

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P2

ALLEGATI ALLA RELAZIONE

SERIE II: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE

VOLUME VII

**Servizi segreti – Eversione – Stragi – Criminalità
organizzata – Traffico armi, droga, petroli – Pecorelli**

TOMO VII

ROMA 1987

T O M O V I I

TRAFFICO DEI PETROLI

I N D I C E

Ufficio istruzione del Tribunale di Torino, dottor Aldo Cuva: trasmissione di atti del procedimento penale n. 439/83 R.G.I.	Pag.	1
— Lettera di trasmissione	»	3
— Memoriale in data 31 dicembre 1982 prodotto dal- l'imputato Vincenzo Gissi in procedimento separato	»	4
— Interrogatorio di Marzian Giovannelli al giudice Cuva, del 1° marzo 1983	»	13
Ordinanza-sentenza del giudice Aldo Cuva nel procedi- mento penale n. 439/83 R.G.I., e procedimenti con- nessi, depositata il 12 giugno 1984	»	19

Corte dei Conti, il Presidente della Sezione II: trasmissione della sentenza relativa alla condanna di Giudice Raffaele e Lo Prete Donato al risarcimento dei danni in favore dell'Amministrazione dello Stato, depositata il 23 maggio 1983	Pag. 471
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Ufficio istruzione del tribunale di Torino (dott. Aldo Cuva): trasmissione di atti del procedimento penale n. 439/83 R.G.I. (nomina del generale Giudice a Comandante Generale della Guardia di Finanza).



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P/2

000649

SEGRETO

OGGETTO: Nomina del Generale Raffaele GIUDICE a Comandante Generale della Guardia di Finanza. Proc. Pen. n. 439/83 RGI.

Protocollo TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

Torino, li 25.11.1983 19

UFFICIO ISTRUZIONE

Allegati N. Protocollo N. 439/83 - 2/83
del 25/11/83

Risposta al foglio N. _____

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA SULLA LOGGIA P/2

R O M A

In riferimento all'inchiesta in corso presso codesta Commissione, trasmetto i seguenti atti :

- a) memoriale in data 31.12.1982 prodotto dall'imputato GISSI Vincenzo in procedimento separato in corso in questo Ufficio;
- b) processo verbale di interrogatorio dell'imputato GIOVANELLI Marzian in data 1 marzo 1983.

I predetti atti in pari data sono stati inoltrati alla Commissione Parlamentare per i Procedimenti D'Accusa come da sua richiesta.

Tanto dovevo.

Ossequio.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

- dr. Aldo Cuva -

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA...

LELLINO DOTT. MARIO VAUDANO - GIUDICE ISTRUTTORE presso il
TRIBUNALE CIVILE E PENALE di TORINO

000549

SEGRETO

Espongo, qui di seguito, ogni elemento, possibile da parte mia, relativamente ad argomenti trattati e non esauriti nei più recenti atti istruttori compiuti nei miei confronti dinanzi alla S.V., premettendo che quanto segue è frutto in parte di notizie direttamente acquisite nel tempo, in parte di opinioni e deduzioni mie personali (assunte anche con la recente conoscenza di fatti riferiti dalla stampa e prima a me non noti) alle quali vanno quel sì = confidato e valore che la deliberazione della S.V. vorrà ad esse attribuire.

GEN. LOPRETE DONATO E GEN. GIUDICE RAFFAELE.

~ Gli alti ufficiali della G. di F. che, per i loro requisiti e affermazioni di carriera, erano in previsione destinati ai massimi gradi ed incarichi, ambivano, pressoché tutti, alla nomina a CAPO di S.M. del COMANDO GENERALE quale, fra l'altro, sicuro " trampolino " di lancio per il raggiungimento del grado di generale di divisione e della carica poi di COMANDANTE in C. della G. di F., vertice di grado e di comando di quel corpo (anche se sempre subordinato al GENERALE di C.A. prescelto fra ufficiali dell'ESERCITO e assegnato al COMANDO GENERALE in capo).

Istituzionalmente, e di fatto, la designazione del CAPO di S.M. è nella competenza e facoltà del COMANDANTE GENERALE, per cui, per l'aspirante capo di S.M., è condizione essenziale, tra l'altro, l'essere gradito al COMANDANTE GENERALE dovendone essere stimato collaboratore diretto.

Il LOPRETE, durante tutta la sua carriera, è sempre stato ufficiale di spicco, ha ricoperto gradatamente incarichi di grande rilievo ed erano note le sue ambizioni ai vertici del corpo, ivi compreso sicuramente quello prestigioso di CAPO di S.M.

Si ordina alla questione che interessa (anche alla luce delle recenti emergenze) occorre distinguere due eventi: quello della successione al Gen. di C.A. BUTTIGIONE (1972) e quello della successione al GEN. di C.A. BORSI di PARMA (1974).

Va qui tenuto presente che chi abbia interesse ad accattivarsi preventivamente

La predilezione del futuro COMANDANTE GENERALE deve preoccuparsi prima che il suo candidato venga inserito nella "TERNA" dei generali possibili, la cui formazione è di competenza del MINISTRO DELLA DIFESA, e successivamente deve adoperarsi affinché dalla TERNA venga prescelto il predetto suo candidato: scelta definitiva di competenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI con il parere del MINISTRO DELLA DIFESA e di quello delle FINANZE. Ne consegue che, nel piano politico, occorrerebbe l'appoggio dei tre predetti MINISTRI o, quanto meno, della predilezione di due fra i tre, dei quali io ritengo indispensabile quella della DIFESA. Se poi, nel piano pratico, non si trascura la considerazione che, nella predetta operazione, il MINISTRO DELLA DIFESA non può ignorare la collaborazione dei CAPI di S.M. DELL'ESERCITO e DELLA DIFESA, non è insinuante e ritenere opportuno che il disegno (non compreso come può sembrare all'apparenza) non venga osteggiato dai vertici delle FORZE ARMATE.

- In merito alla successione del GEN. BUTTIGLIONE (1972) non sono in grado di dare alcuna utile indicazione relativamente alle aspirazioni di GIUDICE e di LOPRETE.

Dal primo (GIUDICE) posso solo confermare che lo senti menzionare, come fatto di cronaca, soltanto dopo la sua nomina avvenuta nell'incerto 1974. Quanto al LOPRETE nulla so di eventuali suoi interessamenti a favore di GIUDICE o di altro candidato di suo gradimento nella successione al GEN. BUTTIGLIONE. Certamente non posso escludere che egli pensasse di poter accedere già allora allo carica di CAPO di S.M., anche se, in proposito, avrebbe potesse può essere sollecitata dal fatto che nel 1972 egli era ancora di ben tre anni dalla stessa sua promozione da colonnello a generale di brigata. Peraltro, lasciato l'incarico di CAPO DEL SERVIZIO "I", aveva assunto quello non meno prestigioso e proficuo in ROMA di COMANDANTE DEL NUCLEO CENTRALE DI P.T. In ogni caso, indipendentemente dalla ascesa a CAPO di S.M., anche per il LOPRETE sarebbe stato ovviamente utile, o tutti gli effetti (carriera, protezione ed altro), l'aver a COMANDANTE GENERALE persona, direttamente o indirettamente, di affidamento.

Lo so che se - come ha riferito la stampa - già nel 1972 vi fu una mediazione (petrolieri - prelati - politici), per ottenere la nomina di GIUDICE, essa fallì nell'intento ed è ora credibile che l'evento venne allora

procrastinato. Comunque, la nomina del GEN. BORSI di RAVENNA (eppoi nell'estimazione generale e mia personale) in quel tempo era voluta a chicchessia ogni feroce velleità.

Ma è la situazione, a mia conoscenza, relativa alla nomina del GEN. GIUDICE nel 1974.

In quella circostanza il LOPRETE non mi fece alcun cenno al GEN. GIUDICE (a cui nome, ripeto, appresi dopo la sua assunzione a Comandante Generale) ma sicuramente in qualche modo si adoperò relativamente alla preparazione della designazione del nuovo Comandante Generale della C. di F. Ciò possa ritenere perché il LOPRETE, in quel tempo, mi ebbe a fornire notizie sulla persona di tale generale RAMBALDI in quanto questi frequentava (quando il LOPRETE) saltuariamente la città di PERUGIA (una residenza familiare) ove viveva un fratello del RAMBALDI stesso. Quando risposi al LOPRETE che non ero in grado di fornirgli alcuna altra notizia, egli mi disse di tralasciare ulteriori ricerche perché sulla più gli tenne al riguardo.

Dopo la nomina del GEN. GIUDICE, il LOPRETE mi disse d'essere soddisfatto della scelta e di poter contare su una sua prossima collocazione a capo di S. P. Più tardi, divenuto Capo di S. P., il LOPRETE ebbe modo di dirmi che i suoi rapporti al superiore erano ottimi e, ancora più tardi, talvolta ebbe solo a lamentare (come ho già riferito in altro mio resoconto, che la presenza del Col. TRISOLINI, fiduciario del GEN. GIUDICE, costituiva elemento di disturbo e di interferenza con gli affari suddetti e considerata consuntivamente l'intera gestione "Civica" e mia attuale opinione che, quand'anche nulla abbia fatto o sia riuscito a fare il LOPRETE a favore della nomina di GIUDICE, verosimilmente gli amici (politici e non) del LOPRETE devono averlo preventivamente rassicurato sulla affidabilità del candidato.

Non posso però qui tralasciare l'ovvia considerazione che, se da un lato i vertici della C. di F., anche grazie ad appoggi esterni, possono trarre dalla loro posizione rilevanti vantaggi non solo di carriera e di potere ma anche economici, ben maggiori è l'interesse dei vertici (palesi ed occulti) politico-economici ad avere la riconoscenza della C. di F. In proposito, basti valutare quanto e come possano prosperare coloro che, sia pure per determinati archi di tempo, operano, ai

massimi livelli pubblici e privati, indisturbati per la tranquillità ad essi garantita dalla "copertura" di quello che dovrebbe essere, sempre e verso chiunque, il migliore e sicuro organo di controllo fiscale dello Stato. In particolare per quanto riguarda il settore petrolifero, è mio convincimento che sia provata sinora una chiara volontà politica di non affrontare radicalmente e risolvere definitivamente il problema del fenomeno del cosiddetto contrabbando di oli minerali. Basterebbe, infatti, una norma semplice e chiara, efficace in modo assoluto, totalitario ed inequivoco: applicazione dell'imposta sul greggio o all'otto dell'importazione. Ma non mi dilanavo qui a tirare le s.v. su fondoni, effetti e dettagli di una siffatta normativa legislativa; mi limito solo a rammentare che non avremmo nulla da invidiare poiché lo stesso problema è stato adeguatamente risolto in altri paesi esportatori, come è noto, di petrolio greggio.

2. ULTERIORI EVENTUALI AMBIZIONI DEL GEN. LOPRETE : CENTRI DI POTERE.

Gen. LOPRETE non fosse stato coinvolto, tempestivamente, nelle note vicende giudiziarie e sospeso dal servizio, era nell'ordine normale della sua posizione di carriera che egli venisse promosso generale di divisione e, successivamente, divenisse COMANDANTE IN 2° della Q. di F.

Ma la figura del LOPRETE, la sua personalità, la sua ambizione, i suoi collegi interni ed esterni (veri o presunti), facevano paventare l'eventualità che egli potesse divenire COMANDANTE GENERALE della Q. di F.: ipotesi questa che ne preoccupava molti da un lato (colleghi del LOPRETE e, più in proprio istituzionale, Q. di F., ARMA dei CC, ESERCITO, nonché talune altre persone), dall'altro poteva invece ben essere gradita ed accolta e sostenuta dal LOPRETE.

Tale ipotesi non deve sorprendere.

Già in passato, a mia memoria, durante altre gestioni, era stato fatto un tentativo per modificare la legge di ordinamento del CORPO e ottenere che il COMANDANTE GENERALE della Q. di F. venisse promosso all'interno dell'ISTITUTO e non tratto dai quadri dell'ESERCITO. Se non erro, al riguardo dovrebbe trovarsi traccia di una proposta o disegno di legge. Tali tentativi, ben ardui, comunque fallirono soprattutto per motivi di ordine

politico-militare, osteggiati ovviamente da militari, politici e dagli altri
gruppi di polizia.

Infine, l'eccellente livello della posizione raggiunta dal LOPRETE (forse
più avanzato che reale nella misura commentata dall'opinione pubblica, come
accidentale gli eventi del "dopo-GIUDICE") ripropose il suddetto problema
che certamente preoccupò molti, nella considerazione della pericolosità di un
potere politico-economico (qual'è quello insito nelle funzioni e possibilità di un orga-
nismo come la G. d. F.) manovrabile dal vertice.

Questo punto può concludersi con una constatazione positiva di fatto: GIUDICE, LOPRETE
e i loro collaboratori non sono riusciti - qualora ne avessero avuto l'intenzione -
ad assicurarsi continuità di gestione e potere, posto che al GEN. GIUDICE, e
in seguito al GEN. FIORANI, durante la cui azione di comando si sono sviluppate
le iniziative giudiziarie in cui sono stati inquisiti GIUDICE e LOPRETE. Perciò, è
pure vero che, se ciò non fosse accaduto, con l'ascesa e il consolidamento di LOPRETE
potrebbe essere venuta a costituirsi in ROMA un centro di potere di estrema rilevanza sul
quale operatori politici ed economici avrebbero potuto a lungo contare.

3. INTERESSI PRIVATI DI GIUDICE E LOPRETE.

E' mia opinione che la presenza dei due nei procedimenti relativi agli illeciti
petroliferi, siano note (BITUMOL DISTRIBUTORS - tre assegni pervenuti ai conti di
TRINELLI e GIUDICE), sia relativamente marginale e dovuta più a rapporti di
amicizia, anche se interessate, che non ad un programma di utilità econo-
mica proporzionata alla posizione e possibilità dei due:

Quanto un apparato come la G. d. F. può essere strumentalizzato, soprattutto
al centro (ROMA), ai fini di privato interesse, ben diverso e cospicuo è il
livello finanziario operativo disponibile: speculazioni finanziarie su titoli e
valori; speculazioni immobiliari di grandi dimensioni; mediazioni nelle più
rilevanti operazioni commerciali e finanziarie in campo nazionale e internaz-
ionale; aperture di grandi gruppi finanziari; ed altro.

Un esempio di operazione della specie è quello, noto all'opinione pubblica,
avvenuto nel cosiddetto rapporto "HY-FO-BIAL", di cui pure la S.V. mi
ha fatto cenno.

Per trattarsi di un'operazione commerciale riguardante il petrolio (petrolio

giù), siamo fuori dall'ambito dell'illecito fiscale in materia di imposte fabbricazione. Tuttavia, l'attività medica fra acquirente (MONTI) e fornitore avrebbe comportato una rilevante utilità economica per gli intermediari, personaggi che per la loro alta posizione offrivano evidentemente idonee garanzie. Quali personaggi? Esprimo un mio parere deduttivo.

Moltiplico e considero due canali convergenti, tenendo conto che io nulla so del personaggio FOLIANI, mai prima sentito menzionare.

Se ne lato, una linea di rapporti MONTI-MORELLI-TRISSOLINI-GIUDICE, poiché:

- MORELLI era cliente e buon amico di MONTI;
- MORELLI, com'è noto, era in rapporti con TRISSOLINI e con un figlio di GIUDICE.

L'altra linea di rapporti è quella MONTI-LOPRETE-GIUDICE, che desumo dai seguenti elementi:

- LOPRETE conosceva MONTI da tempo (ricordo che il GEN. Domingo FERRARA, del quale LOPRETE fu devoto aiutante di campo, dall'atto del suo congedo e poi per molti anni, fu presidente della SARON di MONTI);
- LOPRETE era nei noti ottimi rapporti con GIUDICE.

Quanto, invece, se LOPRETE conoscesse anche il MORELLI.

Di concreto, però, su quell'operazione e sul suo esito conclusivo nulla ho mai saputo direttamente e all'epoca dei fatti; le sole notizie in mio possesso sono quelle apprese dalla stampa.

Ho di fuori del settore petrolifero e rifacendomi a talune richieste della S.V., sono appurata quanto segue.

Se LOPRETE non mi ha mai proposto in modo concreto e preciso un qualsiasi affare; tuttavia, come ritengo di aver già riferito alla S.V., egli, in varie circostanze, particolarmente a per tempo - del resto quando in nostri rapporti erano diventati di buon amico, mi sollecitò (e più di me sollecitò il RUSSELLI) ~~ad~~ ad iniziative varie di carattere immobiliare, finanziario e industriale, senza però porre sul tappeto alcunché di concreto. D'altra parte, se cose utili erano per le mani non vultis certo a rendermene partecipe gratuitamente o solo in virtù della nostra amicizia.

Per meglio spiegare quanto intendo dire sull'argomento, volgamo le seguenti indicazioni.

- Una volta, mi disse che se avessi avuto interesse ad operazioni bancarie potevo contare, suo tramite, su tale sig. FERRARI (se non ricordo male) all'epoca presidente della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO. Non ne ebbi mai bisogno, anche perché, com'è noto in altri, io operai prima nella B. POPOLARE DI BERGAMO, poi nel C. ARTIGIANO di MONZA e di MILANO, e, infine, nel C. BERGAMASCO di BERGAMO (non ho mai operato a mio titolo diretto nella B. COMMERCIALE di MILANO ove la mia presenza fu meramente fiduciaria, nel maledetto conto contestato GISSI GARZESI, noto in altri).
- Mi disse che potevo essere interessato a partecipazioni societarie nella C.I.G.A. e ad operazioni, finanziarie o immobiliari, tramite lo, medesimo, potendo contare sulla sua amicizia con il proprietario (forse socio di maggioranza) di detto società (all'epoca, credo si trattasse del signor BEPI MARANGOLA di ROMA). Non ne feci nulla.
 - Mi riferì più volte ad iniziative nella zona pugliese sua natia (provincia di BRINDISI), quali costruzioni di alberghi, impianto di industrie et altro. Pensò che a ciò fosse indotto anche da ambizione di assumere maggior prestigio presso la sua gente. Non se ne fece mai nulla. Peraltro, in idee e programmi della specie (mai realizzati per quanto io ne abbia saputo) rimane più coinvolto il RUSSELLI.
 - Mi disse che se avessi avuto interessi o problemi con concessionarie della MERCEDES potevo contare sul rappresentante unico per l'Italia, cui sede in ROMA, suo buon amico (di cui non conosco tuttora il nome). Non ne ebbi bisogno, anche perché non ho mai posseduto o usato autovettura MERCEDES.

4. RICHIONE A RAPALLO (mi sembra nei primi mesi del 1978)

Interrogato in merito dalla S.V., non ho riferito prima quanto segue per non coinvolgere negli atti processuali fatti e persone del tutto estranee alle vicende giornalistiche petrolifere; lo faccio ora per chiarire i motivi di quella mia visita a RAPALLO e fugare ogni legittima perplessità della S.V. al riguardo. Effettivamente, come ho già dichiarato, il LOPRETE si trovava in quell'albergo di RAPALLO per riposo e cure. Penso che ciò possa essere stato già accertato. Giunse allora a me e al RUSSELLI un acuto e urgente appello di aiuto =

Truculenti è LOPRETE a disagio, preoccupato, costernato.
Io mi rivolgo al MUSSELLI come ancora di possibile salvezza e a me come
all'unico mediatore.

Questo, in sintesi, è fatto.

Il grande metalmeccanico del Cantucero, signor Luigi PALMERINI di BOLOGNA,
amico zingaro di un più cospicuo precedente gruppo industriale, finanziaria-
mente crollato, era in stato pre-fallimentare.

Per una giornata intera e sino a tarda notte esaminammo la situazione,
contabile e finanziaria, e il risultato si presentò disastroso: passività
di circa 700 milioni con scadenze a brevissimo termine. Non solo, ma
quando anche si fosse operato un intervento immediato con liquidità di
centinaia di milioni, esprimevamo il motivato convincimento che l'azienda
avrebbe potuto poi tentare di sopravvivere soltanto con la sostituzione di
un altro cospicuo capitale fresco.

Ma tentare, si trattava di morire subito, a fondo perduto, un'azienda
come al solo fine di evitare il discredito e le altre conseguenze di
un immediato fallimento. Peraltro, capivamo che il LOPRETE doveva
avere già profuso, in passato, quanto a lui possibile trattamenti di favore
un'azienda che in definitiva costituiva il patrimonio destinato al proprio
genitore e quindi anche alla propria figlia.

Venne così a trovarsi a sua volta a disagio il MUSSELLI, ed io con lui, nella
spiegare al LOPRETE, con evidente difficoltà, che si trattava di un recupero
cessivo e per di più con effetto puramente datorico rispetto al salvataggio
dell'azienda.

Detto che si trattò di una permanenza e di un comitato tutti e di un pieno
disagio, poiché, in concreto, il MUSSELLI ed io pure non facemmo al LOPRETE
il favore che ci era stato richiesto.

Per buone sorte, di lì a poco, il LOPRETE si pensò di informarsi di non
preoccuparsi più della questione perché era stata risolta con il generoso
intervento di un suo amico romano. Il LOPRETE naturalmente non
fece alcun nome, ma a me venne fatto di pensare alla BANCA NAZIO-
VALE DEL LAVORO di ROMA, o alla C.I.G.A., o a qualche altro gruppo
finanziario di rilievo.

RELAZIONI POLITICHE DEL GEN. LOPRETE.

11401
 Come a quanto, richiesto dalla S.V., ho già riferito, posso dichiarare che
 il GEN. LOPRETE — per ciò che mi è dato ricordare attraverso i contatti
 con lui costì — mentre non mi ha mai confidato in maniera specifica
 alcuni di me amiche o rapporti con personaggi politici, ha avuto modo
 di esprimersi favorevolmente nei confronti delle seguenti persone: ON. ROCCO-
 PICCOLI — ON. ANDREOTTI — ON. EVANGELISTI — ON. FANFANI e il figlio GIORGIO —
 ON. LEONE — ON. COSENTINO — ON. MALFATTI — ON. MICHELI — ON. VITALONE —
 ON. CRAXI — ON. PRETI, e forse altri ancora che, pur con ogni mio
 sforzo mnemonico, non riesco a commemorare.


Va tenuto presente che il GEN. LOPRETE è persona che tratta sempre
 e con chiunque dell'alto della sua statura; chiede e vuol sapere,
 ma non dice, non confida, non vanta, non si scopre. E' questo, un
 aspetto peculiare del personaggio LOPRETE.

Alle stesche degli atti e dei fatti a me noti, non ho qui altro da aggiungere,
 oltre quanto la S.V. riterrà di volermi richiedere, con mia piena dispo-
 nibilità alla più ampia doverosa collaborazione.

ROMA, li 31.12.1982.

In fede
 Gini Vincenz

COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE
 TORINO, li 25 NOV. 1983
 IL CANCELLIERE



Foglio N.

TRIBUNALE
DI
TORINO

Ufficio Istruzione

N. del Registro
della Procura.

N. 516/10 del Reg. Gen.
dell'Ufficio d'Istruzione.

Processo verbale di interrogatorio dell'imputato

L'anno millenovecento 83 e questo di 1
del mese di marzo alle ore 16
in TORINO.

Avanti al Giudice Istruttore dr. Aldo Cuva

assistiti dal Me sottoscritto Nuzzolese Antonio

E' comparso GIOVANELLI Marzian

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si
espone chi si rifiuti di darle o le dà false, (art. 495 - 651 C. P.).

Risponde: Sono GIOVANELLI Marzian - in atti già
generalizzato - Attualmente detenuto presso la
Casa di Reclusione di Alessandria.

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia,
risponde: avv. G. NISI del Foro di Torino - presente -
e avv. Andrea Gramigni del Foro di Firenze che
~~non è in data odierna. Quest'ultimo è rappresen~~ ^{Assente}
~~tato dal primo.~~

Avvertito che per legge ha la facoltà di non rispondere alle domande
rivoltegli ma che comunque si procederà oltre, dichiara:

voglio rispondere

Ai sensi dell'art. 171 C.P.P., modificato con l'art. 4 Legge 8/8/1977 N. 534,
l'imputato viene invitato a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni.

L'imputato viene altresì avvertito che ogni mutazione del domicilio dichia-
rato o eletto dovrà essere comunicata a questo Ufficio Istruzione in uno dei
modi indicati dall'art. 171 C.P.P..

L'imputato risponde: "Dichiaro (eleggo) il mio domicilio in

IL GIUDICE ISTRUTTORE

V. l'art. 309 C.P.P. Giudice ordina il deposito
a c. 15/4/13 in duplice esemplare. *procedura*
mandando alla Cancelleria di dare i prescritti avvisi.
Torino, li 1/3/13 *Il Giudice Istruttore*

Interrogato in merito al mandato di cattura emesso in col n. 159/83 emesso il 22.2.83 il G.I. preliminarmente avvisa l'imputato che l'interrogatorio verterà su chiarimenti intendendosi quindi di egli Giovanelli indiziato sui reati connessi alla promozione e al trasferimento dell'ing. De Nile (associazione, per delinquere, collusione, corruzione, concorso in contrabbando etc.) e verterà sulla nomina del Generale Giudice in cui Giovanelli allo stato non appare indiziato.

ADR: per quanto riguarda la vicenda in argomento confermo integralmente le dichiarazioni che ho reso in questo ufficio dopo averne ricevuto lettura.

ADR: quanto ai depositi NIP - OMNIA e DINA premetto che le mie notizie si fermano al massimo al gennaio 1974 quando andai via per dedicarmi ad un lavoro diverso degli oli minerali a seguito di un diverbio col Buzzoni e fui assunto dalla immobiliare Borgo Ticino di Pavia (produrrò documentazione di lavoro).

Premetto altresì che a tutte e tre i depositi fui interessato il Buzzoni e non è vero che egli sia rimasto estraneo in un secondo tempo alla DINA PETROLI.

ADR: può anche darsi che agli stessi depositi sia stato interessato il Morelli: ciò desumo dal fatto che nei depositi anzidetti circolavano ingenti quantità di gasolio fino anche alle 10 autobotti di gasolio nazionale al giorno ed il Buzzoni da solo non aveva adeguata disponibilità economiche.

Insomma dietro il Buzzoni c'erano altri e non solo il Morelli, presumibilmente il petroliere Monti che era quello che tramite la SAROM forniva gasolio SIP al Morelli.

ADR: in realtà partecipai in due distinte occasioni in un incontro nello studio dell'avv. Vaccaro con Buzzoni e la seconda volta in presenza di Bolzani. Primo nei quali in sostanza l'avv. Vaccaro mi indicò, dietro ovviamente richiesta del Buzzoni, nel Bolzani la persona che poteva far ottenere le licenze Utif attraverso le conoscenze e i favori che il Bolzani vantava ed in realtà aveva nei confronti dell'ing. Bianchi.

Nel secondo incontro nello studio dell'avv. Vaccaro a Pavia il Bolzani accettò l'incarico e assicurò che avrebbe fatto ottenere tutto quello che era necessario, a livello di Utif e Guardia di Finanza, per esercitare i depositi anzidetti e per non essere intralciato nell'attività che secondo i loro discorsi mirava al contrabbando di gasolio nazionale.

ADR: solo in un secondo tempo il Buzzoni e il Bolzani concordarono le tangenti che certamente vi furono anche in relazione agli accenni dei primi discorsi, in favore della Guardia di Finanza di Pavia e di Milano e dell'Utif di Milano.

Io però non fui presente alle indicazioni numeriche delle tangenti e sono disposto a smentire chi afferma il contrario.

Si risulta tuttavia per averlo sentito dire dal Buzzoni come confidenza personale che egli per le protezioni di cui sopra versava somme come 100-200 milioni al mese nelle mani del

IL

Caravella Marziani

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Mo 197

[Signature]

- 3 -

Bolzani tra l'ing. Bianchi, il Col. Santoro, il Capitano Frediani e il Col. Di Censo. Di quest'ultimo diceva il Buzzoni che era un terrore spiegando che non poteva sottrarsi al pagamento perchè viceversa lo avrebbe perseguito con controlli e verifiche. Il Buzzoni faceva, a proposito degli ufficiali destinatari delle sollecitazioni e delle richieste di favori, il Buzzoni faceva i nomi di Sessa, Susanna ma non sò in particolare se li nominava come persone che il Bolzani diceva di dover pagare per farsi pagare le tangenti dal Buzzoni oppure come persone che quest'ultimo elencava come quelli a cui finivano anche i suoi soldi a prescindere dai ricatti del Bolzani.

ADR : la sostanza è che il Buzzoni nominava anche il Sessa e il Susanna come corrotti dai quali riceveva coperture.

ADR : ho sentito fare il nome di Sardelli nel contesto dei discorsi riguardanti gli ufficiali della Guardia di Finanza predetti ma non ricordo se si fosse detto che anch'egli prendeva soldi.

ADR : il Vaccaro certamente avrà preso soldi dal Buzzoni per le indicazioni datigli in materia di agevolazioni per il tramite del Bolzani : tra l'altro il Buzzoni e il Vaccaro si conoscevano abbastanza bene ma io sono stato presentato in un secondo tempo al Vaccaro.

ADR : confermo altresì che il Bianchi volle anzitutto l'interessamento del Bolzani per ottenere, anzi far ottenere alla di lui figlia, l'annullamento presso la Sacra Rota. Ciò mi confidò lo stesso Bolzani spiegandomi che intervennero al riguardo Don Francesco Quaglia.

ADR : quest'ultimo fu certamente amico dell'ing. Bianchi e in buoni rapporti col Bolzani : tutti e due si diedero da fare per far ottenere presso il Bianchi le licenze Utif al Buzzoni per i tre depositi.

ADR : io ammetto di aver portato buste ed assegni al Vaccaro consegnatomi dal Buzzoni ma con la spiegazione che si trattasse di onorari professionali (legali) per il Vaccaro. Erano tra l'altro piccoli importi fino al massimo di un milione.

A proposito dei rapporti Quaglia, Bianchi, Bolzani sò che facevano spesso tutti insieme festini e nene in qual di Cerano, Milano.

ADR : vedevo operare nei tre depositi anche Gentiliumini, genero del Buzzoni; anch'egli presenziava a in

Giuseppe Margiari

Mezzanotte

- 4 -

contri confidenziali tra Buzzoni, Restaino e talvolta anche il Bolzani.

ADR: sono disposto a ~~senza~~ smentire chiunque affermi che sia stato io il tramite delle retribuzioni della Guardia di Finanza di Pavia e di Milano insieme o senza l'aiuto del Vaccaro.

ADR: la mia verità lo si desume dal fatto che dopo la fine del '73 non ebbi più rapporti con nessuno degli operatori dei tre depositi in cui in definitiva rimasi solo ~~per~~ ^{fino alla fine del} dall'agosto del '73 tenuto presente il periodo di vera attività degli stessi depositi. Dopo di allora rividi il Buzzoni dopo un anno presso il Tribunale di Voghera.

ADR: in relazione alla promozione ed al trasferimento dell'ing. De Nile, dopo aver preso atto della comunicazione giudiziaria e dell'entità degli indizi a mio carico devo respingere fermamente di avere sostenuto quegli episodi di carriera del De Nile in qualunque modo e meno che mai pagando o facendo pagare a petrolieri denaro per compensare i politici e le altre personalità del Ministero delle Finanze competenti.

So per certo che soldi furono pagati per quella persona e per quella promozione e ciò in quanto vedevo che il Bolzani e il Quaglia ~~richiese~~ richiesero in restituzione al De Nile dopo la promozione la somma di f. 100 milioni che dagli stessi venne menzionata come da essi pagata a sostegno della sua promozione.

Ricordo che tale richiesta giustificarono col fatto che il De Nile non voleva assecondare la ~~ri~~ sollecitazione di attivare la società Vinal ed altre come la Nip, la Omnia.

La conclusione fu che non fu permessa l'ulteriore esercizio commerciale.

So ancora per certo (perchè presente) che il Bianchi fece al De Nile in prossimità della propria cessazione attività di lavoro: "tu prenderai il mio posto; io aprirò un ufficio di consulenza e farai ciò che vorrò io!".

ADR: so per certo che attraverso il Bolzani ed il Quaglia furono interessati per la promozione del De Nile, oltre al Bianchi, politici, funzionari del Ministero delle Finanze ed esattamente Crocetta, Lomuto, Palmiotti, Amadei, Silvestri, Tomasone, ~~pluvano~~.

Giovanni Manzoni

2
11-0

- 5 -

ADR : facevano tali nomi il Bolzani ed il Quaglia ed a tali persone telefonavano spesso con la spiegazione esplicita di riferirsi alla promozione del De Nile. Mi trovai a presenziare ai loro discorsi che facevano nell'Utif di Milano da cui ad un certo momento telefonavano per le destinazioni del caso. ADR : tutto ciò accadeva durante la mia permanenza presso la Nip e la Dina : settembre-ottobre 1973 all'incirca.

ADR : ripeto che le somme che pare siano state pagate dietro iniziativa del Buzzoni Bolzani (ma non con mia intermediazione) provenivano non soltanto da Buzzoni ma anche da altre petrolieri a cui stava a cuore l'ing. De Nile per la copertura della dirigenza dell'Utif di Milano.

ADR : in relazione alla nomina del Generale ~~Giuda~~ Giudice le notizie mi sono note attraverso le persone di Bolzani, Quaglia e Buzzoni che frequentavo per il mio lavoro alla Nip - Omnia e Dina.

Dalle stesse persone, ma soprattutto dal Bolzani, conosciuto nell'agosto circa del '73 nello studio del Vaccaro, nonché nell'ambiente dei petrolieri, ho sentito dire che la nomina del Comandante della Guardia di Finanza era stata e sarebbe stata da lui a poco opera della Massoneria. Senza altro riferimento.

ADR : per il Generale Giudice ho sentito dire di essersi attivato il servizio "I" e in particolare il Generale Lo Prete che era persona di spicco ed influente ad alti livelli.

Per quella stessa nomina ho sentito fare il nome del Generale Dell'Isola e qualche altro che non ricordo.

ADR : confermo altresì che ancora per quella nomina furono interessati, non so se in parte o tutte, le persone politiche ed Ecclesiastiche che già erano state sollecitate per il De Nile. Tutto ciò attraverso i discorsi del Bolzani e Quaglia.

L.C.S. alle ore 19,30.

Giovanni Pi Marziani

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
TORINO, il 25 NOV. 1983
IL CANCELLIERE



Ordinanza-sentenza del giudice Aldo Cova nel procedimento penale n. 439/83 R.G.I., e procedimenti connessi, depositata il 12 giugno 1984.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P.2

TRIBUNALE DI TORINO

UFFICIO ISTRUZIONE PENALE

Via T. Tasso, 1

000807
LIBERO

N. 439/83 RGI

Torino, 13.6.1984

OGGETTO : Trasmissione Sentenza-Ordinanza del 12
giugno 1984 - Proc. Pen. n. 439/83 e
connessi - BUZZONI Franco + 71.


AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
SULLA LOGGIA P.2

R O M A

.....

Come da determinazione di questo Giudice Istruttore, si trasmette copia della Sentenza-Ordinanza emessa il 12.6.1984 nel procedimento penale in oggetto indicato.

IL G.I. dr. Aldo Cuva



COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA LOGGIA MASSONICA P 2

000107
LIBERO



TRIBUNALE DI TORINO

Ufficio Istruzione Penale

ORDINANZA-SENTENZA ISTRUTTORIA

(Proc. Pen. n. 439/83 + 38/83 e connessi)

Contro: BUZZONI Franco + 71

IMPUTATI

dei reati relativi:

- IL CONTRABBANDO DI OLII MINERALI
(Soc. N.I.P. - OMNIA P. - DINA P. - D.P.S.)
- LA PROMOZIONE « DE NILE »
- LA NOMINA « GIUDICE »
- LA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE

Giudice Istruttore Dr. A. Cuva

- I -

I N D I C E

- Imputati. da f. 2 a f. 8
- Imputazioni relative al Proc. Pen.
n. 439/83 RGI (N.I.P.). " f. 9 a f.16
- Imputazioni relative al Proc. Pen.
n. 568/83 (D.P.S.). " f.17 a f.28
- Imputazioni relative al Proc. Pen.
n. 568/83 (Nomina GIUDICE). " f.29
- Imputazioni relative al Proc. Pen.
n. 38/83 (promozione ing. DE NILE). " f.30 a f.36
- Imputazioni relative al Proc. Pen.
n. 59/84 (abusi Dir. Gen. Dogane) " f.37
- Indiziati. " f.38

- PARTE PRIMA - Premessa - Origine e
composizione dell'istruttoria. " f.39 a f.40

- PARTE SECONDA - Questioni giuridico-
penali :
 - . Capitolo I)
 - .. Ragioni di giurisdizione ordina
ria. " f.41 a f.45
 - . Capitolo II)
 - .. Ragioni di competenza per ter
ritorio. " f.46 a f.50
 - . Capitolo III)
 - .. Esclusione di duplicazione o pre
clusione processuale (Soc. NIP -
OMNIA - DINA - DPS - etc.). " f.51 a f.53
 - . Capitolo IV)
 - .. Riapertura dell'istruttoria per
taluni imputati (Grandi e Scordo) " f.54 a f.56
 - . Capitolo V)
 - .. Stralcio atti - Amadei Giuseppe -
Autorizzazione a procedere. " f.57 a f.59
 - . Capitolo VI)
 - .. Stralcio atti - TOMASONE Guido -
Infermità sopravvenuta. " f. - a f.60

- II -

- . Capitolo VII)
 - .. Valutazione delle prove - Prova sto
rica - Prova logica (diretta ed in
diretta) - Gli indizi. da f. 61 a f. 64
- PARTE TERZA :
- . Capitolo I)
 - .. Profili normativi sulle II.FF. su
gli oli minerali - Cause del con-
trabbando in generale. " f. 65 a f. 66
- . Capitolo II)
 - .. I depositi SIF e liberi - La bol-
letta di cauzione - I certificati
di provenienza H/ter 16. " f. 67 a f. 74
- . Capitolo III)
 - .. Ipotesi di frodi petrolifere - Le
"cartiere" - "i pozzi" - necessit 
di cooperazione degli organi finan
ziari. " f. 75 a f. 81
- . Capitolo IV)
 - .. Differenze di aliq. di II.FF. sugli
oli minerali - Doppio mercato del
gasolio - Analisi storiche e ragio
ne delle stesse. " f. 82 a f. 87
- PARTE QUARTA :
- . Capitolo I)
 - .. Meccanismo delle frodi delle soc.
N.I.P. - OMNIA P. - DINA P. " f. 88 a f. 93
 - a) effettive cointeressenze socie
tarie. " f. 93 a f. 94
 - b) effettive tecniche del contrab
bando. " f. 94 a f. 97
 - c) le coperture dei PP.UU. in gene
rale. " f. 98 a f.125
- . Capitolo II)
 - .. Persone fisiche responsabili (NIP,
OMNIA, DINA) - I titolari e i coin
teressati (in particolare). " f.126 a f.133

- III -

- . Capitolo III)
 - .. La cooperazione dei PP.UU. (in particolare) :
 - § A) La Guardia di Finanza. da f.134 a f.151
 - § B) L'UTIF di Milano. " f.151 a f.160
- . Capitolo IV)
 - .. Gli altri concorrenti - L'annullamento del matrimonio BIANCHI. . . ." f.161 a f.168
- PARTE QUINTA : la "vicenda DE NILE"
 - . Capitolo I)
 - .. La promozione DE NILE - Profili giuridico-penali - La corruzione "propria". " f.169 a f.180
 - . Capitolo II) - I responsabili : . . . " f.181 a f.194
 - A) I PP.UU. corrotti. " f.195 a f.198
 - B) I petrolieri corruttori :
 - di Milano. " f.199 a f.206
 - di Torino. " f.207 a f.214
 - C) Gli altri concorrenti : " f.215 a f.219
 - I politici - l'ipotesi alternativa di interesse privato in atti d'ufficio. " f.220 a f.238
 - Gli ecclesiastici. " f.238 a f.247
 - I funzionari. " f.247 a f.256
 - Gli intermediari. " f.257 a f.258
 - L'associazione per delinquere. " f.259 a f.260
 - . Capitolo III)
 - .. La Direzione Generale Dogane - Le ipotesi di falso per soppressione ed omessa denuncia di reato. . . . " f.261 a f.276
- PARTE SESTA - La vicenda "R. GIUDICE" :
 - . Capitolo I)
 - .. Premessa. " f.277 a f.279
 - . Capitolo II)
 - .. La nomina a Com/te Generale della GdF. - Rilievi giuridico-penali. . . " f.280 a f.285

luc

- IV -

- § 1) La procedura della nomina -
Anomalie, da f.286 a f.302
- § 2) Le amicizie influenti e gli
interessamenti utili :
- A) Le amicizie con petroliere
ri e con ecclesiastici :
- a) il gruppo don QUAGLIA
don CERETTO. " f.305 a f.312
- b) il gruppo Mons.BONADEO
FOLIGNI - Il dossier
M.FO.BIALI e il N.P.P." f.312 a f.321
- B) Le amicizie dei politici -
degli alti ufficiali mili
tari e dei personaggi del
l'impresaria. " f.321 a f.326
- § 3) Le collette dei petrolieri
I finanziamenti ai partiti
politici. " f.327 a f.329
- A) Il filone BOLZANI-BUZZONI-
MORELLI-ARENA-PAZZANESE-
PALMIOTTI. " f.329 a f.352
- B) Il filone GISSI-MUSSELLI-
LO PRETE-FREATO. " f.353 a f.382
- § 4) Gli affiliati alla Loggia
Propaganda 2 " f.383 a f.394
- PARTE SETTIMA - Il contrabbando della DPS :
- . Capitolo I) - Premessa. " f.395 a f.397
- . Capitolo II)- La frode della D.P.S. -
Società "cartiera". " f.398 a f.404
- . Capitolo III)-I responsabili :
- A) I cointeressati e gli
altri concorrenti " f.405 a f.417
- B) I PP.UU.(GdF e UTIF) f.418 a f.428
- PARTE OTTAVA - Conclusioni. " f.429 a f.433
- PARTE NONA - Dispositivo sentenza-Ord." f.434 a f.443



TRIBUNALE DI TORINO

Ufficio Istruzione Penale

ORDINANZA-SENTENZA ISTRUTTORIA

(Proc. Pen. n. 439/83 + 38/83 e connessi)

Contro: BUZZONI Franco + 71

IMPUTATI

dei reati relativi:

- **IL CONTRABBANDO DI OLII MINERALI**
(Soc. N.I.P. - OMNIA P. - DINA P. - D.P.S.)
- **LA PROMOZIONE « DE NILE »**
- **LA NOMINA « GIUDICE »**
- **LA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE**

Giudice Istruttore Dr. A. Cuva

- 1 -

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
- Ufficio Istruzione Penale -
Via Tasso n. 1

- - - -

Proc. Pen. n. 6429/78	RGPM	dr. De Crescienzo	- n. 439/83	RGI	dr. A. Cuva
Proc. Pen. n. 5265/83	RGPM	" " "	- n. 568/83	RGI	" " "
Proc. Pen. n. 6429/78	RGPM	" " "	- n. 38/83	RGI	" " "
Proc. Pen. n. 2548/34/B	RGPM	" " "	- n. 59/84	RGI	" " "
Proc. Pen. n. 712/83	RGPM	" " "	- n. 124/83	RGI	" " "
Proc. Pen. n. 1613/82	RGPM	" " "	- n. 752/82	RGI	" " "
Proc. Pen. n. 6429/78	RGPM	" " "	- n. 855/82	RGI	" " "

ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO.

. SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE

R E P U B B I C A I T A L I A N A

In nome del POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentottantaquattro il giorno 12
del mese di giugno il Giudice Istruttore pres
so il Tribunale Civile e Penale di Torino

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA - SENTENZA

nel procedimento penale

C O N T R O

- 2 -

1. ACETO Pier Isidoro, nato a Torino l'8.7.1939
residente in Torino, corso Peschiera n.161
difensore: avv. A. GALASSO di Torino;
2. ARENA MAURIZIO, nato a Roma il 9/11/1939
residente in Roma, via Caroncino n.2
difensori: avv. G. DEL GROSSO di Torino
avv. M. FURFARO di Roma;
3. BERNARDI Giancarlo, nato a Roma il 17.10.1928
residente in Milano, Via Tarantini n.15
difensore: Avv. G. BELLO di Milano;
4. BETTI Medardo, nato a S.Marcello Pistoiese il
20.5.1923
residente in Voghera, via Calatafini n.21
difensore: avv. A. ALBANESE di Torino;
5. BIANCHI Armando, nato a Roma l'8.8.1909
residente in Milano Via Jenner n. 13
domiciliato ad Arese, via Matteotti n.40/70
c/o CAROPRESE. Agli arresti domiciliari;
difensore: avv. B. ROSSINI di Milano;
6. BOLZANI Primo, nato a Cerano (NO) il 30.1.1943
residente in Cerano, via Cavour n. 47
difensore: avv. M. GALLERANO di Milano;
7. BONADEO Agostino, nato a Montegioco l'8.11.1914
residente in Roma, via Felice Cavallotti n.72
domiciliato c/o difensore P. D'Ovidio di Roma
difensori: avv. C. Macrì di Torino
avv. P. D'Ovidio di Roma;
8. BONICIORLI Antonio, nato a Trento il 27.7.1930
domiciliato in Predazzo (TN), Via Minghetti n.46
difensori: avv. C. MORRA di Torino
avv. M. NADALINI di Genova;
9. BUZZONI Franco, nato a Parma il 2.7.1927
residente in S. Nicolò di Rottofreno (PC), via
Frappoli n.3
difensore: avv. G. VERCELLOTTI di Cuneo;
10. CANTIELLO Giovambattista, nato a Macerata Campania
(CE) il 30.6.1925
residente in Roma, via Michelini Tocci n.1
difensore: avv. C. MORRA di Torino;
11. CAPOSSELA Rosa, nato a Castelnuovo della Daunia
il 23.6.1919
residente in Roma via Besso n.22
domiciliata in Torino c/o il difensore E. Papa
difensore; avv. Emilio PAPA di Torino;

- 3 -

12. CASUSCELLI Diego, nato a Vibo Valentia il 14.2.1940
residente in Voghera, via Petrarca n. 5
difensore: avv. G.F. ZANCAN di Torino;
13. CERETTO Giacomo, nato a Borgo D'Ale il 10.1.1939,
residente in Roma, via Flaminia n. 994
domiciliato c/o difensore avv. C.MORRA di Torino
difensore: avv. C. MORRA di Torino;
14. COTILLI Francesco, nato a Messina il 25.4.1923
residente in Torino, corso Turati n. 26/8
difensori: avv. F. BALOSSO di Torino
avv. G. LAGEARD di Torino
15. CROCETTA Dario, nato a Cosenza il 6.1.1925
residente in Roma, Via Tripoli n. 87
domiciliato c/o difensore avv. C.ZACCONE di Torino
difensore: avv. C. ZACCONE di Torino;
16. CUOMO Antonio, nato a Napoli l'1.12.1940
residente in Milano, via Plezzo n. 78
domiciliato in Milano, via De Amicis n.3
difensori: avv. B. GUIDETTI SERRA di Torino
avv. L. MARIANI di Milano
17. DAGLI ALBERI Marino, nato a Parma il 18.8.1949
residente in Parma, via Garibaldi n. 46
difensori: G. LEDDA di Parma e F. MAGNANI di Parma;
18. DE COCCI Danilo, nato a Grottamare il 21.8.1916
residente in Roma, via Secchi n.9/7
difensore: avv. A. GALASSO di Torino;
19. DE FAZIO CAPUTO Domenico, nato a Frattamaggiore
il 10.2.1927 - Deceduto -
20. DEL GIZZO Ernesto, nato a Salerno il 15.10.1931
residente in Roma, via Ildebrando Viventi n. 195
difensore: avv. R. TADDEI di Roma;
21. DE LISO Vincenzo, nato a Roma il 6.7.1918
residente in Roma, via Volsino n. 28
difensore: avv. Rocco MANGIA di Roma;
22. DE NILE Egidio, nato il 7.5.1925 a Napoli
residente in Como, via Rota n.2
difensore: avv. Dino RANIERI di Como;
23. DI CENSO Duilio, nato a Sulmona il 19.10.1928
residente in Monza, via Massimo D'Azeglio n. 2
difensore: avv. G.GABRI di Torino;
24. DI GIORGIO Francesco, nato a Udine il 15.6.1925
residente in Voghera, via Cagnoni n. 29
difensori: avv. M.TARDI' di Torino
avv. G. BARRETTA di Voghera;

- 4 -

25. DUCA Simeone, nato a Zara il 27.9.1915
residente in Roma, via Livio n. 28
difensori: avv. M. TARDI' di Torino
avv. A. MITTONE di Torino;
26. DUTTO Gianfranco, nato a Caraglio il 16.4.1944
residente in Caraglio, via Centallo n. 19
difensori: G. VERCELLOTTI di Cuneo
G. BODINO di Cuneo;
27. FERLITO Enrico, nato a Catania il 21.4.1931
residente in Torino, via Millefonti n.39/4
Latitante -
difensore: avv. G.SIDOTI di Torino;
28. FOLIGNI Mario, nato a Frascati il 7.8.1935
residente in Roma, via Della Consulta n. 52
difensore: avv. V. PALENCA TABULAZZI di Roma
29. FORMATO Giulio, nato a Chieti il 6.8.1929
residente in Varese, via Procaccini n. 24
Latitante -
difensore: Avv. D. MIGLIUCCI di Bolzano;
30. FREATO Sereno, nato a Camisano (VI) il 23.5.1928
residente in Camisano, via Vanzo Nuovo n.1
Detenuto per altra causa c/ola Casa Circondariale
di Bassano del Grappa.
difensore: avv. C.ZACCONE di Torino;
31. FREDIANI Rodolfo, nato a Trieste il 4.10.1937
domiciliato in Alzano Lombardo (BG), via Belvedere n.30
difensore: avv. A. PETRIELLO di Milano
avv. G. SIDOTI di Torino;
32. GANDOSSI Guido, nato ad Albino (BG) il 20.9.1912
Deceduto -
33. GIOVANELLI Marzian, nato a Castiglione dei Pepoli
(BO) il 31.3.1925
residente in Firenze, via Aurelio Saffi n. 14
difensori: avv. G. NISI di Torino
avv. A. GRAMIGNI di Firenze;
34. GIUDICE Giuseppe, nato a Palermo il 21.2.1953
residente in Roma via Capo Le Case n. 3
domiciliato c/o avv. FESTA di Torino
difensori: avv. E. FESTA di Torino
avv. C. ISGRO' di Roma;
35. GIUDICE Raffaele, nato a Palermo il 31.10.1915
residente in Roma, via Capo Le Case n. 3
difensori: avv. V. CHIUSANO di Torino
avv. L. FORTUNA di Udine;

- 5 -

36. GRANDI Luciano, nato a Zara il 2.8.1930
Deceduto -
difensore: avv. G. VERCELLOTTI di Cuneo;
37. LO MUTO Giulio, nato a Genzano di Lucania il 31.10.40
residente in Roma, via Del Giuba n. 19/14
difensore: avv. A. GALASSO di Torino;
38. LO PRETE Donato, nato a Fasano il 9.12.1922
arrestato in Spagna in attesa di estradizione,
difensore: avv. F. DEAN di Perugia
avv. LONGHETTO di Torino.
39. MARINELLI Francesco, nato a Bari il 19.12.1938
residente in Voghera, via Petrarca n. 8
difensori: avv. V. CHIUSANO di Torino
avv. E. FESTA di Torino;
40. MARINO LUIGI Guglielmo, nato a Lecco il 12.5.1934
residente in Milano, via Spartaco n.5
domiciliato c/o avv. MITTONE di Torino
difensori: avv. E. FILIPPI di Milano
avv. D. PESCE di Milano;
41. MAZZEGA Miranda, nata ad Aviano il 15.5.1939
residente in Roma, via Del Giuba n.19
difensore: avv. A. GALASSO di Torino;
42. MORELLI Giuseppe, nato a Brescello l'1.9.1938
residente in Parma, via Faustino Tanara n. 41
difensori: avv. C. ZACCONE di Torino;
avv. G. BEGHINI di Parma;
43. MUSSELLI Bruno, nato a Milano il 6.6.1925
domiciliato c/o avv. SORDILLO di Milano
Detenuto per altra causa c/o Casa Circond. di Bergamo
difensori: avv. F. SORDILLO di Milano
avv. V. LAMANNA di Milano;
44. OLEVANO Fernando, nato ad Anagni (FR) il 16.3.1921
residente in Roma, via Acqua Bullicante n.149
difensore: avv. G. DEL GROSSO di Torino;
45. PALMIOTTI Bruno, nato a Ururi il 19.6.1933
residente in Roma, Via Partenio di Nicea n.77
domiciliato c/o avv. M. PIERRO di Latina
difensore: avv. M. PIERRO di Latina;
46. PATRIZIO Lidio, nato a Miglianico il 19.8.1921
residente in Miglianico, via Cerreto n. 24
difensori: avv. S. SPRIO di Milano
avv. P. MARINO di Pescara;
47. PAZZANESE Ugo, nato ad Eboli il 23.10.1925
residente in Roma, via Cesare Pavese n.380
difensori: avv. G. GABRI di Torino
avv. A. DEVICARIS di Torino;

- 6 -

48. PICCHIONI Rolando, nato a Como il 25.5.1936
residente in Torino, via Cavalli n. 22
domiciliato c/o avv. LOZZI di Torino,
difensore: avv. G. LOZZI di Torino;
49. PIMPO Mario, nato a Tempera (AQ) il 26.7.1922
residente in Roma, via Urbana n. 161
domiciliato c/o avv. NANNI di Roma;
difensori; avv. G. GABRI di Torino e A. NANNI di Roma;
50. PLACIDI Walter, nato a Configni il 21.2.1923
residente in Pavia, via Chiozzo n. 50
domiciliato c/o avv. G. LANGSCEDEL di Pavia
difensori: avv. G. LANGSCEDEL di Pavia e BESOSTRI G.-TO
51. POLIMENI Domenico, nato a Reggio Calabria il 19.9.24
residente in Pavia, viale Matteotti n. 73
difensore: avv. C. ZACCONE di Torino;
52. POMARA Mario, nato a Palermo il 15.4.1920
residente in Milano, via V. di Modrone n. 18
difensori: avv. A. GALASSO di Torino
avv. M. SAPONARA di Milano;
53. QUAGLIA Francesco, nato a Cerano il 17.2.1920
residente in Cerano, piazza Crespi n. 21
Agli arresti domiciliari,
difensori; avv. C. ZACCONE di Torino
avv. C. ALLEGRA di Novara;
54. REA Renato, nato a Cassino il 9.9.1923 - Deceduto-
55. RESTAINO Michele, nato a Canosa di Puglia il 23.7.34
residente in Voghera, via Garello n.15 -
Detenuto per altra causa c/o la Casa Circond. Catanzaro
difensore: avv. L. PERNA di Milano;
56. ROSSI Giuseppe, nato a Veroli l'11.8.1922
residente in Pavia, via Montebello della Battaglia 11
difensore; avv. C. MORRA di Torino;
57. SANTORO Berardino, nato a Carbonara (BA) il 17.1.21
residente in Pavia, via Campari n.8
difensori: avv. R. CONSOLE di Torino
avv. G. MAIANI di Pavia;
58. SARDELLI Rino, nato a S.Gimignano (SI) il 2.2.1929
residente in Milano, via Edolo n. 29
difensore: avv. M. BOCCASSI di Alessandria;
59. SAVIO EMANUELA, nata a Saluzzo il 17.12.1916
residente in Torino, largo Mentana n. 11
domiciliata c/o avv. V. CHIUSANO di Torino
difensore; avv. V. CHIUSANO di Torino

- 7 -

60. SCIARAFFA DE BONIS Donato, nato a Pietragalla (PZ) il 13.4.1930
residente in Roma, via della Conciliazione
difensore; avv. P. ROSCIONI di Roma;
61. SCIBETTA G. Mauro, nato a Roma il 3.6.1944
domiciliato in Milano, Galleria S.Babila n.4/b
difensori: avv. M. GALLO di Torino
avv. G. BANA di Milano;
62. SCIBETTA Salvatore, nato a Recalmuto il 12.10.1913
residente in Roma, via Gramsci n.19
domiciliato c/o avv. MINNI di Torino
difensore: avv. C. MINNI di Torino;
63. SCORDO Francesco, nato a Locri il 6.4.1930
residente in Cuneo via Bassignano n. 40
domiciliato c/o avv. A. PASI di Cuneo
difensori: avv. M.GALLO di Torino e A.PASI di Cuneo
64. SENIA Dante, nato a Bengasi l'11.11.1931
residente in Milano, via Perugini n.9
difensore: avv. M. PAPA di Milano;
65. SESSA Giuseppe, nato a Fisciano il 27.4.1922
residente in Roma, via Ferrero di Cambiano n.82
domiciliato c/o avv. MINNI di Torino
difensori: avv. C. MINNI di Torino
avv. A. CANDIAN di Milano;
66. SILVESTRI Raul, nato a Ripi il 31.12.1921
residente in Frosinone, via Moccia n. 78/39
difensore: avv. C. MANASSERO di Torino;
67. STANA' Leonardo, nato a Borgia il 19.9.1916
residente in Como, via Milano n. 228
difensore: avv. G. NISI di Torino;
68. SUSANNA Cesare, nato a Bari, il 2.3.1930
residente in Magliano - Fraz.di Carmiano - Case Sparse-
domiciliato c/o avv. C. GIORDANENGO di Torino
difensore: avv. C. GIORDANENGO di Torino;
69. TALO' Luigi, nato a Palermo il 18.10.1917
residente in Milano, via Viganò n. 4
domiciliato c/o avv. E. PAPA di Torino
difensore: avv. E. PAPA di Torino;
70. TOMASONE Guido, nato ad Altavilla Irpina il 22.12.1912
residente in Roma, via Adamoli n. 28
domiciliato c/o avv. GUIZZI di Roma
difensore: avv. O. GUIZZI di Roma;

- 8 -

71. TRISOLINI Giuseppe, nato a Taranto il 10.3.1921
= Deceduto -

72. VACCARO Angelo, nato a Rimini il 21.8.1924
residente in Pavia, via Vittadini n; 3
difensore: avv. C. MACRI' di Torino, presso il
quale elegge domicilio;

Parte civile: Amministrazione delle Finanze dello
Stato in persona del Ministro pro
tempore.

- 9 -

I M P U T A T IProc. Pen. n. 439/83 RGI

MARINO - MORELLI - GIOVANELLI - BIANCHI - DE NILE
CUOMO - SENIA - FOLIVENI - PATRIZIO - BERNARDI -
MARINELLI - DI GIORGIO - CASUSCELLI - LO FRETE -
SCIIBETTA Salvatore - BONICIOLO - SESSA - TALO' -
STANA' - DI CFNSO - SUSANNA - PLACIDI - SARDELLI -
SANTORO - FREDIANI - VACCARO - BOLZANI - POMARA -
SCIIBETTA Giuseppe - QUAGLIA :

A)- del delitto di cui agli artt. 416, 1°, 2° e 5° co. 61 n. 9 C.P. per essersi associati tra loro, nonchè con BUZZONI e RESTAINO (di già sottoposti a giudizio del Tribunale di Voghera) allo scopo di commettere una pluralità programmata ed indeterminata di reati di contrabbando interno di olii minerali (segnatamente mediante false denaturazioni del gasolio SIF e rigenerazione del gasolio da riscaldamento per uso domestico e destinazione del prodotto agevolato ad usi diversi) nonchè di falso in atto pubblico, corruzione e collusione, agendo ciascuno nel ruolo, nella funzione e nella qualità di cui al capo B) rivestendo qualità di promotori ed organizzatori il BUZZONI, MORELLI, RESTAINO, VACCARO, MARINO :

- con l'aggravante di essere il numero delle persone superiore a dieci;
- di aver agito con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti a pubbliche funzioni (estensibile a tutti ex art. 118 cpv C.P.).

In Milano, Pavia ed altrove da epoca imprecisata prossima al luglio 72 fino al luglio-agosto 1974 per MARINO - MORELLI - BUZZONI - RESTAINO - GIOVANELLI = dai primi del 1974 al luglio-agosto 1974 per SCIIBETTA Salvatore - SCIIBETTA Giuseppe - POMARA e dai primi del 1973 al luglio-agosto 1974 per LO FRETE - BONICIOLO - SESSA - DI CFNSO - SARDELLI - SANTORO - FREDIANI - BIANCHI - DE NILE - CUOMO - PATRIZIO - DI GIORGIO - MARINELLI - VACCARO - BOLZANI - QUAGLIA = ipotesi di cui all'art. 24 co. 2° e 3° C.P..

- 10 -

MARINO - BUZZONI - MORELLI - RESTAINO - BIANCHI -
DE NILE - CUOMO - SENIA - FOLIMENI - PATRIZIO -
BERNARDI - MARINELLI - DI GIORGIO - CASUSCELLI -
LO PRETE - SCIBETTA S. - BONICIOLELLI - TALO' -
STANA' - SESSA - DI CENSO - SUSANNA - PLACIDI -
SARDELLI - SANTORO - FREDIANI - VACCARO - BOLZANI
SCIBETTA G. - FOMARA - GIOVANELLI - QUAGLIA - CE-
RETTO - ROSSI :

B) - del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 2, 81 cpv., 319, 321 C.P. perchè in concorso tra loro in più di cinque persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle loro rispettive qualifiche e cariche, essendo il MA
RINO, il BUZZONI, il MORELLI, il RESTAINO ed il GIOVANELLI soci di fatto e/o di diritto delle società NORD ITALIA PETROLI (N.I.P.), OMNIA PETROLI, DINA PETROLI (depositi rispettivamente SIF e LIF di Casei Gerola) e/o cointeressati alle società A.C.I., LOMBARDA CARBURANTI, COMMERCIO CARBURANTI, C.I.P. ed A.V.A., il BIANCHI quale dirigente dell'UTIF di Milano, il DE NILE quale Capo Sezione dello stesso UTIF, CUOMO, BERNARDI, DI GIORGIO, FOLIMENI, PATRIZIO, MARINELLI, SENA, CASUSCELLI quali funzionari ancora dello stesso UTIF, il Ge
nerale LO PRETE quale Comandante del Nucleo Centrale Guardia di Finanza, lo SCIBETTA quale Ispettore per il Nord Italia (dal 2.1.1974), il BONI-
CIOLELLI quale Maggiore Capo del Servizio "I" Guardia di Finanza di Milano, il TALO' e lo STANA' quali Colonnelli Comandanti della Legione di Mi
lano (rispettivamente fino al 15.12.1973 e fino al 18.11.1976, il SESSA quale Colonnello Comandante del Nucleo pt Guardia di Finanza di Milano, il SUSANNA quale Tcol. Comandante di Sezione, il DI CENSO quale Tcol. Comandante del IV Gruppo di Sezioni, il SARDELLI quale Maresciallo Capo, tutti in servizio presso lo stesso Nucleo di pt Guar
dia di Finanza di Milano; il PLACIDI quale Tcol. Comandante di Sezione del Nucleo pt di Milano, il SANTORO quale Tcol. Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Pavia, il FREDIANI quale Ca
pitano Comandante del Nucleo pt di Pavia;

- 11 -

SCIBETTA G, POMARA, VACCARO, BOLZANI, QUAGLIA, GIO VANELLI, ROSSI, quali intermediari tra il BUZZONI, MORELLI, RESTAINO e gli ufficiali della Guardia di Finanza ed i funzionari dell'UTIF, CERETTO quale concorrente essendosi attivato per far conseguire, presso la Sacra Rota, alla figlia del BIANCHI, lo annullamento del matrimonio, facevano sì che gli ufficiali predetti della Guardia di Finanza di Milano e Pavia ricevessero somme mensili di 20/25 milioni al mese per tutto il tempo di attività della società e per non meno di otto mesi fino all'estate del 1974 (tramite BOLZANI, SCIBETTA G., POMARA, VACCARO), i funzionari dell'UTIF di Milano predetti (ancora tramite BOLZANI e VACCARO) somme di 70 milioni al mese per lo stesso periodo di tempo e di 25 milioni in prospettiva dell'apertura dei depositi petroliferi (somme tutte esborsate dal BUZZONI, MORELLI, MARINO, GIOVANELLI, RESTAINO) ed ancora il BIANCHI ~~per~~ l'annullamento del matrimonio della figlia presso il Tribunale della Sacra Rota, perchè tutti i pubblici ufficiali della Guardia di Finanza e dell'UTIF ponessero in essere atti contrari ai doveri del proprio ufficio, in particolare rilasciando, o facendo rilasciare, dall'UTIF le licenze di esercizio, omettendo i dovuti accertamenti prima e durante lo stesso esercizio (così propiziando e consentendo i fatti di contrabbando) e/o impostando favorevolmente gli accertamenti solo alla fine espletati;

- con le aggravanti per BUZZONI - MORELLI - RESTAINO MARINO e VACCARO avendo gli stessi promosso ed organizzato la cooperazione criminosa;
- e per tutti di avere agito in più di cinque persone.

Fatti commessi in Milano e Pavia da epoca imprecisata prossima al luglio 72 al luglio-agosto 1974 per MARINO, MORELLI, BUZZONI, RESTAINO, GIOVANELLI = dai primi del 1974 al luglio-agosto 1974 per SCIBETTA Salvatore, SCIBETTA Giuseppe, POMARA = e dai primi del 1973 al luglio-agosto 1974 per LO PRETE, BONICIOZZI, SESSA, DI CENSO, SARDELLI, SANTORO, FREDIANI, BIANCHI, DE NILE, CUOMO, PATRIZIO, DI GIORGIO, MARINELLI, VACCARO, BOLZANI, QUAGLIA.

- 12 -

LO PRETE - SCIBETTA S. - TALO' - STANA' - BONICIO-
LI - SESSA - SUSANNA - DI CENSO - SARDELLI - SANTO-
RO - FREDIANI - FLACIDI - BUZZONI - MARINO - MORELLI
RESTAINO - VACCARO - BOLZANI - GIOVANELLI - QUAGLIA
SCIBETTA G. - POMARA - ROSSI :

C)- del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 3 legge 9.12.1941 n. 1383 in relazione agli artt. 215 - 219 - 47 n. 2 C.P.M.P. perchè in concorso tra loro, in più di cinque persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo LO PRETE, SCIBETTA S., TALO', STANA', BONICIOLLI, SESSA, SUSANNA, DI CENSO, SARDELLI, SANTORO, FLACIDI, FREDIANI nelle rispettive qualifiche sub B) ed agendo poi SCIBETTA G., POMARA, VACCARO, BOLZANI, GIOVANELLI, QUAGLIA, ROSSI quali intermediari incaricati di curare le connivenze e le protezioni tra i militari in servizio ed i terzi operanti nel settore del contrabbando dei petroli, colludevano con BUZZONI, MARINO, MORELLI, RESTAINO, soci e/o cointeressati delle società N.I.P., OMNIA PETROLI, DINA PETROLI, correnti in Casei Gerola, al fine di frodare la Finanza, procurando di omettere di omettere i dovuti controlli e/o facendo effettuare controlli compiacenti in modo da non smascherare il contrabbando ad opera delle società suddette.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire i reati di cui ai capi seguenti e con l'aggravante di aver ricoperto un posto di Comando il LO PRETE, SCIBETTA S., BONICIOLLI, SESSA, DI CENSO, SANTORO, FREDIANI.

Fatti commessi in Milano e Pavia ed altrove da epoca imprecisata prossima al luglio 72 fino al luglio-agosto 1974 per MARINO - MORELLI - BUZZONI - RESTAINO - GIOVANELLI = dai primi del 1974 al luglio-agosto 1974 per SCIBETTA S., SCIBETTA G. - POMARA - e dai primi del 1973 al luglio-agosto 1974 per LO PRETE - BONICIOLLI - SESSA - DI CENSO - SARDELLI - SANTORO - FREDIANI - BIANCHI - DE NILE - CUOMO - PATRIZIO - DI GIORGIO - MARINELLI - VACCARO - BOLZANI - QUAGLIA.

- 13 -

MARINO - MORELLI - BIANCHI - DE NILE - CUOMO - SENIA
POLITENI - PATRIZIO - BERNERDI - DI GIORGIO - MART-
NELLI - CASUCCELLI - IO PRETE - TALO' - STANA' -
SCIBETTA S. - RONICIELLI - SESSA - SUSANNA - DI CENSO
SARDELLI - FLACIDI - SANTORO - FREDIANI - VACCARO -
BOIZANI - SCIBETTA G. - POWARA - GIOVANELLI - BETTI
CHAGLIA - ROSSI :

D)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 9 C.P., 8 Legge 7.1.1929 n. 4, 23 D.L. 28.2.1939 n. 334 e successive modifiche, artt. 12 e 11 Legge 2.7.1957 n. 474 e successive modifiche (Legge 31 dicembre 1962 n. 1852) perchè in concorso tra loro e con BETTI quale amministratore della società N.I.P. (dal 1973 al 1974), nonchè in concorso con BUZZONI e RESTAINO, quali soci e/o cointeressati alle società N.I.P. - OMNIA PETROLI - DINA PETROLI di Casei Gerola (già sottoposti a giudizio dal Tribunale di Voghera) e in concorso con MORELLI e MARINO, cointeressati alle società stesse, nonchè con gli altri secondo le qualifiche e le cariche di cui al Capo B), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sottraevano all'accertamento in ordine alla società N.I.P. (SIF) Kg. 76.055.320 di gasolio distratto dalla denaturazione e destinato all'autotrazione (dall'agosto 1972 al luglio 1974); in ordine alla società N.I.P. (Libero) Kg. 1.737.700 di gasolio per autotrazione (effetto di rigenerazione e decolorazione di gasolio per riscaldamento) - (dal luglio 1972 al novembre 1972); in ordine alla società OMNIA PETROLI Kg. 31.645.518 di gasolio per autotrazione nel 1973/74 (effetto di rigenerazione e decolorazione di gasolio per riscaldamento) ed in ordine alla società DINA PETROLI Kg. 28.906.980 dal 23.3.1973 al 19.7.1974 (effetto di rigenerazione e decolorazione di gasolio per riscaldamento), così sottraendo gli stessi prodotti al pagamento delle imposte di fabbricazione pari a £. 4.302.227.929 per il SIF della N.I.P., £. 81.011.574 per il libero della N.I.P., £. 1.726.113.282 per il libero della OMNIA PETROLI e £. 1.701.588.247 per il libero della DINA PETROLI (detratte rispettivamente lire 97.030.285, £. 8.688.500, £. 56.002.322 e lire 17.534.115 per imposte di fabbricazione assolte in ordine alle partite di gasolio da riscaldamento di

luc

- 14 -

dichiarate ed ancora detratte Kg. 70.282.980, per la OMNIA PETROLI, di gasolio da riscaldamento fornito dalla N.I.P. - SIF - alla OMNIA PETROLI già conteggiato nei quantitativi di gasolio SIF attribuiti come sopra alla N.I.P. in evasione fiscale.

Tutto ciò facevano prevalentemente mediante fittizie od irregolari denaturazioni delle partite di gasolio SIF introdotte presso la N.I.P. trasferite, poi, fraudolentemente nell'attiguo deposito libero (OMNIA PETROLI (dall'agosto 1972 al luglio 1974) e mediante processo di decolorazione e deadulterazione delle partite di gasolio di riscaldamento, per uso domestico, introdotte nei liberi della N.I.P., della OMNIA PETROLI e DINA PETROLI, nonché mediante emissione (da parte delle società C.I.P. e Commercio Carburanti, attraverso il filtro delle società Lombarda Carburanti e A.C.I., in ordine alla OMNIA PETROLI e mediante emissione di stessi certificati da parte della C.I.A. in ordine alla DINA PETROLI) di certificati di provenienza falsi, per giustificare il carico a monte del gasolio nazionale dei depositi liberi anzidetti eccedente nella realtà e quindi in contrabbando ed infine mediante scarichi fittizi (nei confronti delle stesse società) delle partite di gasolio da riscaldamento eccedenti, solo sulla carta, presso gli stessi depositi liberi ;

- con le aggravanti del numero delle persone (più di cinque);
- dell'abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti a funzione e servizio pubblico, essendo la OMNIA e la DINA PETROLI autorizzate alla diretta emissione di certificati di provenienza;
- dei quantitativi di prodotto petrolifero superiore a q.li 20.

In Casei Gerola dal luglio 1972 fino al luglio-agosto 1974 per MARINO - MORELLI - BUZZONI - RESTAINO GIOVANELLI = dai primi del 1974 al luglio-agosto 1974 per SCIBETTA S. - SCIBETTA G. - POMARA - BETTI e dai primi del 1973 al luglio-agosto 1974 per LO PRETE - BONICIOZZI - SESSA - DI CENSO - SARDELLI - SANTORO - FREDIANI - BIANCHI - DE NILE - CUOMO - PATRIZIO - DI GIORGIO - MARINELLI - VACCARO - BOLZANI - QUAGLIA.

Accertato in Torino nel novembre 1982.

- 15 -

E)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 e 9 C.P., 8 Legge 7.1.1929 n. 4, 5 e 15 D.L. 5.5.1957 n. 271, convertito in Legge 2.7.57, n. 474, perchè in concorso tra loro, agendo secondo le qualità specificate nei Capi D) e B) con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, trasportavano, o facevano trasportare, le partite di prodotti petroliferi summenzionate dai depositi N.I.P. - OMNIA PETROLI - DINA PETROLI alle destinazioni di contrabbando con certificati di provenienza e fatture false.

Stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al Capo che precede.

- Con le aggravanti del numero delle persone (più di cinque);
- dell'aver agito per conseguire, occultare e procurare il prodotto di cui al Capo D);
- con l'abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, essendo la OMNIA PETROLI e la DINA PETROLI società abilitate alla diretta emissione di H/ter 16.

Accertato in Torino nel novembre 1982.

- 16 -

F)- del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 479 ed in relazione all'art. 476 cpv. C.P. perchè in concorso tra loro, agendo secondo le qualità di cui ai Capi D) e B), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formavano, o facevano formare verbali di denaturazioni, nonchè certificati di provenienza H/ter 16, tutti ideologicamente falsi in quanto attestanti contro verità l'avvenuto processo di denaturazione ed adulterazione del gasolio SIF e l'ottenimento di gasolio per uso riscaldamento, trasporti di gasolio per autotrazione dalle società A.C.I. - C.I.P. - A.V.A. etc. alla OMNIA PETROLI ed alla DINA PETROLI (ciò per legittimare la commercializzazione a valle delle corrispondenti partite di gasolio contrabbandato come al Capo D) ed attestando, ancora contro verità, trasporti di gasolio per uso riscaldamento dalle società N.I.P., OMNIA e DINA alle prime società anzidette che fungevano da "pozzi" per il gasolio da riscaldamento rimasto tale solo in contabilità.

- Con le aggravanti di aver commesso il fatto in almeno di cinque persone;
- ed al fine di procurarsi l'impunità ed il profitto dei reati di cui al Capo D);

In Casei Gerola da epoca imprecisata prossima al luglio 1972 fino al luglio-agosto 1974 per MARINO MORELLI - BUZZONI - RESTAINO - GIOVANELLI - dai primi del 1974 al luglio-agosto 1974 per SCIBETTA S. SCIBETTA G. - POMARA - BETTI e dai primi del 1973 al luglio-agosto 1974 per LO PRETE - BONICIOLLI - SESSA - DI CENSO - SARDELLI - SANTORO - FREDIANI - BIANCHI - DE NILE - CUOMO - PATRIZIO - DI GIORGIO MARINELLI - VACCARO - BOLZANI - QUAGLIA.

- 17 -

Proc. Pen. n.º 568/83 RGIBOLZANI - QUAGLIA - GIUDICE G. - GIUDICE R. - COTIL-
LI - LO PRETE - GRANDI - SCORDO - DI CENSO - SARDELLI :

G)- del delitto di cui all'art. 416 - 1º, 2º e 5º comma - 61 n. 9 C.P. per essersi associati tra lo ro nonchè con FERLITO e con BUZZONI, DUTTO, DAGLI ALBERI (tutti e quattro di già sottoposti a giudi zio dal Tribunale di Cuneo) allo scopo di commet- tere una pluralità programmata ed indeterminata di reati di contrabbando interno di olii minerali (segnatamente mediante emissione di certificati di provenienza H/ter 16 falsi per vendite di gaso lio per autotrazione esclusivamente fittizie nei confronti della CHIMIPETROL) nonchè di falso in atto pubblico, corruzione, collusione, agendo cia scuno nei ruoli, nella funzione e nella qualità di cui al Capo M), rivestendo qualità di promo to ri ed organizzatori il FERLITO, DE FAZIO CAPUTO, BUZZONI, GIUDICE R., LO PRETE, BOLZANI, avendo gli stessi promosso ed organizzato la cooperazio ne criminosa.

- Con l'aggravante di essere il numero delle per sone superiore a dieci;
- di avere agito con abuso dei poteri e violazio ne dei doveri inerenti a pubbliche funzioni (estensibile a tutti ex art. 118 cpv C.P.).

In Torino ed altrove dal gennaio-febbraio 1975 al febbraio 1976.

Ipotesi di cui all'art. 24 co. 2º e 3º C.P..

- 18 -

DAGLI ALBERI - BUZZONI - DUTTO :

H)- del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 479, 476 cpv. C.P. perchè in concorso tra loro (e con altri non identificati) nonchè in concorso coi responsabili della MAURA SpA e delle società LISCATE PETROLI - ISOMAR - NUOVA PETROL e CHIMIPETROL (MAMETRO Secondo, MARINO Luigi, CHIABOTTI Cesare, TRAVERSONE Carlo, AMATO Luigi, sottoposti tutti a separato procedimento penale in conseguenza di stralcio degli atti) - agendo DAGLI ALBERI come amministratore della DOMESTIC PETROL SERVICE (D.P.S.), il BUZZONI ed il DUTTO come soci occulti della stessa (il MAMETRO quale amministratore di fatto e socio della MAURA, il MARINO quale proprietario occulto della LISCATE PETROLI, il CHIABOTTI quale proprietario occulto della ISOMAR, l'AMATO quale amministratore della CHIMIPETROL, il TRAVERSONE Carlo quale proprietario occulto della CHIMIPETROL) - in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, formavano, o facevano formare, certificati di provenienza, H/ter 16, nonchè fatture, ideologicamente falsi, in quanto attestanti, contro verità, trasporti di gasolio per autotrazione dal deposito petrolifero della D.P.S. a quello della CHIMIPETROL (dal settembre 1975 al marzo 1976), per complessivi Kg. 5.753.825 ed ancora formavano, o facevano formare, documenti di estrazione (atti pubblici fidejacenti) ideologicamente falsi presso la MAURA SpA (raffineria), in quanto attestanti, contro verità, passaggi di olio combustibile dal SIF al IIF, corrispondenti nella realtà, invece, ad altrettante partite di gasolio per autotrazione; falsificavano altresì i certificati di provenienza H/ter 16, emessi dalle fornitrici reali MAURA, LISCATE PETROLI, ISOMAR verso la CHIMIPETROL, nel senso che, di fronte a più trasporti di gasolio, riutilizzavano lo stesso certificato, previa opportuna materiale alterazione (decolorazione e nuovo abusivo riempimento) provvedendo ad allibrare nel registro di carico e scarico una sola movimentazione : ciò facendo al fine di dare parvenza di legittimità fiscale ad altrettante partite di prodotto (gasolio per autotrazione) provenienti dal contrabbando della MAURA SpA, dalla LISCATE PETROLI e dalla ISOMAR.

- 19 -

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in almeno di 5 persone ed al fine di procurarsi l'impunità ed il profitto del reato di cui al Capo I).

In Caraglio, Coniolo Monferrato e Trezzano sul Naviglio dal 1975 al 1976.

- 20 -

I) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 9 C.P., 8 Legge 7.1.1929 n. 4, 23 D.L. 28.2.1939 n. 334 e successive modifiche (legge 2.7.1957 n. 474), perchè in concorso tra loro (e con altri non identificati) agendo nelle rispettive qualità di cui al Capo H), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con gli artifici descritti sub. H) e cioè costituendo presso la CHIMIPETROL un fittizio carico di gasolio per autotrazione con certificati ideologicamente falsi provenienti dalla DOMESTIC PETROL SERVICE, con i quali davano legittimazione apparente alle eccedenze di gasolio per autotrazione provenienti dalla MAURA, oltre che dalla LISCAPE PETROLI e dalla ISOMAR, costituite attraverso un maggior numero di trasporti reali rispetto a quelli contabilizzati fiscalmente per mezzo della falsificazione e riutilizzazione dei certificati di provenienza o, eventualmente, attraverso trasporti "al volo", cioè privi dei certificati anzidetti, sottraevano all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di fabbricazione ingenti quantitativi di gasolio per autotrazione risultanti dalla somma delle fittizie forniture operate dalla D.P.S. equivalenti a Kg. 5.753.825, con danno per l'Erario di £. 343.848.582.

- con le aggravanti del numero delle persone (più di 5);
- dell'abuso dei poteri e violazione di doveri inerenti a funzione e servizio pubblici, essendo la MAURA autorizzata alla diretta emissione di certificati di provenienza H/ter 16;
- dei quantitativi di prodotto petrolifero superiori a q.li 20.

In Coniolo Monferrato ed altrove dal 1975 al 1976.

Accertato in Torino nell'aprile 1982 nel corso di altro procedimento.

- 21 -

L)- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 2 e 9 C.P., 8 Legge 7.1.1929 n.4, 5 e 15 D.L. 5.5.1957 n. 271 convertito in Legge 2.7.1957 n. 474, perchè, in concorso tra loro (e con altri non identificati), agendo secondo le qualità specificate nel Capo I), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più di 5 persone, trasportavano, o facevano trasportare, le partite di gasolio di cui allo stesso Capo, dalle provenienze alle destinazioni di contrabbando indicate ancora nello stesso Capo (e cioè dalla MAURA e/o LISCATE PETROLI, ISOMAR alla CHIMIPETROL) con certificati di provenienza e fatture ideologicamente e/o materialmente falsi.

Stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al Capo che precede.

- Con le aggravanti del numero delle persone (in almeno 5);
- dell'avere agito per conseguire, occultare e procurare il profitto di cui al Capo I);
- con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, essendo la MAURA abilitata alla diretta emissione degli H/ter 16.

Accertato in Torino nell'aprile 1982 nel corso di altro procedimento.

- 22 -

BOLZANI - QUAGLIA - GIUDICE G. - COTILLI - GIUDICE
Raffaele - LO PRETE - GRANDI - SCORDO - DI GENSO -
SARDELLI :

M)- del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 2, 81 cpv., 319, 321 C.P., perchè in concorso tra loro e con FERLITO, BUZZONI Franco, DUTTO Gianfranco e DAGLI ALBERI Marino (tutti e quattro sottoposti per questa ipotesi di corruzione a separato giudizio da parte del Tribunale di Cuneo) ed in concorso con TRISOLINI Giuseppe e DE FAZIO CAPUTO Domenico (ora deceduti), nonchè con altre persone non identificate, in più di cinque persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle loro rispettive qualifiche e cariche, essendo DAGLI ALBERI socio e amministratore della Sas D.P.S. di Caraglio, il DUTTO e il BUZZONI soci di fatto della predetta società, COTILLI quale capo dell'UTIF di Torino, FERLITO quale funzionario ancora dell'ufficio UTIF di Torino, GIUDICE Raffaele quale Comandante Generale della Guardia di Finanza, LO PRETE quale Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza, GRANDI quale Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Cuneo, SCORDO quale Comandante della Compagnia e del Nucleo pt della Guardia di Finanza di Cuneo, DI GENSO quale Comandante f.f. del Nucleo Regionale Guardia di Finanza di Torino, SARDELLI quale Maresciallo maggiore in servizio presso lo stesso Nucleo pt di Torino (tutti, da COTILLI a SARDELLI, pubblici ufficiali), BOLZANI, QUAGLIA e GIUDICE Giuseppe quali intermediari tra i soci della D.P.S. e gli ufficiali della Guardia di Finanza, facevano sì che GIUDICE, TRISOLINI e gli altri ufficiali della Guardia di Finanza di Torino, ricevessero la somma di lire trenta-quaranta milioni al mese, il FERLITO e il DE FAZIO CAPUTO la somma di £. 10-15 per ogni Kg. di gasolio non denaturato e commerciato dalla D.P.S. (così sotto forma di percentuale), il GRANDI la somma di £. 8.000.000 od altre utilità (sotto forma di regalie), lo SCORDO ancora altre utilità sotto forma di regalie occasionali e particolari (quadri), importi e/o regalie corrisposti tutti da BUZZONI, da DAGLI ALBERI e DUTTO, perchè i predetti pubblici

- 23 -

ufficiali ponessero in essere atti contrari ai doveri del proprio ufficio, omettendo i dovuti accertamenti sui fatti di contrabbando interno di olii minerali di cui al Capo che precede e/o impostando favorevolmente gli accertamenti solo infine espletati.

Con le aggravanti per il FERLITO, il BUZZONI, GIUDICE Raffaele, LO PRETE, BOLZANI, CAPUTO DE FAZIO di avere gli stessi promosso ed organizzato la cooperazione criminosa e per tutti di aver agito in più di cinque persone.

Fatti commessi in Torino, Roma e altrove dal gennaio-febbraio 1975 al febbraio 1976.

- 24 -

GIUDICE R. - LO PRETE - GRANDI - SCORDO - DI CENSO
SARDELLI - DAGLI ALBERI - DUTTO - BOLZANI - QUAGLIA
GIUDICE G. :

N)- del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 61 n. 2 C.P., 3 Legge 9.12.1941 n.1383 in relazione agli artt. 215, 219, 47 n. 2 C.P.M.P. perchè, in concorso tra loro e con TRISOLINI Giuseppe (ora deceduto), in più di cinque persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo GIUDICE Raffaele, LO PRETE, GRANDI, SCORDO, DI CENSO, SARDELLI, nelle rispettive qualifiche sub/ M) ed agendo poi il BOLZANI, QUAGLIA e GIUDICE Giuseppe, quali intermediari incaricati di curare le connivenze e le protezioni tra i militari in servizio ed i terzi operanti nel settore del contrabbando dei petroli, colludevano con DAGLI ALBERI, DUTTO e BUZZONI, amministratori e soci della D.P.S. di Caraglio, al fine di frodare la Finanza, procurando di omettere i dovuti controlli e/o facendo effettuare controlli compiacenti in modo da non smascherare il contrabbando ad opera della suddetta D.P.S..

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire i reati di cui ai Capi che precedono e con l'aggravante di essere stati investiti del Comando dei Reparti di appartenenza per GIUDICE R. - LO PRETE - GRANDI - SCORDO - DI CENSO.

Fatti commessi in Torino, Roma e altrove dal gennaio-febbraio 1975 al febbraio 1976.

- 25 -

BOLZANI - QUAGLIA - GIUDICE G. - COTILLI - FER-
LITO - GIUDICE R. - LO PRETE - GRANDI - SCORDO
DI CENSO - SARDELLI :

0)- di concorso (art. 110, 112 n. 1 C.P. nel rea-
to di contrabbando di olii minerali di cui al Ca-
po I) secondo le qualifiche, le cariche e le mo-
dalità di tempo e di luogo specificato al Capo
M) ed al Capo H).

[Handwritten signature]

- 26 -

P)- di concorso (artt. 110, 112 n. 1 C.P.) nel reato di movimentazione irregolare di prodotti petroliferi di cui al Capo L) secondo le quali fiche, le cariche e le modalità di tempo e di luogo specificate al Capo M) ed ai Capi H) ed I).

- 27 -

Q)- di concorso (artt. 110, 112 n. 1 C.P.) nel reato di falso ideologico e materiale in atti pubblici di cui al Capo H) secondo le qualifiche, le cariche e le modalità di tempo e di luogo specificate allo stesso Capo M).



- 28 -

FERLITO - COTILLI - DAGLI ALBERI - DUTTO - BUZZONI

R)- del delitto di cui agli artt. 490 in relazione all'art. 476 2° co, 81 cpv., 110, 112 n. 1, 61 n. 2 e 9.C.P. per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, distrutto o soppresso od occultato, relativamente al deposito petrolifero di Caviglio denominato Sas DOMESTIC PETROL SERVICE di DAGLI ALBERI Marino, le licenze fiscali di esercizio rilasciate il 26.7.1975 dall'UTIF di Torino per i depositi SIF e IIF nonchè, relativamente allo stesso deposito deposito primo denominato SIOM, i verbali di verifica dell'UTIF di Torino in data 17/24 settembre 1973, 8.9.1973 e 30.10.74, documenti, tutti, costituenti atti pubblici fatti fede fino a querela di falso.

Con le aggravanti del numero delle persone (in almeno cinque);

dell'aver agito per occultare i reati sub I) e L);

dell'aver agito con abuso di potere e violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione, essendo il FERLITO ed il COTILLI funzionari dell'UTIF di Torino.

In Torino in epoca imprecisata compresa fra il gennaio 1979 (latitanza del FERLITO) ed il 26 gennaio 1983.



- 29 -

GIUDICE R. - LO PRETE - BOLZANI - QUAGLIA - BUZZO-
NI - MORELLI - ARENA - PAZZANESE - BONADEO - PAL-
MIOTTI - FOLIGNI - FREATO - MUSSELLI :

S)- del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1 e 2, 319 1° e 2° co., 61 n. 2, 81 cpv. C.P. perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con l'On. ANDREOTTI Giulio, l'On. TANASSI Mario (sottoposti separatamente a procedimenti di accusa presso la Commissione Inquirente in qualità di Ministri) e con l'On. AMADEI Giuseppe (nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere stante la sua qualità di Parlamentare), agendo l'On. ANDREOTTI quale Ministro pro-tempore della Difesa, l'On. TANASSI quale Ministro pro-tempore delle Finanze, entrambi quali pubblici ufficiali, ed agendo BOLZANI, QUAGLIA, BONADEO, PAZZANESE, FOLIGNI, AMADEI, PALMIOTTI, FREATO quali intermediari e segnatamente il PALMIOTTI quale segretario particolare dell'On. TANASSI, l'AMADEI quale Sottosegretario di Stato alle Finanze, il FREATO quale segretario particolare dell'On. MORO, il PAZZANESE quale Capo della Segreteria di AMADEI, facevano sì che l'On. ANDREOTTI e l'On. TANASSI ricevessero "per le loro correnti politiche o per i loro partiti" le somme di lire 420.000.000 e £. 150.000.000, ed altri importi, sborsati dal MUSSELLI, MORELLI, BUZZONI e da altri petrolieri, perchè i predetti pubblici ufficiali potessero in essere atti contrari ai doveri del proprio ufficio, scegliendo, dalla terna dei candidati alla nomina del Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Generale GIUDICE piuttosto che il Generale BONZANI maggiormente titolato, sottoponendo il medesimo al Consiglio dei Ministri ed ottenendone l'approvazione.

- Con l'aggravante dell'essere derivato per il Gen. GIUDICE il conferimento di pubblico impiego e stipendio;
- di avere agito in più di cinque persone;
- di avere commesso il fatto per eseguire il reato di cui al Capo I) per i primi cinque;
- di avere, GIUDICE - LO PRETE, promosso ed organizzato la cooperazione criminosa.

In Roma in epoca imprecisata prossima al luglio 1974.

Caru

- 30 -

Proc. Pen. n. 38/83 RGI

TOMASONE - OLEVANO - CERETTO - CROCETTA - DE COCCI
SAVIO - PICCHIONI - LO MUTO - PALMIOTTI - SILVESTRI
FORMATO - COTILLI - DUCA :

T)- del reato di cui all'art. 416 co. 1°, 2°, 3° e 5° C.P. per essersi, in Torino e altrove, a partire quantomeno dall'anno 1973, associati tra loro e con MUSSELLI, FREATO, ACETO, MORELLI, BUZZONI, GIOVANELLI - BIANCHI - DE NILE - BOLZANI - QUAGLIA (sottoposti a procedimenti separati per i quali questo Capo d'imputazione va ad integrare quello di associazione per delinquere contestata rispettivamente nei separati proc. pen. n. 349/81, 384/82 RGI e n. 439/83 RGI relativamente alle attività delle società SIPCA - STEDI - N.I.P. - OMNIA PETROLI e DINA PETROLI) nonchè con altre persone rivestite da immunità parlamentare allo stato (AMADEI Giuseppe), al fine di commettere una pluralità indeterminata di reati di contrabbando "interno" di olii minerali, falso, corruzione ed altro.

In particolare :

1. influenzando sugli uffici ministeriali e specificatamente la Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette, al fine di ottenere :

a) la promozione anticipata a "dirigente superiore" di DE NILE Egidio, e quindi la sua assegnazione quale Capo dell'UTIF di Torino, nel 1974, al posto di COTILLI Francesco, opportunamente trasferito in Roma e Milano per la copertura di altri concomitanti interessi illeciti;

b) nonchè successivamente il rientro del medesimo DE NILE a capo dell'UTIF di Milano, una volta pensionato l'ing. BIANCHI (già avente funzione di copertura ivi del contrabbando) ed il rientro del COTILLI a capo dell'UTIF di Torino e una volta che il DE NILE avesse provveduto a "sistemare" le "questioni" torinesi e piemontesi in modo adeguato agli interessi del contrabbando in atto e da compiere in futuro, e a frenare le "deviazioni" eccessive di taluni funzionari - FERLITO, in particolare, ingegnere capo Sezione, e altri - che avanzavano pretese corruttive "eccessive" ed "esose" ad avviso dei petrolieri piemontesi operanti in contrabbando in atto e futuro;

- 31 -

2. facendo altresì "congelare" il trasferimento - propiziato da opportuna lettera anonima al TO MASONE, Direttore Generale delle Dogane pro-tempore - già deliberato per l'UTIF di Udine, del FERLITO Enrico, una volta che questi contattato e convocato dal DE NILE e dal "gruppo", aveva accettato di "mitigare" le sue pretese corrottive (in particolare verso il gruppo rappresentato dall'ACETO, LO MUTO, CROCETTA, FORMATO, PICCHIONI, SAVIO) con riferimento alle aziende sotto la sua giurisdizione (SICOMA poi STEDI, ISOMAR, SIPCA, GENERAL OIL COMPANY (GOC), la DAKOTA OIL COMPANY (DOC) e la DOMESTIC PETROL SERVICE);
3. gestendo la corruzione dei funzionari UTIF di Torino e in particolare del DE NILE (come del COTILLI-FERLITO-DE FAZIO CAPUTO ed altri) in maniera continuativa e parallela e quella verso la Guardia di Finanza (tramite il FORMATO, principalmente) e provvedendo ad acquisire altresì periodici versamenti dai petrolieri coinvolti nel contrabbando, a favore dei gruppi politici rappresentati dall'ACETO, PICCHIONI, LO MUTO e SAVIO (oltre che ad altri), nonché a favore di gruppi ecclesiastici con particolare riferimento al DUCA, QUAGLIA ed altri prelati.

Agendo PICCHIONI, ACETO, FORMATO, CROCETTA, LO MUTO, MUSSELLI, BUZZONI, MORELLI (e gli altri petrolieri già separatamente processati quali i CHIABOTTI, GISSI, GALASSI, MASNATA, etc.) quali promotori e organizzatori dell'associazione, composta da più di dieci persone.

In Torino, Milano e altrove dal 1973 al 1978/79 quantomeno.

- 32 -

U)- del reato di cui all'art. 110 , 112 n. 1, 61 n. 9 C.P., 8 Legge 7.1.1929 n. 4, 23 R.D. 1939 n. 334 perchè, in concorso tra loro e con i responsabili quantomeno delle ditte o società ISOMAR 1 e 2, STEDI/SICOMA, SIPCA, GENERAL OIL COMPANY/DAKOTA OIL COMPANY, DOMESTIC PETROL SERVICE, per talune delle quali si procede separatamente in fase istruttoria o dibattimentale di primo, secondo o grado di Cassazione avanti all'A.G. di Torino, ovvero per cui già si è proceduto con sentenza passata in giudicato, sottraevano all'accertamento e al pagamento delle dovute imposte di fabbricazione (e connessi tributi), una quantità di prodotti petroliferi vari (gasolio per autotrazione, olio lubrificante, olio combustibile, benzine) non inferiori ad alcune centinaia di milioni di chilogrammi (come si è accennato nei vari procedimenti citati), quantità che si intendono quivi richiamate e riportate, per lo più mediante fittizie denaturazioni o trasformazioni di semilavorati in prodotti ufficialmente esenti da imposta perchè considerati "prodotti chimici", fittizi appuramenti documentali dei prodotti medesimi presso i vari stabilimenti e raffinerie "SIF" citati e in particolare ISOMAR 1 e 2 - STEDI/SICOMA - GENERAL OIL COMPANY/DAKOTA OIL COMPANY - DOMESTIC PETROL SERVICE - NORD ITALIA PETROLI, nonchè mediante rigenerazioni di gasolio da riscaldamento in gasolio per autotrazione presso i depositi OMNIA PETROLI e DINA PETROLI e con la complicità dei funzionari UTIF preposti (nonchè della Guardia di Finanza di Torino e altrove) avente funzione di prevenzione e repressione delle frodi in questo settore.

In Torino, Leinì, S. Ambrogio, Bruino, Piossasco, Caraglio, Casei Gerola e altrove, dal 1973 al 1978/79 quantomeno.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per quantità tutte singolarmente superiori ai 20 quintali e con abuso della qualità di pubblico ufficiale, agevolatrice delle condotte criminose in questione.



- 33 -

V)- di concorso nei reati di falso in atto pubblico fidefacente continuato aggravato (art. 110, 476 cpv - 479, 112 n. 1, 61 n. 2 e 81 cpv C.P.) già ascritto ai responsabili delle ditte e società sopra indicate e ai pubblici funzionari dell'UTIF e della Guardia di Finanza per cui si procede separatamente avanti all'A.G. di Torino come specificati, in merito al contrabbando, nei procedimenti in corso d'istruttoria SIPCA (N. 349/81 RGI, Capo B) - STEDI (n. 384/82 RGI, Capo 2) N.I.P. - OMNIA PETROLI e DINA PETROLI (n. 439/83 RGI, Capo F), nonchè nei procedimenti definiti in 1° grado dal Tribunale di Torino relative alla società ISOMAR (n. 1004/79 RGI, Capo B), alla società SICOMA (n. 1265/75 + 113/76 RGI, Capi A - D), alla società G.O.C./D.O.C. (n. 613/81 RGI, Capo 2).

- 34 -

MUSSELLI - MORELLI - PUZZONI - GIOVANELLI - TOMA-
SONE - OLEVANO - BIANCHI - BOLZANI - QUAGLIA -
DUCA - CERETTO - CROSETTA - DE COCCI - SAVIO -
PICCHIONI - ACETO - LO MUTO - PALMIOTTI - FREATO
SILVESTRI - FORMATO - COTILLI - DE NILE -

Z)- del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 2, 319 1° e 2° co., 61 n. 2, 81 cpv. C.P. perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso tra loro nonchè con l'On. Giuseppe AMADEI (nei cui confronti è stata richiesta autorizzazione a procedere stante la sua qualità di Parlamentare) e con REA e GANDOSSI deceduti, agendo l'AMADEI quale Presidente del Consiglio di Amministrazione (Ministero delle Finanze - Direzione delle Dogane e Imposte Indirette) e Sottosegretario alle Finanze per delega del Ministro pro-tempore On. E. COLOMBO (dal 7.7.73 al 14.3.74) ed On. Mario TANASSI (dal 14.3.74 al 23.11.74), Guido TOMASONE, quale Direttore Generale della stessa Direzione sotto i due dicasteri anzidetti, entrambi pubblici ufficiali, ed agendo BOLZANI, QUAGLIA, DUCA, BONADFO, CERETTO, CROSETTA, DE COCCI, SAVIO, PICCHIONI, ACETO, LO MUTO, PALMIOTTI, REA, SILVESTRI, GANDOSSI, FREATO quali concorrenti intermediari laici, ecclesiastici e politici e segnatamente CROSETTA quale segretario dell'On. COLOMBO, LO MUTO operante nella stessa segreteria, DE COCCI - SAVIO - PICCHIONI e ACETO appartenenti in allora alla corrente di Impegno Democratico facente capo all'On. COLCIRO ed ANDREOTTI, PALMIOTTI quale segretario dell'On. TANASSI, REA - SILVESTRI operanti nella segreteria e/o nella corrente facente capo a questa ultima, FREATO quale segretario dell'On. MORO ed agendo BIANCHI, OLEVANO, ACETO ancora, FORMATO, COTILLI quali concorrenti cointeressati alle attività dei petrolieri soprattutto del Piemonte e della Lombardia, ponevano in essere le seguenti condotte :

- a) tutti facevano sì - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - che l'AMADEI ed il TOMASONE ricevessero, come poi hanno ricevuto, forti somme di denaro nell'ordine di decine e decine per centinaia di milioni (di cui beneficiarono anche gli altri a livello personale ed a livello di finanziamento dei partiti di appartenenza), somme esborsate dai petrolieri PUZZONI, MORELLI, MUSSELLI ed altri, come MASNATA, GIOVANELLI, ACETO etc., perchè i predetti pubblici ufficiali ponessero in essere (come poi fu) atti contrari ai doveri del proprio ufficio, in particolare :

- 35 -

- facendo assegnare dal Consiglio di Amministrazione della Direzione Generale delle Dogane, e in persona dall'On. AMADEI e dal TOMASONE, rispettivamente Presidente e componente il Consiglio stesso, a DE NILE Egidio un punteggio massimo nella valutazione al concorso per titoli e merito comparativo, consentendogli di scavalcare 15 funzionari parigrado in graduatoria, di essere promosso, con D.M. 13.3.1974, dirigente superiore e di essere assegnato all'UTIF di Torino;
 - determinando poi, con D.M. 30.10.1974, il trasferimento del DE NILE stesso dall'UTIF di Torino a quello di Milano;
 - e determinando infine il trasferimento dello ing. COTILLI Francesco all'UTIF di Torino, al fine di garantire la continuità delle protezioni del contrabbando poso in essere e da compiere per il futuro e poi di fatto operato;
- b) tutti, tranne il MUSSELLI, FREATO, ACETO, BUZZONI, BOLZANI, QUAGLIA, COTILLI (già sottoposti a procedimenti separati o riuniti in questa sede (cfr. società SIPCA, società STEDI e società D.P.S.), facevano sì - in prosecuzione dello stesso disegno criminoso - che il DE NILE, COTILLI, FERLITO, DI SAPIO, DE FAZIO CAPUTO e gli altri pubblici ufficiali, civili o militari, ricevessero, come poi in effetti fu, denaro ed altre utilità da parte dei petrolieri anzidetti per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio ed in particolare :
- omettendo qualsivoglia controllo o intervento o indagine atti a reprimere le frodi passate, in corso e da compiere ed a individuarne i responsabili presso gli opifici e gli stabilimenti petroliferi sopra specificati ed altri;
 - provvedendo, se necessario, a disperdere e sopprimere la documentazione che dovesse comprovare le frodi in atto, consegnata o da consegnare per legge ai pubblici ufficiali suddetti e in specie all'UTIF di Torino.

Con le aggravanti :



- 36 -

- dell'essere derivato al DE NILE il conferimento di pubblico impiego e di stipendio a carico della P.A.;
- di avere agito in più di cinque persone;
- di aver commesso il fatto per eseguire il reato di contrabbando interno di olii minerali di cui al Capo U) che precede;
- di avere PICCHIONI - ACETO - BUZZONI - BOLZANI - MORELLI - MUSSELLI - BIANCHI promosso ed organizzato la cooperazione criminosa.

In Roma e Torino da epoca imprecisata e prossima alla fine del 1973 sino al 1978/79.

- 37 -

Proc. Pen. n. 59/84 RGICANTIELLO - CAPOSSELA - DE LISO :

Z/1)- dei reati di cui agli artt. 490, 476 1° co., 110, 81 cpv. 61 n. 2 e 9 C.P. perchè in concorso tra loro distruggevano, sopprimevano o occultavano in Roma, in epoca imprecisata ma prossima al 21.5.1982, l'esposto a firma CANNAROZZO Salvatore inviato da quest'ultimo, attraverso la Divisione V della Direzione Generale delle Dogane, al Direttore Generale della stessa Direzione Generale (prot. n. 7004/5 del 21 maggio 1982), con l'aggravante per il CANTIELLO di aver commesso il fatto per occultare il reato di cui al Capo Z/2 che segue.

CANTIELLO :

Z/2)- del reato di cui all'art. 361 C.P. perchè quale Direttore Generale delle Dogane ed II.II. del Ministero delle Finanze ometteva di denunciare all'Autorità Giudiziaria i reati di cui aveva notizia con l'esposto di cui al Capo Z/1 nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni.

In Roma in epoca imprecisata prossima al 21.5.1982.

DEI GIZZO - CANTIELLO - PAZZANESE :

Z/3)- del reato di cui agli artt. 490, 476 1° co., 61 n. 9 C.P. perchè in Roma, in epoca imprecisata ma prossima al 1979/80 (data dei primi processi per frodi petrolifere), sopprimevano, distruggevano o occultavano lettere, cosiddette "commentatizie" e correlative risposte del Direttore Generale TOMASONE, costituenti atti pubblici, riguardanti l'ing. DE NILE, FERLITO, COTILLI ed altri funzionari UTIF con l'aggravante di aver commesso i fatti con abuso di poteri e violazione di doveri inerenti una pubblica funzione.



- 38 -

I N D I Z I A T IDE FAZIO CAPUTO - TRISOLINI :

- di concorso nei reati sub G - M - N - O - P - Q

FREDIANI - SANTORO - PLACIDI - VACCARO :

- di concorso nel reato sub. Z).

REA - GANDOSSI :

- di concorso nei reati sub. T) - U) - V) - Z).

PIMPO - SCIARAFFA DE BONIS - BONADEO :

- di concorso nel reato sub. Z).

Luz

PARTE PRIMA : PREMESSAORIGINE E COMPOSIZIONE DELL'ISTRUTTORIA

Il presente procedimento trae origine, mediante stralcio, da quello (n. 586/80 R.G.I.) instaurato nei confronti di MAMETRO Secondo ed altri per reati finanziari, ed ipotesi connesse, in materia di olii minerali, relativamente alla attività della MAURA SpA, raffineria e deposito petrolifero di Coniolo Monferrato.

L'istruttoria con rito formale che ne è scaturita ha per oggetto sostanzialmente fatti-reato attinenti :

- a) alle attività petrolifere prevalentemente della Srl. NORD ITALIA PETROLI (N.I.P.), Srl. OMNIA PETROLI, Sas. DINA PETROLI e Sas. DOMESTIC PETROL SERVICE (D.P.S.) e secondariamente ed indirettamente alla Soc. GENERAL OIL COMPANY (G.O.C.), DAKOTA OIL COMPANY (D.O.C.), Soc. ISOMAR, Soc. SICOMA/STEDI e Soc. SIPCA;
- b) alla nomina del Generale Raffaele GIUDICE a Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- c) alla promozione dell'ing. DE NILE a Dirigente Superiore della Carriera Direttiva dell'Amministrazione Periferica delle Dogane ed Imposte Indirette nonchè al trasferimento del medesimo dall'UTIF di Torino a quello di Milano.

La trattazione in un "unico e simultaneo processo" degli episodi anzidetti, che si sono invero rivelati oltremodo complessi ed ascrivibili ad un gran numero di soggetti, trova ragion d'essere in motivi di connessione soggettiva ed oggettiva (ex art. 45 n. 1 - 2 - 3 C.P.P.) rilevabili sia tra le ipotesi criminose riguardanti le aziende sub.a), (nella maggior parte facenti capo a BUZZONI Franco), sia tra le stesse e quelle sub. b) e c), le une legate alle altre talvolta anche da nesso causale e queste ultime legate alle prime talvolta anche da nesso teleologico a parte che per tutte si coglie una qual certa comunanza di prove od influenza dell'una prova sull'altra (ex art. 45 n. 4 C.P.P.).

Vedremo, infatti, come la nomina del Generale GIUDICE e la promozione dell'ing. DE NILE rappresentino veri e propri atti strumentali rispetto alle frodi fiscali perpetrate dalle aziende petrolifere del BUZZONI ed in senso più lato da quelle esercitate nel Nord Italia ed in particolare nel triangolo industriale TORINO - MILANO - GENOVA : in tal senso, del resto, stanno talune indagini processuali, concluse distintamente e separatamente, in questo Tri

- 40 -

bunale (cfr. ad es. Ordin. GI n. 349/81 RGI in proc. pen. COSTIERI ALTO ADRIATICO e cfr. Sentenza Tribunale Torino n. 957/D del 23.12.1982).

In aderenza a tali ragioni si sono riuniti, per ultimo, al presente procedimento (n. 439/83 RGI, così stralciato da quello base (n. 586/80 RGI), gli atti relativi alla carriera del DE NILE (n. 752/82 + 38/83 + 59/84 + 124/83 RGI).

Di tal chè l'intera vicenda in definitiva risulta suddivisa ed articolata, sotto il profilo dei capi d'imputazione :

- a) in fatti di associazione per delinquere, corruzione, collusione, contrabbando interno di olii minerali (ed ipotesi affini), falso in atto pubblico (dal capo A) al capo F) ad opera della soc. NORD ITALIA PETROLI, soc. OMNIA PETROLI e soc. DINA PETROLI con esercizio in Cassei Gerola (PV), società qualificabili contrabbandiere reali in contrapposto alle altre cd. "Cartiere" o "filtro" che, secondo quanto si dirà poi, cooperarono al traffico delle prime, dando loro un supporto cartolare;
- b) in fatti della stessa indole ad opera della Soc. DOMESTIC PETROL SERVICE con depositi in Caraglio (CN) - dal capo G) al capo R) - società che ebbe funzione parimenti di cartiera ma a copertura di un'altra fonte di contrabbando, individuata nella Soc. "MAURA", raffineria di Conio Monferrato;
- c) in fatti di corruzione, continuata ed aggravata, di P.U. - (Capo S) - connessi alla nomina del Generale GIUDICE Raffaele a Comandante Generale della Guardia di Finanza (avvenuta nel luglio 74);
- d) in fatti di corruzione di P.U., ancora aggravata e continuata, associazione per delinquere e fatti per così dire specifici (violazioni finanziarie) ad opera di aziende varie (ISOMAR - STEDI - G.O.C. + D.O.C. etc.) - (dal capo T al capo Z) - tutti connessi alla promozione ed al trasferimento dell'ing. DE NILE, avvenuti nel marzo e nell'ottobre 74;
- e) in fatti di falso documentale per soppressione ed ipotesi connesse (Capi Z/1 - Z/2 - Z/3) correlati alla "vicenda DE NILE" e più in generale alla gestione della Direzione Generale delle Dogane.

PARTE SECONDA : QUESTIONI GIURIDICHE FORMALICAPITOLO I)RAGIONI DI GIURISDIZIONE ORDINARIA

Taluni temi procedurali preliminari al merito della decisione, di già in parte nel corso dell'istruttoria affrontati, vanno in questa sede riproposti per completezza di trattazione e per opportuna cognizione del Collegio.

Tra di essi assume particolare rilievo quello afferente alla GIURISDIZIONE determinato dall'aver ritenuto operante questa GIURISDIZIONE ORDINARIA nonostante, per un aspetto della vicenda, sia stata investita la GIURISDIZIONE SPECIALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Il tema si presenta chiaramente prioritario per le gravi conseguenze che il legislatore attribuisce al mancato rispetto dei limiti della GIURISDIZIONE e che la migliore dottrina fa consistere in una radicale caducazione del rapporto processuale che va addirittura al di là della nullità assoluta, comportando l'inesistenza dello stesso.

Il problema è posto dall'ipotesi di corruzione di P.U. (capo S) che si è elevata per la nomina del Generale GIUDICE a Comandante Generale della Guardia di Finanza, il cui atto (cd. complesso), emanato formalmente dal Consiglio dei Ministri ma sostanzialmente dietro concorso di più volontà o giudizi e tra questi del Ministro della Difesa e del Ministro delle Finanze, si vuole sia stato effetto di corruzione o comunque di "eccesso di potere".

Con l'ipotesi criminosa - riguardante in particolare l'On. Giulio Andreotti e l'On. Mario Tanassi, nella qualità di Ministri pro-tempore della Difesa e delle Finanze - si è determinato l'invio degli atti al Presidente della Camera dei Deputati limitatamente alle posizioni dei predetti per un eventuale messa in stato di accusa davanti alla Corte Costituzionale e si è determinato correlativamente il prosieguo dell'istruttoria davanti a questo Giudice Istruttore per le posizioni di concorrenti "laici" nello stesso reato, ovverossia nei confronti di BUZZONI, BOLZANI, QUAGLIA, GIOVANELLI, DUTTO, ARENA, MORELLI, GIUDICE Raffaele, LO PRETE, PAZZANESE, BONADEO, PALMIOTTI, FOLIGNI, FREATO e MUSSELLI.

E' stata in altri termini ritenuta la capacità di questo Giudice Ordinario a conoscere i fatti dei privati estranei alle funzioni ministeriali, ma compartecipi nell'adombrata corruzione, fatta salva un'eventuale diversa espressione di volontà dell'Organo Costituzionale per il caso di riunione dei due procedimenti connessi.

- 42 -

In tal senso è stata l'ordinanza del 14.12.1982 con cui si sono disposti lo stralcio e la trasmissione degli atti al Presidente della Camera dei Deputati.

Orbene, dato che l'istruttoria è ora conclusa e non è intervenuta l'iniziativa della Commissione Inquirente o del Parlamento alla riunione, è appena il caso di sottoporre ad analisi l'atto di separazione dei due procedimenti per vagliare la ritualità dello stesso e degli atti istruttori ulteriormente assunti.

A parere di questo Giudice Istruttore, la soluzione adottata emerge in tutta la sua legittimità alla stregua delle argomentazioni di cui all'ordinanza del 14.12.1982 : esaminiamole, quindi, approfonditamente.

Premesso che vengono rimessi, a norma della COSTITUZIONE (art. 96), al giudizio della Corte Costituzionale e prima ancora per la messa in istato d'accusa, al giudizio della Commissione Inquirente o del Parlamento (riflettenti, entrambi, la Giurisdizione Speciale), i Ministri, a parte il Presidente della Repubblica, sorge la necessità di delineare i limiti del GIUDICE ORDINARIO, allorchè, come per il caso di specie, rimangono devoluti a Sua cognizione i fatti dei "laici" concorrenti nello stesso reato, limiti che vanno riguardati, in particolare, sotto il profilo della preclusione processuale o comunque di divieto ad iniziare o proseguire l'azione penale verso i predetti laici coimputati, non sottoposti al giudizio della Corte.

Essendosi succedute nel tempo diverse norme di legge che regolano l'istituto, s'impone anzitutto un coordinamento interpretativo tra le stesse e cioè tra l'art. 5 legge n. 170 del 1978 ed il testo non modificato dell'art. 27 legge n. 20 del 1962 e quelli di cui agli artt. 49 C.P.P. e 43 u.co. legge n. 87 del 1953, norme che, se da un lato sono chiare nell'affermare la prevalenza della giurisdizione speciale rispetto a quella ordinaria, non sono altrettanto chiare nello stabilire il momento della operatività, tant'è che - a ragione - sono classificate l'una il doppio dell'altra.

Una prima considerazione^e che l'istituto della connessione dei "procedimenti d'accusa" trova oggi una organica regolamentazione nella legge n. 20 del 1962 o nella legge n. 170 del 1978 le quali, in definitiva, hanno inteso sostituire taluni principi portati dall'art. 49 - 1° e 3° co., C.P.P. e richiamati dalla legge n. 87 del 1953.

Sembra che con tale normativa si sia voluto :

- a) limitare - per il caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e procedimenti di competenza della Corte Costituzionale - l'operatività della "vis attractiva" a favore di questa ultima ai casi di cui all'art. 45 n. 1 e 2 C.P.P., alle

- 43 -

ipotesi, cioè, di reati commessi :

- 1) da più persone in concorso tra loro;
 - 2) o gli uni per eseguire o per occultare gli altri;
- b) subordinare alla volontà (discrezionale) degli organi parlamentari (Commissione Inquirente o Parlamento riflettenti come s'è detto la giurisdizione della Corte Costituzionale) il momento dell'operatività della "vis attractiva", e quindi la cummulazione dei procedimenti connessi e l'opportunità del "simultaneus processus".

In sostanza in virtù della recente normativa si perviene certamente ad una estensione, sia soggettiva che oggettiva, tanto della giurisdizione punitiva che delle attribuzioni accusatorie del Parlamento, poichè la cognizione della Corte, per potersi comunicare a reati "diversi da quelli previsti dagli artt. 90 e 96 Costituzione" ed invertire le ipotesi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 45 C.P.P., deve potersi dilatare non solo verso i reati extrafunzionali delle persone qualificate, ma anche in direzione degli illeciti di soggetti privati estranei.

Ma si perviene d'altro canto ad una restrizione della stessa giurisdizione, nel senso che non solo sono espunte quelle ipotesi di cui alla connessione probatoria (ex art. 45 n. 4 C.P.P.), ma viene esclusa per i casi di consentita riunione "l'attrazione" in via automatica, che è invero subordinata ad iniziativa ed espressione di conforme volontà della Corte, quale manifestazione di suo potere discrezionale.

Spunti a sostegno di tale interpretazione possono invero trarsi dalla legge n. 170 del 1978 che, ridisciplinando i procedimenti d'accusa, ha abrogato senz'altro l'art. 15 della legge n. 20 del 1962 - e quindi l'operatività della preclusione processuale (naturalmente intesa, questa, in senso tecnico sul presupposto di giudizio irrevocabile) - anche nei confronti di soggetti non ancora giudicati ed anche per coimputati diversi da quelli esaminati in sede parlamentare - nonchè dall'art. 5 stessa legge, -

Secondo il corretto significato di quest'ultimo testo "la preclusione non si determina se non nella misura in cui sia stata fatta operare, da parte della COMMISSIONE INQUIRENTE (o del Parlamento in seduta comune), la connessione dei procedimenti".

D'altro lato, sarebbe contraddittorio sottolineare le ragioni di opportunità politica, in vista delle quali gli organi parlamentari potrebbero disporre od evitare la riunione dei procedimenti, per poi far giocare le medesime ragioni al fine di impedire qualsiasi tipo di rivalutazione dei medesimi fatti, oggettivamente assunti, sia che la riunione fosse stata effettuata sia che i procedimenti relativi "ai reati connessi" fossero rimasti separati.

- 44 -

Nè una differente soluzione è dato desumere dal vigente ordinamento penale, in quanto che le uniche preclusioni operanti sono quelle di cui all'art. 90 C.P.P. : poichè tale norma si limita a vietare un secondo giudizio "per il medesimo fatto" a carico di un imputato condannato o prosciolto mediante "sentenza divenuta irrevocabile", devesi inferire che, al di là di tale espressa previsione, vale il criterio, saldamente seguito dalla giurisprudenza, che il giudicato penale formatosi sopra un certo fatto non vincola il giudice chiamato a rivalutare il fatto medesimo relativamente ad un altro imputato, e che, a maggior ragione, nessun vincolo deriva al giudice per la stessa valutazione da un giudizio che per giunta non è ancora espresso, essendo "in itinere" ed essendo semplicemente orientato al promuovimento dell'azione penale speciale.

Ma - a prescindere per un momento dalle argomentazioni dello scrivente - meritano un giusto rilievo le opinioni della dottrina più autorevole (cfr. Vassalli in GIUR. COST., 1982, I, 761) e l'orientamento della giurisprudenza più accreditata (Corte Cost. 16.4.82 n. 70 in Giust. Pen. 1982, I, 1246).

Con esse viene concordemente sostenuto che con l'entrata in vigore delle recenti modificazioni legislative - a parte l'eliminazione delle ipotesi di connessione a contenuto maggiormente elastico, quale soprattutto la connessione probatoria, suscettibile di divenire occasione di intralci per il procedimento primario, piuttosto che strumento per la sua chiarificazione - è residuata "la facoltatività dell'iniziativa rivolta alla riunione" nonchè di quella inversa indirizzata alla separazione, per cui, in definitiva, la connessione, nei procedimenti e giudizi di accusa, è ora stabilita in vista di casi dove ricorrono effettive esigenze di "razionalità" dipendenti dalla fattispecie e dalle "difficoltà" a volte insolubili che comporterebbe un separato giudizio a carico dei soli Ministri (cfr. ancora MORETTI in Comm. della Constit. a cura di BRANCA Vol. Garanzie Costituzionali - Bologna 1981 in f. 608 e segg. - e cfr. GRASSO in GIUST. PEN. 1978, I, 405).

La stessa Corte Costituzionale con una pronuncia recente - Sent. n. 125 del 1977 - ha sancito che "venuta a cadere la necessarietà della connessione, o sopravvenute prevalenti esigenze di rapida definizione del processo, viene restaurata la competenza del giudice ordinario" (cfr. GIUST. PEN. 82, parte I pag. 251).

Del resto per corretta soluzione del problema è appena il caso di rilevare :

- 45 -

- a) la unitarietà e coerenza delle decisioni di cause connesse è un principio relativo, considerato che sono previsti nel nostro ordinamento casi di giudizi autonomi ed indipendenti per il medesimo fatto (sia in sede penale sia in quella civile) e che, se l'art. 5 legge n. 170/78 prevede l'opportunità di separare da parte della Commissione Inquirente i procedimenti, è segno che l'unitarietà degli stessi non è esigenza assoluta;
- b) la riunione degli stessi - per principio di carattere generale - è un fatto facoltativo e discrezionale;
- c) la giurisdizione della Corte Costituzionale comporta, per i "laici", deroga al principio costituzionale di sottoposizione al Giudice naturale precostituito per legge;
- d) la stessa è limitativa di garanzie difensive rispetto alla Giurisdizione Ordinaria, perchè non consente il doppio grado di giudizio e la impugnabilità delle sue decisioni in Cassazione; non offre garanzia d'imparzialità, essendo i componenti della Corte, in maggioranza, di estrazione politica; fa capo ad un giudice speciale e quindi non può essere ampliata nei suoi contenuti;
- e) il testo dell'art. 20 del Regolamento per i procedimenti d'accusa, alla luce dei lavori preparativi, sottolinea "il carattere non obbligatorio ma di opportunità della prosecuzione dell'azione punitiva costituzionale".

In conclusione detti rilievi rappresentano - a parere dello scrivente - un'ulteriore argomentazione per dare alle norme regolatrici della materia un'interpretazione restrittiva e limitare la competenza del Giudice Costituzionale, per le posizioni dei cd "laici", solo ai casi particolari consentiti e comunque laddove vi sia una concreta scelta del medesimo, che valuti la rispondenza della riunione dei procedimenti alle esigenze "processuali e razionali" della fattispecie.

Ne consegue che bene è stata ritenuta la giurisdizione di questo Ufficio e legittimamente gli atti assunti vanno posti a fondamento della decisione di merito.

- 46 -

CAPITOLO IIRAGIONI DI COMPETENZA PER TERRITORIO

Altro tema procedurale preliminare al merito, oltre a quello della GIURISDIZIONE, riguarda la COMPETENZA per territorio.

Questa va riguardata sotto l'aspetto della connessione dei procedimenti, essendo l'intera vicenda processuale composta da vari reati, o meglio da vari gruppi di reati (tanti quante sono le imprese petrolifere oggetto dell'indagine, come si è detto in premessa) di cui più giudici sono competenti per materia.

Secondo l'elencazione fatta nell'introduzione si deduce che le principali imprese contrabbandiere - la N.I.P., OMIA PETROLI, DINA PETROLI in Casei Gerola; la ISOMAR in S. Ambrogio (TO); la STEDI/SICOMA in Piossasco (TO); la D.P.S. in Caraglio; la SIPCA in Bruino (TO); la G.O.C./D.O.C. in Leinì (TO) - esercitarono la loro attività in diverse località del Piemonte e della Lombardia: di qui ovviamente la diversificazione dei luoghi dei commessi reati e quindi delle competenze per materia, in relazione alle ricorrenti ipotesi di associazione per delinquere, contrabbando interno di olii minerali, falso in atto pubblico, collusione e corruzione.

Vertendosi, dunque, in materia di "connessione" di reati è indubbio che gli effetti di questa si riflettono sulla competenza per territorio, secondo la disciplina degli artt. 47 e 48 C.P.P.: se tutti, cioè, i procedimenti connessi appartengono a più giudici ugualmente competenti per materia, essi saranno di competenza del giudice nella cui circoscrizione fu commesso il reato più grave oppure, nel caso di pari gravità, il maggior numero di reati; in caso di parità poi di gravità e di numero di quest'ultimi, il "foro competente" sarà designato da un giudice superiore e propriamente dalla Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello se i reati furono commessi tutti in circoscrizioni diverse della stessa Corte ovvero dalla Corte di Cassazione se i reati furono commessi in circoscrizioni di diversi distretti di Appello.

Non è, intanto, ultroneo ricordare taluni altri principi, validi ogni qualvolta venga in rilievo la gravità del reato, e che sono in parte frutto di elaborazione giurisprudenziale: non deve tenersi conto, in particolare, dello aumento di pena dipendente dalla continuazione; deve aversi riguardo alle pene edittali nel massimo, e, se esse sono uguali, alle pene edittali nel minimo e deve tenersi conto delle circostanze aggravan

- 47 -

ti, compresa quella di cui all'art. 61 n. 2 C.P. relativa al "nesso teleologico" (cfr. tra le tante Cass. Sez. I^a, 28.3.62, Poletti in Giust. Pen. 1963, III, 265, Sez. I, 15.1.69, Fizzi ed altri MASS. ANN. 1970, 485 n. 665).

Per l'ipotesi, inoltre, di reato continuato connesso con altro reato (semplice o parimenti continuato) la giurisprudenza ha prospettato due soluzioni tra loro opposte :

- a) secondo talune pronunce, il reato continuato, ai fini della competenza per territorio, conserva la sua autonomia e deve considerarsi unico sul presupposto che le regole relative alla competenza per connessione non derogano alla concezione del reato continuato come reato unico, con la conseguenza che, nel caso di pluralità di reati continuati, connessi in diverse circoscrizioni, ciascun reato continuato, agli effetti della competenza, deve essere considerato unico, ancorchè composto da un diverso numero di violazioni della stessa norma incriminatrice (Cass. Sez. VI, 25.5.1968, Caputo MASS. UFF. 1968, 1077, n. 108775 e Cass. pen. Sez. I, 8.3.1978 in Rep. Giur. 1979, 330);
- b) secondo altre pronunce i singoli reati "unificati dal vincolo della continuazione", non perdono la loro individualità e la propria caratteristica, se non per gli effetti espressamente stabiliti dalla legge, tra i quali non rientra quello relativo alla determinazione del giudice territorialmente competente in caso di connessione di reati. Cosicchè rispetto ad un reato continuato commesso in una circoscrizione territoriale ed un'altra circoscrizione, la competenza appartiene al giudice della prima circoscrizione, essendovi stato commesso il maggior numero di reati di pari gravità, ancorchè unificati dal vincolo della continuazione; eguale risultato si realizza nell'ipotesi di due reati continuati di pari gravità commessi in due distinte circoscrizioni (Cass. Sez. II, 30.5.62, Terragni Cass. Pen. Mass. Ann. 1962, 1116, Riv. pen. II, 1073).

Quanto all'opinione dello scrivente, sembra di dover aderire alla seconda delle due soluzioni perchè, in caso di due gruppi di reati continuati, uniti fra loro dal vincolo della connessione, non può ricevere applicazione il disposto dell'ult. parte dell'art. 39 C.P.P. essendo questo riferibile all'ipotesi di un sol gruppo di reati internamente collegati tra loro dal vincolo del medesimo disegno criminoso (cfr. ancora Cass. Sez. I, 13.10.1964, Dabelli ed altri, Cass. pen. Mass. Ann. 1965, 390 n. 696; Giust. Pen. 1965, III, 570 n. 627 e Cass. Pen. I, 30.6.71, Calvi ed altro, Giust. Pen. 1972, III, 665 n. 1049).

/ae

- 48 -

Ciò posto, passando ad esaminare le fattispecie in concreto, una prima considerazione porta, come specificamente si dirà in prosieguo, all'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 configurata per le ipotesi di collusione sub. lett. c) ed n) nel rilievo che la collusione è per natura un "reato mezzo" rispetto agli altri concorrenti, commessi in frode alla Finanza: essendo essa pertanto necessariamente strumentale ad altri reati, la relativa previsione giuridica riflette già un nesso teleologico e, quindi, assorbe, in virtù del cd. "rapporto di specialità" l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2 C.P..

Ora, applicando i principi regolatori su esposti, ed aderendo all'orientamento come prima espresso per le tesi giurisprudenziali contrapposte, si deduce nel raffrontare le formulate imputazioni che in Torino è stato commesso il reato più grave che consiste nel falso in atti fidefacienti (Capo R), ed ha tre aggravanti (ex artt. 112 n. 1, 61 n. 2 e 61 n. 9 C.P.), in correlazione agli altri reati di falso della stessa indole (Capi F - H) oppure di collusione (Capi C - N) commessi in altre circoscrizioni (Casei Gerola - Pavia; Caraglio - Cuneo) - che sono, invece, contornati da due aggravanti (rispettivamente ex artt. 112 n. 1, 61 n. 2 C.P. - art. 112 n. 1 C.P., 47 n.2 L. 9.12.1941 n. 1383).

Al riguardo s'impongono talune considerazioni.

Poichè col capo R) viene in contestazione una presunta soppressione o distruzione od occultamento, nell'ambito dell'Utif di Torino, delle licenze fiscali di esercizio, concernenti i depositi Sif (Schiavi di imposte di Fabbricazione) e Lif (liberi dalla stessa imposta) della Soc. Domestic Petrol Service, nonchè dei verbali di verifica, riguardanti, quest'ultimi, gli stessi depositi sotto la precedente gestione "S.I.O.M.", trattasi di documenti, che, essendo stati costituiti e rilasciati a suo tempo dallo stesso Utif, rappresentano atti pubblici "facenti fede fino a querela di falso", in quanto promanano da Pubblico Ufficiale qualificato da una speciale potestà certificatrice e riflettono l'opera propria dello stesso e ciò che da lui è attestato come detto o accaduto in sua presenza. In ordine a detti documenti chi ne ebbe, per via delle sue funzioni, la disponibilità e l'interesse all'eliminazione, presumibilmente perchè implicato in responsabilità penali (come da formulazione del Capo R), ebbe a trovarsi, indubbiamente, in una posizione "di agevolazione" rispetto ad altri soggetti privi di funzione, i quali avrebbero potuto, in astratto, rendersi soggetti attivi del reato medesimo secondo la previsione dell'art. 490 C.P..

Argomentazione del resto imposta dalla dizione letterale

- 49 -

di quest'ultimo articolo che recita : "chiunque... di-
strugge...".

Ciò vale quanto dire che l'esecuzione del reato fu age-
volata dall'abuso dei poteri ed alla violazione dei do-
veri funzionali : tanto basta per configurare ed appli-
care l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.P. (cfr.
Cass. Sez. II, 6.5.1963, Bettini, Foro It. 1964, II, 100;
Cass. Sez. III, 11.11.1968, Severino, Mass. Ann. 1970,
222).

Quanto ai capi F - H - V, la formulazione degli stessi è
basata su false attestazioni, di cui sarebbero inficiati
taluni atti documentali (verbali) formati da funzionari
Utif, in occasione di attività di denaturazione di gaso-
lio Sif., di estrazione di Olio combustibile e di tra-
sformazione di D.P.L. (Benzinone) in cloroparaffine (ben-
zine) e poi in normalparaffine, da compiersi sotto la vi-
gilanza dei funzionari stessi, le une presso la N.I.P.,
la ISOMAR, la SICOMA/STEDI, le seconde presso la MAURA
e le terze presso la SIPCA.

Attività che si vuole siano state, tutte, fittizie, o co-
munque non corrispondenti al vero perchè orientate (come
approfonditamente si dirà in prosieguo) a non sottoporre
- oppure a fingere di sottoporre - il prodotto petrolife-
ro alle dichiarate denaturazioni o trasformazioni chimi-
che necessarie per fini di agevolazioni fiscali, onde di-
rottarlo poi ad usi non agevolati oppure perchè orientate
ad estrarre un prodotto piuttosto che un altro (gasolio
e non olio combustibile) ed a lucrare la differenza di
imposta di fabbricazione.

E' indubbio che tali atti documentali si atteggiavano, an-
cora, ad atti "fidefacienti" per la loro particolare ef-
ficienza probatoria, dovuta alle caratteristiche sogget-
tive proprie di chi li ha emanati (cfr. mansioni certifi-
cative del P.U.) e dovuta alle particolarità oggettive
dei documenti stessi (cfr. contenuto).


Ma, anche a voler prescindere, per un momento, dal reato
sub. R) e dai reati di collusione sub. C) ed N), dedotti
in contestazione, per ancorare, invece, a parametri ine-
quivoci la determinazione del reato più grave, sul presup-
posto che sarebbe discutibile (ma discutibile non è) la
ricorrenza dell'aggravante ex. art. 61 n. 2 C.P. relativa-
mente al Capo R) (come sostiene qualche isolata voce giu-
risprudenziale) e sul presupposto che non sarebbe certo,
relativamente ai Capi C) ed N) il luogo in cui ebbe a ve-
rificarsi "l'accordo collusivo" tra i privati ed i mili-
tari della Guardia di Finanza (invero, questi, appartenen-
ti a più reparti nell'ambito di ciascun filone processua-
le), risulterebbe ugualmente consolidata la competenza
di questo Foro.



- 50 -

In tal caso, per il principio "graduale della gravità" sarebbe operativo il reato di falso (la cui gravità concorre, come si è visto, con quella della collusione, essendo entrambe le ipotesi punibili con eguale sanzione), con la conseguenza che, mentre non potrebbe porsi in dubbio il "locus delicti" (necessariamente individuabile nella sede di esercizio delle aziende petrolifere), si profilerebbero tre gruppi di falso continuato in atto pubblico fideicaciente - Capi F) - H) - V) - caratterizzati dallo stesso numero di aggravanti (ex artt. 112 n. 1 e 61 n. 2 C.P.), e quindi di pari gravità (pena complessiva così di 17 anni, 9 mesi e 10 giorni), tra i quali, però, prevarrebbe numericamente il gruppo di cui al capo V), in quanto legato a ben 6 aziende, che all'incirca per 5 anni (dal 1971 al 1976/77) esercitarono nella circoscrizione di Torino (Soc. SIPCA, SICOMA/STEDI, ISOMAR, G.O.C., D.O.C.) e quindi legato a ben 6 fattispecie di falso. Mentre, correlativamente e diversamente, le altre aziende (Soc. N.I.P. - OMNIA PETROLI - DINA PETROLI) - contemplate dai capi F) ed H) - ebbero un'attività di durata minore (rispettivamente di anni 2 e anni 1) e logicamente posero in essere un minor numero di illeciti ed in particolare di falsi.

Sulla base di tali considerazioni va dichiarata la competenza per territorio di questo Tribunale e devono di conseguenza essere rigettate le eccezioni, a riguardo, formulate dall'Avv. E. FILIPPI per MARINO Luigi, Avv. A. PETRIELLO per FREDIANI Rodolfo, Avv. C. MACRI' per VACCARO Angelo, Avv. L. PERNA per RESTAINO Michele, da Duilio DI CENSO.



- 51 -

CAPITOLO IIIESCLUSIONE DI DUPLICAZIONE O PRECLUSIONE PROCESSUALE :Riferimento alle Società N.I.P. - OMNIA PETROLI - DINA
PETROLI - D.P.S. - G.O.C./D.O.C. - ISOMAR - SICOMA/STEDI
SIPCA.

La necessità di riguardare la vicenda sotto il profilo della "duplicazione o preclusione processuale" è data dal fatto che per la quasi totalità delle aziende petrolifere in esame vi sono stati altri distinti procedimenti penali, taluni ancora in fase istruttoria, talaltri definiti con giudizi di 1° o 2° grado od anche con sentenze irrevocabili, tutti aventi ad oggetto violazioni finanziarie per contrabbando interno di olii minerali.

L'odierno procedimento, considerato nei suoi molteplici filoni, verte fundamentalmente su "fatti di devianza professionale cd. "protezioni" che si articolano in reati di corruzione e collusione - nell'ambito degli organi pubblici preposti al servizio di prevenzione e repressione nello specifico settore petrolifero (Guardia di Finanza ed Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione) - e che emergono per la prima volta nella presente indagine, o se già emersi, si profilano oggi con nuovi aspetti di rilevanza penale - e verte ancora su altri episodi di devianza del potere pubblico nell'ambito della classe politica e della Pubblica Amministrazione (Ministero delle Finanze) - legati alla promozione dell'ing. DE NILE Egidio ed alla nomina del Generale GIUDICE - nettamente di nuova manifestazione, da cui discesero i singoli e specifici fatti di contrabbando, taluni dei quali se vengono quivi riproposti è per essere messi a carico di soggetti mai incriminati e comunque imputati di illeciti, ontologicamente e naturalmente, non identici.

In particolare, tenuto conto delle indagini di cui agli altri procedimenti separatamente costituiti, si osserva :

- a) in riferimento al procedimento per l'attività in Cassi Gerola a carico di Buzzoni ed altri, mentre davanti al Tribunale di Voghera - (cfr. Sentenza n.89 del 16.5.1980 in Vol. 21) e poi in secondo grado davanti alla Sezione 3^a Corte d'Appello di Milano (cfr. Sentenza n. 2559 del 20.5.1983 in Vol. 21) - è stato accertato, quale unico aspetto della frode, il ricorso, nel deposito libero della OMNIA PETROLI (e solo in questo), ad operazioni di decolorazione e deadul

- 52 -

terazione (altrimenti dette rigenerazioni) del gasolio per uso riscaldamento, con esclusione, quali complici, di cointeressati diversi dal Buzzoni e principalmente di organi finanziari pubblici, davanti a questo G.I. è emerso che il contrabbando ad opera del Buzzoni e compagni fu attuato da tanti altri compartecipi (Marino - Morelli etc.) con la tecnica altresì delle fittizie denaturazioni del gasolio SIF, in relazione alla dichiarata e presunta produzione di gasolio per uso riscaldamento, soprattutto nel deposito SIF della N.I.P., sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio Finanziario di Fabbrica e, naturalmente, con la connivenza dei componenti lo stesso, nonché di altri organi della Guardia di Finanza (ad alti vertici) o degli uffici Utif competenti;

- b) quanto poi al procedimento a carico di Restaino Michele ed altri, per la società DINA PETROLI ancora di Cassei Gerola, davanti al Tribunale di Voghera - (cfr. Sentenza n. 229 del 3.12.1979 in Vol. 21 e davanti la 1^a Sezione Corte di Appello di Milano (cfr. Sentenza n. 417 del 22.1.1981 in Vol. 21) - si è stabilita l'attività di contrabbando - ancora consistita in rigenerazioni del gasolio da riscaldamento - al di fuori della compartecipazione di altri soggetti cointeressati (a parte l'amministratore Reastaino) al deposito libero e senza il concorso di organi finanziari di controllo : queste ultime ipotesi si sono, invece, profilate ulteriormente nell'indagine dello scrivente e rappresentano il secondo profilo delle imputazioni accomunate al Buzzoni ed al Restaino, entrambi associati nelle attività NIP - OMNIA PETROLI - DINA PETROLI;
- c) in riferimento ancora al procedimento a carico di DAGLI ALBERI Marino, DUTTO Gianfranco e BUZZONI Franco per la DOMESTIC PETROL SERVICE (D.P.S.) di Caraglio, conclusa in istruttoria con sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio in data 31.10.1981 da parte del Giudice Istruttore del Tribunale di Cuneo (cfr. Vol. 21) si è contestato - come unica condotta fraudolenta degli operatori dell'azienda - la messa in opera di fittizie denaturazioni nella produzione di gasolio per uso riscaldamento quando invece col presente procedimento è stata appurata un'ulteriore attività illecita, in capo alla stessa società, meramente cartolare, realizzata mediante emissione di certificati H/ter 16 ideologicamente falsi per legittimare e coprire gli acquisti di prodotti petroliferi effettuati in contrabbando dalla Società CHIMIPETROL presso la società MAURA e propiziata dalla connivenza e dai favori, al solito, dell'UTIF e della Guardia di Finanza con l'implicazione addirittura degli organi supremi di quest'ultima (Comando Generale);

- 53 -

d) per quanto, infine, concerne i procedimenti relativi alle attività petrolifere delle società General Oil Company (G.O.C.) e Dakota Oil Company (D.O.C.) definiti in istruttoria con emergenze di simulate denaturazioni, (giusta ordinanza di rinvio a giudizio del 23.12.1981), società ISOMAR (concluso come "ISOMAR I°" in 1° grado con emergenze ancora di fittizie denaturazioni giusta Sentenza del Tribunale di Torino in data 28.5.1981 (in Vol. 22) ed in secondo grado con Sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 5.7.1982 (in Vol. 22) e come "ISOMAR II°" con emergenze di fittizie clorurazioni e simulate trasformazioni del distillato petrolifero leggero (D.P.L.) in cloroparaffine (benzine), giusta Sentenza n. 793 del 22.12.1981 e Sentenza n. 4419 del 23.12.1982 (in Vol. 22) entrambe emesse dal Tribunale di Torino e società SICOMA/STEDI (definito rispettivamente con Sentenza del G.I. di Torino in data 7.3.1983 e con Sentenza del Tribunale di Torino - Sez. IV - in data 10.12.1983 (in Vol. 22) e con risultanze di fittizie denaturazioni e dirottamenti di gasolio per uso autotrazione), la riproposizione, dei correlativi episodi di contrabbando in questa sede, e l'imputazione degli stessi ad altri soggetti (per la prima volta solo oggi indiziati) si spiega, alla luce delle recenti acquisizioni, col fatto che gli stessi episodi si presentano connessi agli illeciti di cui alla promozione ed al trasferimento dell'ing. UTIF Egidio DE NILE, apparendo in qualche modo propiziati da quest'ultimo in esplicazione e ricambio dei "favori" che egli ebbe a ricevere per l'avanzamento di carriera.

Ciò posto, se per potersi parlare di "preclusione o duplicazione processuale" (salve le differenti connotazioni dell'una e dell'altra figura processuale determinate, come è noto, dall'intervento, o meno, di "giudicato") è necessario che il fatto venuto alla cognizione di due o più giudici sia "medesimo" dopo essere stato inteso in senso ontologico e naturalistico (azione + evento + nesso causale), non può dirsi, alla stregua delle suesposte differenze, che i fatti-reati trattati nei distinti procedimenti anzicennati e sottoposti oggi all'indagine di questo G.I. siano "identici" secondo il significato di cui agli artt. 90 e 55 C.P.P.

- 54 -

CAPITOLO IVRIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA PER TALUNI IMPUTATI

(GRANDI - SCORDO)

Gli imputati Grandi Luciano e Scordo Francesco sono stati, in precedenza, sottoposti separatamente a procedimento penale davanti al Tribunale di Cuneo, a causa delle loro rispettive qualifiche di Comandante del Gruppo e Nucleo e Comandante della Compagnia, di Cuneo, sul presupposto che avessero offerto prestazioni od omissioni "collusive" nel controllo, loro demandato, sul deposito "DOMESTIC PETROL SERVICE" (D.P.S.) ubicato in Caraglio (CN) ed avessero, quindi, concorso, sotto l'ulteriore profilo di corruzione, nei reati finanziari correlativi. In esito alla formale istruttoria, però, gli stessi sono stati prosciolti, il primo, per non aver commesso il fatto ed il secondo, perchè il fatto non costituisce reato (cfr. Sentenza G.I. Tribunale di Cuneo in data 31.10.1981 in Vol. 21).

Con la presente indagine vengono dedotti in contestazione, invero, "gli stessi fatti" di presunta protezione, anche se rivalutati in diritto o più ampiamente e diversamente (cfr. ipotesi di collusione) ed estesi ad una seconda attività fraudolenta della D.P.S., quella di "cartiera" evidenziatasi in questa sede, in concorso con l'altra (vds. Sentenza G.I. di Cuneo) di "contrabbandiera reale" rappresentata dalle fittizie denaturazioni.

L'ulteriore azione penale è tuttavia giustificata da "nuove prove" che nella specie sono date dalle dichiarazioni innovative di DAGLI ALBERI Marino, DUTTO Gianfranco, BOLZANI Primo, BUZZONI Franco ma soprattutto dalla documentazione presso la Guardia di Finanza (cfr. nota sul PIANO C del Nucleo Regionale pt di Torino in data 26.5.1983).

Dato invero, per incontestabile, che, in allora, la D.P.S. praticò, negli anni 1975/76, il contrabbando sotto la duplice veste di operatore reale e fittizio, come hanno sostanzialmente ammesso i suoi cointeressati e come si vedrà estensivamente in prosieguo, sono questi i nuovi elementi emersi a carico dei due ufficiali incriminati (a prescindere ovviamente da quanto si legge nella sentenza del G.I. di Cuneo in punto donativi d'uso) :

- a) il BUZZONI, principale interessato all'attività fraudolenta, corrispose per quasi tutto l'esercizio, forti somme di denaro (30-40 milioni al mese) a Bolzani Primo per essere consegnato alla Guardia di Finanza di Torino e di Roma e, per questa, al Colonnello TRISOLINI, segretario ed "Aiutante di Campo" del Comandante Generale, Generale Raffaele GIUDICE, per essere devolu

- 55 -

te anche a quest'ultimo in cambio delle ricevute agevolazioni e coperture : "queste in realtà esistettero - dice il BUZZONI - in quanto i risultati c'erano";

- b) il medesimo, talune volte, fu messo in allarme (poi rivelatosi un vero e proprio ricatto) per lo stazionamento di pattuglie della Guardia di Finanza (di Cuneo) ed ebbe modo di constatare che ciò si verificava perchè era rimasto "moroso" nel pagamento degli importi mensili anzidetti e che, comunque, il pericolo cessò con l'adempimento di quanto "doveva" ed in particolare col venir meno del servizio su strada della Guardia di Finanza;
- c) il predetto, ancora, non fu sottoposto mai a verifiche nel corso dell'esercizio nè da parte del Capitano Scordo nè da parte del Maggiore Grandi nè fu mai sottoposto a controlli dagli stessi ufficiali sebbene essi fossero stati messi a conoscenza, da segnalazioni anonime, dell'esistenza del contrabbando nella D.P.S. (cfr. nota n. 12828 Gruppo Cuneo del 6.10.1983.
Anzi il Grandi, allora Maggiore Comandante del Nucleo di P.T. di Cuneo, specificamente investito dalla Legione di Torino di avviare accertamenti sulle circostanze di cui all'anonimo, riferì, negativamente, concludendo invece per una regolare attività della Società (vds. nota Legione Guardia di Finanza di Torino n. 1968/R/2135 in data 5.5.76 e vds. nota Compagnia di Cuneo n. 661/R/213 del 24.5.1976);
- d) il Capitano Scordo dispose, quando fu al Comando del Nucleo di P.T. di Cuneo, ma soprattutto poi quando diresse la Compagnia di Cuneo, cinque servizi repressivi su strada (in esecuzione del cd. PIANO C), nella zona di ubicazione della D.P.S., ma anche, stavolta, con esito negativo (cfr. nota del Nucleo Reg.le di P.T. del 26.6.1983 - Gruppo Sezioni Speciali 1^a Sezione);
- e) il Capitano Scordo ancora presenziò personalmente a talune operazioni di denaturazione (sia pure una/due) e si portò, altre volte, nel deposito SIF, preoccupandosi a prendere il caffè piuttosto che a controllare od elevare contestazioni di sorta, come dimostrano i verbali delle stesse operazioni e come asserisce il Dagli Alberi;
- f) per la D.P.S. - secondo il Dagli Alberi - "non si registrarono controlli o comunque denunce da parte della Polizia Tributaria" perchè "il Buzzoni dava l'imbaccata a tutti" e cioè non solo alla Guardia di Finanza di Roma ma anche agli ufficiali competenti sia quelli preposti al deposito sia a quelli dislocati a Torino e Cuneo;

- g) il trasferimento del Maggiore GRANDI a Cuneo fu disposto dal Generale Raffaele GIUDICE - nella sua qualità di Comandante Generale della Guardia di Finanza - a decorrere dall'1.10.1975 improvvisamente e senza risolvere la copertura del posto lasciato in Torino vacante (in concomitanza della prima attività della D.P.S.) e fu mantenuto, nonostante fosse stato prospettato al Comando Generale dall'allora Comandante di Zona di Torino, di procrastinare detto trasferimento.
- h) in una telefonata del febbraio 1976, fatta dal Buzzoni pare al Grandi, (telefonata riferita dal Dagli Alberi ma non negata dal Buzzoni anche se spiegata diversamente con una finzione nei confronti del Dagli Alberi) il primo disse al secondo che "avrebbe fatto pervenire otto rotocalchi" : parole che, per Dagli Alberi, sottintendevano "la consegna di otto milioni" secondo la terminologia convenzionale preadottate (cfr. interrogatorio Dagli Alberi - Buzzoni).

Ora, dovendosi considerare, secondo legge, nuove prove per la riapertura dell'istruttoria, "le nuove deposizioni di testimoni, le ritrattazioni o le nuove dichiarazioni di persone che hanno commesso il reato, i nuovi accertamenti tecnici, gli atti o documenti, che non hanno potuto essere sottoposti all'esame del giudice e che integrano le prove già esaminate o forniscono nuovi mezzi per l'accertamento della verità" (cfr. art. 402 u.c.o C.P.P.), tale situazione si riscontra, perfettamente, in quella in atti come sopra articolata : pertanto legittimamente è stata riaperta l'istruttoria nei confronti di GRANDI Luciano e SCORDO Francesco e legittimamente è stata emessa la relativa ordinanza in data 30.11.1982.

/dm

- 57 -

CAPITOLO VSTRALCIO ATTI - AMADEI GIUSEPPE - AUTORIZZAZIONEA PROCEDERE (ex artt.15 C.P.P. - 68 Costituzione)

Nel corso dell'istruttoria sono emersi elementi indizianti a carico di AMADEI Giuseppe, deputato al Parlamento, in ordine al reato di corruzione continuata di pubblico ufficiale ed ipotesi commesse (concorso in contrabbando di olii minerali) ricollegabili alle sue funzioni, nel 1973/74 di Sottosegretario di Stato al MINISTERO delle FINANZE, in ordine a due eventi che, come si vedrà, hanno assunto una svolta significativa nel settore petrolifero del NORD e decisiva nella storia del contrabbando in Italia negli anni 1970/79 :

- a) l'avanzamento di carriera dell'ing. DE NILE Egidio, funzionario dell'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione, e segnatamente la sua promozione a dirigente superiore della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle Dogane e Imposte Indirette (disposta con D.M. 13.3.1974) ed al suo successivo trasferimento dall'Utif di Torino a quello di Milano (determinato con D.M. 30 ottobre 1974);
- b) la nomina del Generale GIUDICE Raffaele a Comandante Generale della Guardia di Finanza, decisa dal Consiglio dei Ministri nel luglio 1974.

La promozione ed il trasferimento del DE NILE, deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Ministero delle Finanze, presieduto all'epoca dall'On. Giuseppe AMADEI, apparirebbero ispirati al preciso fine di favorire società petrolifere e/o interessi di privati, ai quali il DE NILE, già preventivamente contattato, avrebbe manifestato la sua "riconoscenza" dopo l'avvenuta nomina.

Da dichiarazioni d'imputati risulta in particolare che l'On. AMADEI avrebbe ricevuto somme di denaro, oscillanti dai 40 ai 70 milioni (vds. interrogatorio De Nile del 24/3 - 26/3 - 31/3/1982), quale prezzo corruttivo per l'interessamento prestato per la promozione in questione.

Analogo meccanismo "abusivo" sembra sia stato adottato dallo stesso Consiglio d'Amministrazione, per il trasferimento del DE NILE ancora grazie al supporto "corruttivo" dell'On. AMADEI, e grazie alla sua qualità di Presidente del predetto Consiglio : ne sono dimostrative le affermazioni dello stesso DE NILE e di BOLZANI Primo, quest'ultimo intervenuto come intermediario per le sollecitazioni ed i compensi del caso (cfr. int. Bolzani del 27/11 - 1/12 - 17/12/1982).

Risultanze, ancora, di abuso di ufficio si sono profilate in relazione alla nomina del Generale Giuseppe GIUDICE

In riferimento a gravi reati finanziari, accertati in questo ed in altri separati procedimenti con risvolti di "collusione" tra diversi reparti della Guardia di Finanza e società petrolifere (vds. Soc. Domestic Petrol Service, Costieri Aldo Adriatico, Sipca etc.) e di corruzione tra gli stessi, è ulteriormente emerso che tali fatti-reato sarebbero da ricollegare alla nomina del Gen. GIUDICE, rappresentando tutti, in definitiva, il puntuale adempimento delle "promesse di aiuti" che il medesimo Gen. GIUDICE fece allorchè sollecitò, ed ottenne, il sostegno "politico" della sua designazione al Supremo Comando della Guardia di Finanza ed allorchè ebbe l'appoggio "economico" dei petrolieri interessati alla stessa designazione.

Accade, infatti, che il Generale GIUDICE, reduce del fallimento della stessa candidatura proposta, nel 1972, risultò vincitore, appunto, nel 1974 per decisione del Consiglio dei Ministri (in cui concorre la proposta del Ministro delle Finanze ed il parere del Ministro della Difesa) in occasione della successione al Generale BORSI DI PARMA, e risultò inopinatamente preferito al Generale BOLZANI, sebbene questi - incluso nella terna dei concorrenti al primo posto - fosse maggiormente titolato.

Questa è la conclusione da trarsi attraverso le dichiarazioni degli imputati del reato di cui al capo S) e le deposizioni testimoniali raccolte, ma soprattutto dalla copiosa documentazione acquisita presso Istituti di Credito.

Nell'ambito di tale manovra risulta che si sarebbero mossi, anche per un proprio tornaconto, diversi soggetti importanti del settore imprenditoriale (vds. Buzzoni - Morelli etc.) e del mondo politico (vds. Freato etc.) e tra questi ultimi l'On. AMADEI Giuseppe che, in allora, rivestì, come si è detto, la carica di Sottosegretario di Stato alle Finanze sotto il MINISTERO dell'On. TANASSI.

Particolare inquietante è che l'intervento dell'On. AMADEI - non certo influente anzi determinante per i suoi rapporti "partitici" (entrambi del P.S.D.I.) e funzionali con l'On. TANASSI (entrambi dello stesso Ministero) fu sollecitato dal Capo della sua Segreteria, PAZZANESE Ugo al quale - come dimostrano gli assegni sequestrati, e la disposta perizia calligrafica, fu corrisposta, a titolo di compenso, la somma di circa sessanta milioni di lire - esborsata dai petrolieri Buzzoni, Morelli -.

- 59 -

Al riguardo, intanto, c'è chi dice che parte del denaro sarebbe stato destinato all'On. AMADEI e/o alla Corrente del P.S.D.I. (cfr. int. Bolzani Primo, Morelli Giuseppe, Arena Maurizio, Buzzoni Franco).

Sulla base di tali elementi, questo G.I., in considerazione della qualità di Parlamentare (art.68, 2° co COST.) dell'On. AMADEI Giuseppe e della prescritta autorizzazione a procedere, che, come è noto, condiziona la "proseguibilità" (ex art. 15, 1° co. C.P.P.) dell'indagine, ha provveduto a staccare gli atti, pertinenti e rilevanti, rimettendoli per le opportune determinazioni alla Procura della Repubblica in sede (cfr. Ordinanza del 14.12.1982 e dell'11.3.1983) e questa in data 5 e 12 ottobre 1983 formulava rituale richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei Deputati .

Fino ad oggi, però, non è intervenuta la decisione di merito e, pertanto, l'azione penale non può essere seguita.



CAPITOLO VISTRALCIO ATTI - TOMASONE GUIDO - INFERMITA'
SOPRAVVENUTA (ex art. 88 C.P.P.)

Nei confronti di Tomasone Guido, il procedimento penale, per i reati di cui egli è imputato ai capi T) - U) - V) - Z) (associazione per delinquere, concorso in corruzione di pubblico ufficiale, falso in atto pubblico, contrabbando interno di olii minerali ed ipotesi connesse) deve essere sospeso, trovandosi, egli, in istato di infermità, sopravvenuta ai reati, tale da escludere la capacità d'intendere e di volere.

L'infermità mentale del medesimo, già stabilita in altri separati procedimenti, è stata ultimamente accertata, nei termini anzidetti, con perizia medico-legale d'ufficio.

In questa, il prof. R. GATTI dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Torino ha concluso il 14.2.84 che "il Tomasone si trova, per infermità, in tale stato di mente, da escludere totalmente la sua capacità d'intendere e di volere, secondo quanto previsto dall'art.88 C.P., ma non è persona socialmente pericolosa".

In particolare il prevenuto è affetto da malattia di "ALZHEIMER PERUSINI" ovvero demenza presenile, attualmente al terzo stadio, ossia a quello di sfacelo mentale, comparsa fin dal 1976 (seconda metà) in forma blanda con qualche amnesia e lieve e saltuario stato confusionale, ma senza vizi di mente in allora.

Vengono distinti due periodi.

Negli anni 1977/78 il Tomasone si trovava per detta infermità in tale stato di mente, da scemare grandemente, senza escluderla, la sua capacità d'intendere e di volere, secondo che previsto dall'art. 89 C.P..

A partire dal 1979 il predetto, a causa di evoluzione patologica, si trovava già in tale stato di mente, da escludere totalmente la sua capacità di intendere e di volere.

Di conseguenza nel periodo precedente alla seconda metà del 1976 l'imputato fu psichicamente integro.

Pertanto deve dichiararsi la sospensione del procedimento e gli atti relativi alla posizione del predetto devono essere stralciati, per costituire un autonomo incarico processuale.



- 61 -

CAPITOLO VIIIMPOSTAZIONE METODOLOGICA SULLA VALUTAZIONE
DELLE PROVE ACQUISITE - PROVA STORICA - PROVA
LOGICA (DIRETTA E INDIRETTA) - GLI INDIZI.

Il problema della prova indiziaria, che da sempre è stato all'attenzione della giurisprudenza, sortendo soluzioni, invero, non certo concordanti come dimostrano gli annali delle decisioni dei giudici di merito, si ripropone in questa sede per un duplice ordine di motivi, apprezzabili più sotto il profilo sociale che, prima ancora, sotto quello processuale, come peraltro è accaduto recentemente in altro giudizio di questo Tribunale (cfr. Sez. IV Sent.n.957/D del 23.12.1982).

Il riferimento va alla realtà, talora "sfumata e sfuggente", ed al momento storico, di cui il presente procedimento è portatore, riflettendosi in esso una criminalità organizzata che allarma, oltre che come tale, indubbiamente per l'impunità di cui si avvale, e che è chiaramente dovuta ad un elevatissimo grado d'inquinamento delle prove processuali, in correlazione ad una società, talora apatica, talora disponibile a slanci di collaborazione con la Giustizia solo a condizione di prospettive "premiali".

Ora, poichè l'insuccesso della repressione giudiziaria, di fronte a fenomeni di criminalità organizzata (vds. ad esempio quelli di stampo mafioso) è determinata dalla diffidenza, talora del giudice verso la "prova logica o critica" e, di conseguenza, verso gli indizi, che ne sono una specie e, viceversa, dalla predilizione verso la "prova storica o rappresentativa", talune riflessioni sono d'obbligo, sotto la spinta delle nuove dimensioni del processo penale, tanto più se non si vuole disarmare di fronte ai gravi fenomeni criminose e si vuole - al contrario - tutelare l'interesse della collettività.

E' noto che il nostro ordinamento processuale ha assunto come criterio di valutazione della prove "il libero convincimento", criterio più moderno rispetto alla "prova legale" e più idoneo a scongiurare, in astratto, errori, mettendo il Giudice al riparo da giudizi formali

stici, basati su un predeterminato ed aprioristico coefficiente di efficacia attribuito a ciascun mezzo di prova.

Ne consegue che anche le cosiddette "prove critiche o indirette" possono essere considerate idonee per un'affermazione di responsabilità.

Quindi, sia nel momento dell'acquisizione sia in quello della valutazione, deve essere data importanza alla "prova indiziaria", in aderenza, del resto, al codice di rito, che non autorizza alcuna discriminazione rispetto ad altro tipo di prove ed in aderenza al principio che il libero convincimento deve essere sorretto, per raggiungere corretti risultati, dalla logica e da un'approfondita conoscenza della realtà ambientale, cui il fatto da giudicare si riferisce.

E', difatti, un dato acquisito alle comuni conoscenze che il medesimo comportamento umano può assumere i significati più diversi a seconda delle condizioni esistenti nel luogo in cui è posto in essere.

L'esattezza di tale affermazione è dimostrata del resto da talune considerazioni in materia di prova storica, che può sembrare la più tranquillante: nemmeno la testimonianza ad esempio - sebbene dettagliata - può essere considerata in astratto mezzo di assoluta verità, potendosi prospettare l'ipotesi di un accordo calunnioso per non dire dei testimoni "a discolpa", i quali sono chiaramente per lo più improntati a deliberate compiacenze alle tesi difensive degli imputati; la stessa confessione, poi, può non essere veritiera o perchè è frutto di un radicato senso di colpa, che induce ad un'autoincolpazione fantasmiosa, o perchè è data dal desiderio di salvare il vero colpevole.

Per converso, la prova indiziaria, la quale si deve fondare su fatti accertati sul piano dell'accadimento storico, può in alcuni casi essere talmente "precisa ed univoca" da non lasciare dubbi. Si pensi, ad esempio, al caso che tizio venga ucciso mentre lavora nel proprio frantoio da colpi di pistola cal. 7,65; che i suoi familiari rappresentino nell'immediatezza del fatto agli organi di polizia che l'unico movente del crimine può essere riferito a Caio, il cui fratello era stato precedentemente ucciso da Tizio; che Caio, subito convocato dalla polizia, dà un'alibi completamente naufragato nel corso delle successive indagini; che in casa di Caio venga trovata una pistola cal. 7,65 e alcune cartucce di difficile reperimento nella zona in cui l'omicidio è avvenuto;

luc

che un paio di scarpe di caio, rinvenute nella sua abitazione, presentino tracce evidenti e fresche di olio; che i bossoli rinvenuti sul luogo del delitto siano dello stesso tipo e dello stesso anno di costruzione rispetto alle cartucce trovate in casa di caio.

E' chiaro che, in un simile caso, la probabilità che Caio non sia l'autore del delitto è minima, se non addirittura inesistente e che, comunque, tale inconsistente margine di probabilità negativa è ampiamente compensato, in un raffronto di efficacia tra la prova storica e quella indiziaria, "dall'impossibilità di escludere" che una confessione, una testimonianza, un riconoscimento non siano corrispondenti al vero.

Così stando le cose, è evidente che un'ingiustificata predilezione per la prova storica introduce nel processo una vera e propria distorsione nel momento del giudizio, in cui, invece, nel caso di contrasto tra vari elementi di prova, la prevalenza all'uno anzichè all'altro deve essere attribuita al di fuori di preconcetti ed in base ad un rigoroso vaglio critico, che deve essere esercitato dal giudice non in astratto, ma tenendo conto di tutte le particolarità del caso, al quale la valutazione si riferisce.

Ma, se libero convincimento equivale ad assenza di categorie precostituite di mezzi probatori e, a maggior ragione, di qualsiasi graduatoria di prova, esso non dispensa il giudice dalla osservanza di quei criteri che obbediscono ad esigenze di ordine logico (tutela di certi valori) e si pongono come un vero e proprio limite alla libertà del giudice.

Si allude a talune regole che la giurisprudenza ha posto a presidio della valutazione degli indizi come garanzia contro eventuali arbitrii.

Tralasciando di dare un'analitica esposizione concettuale delle stesse, per la cui acquisizione si rinvia alla sentenza del Tribunale di Torino prima citata - che al riguardo rappresenta un vero e proprio saggio di completezza e di rigorosa precisione - è sufficiente dire sommariamente che gli indizi (come effetto di metodo induttivo procedendo dal noto all'ignoto) devono scaturire da "elementi certi ed obiettivi", essere "gravi" "univoci" "concordanti e logicamente connessi tra loro" (cfr. CASS. PEN. SEZ. I, 15.4.78 n. 4447, PINNA in REP. GIUR. 1979).

Legge

- 64 -

A queste condizioni gli indizi possono dare - come dimostra l'esempio di fattispecie concreta sopra fatto - quella stessa certezza giudiziale che è dato desumere dalla prova diretta (cfr. tra le tante CASS. SEZ. II, 18.2.1978 n. 1923, DAL DIN. in REP. GIUR. 79; CASS. SEZ. I, 21.1.1964, Coniglio in CASS. PEN. MASS. ANN. 1964, 1114).

La conclusione è, pertanto, che essi bene sono posti a fondamento di un giudizio di colpevolezza, nell'ambito di un metodo di valutazione di prova, che deve essere di tipo globale e connettivo, in contrapposto ad un metodo di tipo particolare e frazionistico, non di per sè affidabile e solo relativamente garantista.

PARTE TERZACAPITOLO IPRINCIPALI FIGURE DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA
PER LE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE SUGLI OLII MI-
NERALI IN RELAZIONE ALLE AZIENDE INCRIMINATE ED
ALLE CAUSE DEL CONTRABBANDO IN GENERALE

La presente istruttoria penale concerne fundamentalmente delitti correlati al cd. contrabbando interno di olii minerali : delitti previsti dal d.l. 28/2/1939 n. 334 (in particolare gli artt. 23 e 23 bis : sottrazione di prodotti petroliferi all'accertamento ed al pagamento delle dovute imposte di fabbricazione, destinazione di prodotti petroliferi agevolati ad usi diversi da quelli per i quali l'agevolazione è concessa) e dal d.l. 5/5.1957 n. 271 convertito in legge 2/7/1957 n.474 (in particolare, artt. 11, 12 e 15 : sottrazione di prodotti petroliferi al pagamento della dovuta imposta di fabbricazione mediante rigenerazione di prodotti denaturati o mediante artifici svolti a far apparire denaturato prodotto in realtà non tale; trasporto di prodotti petroliferi senza certificato di provenienza ideologicamente o materialmente falso).

Come si è anticipato nelle pagine precedenti, i delitti anzidetti furono perpetrati da quasi tutte le società incriminate (N.I.P. - D.P.S. - ISOMAR - STEDI - D.O.G./G.O.G.) con meccanismi artificiali legati prevalentemente alle denaturazioni di gasolio e solo talvolta con altre tecniche (vds. SIPCA), attuati, però, tutti in depositi "SIF", che coesistettero, nello stesso opificio, con depositi "LIF" e furono posti in essere, principalmente, per sottrarre all'accertamento ed al pagamento delle II.FF. prodotti petroliferi ad alta incidenza fiscale ed, indi, lucrare la differenza d'aliquota rispetto ai prodotti agevolati, oggetto delle presenti lavorazioni o trasformazioni.

Ciò premesso, viene da dire con un'equazione algebrica ed in riferimento ai casi di specie (e non solo a questi come si vedrà), che la causa del contrabbando sta nella strutturazione dei depositi come la ragione dello stesso sta nel differenziato trattamento fiscale di certi prodotti (gasolio).

Luc

— 66 —

S'impone, dunque, stigmatizzare tali fattori alla luce della disciplina normativa sulle imposte di fabbricazione, non tralasciando, però, le altre figure legislative che, sebbene istituite per un'efficace prevenzione e repressione di frodi, fecero da stimolo alla commissione di illeciti nel settore petrolifero.

Ma un particolare risalto va rivolto all'istituzione dei SIF, decentrati al di fuori delle raffinerie, alla coesistenza e contiguità degli stessi coi depositi liberi ed alla varietà di aliquote d'imposta, per il gasolio per uso combustibile, in quanto essi costituiscono, secondo l'opinione di chi scrive, e come si avrà modo di verificare più avanti, le principali cause del fenomeno del contrabbando, inteso in senso generale o, meglio, del suo intensificarsi nel nostro Paese negli ultimi decenni.

Ma non va trascurato nell'analisi, specifica e generale, del fenomeno il ruolo degli Organi pubblici di vigilanza nonché di certe strutture costituite per prestazioni meramente cartolari e fittizie, dovendo concludere che la funzione, anzi la "disfunzione" dei primi e la permeabilità degli stessi alle corruzioni e collusioni ed il supporto delle seconde concorsero nel processo "patologico" che caratterizzò il mercato del petrolio e nel processo "causale" che ebbe il contrabbando.

E' quanto formerà nei capitoli se seguono, oggetto di trattazione.

Una premessa, però, è d'obbligo: senza avere la pretesa di dare suggerimenti o rivolgere censure che ovviamente esulano dai compiti dello scrivente, per i pretesi "vizi del sistema", secondo le dichiarazioni di taluni degli imputati o per "i presunti difetti" del corpo normativo sulla materia degli olii minerali, con tale trattazione si vuole solo dare un utile supporto per l'affermazione della verità a chi è chiamato "a giudicare" o ad interessarsi, in qualche modo, della vicenda, e solo eventualmente, dare spunti di riflessione a chi di competenza e dovere "per ogni possibile miglioramento degli uomini e degli istituti giuridici", come da altri addetti ai lavori è stato efficacemente scritto a conclusione di separate verifiche istruttorie.

CAPITOLO III DEPOSITI SIF DI GASOLIO - LORO DECENTRAMENTO
LA BOLLETTA DI CAUZIONE - I DEPOSITI LIBERI -
LA MOVIMENTAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI -
IL CERTIFICATO DI PROVENIENZA

I depositi in "regime SIF" (schiavi di imposta di fabbricazione) sono quelli nell'ambito del quale si producono e movimentano merci, che devono ancora pagare la prescritta imposta e si contrappongono ai depositi "in regime LIF" (liberi da imposta di fabbricazione), detti più comunemente "liberi", in cui si trattano merci che hanno già assolto il tributo verso l'Erario.

Nei primi, a differenza dei secondi, ogni movimentazione e, prima ancora, lavorazione di tali merci deve avere luogo, per evidenti ragioni fiscali, sotto il rigoroso controllo della pubblica autorità. In ogni opificio, in cui esiste un reparto SIF, ossia un reparto abilitato alla produzione o movimentazione di prodotti petroliferi non aventi ancora pagato l'imposta, deve essere sempre presente, in ogni momento in cui ha effettivamente luogo una qualsiasi movimentazione di merce, il cd. "Ufficio Finanziario di Fabbrica", composto da personale UTIF assistito eventualmente da personale della Guardia di Finanza.

Regime SIF per eccellenza è quello delle raffinerie.

In queste perviene la materia prima con "bolletta di cauzione" per la fabbricazione dei prodotti petroliferi e, mentre nel momento della produzione si effettua, normalmente, l'accertamento degli stessi per qualità e quantità, nel momento dell'estrazione avviene la liquidazione della dovuta imposta: entrambi gli incumbenti ad opera (che si vuole scrupolosa) dell'Ufficio Finanziario di Fabbrica.

Ciò è quanto dispone il d.l. 28/2/1939 n.334 convertito in legge 2/6/1939 n. 49 e quanto è previsto nel d.l. 2/11/1933 n. 1741.

Quest'ultima legge (unitamente al Regolamento di applicazione di cui al R.D. 20/7/1934 n. 1303) che in sostanza costituisce ancora oggi il "codice del petrolio" (in quanto le successive modificazioni ed integrazioni non ne hanno intaccato lo spirito e la sostanza) sottopone le attività d'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti ad una rigida disciplina pubblicistica (in considerazione della

loro rilevanza nel sistema economico generale), che è incentrata sui principi del divieto di esercizio (se non sulla base di provvedimenti di concessione o autorizzazioni emessi dal competente ministero) e del potere-dovere, da parte della P.A., di controllare in ogni momento ogni fase di lavorazione e della movimentazione.

Ma la legge fondamentale - tuttora in vigore - che ha disciplinato in modo organico il regime fiscale degli olii minerali, sia sotto il profilo puramente tributario sia sotto l'aspetto economico, è rappresentata dal D.L. 28/2/1939 n. 334, convertito nella legge 8/2/1934, n.367.

Si è con essa istituita, in sostituzione di una preesistente "tassa di vendita", un'"imposta interna di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione" (appartenente alla categoria delle imposte indirette) ed una corrispondente "sovraimposta di confine" e si è istituito un sistema di accertamento e di esazione d'imposta da praticare presso gli opifici industriali, incentrato sulla "vigilanza finanziaria permanente" attribuita, in linea principale, agli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione (UTIF).

Il legislatore, però, sulla base del d.l. 28/2/1939, n. 334 e delle successive modifiche ha ritenuto di consentire l'uscita, dagli stabilimenti industriali, di prodotti petroliferi finiti anche non aventi ancora assolto l'imposta di fabbricazione, per essere destinati ad opifici per "particolari impieghi" per i quali fossero previste agevolazioni, sotto forma di aliquote ridotte (come da tabella A e B allegate al decreto legge citato).

E' il caso del gasolio per uso riscaldamento domestico, ed ancora della benzina per usi agricoli, del gasolio destinato a provviste di bordo per i motopeschecci e del petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

In buona sostanza il legislatore ha stabilito, prima col decreto-legge n. 334/39 e poi con la legge 474/57, che detti prodotti, se destinati agli usi generali, fossero soggetti ad un determinato trattamento fiscale, ma, se destinati ad usi particolari, fossero, invece, sottoposti ad un trattamento fiscale fortemente agevolato, previa, però, colorazione e/o adulterazione.

Ciò significa che per essere ammesso ad un particolare trattamento agevolato, il prodotto deve essere sottoposto ad un particolare processo, che ne altera le caratteristiche fisico-chimiche e la colorazione. Avviene, così, relativamente più facile l'attività di controllo e di repressione delle frodi consistenti nel dirottamento ad usi non agevolati del prodotto agevolato.

Infatti il possesso, da parte di utilizzatori per usi generali, non agevolati, di prodotto fiscalmente agevolato, può essere accertato sulla base di elementi obiettivi, rilevabili ad occhio nudo o, comunque, con analisi chimiche di facile realizzazione (uso di reagenti e simili).

Proprio in relazione a questa prassi il legislatore ha istituito due fattispecie incriminatrici (reati di danno). La prima, prevista dall'art. 11 della legge 474/57, è quella della "rigenerazione" dei prodotti petroliferi adulterati (denaturati), al fine di "renderne più facile ed elusivo l'impiego". Trattasi di tutte quelle pratiche che tendono, mediante distillazione, filtraggio, od altri analoghi procedimenti, ad eliminare, in tutto od in parte, gli effetti fisico-chimici della adulterazione e della colorazione previamente effettuate per ragioni di agevolazioni fiscali, o quantomeno ad eliminare gli aspetti più appariscenti (colorazione).

Tecniche del genere si riscontrano nella presente indagine, nelle attività della società OMNIA PETROLI e della società DINA PETROLI.

La seconda fattispecie, prevista dall'art. 12 della stessa legge 474/57, prevede l'ipotesi di chi "sottrae prodotti petroliferi all'accertamento ed al pagamento dell'imposta, mediante qualsiasi mezzo fraudolento inteso a far figurare come sottoposto a colorazione o denaturazione il prodotto che, di fatto, non sia stato colorato o denaturato a norma delle disposizioni in vigore.

L'ipotesi è d'importanza fondamentale in questa istruttoria, perchè si attaglia puntualmente alle imprese Nord Italia Petroli (N.I.P.), Domestic Petrol Service, (D.P.S.), STEDI, GENERAL OIL COMPANY (G.O.C.), ISOMAR, le quali, mediante vari artifici, davano atto che determinate partite di gasolio erano state colorate ed adulterate, mentre in realtà non lo erano. Così ottenendo un prodotto dichiaratamente e documentalmente agevolato (con il conseguente più favorevole trattamento fiscale), che poi smerciavano come prodotto ad alta incidenza fiscale.

- 10 -

Riepilogando, viene quindi da dire che le operazioni di denaturazione del gasolio da destinare al riscaldamento domestico dovrebbero avvenire, precipuamente, nelle raffinerie, sotto il controllo dell'Ufficio Finanziario di Fabbrica: in esse, infatti, si dovrebbe stabilire, a seconda delle esigenze di mercato, quali quantitativi di gasolio prodotto debbano essere destinati al riscaldamento domestico e quali alla autotrazione ed, a seconda dei casi, si dovrebbe provvedere, o non, alla denaturazione con conseguente pagamento dell'imposta al momento della estrazione del prodotto per la libera commercializzazione.

Tuttavia, è possibile decentrare le suddette operazioni anche presso depositi staccati e distanti dalle raffinerie ed è possibile rinviare presso di essi, e quindi ad un secondo momento, l'adempimento assoluto degli oneri fiscali.

Sulla base di tale diversificazione di ipotesi si colloca la distinzione tra depositi in regime "libero" e depositi in regime "SIF".

Ma, se regime libero vuol dire libera circolazione dei prodotti petroliferi sul territorio nazionale, intesa come aliena dal pagamento del debito d'imposta, non vuol dire che per essa manchino del tutto vincoli, in senso giuridico, poichè la legge prescrive, ugualmente, particolari modalità, al fine di consentire in ogni momento un controllo sulla regolarità complessiva dell'intero traffico di tali prodotti.

Ogni partita di merce che viaggia in regime libero deve, infatti, essere scortata dal così detto "certificato di provenienza" per olii minerali (il modello H/ter 16, dalla sigla della modulistica del Ministero delle Finanze) previsto dall'art. 5 della legge n. 474/57.

Detto certificato deve essere emesso all'atto dell'invio di una partita di prodotto da un deposito ad una qualsiasi destinazione. Il cedente emette il certificato (o ne richiede l'emissione, se non è abilitato dall'UTIF competente alla diretta emissione, ai sensi dell'art. 6 legge n. 474/57) di provenienza in quattro esemplari: matrice, figlia, riscontrino n. 1 e riscontrino n. 2. Ogni operatore è dotato di un registro di carico e scarico rilasciatogli dall'UTIF e soggetto a rigoroso rendiconto. La matrice rimane in possesso del cedente e

deve essere allegata al registro, sezione scarico; la figlia viene consegnata all'autista e deve scortare il viaggio; il riscontrino n. 1 deve essere inviato per raccomandata all'UTIF territorialmente competente sul luogo ove ha sede il deposito cedente; il riscontrino n. 2 deve essere inviato all'UTIF territorialmente competente nella sede del destinatario. Alla consegna della merce l'autista deve consegnare al destinatario l'esemplare figlia, attestando per iscritto, in un apposito spazio, di avere effettivamente eseguito il trasporto (data, orario, percorso, tipo di prodotto) indicato nel documento. Detto esemplare figlia deve essere preso in carico dall' esercente del deposito destinatario sul proprio libro di carico e scarico, a giustificazione del carico ricevuto.

Per effetto di questo meccanismo, ogni deposito libero (privo, cioè, di reparto SIF) deve avere una giacenza di merce corrispondente a quella contabilizzata sul registro di carico e scarico, e cioè pari alla differenza fra i quantitativi indicati nei certificati di provenienza (esemplari figlia) presi in carico per merci in arrivo e quelli indicati nei certificati di provenienza (matrici) emessi per cessioni di merce effettuate.

Le leggi, richiamate nel Capitolo I di questa III parte, sanzionano rigorosamente le irregolarità connesse alla emissione dei certificati di provenienza modello H ter 16.

Il criterio ispiratore della normativa a ciò correlata è il seguente.

I prodotti petroliferi non sono, ovviamente, contrassegnabili con timbri, bolli e così via. Nessun tipo di certificazione può pertanto attestare con assoluta certezza che una partita di merce, che viene trasportata da un deposito ad una qualsiasi destinazione, abbia effettivamente, all'origine, pagato l'imposta di fabbricazione. Il sistema del certificato di provenienza modello H ter 16 e del registro di carico e scarico consente però un controllo complessivo sull'intero sistema. Ove infatti esista una perfetta corrispondenza (salvi, ovviamente, i margini concessi dalla legge per perdite, cali naturali, acc.) fra giacenze effettive e giacenze contabili, come da registro di carico e scarico, presso ciascun operatore, si avrà la riprova che il sistema è, nel suo insieme, "sano" : che non esistono, cioè, flussi di



- 72 -

prodotto movimentati in evasione di imposta. Ove invece si riscontri una notevole discordanza, presso un deposito, fra giacenza reale e giacenza contabile, ovvero si riscontri che una partita viaggia senza il prescritto M ter 16, pur non potendosi nulla direttamente inferire circa specifiche modalità di frode, si ha un segnale che indica che, in un qualsiasi punto del sistema, esiste una movimentazione di merce irregolare, avente cioè evaso la imposta e pertanto posta in circolazione senza una regolare copertura documentale.

Flussi di documentazione irregolare riportano a flussi di merci di contrabbando, e viceversa.

Di qui la previsione del delitto di cui all'art. 15 del d.l. 5/5/75 n. 271 (legge 474/57) : delitto "di pericolo" e non "di danno". Il legislatore tutela, con tale norma, l'interesse pubblico alla controllabilità, ad opera degli organi a ciò preposti, della movimentazione dei prodotti petroliferi, in quanto soggetti a rigorose imposte di fabbricazione.

Fermata ancora l'attenzione sui depositi SIF in generale, ed in particolare su quelli della NIP, della D.P.S., della G.O.C./D.O.C., della ISOMAR e della STEDI, è appena il caso di far notare che in ciascun opificio solitamente esiste - e così fu per le aziende in questione - un deposito libero insieme ad un deposito SIF.

Ma vediamo di descrivere uno schema particolare della struttura di tal genere di deposito.

Si tratta materialmente di un doppio deposito. Esso consta di due aree adiacenti, ma rigorosamente separate da un muro. Una prima area è costituita dal deposito SIF vero e proprio. La movimentazione delle merci può avvenire in esso solo sotto il controllo dell'Ufficio Finanziario di Fabbrica (il cancello di ingresso è sigillato a cura di personale della Guardia di Finanza). L'area adiacente è costituita da un normale deposito libero.

I due depositi (SIF e libero) sono però collegati tramite una o più tubazioni dotate del così detto "tronchetto mobile" o "sezionatore doganale" : si tratta di un dispositivo che interrompe la tubazione e ne consente la suggellatura. La tubazione può pertanto essere attivata solo sotto il controllo dell'Ufficio Finanziario di Fabbrica, che dispone degli strumenti idonei (piombi, teneglie con sigillo e così via).

/wa

L'operatore agisce nel modo seguente. Ordina presso produttori (raffinerie) partite di gasolio SIF, ossia non aventi ancora pagato l'imposta di fabbricazione. L'Ufficio Finanziario di Fabbrica della raffineria consente l'uscita delle autocisterne contenenti detto gasolio, con modalità particolarmente rigorose (si tratta di trasporti in regime SIF). Ogni autocisterna viene sigillata. Essa viene dotata di un documento denominato "bolletta di cauzione" (si allude al fatto che l'operatore cedente non ha pagato l'imposta di fabbricazione, ma ha però pagato una cauzione commisurata ad una preventiva e globale valutazione dell'attività che potrà in essere) modello C 21 (poi H ter 18). Durante il trasporto l'autocisterna può essere controllata e deve sempre recare i sigilli intatti.

All'arrivo nel deposito SIF (zona SIF del doppio deposito dianzi descritto), l'autocisterna entra sotto il controllo della G. di F.. La bolletta C 21, che reca un'attestazione di "visto uscire" apposta dalla Guardia di Finanza in servizio nella raffineria, viene controllata dalla Guardia di Finanza in servizio all'ingresso del deposito SIF. Viene apposta una annotazione di "visto arrivare". Il carico viene immesso nei serbatoi del deposito SIF e viene preso in carico nella contabilità del relativo ufficio finanziario di fabbrica.

L'operatore decide se destinare il prodotto all'autotrazione o al riscaldamento domestico.

Nel primo caso il prodotto, previa misurazione, viene trasferito nel deposito libero, a mezzo tubazione (tronchetto mobile), dall'ufficio finanziario di fabbrica. In base al quantitativo trasferito, l'operatore deve pagare l'imposta nella misura stabilita per il gasolio da trazione.

Nel secondo caso l'ufficio finanziario di fabbrica sottopone il prodotto a colorazione - denaturazione, redigendo apposito verbale, quindi trasferisce, sempre per mezzo del tronchetto mobile, il prodotto nel deposito libero. Si esige, in questo caso, l'imposta nella misura ridotta.

In entrambi i casi l'ufficio finanziario di fabbrica emette un certificato H ter 16, così detto "non scorta merce", attestante il passaggio del gasolio (denaturato o no) nel deposito libero a mezzo tubazione.

Detto certificato viene preso in carico nel libro di carico e scarico del deposito libero. Da quel momento il gasolio può circolare in regime libero (movimentazione in base all'H ter 16).

E' chiaro che l'operatore, ove abbia assunto in carico prodotto da riscaldamento, dovrà scaricare, cedere ad altri prodotto da riscaldamento, emettendo certificati di provenienza per tal genere di merce..

Ove abbia invece preso in carico prodotto da trazione, dovrà scaricare, cedere ad altri prodotto da trazione, con corrispondente emissione di certificati.

Strutture industriali come quelle del tipo teste descritto rappresentano, in sostanza, un decentramento del momento di accertamento e di esazione dell'imposta di fabbricazione sul gasolio : si tratta di decentramento indubbiamente idoneo a soddisfare un'esigenza economica : quella di meglio determinare, tenuto conto del variare della domanda, i quantitativi di gasolio da inviare all'una o all'altra destinazione. Non v'è dubbio, tuttavia, che la presente ed altre analoghe indagini dimostrano come si sia trattato di un decentramento che ha agevolato la nascita e la proliferazione di un vasto e ramificato sistema di contrabbando.

Cur

CAPITOLO IIIPOSSIBILI FRODI RELATIVE AI PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI - NECESSITA' DI SUPPORTI DOCUMENTALI (LE "CARTIERE" - i "POZZI" - IL "BUGIARDINO") - NECESSITA' DI COOPERAZIONE DEGLI ORGANI FINANZIARI

Posto che i depositi SIF si sono rivelati propiziatori di contrabbando in uno col diverso trattamento fiscale (agevolato) per taluni prodotti petroliferi, è opportuno considerare i fondamentali tipi di frodi che si rendono possibili (anzi forse ora non più dopo la parificazione di trattamento tra i due generi di gasolio) nei SIF, sia in raffinerie sia fuori di queste, per dirottare lo stesso gasolio, o comunque prodotti ad alta incidenza fiscale, e così lucrare la differenza d'imposta rispetto ai prodotti "pesanti" non agevolati. Ciò al fine di cogliere le ragioni delle implicazioni degli organi finanziari e delle società "cartiere".

Anzitutto, il dirottamento del gasolio avente pagato l'imposta ridotta, prevista per il riscaldamento domestico, all'autotrazione, può avvenire, materialmente, con tre modalità diverse :

- 1) il gasolio può essere fatto oggetto, in zona SIF, di regolari denaturazioni : esso paga dunque la imposta agevolata e viene preso in carico, con trasferimento a mezzo tubazione, nel deposito libero; esso viene quindi inviato, pur denaturato e colorato, a commercianti che, con frode, lo vendono quale prodotto da trazione;
 - 2) il gasolio viene regolarmente denaturato e trasferito nel deposito libero, come nel caso che precede : esso viene però clandestinamente rigenerato mediante trattamento chimico (al fine di renderlo nuovamente "bianco") e viene quindi inviato all'autotrazione;
 - 3) il gasolio viene sottratto alla denaturazione : esso viene denaturato e colorato, in zona SIF, solo cartolarmente, ovviamente con la complicità dei componenti dell'ufficio finanziario di fabbrica : esso viene preso in carico nel deposito libero come gasolio r.d., come tale infatti esso è stato sottoposto al trattamento fiscale agevolato : nella realtà esso è gasolio da trazione, non fatto oggetto di denaturazione e viene inviato all'autotrazione.
- Uy*

- 10 -

La prima ipotesi è, per quantitativi rilevanti, meramente teorica. Infatti non è verosimile, in quanto troppo rischioso (nessun cliente acquisterebbe come gasolio da trazione del gasolio colorato e denaturato), che si possa spacciare su larga scala gasolio da riscaldamento domestico per gasolio da trazione.

L'alternativa si riduce, pertanto, alle due ultime ipotesi.

Si tratta di ipotesi entrambe costituenti, ovviamente, reato : la prima incentrata sul delitto di cui allo art. 11 della legge 474/57, la seconda sul delitto di cui all'art. 12 della stessa legge.


Ma i SIF si sono rivelati valide strutte contrabbandiere anche con diverse, e più diffuse, modalità, non necessariamente legate a simulate denaturazioni, orientate, tuttavia, sempre al dirottamento di gasolio o prodotti petroliferi leggeri (D.P.L., benzina, etc.).

Fra queste modalità quella dell'abbattimento d'imposta ottenuto sulla base di inesistenti trasformazioni clinici-industriali dei prodotti petroliferi, si presenta con un'efficacia di tutto rilievo.

I prodotti petroliferi giungono infatti, con bolletta di cauzione, nel SIF, abilitato, ad esempio, alla produzione di cloroparaffine, solventi, od altri composti (esenti da imposta di fabbricazione in quanto fiscalmente non petroliferi in senso stretto anche se ottenuti mediante l'impiego di determinati quantitativi - quali materie prime - di prodotti petroliferi) e nel SIF, sotto la vigilanza (e con la complicità) dell'Ufficio Finanziario di Fabbrica si dà atto di avere effettivamente trasformato i prodotti petroliferi nei composti chimici non petroliferi, quando ciò in realtà non è avvenuto.

E' il caso - notasi - dell'ISOMAR (limitatamente ad una delle sue attività) e della SIPCA, di cui ad istruttorie separate dalla presente ma di cui a reati connessi.

In riferimento poi al contrabbando in raffineria, ipotesi abbastanza ricorrente per le maggiori possibilità di frodi determinate dalla sofisticazione ed alla complessità dei processi produttivi e per le solite ragioni dell'esistenza del reparto SIF, l'ipotesi fondamentale è quella della raffinazione clandestina o mediante frodi nella lavorazione sottoposta al controllo dell'Ufficio Finanziario di Fabbrica.



In concreto può avvenire che il raffinatore riesca a produrre quantitativi di prodotti finiti superiori, per qualità (incidenza fiscale) e quantità, a quelli contabilizzati dall'Ufficio Finanziario di Fabbrica e quindi sottoposti a trattamento fiscale.

L'ipotesi ora enunciata si suddivide in una serie di sottoipotesi, di cui vale la pena soffermarsi su quelle basate sul cd. "gioco delle rese" e sul cd. "flussaggio" (tecniche entrambe sostanzialmente affini) che ritroviamo nell'attività della società "MAURA" che, come vedremo, rappresenta la società contrabbandiera reale, a copertura della quale ha agito la D.P.S. (di cui si parlerà diffusamente in presieguo) con funzioni di cartiera.

E' possibile, in primo luogo, come dicevamo, che si "giochi" sulle rese.

Si dà atto, ad esempio, di avere ricavato, da una certa quantità di greggio, una quantità determinata di prodotto petrolifero finito (ad esempio benzina). Su tale quantitativo, regolarmente contabilizzato dallo Ufficio Finanziario di Fabbrica, si paga la dovuta imposta. In realtà però è stato prodotto un quantitativo superiore: il surplus viene estratto clandestinamente dalla raffineria ed immesso nel mercato.

Ipotesi più diffusa è quella che consiste ancora in una frode sulle rese, ma basata sulla diversificazione della gamma dei prodotti. Data una partita di greggio, si dà atto, nella contabilità dell'Ufficio Finanziario di Fabbrica, di avere ottenuto dalla raffinazione determinati quantitativi di prodotti diversi: ad esempio olio combustibile (prodotto fiscalmente vile) e gasolio (prodotto fiscalmente nobile). In realtà i quantitativi ottenuti sono differenti: maggiori del contabilizzato per il prodotto nobile, inferiori per il prodotto vile. Ecco che si possiede, materialmente, un quantitativo di prodotto nobile sottratto all'accertamento ed al pagamento dell'imposta (però si ha in carico, contabilmente, un quantitativo di prodotto vile inesistente).

Ipotesi del tutto analoga è quella del così detto "flussaggio". Si tratta di una particolare lavorazione, consentita dalla prassi amministrativa, che consiste nella lavorazione e miscelazione, in raffineria, di prodotto fiscalmente e merceologicamente vile, quale olio combustibile denso, insieme con prodotto nobile, come gasolio. Il risultato è un prodotto qualificabile, merceologicamente e fiscalmente, come olio combustibile fluido.

Si consente che l'esazione di imposta avvenga sul risultato, anzichè sui componenti. Non si paga, dunque, l'imposta sull'olio combustibile denso e sul gasolio impiegato, ma solo sull'olio combustibile fluido che viene ottenuto come risultato della lavorazione.

La frode consiste in ciò, che non si esegue in realtà il flussaggio, ma lo si pone in essere solo simulatamente e contabilmente. Si paga quindi l'imposta sul presunto (inesistente) olio combustibile fluido prodotto (merce fiscalmente ancora a bassissima incidenza). In realtà però si dispone di partite di olio combustibile denso e, soprattutto, di gasolio, che è stato sottratto al pagamento dell'imposta, molto più alta di quella dell'olio combustibile sia esso fluido o denso, e che può essere immesso sul mercato del gasolio da trazione.

Ebbene, in tutte le ipotesi accennate si ha un identico duplice risultato : possesso di partite di prodotto nobile non contabilizzato e quindi sottratto all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di fabbricazione; carico contabile di un quantitativo di prodotto meno nobile in tutto o in parte inesistente.

Da quanto sopra esposto emergono due considerazioni.

In primo luogo si deve rilevare come sia ben difficili le porre in essere condotte di contrabbando aventi origine nelle raffinerie o nei depositi SIF, o comunque interessanti il regime SIF, senza la connivenza, e perciò il concorso, dei pubblici ufficiali preposti alla vigilanza, in particolare dei componenti gli uffici finanziari di fabbrica interessati. La previsione di un continuativo controllo, l'imposizione di una cospicua serie di accertamenti formali e di attestazioni documentali, fa sì che nelle zone SIF non possano avvenire sottrazioni di merce all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di fabbricazione, se non con la cooperazione dei pubblici ufficiali preposti.

Più in generale si deve poi rilevare, come seconda osservazione, che qualsiasi ipotesi di contrabbando, qualunque cioè fra le ipotesi enunciate, e qualunque altra ipotesi analoga, dà luogo alla esistenza di partite di prodotto petrolifero che non sono scortate, all'origine, da una documentazione tale da legittimarle.

Partite, ad esempio, sottratte alle ragioni del fisco mediante simulate esportazioni, non potranno ovviamente essere accompagnate da regolari fatture di vendita, nè, soprattutto, da regolari certificati di provenienza da modello H ter 16.

Ecco allora nascere un doppio ordine di movimentazioni fittizie di "carta" (H ter 16 e fatture). Ecco nascere, cioè, particolari strutture commerciali che, in supporto al contrabbando reale, supporto da considerarsi essenziale e connaturato al contrabbando stesso, svolgeranno la duplice funzione di :

- 1) dare parvenza di legittimità fiscale alle merci prive di documenti realmente prodotte ed ottenute;
- 2) dare scarico, con parvenza di regolarità, delle merci contabilizzate ma in realtà inesistenti.

Di qui la necessità di coperture documentali e di qui la ragion d'essere di aziende disposte a darle.

E' proprio questa la generale caratteristica del contrabbando dei prodotti petroliferi, dopo l'entrata in vigore della legge n. 474/57 : ogni attività di contrabbando dà luogo all'immissione nel mercato di partite che sono prive di regolari certificati di provenienza; e una notevole parte delle metodologie contrabbandiere impongono anche la simulazione di vendite e quindi l'emissione di fatture e di certificati H ter 16, per operazioni del tutto inesistenti (i cd. "scarichi fittizi").

La struttura base è la cd. "cartiera". Si tratta di un deposito di prodotti petroliferi regolarmente abilitato, in grado di movimentare effettivamente merci. E per lo più esso pone in essere un, sia pur modesto, movimento reale di merci. Ha però la specifica funzione, nel sistema del contrabbando, di "vendere carta", ossia di simulare vendite di prodotto petrolifero, del tutto inesistenti, allo scopo di coprire, presso il cessionario, partite di cui questo già disponga.

Avviene cioè questo : un operatore dispone di una partita di contrabbando (proveniente da surplus di raffineria, sottrazione alle regolari denaturazioni, o da qualsiasi altra ipotesi). Riceve materialmente tale merce nel suo deposito; si trova però, come si è detto dianzi, nella evidente difficoltà di avere in deposito merce in quantità superiore alla giacenza contabile; non potrà quindi vendere, a valle, tale merce con un regolare H ter 16. Egli si rivolgerà però alla cartiera, che simulerà verso di lui una vendita di prodotto corrispondente per quantità alla partita immagazzinata illecitamente e senza documento.

Il "cartaio", ovviamente, emetterà un apparente regolare H ter 16 ed una apparente regolare fattura di vendita. Entrambi i documenti verranno presi in cari

co dal titolare del deposito che ha introitato la merce illecita, il primo nel registro di carico e scarico, il secondo nel registro IVA e nella contabilità generale della sua azienda. In tal modo la sua contabilità, e in particolare il registro di carico e searico tenuto ai fini delle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi (perno del così detto regime libero), tornerà a quadrare; a valle egli potrà vendere tutto il prodotto introitato nel deposito, regolare e non, come se fosse perfettamente regolare, con emissione di H ter 16 di scarico per quantitativi corrispondenti a tutte le merci estratte.

In tale modo, ovviamente, il problema della copertura contabile non farà che spostarsi a monte, ossia sulla cartiera, la quale, così facendo, si troverà ad emettere una serie di H ter 16, dando atto di avere effettuato estrazioni e vendite di prodotti petroliferi per i quali non potrà dimostrare alcun carico regolare.

Ma è proprio questa la funzione delle cartiere : di rischiare, di porre in essere una situazione documentale chiaramente squilibrata, tale da venir smascherata al primo controllo da parte degli organi preposti ai controlli, ma di salvare, così facendo, gli operatori che movimentano realmente la merce di contrabbando (e che, per comodità, potremo definire operatori o contrabbandieri reali).

Ma se questo è il marchingegno per far "quadrare", come si suol dire, la contabilità e dare su questa parvenza di legittimità, alle partite di prodotti posseduti in contrabbando, nasce l'esigenza di dare, ancora, parvenza di legittimità alle stesse partite lungo la strada, durante la loro movimentazione verso gli acquirenti.

Ecco, allora, nascere il cd. "bugiardino". Si tratta di un certificato H ter 16, sezione figlia, materialmente falso, destinato ad essere riutilizzato per più trasporti di prodotto sulla strada, per essere allibrato una sola volta sul registro di carico e scarico a completamento della serie di trasporti programmati in evasione fiscale, ma tale da venire, invece, subito regolarizzato e "scaricato" in contabilità in caso di controllo della Guardia di Finanza.

Come si può agevolmente intuire, la cartiera consente la "legittimazione" delle partite di merci "irregolarmente ed in "surplus" introitate, ma il meccanismo del contrabbando impone di dare scarico cartolare con

- 81 -

parvenza di legittimità, a partite di merce di minor pregio merceologico e fiscale non esistenti nella realtà, ma figuranti in contabilità, in luogo di quelle più pregiate.

Ecco allora sorgere uno strumento operativo del tutto simmetrico alla cartiera, finalizzato all'assorbimento del tutto fittizio, simulato, di partite di gasolio da riscaldamento domestico e, in generale, di prodotti petroliferi agevolati.

Si tratta delle strutture che in gergo vengono denominate "pozzi".

Anche in questo caso esse consistono in depositi liberi di prodotti petroliferi, abilitati alla movimentazione di prodotti vari, fra cui quelli per i quali intendono svolgere, appunto, la funzione di "pozzo".

Ed in genere si tratta di depositi che hanno una reale, anche se modesta, movimentazione; una cerchia di clienti che acquistano presso di essi prodotti da riscaldamento (condomini, imprese varie, amministratori di stabili, privati e così via).

Gli operatori reali, dunque, fatturano verso i pozzi le merci inesistenti; emettono su di loro, insieme con le fatture e le bolle di consegna, anche gli H ter 16 di scarico, opportunamente compilati.

Si tratta di una operazione del tutto analoga, ma simmetrica, rispetto a quella posta in essere dalle cartiere. Queste (strutture di supporto cartolare) emettono fittiziamente fatture ed H ter 16 verso (immediatamente o mediatamente) operatori reali; i pozzi, invece (anch'essi strutture di supporto cartolare) ricevono fatture ed H ter 16 fittizi dai contrabbandieri reali. Anzichè simulare vendite come le cartiere, i pozzi simulano acquisti.

- 82 -

CAPITOLO IVDIFFERENZA E VARIAZIONE DI ALIQUOTE D'IMPOSTA
DI FABBRICAZIONE SUGLI OLII MINERALI.
ANALISI STORICA E RAGIONI DELLE STESSE.
DOPPIO MERCATO DEL GASOLIO.

Come si è detto nel capitolo II di questa parte III il legislatore sin dall'istituzione dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, con il d.l. 334/39, stabilì una distinzione per quanto riguarda il trattamento fiscale degli olii minerali.

All'art. 1 del decreto-legge citato, infatti, si dispone che il gasolio, da usare direttamente come combustibile, sia soggetto ad un determinato trattamento fiscale (L. 154 ovvero L. 98 d'imposta per quintale, a seconda della densità), mentre, qualora tale prodotto sia destinato ad "altri usi", si impone un trattamento fiscale superiore (L. 160 per quintale, indipendentemente dalla densità).

La distinzione fra la destinazione del gasolio all'impiego come combustibile ovvero ad altri usi venne mantenuta, via via che le aliquote venivano modificate.

Ragioni di politica economica stanno, chiaramente, a fondamento della diversificazione di aliquote, per il gasolio da adibire a combustibile e della variazione periodica delle stesse.

Ed, infatti, se è vero che talune aliquote vengono abbassate, come per il gasolio per uso riscaldamento in vista di determinate finalità sociali in settori che si vogliono privilegiare (vds. agricoltura, pesca, riscaldamento domestico), non è men vero che talaltre vengono inasprite, come per il gasolio per uso autotrazione o la benzina, per fini d'interesse generale, indubbiamente collegati a necessità di bilancio per lo Stato.

Non compete, certamente, a questo Giudice Istruttore dare giudizi sull'opportunità o meno di tale politica: sta di fatto che, in concomitanza dell'elevata differenza, venutasi a determinare tra le aliquote nell'ambito del gasolio per uso combustibile od in relazione ad altri prodotti cd. "nobili" (ad alta incidenza fiscale), si è registrato un tale acuirsi del contrabbando, per la cui



- 83 -

repressione in materia di gasolio non c'è stata altra soluzione che la parificazione (nel 1979) delle aliquote d'imposta.

Ma al di là di ogni valutazione di carattere soggettivo, valgono i fatti.

Negli anni 50 l'industria di trasformazione e raffinazione degli olii minerali ebbe uno sviluppo vertiginoso, sia per fronteggiare le richieste sempre più crescenti di energia necessaria a far fronte ai fabbisogni delle industrie nazionali, in fase di espansione, sia per soddisfare la crescente domanda di carburanti per autotrazione ed uso aviazione ed, infine, per far fronte anche alle esigenze dell'interscambio internazionale, favorito dalla posizione geografica del nostro Paese, al centro del Mediterraneo, e non lontano dalle fonti di approvvigionamento delle materie prime.

Tale espansione fu l'effetto di un programma decisamente e giustamente adottato, a partire dagli anni 30 dal nostro Governo per sostituire, nel settore petrolifero a importazioni di prodotti finiti (benzina, gasolio, petrolio), fonte di approvvigionamento nell' lontano passato, con carattere di preminenza, una fonte di disponibilità di prodotti, all'interno del Paese, riconducibile ad un'industria petrolifera nazionale che, in vista del suo futuro sviluppo, consentisse un immediato e migliore soddisfacimento dei crescenti fabbisogni del mercato nazionale, la creazione di nuovi posti di lavoro e di attività indotte e, non ultimo, un minore esborso di valuta, rappresentato dalla differenza tra il valore dei prodotti finiti ed il minore valore delle materie prime, dei quali l'Italia era, comunque, tributaria dell'Estero.

La rapida costruzione e messa in funzione di nuove raffinerie favorì, com'era nel programma, l'aumento rapido della fabbricazione dei prodotti da destinare al fabbisogno nazionale, ma ridusse il gettito fiscale.

Occorreva, perciò predisporre un adeguato strumento legislativo fiscale che riequilibrasse le entrate erariali. Di qui l'istituzione dell'imposta di fabbricazione di cui al d.l. 28/2/1939 n. 334, cui seguiranno più volte modifiche ed integrazioni.

Ed invero, di pari passo con l'espandersi dei consumi di prodotti finiti all'interno del territorio nazionale - specie nel consumo di carburanti - il Fisco, continuamente alla ricerca di nuovi cespiti erariali o al fine di aumentare quelli esistenti, ricorse con molta frequenza ad aumentare, con rapida progressione, le aliquote dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi destinati al consumo nazionale.

L'Erario iniziò, così, dagli anni 50 una vera e propria "escalation" che ha portato, ad esempio, l'imposta di fabbricazione della benzina per auto a f. 563 ed oggi a f. 1300 al litro.

Ma in correlazione all'aumento della produzione, alla espansione dei consumi ed all'"escalation" delle imposte di fabbricazione, si manifestò, a cominciare da gli anni 50, un impressionante aumento delle frodi, nel campo degli olii minerali, e ciò proprio per il fatto che la elevatezza delle imposte costituì, per operatori disonesti e spregiudicati, un forte incentivo ad evadere il tributo.

Non sono mancati certamente strumenti legislativi per porre un argine al dilagare delle frodi, di cui il più incisivo quello portato dal d.l. 5.5.1957 n.271 convertito, con modificazioni, nella legge 2.7.1957, n. 474 meglio nota come "Legge 474. Tuttavia esso, al di là dell'equilibrio di mercato, non ristabilì l'ordine giuridico a causa, come si è detto, della permanenza del "doppio mercato" del gasolio.

Difatti, solo con l'abolizione del doppio mercato (cfr. d.l. 30.12.1979 n. 660), ovverossia con l'abolizione della distinzione tra gasolio da trazione e gasolio da riscaldamento domestico e quindi con la soppressione della prassi delle adulterazioni-colorazioni si è ridotto, naturalmente, a zero il profitto che nella specie, era dato dal dirottamento all'autotrazione del gasolio da riscaldamento domestico ed in particolare dalla differenza di aliquota tra i due prodotti : profitto oscillante ad esempio, negli anni oggetto dell'indagine da f. 48,12 al Kg. (51,62 - 3,50) nel '73 a f. 59,26 al Kg. (59,76 - 0,5) successivamente nel '76.

Pertanto, non ebbe più ragion d'essere la perpetrazione di frodi sul gasolio e così fu definitivamente stroncato questo particolare tipo di contrabbando.

- 03 -

Ora poichè, per quanto detto, assume nello studio della genesi del fenomeno del contrabbando, un'importanza non trascurabile il diverso trattamento fiscale del gasolio, non sembra, per completezza di trattazione, ultroneo qualche cenno sulle innovazioni legislative in punto doppio mercato del gasolio ed adeguamento di aliquote delle II.FF..


A prescindere del d.l. 334/39 - di cui si è già più volte accennato - come istitutivo di distinzione tra gasolio da usare come "combustibile" e gasolio da destinare ad "altri usi" ed istitutivo di differente trattamento impositivo, l'ultima rielaborazione della materia si ebbe col d.l. 23.10.1964 n. 989.

Il d.l. 989/64 conservava la distinzione fra gasolio destinato ad essere impiegato come combustibile (tabella F punto 1) e gasolio a ciò non destinato (ossia destinato a quelli che si definivano - e si definiscono tuttora - "usi altri"). Nel primo caso il gasolio era assoggettato ad un'aliquota di imposta ridotta: £. 5.400 al quintale. Nel secondo caso, dei cd. "usi altri", il gasolio era assoggettato all'imposta nella misura di £. 12.400 al quintale (art. 1, n.3, lettera a, del d.l. 989/64).

Sul tronco di questa fondamentale distinzione, fra gasolio destinato alla combustione e gasolio destinato ad altri usi, il legislatore ne introdusse un'altra, destinata ad assumere un rilievo notevole nelle vicende connesse al contrabbando dei prodotti petroliferi: la distinzione fra gasolio destinato alla combustione in genere e gasolio destinato alla combustione per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento domestico (ed usi affini). Per quest'ultima ipotesi si venne introdotta una ulteriore, assai consistente, agevolazione fiscale.

La ragione di essa deve essere ricondotta all'entrata in vigore della legge 13.7.66 n. 615, contenente "provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico". Detta legge introdusse una complessa normativa, tendente a diminuire l'inquinamento dell'aria per mezzo della impostazione di modifiche agli impianti di riscaldamento domestico ed affini. Per effetto di essa tali impianti dovettero essere trasformati e dovettero passare dall'alimentazione con prodotti petroliferi di maggiore densità all'alimentazione con gasolio.

Ritenne conseguentemente il legislatore di concedere, l'ulteriore, rilevante, agevolazione fiscale per il gasolio da impiegarsi - ormai obbligatoriamente - nel riscaldamento domestico e negli usi affini.



Tale nuova agevolazione venne introdotta con legge 22.7.1966 n. 608, la quale modificò le tabelle B e C.

Stabili per tal genere di prodotto l'imposta in sole lire 500 per quintale.

Alla tabella C, la legge citata introdusse sotto la lettera D, punto 1, già suddiviso in punti 1/a e 1/b, un ulteriore punto 1/c, che recitava: "per essere ammessi al trattamento degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina, gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonché le altre caratteristiche stabilite al precedente punto b."

Infine la legge 608/66 staui, al terzo comma: "Gli oli da gas ammessi alla agevolazione di cui all'art. 1 (ossia, la agevolazione prevista per il riscaldamento domestico e gli usi affini), devono essere adulterati, prima dell'immissione al consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro delle Finanze".

Per effetto di queste nuove disposizioni, si determinò la seguente situazione, quanto al gasolio. Il trattamento fiscale risultò distinto in tre diverse ipotesi: a) gasolio agevolato per uso riscaldamento domestico ed usi affini, soggetto - previa denaturazione - all'imposta ridotta nella misura di sole L. 500 al quintale; b) gasolio - da considerarsi pure agevolato - per impiego come combustibile in genere, soggetto, senza denaturazione, all'imposta nella misura di L. 5.400 al quintale; c) gasolio non agevolato, destinato agli "usi altri" (ossia a qualsiasi uso non compreso fra quelli dinanzi elencati), soggetto all'imposta in L. 12.400 al quintale.

Occorre subito dire che gli "usi altri" sono quantitativamente assai scarsi, essendo costituiti dall'impiego del prodotto petrolifero come solvente, diluente, ecc., ossia da tipi di impiego che si verificano in misura non rilevante in concreto.

L'uso di gran lunga prevalente, sul piano economico e merceologico, del gasolio, è costituito dall'impiego come combustibile. Il gasolio serve, in particolare, per l'alimentazione dei motori tipo Diesel di veicoli pesanti e leggeri, oltrechè per l'alimentazione degli impianti termici. Ecco perchè si suol

Luca

definire la situazione introdotta dalla legge 6.8/66 come "doppio mercato" del gasolio. Attesa la sostanziale non incidenza dei modesti quantitativi destinati agli altri usi, con la citata legge 608/66 si determinò l'insorgenza di una fondamentale distinzione, sorretta da ragioni meramente fiscali, fra gasolio destinato all'autotrazione e gasolio destinato al riscaldamento domestico.

Il primo venne detto gasolio nazionale, o per autotrazione, o semplicemente da trazione; il secondo venne detto gasolio da riscaldamento domestico o denaturato, o - per antonomasia - agevolato (ma in realtà quest'ultima definizione è impropria, in quanto anche il gasolio da trazione era, ed è, agevolato, tale non essendo il solo gasolio destinato agli "usi altri").

Le disposizioni emanate dal Ministero riguardo alle modalità di denaturazione imposero la colorazione in rosso, mediante vari procedimenti, del gasolio. Per questo motivo il gasolio da riscaldamento venne anche semplicemente definito "rosso", in contrapposizione al "grigio", ossia al gasolio da trazione.

Va da sé che in prosieguo di tempo vi furono altre variazioni delle aliquote anzidette (di cui si omette la enunciazione per motivi di opportunità e semplificazione) fino a che non fu emesso, finalmente il d.l. 30.12.79 n. 660 che stabilì che per il riscaldamento domestico fosse impiegato il gasolio destinato genericamente alla combustione, facendo cessare in tal modo la distinzione fra gasolio da trazione e gasolio da riscaldamento domestico, con la conseguente parificazione di trattamento fiscale e lasciando la sola distinzione fra gasolio per combustione in genere e gasolio per altri usi.

Tale parificazione, in definitiva, mentre rende esatto l'individuare, nel differente trattamento fiscale adottato per certi prodotti petroliferi, una delle cause del contrabbando in generale, rafforza, nello scrivente, l'opinione che una esazione d'imposta "alla fonte" - e cioè nel momento dell'importazione dei prodotti ovvero al momento della lavorazione degli stessi presso le raffinerie - attuabile soprattutto con l'eliminazione della possibilità di movimentarli in "cauzione", - avrebbe potuto diminuire, se non eliminare, l'altro aspetto delle frodi, realizzato presso i "SIF" decentrati.



PARTE QUARTACAPITOLO IIL MECCANISMO DELLA FRODE DELLE SOCIETA' NORD
ITALIA PETROLI, OMNIA PETROLI E DINA PETROLI
LE COPERTURE E PROTEZIONI DEI PUBB. UFFICIALI

Si è già accennato prima, nel capitolo III della parte II, che la presente istruttoria esclude la possibilità di "duplicazioni e preclusioni processuali" rispetto ai procedimenti penali instaurate presso il Tribunale di Voghera per la Srl. OMNIA PETROLI e Sas DINA PETROLI, in quanto pone in evidenza elementi nuovi apprezzabili, non certo per una rivalutazione giuridica di fatti già accertati, bensì per inquadrare in una diversa dimensione la "vicenda N.I.P." (così chiamata per semplificazione l'attività illecita del Buzzoni in Cassei Gerola) sotto il profilo oggettivo della frode in senso stretto ma soprattutto sotto l'aspetto soggettivo, delle persone, cioè, che vi diedero, in qualche modo, causa o perchè cointeressati alle correlate attività petrolifere o perchè preposti a funzioni di controllo fiscale oppure perchè furono intermediari degli uni e degli altri.

E' precisamente l'aspetto dei concorrenti nella "vicenda N.I.P." che in questo procedimento s'è rivelato con novità probatorie di particolare importanza, in principal modo riguardo agli organi di vigilanza, atteso che le ulteriori emergenze istruttorie hanno portato alla luce fatti di "connivenza" tra gli stessi e i titolari delle aziende incriminate - a livello, per lo più, di "collusioni e corruzioni" - resi possibili, anzi giustificabili esclusivamente, con una tecnica di contrabbando diversa da quella accertata nel procedimento di Voghera e conciliabili con i compiti funzionali degli organi di vigilanza anzidetti.

Da qui opportunamente ed appropriatamente discende per il presente l'attributo di "procedimento delle protezioni".

Salvo a descrivere in prosieguo ed in modo particolare le modalità della frode che in effetti adottò il Buzzoni (e compagni), è appena il caso di anticipare, subito, che - secondo le nuove risultanze - nella OMNIA PETROLI (deposito libero) si sottrasse all'ac

certamento ed al pagamento dell'imposta di fabbricazione, gasolio per uso autotrazione, non come conseguenza di dealduterazioni e decolorazioni, e cioè delle cd. "rigenerazioni", ma come effetto di "fittizie, o simulate, denaturazioni" del gasolio SIF, poste in essere nel settore omonimo della N.I.P. e quindi come effetto di passaggi clandestini e/o fraudolenti del prodotto non denaturato nell'attiguo deposito libero.

Ciò comportò la necessità di connivenze nell'ambito degli uffici preposti alla repressione delle violazioni fiscali, connivenze che vi furono sia a livello centrale sia a livello periferico, dei componenti cioè dell'UFFICIO FINANZIARIO DI FABBRICA : in aderenza del resto al sistema di vigilanza che secondo quanto si è visto nella parte III Cap. III, deve essere improntato a massimo rigore nei depositi fiduciari cd. SIF, in cui il prodotto in lavorazione non ha ancora assolto il pagamento d'imposta ed in ordine al quale (sistema) è quindi impossibile ipotizzare un'attività di contrabbando senza la complicità degli organi finanziari.

Prima di indicare nella identità fisica le fonti da cui provengono tali elementi di prova, si fa osservare che essi reggono, di per sè, ad un serio vaglio critico, anche a voler prescindere da ogni altro rilievo, sol che si consideri la funzione che ebbero, nel contesto del fenomeno in generale, i depositi fiduciari, specialmente se riguardati nella coesistenza coi depositi liberi in relazione allo stesso opificio.

Per una migliore comprensione di tale aspetto si rinvia al Cap. II della parte III : è intanto sufficiente sottolineare che coi depositi SIF si determinò un decentramento ed un rinvio dell'accertamento e dell'esazione dell'imposta di fabbricazione sul gasolio, decentramento che, se fu giustificato per meglio soddisfare le esigenze economiche, finì per agevolare la nascita e la proliferazione di un vasto e ramificato sistema di contrabbando.

Ma, per non esprimere giudizi, che apparentemente potrebbero sembrare affrettati od immotivati, ripercorriamo le varie fasi investigative che portarono BUZZONI Franco per la OMNIA PETROLI, e RESTAINO Michele, per la DINA PETROLI, davanti all'Autorità Giudiziaria di Voghera e ripercorriamo, sia pure sinteticamente, le trasformazioni sociali che intervennero per i deposito petroliferi anzidetti. Ciò al fine di poter cogliere, poi, il giusto significato di tali eventi.



La "OMNIA PETROLI" fu la denominazione sociale, che il deposito libero, posto in Casei Gerola, via Molino dei Torti, assunse a partire del 2.1.1973 (con esercizio, di fatto, però dal luglio 1973 come da licenza in data 6.4.1973 n. 823/A dell'UTIF di Milano) in virtù di costituzione di società a responsabilità limitata tra i soci GIOVANELLI Marzian e FIENI Giovanni (amministratore COLOMBINO Dino).

L'esercizio fu conseguente a locazione dei locali da parte della Sas NORD ITALIA PETROLI (N.I.P.) - (giusta concessione della Prefettura di Pavia in data 29.1.1973) - che fu titolare oltre che dello stesso deposito, di quello attiguo "SIF".

Della N.I.P. - costituita in data 2.7.1971 come società in accomandita semplice da BUZZONI Franco (accomandatario) e RESTAINO Michele - venne a far parte RESTAINO Fonte, rispettivamente moglie del Buzzoni e sorella di Restaino Michele, alla quale quest'ultimo cedette la sua quota (pari a L. 499.000) e poi, in data 12.1.1973, venne a far parte GENTILUOMINI Mauro, il quale acquistò la quota sociale del Buzzoni (di L. 501.000) ed assunse la relativa carica di accomandatario, ma, in data 6.4.73 allo stesso Gentiluomini subentrò BETTI Medardo con analoghe qualità.

L'esercizio della N.I.P. risale, per il deposito libero, al 12.7.1972 e per il deposito SIF al 2.8.1972 giusta licenza dell'UTIF di Milano n. 796/A e giusta autorizzazione n. 26875 (in data 11.8.1972) all'emissione di certificati H/ter 16.

La Sas DINA PETROLI fu costituita il 6.9.1972 tra PIRASTU Bonaria e RESTAINO Michele (accomandatario) in quote uguali da L. 500.000 ciascuno; successivamente, il 31.7.1973, rilevò le quote della PIRASTU Bonaria l'IMMOBILIARE TICINO, di cui fu socio accomandatario GIOVANELLI Marzian; il suo esercizio fu limitato al commercio di prodotti petroliferi, in deposito, quindi, libero, in via Silvano Pietra di Casei Gerola, ed ebbe inizio il 16.2.1973 con facoltà parimenti di emettere certificati H/ter 16; cessò il 19.7.1974 sotto i soci RESTAINO-IMMOBILIARE TICINO. (poi di M. BUZZONI e indi di U. BIACCHI).

Ora, in ordine di tempo, risultano le seguenti fasi investigative : la N.I.P. fu sottoposta ad un primo accertamento fiscale dall'UTIF di Milano, mediante un sopralluogo "nel deposito libero" in data 13.11.1972,

ad opera dei funzionari MARINELLI Francesco e BERNARDI Giancarlo, da cui furono riscontrate la regolarità dei prodotti stoccati opportunamente sottoposti, attraverso campioni, ad analisi di laboratorio chimico, ma un'ecedenza delle giacenze effettive rispetto a quelle contabili, nonché la mancanza di documenti di accompagnamento per un'autobotte carica di Kg. 24.705 di gasolio combustibile; di qui l'invio di processo verbale alla A.G. per le relative violazioni.

Successivamente, lo stesso deposito libero, in data 27.3.1974 e 20.7.1974, frattanto cambiata formalmente conduzione sociale (da N.I.P. ad OMNIA PETROLI), fu oggetto di due interventi operativi da parte del Nucleo Regionale pt della Guardia di Finanza di Milano, in persona, tra gli altri, del Tcol. Duilio Di Censo, nella qualità di dirigente dell'indagine.

Uno strano particolare è appena il caso di essere segnalato: il secondo intervento fu determinato da un'irruzione che i Carabinieri del Gruppo di Milano II effettuarono nel deposito del Restaino presso la DINA PETROLI, a cui seguì la continuazione delle indagini da parte del Nucleo pt della Guardia di Finanza di Milano, in virtù della specifica competenza istituzionale per la materia degli olii minerali di tale Corpo e seguì la estensione degli accertamenti ad altre aziende petrolifere della zona e, tra queste, alla OMNIA PETROLI, ovviamente perchè sospettata di contrabbando ma anche di collegamento con la DINA PETROLI per via delle risultanze emerse sin dal 27.3.1974 (1° intervento).

Comunque a seguito degli accertamenti del Tcol. DI CENSO furono adottate, sostanzialmente, le seguenti conclusioni:

- a) nessuna violazione finanziaria, per il deposito SIF (N.I.P.), di rilevanza penale, tranne talune infrazioni in materia d'imposte indirette sugli affari (I.V.A., I.G.E. ed Imposta di Registro) e di imposte dirette;
- b) rigenerazione presso la OMNIA PETROLI (deposito libero) di prodotto adulterato (gasolio per uso riscaldamento) e dirottamento dello stesso ad usi diversi da quelli per i quali fu concessa l'agevolazione (autotrazione od usi altri);
- c) scarico fittizio, da parte della OMNIA PETROLI, di gasolio da riscaldamento, di cui alla contabilità stessa attraverso il filtro delle società ACI e LOMBARDA CARBURANTI;

Luca

d) copertura documentale offerta alla stessa dalle stesse società per il gasolio rigenerato e per la legittimazione delle vendite a terzi.

In definitiva, il contrabbando sarebbe stato limitato ad operazioni di deadulterazione e decolorazione di gasolio denaturato per uso riscaldamento col concorso di società satelliti, che ebbero la funzione di "cartiere" e di "pozzi" e sarebbe stato limitato, si noti, al deposito libero, senza l'implicazione del deposito SIF. Anzi riguardo a questo si stabilì testualmente che "la NIP acquistava gasolio SIF, provvedeva alla denaturazione ed alla rivendita dello stesso previo pagamento dell'imposta di fabbricazione prevista per tale uso e che quindi non sussisteva alcun elemento per disattendere la regolarità delle operazioni", di conseguenza dovevano intendersi reali.

E' quanto si legge nei due rapporti a firma del Tcol. DI CENSO rispettivamente n. 35756 del 10.10.1974 e n. 9271 del 28.3.1975 (cfr. Vol. 1) ed è quanto successivamente costituì oggetto, in data 16.5.1980 (sent. n. 89) del giudizio del Tribunale di Voghera (cfr. Vol. 21) che, naturalmente, basandosi sulla ricostruzione del traffico come sopra accennato, fu espresso sostanzialmente nei confronti degli amministratori formali della OMNIA PETROLI e delle altre società satelliti implicando, però, anche il BUZZONI come socio occulto per la sottrazione così all'imposta fiscale dovuta (L. 59,76 al Kg. contro l'imposta di L. 0,50 al Kg. assolta) di Kg. 78.802.975 di gasolio per autotrazione, Kg. 710.967 di benzina super e Kg. 55.480 di benzina normale, in virtù di n. 2694 certificati di provenienza emessi per gli anni 1973 e 1974 ritenuti ideologicamente falsi.

La ritenzione della stessa frode, fondata sulla "rigenerazione" del gasolio da riscaldamento, fu, altresì, l'esito dell'intervento, ancora del Tcol. DI CENSO presso la DINA PETROLI in data 19.7.1974 (cfr. rapp. n. 28490 del 23.7.1974 in Vol. 1) e successivamente della sentenza del Tribunale di Voghera (cfr. Sent. n. 299 del 3.12.1979 in Vol. 21).

Per essa furono dedotti in contestazione, per evasione fiscale da contrabbando, Kg. 37.226.954 di gasolio per autotrazione posti altresì a carico della C.I.A. (Commercio Idrocarburi ed Affini), coinvolta per pronte prestazioni di "cartiera".



Orbene, ripetendo quanto si è accennato prima, l'odierna istruttoria ha evidenziato una diversa e ben più vasta organizzazione, per l'attività di contrabbando del BUZZONI, non limitata alla OMNIA PETROLI ed alla DINA PETROLI, ma estesa alla N.I.P. (deposito Sif), riflettente un saldo collegamento tra le tre aziende, dovuto tra l'altro all'identità delle persone che, di fatto, ebbero nelle stesse ruoli di cointeressenza ed amministrazione (vds. BUZZONI - RESTAINO - MARINO - MORELLI - GIOVANELLI) e riflettente ancora una tecnica di contrabbando, principalmente concretatasi sulle "fittizie denaturazioni" e quindi una maggiore fonte di lucro rispetto all'altra delle cd. "rigenerazioni", per via - s'intende - del minor costo delle operazioni di smercio; un notevole gruppo di soggetti portatori, tutti, d'interessi patrimoniali vari, in relazione ai rapporti, veri o falsi, intrattenuti da ciascuna delle tre aziende coi terzi per le compravendite dei prodotti in questione (cfr. MORELLI - MARINO etc.; un considerevole numero di altri complici identificabili in funzionari civili e militari (UTIF e Guardia di Finanza) che si prestarono a connivenze o corruzioni o comunque ad atti di devianza professionale ed, altresì, identificabili in intermediari che si offrirono per l'ottenimento dei favori del caso (BOLZANI - QUAGLIA - VACCARO - SCIBETTA Giuseppe - POMARA).

In particolare, seguendo le risultanze processuali secondo i punti come sopra genericamente accennati, è emerso quanto segue :

EFFETTIVE COINTERESSENZE SOCIETARIE :

- a) nel 1971 fu costituita, come si è visto, la Sas NIP (deposito SIF + deposito libero) di cui fecero parte BUZZONI Franco e RESTAINO Michele, ma ne furono altresì soci di fatto MARINO Luigi e, sembra, GIOVANELLI Marzian (come si evince per quest'ultimo dagli importanti compiti assegnatigli e dai rilevanti importi di denaro maneggiato). Il MARINO approntò le opere murarie del deposito, il BUZZONI i serbatoi e l'impianto produttivo : dai due fu raggiunto sin dall'inizio un accordo sulla base del quale avrebbero dovuto effettuare il contrabbando di gasolio nazionale mediante fittizie denaturazioni e di ripartire gli utili a metà : e così poi fu. Il MARINO, però, ad un certo momento uscì fuori dalla società, pare nei primi del 1973, per contrasti col BUZZONI (sembra dovuta a sfiducia verso quest'ultimo), ma mantenne con lui

Lucy

ugualmente i rapporti perchè gli affittò i locali dei due depositi, SIF e libero, per il corrispettivo (all'epoca considerevole) di quattro-cinque milioni al mese, gli forniva il gasolio SIF (quale titolare occulto di vari depositi come la LISCATE PETROLI etc.) ed acquistava dallo stesso il gasolio "rigenerato".

Si dice che sia stata sua l'autobotte sequestrata dal l'UTIF il 13.11.1972.

Analoghi furono i rapporti che il BUZZONI instaurò col MORELLI sin dalla costituzione delle società N.I.P. ed OMNIA PETROLI, quest'ultimo conosciuto attraverso GIOVANELLI Marzian, gli assicurava partite di gasolio SIF, fornite attraverso l'I.P.E. di Parma ed attraverso buoni di prelevamento ed acquistava il gasolio nazionale di cui il BUZZONI disponeva, irregolarmente, avendolo sottratto alle denaturazioni.

Entrambi, sia il MARINO sia il MORELLI, acquistavano a prezzo inferiore di mercato, all'incirca f. 20 in meno a Kg. : circostanza - si osserva - logica se si considera la diversa qualità del gasolio rigenerato, necessariamente più scadente del gasolio "grigio" non dea-dulterato e destinato sin dall'origine all'autotrazione.

Rapporti di affari dello stesso tipo furono, altresì, tenuti dal BUZZONI nei confronti di GALIBERTI Gustavo, noto petroliere di Milano, legato al gruppo GISSI-GALLASSI e, pare, al Generale LO PRETE.

EFFETTIVE TECNICHE DEL CONTRABBANDO :

b) bisogna distinguere due periodi di tempo, dal luglio 1972 al 13.11.1972 riconducibile al sopralluogo del Procurat.UTIF MARINELLI e da tale momento, anzi meglio dal luglio 1973 - data di inizio dell'attività della OMNIA PETROLI - al luglio 1974.

Nel primo il BUZZONI, siccome non aveva conseguito "protezioni" da parte dell'UTIF e pare anche da parte della Guardia di Finanza, si limitò a rigenerare gasolio da riscaldamento mediante miscelazione con soda caustica ed acido solforico : pertanto devono intendersi sottoposti a tale procedimento i Kg. 1.737.770 movimentati nel libero della N.I.P. fino al 13.11.1972 come gasolio da riscaldamento e devono intendersi smerciati come gasolio per autotrazione (cfr. nota Guardia di Finanza di Milano n. 40972 del 26.9.1983 in Vol.1).

Luca

Che tale quantitativo - si nota - non figuri in con tabilità, sotto forma di gasolio per autotrazione, non è motivo per escludere l'ipotesi della ri gene ra zione, perchè è provato che il prodotto ottenuto da questa operazione fu esitato e commercializzato sen za documenti di scorta e cioè "al volo".

Tale situazione di traffico durò fino al 13.11.1972, data in cui i funzionari dell'UTIF MARINELLI e BERNAR DI, intervenendo per un controllo nel libero della N.I.P., sollevarono rilievi ed elevarono processo ver bale.

E' da questo momento in avanti che il BUZZONI e com pagni ricorsero, in alternativa alle "ri gene ra zioni", alla tecnica delle "simulate denaturazioni" : sosti tuivano, nottetempo, il gasolio SIF giacente nella N.I.P. col gasolio da riscaldamento stoccato nella OMNIA PETROLI (prodotto acquistato come tale e quin di più "finito"), con condutture fisse e/o volanti; simulavano, quindi, le denaturazioni sul gasolio, che ovviamente era già adulterato e colorato, intro ducendovi, come "messa in scena" gli additivi "dena tur anti e coloranti" prescritti; cedevano, poi, in vendita prevalentemente alla OMNIA PETROLI gli stes si quantitativi di gasolio da riscaldamento, con la conseguenza che una parte veniva utilizzata per passa re ulteriormente alla NIP clandestinamente, e girare continuamente, in forza del sistema anzidetto; un'al tra veniva trattenuta dalla OMNIA PETROLI per essere "ri gene ra ta" nel libero ed un'altra ancora dirottata, con artifici documentali, presso la Sas PETROLIFERA VALPADANA di Monticelli Pavere (altro deposito ap par tenente di fatto al BUZZONI e soci) per essere an cora deadulterata e decolorata.

Stando così le cose, il quantitativo di Kg. 76.055.320 che figura immesso dalla N.I.P. in commercio, come gasolio da riscaldamento dal novembre 1972 al luglio 1974 e preso in carico a titolo di acquisto per Kg. 70.282.980 dalla OMNIA PETROLI, deve essere ritenuto gasolio per autotrazione, sottratto "alla denatura zione", mentre il quantitativo di Kg. 31.645.518 (dif fer enza tra Kg. 101.928.498 e Kg. 70.282.980) - anco ra in carico alla OMNIA PETROLI come gasolio da ri sci aldamento - deve essere considerato gosolio per au to trazione ottenuto "dalle ri gene ra zioni".



- 96 -

La riprova di tanto è, d'altro lato, offerta dai corrispondenti quantitativi che si ritrovano sul registro di carico e scarico della OMNIA PETROLI sotto forma di gasolio nazionale e che furono giustificati con la "carta" di cui si dirà.

Per una migliore comprensione del "giro di affari" si rinvia al prospetto del Nucleo Regionale pt di Milano di cui alla nota n. 40972 del 26.9.1983 (cfr. Vol. 1); intanto si fa notare che l'imposta di fabbricazione evasa, nei due depositi N.l.P. ed OMNIA PETROLI, fu complessivamente di oltre sette miliardi e mezzo conteggiata e detratta la aliquota di imposta assoluta per il gasolio da riscaldamento dichiarato (L. 5,00 al Kg. prima fino al 31.12.1972, L. 3,50 al Kg. poi fino al luglio 1974 contro rispettivamente L. 51,62 e L. 59,76 al Kg. per il gasolio nazionale).

Correlativamente, è da ritenere, in ordine alla DINA PETROLI, dirottato ad uso di autotrazione il quantitativo di Kg. 28.906.980, che figura in contabilità come gasolio per uso riscaldamento e che, invece, fu ottenuto attraverso il solito sistema delle rigenerazioni e smerciato come prodotto ad alta incidenza fiscale, con un danno per l'Erario di quasi due miliardi (rectius L. 1.701.588.247) - effettuati le detrazioni ed i conteggi come sopra indicati - danno, parimenti, dovuto alla differenza d'aliquota per i due tipi di gasolio.

Ora, secondo i meccanismi di frode nella materia enunciati nella parte III, Cap. III, la OMNIA PETROLI e la DINA PETROLI (depositi liberi) ebbero, a seguito degli artifici anzidetti, in possesso partite di prodotto nobile non contabilizzato e quindi sottratto all'imposizione fiscale (gasolio per autotrazione) ed in carico contabile partite di prodotto meno nobile (gasolio per riscaldamento).

Di qui la necessità di regolarizzare (in apparenza) le prime con "carta" (H/ter 16 ideologicamente falsi) che nella specie fu offerta da società di comodo, costituite dallo stesso gruppo "BUZZONI" (A.C.I. - LOMBARDA CARBURANTI - C.I.A. etc.) ed amministrare da persone che il predetto si portò da Parma, luogo di origine (DAGLI ALBERI, SPOTTI, FONTANESI, BIGLIARDI), società che funsero, altresì, da "pozzi", in quanto, d'altra parte, ricevet



- 97 -

tero ancora "carta" per le partite di gasolio da riscaldamento in disponibilità contabile - ma non reale - .

E' risultato che al mattino nella OMNIA PETROLI affluivano, in presenza di GENTILUOMINI Mauro, fi duciario del BUZZONI, tutti gli amministratori di dette società (di comodo) e si dava luogo allo scambio dei certificati H/ter 16 a seconda dei fit tizi rapporti, simulando, così, vendite alla OMNIA PETROLI di gasolio "grigio" ed acquisti della stes sa di gasolio "rosso".

Ancora un dato prima di completare l'argomento : posto che la Sas DINA PETROLI fu costituita, come si è visto il 16.9.1972 e cessò il 19.7.1974 sotto i so ci RESTAINO - IMMOBILIARE TICINO, occorre, anche per essa fare una distinzione e tener presente che fino al 31.7.1973, di fatto, fu gestita sia dal RESTAINO e sia dal BUZZONI per la solita comunanza di interessi, mascherata con l'assegnazione nell'amministrazione di persone di comodo (PIRASTU); dopodiché fu esercitata dal RESTAINO senza il BUZZONI perchè i due vennero in contrasto e la PIRASTU, nonché di fatto il BUZZONI, cedettero la propria parte all'IMMOBILIA RE TICINO.

Anche tale momento rappresenta, per così dire, una pietra miliare nella verifica delle "protezioni" co me più avanti si dirà : intanto, si anticipa che, con l'uscita del BUZZONI dalla DINA PETROLI, i due si accordarono, nel senso che il RESTAINO, con la assegnazione di tale società in esclusiva titolà rità, doveva considerarsi liquidato e tacitato in tutte le sue spettanze societarie, riferite alla N.I.P. ed alla OMNIA PETROLI, avrebbe continuato ad ottenere (come poi in realtà fu) il prodotto (ga solio da riscaldamento) dal BUZZONI (e per lui dalla OMNIA PETROLI) ma avrebbe dovuto (così pare) procurarsi da sè "le protezioni" e provvedere ai pagamen ti delle relative "tangenti".

Il 31.7.1973 fu anche il momento in cui dalla parte del RESTAINO passano GIOVANELLI Marzian e VACCARO Angelo, intermediari, come vedremo, per i favori presso la Guardia di Finanza, i quali, sembra siano divenuti addirittura soci del RESTAINO.

A questi, quindi, fu possibile attraverso il VACCARO assicurarsi le opportune "coperture a livello di pub blici funzionari incaricati della vigilanza fiscale;



- 50 -

LE COPERTURE DEI PUBBLICI UFFICIALI (IN GENERALE) :

- c) La cooperazione degli organi finanziari competenti è la logica, se non "fisiologica", connotazione di un meccanismo di frode connesso alle denaturazioni, come si è detto nella premessa di questo capitolo ed ancora prima in generale nel Cap. III parte III ed attuato nei depositi SIF, in cui appunto non può prescindersi dalla vigilanza dello Ufficio Finanziario di Fabbrica, ovvero sia dai funzionari dell'UTIF e da militari della Guardia di Finanza che ne fanno parte.

Ebbene, tale cooperazione estrinsecatasi nelle cd. protezioni del contrabbando ebbe puntualmente a verificarsi per la NORD ITALIA PETROLI e soprattutto per l'attività del deposito SIF, che ebbe inizio principalmente nei primi del 1973, dopo il sopralluogo dei funzionari MARINELLI e BERNARDI ma raggiunse la sua maggiore intensità dal luglio 1973 al luglio 1974.

E' riconducibile all'aspetto delle coperture stesse l'intervento degli intermediari, persone che, chiaramente dovevano, con successo, arrivare agli uffici, centrali e periferici, dell'UTIF e della Guardia di Finanza, i due organi di controllo per eccellenza.

Tali ruoli furono, nella specie, rivestiti da VACCARO Angelo e BOZZANI Primo, entrambi soggetti assai importanti in questa ed in altre vicende consimili, per via degli intensi legami che ebbero nel gruppo dei petrolieri più grossi della Lombardia (vds. MUSSELLI - MORELLI - GALIBERTI etc.), nel Corpo della Guardia di Finanza e nell'Amministrazione Finanziaria, avvalendosi, il primo, della sua passata qualifica di ufficiale della Guardia di Finanza e del servizio espletato al Servizio "I", nonché dei suoi rapporti con ex ufficiali altrettanto importanti (vds. GISSI e GALASSI) ed, il secondo, delle buone amicizie che riuscì a procurarsi in vista degli illeciti prefissisi (lui ed i petrolieri) con alti funzionari dell'Amministrazione Finanziaria, a livello centrale e periferico, con personalità politiche (dei vari Ministeri), ecclesiastiche (tramite Don Francesco Quaglia) e con gli stessi ufficiali della Guardia di Finanza (ai vertici della stessa).



- 99 -

Ma un importante ruolo d'intermediario fu, altresì, svolto dal duo POMARA-SCIBETTA Giuseppe, che sotto la parvenza dello studio commercialistico, in cui furono liberi professionisti, curarono i legami col Generale SCIBETTA Salvatore (Ispettore della Guardia di Finanza per l'Italia Settentrionale), col Magg. Antonio BONICIOLLI del Servizio "1" (Informazioni) e col Generale LO PRETE, Comandante del Nucleo Centrale Guardia di Finanza di Roma.

L'affannosa ricerca delle protezioni, attesa la delicatezza delle stesse, comportò l'apprezzabile tempo di alcuni mesi a decorrere dai primi del '73: vi furono, in tale frattempo, proposte, convegni riservati e patteggiamenti sul "quantum" da versare a titolo di compensi. Il tutto secondo la "logica del momento" e secondo la prassi dell'ambiente petrolifero. Vi furono esattamente ben tre incontri nello studio dell'avv. VACCARO a Pavia (propiziati dal MARINO), in cui intervennero il BOLZANI, il BUZZONI ed il GIOVANELLI, al fine di risolvere le difficoltà delle società N.I.P.-OMNIA PETROLI la cui attività era stata bloccata a seguito del sopralluogo del MARINELLI ed al fine di avviare "le trattative". Seguirono contatti col Tcol. DI CENSO, Comandante del IV Gruppo di Sezioni del Nucleo Regionale pt della Guardia di Finanza di Milano a mezzo del VACCARO, con il Col. SANTORO, Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Pavia a mezzo del GIOVANELLI (questi era particolarmente legato al MORELLI), col Capitano FREDIANI, Comandante del Nucleo Guardia di Finanza di Pavia a mezzo del BOLZANI che si avvale del nipote del primo, REA Renato, nonché con l'ing. BIANCHI, dirigente dell'UTIF di Milano a mezzo ancora del BOLZANI: in sostanza con l'intermediazione di coloro che erano ben introdotti, per amicizia, intimità ed intrighi, presso gli ufficiali ed i funzionari anzidetti.

Alla fine gli accordi furono raggiunti ed ebbero le seguenti condizioni: tutti dovevano consentire ed agevolare l'attività di contrabbando delle società N.I.P. - OMNIA PETROLI - DINA PETROLI; in compenso dovevano essere dati importi mensili nell'ordine di 70 milioni di lire al BIANCHI, 20/25 milioni di lire al Tcol. DI CENSO (ed il suo braccio destro marsciallo SARDELLI Rino), al Generale SCIBETTA, al Capitano Frediani ed al Colonnello SANTORO altri importi di denaro-"una tantum" ed a richiesta - per

- 100 -

cifre di decine e decine, nell'ordine di centinaia, di milioni dovevano essere sborsati ancora in favore del Generale SCIBETTA (amico del MORELLI!), del Tcol. DI CENSO, del Maresciallo SARDELLI e si dice anche del Generale LO PRETE e del Colonnello SESSA, quale Comandante del Nucleo Centrale di Roma il primo e Comandante del Nucleo Regionale di Milano il secondo.

E così puntualmente avvenne: pagamenti mensili in vero furono fatti prevalentemente in denaro contante, nelle mani del BOLZANI per i funzionari UTIF e nelle mani del GIOVANELLI-VACCARO, a mezzo dello studio SCIBETTA/POMARA, per i militari della Guardia di Finanza di Milano e Pavia.

Una più approfondita disamina, a riguardo, sarà fatta in prosieguo nella parte della presente ordine-sentenza dedicata alle singole posizioni.

Prima di concludere s'impongono taluni rilievi. Il sopralluogo del MARINELLI nel novembre 72 e l'intervento operativo del Tcol. DI CENSO nel marzo 74, altro non furono che atti di pressione o "ricatto", come taluni li hanno chiamati, per il conseguimento delle "tangenti" o del "rialzo delle stesche" secondo - ripetersi - la logica del momento; con essi furono adottati rapporti giudiziari "riduttivi" e compiacenti e dopo di essi l'attività fraudolenta fu proseguita, invero, in grande stile e, se fu poi stroncata definitivamente, fu merito dei Carabinieri di Milano II che nel luglio 74 irrupero nei depositi mettendo da parte la Guardia di Finanza.

Orbene, la ricostruzione del traffico "N.I.P.", come sopra descritta, è, per la precisione, aderente alle circostanziate confessioni di RESTAINO Michele (cfr. int. 3/3 - 23/3 - 28/3 - 12/4 - 19/5 - 1/7 - 6/7 - 13/10 - 20/10/1983) dallo stesso confermate, reiteratamente in più interrogatori ed anche in sede di confronto col MARINELLI (vds. conf. 19/5/83) e per ultimo arricchite da riscontri obiettivi in sede di ispezione dei depositi NIP - OMNIA PETROLI - DINA PETROLI (vds. Ispez. luoghi 21.10.1983).

Dopo tanta dovizia di particolari ed attesa la fonte degli stessi, invero attendibile perchè costituita da uno dei protagonisti della vicenda, una prima considerazione è che tale ricostruzione, già di per sé, appare ineccepibile alla luce dei rapporti di P.G. di cui agli interventi dell'UTIF e della Guardia di Finanza soprattutto, come si è più volte det


- 101 -

to perchè riconduce al deposito SIF e quindi alla normale prassi di allora la tecnica della frode nonchè le implicazioni correlate.

Tuttavia a fugare ogni dubbio concorrono le ammissioni date, sia pure in modo non così ampio come per il RESTAINO, da BUZZONI Franco e BOLZANI Primo, ai quali, tutti, si deve, invero, al di là delle loro responsabilità, non solo la scoperta di fatti, sì gravi, in materia di oli minerali ma soprattutto la offerta visione di un quadro generale del contrabbando di petrolio, che va oltre i limiti delle aziende incriminate e presenta uno "spaccato" della P.A. denotante un vero e proprio sistema di devianze professionali a tutti i livelli, dagli uffici finanziari agli organi pubblici della Pubblica Amministrazione (vds. int. Buzzoni 12/11/82 - 2/12/82 - 29/3/83 - vds. int. Bolzani 27/11/82 - 11/3/83 - 17/3/83 - 29/3/83 - 15/12/83 - vds. confronto Bolzani-Buzzoni 2/12/82 - 17/3/83 e confronto Buzzoni - Bolzani - Giovanelli - Vaccaro 11/3/83)..

Vanno inoltre poste in evidenza le pregevoli rivelazioni di Giovanelli Marzian, -per la cui importanza probatoria basti ricordare che questi fu il "fiduciario" del Vaccaro oltrechè del Buzzoni e del Restaino, bene, quindi, a conoscenza dei legami con taluni alti ufficiali della Guardia di Finanza e delle collusioni con gli stessi - nonchè le dichiarazioni di Gentiluomini Mauro, altro "fiduciario" e genero del Buzzoni, adibito a compiti contabili, tra l'altro, finalizzati alla frode ed alle corruzioni del caso (cfr. int. Giovanelli 6/12/82 - 1/3/83 - 28/3/83 - 15/12/83 cfr. Gentiluomini 24/2/83 - 9/3/83 - 28/3/83 - 7/10/83).

Per non dire che spunti di tutto rilievo si ricavano, anche per questo aspetto della vicenda, dalle dichiarazioni (sostanzialmente in questo ed in altri processi confessorie) di DE NILE Egidio e dai suoi diari, che attestano, secondo la loro funzione ed attesa la genuinità degli stessi, la veridicità delle circostanze annotate - ed in particolare sui contatti del predetto col duo Bolzani-Quaglia, durante il suo servizio all'UTIF di Milano sotto la direzione dell'ing. BIANCHI - e sulle "sollecitazioni", sui "concerti", sui "baratti", verificatisi per ottenere dall'UTIF licenze ed autorizzazioni e per conseguire comportamenti omissivi e/o commissivi, orientati all'agevolazione della attività contrabbandiera. (vds. dossier interrogatori in Vol. 3 ed in parte int. 14/3/82 - 12/1/83 - 22/3/83 e vds. diari in Vol. 17).




- 102 -

Non possono ancora sottacersi le rilevanti testimonianze del Colonnello Cesare VITALE, dei Carabinieri del Gruppo di Milano II (dirigente dell'intervento nella DINA PETROLI nel luglio 1974), di GALIBERTI Gustavo e di PASOTELLI Giovanni (cfr. dep. 13/10/82-24/10/83 e 7/10/83 in Vol. Testi n. 6) e le rivelazioni invero inaspettate, seppure fatte per cenni, degli imputati POMARA Mario e del maresciallo SARDELLI, braccio destro del Tcol. DI CENSO, le quali, se non possono costituire, da sole, autonome e sufficienti fonti di prova, depongono per una tranquillante valutazione critica di un "mosaico" di elementi altamente indizianti", che, se talvolta rimane tale, non può non assurgere a dignità di prova, secondo le argomentazioni fatte sul tema della prova indiretta e logica (cfr. parte II - Cap. VII°).

Orbene, la mole degli atti riguardanti tali risultanze - la cui consultazione si rende agevole col costante riferimento del volume che li contiene - non consente certo di riportare, se non con difficoltà per la speditezza e la semplificazione, una completa esposizione delle stesse, anche se essa sarebbe utile per la comprensione e l'interpretazione dei fatti, tuttavia ci si limita a mettere in evidenza taluni passi delle dichiarazioni acquisite di per sé eloquenti (senza, con ciò, trascurare l'importanza degli altri) al fine di dare immediati elementi di giudizio, al di là delle valutazioni del convincimento dello scrivente.

DICHIARAZIONI DI BUZZONI FRANCO

- a) E' stato il primo ad aprire con le sue confessioni la strada alla verità in questa complessa ed importante vicenda. Descrive l'attività illecita di Cassei Gerola, riferendola prima - ed artatamente - alla OMNIA PETROLI, deposito libero, ed alle cd. rigenerazioni del gasolio da riscaldamento nel tentativo di non coinvolgere il deposito SIF ed i funzionari responsabili e riconducendola alla fine al deposito SIF ed alle fittizie denaturazioni (cfr. int. 15/12/83); precisa di avere ottenuto, per detta attività, protezioni dall'UTIF e dalla Guardia di Finanza di Milano attraverso BOLZANI Primo, che incontra nello studio dell'avv. VACCARO Angelo, a Pavia, in presenza di GIOVANELLI Marzian.
- 

Il BOLZANI, a conferma di quanto aveva preannun-
ciato il VACCARO, lo assicurava che "dietro compen-
si avrebbe potuto confidare sulle protezioni del
la Guardia di Finanza di Milano e Pavia e dell'UTIF
di Milano, dati i suoi buoni rapporti col Vatica-
no.....".

In quell'incontro si parla già dei compensi nel-
l'ordine di 15-20 milioni al mese per la Guardia
di Finanza e 70 milioni al mese per l'UTIF.

In conclusione, tali somme di denaro furono, pun-
tualmente, pagate da lui BUZZONI ma pare anche
col supporto del MORELLI ed altri cointeressati
alla NIP, prevalentemente in contanti ma anche in
assegni bancari e pervennero sicuramente a desti-
nazione, perchè "i risultati c'erano" ed il con-
trabbando non ebbe così intralci, "durando fino al
luglio 1974 ed avendo un'attività intensa di 8-10
mesi" (cfr. int. 12.11.82).

- b) Puntualizza che il BOLZANI curò soltanto le prote-
zioni dell'UTIF, mentre per quelle "della Guardia
di Finanza, nella specie di Milano e Pavia non se
ne occupò lui, bensì l'avv. VACCARO, a cui conse-
gnava ogni mese, tramite il GIOVANELLI, 15-20 mi-
lioni" (cfr. int. 2/12/82).

Allude a connivenze (rectius collusioni) tra il
VACCARO ed il Tcol. DI CENSO, in quanto aggiunge
e precisa che il VACCARO in un secondo tempo di-
venne "mallevadore" dei rapporti RESTAINO-DI CENSO,
precisamente a seguito del conflitto d'interessi
tra il BUZZONI ed il RESTAINO.

A questo punto (seguendo l'impostazione di vagliare
criticamente le risultanze man mano che vengono ar-
ticolate) viene di osservare che la limitazione dei
compiti del BOLZANI, alla intermediazione nei con-
fronti dell'UTIF, potrebbe essere esatta, s'intende
per questa parte della vicenda, perchè non pare che
l'avv. VACCARO avesse bisogno del BOLZANI "per rag-
giungere" ufficiali di un Corpo, di cui egli aveva
fatto parte con qualifiche di tutto rilievo, e tan-
to più che gli unici importi ricevuti dal BOLZANI
furono 70 milioni mensili ed essi furono inequivo-
cabilmente destinati alla Guardia di Finanza ed at-
teso che il BOLZANI ha ostinatamente respinto, per
la "N.I.P.", il ruolo d'intermediario verso la
Guardia di Finanza, ruolo che ha invece attribuito
al VACCARO per giungere al duo DI CENSO-LO PRETE.

Stanno in tal senso discorsi come "l'avv. VACCARO era amico del Col. DI CENSO... ed era potente perchè era stato compagno d'Accademia del Generale LO PRETE" (di cui era tra l'altro amico MARINO Luigi)-(vds. confronto BOLZANI - BUZZONI 2/12/82 ed int. 29/3/83).

Talune perplessità, però - si nota - sul ruolo del BOLZANI come mediatore anche per la Guardia di Finanza - sono date dalle dichiarazioni del GIOVANELLI e del DE NILE, i quali riferiscono di avere appreso dal BOLZANI che egli corrispondeva somme di denaro al Col. SANTORO ed al Capitano FREDIANI (vds. Diari 1973, 7 agosto, in Vol. 17) : non sarebbe, al limite, assurdo o gratuito ipotizzare che il VACCARO servisse per gli altri ufficiali (DI CENSO - SCIBETTA - LO PRETE) ed il BOLZANI - tra l'altro molto legato a certo REA, congiunto del Capitano FREDIANI (vds. vicenda DE NILE) - servisse per la Guardia di Finanza di Pavia.

- c) Precisa, ancora, che una volta o due consegnò i 15-20 milioni nelle mani del VACCARO in denaro con tante (vds. int. 11/3/83 e vds. confronto BUZZONI-BOLZANI-GIOVANELLI-VACCARO dell'11/3/83) ;
"dallo stesso VACCARO apprese, in un secondo tempo, i nomi degli ufficiali della Guardia di Finanza, SESSA, SUSANNA, DI CENSO, FREDIANI, SARDELLI come persone...ch'erano accondiscendenti alle attività irregolari";
per la precisione chiarisce che quest'ultima caratteristica non fu detta espressamente ma fu implicitamente contenuta nelle parole e nei gesti del VACCARO.

Gli stessi nomi, del resto, gli erano stati fatti dal BOLZANI come persone "chiacchierate" (cfr. Int. 2/12/82) e dallo stesso sentì profferire i nomi del Col. SESSA, del Tcol. DI CENSO e del maresciallo SARDELLI (cfr. int. 20/11/82).

Dice di "non poter garantire sulla effettiva accondiscendenza degli ufficiali anzidetti"; sta di fatto, però, che i risultati di copertura c'erano" (cfr. int. 2/12/82).

Quanto al Tcol. SANTORO, Capitano FREDIANI, Tcol. DI CENSO, maresciallo SARDELLI, Maggiore SUSANNA, "questi nomi gli furono pure fatti dal GIOVANELLI,



- 105 -

il quale, sul loro conto, riportava i discorsi del VACCARO come persone corrotte". Anzi, "col FREDIANI e SANTORO ebbe personalmente contatti ed ebbe l'assicurazione ""che poteva lavorare tranquillamente, perchè era stato sufficiente l'interessamento del VACCARO"" "(cfr. int. 29/3/83). Dallo stesso GIOVANELLI un giorno, dei primi, forse, del '74, ritornando da una delle sue visite presso il VACCARO, apprese che "i 15 milioni mensili non bastavano più, perchè il VACCARO aveva dovuto aprire un'altra porta", che "con quella frase bisognava riferirsi al Generale SCIBETTA", che "il Generale SCIBETTA si avvaleva e faceva leva sullo studio del figlio che conduceva insieme ad un certo POMARA". Da quel momento in poi infatti la richiesta del GIOVANELLI-VACCARO, aumentò ed egli pagò così 20-25 milioni al mese (cfr. int. 29/3/83).

- d) Riferisce che nel '74 (febbraio-merzo) i rapporti col VACCARO s'incrinarono, perchè egli con una telefonata alle ore 2/3 di notte gli disse "prepari una valigetta con 150 milioni, che poi le dirò dove la deve portare, altrimenti si fermerà tutta l'attività".

Siccome egli rispose che non era in grado di pagare, da lì a qualche giorno, nel marzo '74, vi fu la verifica della Guardia di Finanza nella OMNIA PETROLI (vds. confronto dell'11/3/83 tra BUZZONI-BOLZANI-GIOVANELLI-VACCARO).

A proposito dell'UTIF precisa che "dopo il fastidio di essersi visto sequestrata un'autobotte di gasolio rigenerato, non ebbe più intralci, perchè pagò le tangenti attraverso il BOLZANI"(cfr. interrogatorio 17/3/83 e 29/3/83) e "fu informato da BOLZANI che il BIANCHI aveva dato disposizioni ai suoi funzionari, indicati in BERNARDI, CUOMO, POLIMENI, PATRIZIO, di lasciardo tranquillo".

Per le circostanze, come sopra, riferite dal BUZZONI - si osserva - un supporto di fondamentale rilevanza, per la valutazione della loro fondatezza, è dato dal confronto - di già citato - sotto la data 11.3.1983, tra lo stesso BUZZONI, BOLZANI, GIOVANELLI, VACCARO : di fronte alle accuse del primo, sulla dazione di denaro e sulla telefonata ricattatoria, quest'ultimo si è arroccato sull'assurda difesa di aver, sì, ricevuto denaro dal GIOVANELLI

- 100 -

per conto del BUZZONI, ma a titolo di competenze per consulenza legale, ma è stato fermamente smentito dal BOLZANI e GIOVANELLI, i quali hanno confermato i propri ruoli di "messi-portatori del denaro del BUZZONI nelle mani rispettivamente del BIANCHI e del VACCARO, ed hanno confermato che BUZZONI nominava SESSA, SUSANNA, DI CENSO, SARDELLI, SANTORO, FREDIANI, PLACIDI come persone, a cui finivano tra gli altri i suoi soldi" e che "nello studio dell'avv. VACCARO si parlò, alla presenza di questi, BUZZONI e GIOVANELLI, delle tangenti della Guardia di Finanza fissata in 15/20 milioni al mese".

L'atteggiamento meno esplicito del GIOVANELLI - chiaramente improntato ad una qual certa compiacenza verso il VACCARO - non può essere interpretato diversamente che con la ferma volontà - al pari del BOLZANI - di non coinvolgere la Guardia di Finanza, nè può, quindi, sviare da un necessario giudizio di correttezza.

DICHIARAZIONI DI BOLZANI PRIMO.

- a) Fa prontezza di dire la verità, quando è messo di fronte a vari suoi assegni, dal significato incontro stabilmente corruttivo, emessi sulla Banca Popolare di Novara, Agenzia di Cerano.

Conferma la conoscenza del BUZZONI dietro presentazione dell'avv. VACCARO; il proprio interessamento per le licenze UTIF dei due depositi (SIF e LIF) - N.I.P. - OMNIA PETROLI; la richiesta di caldeggiamento presso l'UTIF di Milano ed i contatti successivi con l'ing. BIANCHI.

Precisa che questi gli disse - esattamente in un bar o ristorante sotto la sua abitazione in Milano - "ch'era disposto a favorirlo, a condizione che avesse trovato la strada, per far ottenere alla di lui figlia l'annullamento del matrimonio presso la Sacra Rota".

Il BIANCHI pretese, altresì, 25 milioni di lire subito ed importi mensili di 40 milioni di lire per il rilascio delle licenze.

Aderì e fece, così, sborsare dal BUZZONI i 25 milioni "una tantum", nonchè per circa otto mesi i 50/55 milioni al mese, dei quali 40 milioni li consegnava al BIANCHI, 10 milioni li accantonava per "la promozione dell'ing. DE NILE" ed il resto lo tratteneva per sé, per spese dovute a viaggi in Roma (anche per cal

- 107 -

degiare la questione del matrimonio della BIANCHI) e saltuari compensi, a titolo di offerte, a Don Giacomo CERETTO e Don Francesco QUAGLIA.

Per la Sacra Rota si avvalse di Don Giacomo CERETTO, presentatogli da Don Francesco QUAGLIA, e grazie allo stesso, un tempo vicino al Cardinale TISSERANT, decano del Sacro Collegio, ottenne il desiderato annullamento (cfr. int. 27/11/82, 17/12/82, 1/12.82 e vds. confronto BOLZANI-BUZZONI 2/12/82).

- b) Afferma, prendendo spunto da analoga accusa di DE NILE Egidio, che i funzionari UTIF di Milano partecipavano alle percezioni di denaro, ch'egli dava al BIANCHI: era quest'ultimo a passare il denaro agli stessi ed era lo stesso che diceva "coi funzionari me la vedo io, io sono il re, il duce e l'imperatore in questo ufficio".

Indica come corrotti CUOMO - BERNARDI - DI GIORGIO - MARINELLI - PATRIZIO e POLIMENI (cfr. int.17/3/83).

A riguardo - si osserva - meritano di essere sottolineati gli atti di confronto tra il BOLZANI ed il BIANCHI e tra il RESTAINO ed il MARINELLI; naturalmente il primo ed il terzo hanno ribadito al cospetto degli altri le rispettive accuse (vds. confronti rispettivamente del 20/9/83 e del 19/5/83) e meritano rilievo parole (del BOLZANI) come: "confermo di avere portato importi di denaro nell'ordine di 40 milioni al mese...al qui presente BIANCHI....in banconote mi pare da £. 50 mila.....nel suo studio di via Jenner....servitò dall'ascensore.....composto da scrivania con scaffale.... in appartamento con porta di accesso blindata e con corridoio.....il BIANCHI profferì la frase: coi funzionari me la vedo io.....".

Vanno richiamati altresì le rivelazioni di DE NILE Egidio, nel punto in cui si riportano le confidenze del BOLZANI-QUAGLIA; per non dire della decisiva ed inequivocabile prova offerta dai verbali di denaturazioni, ricavandosi da essi le effettive presenze dei funzionari incriminati, durante le denaturazioni nella N.I.P. e quindi la loro consapevolezza, quantomeno, della fittizietà od artificiosità delle stesse (cfr. Vol. 10).

Ed a proposito dei funzionari è il BUZZONI che, con un ulteriore slancio di collaborazione, ha fugato ogni dubbio, affermando che "il SIF della N.I.P., dopo qualche mese dall'inizio (1973), iniziò a fare il contrabbando con le fittizie denaturazioni, attuate me-

- 108 -

diante sostituzione, nottetempo, del gasolio SIF col gasolio da riscaldamento....e con la messa in scena d'introdurre nel secondo i coloranti ed i denaturanti.....messa in scena fatta, perchè non tutti i presenti erano al corrente : ad esempio non lo furono il Maggiore SUSANNA ed i sottufficiali della Guardia di Finanza (marescialli, brigadieri e finanzieri) mentre gli altri dovettero essere al corrente" (cfr. int. 15/12/83).

Quanto al ruolo del BOLZANI d'intermediario per la Guardia di Finanza si è detto prima, nel senso che resta dubbio che egli sia rimasto estraneo alle consegne di denaro destinate alla Guardia di Finanza : una cosa è certa che già in allora egli era in contatti ed in buoni rapporti di amicizia con la famiglia del Generale GIUDICE, che frequentava con sue visite e permanenze in quel di Palermo, in un'epoca - si rileva - in cui già "si era ideato di candidare esso GIUDICE alla suprema carica della Guardia di Finanza (tra la fine del 1973 ed i primi del 1974) e si meditava circa il modo di come sostenerlo (cfr. int. BUZZONI 12/12/82 - 2/12/82).

DICHIARAZIONI DI GIOVANELLI MARZIAN (cfr. int. 6/12/82 - 15/12/82 - 1/3/83 - 26/3/83 e vds. confronto con BUZZONI-BOLZANI e VACCARO dell'11/3/83).

- a) Come si è visto a proposito delle dichiarazioni del BUZZONI, il GIOVANELLI conferma in punto "protezioni" che nello studio dell'avv. VACCARO, in sua presenza, si concertarono in realtà i favori, che dietro retribuzioni per le tre aziende del BUZZONI, avrebbero dovuto offrire l'UTIF e la Guardia di Finanza tramite il BOLZANI; questi assicurò in quello studio che "avrebbe fatto ottenere tutto quello ch'era necessario, appunto a livello UTIF e Guardia di Finanza per le sue conoscenze Ministeriali ed Ecclesiastiche" ed in effetti gli eventi ebbero gli sviluppi sperati ed ideati; conferma inoltre di aver portato al VACCARO buste con assegni ricevuti dal BUZZONI - da £. 10.000.000 cadauno - che vedeva - perchè le buste venivano lasciate aperte o, se chiuse, aveva visto prima quando erano compilati in sua presenza. Dice di non sapere come fosse ripartito il denaro tra i compiacenti PP.UU. ma sa che il BUZZONI ebbe a confidargli che per le protezioni versava somme di 100-200 milioni di lire al mese nelle mani del BOLZANI per l'ing. BIANCHI, il Tcol. SANTORO, il Capitano FREDIANI, il Tcol. DI CENSO, indicato come il terrore, perchè non ci si poteva sottrar

- 109 -

re ai ricatti.


Ancora il BUZZONI faceva i nomi di SESSA, SUSANNA, SARDELLI : "in un primo momento dice di non sapere o meglio di non ricordare se li nominava come semplici destinatari delle sollecitazioni e richieste di favori oppure anche come destinatari dei soldi; successivamente, in altro interrogatorio, fa un riepilogo delle destinazioni delle tangenti, significando di essersene ricordato (o meglio si essersi voluto ricordare), sia pure secondo le informazioni del BUZZONI e dice che "70 milioni andavano al BIANCHI attraverso BOLZANI, 15 milioni al Capitano FREDIANI ed al Tcol. SANTORO attraverso l'avv. VACCARO; altri importi di denaro per cifre molte elevate (asseritivamente a lui non meglio note), agli ufficiali SCIBETTA, DI CENSO - nonchè al SARDELLI - ed al Col. SESSA, al Maggiore SUSANNA, a tutti attraverso lo studio POMARA-SCIBETTA.

A proposito di quest'ultimo, il BUZZONI diceva "che se gli fosse successo qualcosa di anormale nel contrabbando, si sarebbe rivolto al Generale SCIBETTA, che avrebbe sistemato ogni cosa o meglio allo studio tenuto dal figlio insieme al dr. POMARA", e diceva di averlo conosciuto attraverso il BOLZANI in una riserva di caccia.

A riguardo, esso GIOVANELLI ebbe personalmente la sensazione, peraltro esternata al BUZZONI, che il Colonnello SESSA ed il Maggiore SUSANNA fossero in vero partecipi delle collusioni, e ciò perchè, senza la partecipazione del Nucleo Regionale di loro appartenenza, il BUZZONI non poteva esercitare il contrabbando ed ancora a riguardo sentì nominare, oltrechè dal BUZZONI, dal BOLZANI, GENTILUOMINI e RESTAINO "le persone del Gen. SCIBETTA, del figlio, del dr. POMARA, del Comandante della Legione di Milano e del Maggiore BONICIOLO, detto Tony, come persone che partecipavano alle protezioni per il BUZZONI".

Quanto all'UTIF - secondo le notizie dategli al solito dal BUZZONI - si ripartivano il denaro, a parte il BIANCHI, l'ing. DE NILE, l'ing. CUOMO, DI GIORGIO e MARINELLI.

Sul punto il predetto GIOVANELLI successivamente aggiunge - con allusione alle complicità di tali funzionari - che "l'UTIF di Milano aveva una sezione distaccata a Pavia a cui erano assegnati DI GIORGIO o PATRIZIO, i quali dipendevano dagli ingegneri



- 110 -

di Sezione CUOMO o SENIA", come dire che essi erano competenti per i depositi del BUZZONI e quindi al corrente degli illeciti.

Si vedrà più avanti - si osserva - che solo il riferimento al SENIA sembra errato, non essendo egli stato, mai, assegnato alla zona che comprese Casei Gerola e gli opifici in questione.

b) Finisce con l'ammettere, invero necessitatamente dopo essere stato, in modo specifico, chiamato in causa dal BOLZANI e dal BUZZONI, che egli GIOVANELLI presenziò ad un incontro tra esso BUZZONI ed il FREDIANI a Pavia, in occasione di un allarme di intervento della Guardia di Finanza, in cui il FREDIANI disse al BUZZONI (nell'ottobre-novembre 73) che era "tutto a posto", così intendendo che erano pervenuti i compensi pecuniari e che poteva continuare l'attività di contrabbando. Non ammette invece, trincerandosi "sul non ricordo", l'incontro che egli GIOVANELLI ebbe, per la stessa finalità, col Tcol. SANTORO, di cui, contrariamente alle sue asserzioni, era amico, come da risultanze processuali, e di cui, ovviamente, non vuole svelare la complicità.

c) Riferisce in punto "cointeressenze" che "il BUZZONI fu interessato a tutte e tre le aziende", così escludendo che lo stesso sia rimasto estraneo alla DINA PETROLI; che "dietro al BUZZONI" (la circostanza - riferita, invero, come supposizione - sembra una certezza del medesimo) ci furono altri, come il MORELLI e presumibilmente (il noto petroliere) MONTI, che, tramite la SARON, forniva gasolio SIF al MORELLI; circostanza avallata anche dal fatto che nei depositi N.I.P. - OMNIA PETROLI e DINA PETROLI circolavano ogni giorno ingenti quantitativi di gasolio nazionale, anche fino a dieci autobotti, mentre il BUZZONI non aveva adeguate disponibilità economiche.

Fa altresì importanti e significative dichiarazioni riguardo a MARINO Luigi : questi - afferma - era un grosso petroliere, che dalla sua parte aveva la Guardia di Finanza e l'UTIF; titolare di più raffinerie e depositi in Milano e Pavia; disponeva, senza limiti e difficoltà, di denaro e di gasolio SIF, nonostante questo, allora, scarseggiasse sul mercato; fu il proprietario dei locali della N.I.P. e OMNIA PETROLI che diede poi in affitto, per quattro milioni al mese, al BUZZONI; con questi fu altresì in rapporti commerciali, perchè gli forniva il gasolio

- 111 -

SIF e riacquistava il gasolio da riscaldamento rigenerato; fu il medesimo MARINO ad indirizzare il BUZZONI dal VACCARO, quando fu fermata e sequestrata, dal BERNARDI, l'autocisterna, ch'era di sua proprietà (circostanza quest'ultima - si noti - percepita direttamente dal GIOVANELLI, avendo, egli, accompagnato il BUZZONI a Milano, presso il MARINO).

Orbene - come si è già accennato e come è agevole desumere dalle anziesposte emergenze - l'importante ruolo espletato dal GIOVANELLI, nell'ambito dei rapporti intrattenuti dal BUZZONI e dal RESTAINO, non può far dubitare minimamente della veridicità delle circostanze riferite, considerato che egli fu non solo il fiduciario dei predetti, socio accomandatario della IMMOBILIARE TICINO Sas, (comproprietaria della DINA PETROLI), ma anche, sembra, socio di fatto dei depositi N.I.P. - OMNIA PETROLI e fu ancora il fiduciario ed il tramite del VACCARO nelle retribuzioni ricevute per gli ufficiali-militari della Guardia di Finanza e, se non per tutti, certamente per quelli dei reparti di Pavia.

Egli, quindi, oggi riferisce fatti di cui fu protagonista, o, comunque, circostanze cadute sotto la sua diretta percezione e se, talvolta, li riconduce a sue semplici sensazioni, è chiaro che ciò fa nell'intento di non assumersi l'iniziativa d'incollare, in prima persona, soggetti, che, sia per il grado e l'autorità rivestiti sia per la fiducia che gli han riposto, gli infondono un comprensibile senso di soggezione o timore riverenziale.

La stessa motivazione deve, pertanto, darsi alle schermaglie, talora adottate per ritorcere sul BUZZONI o BOLZANI la paternità di notizie, emerse sul conto di funzionari o militari corrotti e più verosimilmente attribuibili a lui.

DICHIARAZIONI DI GENTILUOMINI MAURO (vds. int. 24/2/83 - 9/3/83 - 28/3/83 - 7/10/83).

Questi in sostanza i punti fondamentali riferiti dal teste (imputato in procedimento connesso in corso presso il Tribunale di Cuneo) :

- a) BUZZONI, BOLZANI, GIOVANELLI e VACCARO parlavano di protezioni ricevute, per la OMNIA PETROLI, la N.I.P. e la DINA PETROLI, dal Tcol. DI CENSO, dal Col. FREDIANI, dall'ing. BIANCHI e dall'ing. DE NILE.

/102

Tali discorsi egli sentiva fare nei depositi di Casei Gerola, in cui operava come dipendente del BUZZONI, del quale fu anche genero per aver sposato la figlia.

Negli stessi depositi GIOVANELLI, BOLZANI e VACCARO si recavano spesso; parlavano, talora, tra loro, riservatamente, facendo allontanare il GENTILUOMINI e, quando ciò non avveniva, questi sentiva parlare di soldi nell'ordine di milioni destinati ai pubblici ufficiali su menzionati, in compenso degli aiuti concessi.

Anzi, fu presente diverse volte nel momento in cui BOLZANI ricevette dal BUZZONI un pacco contenente banconote per 70 milioni che il secondo aveva prelevato personalmente o fatto prelevare dal genero GENTILUOMINI presso le tre banche in cui era titolare di conti correnti (CA.RI.PLO di Voghera, Banca Popolare Vogherese di Casei Gerola e Banca Emiliana di Parma).

Tale particolare risulta tra l'altro al GENTILUOMINI perchè veniva adibito dal BUZZONI come "fiduciario", incaricato ad accompagnarlo in auto che talvolta guidava lui stesso oppure a monetizzare nelle banche il danaro da consegnare al BOLZANI.

Stando ai discorsi del BUZZONI e del BOLZANI il denaro perveniva in definitiva :

- 1) "per l'UTIF, all'ing. BIANCHI, ing. DE NILE (vice del BIANCHI), a tali CUOMO, BERNARDI, DI GIORGIO, MARINELLI;
- 2) per la Guardia di Finanza, al Colonnello SESSA, al Tcol. DI CENSO, al Maggiore SUSANNA, al Maggiore PLACIDI, al maresciallo SARDELLI, al Capitano FREDIANI ed al Tcol. SANTORO".

Ma, attraverso i dialoghi dei predetti, nonché del RESTAINO e GIOVANELLI, il GENTILUOMINI apprese altresì che "davano le coperture al BUZZONI, per il contrabbando, il Generale SCIBETTA, attraverso il BOLZANI, con cui era legato ed andava insieme a caccia nella tenuta del padre a Cerano", nonché "il Generale LO PRETE, sempre per il tramite del BOLZANI col quale questi s'incontrava spesso a Roma".

Avrebbero fatto, quindi, da tramite il VACCARO per FREDIANI e SANTORO, il BOLZANI, BUZZONI e GIOVANELLI per i funzionari UTIF e per gli ufficiali della Guardia di Finanza SESSA, SUSANNA, DI CENSO e gli altri.

- 113 -

b) Verso la fine del 1973, primi del 1974, si creò un contrasto tra il BUZZONI ed il cognato RESTAINO e tra il primo e GIOVANELLI, cosicchè questi ed il RESTAINO andarono via dalla OMNIA PETROLI, passando dalla DINA PETROLI, ed il RESTAINO gestì da solo quest'ultima società, continuando - a dire del teste - a godere delle protezioni, che aveva procurato, per la stessa, il BUZZONI.

Il GIOVANELLI, inoltre, ebbe anche una percentuale dal MORELLI per il prodotto (gasolio nazionale rigenerato) vendutogli dalla DINA PETROLI.

In questa società - si osserva - egli GIOVANELLI entrò quale socio, essendo quotista ed accomandataro dell'IMMOBILIARE TICINO, che fu comproprietaria della DINA PETROLI.

c) Il MORELLI non fu solo in rapporti di compravendita col RESTAINO per merce, provento della frode, in quanto analoga relazione aveva avuto, prima, col BUZZONI, con la stessa consapevolezza sugli illeciti, desumibile, a parte ogni considerazione logica, dal fatto (emerso nell'ispezione giudiziaria dell'ottobre 1983) che acquistava a prezzo inferiore a quello di mercato, all'incirca 20 lire a Kg., e dal fatto che, per sventare inganni del BUZZONI ai suoi danni sulla qualità della merce, ebbe ad incaricare un suo congiunto (cugino), a controllare ed analizzare, con opportuno "reagente chimico" le partite di gasolio in trattazione, perchè non fosse venduto per buona qualità (gasolio per autotrazione) prodotto che tale non era (gasolio da riscaldamento rigenerato) - (cfr. GENTILUOMINI in verbale ispez. luoghi 21.10.1983).

d) Ancora rapporti dello stesso tipo il BUZZONI ebbe con MARINO Luigi : questi in un primo momento volle fare società con lui ma poi si separò, gli diede in affitto gli impianti e per un certo tempo gli fornì gasolio SIF; fu sua difatti l'autobotte fermata e sequestrata nel deposito OMNIA PETROLI dai funzionari BERNARDI e MARINELLI.

e) Campioni sarebbero stati sostituiti da parte del BUZZONI, in occasione del primo intervento dello UTIF (novembre 1972), nottetempo, per non far risultare la sbiancatura del gasolio da riscaldamento nell'autobotte sequestrata : ciò è quanto sentì dire nell'ambito del deposito di Casei Gerola (cfr. int. 28/3/83).


- 114 -

Orbene, sull'attendibilità - si fa notare - del GENTILUOMINI possono essere apportate le stesse argomentazioni fatte per il GIOVANELLI, riferite, cioè, ai compiti di fiducia e di delicatezza espletate per incarico del BUZZONI e nel caso di specie riferite ai rapporti di "affinità" con il medesimo : gli uni e gli altri giustificano tanta dovizia di notizie, in capo alla sua persona, per la cui ulteriore verifica stanno, in punto veridicità - a parte le conferme degli altri testi-imputati - gli assegni bancari, per notevoli importi, a lui intestati o girati, dietro emissione del BUZZONI, i quali non possono assumere altra causale che quella di movimentazioni contabili simulate di flussi di denaro oggetto di baratti con funzionari e con militari, conformemente, del resto, alle affermazioni degli stessi BOLZANI - BUZZONI e RESTAINO.

DICHIARAZIONI DI DE NILE EGIDIO

Nella sua veste di ingegnere di Sezione, all'epoca in servizio all'UTIF di Milano sotto la direzione dell'ing. BIANCHI, prima di essere promosso Dirigente Superiore (marzo 1974), apporta le seguenti dichiarazioni :

- a) "presso la N.I.P. si facevano fittizie denaturazioni di gasolio col supporto di tre depositi liberi, che servivano da cartiere e da scarichi fittizi di gasolio denaturato, gestiti a Barbaniello, a Pieve del Cairo ed a Monticelli Pavese, sotto vari nomi e prestanomi";
"all'epoca la N.I.P. denaturava oltre 20.000, anzi 10.000 tonnellate di gasolio al mese; quanto al margine di profitto era di circa trecento milioni al mese";
"per tale attività il BOLZANI corrispondeva all'ing. BIANCHI una somma di cento milioni al mese, oltre a quello che dava alla Guardia di Finanza";
"il BIANCHI provvedeva, poi, a corrispondere ai funzionari preposti alle denaturazioni una certa somma . Dette somme venivano gestite dal BOLZANI, mentre l'ing. CUOMO percepiva materialmente la somma ed altrettanto facevano il capo ripartizione ed il funzionario di zona....ora che ricordo, uno dei funzionari di zona era MARINELLI";



- 115 -

"ad un certo punto c'è stata una lotta intestina, perchè, essendo capo-ripartizione BERNARDI, questi deve aver dato fastidio ed il BIANCHI lo fece trasferire su due piedi, quindi l'ufficio fu assunto dal DI GIORGIO" (cfr. int. 31/3/82 c/o G.I. di Milano in vol. rilegato);

"il sopralluogo di MARINELLI nel deposito libero della N.I.P. lo dispose BIANCHI, CUOMO, quale capo Sezione, oppure lo stesso MARINELLI";

La scrittura del manoscritto (autorizzazione per il SIF-N.I.P.) è dell'impiegato BARONE Vittorio; appartiene al qui presente BIANCHI la sigla (vds. confronto BIANCHI - DE NILE - BOLZANI del 20.9.83).

Talune di queste notizie - afferma DE NILE - me le fornì BOLZANI Primo, il quale mi confidò, in altra occasione, più esplicitamente ed ampiamente, che "riceveva favori dall'UTIF e dalla Guardia di Finanza di Milano e Pavia, per i depositi N.I.P. - OMNIA PETROLI - DINA PETROLI, in cambio di denaro, in particolare percepito da BIANCHI, dai funzionari suoi collaboratori, dal DI CENSO, dal SANTORO e dal FREDIANI" (vds. int. 22.3.83).

Il QUAGLIA fu "socio del BOLZANI negli affari da lui sbrighati : di lui il BOLZANI si avvaleva per le conoscenze nell'ambito Ecclesiastico, con cui arrivava ai politici, al Ministero Finanze e dell'Industria e Commercio".

Del SARDELLI il BOLZANI gli parlò negli stessi termini del DI CENSO e cioè che contribuì a favorire il BUZZONI nelle verifiche fiscali, spiegandogli ch'era il braccio destro del DI CENSO (vds. int. 22.3.83).

Il BOLZANI - secondo quanto egli asseriva - era amico del Capitano FREDIANI ed in realtà - afferma il DE NILE - lo era (cfr. int. c/o G.I. di Milano 31.3.82 in volume rilegato).

Ma anche GIOVANELLI Marzian era legato alla Guardia di Finanza : si vantava di essere amico del Col. SANTORO e che con tale amicizia aveva procurato le protezioni al BUZZONI.

"Il medesimo - aggiunge il DE NILE - era anche amico dell'avv. VACCARO e vantava conoscenze dirette al Servizio I della Guardia di Finanza di Roma. Mi avrà parlato di LO PRETE" (cfr. int. 22.3.83).

- 116 -

"Inizialmente - dice testualmente DE NILE - la questione N.I.P. era stata presa in mano dai Carabinieri, ma la Guardia di Finanza riuscì a gestirla lei; lo stesso DI CENSO, sebbene trasferito con promozione, restò a Milano, fino a quando non completò gli accertamenti, compilando un verbale di denuncia stereotipata sui vecchi tipi di verbale, che facevano ricadere colpe su amministratori nullatenenti e tacevano il nome dei petrolieri e degli interessati alla frode che, nel caso N.I.P., risultava essere chiaramente il MORELLI!...il cervello della stessa (vds. int. c/o G.I. di Milano 29/3/82 e vds. int. 22/3/83).

- b) "Sotto la gestione BIANCHI il lavoro tra UTIF e Guardia di Finanza era diviso per compartimenti-stagno, senza coordinazione o collaborazione ma in tal senso voluto: l'UTIF si interessava della fase produttiva nelle raffinerie e nei SIF, mentre la Guardia di Finanza della commercializzazione nei depositi liberi. Non è assolutamente vero che alla Guardia di Finanza non fosse concessa alcuna ispezione nelle raffinerie: prova ne sia che una volta vi fu un sopralluogo alla RIVOL di Spessa".

"Il piano del BIANCHI, lasciata la dirigenza dell'UTIF di Milano, fu quello di continuare a trarre vantaggi dalle attività petrolifere: difatti il figlio Sandro aprì un ufficio di consulenza generale per il rilascio di autorizzazioni e licenze e veniva spesso a trovarmi in ufficio (dopo il 18.11.74). La prima cosa che mi chiese fu l'apertura di un deposito SIF in Trezzano sul Naviglio per conto di TRAVERSONE".

"La visione di BIANCHI era quella di unire tutti i petrolieri contrabbandieri di Torino e Milano per gestirli sotto la sua guida o sotto quella del successore, quando fosse andato in pensione".

Di qui - si osserva - il suo interessamento per la promozione di esso DE NILE e di qui le ragioni della proposta in data 14.2.1974 del BIANCHI "o lui a Torino e COTILLI a Milano oppure lui a Milano e COTILLI a Torino" in occasione, appunto, del trasferimento del DE NILE dall'UTIF di Torino a quello di Milano" (cfr. int. c/o G.I. di Milano 13/4/82).

- 117 -

- c) "La Guardia di Finanza - continua DE NILE - si limitava a denunciare gli amministratori, presunte teste di legno il più delle volte nullatenenti, senza risalire ai veri responsabili della frode" ..

Ed infatti il figlio del Generale SCIBETTA - prosegue - era interessato al deposito petrolifero libero "BANFI & GARDELLI" in Cinisello Balsamo (particolare riferitogli dal petroliere GARDELLI; la Guardia di Finanza denunciò detto deposito per scarichi fittizi di gasolio denaturato, senza che, però, venisse fuori il figlio dello SCIBETTA" (cfr. int. c/o G.I. di Milano 29/3/82 in vol. rilegato).

"Le vere verifiche erano fatte dai marescialli : era su costoro che circolavano le voci più grossi" (vds. BITUMOIL, PETRONAPTA).

"Anche i collaudi, sin dal 1955, sono stati una buffonata.....sebbene in questo scandalo si evidenzi soprattutto la responsabilità, anche morale, degli appartenenti al Ministero delle Finanze, non certo diversa è stata la situazione al Ministero dell'Industria e Commercio, i cui funzionari erano, anzi, i primi a venire in contatto coi petrolieri. Per funzionari intendo gli stessi Ministri ed i sottosegretari che avevano la delega in questo settore.

Le concessioni erano soggette a tangenti, che in parte andavano ai partiti politici, in parte ai funzionari preposti all'esame delle domande presso l'Ufficio della Direzione Generale delle Fonti di Energia. Stabiliti i primi contatti col Ministro dell'Industria e Commercio, si istituiva la pratica : naturalmente questa rimaneva bloccata, se prima non c'era il versamento di una tangente.

E' una legge non scritta - precisa DE NILE - che risale al momento in cui sono entrato nell'Amministrazione e che mi risulta sia sempre stata in vigore.

Poichè il decreto di concessione è emesso di concerto tra il Ministero delle Finanze e quello dell'Industria, ecco che entra in ballo anche il Ministero delle Finanze.



- 170 -

Una volta firmato il decreto di concessione, in ter ven go no du e po ssi bi li ta à : o l'esercizio provvisorio - che è una facoltà del Ministro dell'Industria e Commercio - limitata a pochi mesi, oppure l'esercizio definitivo che è però subordinato al famoso collaudo.

La Commissione di collaudo accertava le rese, che praticamente faceva accertare dall'operatore : in sostanza il collaudo era abbandonato ai collaudati, i quali tendevano a far risultare le rese che a loro facevano comodo" (vds. int. c/o G.I. di Milano 29/3/82 in vol. rilegato + int. 23/11/82).

Orbene, un'esatta valutazione delle informazioni del DE NILE non può prescindere da taluni rilievi.

Il 1973/74 fu il tempo in cui egli ebbe continui rapporti, tra gli altri, col trio BOLZANI-QUAGLIA-GIOVANELLI, ma soprattutto coi primi due per la frenetica ricerca di appoggi - a livello politico ed Ecclesiastico - in favore della sua promozione a Dirigente Superiore dell'UTIF prima e del trasferimento nella sede di Milano poi, in aderenza, del resto, al piano del BOLZANI- QUAGLIA di averlo nella circoscrizione in cui erano ubicati gli opifici più importanti dei petrolieri lombardi (CATANESE, MORELLI, MUSSELLI, GARDELLI, BARDELLI, BOATTI, GALIBERTI, BUZZONI), per la protezione dei quali non era certo indifferente vedere l'una piuttosto che l'altra persona a dirigente dell'UTIF di Milano ed, anzi, era di fondamentale importanza assicurarsi il DE NILE che, a causa degli appoggi di carriera ricevuti, non poteva non restare riconoscente e quindi contrario a ricambiare i favori e per di più venire meno alle precise condizioni preordinate e concertate.

Si vuole significare che il DE NILE ebbe a trovarsi, certamente per motivi della sua funzione (leciti od illeciti), in relazione con soggetti, come BOLZANI, QUAGLIA, che, stranamente ma realmente, ebbero contatti con personalità altolocate della Guardia di Finanza, della Curia, del mondo Politico e Ministeriale per il perseguimento degli obiettivi, come dire che le sue informazioni, come sopra e come nei suoi vari interrogatori riportate sono frutto, se non sempre di percezione diretta,

Luca


- 119 -

anche quando per un senso di logico "pudore" vengono attribuite ad una mera conoscenza "de relato" (sostanzialmente secondo la tattica processuale di questi tutti), sono frutto di un'esperienza di vita pratica e professionale, tale che potè verificarle ed oggi, quindi, ragionevolmente ne parla in termini vuoi di certezza, vuoi di verosimiglianza.

Il riferimento va agli artifici connessi alle lavorazioni ed alle movimentazioni dei depositi di Casei Gerola ed altrove (fittizie denaturazioni), alle cointeressenze nell'attività commerciali di soggetti occulti (MORELLI), alle compiacenze prezzolate della Guardia di Finanza di Pavia e Milano (Capitano FREDIANI, Tcol. SANTORO e del Tcol. DI CENSO), dell'UTIF di Milano (BIANCHI) e soprattutto va alle implicazioni dei funzionari-collaboratori dell'una e dell'altro, il tutto secondo il quadro "patologico" efficacemente descritto in capo ai rispettivi uffici di appartenenza a livello anche generale (Direzione Generale delle Dogane - Ministero Finanze - Ministero Industria e Commercio).

Ad ogni buon conto dalle dichiarazioni del DE NILE esce rafforzato un dato : in realtà BOLZANI e GIOVANELLI si lasciarono andare a tante confidenze e rivelazioni su chi in definitiva era il beneficiario del denaro a loro affidato e se oggi gli stessi usano "palleggiarsi" la paternità delle stesse, la ragione è evidentemente comprensibile, ma non deve indurre a perplessità di sorta, potendo ipotizzarsi quel "metus riverentialis" di cui si è prima detto.

E che, del resto, oggi siano riportate verità incontestabili, e purtroppo inquietanti e sconcertanti, basti scorrere i diari del DE NILE, per rendersi conto dell'effettività degli atti d'infedeltà sotto l'aspetto delle collusioni, delle connivenze dei pubblici funzionari : atti significativamente dimostrati dalle annotazioni - per di più, poi, dal DE NILE commentate con gli interrogatori del 12 - 13 - 14 aprile 1983 - come : 7.8.1973 "confidenze BOLZANI su sovvenzioni"; 3.10.1973 "telefona BOLZANI e don QUAGLIA - a casa a Como"; 8.10.1973 "visita BOLZANI e GIOVANELLI"; 14.11.73 "BOLZANI vuole la riattivazione di una vecchia raffineria di toppati";



- 120 -

- 27.11.73 "visita di GIOVANELLI, BOLZANI e QUAGLIA in ufficio";
- 11.1. 74 " partenza per Roma con don Francesco, BOLZANI e GIOVANELLI (socio della N.I.P.)";
- 14.2. 74 "l'ing. BIANCHI (dice) : COTILLI a Milano e DE NILE a Torino (oppure) COTILLI a Torino e DE NILE a Milano";
- 27.2. 74 "chiarimenti con DI GIORGIO (credeva che io fossi nel giro N.I.P. con BIANCHI e CUOMO".

Tutto ciò - si osserva - per limitarsi ad evidenziare quello che risulta per l'aspetto della questione N.I.P. salvo, poi, a vedere, in prosieguo, quanto è stato annotato per le altre parti dell'intera vicenda processuale.

DICHIARAZIONI DI SARDELLI RINO (vds. int. 24/3/83)

E' l'unico tra i militari della Guardia di Finanza incriminati a fare asserzioni sfavorevoli per gli stessi, con discorsi non limitati ai depositi del BUZZONI, che mettono bene a fuoco la personalità dei principali comandanti dei Reparti di Milano e Pavia e che quindi, al di là dell'effettivo intento difensivo, rivolto, o meno, a "captatione benevolentiae", offrono sicuri e validi elementi di giudizio sulle "devianze professionali", oggetto dell'attuale procedimento, nel rilievo che incredibilmente sono frutto di sensazioni quelle riferite come tali.

Esse provengono - si noti - da persona che fu il braccio destro del Tcol. DI CENSO, personaggio di spicco nella maggior parte delle frodi perpetrate in quegli anni di grandi evasioni fiscali nel campo petrolifero, per la sua disponibilità ad agevolare le stesse, quale comandante di reparti operativi, anche per i suoi buoni rapporti con gli alti vertici del Corpo, coi quali ultimi finì, sotto certi aspetti, non esclusi quelli venali, col condividere gli intenti d'infedeltà ai doveri di istituto.

Il velo delle mere sensazioni, od incertezze sott'indende, invece, una realtà certamente "distorta" e deliberatamente solo accennata.

Ma veniamo alle parole che si commentano da sé.

"Per la verità - riferisce testualmente il SARDELLI - ho avuto sospetti di irregolarità per alcuni ufficiali e cioè per il Capitano FREDIANI, il Col. SANTORO, per il Generale SCIBETTA, per il Colonnello DI CENSO e per il Colonnello SESSA. /

- 121 -

Già di questi sospetti avevo parlato al G.I. (dr. Vaudano).

Oggi ritengo di concretizzare i miei sospetti, soprattutto per un senso di giustizia, nel senso che eventuali responsabilità devono trovarsi anche negli ufficiali della Guardia di Finanza e secondariamente perchè dopo i fatti vari di contrabbando ho avuto modo di integrare le mie cognizioni con notizie pervenutemi da ogni parte".

"Dello SCIBETTA ricordo che un giorno incontrai il BOLZANI e mi disse, in presenza del mio collega maresciallo MONCALVO Ermenegildo, che andava a caccia col Generale SCIBETTA".

"Secondo voci che circolavano nell'ambiente di servizio ho appreso che il Colonnello SESSA era amico dei petrolieri ad alto livello e che MORELLI Giuseppe era legato al Generale Scibetta.

MORELLI Giuseppe mi risulta che fosse in rapporti di affari con BUZZONI e credo che conoscesse le modalità della frode fiscale".

"Nessuna verifica risulta effettuata da parte della Guardia di Finanza di Pavia nei depositi in questione : anche da qui i miei sospetti".

"Per l'UTIF di Milano non ho dubbi che andassero compensi pecuniari, indifferentemente, a tutti i componenti, dal Capo al funzionario di zona e soprattutto ai funzionari preposti al servizio nei depositi.

La ripresa dell'attività del BUZZONI nella OMNIA PETROLI, dopo il nostro intervento del marzo 1974, fu certamente voluta dall'UTIF, che non revocò la esistente licenza e mi risulta che ne concesse un'altra per una diversa società del BUZZONI".

"Secondo notizie che circolavano nell'ambiente di servizio, il SANTORO subiva l'influenza del FREDIANI, il quale era autoritario anche per le pretese esose dei compensi pecuniari dovute a protezioni.

Però, secondo le stesse voci, il SANTORO non rimase estraneo alle azioni di corruzione. E' mia convinzione che i venticinque milioni mensili, di cui si parla per la Guardia di Finanza, andassero e servissero solo per il FREDIANI ed il SANTORO.

"Il FREDIANI ed il SANTORO erano tipi che si offrivano anche a riceversi personalmente il denaro senza cautele di sorta".

- 122 -

DOCUMENTAZIONE BANCARIA IN SEQUESTRO

Ora, come si è detto dianzi, a parte gli elementi suesposti e quelli di cui ad altre risultanze, di cui si parlerà in prosieguo (si segnala in particolare le testimonianze di PASOTELLI, del Colonnello VITALE dei CC. e l'interrogatorio di POMARA), non mancano nel materiale probatorio della "vicenda N.I.P." riscontri obiettivi costituiti dai rapporti della Guardia di Finanza e dai Carabinieri di Milano II prima citati (cfr. Vol. I) ed in principal modo dalla documentazione afferente le presenze dei funzionari UTIF nel deposito SIF della N.I.P. (cfr. Vol. 11) e riguardante gli assegni bancari emessi, o riscossi, da taluni degli odierni coimputati ed ovviamente, dimostrativi, stante la mancanza di altre giustificazioni o causali, di rapporti "oscuri" che sottintendono gli illeciti in contestazione, dal concorso nel contrabbando alle corruzioni.

Senza attardarsi in una minuziosa elencazione, anche perchè può essere trovata nel fascicolo di ciascuno degli imputati interessati, è appena il caso di sottolineare il libretto al portatore n. 125899 costituito da BOLZANI presso la Banca Popolare di Novara - Ag. di Cerano - e durato dal 5 settembre 1973 al 26.11.1974 in cui egli fece confluire una parte del denaro ricevuto dal BUZZONI e dal MORELLI per BIANCHI, come egli BOLZANI ha spiegato e come, d'altro lato, dimostrano le somme unitarie versate.

Ed è ancora il caso di sottolineare i flussi pecuniari passati :

- a) da BUZZONI al BOLZANI e da MORELLI allo stesso per importi rispettivamente di £. 252.018.000 e £. 55.877.000 nel periodo 1973/74 portati da assegni di conto corrente sulla CA.RI.PLO di Voghera, Banca Emiliana di Parma, Banca Popolare di Novara di Parma, i quali sono la riprova degli esborsi o delle "collette" dei petrolieri in cambio delle "protezioni" avuto o da avere;
- b) da BUZZONI a MORELLI, e viceversa, rispettivamente dal 27.12.73 al 17.6.74 per importi complessivi di £. 345.438.000 e dal marzo 73 al

- 123 -

- gennaio 74 per £. 97.000.000 circa a mezzo di assegni di conto corrente tratti sulla CA.RI.PLO di Voghera, sulla Banca Emiliana di Parma e Banca Popolare di Parma. Segno di rapporti quanto meno commerciali, ma su prodotti in evasione fiscale di cui ebbero tutti contezza;
- c) da BUZZONI a GENTILUOMINI, negli anni 73/74, a mezzo di assegni circolari per importi reiterati di £. 5.000.000 e £. 2.500.000 su l'Istituto Banche Popolari Italiane od assegni di conto correnti emessi sulla Cassa di Risparmio di Voghera e sulla Banca Popolare Vogherese, a fronte dei quali sono di per sè eloquenti le parole del GENTILUOMINI: "ho incassato detti importi e poi li ho consegnati al BUZZONI"; "ho visto che taluni di questi, una volta monetizzati, venivano consegnati al BOLZANI nell'ambito di quei contatti di cui ho parlato" (alias protezioni); "talvolta ero io che, per incarico del BUZZONI, mi recavo in Banca col BOLZANI e passavo a questi gli importi senza passare per le mani del BUZZONI (cfr. int. Gentiluomini 7.10.83). "Il BOLZANI ogni mese si presentava con una borsa "24 ore" e ritirava £. 70.000.000 per distribuirli, secondo le sue notizie, ai funzionari dell'UTIF di Milano ed ai militari della Guardia di Finanza di Milano e Pavia";
- d) da BUZZONI a GIOVANELLI e da RESTAINO e da MORELLI allo stesso GIOVANELLI, tra i quali si segnalano gli assegni di conto corrente sulla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde per £. 14.062.000, lire 6.695.110 e £. 2.000.000 (luglio-agosto 73), nonché l'assegno di conto corrente per £. 30.000.000 emesso dal MORELLI sulla Banca delle Comunicazioni intestato a GIOVANELLI e destinato "alla promozione dello ing. E. DE NILE", come alla fine non ha escluso lo stesso MORELLI (cfr. suo int. 15.12.83);
- e) da MORELLI a BOLZANI, nelle date 31.12.73 - 24.6.74 e 12.11.74 a mezzo di assegni di conto corrente emessi sulla Banca Popolare di Novara - succ. di Parma - per importi di £. 1.877.000 - £. 3.000.000 - lire 15.000.000, sintomatici di partecipazione del MORELLI agli scopi del BOLZANI;
- f) da BUZZONI a GALIBERTI dal novembre 73 al gennaio 74 a mezzo di assegni per importi di £. 596.967.000 com



- 124 -

plessivamente emessi sulla CA.RI.PLO di Voghera e Banca Emiliana di Parma dimostrativi di una buona relazione d'affari (per forniture di prodotti) che poteva mascherare, come in effetti fu, una comunanza di connivenze e di favori di PP.UU. (LO PRETE - GISSI - GALASSI);

- g) da RESTAINO a VACCARO Angelo soprattutto dal febbraio 74 al giugno 74 (data questa prossima alla irruzione dei CC. di Milano II) per un ammontare di circa 161 milioni di lire a mezzo di n. 12 as segni emessi sulla Banca Cooperativa Vogherese, oscillanti da £. 5.000.000 a £. 27.500.000 ed a fronte dei quali, mentre è assurda la tesi delle competenze professionali (accampata dal VACCARO), chiaramente smentita dalla rilevanza delle somme unitarie, e mentre è incredibile e, per altro verso, la tesi della restituzione di prestiti (accampata dal RESTAINO nel maldestro tentativo di scagionare il VACCARO) assume, invece, consistenza l'ipotesi della cointeressenza del VACCARO nella DINA PETRO LI, in alternativa a quella della sua intermedia zione per la devoluzione dei compensi corruttivi affidatigli, tanto più che l'epoca dei titoli riflette la fuoriuscita del BUZZONI ed il passaggio del GIOVANELLI e del VACCARO (notasi l'inscindibilità dell'accoppiata!) dalla parte del RESTAINO.
- h) da BUZZONI ancora al VACCARO, dal luglio 73 (data del consenso alle protezioni dei PP.UU.) al febbraio 74 (data prossima alla separazione societaria dei due predetti imputati) per 32 milioni di lire e per tagli unitari di 12 - 10 - 5 - 4 - 3 milioni di lire dovuti ad assegni di conto corrente emessi in favore del VACCARO sulla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e, talora, sulla Banca Emiliana di Pavia, tutti non certo spiegabili con gli onorari professionali di cui dice il VACCARO ed invece bene sintomat-ici di come una parte del denaro del BUZZONI finisse al VACCARO, in compenso dei "buoni uffici" interposti nell'ambito della Guardia di Finanza per le coperture necessarie;
- i) da POMARA Mario a SCIBETTA Giuseppe, dal maggio 73 al luglio 74, a mezzo di assegni di conto corrente sul Credito Lombardo di Milano e Credito Italiano di Milano per un ammontare di oltre 150 milioni di lire e per importi unitari spesso di 20/30 milioni di lire : importi giustificabili, non certo, come ripartizione di competenze professionali ma come

- 125 -

provento di qualcosa che bene si attaglia alla distri-
buzione delle "tangenti" per i più alti ufficiali
della Guardia di Finanza tra cui il Generale SCI-
BETTA ed al "filtro" che svolse lo studio commercia-
listico del POMARA;

- 1) da BOLZANI Primo a FREDIANI Rodolfo a mezzo di as-
segni bancari, di cui taluni girati a quest'ulti-
mo e da lui incassati, rispettivamente per lire
2.500.000 il 31.8.1974 e s. 1.000.000 il 3.6.1974;
talaltri per s. 2.500.000 il 31.7.1974 e per lire
10.000.000 il 28.2.1974 all'ordine di REA Renato e
GANDOSI Guido, intestati cioè a suoi congiunti ma
verosimilmente pervenuti ugualmente al medesimo
(oculatamente mascherato e non menzionato dalla
letteralità dei titoli) : assegni tutti emessi dal
BOLZANI sul conto corrente n. 1284 della Banca Po-
polare di Novara - Ag. di Cerano - ed alimentati
dal denaro del BUZZONI e soci.

- - - - -

CAPITOLO IIPERSONE FISICHE RESPONSABILI (SOCIETA' N.I.P. -
OMNIA PETROLI - DINA PETROLI) - I TITOLARI ED
I COINTERESSATI : BUZZONI - RESTAINO - MARINO
MORELLI - GIOVANELLI - BETTI (IN PARTICOLARE)

Dopo quanto ampiamente si è detto nel Cap. I della stessa parte IV, in via generale, sul traffico dei depositi petroliferi N.I.P. - OMNIA PETROLI e DINA PETROLI, con riferimento all'attività ed agli operatori degli stessi, resta da prendere in esame, particolarmente, le posizioni di coloro che si sono resi responsabili degli illeciti penali, distinguendo i titolari, nonchè gli altri cointeressati dei depositi anzidetti dai concorrenti non qualificati (intermediari), ed altresì dai pubblici ufficiali compartecipi e suddividendo quest'ultimi per ufficio di appartenenza (Guardia di Finanza - UTIF).

Richiamando le considerazioni del Cap. I (parte IV), deve ritenersi dimostrato che il BUZZONI, il RESTAINO e sembra il GIOVANELLI furono soci di fatto, oltrechè nominali, delle tre società, con le distinzioni cronologiche, già viste, mentre il MARINO, il MORELLI ed il GALIBERTI ne furono cointeressati - quantomeno sotto differente profilo - per aver fornito o ricevuto i prodotti petroliferi oggetto delle fittizie denaturazioni e/o delle deadulterazioni commesse per il dirottamento e la distrazione del gasolio SIF : rimane tuttavia il dubbio che gli ultimi tre fossero soci occulti per via degli assegni, per circa mezzo miliardo (n.b. in allora) rilasciati loro dal BUZZONI. Come rimane il dubbio che anche il VACCARO fosse divenuto socio occulto della DINA PETROLI all'uscita del BUZZONI : ipotesi ventilata da qualcuno e sorretta dagli assegni rilasciatigli dal RESTAINO.

Va subito detto che in questa sede non si è proceduto all'incriminazione del GALIBERTI - e lo stesso dicasi per GENTILUOMINI Mauro implicato con ruolo, però differente - per non incorrere in possibili duplicazioni processuali in relazione ad altri procedimenti instaurati a carico dei medesimi rispettivamente del Tribunale di Milano e Cuneo per ipotesi analoghe di contrabbando.

- 127 -

A seguito delle ammissioni, più o meno piene, del BUZZONI, RESTAINO, MORELLI, GIOVANELLI ed a fronte della documentazione bancaria dei loro "affari", nonché dalle copiose emergenze probatorie di cui alle dichiarazioni di coimputati e testi, già elencate nel Cap. I stesso, non è il caso di attardarsi sulle singole responsabilità dei medesimi, se non per precisarle, secondo i ruoli anzidetti, atteso che taluni, come MORELLI o GALIBERTI, hanno ostinatamente respinto di essere soci, negando, per altro verso, la loro consapevolezza sulle operazioni artificiali cui era sottoposto il prodotto da loro trattato in compravendita.

Differenti argomentazioni devono farsi per il MARINO, stante l'assoluta sua negativa e protesta di estraneità ai fatti, con cui egli conclude, in sostanza, di essersi limitato a dare in affitto al BUZZONI i locali (terreno) su cui insistettero i due depositi N.I.P. - OMNIA PETROLI.

La verità è (cfr. int. RESTAINO e GENTILUOMINI) che, in realtà, bisogna distinguere - come si è già detto - due periodi dal luglio 72 al 13.11.72 (so pralluogo del MARINELLI) e da questa data al luglio 74 (cessazione dell'esercizio petrolifero).

Nel primo, il MARINO fu socio occulto del BUZZONI e del RESTAINO nell'attività N.I.P. (depositi SIF + LIF), che ebbe inizio nel luglio-agosto 1972, diretta senz'altro, al contrabbando di gasolio per autotrazione col sistema delle rigenerazioni del gasolio per uso riscaldamento - e ciò in attesa di poter ottenere l'altro sistema delle simulate denaturazioni e sembra senza coperture della Guardia di Finanza e certamente senza quella dell'UTIF.

Ne fa - tra le altre risultanze - prova la data della stipulazione del contratto di affitto (appunto del novembre 72), che di per sé riconduce necessariamente ad un diverso rapporto, che dovette essere societario, e ne fa, inoltre, prova, senza tralasciare - ripetesì - le rilevanti dichiarazioni del RESTAINO, BUZZONI e GENTILUOMINI, il fatto che fu, in realtà, di sua proprietà l'autobotte fermata dal MARINELLI nel novembre 1972, risultata carica di prodotto rigenerato ed intestata a tale LUPI.

- 120 -

Nel secondo periodo il MARINO fuoriuscì dalla società, per contrasti di interessi (od altro) col BUZZONI, ma rimase in relazione con lo stesso, non solo perchè gli affittò il terreno, ma anche perchè fornì (almeno per un certo tempo) il gasolio SIF ed acquistò il gasolio rigenerato.

Il mutamento di rapporto - si osserva - non può servire a scagionarlo dagli addebiti, in quanto il canone esoso (4 milioni circa al mese) dello affitto ed il prezzo (inferiore a quello di mercato) dei prodotti di cui alle compravendite, stanno, inconfutabilmente, a significare che egli fu a conoscenza delle modalità delle frode. Anzi a lui, come per il BUZZONI, RESTAINO, MORELLI e VACCARO, bene si addice il ruolo di promotore, essendo emerso che il predetto procurò, attraverso il VACCARO, i favori della Guardia di Finanza e dell'UTIF: circostanza dimostrativa, ulteriormente, di sua scienza degli illeciti ideati e delle necessità di assicurare l'impunità.

A suo carico stanno, infine, i sospetti di evasione fiscale di cui alle indagini del Comando Generale della Guardia di Finanza (vds. Vol.1) per le aziende facenti capo a lui (Immobiliare SILE Srl., E.V.A.T., R.C.A., LISCATE PETROLI, ALFA SpA, SO.BE.A., Immobiliare REBBIO, Immobiliare MONZESE, Immobiliare OLONA, etc.) ed a suo carico, altresì, le pregevoli dichiarazioni di PASOTELLI Giovanni Salvatore, che fu dipendente di esso MARINO e quindi bene a conoscenza degli intenti fraudolenti dello stesso, nonché del suo effettivo giro d'affari e degli appoggi che riscuoteva presso alti e meno alti ufficiali della Guardia di Finanza.

Ma vediamo come si è testualmente espresso il teste: "il MARINO fu il finanziatore ed il proprietario del terreno, ma non risultò cointeressato formalmente all'attività, ovviamente, per non correre rischi sul contrabbando; era questa la sua tecnica imprenditoriale, che attuava per tutti i depositi e le raffinerie ch'erano tanti (dieci depositi e 2 raffinerie); era di dominio pubblico che il MARINO fosse coperto e protetto da funzionari dell'UTIF e della Guardia di Finanza; riceveva, in particolare, favori dal Gen. LO PRETE attraverso il maresciallo SARDELLI ed il Capitano

- 129 -

RICUCCI; il MARINO si vantava di poter arrivare, quando aveva bisogno, al Gen. LO PRETE, andare a Roma ed ottenere favori; per la precisione solo in un secondo tempo ha potuto direttamente parlare con quest'ultimo ed avere rapporti personali, nel senso che all'inizio si serviva del SARDELLI, che a sua volta si rivolgeva al RICUCCI; il RICUCCI era importante, ma molto importante, più di quanto si possa credere per via del suo grado, ma soprattutto perchè legato al Gen. LO PRETE; non ha importanza che il SARDELLI ed il RICUCCI non fossero preposti, se non lo furono, ai reparti di competenza della N.I.P., perchè i medesimi erano ugualmente in collegamento con gli ufficiali competenti attraverso il legame con il Gen. LO PRETE; e non ha importanza che quest'ultimo non fosse in servizio a Milano, perchè ricopriva posti importanti a Roma e lo stesso aveva fatto nel passato, essendo stato al Servizio Informazioni, come Capo del Servizio "I"; bastava che il LO PRETE facesse una telefonata per addomesticare i Colonnelli preposti ai vari Comandi di competenza". (cfr. dep. PASOTELLI 8/7/83 in Vol. 6 Testi).

Ora, che il PASOTELLI - si osserva - riferisca esattezze sui legami del MARINO col Generale LO PRETE e sul giro d'affari da lui esercitato con attività petrolifere varie, lo confermano le puntualizzazioni di RESTAINO Michele e del BOLZANI Primo che furono, secondo quanto si è visto, dei personaggi di spicco della truffa in esame.

Dalle stesse si desumono in definitiva gli stessi particolari : "il MARINO andò via - afferma RESTAINO - dalla società col BUZZONI; mantenne, però, i rapporti col BUZZONI sia perchè affittò i locali della N.I.P.-OMNIA PETROLI per 4 milioni al mese, sia perchè forniva al BUZZONI il gasolio SIF ed acquistava dallo stesso il gasolio da riscaldamento rigenerato. Egli è un grosso personaggio, il quale sa tutto della Guardia di Finanza : basti dire che nel suo ufficio fu assunto il SARDELLI e basti dire che fu il MARINO ad indicare il VACCARO ed il BOLZANI come persone idonee a far avviare la N.I.P. e la OMNIA PETROLI = dietro suggerimento del MARINO, il BUZZONI cambiò nella N.I.P. le tubazioni, collocandole sottoterra e

- 130 -


rendendole occulte = il MARINO era potente, anche nei confronti della Guardia di Finanza per via del Gen. LO PRETE per i loro intimi rapporti personali". (cfr. int. RESTAINO 28/3/83).

Ed ancora : "il VACCARO era buon amico del Duilio (DI CENSO) ed in ottimi rapporti di amicizia col Generale Donato LO PRETE = il LO PRETE aveva fatto da teste al matrimonio di uno dei figli del MARINO" (cfr. int. BOLZANI 17/5/83).

Circostanze - si noti - sostanzialmente ancora con fermate dal GENTILUOMINI (secondo quanto si è visto nel Cap. I) e suffragate dal fatto che il VACCARO fu compagno d'Accademia del Generale LO PRETE e verosimilmente, quindi, ebbe attraverso questi possibilità d'intermediazione con gli alti vertici della Guardia di Finanza.

Per quanto concerne il MORELLI, la sua posizione è stata già tratteggiata nel Cap. I della parte IV : è l'ing. DE NILE a definirlo "socio occulto" della N.I.P.; tuttavia, anche per il medesimo, valgono le stesse considerazioni date per il MARINO; se pure non fu socio di fatto, ebbe ugualmente contezza di quanto illecitamente si praticava presso la OMNIA PETROLI - N.I.P. e la DINA per via della relazione intrattenuta per compravendite di prodotti.

Del resto, alla fine, il medesimo, messo di fronte alle accuse di GENTILUOMINI (cfr. sopralluogo per ispezioni, nei depositi anzidetti del 21.10.83), ha finito con l'ammettere di essere sue le due bottigliette sequestrate e di aver collocato un suo cugino, MONI Armando, presso la OMNIA PETROLI, "per far controllare a mezzo della soluzione chimica, di cui alle due bottigliette, la qualità del gasolio nazionale che acquistava" (vds. int. 15.12.83). Ed ha finito con l'ammettere che "sospetti d'irregolarità" ebbe con sempre maggiore accentuazione anche per la DINA PETROLI, la cui titolarità - si noti - non esita ad attribuire anche al BUZZONI. E, siccome non semplici sospetti dovette nutrire, ma certezza d'illiceità, determinate dal tipo di relazione commerciale, ne consegue che egli contribuì, in definitiva, allo svolgimento ed alla incentivazione del traffico illecito e, pertanto, di questo deve rispondere, in ordine alle ipotesi criminose configurate e contestate.



- 131 -

Prima di concludere la posizione del MORELLI, deve essere posto in luce che egli rappresentò per la N.I.P. "il cervello della stessa".

L'attributo è del DE NILE ed analogo è il convincimento dello scrivente, nel rilievo che egli fu amico del Generale SCIBETTA, come ha riferito il SARDELLI (cfr. int. 24/3/83) e fu in rapporti con tanti altri alti ufficiali (cfr. int. DE NILE c/o G.I. di Milano, 29/3/82 e c/o questo G.I. 22/3/83) : come dire che egli si avvalse di tali sue amicizie per non essere intralciato negli illeciti traffici commerciali, di cui ai numerosi rapporti, intrattenuti coi terzi, apparentemente per conto di imprese non sue ma sostanzialmente a tutela dei propri grossi interessi economici, dissimulati con un'attività d'intermediazione o di rappresentanza.

La dimensione dei suoi traffici e delle coperture degli organi fiscali può cogliersi scorrendo gli appunti riservati del Comando Generale della Guardia di Finanza, evidenziati, tutti, gravi sospetti di evasioni fiscali nei confronti delle ditte per conto delle quali operò o di cui fu titolare come la CLEA Sas - IPE Sas - FLUMA Spa - KERO SOLE Sas - SEI Srl. - SIC Sas - HELIO SERVICE (cfr. Vol. 1 Nota Comando Guardia di Finanza di Milano n. 3750 del 13.10.1983).

Per non dire che la sua giusta personalità può essere colta attraverso le risultanze della vicenda "DE NILE" e "vicenda GIUDICE", a cui, come si vedrà, non rimase estraneo, ed anzi contribuì decisamente con diretti supporti economici, partecipando personalmente "alle collette" di denaro che furono alimentate dai maggiori petrolieri del Nord (e tra essi MUSSELLI - BUZZONI - MARINO) destinate ai pubblici ufficiali compiacenti alle progressioni di "curriculum" del DE NILE e del GIUDICE e prestando aiuti di altro genere, concretatisi in un penetrante interessamento profuso - direttamente ed indirettamente - presso gli influenti soggetti conosciuti a frequentati (anche in riserve di caccia).

Per quanto attiene al GIOVANELLI, nulla si ritiene di aggiungere a quanto si è argomentato nel precedente Cap. I ed a quanto, in definitiva, di per sé dimostra il suo comportamento di reo-confesso.



- 132 -

Alla stregua delle suesposte considerazioni i pre detti BUZZONI - RESTAINO - MARINO - MORELLI - GIO VANELLI si sono resi responsabili - e di conseguen za vanno rinviati a giudizio - per i reati loro ri spettivamente contestati, in ordine all'attività di frode finanziaria in senso stretto (contrabbando di olii minerali e movimentazione irregolare degli stessi: Capi D) - E)), in ordine agli arti fici documentali di cui ai certificati di provenien za e verbali di denaturazioni (falso ideologico e materiale in atti pubblici semplici e fidefacienti) Capo F) e in ordine ancora alle connivenze dei pub blici ufficiali (collusione e corruzione: Capi B)- C)), nonché infine in ordine all'associazione per delinquere per tanto costituita (Capo A).

Reati compiutamente e necessariamente concretizzati si secondo i meccanismi descritti qui in particola re e nella Parte III - Cap. I - in generale - e co me ancora si avrà modo di vedere nella parte IX.

Intanto è appena il caso di far risultare subito, in ordine ai fatti di corruzione e collusione, che, am messo (ma non può ammettersi per via della dimo stra ta cointeressenza societaria) che taluni degli odier ni imputati non siano stati "autori" degli stessi, non avendo personalmente esborsato denaro o contat tato pubblici ufficiali, gli stessi ne rispondono ugualmente per avervi partecipato con una delle con dotte come descritte nell'ambito della attività com merciale e, psichicamente, pur sapendo dell'illecei tà di questa.

Quanto al reato di associazione per delinquere, sembra che se, se vi sia caso in cui la sua applicazione è pacifica, esso è proprio quello delle frodi fiscali nel settore petrolifero, per la cui attuazione non possono non ricorrere "un vincolo associativo cont nuativo", una "predisposizione comune di mezzi con distribuzione di ruoli", un"programma criminoso co mune": gli elementi cioè richieste dalla fattispecie legale.

Il BUZZONI ed il RESTAINO devono essere sottratti alle imputazioni di associazione per delinquere, contrabbando e movimentazione irregolare di olii minerali e falso (A - D - E - F) per essere stati

- 133 -

di già sottoposti, per le stesse, a procedimento penale davanti al Tribunale di Voghera (cfr. parte II Cap. III). Essi, pertanto, dovranno rispondere solamente dei reati di corruzione e collusione ex Capi B) e C).

Va pure disposto il rinvio a giudizio di BETTI Medardo per i Capi D - E - F essendosi prestato a dare il suo nome al BUZZONI per la costituzione della N.I.P. in data 16.4.1973 proprio nell'epoca in cui il predetto si riorganizzò ben bene per il contrabbando.

Va infine, rigettata - perchè infondata - l'eccezione di merito dell'Avv. Filippi, difensore di Marino Luigi, tendente a far dichiarare la prescrizione del reato di contrabbando, capo D).

Ed infatti, si osserva che, essendo prevista per tale ipotesi, una pena edittale nel massimo di anni 5 (trattandosi di quantitativi superiori a 20 Q.li) il termine di prescrizione ordinaria è di anni dieci (art. 157 C.P.), mentre quello di prescrizione prorogata (per il caso di interruzione) è di anni quindici (art.160 C.P.).

Ora, nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di reato continuato, la cui consumazione coincide con la cessazione ed essendo, questa, avvenuta nel luglio-agosto 1974, il primo termine di "prescrizione ordinaria" si maturerà nel luglio - agosto '84, il secondo per la "prescrizione prorogata" si maturerà nel luglio - agosto 1989.

Nè l'uno nè l'altro (si noti che vi è stata interruzione con il mandato di cattura) sono ancora spirati.



- 134 -

CAPITOLO IIILA COOPERAZIONE DEI PUBBLICI UFFICIALI (IN PARTICOLARE)

L'argomento è stato già accennato nel Cap. I di questa parte IV anche con puntualizzazioni di carattere soggettivo che non si riportano, onde rendere più spedita la trattazione ed anche per non incorrere in inutili ripetizioni.

Giova tuttavia ribadire che, se il contrabbando del BUZZONI (e compagni) fu esercitato - come fu - sul prodotto SIF nel deposito omonimo della N.I.P., fu necessario la complicità dei funzionari e dei militari preposti ai controlli delle lavorazioni dello stesso prodotto (denaturazioni) : soluzione, del resto, unica ed imprescindibile, stanti le caratteristiche e modalità della frode (cfr. Parte III - Cap. III) ed il materiale probatorio acquisito (cfr. Cap. I precedente).

I limiti temporali di detta cooperazione vanno, però, precisati : non dal luglio 1972 bensì dalla fine del 1972/primi del 1973 sino alla cessazione dell'attività dei tre depositi (luglio 1974), atteso che l'inizio delle protezioni degli organi fiscali è riconducibile, come si è avuto modo più volte di stigmatizzare, al sopralluogo dei funzionari UTIF MARINELLI e BERNARDI in data 13.11.1972 ed atteso che, fino a tale momento il BUZZONI si limitò a "rigenerare" il gasolio da riscaldamento nel deposito libero, senza necessità, quindi, della presenza e del favore della Guardia di Finanza o dell'UTIF, successivamente effettuò tutta la serie delle "simulate denaturazioni" nel SIF anzi descritta.

A) LA GUARDIA DI FINANZA (IN PARTICOLARE) : D. LO-
PRETE - S. SCIBETTA - A. BONICIOZZI - G. SESSA
D. DI CENSO - C. SUSANNA - L. TALO' - L. STANA'
V. PLACIDI - R. SARDELLI - B. SANTORO - R. FREDIANI

Attraverso la trattazione dei Capitoli precedenti è emerso il coinvolgimento, in definitiva, dei Reparti del Gruppo e del Nucleo di Pavia, dello

Ispettorato per il Nord Italia, del Centro Informazioni di Milano (C/2), del Nucleo Centrale di Roma e del Nucleo Regionale di Milano.

Sembra, invece, che sia rimasta estranea alla vicenda N.I.P. la Legione di Milano, diretta, allora dal Colonnello TALO' e STANA'. Riesaminiamo le posizioni.

E' da premettere, anzitutto - a confutazione di quanti degli imputati asseriscono che il Reparto di appartenenza non avesse compiti di intervento per i tre depositi incriminati - che dalla lettura del Regolamento della Guardia di Finanza (vds. Vol. 9) si evince, al contrario, che l'attività di tutta la Guardia di Finanza mira, secondo i compiti istituzionali, alla prevenzione ed alla repressione delle evasioni e violazioni finanziarie (art. 1 del Regolamento della Guardia di Finanza), finalità che accomuna i vari organi all'uopo precostituiti, e che, dagli stessi, può essere realizzata con azioni direttive, informative ed esecutive.

A seconda che prevalga l'una piuttosto che l'altra delle azioni anzidette, discendono caratterizzazioni diverse per i vari organi in cui si identificano i Reparti: il Centro "I" (Informazioni) svolge compiti informativi; l'Ispettorato svolge compiti ispettivi; il Comando Generale, il Comando Zona, il Comando di Legione e il Comando di Gruppo svolgono compiti direttivi; il Nucleo, la Compagnia, la Tenenza e la Brigata svolgono compiti esecutivi.

Tralasciando gli organi non interessanti all'indagine de qua, si osserva che il Nucleo di pt può essere Centrale, Regionale o provinciale, a seconda dell'ambito di operatività:

"su di esso preminentemente si fonda l'azione informativa, investigativa e repressiva della Guardia di Finanza (art. 24 Regolamento della Guardia di Finanza); "ordinariamente la circoscrizione del Nucleo è la provincia" ma "per incarichi specifici del Comando Generale e del Comando di Zona, il Nucleo Centrale ed il Nucleo Regionale sono competenti ad agire rispettivamente in tutto il territorio nazionale e nella circoscrizione della Zona (art. 29 Regolamento citato); "Il Nucleo Centrale dipende direttamente dal Comando Generale, il Nucleo Regionale dal Comando di Zona, il Nucleo Provinciale dal Comando di Legione" (art. 26 Regolamento citato).

- 136 -

I compiti dei Nuclei di P.T. mirano precipuamente a;

- a) esplicare l'azione investigativa e repressiva nei riguardi delle violazioni delle leggi tributarie e d'interesse finanziarie e politico-economico;
- b) procedere alle verifiche, nei limiti e con le modalità fissati dalle leggi e dai regolamenti;
- c) svolgere investigazioni e fornire informazioni per la regolare applicazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari (art. 27 Regolamento citato).

Insomma il Nucleo è l'organo operativo per eccellenza.

Il Comando di Compagnia è forgiato sullo schema di quello del Nucleo : si pone come organo esecutivo, con analoghe mansioni, alle quali si assommano quelle "di provvedere ai servizi di carattere fisso presso dogane, fabbriche etc. e provvedere ai servizi di volante nelle stesse" (artt. 34 e 36 Regolamento citato).

Il Comando del Gruppo dirige, con azione di organizzazione e di impulso immediato, il servizio dei dipendenti reparti (art. 22 Regolamento citato); impartisce le disposizioni generali e particolari per l'esecuzione della vigilanza, attuando e proponendo i provvedimenti necessari; controlla che il servizio compiuto dai reparti dipendenti si svolga con regolarità; assume l'effettiva direzione delle operazioni di servizio di maggiore importanza; assicura la funzionalità della rete informativa.... (art. 253 Regolamento citato).

Il Comando di Legione è l'organo fondamentale del Corpo per l'adempimento dei compiti istituzionali.. segue la situazione economica ed i fenomeni di evasione fiscale, quali si manifestano nella sua circoscrizione, per adeguare l'azione di vigilanza alle esigenze della tutela tributaria (art. 21 Regolamento citato); vigila che vengano osservate le disposizioni di servizio impartite dal Comando Generale e da quello di Zona; dirige e segue, personalmente, secondo i casi, i servizi di particolare importanza, per entità e delicatezza (art. 250 Regolamento citato).



- 137 -

Il Generale Ispettore attende agli incarichi operativi, alle ispezioni, alle inchieste....interessanti i settori operativi, il personale, il reparto territoriale...(art. 246 Regolamento citato).

Orbene, attraverso la rassegna delle attribuzioni funzionali degli organi della Guardia di Finanza, emerge un dato inconfutabile : a tutti compete un impulso, più o meno immediato, per la difesa degli interessi tributari, finanziari e politico-economici dello Stato ed a tutti spetta il dovere di garantire la vigilanza per la tutela delle leggi commesse.

Quindi, per restare nel caso che ci riguarda (i depositi N.I.P. - OMNIA PETROLI - DINA PETROLI) la conclusione è che tutti gli organi assegnati alla circoscrizione di Milano avevano facoltà d'intervento per gli stessi depositi ed in particolare la direzione, l'esecuzione ed il controllo dei servizi di vigilanza agli impianti petroliferi e le verifiche alle aziende erano demandati ai Comandi di Gruppo, di Compagnia e di Nucleo di Polizia Tributaria provinciale, Regionale o centrale secondo le rispettive competenze : così, del resto, si legge nella nota che, in data 28.9.1983, il Comando Generale - II Reparto - ha dato riscontro a specifico quesito delucidativo dello scrivente (cfr. nota n.226094/2135 in Vol. I). Tale dato, però, non è certo esauriente per un giudizio di riprovazione perchè esso deve essere riguardato, sotto altra ottica, per verificare se ciascuno degli organi competenti (Legione - Gruppo - Nucleo - Centro "I" - Ispettorato) abbia avuto, in concreto, motivi per intervenire al di là degli indici di pericolosità fiscale, di per sè legati alla natura di attività degli stessi depositi. E ciò dal momento che risulta, in ordine ad essi, solo una verifica alla N.I.P.-OMNIA in data 27.3.1974 conclusa con rilievi per violazioni I.V.A. ma con nessuno per evasioni di II.FF. di rilevanza penale.

E' quanto costituirà oggetto della disamina seguente.

E' determinante, al riguardo, un rapporto di servizio (sollecitato dallo scrivente) da parte del Comando Generale - IV Reparto -, con cui si riferisce che da una ricerca di archivio è emerso (cfr. Vol. I Rapp. IV Rep. 2.5.1983) :

- 130 -

- a) non esistono appunti di iniziativa del Centro Informazioni di Milano (C/2) cui fu assegnato, dal 12.3.1973 all'1.7.1978, il Tcol. BONICIOLI Antonio, sul conto della N.I.P. - OMNIA PETROLI - DINA PETROLI - BUZZONI Franco - BOLZANI Primo - MARINO Luigi - RESTAINO Michele - MORELLI Giuseppe - GIOVANELLI Marzian;
- b) esiste, invece, un'attivazione del suddetto Centro da parte di quello di Firenze (C/10) : questo scrive il 17.12.1973 al Centro di Milano chiedendo uno sviluppo informativo su certo BUZZONI; tre mesi dopo lo stesso Centro di Firenze, siccome identifica il BUZZONI e le società N.I.P. ed OMNIA PETROLI, sollecita l'attività informativa del Centro di Milano, perdurando il silenzio di questo; solo in data 26 febbraio 1974 il Centro di Milano, sensibilizzato da analoga notizia, sul BUZZONI, dalla Legione di Firenze, riferisce con nota del 26.2.1974 sommarie ed insignificanti notizie, facendo riserva di precisazioni; riceve ancora sollecitazione telefonica da parte del Centro di Firenze e finalmente fornisce elementi - ripetesitanto scarni e insignificanti che, proprio per l'incompletezza ed il ritardo degli stessi, il Capo del II Reparto del Comando Generale di allora (Colonnello S. Florio) formulò, il 12.7.74, a carico del BONICIOLLI un pesante richiamo (cfr. Rapp. IV Rep. Comando Generale del 2.5.83 in Vol. 1);
- c) il Nucleo Regionale di Milano, diretto dal Colonnello SESSA, dispose "autonomamente" accertamenti presso la N.I.P. e la OMNIA PETROLI con un intervento diretto dal Tcol. DI CENSO (Comandante del IV Gruppo di Sezioni) : la singolarità dell'iniziativa fece suscitare serie perplessità allo stesso Capo Reparto Colonnello FLORIO (espresse nella stessa nota di richiamo al BONICIOLLI), basate sul fatto che il Nucleo aveva intrapreso la verifica non solo mentre era in corso l'attività indagativa del Centro I, ma anche "senza che essa fosse programmata" (cfr. n. 5176 del 12.7.74 in Vol. I);



- 139 -

- d) BOLZANI Primo era noto fin dal 1970 sia alla Zona sia alla Legione di Milano e sia allo stesso Centro I di Milano ai quali era stata inviata un appunto per sospetta frode petrolifera dalla Legione di Como con richiesta di informazioni, che non sono state mai effettuate (cfr. nota 1/26918 del 20.2.1970 in Vol. I);
- e) sotto la gestione del Generale SCIBETTA pervenire all'Ispettorato di Milano un rapporto del Nucleo pt di Genova in cui si segnalavano "vasti traffici di contrabbando di oli minerali nell'Italia del Nord;
- f) sospetti analoghi, ancora, sul conto del BOLZANI e sul conto del BUZZONI, MARINO, MORELLI, GIOVANELLI, N.I.P., OMNIA PETROLI, etc. erano stati avanzati ai Reparti operativi di Milano in data 9.7.1973 dal III Reparto del Comando Generale (cfr. nota n. 10114/R/229 in Vol. I) e in data 22.4.1974 dal II Reparto del Comando Generale (cfr. nota 9598 in Vol. I).

Stando così le cose, deve inferirsi che quanto meno al Centro I di Milano, al Nucleo Regionale di Milano, all'Ispettorato ed alla Legione della stessa sede non fu sconosciuto il traffico di contrabbando di petrolio nell'Italia del Nord ed in particolare quello che faceva capo ai vari BOLZANI, RESTAINO, BUZZONI, MORELLI, MARINO ed alle loro aziende N.I.P. - OMNIA PETROLI - DINA PETROLI etc., anzi, ognuno di essi, fu messo in un modo od in un altro, al corrente degli esistenti sospetti di pericolosità fiscale e quindi si trovò in condizioni di promuovere informazioni, programmare verifiche, disporre controlli.

Acquisito così un ulteriore dato nell'indagine sulle "omissioni" degli organi assegnati alla vigilanza dei depositi di Casei Gerola, un primo corollario è che il Maggiore BONICIOLO (per il Centro I), il Colonnello SESSA ed il Tcol. DI CENSO (per il Nucleo Regionale di Milano), il Generale TALO' prima ed il Generale STANA' poi (per la Legione di Milano, il Generale SCIBETTA (per l'Ispettorato) nulla hanno fatto per prevenire o reprimere le violazioni legate al contrabbando, pur essendo a conoscenza delle stesse e pur potendo in astratto intervenire per neutralizzarle e sventrarle secondo i loro compiti d'istituto.

Senza avere la pretesa di considerare tali elementi bastevoli per definire "volute" o "intenzionali" le omissioni così accertate e prima di decidere se siano state o meno finalizzate all'agevolazione del contrabbando ed agli illeciti correlati, necessità di scrupolo e di completezza d'indagine impongono che gli stessi siano messi in relazione alle altre risultanze processuali, che per la maggior parte sono state trattate già nella parte IV - Cap. I : ciò anche per stabilire la posizione degli altri organi incriminati.

Anticipando subito il significato delle risultanze processuali deve, purt-roppo, ritenersi che le "omissioni funzionali" del caso - assenza assoluta di vigilanza o controlli da parte dei Reparti locali di Pavia (Nucleo e Gruppo) o Regionali di Milano (Ispettorato, Centro "I", Legione) oppure centrali di Roma (Nucleo), effettuazione di un solo intervento operativo (marzo 1974) da parte del Nucleo Regionale di Milano e per di più con risultati riduttivi - furono per la maggior parte conseguenza di "collusioni" e "corruzioni" e non certo effetto di differenti disfunzioni, quali carenza di personale o di strutture o eccessivo onere di lavoro (secondo la tesi di taluni).

Non si può assumere altra soluzione di fronte al fatto che il BUZZONI e compagni "pagavano", "i risultati cerano", "il denaro era consegnato al VACCARO", "il VACCARO fungeva da tramite per la Guardia di Finanza" ed in particolare "era l'intermediario del gruppo FREDIANI-SANTORO e del gruppo LO PRETE-SCIBETTA (in alternativa a POMARA/SCIBETTA Giuseppe) e del gruppo DI CENSO - SARDELLI o di un unico gruppo in cui si riunivano gli ultimi due.

Tali dati si ritrovano - ripetesì - nelle affermazioni del RESTAINO e del BUZZONI e sono sostenuti dagli assegni dagli stessi rilasciati al BOLZANI, al VACCARO, al GENTILUOMINI, al GIOVANELLI, a tutti coloro cioè che ebbero maneggio del denaro di cui ai baratti concertati coi pubblici ufficiali, compresi quelli appartenenti alla Guardia di Finanza, confermati ampiamente dagli affidatari del denaro BOLZANI, GIOVANELLI, GENTILUOMINI (vds. Cap. I - Parte IV).

Ma vediamo gli ulteriori elementi a carico degli ufficiali, odierni imputati, puntualizzando e riepilogando quelli più salienti fatti palesi dalle analitiche dichiarazioni in proposito rese dagli altri

- 141 -


soggetti coinvolti e riportati nel Cap. I - Parte IV - e vediamo in base a quali elementi si attribuisce al VACCARO il ruolo di "tramite" dei gruppi di ufficiali corrotti anche ad alto livello.

Con FREDIANI e SANTORO il BUZZONI ebbe addirittura un personale contatto durante i pagamenti per verificare - com'era sua consuetudine - la fedeltà dei suoi collaboratori e soprattutto del VACCARO in un momento di "allarme" ed ebbe la precisa assicurazione che il denaro era loro pervenuto e che la mediazione del VACCARO vi era in effetti stata: la circostanza è stata adombrata dal BOIZANI ed ammessa necessitatamente dal BUZZONI - ed anche se parzialmente - dal GIOVANELLI.

Altro incontro, nel 1973, vi fu in un ristorante di Milano tra BUZZONI, MARINO e DI CENSO per concordare le tangenti per un deposito del BUZZONI in Monticelli Pavese (cfr. int. RESTAINO 28/3/83).

Quanto al DI CENSO è fin troppo sintomatico il fatto che nel marzo 1974 il BUZZONI ricevette dal VACCARO alle ore 2-3 di notte quella telefonata ricattatoria con cui gli si chiedevano 150 milioni per continuare ad ottenere i favori ed il fatto che, non avendo egli aderito, da lì a pochi giorni subì l'intervento operativo del Nucleo Regionale di Milano, in persona del Tcol. DI CENSO, con cui collaborò strettamente il Maggiore SUSANNA, sotto la direzione del Colonnello SESSA: intervento - si fa rilevare - chiaramente ritorsivo e dagli effetti riduttivi, onde lasciare la possibilità in futuro di ulteriori esborsi di denaro, come in realtà poi avvenne (cfr. dich. BUZZONI, punto d), Cap. I Parte IV).

Il RESTAINO ed il BUZZONI, dopo che quest'ultimo ebbe concertato l'avv. VACCARO, nel suo studio di Pavia, le coperture ad opera della Guardia di Finanza, rivelarono ai loro soci e uomini di fiducia che le somme di denaro, esborsate a quello scopo, finivano a LO PRETE, SCIBETTA, BONICIOILLI, SESSA, DI CENSO, PLACIDI, SUSANNA, SARDELLI, SANTORO, FREDIANI: nomi a loro volta appresi dalle spiegazioni del VACCARO che naturalmente dovette spiegare - e spiegò - (cfr. primi int. BUZZONI - che erano i beneficiari delle stesse.



- 142 -

Oggi sostanzialmente in tal senso ne parlano - in definitiva chi più chi meno - BOLZANI, GENTILUOMINI, GIOVANELLI ed altri che dal BUZZONI e RESTAINO furono stretti collaboratori, nonchè DE NILE per "confidenze ricevute dal BOLZANI", dovuta ai loro ruoli nell'effettuazione delle une e degli altri, in riferimento principalmente ai loro interessi societari, comuni col VACCARO, o, comunque, se non ebbero percezione diretta e precisa delle persone che beneficiavano del denaro (ipotesi poco verosimile) ne ebbero una conoscenza indiretta attraverso le necessarie confidenze di esso VACCARO.

E sono i discorsi dei predetti che attribuiscono in particolare al VACCARO la qualità di anello di congiunzione con i gruppi di ufficiali su menzionati per via dei suoi legami col DI CENSO, LO PRETE e MARINO, i quali legami erano altresì rafforzati dalla buona relazione personale esistente tra il DI CENSO ed il LO PRETE (cfr. in particolare interrogatorio RESTAINO 3/3 - 28/3 - 19/5/83).

E' appena il caso a questo punto di evidenziare e sottolineare l'esatta dimensione dell'importante ruolo del VACCARO. Se egli ricattava - e così fu per il BUZZONI - i petrolieri, chiedendo cifre di 150 milioni, era perchè queste andassero ad alti ufficiali, atteso che per quelli di Pavia andavano 15/20 milioni mensili.

Il BUZZONI poté avvalersi delle coperture della Guardia di Finanza attraverso GALIBERTI Gustavo, il quale gli permise, appunto grazie al VACCARO - una volta divenuti amici - di entrare nel gruppo di petrolieri protetto dagli ex ufficiali GISSI e GALASSI, i quali con l'appoggio del MUSSELLI (quest'ultimo legato a Sereno FREATO ed alle correnti politiche, dell'On. MORO, a cui era vicino) e con l'appoggio del Generale SCIBETTA "arrivavano al Generale LO PRETE" - "colui che era sopra i Colonnelli e spadroneggiava era il Generale SCIBETTA attraverso l'ufficio commercialistico del figlio". A Roma, invece, per le stesse persone operava il Generale LO PRETE (cfr. int. RESTAINO 6/7/83).

In sostanza lo SCIBETTA si avvaleva del Generale LO PRETE per il caso in cui si dovevano trasferire o far allontanare dalle sedi di appartenenza ufficiali scomodi e non compiacenti al traffico; il LO PRETE faceva da ombrello protettore. - grazie al suo



importante Comando rivestito al Servizio "I" prima che al Nucleo Centrale - non solo per il BUZZONI, RESTAINO, MARINO, MORELLI (e compagni) ma anche per MUSSELLI, per i CATANESE (fratelli o congiunti), GISSI, GALASSI e GALIBERTI (vds. int. RESTAINO 19.5.1983).

Nel giugno 1974, approssimandosi il momento in cui il RESTAINO finiva di godere, per la DINA PETROLI, delle protezioni, assicurate dal BUZZONI, e anche in coincidenza della scadenza delle cambiali e lui rilasciate - a suo dire a titolo di regolamento dei loro rapporti societari (ma non si esclude per pagamento delle stesse protezioni) - esso RESTAINO ebbe nel deposito della DINA PETROLI la visita di un maresciallo della Guardia di Finanza (non potuto identificare malgrado i tentativi dell'ufficio) : detto sottufficiale, mostrando di sapere della sua ulteriore situazione di titolare esclusivo del deposito, gli ordinò - a nome dello studio POMARA/SCIBETTA - che non appena finiva di pagare le cambiali, "doveva avvalersi delle protezioni della Guardia di Finanza e rivolgersi allo studio medesimo" (cfr. int. RESTAINO 28.3.1983). Potrebbe, tuttavia, trattarsi - si osserva - di tale RIGHETTINI Giovanni, ex maresciallo maggiore poi impiegato di GISSI Vincenzo, come da interrogatorio di MILANI Mario e come da indagini di polizia (cfr. int. MILANI del 4.5.81 in Vol. 6 fascicolo 2 e cfr. nota Guardia di Finanza - Nucleo pt di Milano - n. 2073 in Vol.36 fascicolo 6).

La conclusione fu che il RESTAINO temporeggiò e, comunque, non aderì e da lì a poco subì l'incursione dei Carabinieri di Milano II - opportunamente sensibilizzati - con le conseguenze "di chiusura" che ne discesero.

Ed ancora, per quanto attiene il duo LO PRETE-SCIBETTA vale la pena di non trascurare i seguenti rilievi.

- a) In alternativa al VACCARO ed allo studio POMARA-SCIBETTA sembra - ancora una volta - che non sia rimasto estraneo alle interferenze sul Generale LO PRETE e sul Generale SCIBETTA, il BOLZANI, ovviamente per l'ottenimento dei favori del caso : si spiegherebbero così le visite del BOLZANI a Roma per il LO PRETE e gli inviti del Generale SCIBETTA nella tenuta di caccia, in quel di Novara-Cerano, di cui fu BOLZANI - o il padre - quotista (cfr. GENITILUOMINI Cap. I - Parte IV).
- b) Quanto al Generale LO PRETE, viene indicato come la vera anima nera della Guardia di Finanza : prima col "Servizio I" e poi col Nucleo Centrale e quindi come Capo di Stato Maggiore sotto la gestione GIUDICE = Tutti sapevano che il LO PRETE per de

nari fatti a Bologna e a Roma era uno dei più ricchi ufficiali della Guardia di Finanza" (cfr. int. VISSICCHIO del 15.1.1983 c/o G.I. Vaudano assunto ex art. 165 bis C.P.P.).

Lo stesso LO PRETE avrebbe avuto un grosso ruolo dell'agevolazione o promozione del contrabbando petrolifero, a partire dagli anni 70, in Italia e soprattutto perchè era stato al "Servizio Informazioni della Guardia di Finanza, in virtù del quale aveva importanti rapporti con uomini politici" (cfr. int. BUZZONI 15/12/83).

- c) Si riferì al Generale SCIBETTA il GIOVANELLI allorchè, a giustificazione di una richiesta di un ulteriore esborso di 5 milioni mensili, chiese al BUZZONI il rialzo della tangente mensile che consegnava, per la Guardia di Finanza, al VACCARO, dicendo che con quel pagamento in favore dello SCIBETTA "aveva dovuto aprire un'altra porta" (cfr. int. BUZZONI 29/3/83).
- d) Il Generale SCIBETTA, dopo che si congedò dalla Guardia di Finanza, sarebbe stato assunto come consulente tecnico dal noto petroliere BOATTI.
- e) Che il Generale SCIBETTA proteggesse il BUZZONI era un fatto notorio tra i petrolieri: così ha esordito GALIBERTI Gustavo, il quale racconta che in un incontro notturno col BUZZONI, a casa propria, fece notare allo stesso - alla richiesta di aiuto presso GISSI - che egli aveva dalla sua parte il Generale SCIBETTA, come dire che poteva considerarsi sicuro e tranquillo (cfr. int. GALIBERTI 24/10/83).
- f) Il Generale SCIBETTA, incontratosi col Colonnello VITALE (autore dell'incursione dei Carabinieri nella DINA PETROLI) nel corso di un ricevimento alla Prefettura di Milano, tra l'ottobre 1974 ed il giugno 1975, si mostrò desideroso di conoscerlo, si complimentò per l'operazione brillante alla DINA PETROLI, ed alla fine "volle appartarsi" col medesimo e gli chiese "se aveva trovato documenti che lo riguardavano (cfr. teste VITALE Vol.6). Il riferimento va senz'altro ad un anonimo dal tenore intimidatorio, trovato in possesso del RESTAINO nel sopralluogo dei Carabinieri nel luglio 74, ed in cui era scritto testualmente così: "BUZZONI - BOLZANI - TRAVERSONE - TONY - dott. POMARO - dott. SCIBETTA di Genova - PER TUTTI COSTORO HO CONSEGNATO all'avv. VACCARO tre valigie di documenti e registra



zioni - Se a me, ai miei soci o alle ditte, cui sono interessato, viene dato anche il più piccolo disturbo, saltano in aria tutti, anche quelli che non c'entrano : guerra totale, senza che importi chi sia stato, per quale motivo sia successo, da che parte venga e qualunque sia il momento, anche fra anni".

Di tale scritto dattilografico - spiegherà più tardi il BOLZANI - "l'estensore sarebbe stato il RESTAINO aiutato dall'avv. VACCARO" : era l'epoca in cui quest'ultimo aveva abbandonato il BUZZONI ed aveva preso dalla sua parte il RESTAINO; circostanza che aveva scatenato i contrasti tra gli ultimi due senza risparmio di colpi.

Ed, in merito allo stesso scritto, proprio il Colonnello VITALE dei Carabinieri, investito delle indagini di P.G., accertò e riferì senza remore di sorta (non per nulla - si osserva - erano stati fatti intervenire organi diversi dalla Guardia di Finanza) che "POMARO, si identificava in un ex funzionario dell'Intendenza di Finanza di Milano, POMARA Mario, SCIBETTA Giuseppe Mauro si identificava nel genero del POMARA, figlio del Generale SCIBETTA, entrambi commercialisti esercenti in Milano e che il "TONY, poteva identificarsi nel Maggiore Antonio BONICIOLO, capo dell'ufficio "I" della Guardia di Finanza per l'Italia Settentrionale (cfr. rapp. dei CC. di Milano al P.M. di Treviso n. 8585/78 del 31.4.1980 in Vol. I).

- g) Come si è fatto risultare nel Cap. I - Parte IV, i numerosi assegni, emessi dal POMARA in favore di SCIBETTA Giuseppe, se sono giustificabili come tali nell'ambito dei rapporti della partecipazione professionale tra i due, non lo sono più in considerazione degli importi, che - ripeti - ammontano, per restare soltanto al periodo maggio 1973 al luglio 1974, ad oltre 150 milioni : importi che, riguardati poi nei tagli unitari (20/30 milioni) e nelle distanze di emissione (ravvicinate), conducono ragionevolmente e verosimilmente, ai "compensi pecuniari" prodotto delle corruzioni e conducono alle destinazioni per il duo "Generale SCIBETTA - Generale LO PRETE" ed "alla funzione intermediatrice" svolta, in realtà, dallo studio POMARA-SCIBETTA. Ad avvalorare tale ipotesi stanno, d'altro canto, ancora tre dati : un assegno di £.3.500.000

- 146 -

emesso sul Credito Lombardo - si noti - dal POMARA, nel marzo 1974, in favore di SCIBETTA Salvatore (e da lui "incassato"), la cospicua entità di beni immobili intestati a quest'ultimo - assolutamente inconciliabile con un reddito da lavoro o con altri di origine lecita - e soprattutto - si noti - la cessione di detti beni alla moglie, dopo l'instaurazione del presente procedimento, gesto di per sè dimostrativo di ulteriori intenti fraudolenti per l'Erario. (cfr. esposto CASTELLUCCI Vol.5). Al riguardo non può non richiamare l'attenzione dell'Avvocatura dello Stato per far valere nell'opportuna sede la simulazione dell'atto per la tutela degli interessi patrimoniali dello Stato.

h) La permanenza, infine, del Generale SCIBETTA nella sede di Milano, a decorrere dai primi del 1974, è periodo sufficiente ed apprezzabile per accreditare (si noti mesi 7/8), o comunque non escludere, le accuse delle devianze professionali del medesimo, tanto più che egli restò in quella sede anche successivamente al luglio-agosto 74 e pare sino al 1975 (luglio) e sembra non mutando il suo comportamento come dimostrano oltre vicende giudiziarie.

i) Perfino il POMARA ha espresso apprezzamenti pesanti e per nulla lusinghieri nei confronti del genero SCIBETTA Giuseppe e del consuocero Generale SCIBETTA Salvatore, significativi certamente di loro "attività oscure ricollegabili, che altre non possono essere che quelle in contestazione. Non può dirsi diversamente delle dichiarazioni così testualmente rese dal POMARA: "i rapporti tra mio genero e l'avv. VACCARO non erano giustificati da motivi di collaborazione in quanto l'avv. VACCARO si occupava di materia di imposte di fabbricazione e dogane, che invece il mio studio non ha mai trattato = tali rapporti erano frequenti = egli spesso mi diceva che si recava dall'avv. VACCARO = mio genero aveva clienti propri = questi erano anche interessati alla materia degli olii minerali (vds. VOLPATO, BOATTI Etc.) = il dr. SCIBETTA prolungava la sua permanenza in studio anche fino a tarda ora, fino alle ore 22-23 e riceveva clienti = faceva spesso assenze durante le ore di apertura dello studio, in ordine alle quali non ho mai saputo dove andasse = l'atteggiamento del VACCARO non mi è mai piaciuto = il dr. SCIBETTA non aveva ragione di frequentare o



servirsi dell'avv. VACCARO, perchè poteva positivamente avvalersi della mia collaborazione = sia il Generale SCIBETTA che il figlio abitualmente partecipavano a battute di caccia in riserve sul Ticino verso Novara" (cfr. int. POMARA in Vol. 6).

Alla stregua di tanto devono ritenersi coinvolti nelle deviazioni funzionali, condotte a livello di corruzione, il LO PRETE, lo SCIBETTA, il BONICIOLLI, il DI CENSO, il SARDELLI, il SANTORO ed il FREDIANI, disattese, così le tesi degli avv. MINNI e PETRIELLO.

A carico del BONICIOLLI - a parte quanto si è detto prima - stanno ancora le dichiarazioni del RESTAINO, secondo cui "il BUZZONI ed il BOLZANI dicevano che anche attraverso di lui i petrolieri ottenevano protezioni dietro pagamento di denaro" (cfr. int. RESTAINO del 28.3.83) : circostanza poi - si osserva - ripresa e confermata puntualmente dal BOLZANI con le parole : "in realtà invitai una volta il Maggiore BONICIOLLI in una riserva del commendatore Vigevano a Cerano = anche lui si aggiustava come alcuni ufficiali della Guardia di Finanza" - parole - si nota - attendibili, atteso che il BOLZANI fu il "confidente" del BONICIOLLI (cfr. int. BONICIOLLI del 19.4.1983).

Per non dire che elementi di positiva valutazione, in senso dell'infedeltà contestata al BONICIOLLI, si desumono dalla sua situazione patrimoniale, invero fin troppo florida per un ufficiale della Guardia di Finanza tanto più che non è giustificata "aliunde" (cfr. nota n. 966-UG del 1° marzo 1984 in Vol.32 cart.n.9).

Viceversa, perplessità ed incertezze residuano nei confronti del PLACIDI e del SUSANNA, mentre manca la prova, in ordine alle contestate corruzioni, nei confronti del TALO' e dello STANA'.

Quanto a questi due ultimi l'incriminazione si è fondata, come si è visto, sulla documentazione esistente presso il Comando Generale, che sta a significare che alla Legione di Milano erano stati segnalati i sospetti acquisiti per le aziende del BUZZONI e compagni, per attività di contrabbando di oli minerali.

A tanto poi si sono aggiunte le dichiarazioni di GIOVANELLI Marzian, in data 28.3.83 : in esito ad esse è stato giocoforza estendere l'azione penale ai medesimi, in quanto, secondo il predetto, il BUZZONI nominava il Comandante della Legione di Milano come altro parteci

Luca

- 148 -

pe alle protezioni che riceveva per i depositi di Casei Gerola ed in quanto entrambi i generali, odierni indiziati, in realtà si avvicendarono in quel Comando nel periodo incriminato 1972/74.

Non essendo, però, conseguiti nel corso dell'indagine altri particolari, devesi considerare l'accusa del GIOVANELLI o del BUZZONI generica e priva, oltrè di elementi specifici, di dati concreti e quindi non improntate "a dolo" le omissioni di direttive, d'intervento o di qualsiasi altro impulso di fronte alle segnalazioni del Comando Generale, nè le stesse finalizzate agli illeciti in questione.

Pertanto sia il TALO' sia lo STANA' vanno prosciolti con formula ampia, per non aver commesso il fatto.

Le perplessità avanzate nei confronti del FLACIDI e del SUSANNA, quali Comandanti, alternativamente, della Sezione Idrocarburi del Nucleo pt di Milano, trovano ragion d'essere nel fatto che, nonostante sussistono allusive chiamate di correttezza proprio da parte del SESSA, i predetti, in realtà, dipesero, per ogni iniziativa d'intervento, nell'ordine, dal DI CENSO e dal SESSA, rispettivamente Comandante del IV Gruppo di Sezioni e del Nucleo Regionale pt i quali, come si è dimostrato, disposero quello intervento del marzo 1974, "autonomamente" senza che fosse programmato col Comando Generale o col Centro "I" ed addirittura mentre era in corso una specifica indagine riservata dello stesso Centro (alias BONICIOILLI), tanto da far suscitare forti perplessità al Colonnello FLORIO' del Comando Generale.

A favore degli stessi concorrono altresì due rilievi : il FLACIDI si allontanò da quella Sezione nell'ottobre 1973, allorchè, quindi, non era ancora entrata nel vivo l'attività di contrabbando del BUZZONI, la quale iniziò con le complicità dei pubblici ufficiali verso i primi del 1973, per raggiungere la maggiore intensità a decorrere dal luglio 1973; il SUSANNA invece è stato scagionato dal RESTAINO e dal SARDELLI della compartecipazione alle collusioni e corruzioni e per ultimo dallo stesso BUZZONI (vds int. BUZZONI 15.12.83).

E' chiaro che - nonostante assumano, per lo scrivente, rilevanza le dichiarazioni del BUZZONI e del SARDELLI - non può essere assegnata agli stessi fede assoluta per il SUSANNA, non potendosi escludere in capo al primo un intento di scagionarlo per motivi di compiacenza, nell'ambito di possibili in



terferenze nel corso dell'istruttoria; allo stesso modo dovrà dirsi ancora per il SUSANNA, dal RESTAINO per i dubbi espressi dopo averlo accusato di complicità.

Come, per il PLACIDI, non possono essere trascurate le accuse mossegli da più di una parte ma controbilanciate da altre di favore (cfr.int. GIOVANELLI 28.3.1983).

Pertanto entrambi vanno prosciolti per insufficienza di prove.

Ad onor di scrupolo, è a dire che taluni dubbi, in vero, residuano anche per il SESSA e non sono stati fugati neppure dalle deposizioni del Generale SPACCAMONTI e del Colonnello VISSICCHIO, le cui dichiarazioni, non certo lusinghiere per lo SCIBETTA e DI CENSO, poco apportano per il SESSA.

Non si ritiene tuttavia di poter prescindere del tutto da quanto hanno riferito i due testi - nonostante il contrario avviso dell'avv. MINNI - trattandosi chiaramente di fonti "qualificate" e non pare alimentate da sentimenti di inimicizia o simili. "Per quanto attiene lo SCIBETTA - asserisce il Colonnello VISSICCHIO - era un lacchè di GIUDICE allora; era noto che fosse corrotto".

Nel 1974 - riferisce il Generale SPACCAMONTI - fui promosso Generale di Divisione ed assegnato, quale Ispettore dell'Italia Settentrionale, a Milano = Prima di me era all'Ispettorato il Generale SCIBETTA che poi venne a Roma quale Ispettore e poi Comandante in seconda prima di congedarsi = Io assunsi l'incarico di Ispettore a Milano il 7 luglio 1975 e rimasi fino al 24.9.1976; quindi fino alla data indicata ci fu lo SCIBETTA = Fu sotto la gestione dello SCIBETTA che pervenne un rapporto (diretto) al Generale Ispettore di Milano, il 20 gennaio 1975, da parte del Nucleo pt di Genova, in cui si evidenziavano elementi di vasti traffici di contrabbando di olii minerali nell'Italia del Nord, indicando, tra l'altro, esplicitamente il nome della SIPLAR di Airuno, dove (lavoravano) ex colleghi del Corpo tra cui GALASSI = Il DI CENSO all'epoca era uno dei chiacchierati = Quanto all'ACCARIA ri peto che ne avevo massima fiducia, mentre lo stesso non potrei dire del precedente e cioè il SESSA. Questo dico a domanda esplicita di questo G.I. e come voce in terna = Lo SCIBETTA è persona che nel Corpo fu sempre chiacchierata; però non ebbi mai elementi diretti, anche perchè di uno che all'epoca era Com/te in 2° nessuno veniva a dire nulla di certo" (cfr.int. VISSICCHIO del 15.1.83 e dep. SPACCAMONTI del 14.1.83 presso il G.I. Vaudano, atti assunti ex art.165 bis C.P.P.).

In definitiva, allo stato delle risultanze processuali, rimangono per il Gen. SESSA serie perplessità, che non sembra possano essere eliminate in dibattimento, in cui, secondo le premesse, è ragionevole pronosticare che tali prove non sortiranno mutamenti di sorta e, così come sono, saranno insufficienti per un giudizio di condanna.

Va da sé che le stesse prove non depongono, però, per un ampio proscioglimento: a prescindere (ma non si prescinde) da quanto del SESSA dice il BUZZONI e di quanto hanno detto altri (GENTILUOMINI-SARDELLI-GIOVANELLI-RESTAINO etc) rimane insoluto l'interrogativo (per la verità inquietante) di come abbia potuto compiere il DI CENSO sì ricorrenti e gravi abusi funzionali nell'ambito del Nucleo di pt, senza il concorso del suo superiore, appunto il Colonnello SESSA, che era il Comandante dello stesso Nucleo.

Il SESSA pertanto va prosciolto per insufficienza di prove dai capi A) - B) - C) - D) - E) - F).

Alla luce dei suesposti rilievi discende che - dimostrate le deviazioni professionali-funzionali dei militari - sono di conseguenza dimostrate le condotte, che correlativamente si sono risolte in un contributo al contrabbando, all'associazione per delinquere ed alle attività criminose connesse. E' pertanto legittimo disporre il rinvio a giudizio del LO PRETE - SCIBETTA Salvatore - BONICIOZZI - DI CENSO - SARDELLI - SANTORO - FREDIANI per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F): associazione per delinquere - corruzione - collusione - contrabbando di olii minerali - movimentazione irregolare degli stessi - falso ideologico e materiale in ordine ai quali si rinvia alla parte IX per le necessarie argomentazioni in punto giuridico.

Ai predetti, tranne il SARDELLI, giustamente viene posta a carico, tra le altre aggravanti, quella di cui all'art.47 n.2 C.P.M.P., in relazione al reato di collusione (Capo C), essendo stati essi investiti, come si è dimostrato, del Comando dei Reparti di appartenenza.

Per tutti, invece, va esclusa, per lo stesso reato (Capo C), l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P., nel rilievo che l'ipotesi di collusione è di per sé un reato strumentale alla tutela degli interessi tributari dello Stato: riflettendo, quindi, un nesso teleologico, essa assorbe, per il rapporto di "specialità" l'aggravante ex art. 61 n. 2 C.P..

- - - - -

- 121 -

Relativamente all'imputato LO PRETE, nei confronti del quale è stata richiesta l'extradizione all'Autorità Giudiziaria Spagnola, non si ignora - stante il rifiuto del predetto a sottoporsi spontaneamente alla Giurisdizione Italiana e ad assoggettarsi all'eventuale condanna - che per il "principio di specialità", che informa l'istituto dell'extradizione, il medesimo imputato "non può essere giudicato per un fatto diverso anteriore all'extradizione" (art. 661 C.P.P.).

Sia tuttavia il Tribunale, in sede di giudizio, a deliberare la ricorrenza, o meno, dei presupposti della condizione di punibilità di cui all'extradizione, ed in caso positivo, dare attuazione a detto principio, nella specie richiamato dagli artt. 22 e 23 della Convenzione di estradizione e Assistenza Giudiziaria tra l'Italia e la Spagna (sottoscritta a Madrid il 22.5.73 ed entrata in vigore l'1.12.1977).

Infine le date dei commessi reati (dal Capo A al Capo F) vanno puntualizzate - a rettifica di quelle contestate - nel senso che l'attività criminosa ebbe inizio nel luglio 1972 limitatamente a MARINO, MORELLI, BUZZONI, RESTAINO e GIOVANELLI e nei primi del 1973 per tutti gli altri e così per i pubblici ufficiali concorrenti, secondo le precisazioni di già apportate in epigrafe.

B) L'UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI MILANO (IN PARTICOLARE : BIANCHI - DE NILE - CUOMO - SENIA - POLIMENI - PATRIZIO - BERNARDI - MARINELLI - DI GIORGIO - CASUSCELLI).

Con l'ampia trattazione del Capitolo I precedente, sulle coperture dei pubblici ufficiali, ed in particolare dei funzionari dell'UTIF di Milano, in favore dei tre depositi di Casei Gerola, si coglie già la responsabilità di BIANCHI Armando, nella qualità di capo dell'UTIF, di DE NILE Egidio, quale vice-capo, di CUOMO Antonio, di PATRIZIO Lidio, di DI GIORGIO Francesco e di MARINELLI Francesco, tutti assegnati alla Sezione II - Ripartizione V - Zona n. 34, dello stesso ufficio (comprensiva, quindi, dei depositi anzidetti) rispettivamente nella qualità di ingegnere di Sezione, Capo Ripartizione e funzionari di Zona gli ultimi due.

Resta solo da fare poche considerazioni. Giustamente si prendono le mosse dalle mansioni dei predetti nell'ambito delle loro funzioni - senza certo voler fondare esclusivamente su di esse un serio giudizio di responsabilità - ma volendo procedere ad un raffronto con le prove "aliunde" raccolte.

- 152 -

Le mansioni come sopra accennate sono inequivocabilmente attestate dalla documentazione sequestrata presso l'UTIF di Milano a cui si fa rinvio e di cui merita particolare attenzione quella riguardante i verbali di denaturazione ed il prospetto riepilogativo delle prestazioni svolte dai funzionari che furono assegnati nel 1973/74 nel SIF della N.I.P..

In sostanza è incontestabile, attraverso questa documentazione, la presenza alle operazioni di denaturazione, dei predetti MARINELLI - DI GIORGIO e PATRIZIO; pertanto una prima considerazione è che essi ebbero necessariamente cognizione della simulazione delle stesse operazioni e ciò dal momento che è pacifico - dopo le ammissioni dei titolari dei depositi - che il prodotto sottoposto alle denaturazioni consisteva in gasolio da riscaldamento e che tutta l'attività lavorativa era una "finzione" per completare gli artifici ed i raggiri ideati per dirottare il gasolio SIF, destinarlo ad altri usi (ad alta incidenza fiscale) e sottrarlo all'accertamento ed al pagamento della relativa imposta di fabbricazione.

Tale "finzione" però non può servire a discolpa dei tre funzionari anzidetti, le cui connivenze a livello corruttivo sono conclamate dalle somme di denaro che si dice abbiano percepito, insieme ai loro superiori BIANCHI e DE NILE, a seguito di pagamenti del BUZZONI e soci ed a seguito delle corresponsioni materiali del BOLZANI per importi complessivi mensili di circa cento milioni di lire.

Spiegherà - alla fine - il BUZZONI (cfr. int. 15.12.83) che la ragione di simulare le denaturazioni - nonostante i pagamenti e le compiacenze al contrabbando, dei funzionari dell'UTIF e della Guardia di Finanza - stette nel fatto che non tutti i presenti erano al corrente di dette compiacenze, e non lo furono - ad esempio - taluni dei funzionari o degli operai impiegati o per meglio dire questi non furono resi esplicitamente edotti del traffico.

La spiegazione è assolutamente credibile, perchè non si vede altra soluzione alla stregua di quan

to si è argomentato dianzi, dopo aver dimostrato la necessaria cooperazione alle frodi petrolifere in generale dei preposti alla vigilanza (cfr. Cap. III - Parte III) e dopo aver evidenziato l'avvenuto concorso - in concreto - degli stessi alle evasioni fiscali perpetrate nel SIF della N.I.P. (cfr. Cap. I - Parte IV).

Ma vi è di più : sul punto delle "retribuzioni pecuniarie" sussiste un copioso numero di elementi di prova desumibili, come si è visto, dalle concordi ed uniformi dichiarazioni (a parte quelle del BUZZONI) rese dal RESTAINO, dal GIOVANELLI, dal GENTILUOMINI e dal SARDELLI, nonché dalle conferme offerte dal BOLZANI e dal DE NILE per la cui valutazione è sufficiente sottolineare che il primo ebbe l'incarico di gestire materialmente "i pagamenti" ed il secondo personalmente ne beneficiò apprendendo dal BOLZANI anche informazioni riguardanti gli altri corrotti nell'ambito di un rapporto confidenziale intrattenuto per il conseguimento, attraverso il medesimo BOLZANI ed attraverso gli stessi pagamenti, della sua promozione a Dirigente Superiore di cui si dirà.

Riassumendo in breve le dichiarazioni dei coimputati anzidetti prima esaminate (Cap. I - Parte IV), la sostanza delle medesime è che il BIANCHI pretese per l'attivazione del SIF della N.I.P. lire 25.000.000 circa al mese all'avvio dell'esercizio per l'agevolazione del contrabbando, importi che furono concertati col BOLZANI in un bar o ristorante sotto la sua abitazione in Milano, dove il BIANCHI condizionò le sue prestazioni "di favore" all'interessamento, ancora del BOLZANI, per far ottenere alla propria figlia l'annullamento del matrimonio in un procedimento in corso al Tribunale Ecclesiastico della Sacra Rota (cfr. BOLZANI anche in confronto col BIANCHI in data 29.9.83).

Gli importi furono corrisposti puntualmente, mediante dazioni di denaro contante presso la sua abitazione e l'annullamento del matrimonio della BIANCHI Patrizia intervenne realmente dopo che di esso ebbe ad interessarsene, invero, il BOLZANI, grazie alle sue buone amicizie e buone conoscenze nell'ambito ecclesiastico (vds. confronto BOLZANI-BIANCHI 20/9/83 e int. CERETTO 24/3/83).

Luci

- 154 -

Di detti importi beneficiarono - complessivamente all'incirca per 70-100 milioni al mese - il BIANCHI ed il DE NILE - questi due sicuramente per il tramite del BOLZANI ed avvalendosi delle loro qualità di capo e vice-capo dell'UTIP - e ne beneficiarono ancora l'ing. della Sezione, il capo Ripartizione ed i funzionari di Zona attraverso il BIANCHI o possibilmente anche senza il tramite del BIANCHI e cioè direttamente (cfr. int. DE NILE in Cap. I - Parte IV). Persone quest'ultime - si osserva - da identificare necessariamente nel CUOMO, PATRIZIO, DI GIORGIO e MARINELLI, perchè in tal senso stanno non solo gli "ordini del loro servizio" n. 6 del 16.12.1973 e n. 14 del 6.9.1973 (vds. Vol. 11), bensì - ripetesi - anche le affermazioni, reiteratamente e concordemente, date dal RESTAINO, GIOVANELLI, GENTILUOMINI e BOLZANI, soggetti, tutti, protagonisti dei fatti sotto ogni profilo, in virtù dei loro ruoli come prima minuziosamente descritti.

Per non dire poi che a fugare ogni dubbio è intervenuta, per ultimo, l'acquisizione del "libretto al portatore" che il BOLZANI costituì, per la gestione di quegli importi presso la Banca Popolare di Novara - Ag. di Cerano - numero 125.899 : come dire che vi è esatto riscontro delle date e degli importi mensili incriminati (dal settembre 73) e per versamenti unitari di 68/70 milioni di lire (cfr. Vol. 23).

Si è, inoltre, dimostrato - ed è il caso di ribadirlo - che il sopralluogo del MARINELLI e BERNARDI avvenne sotto la direzione del BIANCHI, mentre era ingegnere di Sezione l'ing. CUOMO, e fu effettuato al fine di operare una pressione psicologica sul BUZZONI al "mercimonio" e previo "concerto" tra tutti i predetti.

Due particolari depongono per tale affermazione :

- a) fu un episodio abbastanza singolare il controllo in un deposito libero atteso che, in allora, il BUZZONI - come si è visto - non aveva ancora conseguito l'autorizzazione per il deposito SIF;

- 122 -

b) nel corso, anzi alla fine, di quel sopralluogo - durato più di un giorno - furono sostituiti i campioni dei prodotti prelevati con l'interferenza - pare - dell'ing. CUOMO, fatto che indica l'accordo del BUZZONI alle tangenti (cfr. dich. GENTILUOMINI in Cap. I Parte IV e cfr. documenti UTIF in Vol. 11).

Una considerazione s'impone al riguardo. La circostanza che il MARINELLI richiese al dirigente BIANCHI la sostituzione della pinza bollatrice, dopo aver constatato la manomissione di questa o l'alterazione dei suggelli dei campioni petroliferi - circostanza dal medesimo ostinatamente dedotta a dimostrazione di pretesa sua correttezza professionale o "buona fede" - può spiegarsi invece con l'intento del medesimo di cautelarsi in vista di eventuali noie giudiziarie od amministrative, secondo la tattica - di quel tempo - assai invalsa tra i funzionari infedeli di elevare denunce, solo apparentemente rigorose, o stendere rapporti in sostanza riduttivi.

Al limite, può spiegarsi ipotizzando che in quel momento egli MARINELLI ed il BERNARDI possano essere stati strumentalizzati dal BIANCHI e dal CUOMO : ammesso, ma non si ammette, ciò, tuttavia non può assolutamente parlarsi, a fronte delle accuse di corruzione e delle emergenze processuali, di strumentalizzazione per gli atti successivamente compiuti e ricollegabili alle attestazioni di cui ai verbali di denaturazioni.

Tra le tante riprove è fin troppo eloquente quella costituita dal fatto che, nonostante l'intervento operativo del Nucleo di pt di Milano, nel marzo 1974, si sia risolto con un rapporto per contrabbando (rigenerazioni di gasolio da riscaldamento), il BUZZONI fu lasciato nella disponibilità delle licenze UTIF.

Quanto al BIANCHI, in esito agli opportuni confronti, egli si è sentito confermare dal BOLZANI le dati mensili degli importi pecuniari (sembra che in definitiva andassero a lui 40/50 milioni mentre 10 milioni al DE NILE ed il resto agli altri compreso il BOLZANI) con precisione di modalità di tempo, e di luogo (vds. confronto BOLZANI-BIANCHI del 20 settembre 1983), e si è sentito accusare dal DE NILE di aver disposto, lui BIANCHI, l'intervento operativo del MARINELLI e BERNARDI in data novembre 1972



- 156 -

e di aver dato, ancora lui, l'autorizzazione al l'esercizio del SIF : a fronte di tanto, dopo un primo tentativo di negativa il predetto ha finito con l'ammettere di aver disposto questi due atti, riportando così, una secca smentita che, permanendo la sua ostinata ed assurda pre testa d'innocenza non può che ritorcerglisi con tro e concorrere per un sicuro convincimento del le sue responsabilità.

Anzi, al medesimo devesi attribuire una severa riprovazione, per aver proiettato la sua condotta criminosa, al di là della "vicenda N.I.P.", rivelando una spiccata capacità a delinquere di notevole allarme sociale, in particolare per avere determinato la successione del DE NILE al suo posto, al momento di renderlo vacante per i raggiunti limiti d'età di servizio, in attuazione di un preciso disegno, preordinato coi petrolieri contrabbandieri del Nord, mirante, come bene ha detto il DE NILE, alla prosecuzione dei favori e dei reciproci vantaggi economici.

Di tale condotta - in patente e continua violazione degli specifici doveri di ufficio e denotante il totale stravolgimento dei compiti istituzionali ed il disprezzo dei valori civili e sociali - non può non tenersene conto, in sede di giudizio, nell'applicazione della pena complessiva, in relazione alle imputazioni di cui egli dovrà rispondere per le altre vicende, oggetto della presente, fermo restando, che, trattandosi di soggetto estradato per concessione dell'A.G. Spagnola (a cui invero non si è opposto), il medesimo non potrà essere giudicato, in ossequio al "principio di specialità" per fatti diversi ed anteriori all'extradizione (cfr. artt. 22/23 Convenzione di Estradizione ed Assistenza Giudiziaria tra l'Italia e la Spagna e cfr. art. 661 C.P.P.).

Quanto al DE NILE, non pare dover spendere troppe parole, dopo che il BOLZANI, a conferma delle accuse del GIOVANELLI e del GENTILUOMINI, lo ha chiamato in correità inequivocabilmente, precisando che "per una-due volte gli passò dieci milioni di lire" di cui agli esborsi del BUZZONI,



- 157 -

"accantonando, come sua volontà, gli importi successivi per eventuali spese inerenti alla sua promozione a dirigente superiore" (cds tra gli altri atti confronto BOLZANI-BIANCHI del 20/9/83).

Il fatto, poi, risultato per affermazioni ancora del BOLZANI e del BIANCHI ma anche per dichiarazioni del CUOMO e del PATRIZIO, che l'ing. DE NILE coadiuvava fin dal 20.7.1972 l'ing. BIANCHI nella dirigenza dell'ufficio e nella trattazione ed istruttoria di tutte le pratiche - compresi i servizi esterni e quindi l'assegnazione del personale alla N.I.P. - appunto nella sua qualità di vice-capo - ed il fatto che fu l'ing. DE NILE ad autorizzare l'agibilità del deposito della N.I.P. (vds. ancora confronto BOLZANI-BIANCHI del 20.9.83) sembrano motivi validi per ritenere che egli partecipò "agli accordi illeciti" in questione ed all'attività agevolatrice del contrabbando del BUZZONI, non senza considerare che gli stessi motivi trovano supporto negli ordini di servizio n. 11 e n. 13 (cfr. Vol. 10) e non sono, del resto, contraddetti dalle competenze che il Regolamento UTIF assegna agli ingegneri di Sezione (art. 18).

Che se poi debba prestarsi - o meno - credibilità all'assunto difensivo dell'inputato, di non aver egli potuto dare alcuna "adesione", perchè ogni potere discrezionale e decisionale era rimesso al BIANCHI che a riguardo accentrava a sè ogni determinazione, e di aver beneficiato - egli DE NILE - del denaro non per la sua funzione di vice-capo ma solo per la sua promozione (come dire, semmai, per i fatti-reato da questa discendenti) sia il Tribunale a stabilirlo senza, tuttavia, disconoscere al predetto, eventualmente, un trattamento di condanna adeguato al notevole supporto offerto con le sue confessioni e la sua collaborazione nell'accertamento di verità sì inquietanti e gravi.

Sulla base di tali elementi deve disporsi il rinvio a giudizio del BIANCHI, DE NILE, CUOMO, PATRIZIO, DI GIORGIO e MARINELLI per rispondere di tutti i reati loro rispettivamente addebitati (A - B D - E - F), in ordine ai quali la data va precisata e modificata "dai primi mesi del 1973 al luglio-agosto 1974".

- 158 -

Viceversa SENIA Dante - POLIMENI Domenico - BERNARDI Giancarlo - CASUSCELLI Diego vanno prosciolti dagli stessi reati - associazione per delinquere, corruzione, contrabbando di olii minerali, movimentazione irregolare degli stessi e falso - con formula ampiamente liberatoria.

L'accusa nei loro confronti è derivata da dichiarazioni varie sostanzialmente ritenute come vere e proprie chiamate di correttezza, per atti di corruzione, compiuti dai predetti imputati nello svolgimento delle loro funzioni con effetti propiziatori del contrabbando de quo (cfr. BOLZANI, RESTAINO, DI GIORGIO, BOLZANI). Ha preso, in consistenza attraverso l'assunto del BIANCHI, se condo cui i componenti delle due Sezioni, nelle quali si articolava l'UTIF di Milano, di cui una fu competente per i depositi di Casei Gerola, si sarebbero periodicamente (ogni sei mesi) avvicinati ora nell'una ora nell'altra Sezione e tutti quindi si sarebbero trovati ad occuparsi delle stesse aziende e pertanto anche di quelle del BUZZONI e ciò - a dire del BIANCHI - per ragioni di formazione tecnica e (forse) di rigore per la garanzia di adempimento dei loro doveri funzionali (cfr. int. BIANCHI 14/9/83).

Orbene, come si è avuto modo di accennare, quello del BIANCHI sembra essere un mero espediente difensivo, rivolto a fare confusione dei ruoli, al fine di sminuire le proprie responsabilità che chiaramente sono e devono essere diverse e maggiori di quelle degli altri suoi collaboratori : a parte le smentite registrate durante i confronti col BOLZANI e DE NILE, sono di decisivo aiuto i verbali di denaturazioni e tutta la documentazione UTIF sequestrata (ordine di servizio etc.).

In tanta altalena di accuse ed in tanto palleggiarsi di responsabilità, in definitiva non è assolutamente dimostrata la tesi del BIANCHI, anzi è comprovato il contrario in punto competenze territoriali di taluni funzionari coinvolti nelle deviazioni professionali, ovverossia SENIA, POLIMENI, BERNARDI, CASUSCELLI.



Mentre per i primi due è documentato che furono assegnati, e prestarono servizio in allora solo alla Zona XV - comprensiva della provincia di Milano e di Pavia Nord-Est e non comprendente, pertanto, la circoscrizione di Casei Gerola, per gli altri due risulta che il BERNARDI prestò servizio alla V Ripartizione e così alla N.I.P. - OMNIA e DINA sino al marzo 1973, partecipò, nello agosto 1972 anche alla formazione dei verbali di denaturazione, dopodichè passò ad altra Ripartizione VII; il CASUSCELLI, invece, fu assegnato negli anni 1973/74 a diversi servizi in S. Nazzaro dei Burgondi (PV) ma fu, in via di fatto, adibito nel febbraio 1973, anche per un inventario nella NIP, protrattosi in quattro interventi (5 - 9 - 13 - 14 febbraio 1973).

Ora, considerato che il febbraio-marzo 1973 fu, come si è dimostrato, l'epoca approssimativa in cui si "concertarono" le agevolazioni del contrabbando del BUZZONI ed i compensi del caso, se ne inferisce che il BERNARDI e CASUSCELLI rimasero estranei agli stessi.

Resta - intanto - l'accusa che il BOLZANI o il RESTAINO hanno mosso verso i madesimi : ebbene senza che si tolga attendibilità ai predetti, viene da opinare che essi abbiano inteso non tralasciare nulla di ciò che è a loro conoscenza, diretta od indiretta, riportando episodi di devianza funzionali commessi anche fuori dai depositi in questione - o quantunque a questi collegati - e fuori dal periodo di servizio in contestazione, notizie che, pur potendo essere non destituiti di fondamento, esulano dall'indagine e non possono, quindi, essere oggetto di un giudizio di reità.

Dai suesposti rilievi consegue che per il proscioglimento di SENIA Dante, POLIMENI Domenico, BERNARDI Giancarlo e CASUSCELLI Diego la formula deve essere "non aver commesso il fatto".

Nei loro confronti residua ugualmente una negativa valutazione sotto il profilo morale, dovendo si concludere che la realtà processuale, se non consente censure di carattere penale, lascia serie



- 160 -

ombre sotto il profilo deontologico-professionale che è auspicabile servano almeno da monito, sia agli odierni giudicabili sia a quanti rappresentino lo Stato, per una diversa e migliore concezione di come debba servirsi lo stesso ed in particolare la Pubblica Amministrazione.

- - - -



- 161 -

CAPITOLO IV

- GLI INTERMEDIARI (BOLZANI - QUAGLIA - POMARA - S. SCIBETTA - VACCARO - ROSSI)
- GLI ALTRI CONCORRENTI (CERETTO) - L'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO BIANCHI

Nei capitoli precedenti di questa Parte IV si è lu meggiata abbastanza la figura degli intermediari, definendoli nei loro giusti ruoli di anello di con giunzione tra i petrolieri contrabbandieri ed i pre posti ai vari uffici finanziari incaricati della vi gilanza fiscale.

Nel corso della disamina delle singole posizioni de gli interlocutori principali del "concerto crimino so" di cui alla vicenda N.I.P. - rappresentati da un lato dai titolari e cointeressati dei depositi di Casei Gerola e dall'altra dagli organi della Guar dia di Finanza, di Milano - Pavia - Roma e dall'UTIF di Milano - si è dato ampio risalto infatti alle con dotte di BOLZANI Primo, VACCARO Angelo, SCIBETTA Gi seppe e POMARA Mario, di coloro, cioè, che propizia rono le collusioni e le corruzioni dei PP.UU., assu mendo, così, una parte fondamentale nell'esercizio del contrabbando.

Al fine di evitare inutili ripetizioni - al di là dei giovamenti che talvolta dalle stesse possono di scendere per i necessari richiami di attenzione del lettore - si rinvia alle argomentazioni già date. Argomentazioni che si pongono a fondamento della de cisione di rinvio a giudizio del BOLZANI - POMARA - G. SCIBETTA - VACCARO in ordine ai reati A - B - C - D - E - F dell'epigrafe, ribadendo, in punto circo stanze aggravanti, che bene si contesta al VACCARO, così come del resto, al BUZZONI, MORELLI, RESTAINO e MARINO il ruolo di promotori, dovendosi ai medesi mi l'ideazione e l'organizzazione della cooperazio ne dell'attività delittuosa nel suo complesso.

Un'integrazione si rende, tuttavia, necessaria per POMARA Mario e SCIBETTA Giuseppe.




- 102 -

Quanto a quest'ultimo, a dimostrare la sua implicazione in "affari petroliferi", costituenti reato, sta l'ordinanza di rinvio a giudizio del G.I. del Tribunale di Milano (dr. COFANO) in data 29 febbraio 1984 (proc. pen. n. 109/84 F), in cui è comprovata l'interferenza di SCIBETTA Giuseppe nell'attività della società BANFI e GARDELLI, al solito, sotto la parvenza di offerte consulenza professionale, ma in realtà come concorso negli illeciti finanziari perpetrati dalla società medesima, a mezzo del commercio degli olii minerali e quindi come compartecipazione agli utili.

Quanto al POMARA, pur dovendo darsi atto del suo comportamento processuale, apprezzabile, sostanzialmente collaborativo e chiaramente allusivo di una relazione sospetta tra il genero SCIBETTA Giuseppe (nonchè suo socio in uno studio commerciale di Milano) e VACCARO Angelo, riconducibile, verosimilmente, al Generale SCIBETTA e ad intrighi nel campo petrolifero - e ciò secondo l'assunto del POMARA che sembra più vicino alla realtà che non alla sua sensazione - non si ritiene che il predetto abbia tenuto quelle distanze, che oggi ha voluto prendere, nei confronti degli SCIBETTA (padre e figlio) e degli altri coimputati, in ordine ai fatti riferiti, che riportano, in definitiva, alle intermediazioni di SCIBETTA Giuseppe per le corruzioni in esame.

Egli, difatti, ne esce fortemente indiziato per le ragioni già accennate nel capitolo precedente e cioè per il numero di assegni emessi verso SCIBETTA Giuseppe, per la cadenza piuttosto ricorrente degli stessi e per gli importi, invero non giustificati sotto l'aspetto della compartecipazione professionale ed ancora per il frequente richiamo al suo cognome da parte dei petrolieri.

Nè è a dire che detto richiamo potrebbe essere frutto di confusione o di automatico abbinamento del cognome del POMARA a quello dello SCIBETTA, dovuto alla denominazione dello studio gestito in comune, perchè sullo scritto anonimo sequestrato al RESTAINO, si legge senza possibilità di equivoci, che il POMARA doveva essere il destinatario, insieme ad altri, di precise minacce, perchè fisicamente oggetto di rivalità tra petrolieri e mediatori.



- 163 -

Ma, a fugare ogni dubbio è intervenuto per ultimo il BOLZANI, il quale ha rivolto parole compromettenti verso il POMARA e verso chi della Guardia di Finanza stava dietro lo studio del medesimo, e ciò nonostante egli sia mai stato propenso a coinvolgere, direttamente o indirettamente, ufficiali della Guardia di Finanza.

Egli ha precisato di aver appreso dal BUZZONI di coperture offerte del Generale SCIBETTA attraverso la persona del dr. POMARA, e di avere ancora ancora appreso che un giorno egli BUZZONI si stava recando presso lo studio del POMARA per incontrare quest'ultimo e concordare taluni importi corruttivi di cui aveva avuto richiesta da parte del VACCARO.

-"Devo andare ad un appuntamento col dr. POMARA, consuocero del Generale SCIBETTA, nel suo studio - disse BUZZONI al BOLZANI - perchè è meglio avere le spalle coperte e qualche protezione in più"

-"Era nell'intento del BUZZONI - prosegue il BOLZANI - eliminare, con quell'incontro, o moderare le richieste esose di denaro del VACCARO, il quale giocava al rialzo, ricorrendo a ricatti con minacce d'interventi della Guardia di Finanza (cfr. int. BOLZANI 17.5.83).

Per non dire che attraverso le notizie di possidenze bancarie, per ultimo, raccolte dalla Guardia di Finanza di Milano, depongono per una condotta illecita del POMARA, quanto meno sotto il profilo valutario e fiscale, le giacenze pecuniarie costituite - pare - a Lugano (Svizzera) e che, seppure poco dimostrano nella presente indagine, denotano certo una personalità non aliena da violazioni dei precetti penali o di altra natura.

Per gli imputati QUAGLIA e ROSSI, non avendo costituito le loro posizioni oggetto di trattazione o di sufficiente esame, si fanno le seguenti considerazioni.

Il QUAGLIA è vice parroco di Cerano; esercita apparentemente il ministero ecclesiastico (nello stesso luogo in cui risiede il faccendiere BOLZANI Primo), ma non disdegna "gli affari", intrat-

- 164 -

tiene col BOLZANI Primo - infatti - una relazione così intima, che va al di là della semplice cordialità ed amicizia, essendo sicuramente improntata a fini di lucro, onde poter trarre, anche dalla sua parte, utilità economiche dalle "conoscenze" procurate al BOLZANI, per arrivare a personalità del clero e del mondo politico, far ottenere aiuti di qualsiasi genere, anche "contra legem" presso uffici Politici e Ministeriali e far conseguire agevolazioni varie per conto dei petrolieri in pratiche amministrative (UTIF).

Diciamo subito che quel che meraviglia non è tanto che un parroco abbia potuto coltivare - come fece - con tanto ardore interessi diametralmente opposti a quelli pastorali, quanto che per il raggiungimento degli stessi si sia mosso senza scrupoli o condizionamenti di sorta per l'abito talare, giungendo al punto di venir meno ai voti ed ai doveri promessi alla Chiesa e a quelli cui come cittadino era tenuto verso lo Stato.

E quel che ancor di più meraviglia è che un comportamento di tal fatta si è riscontrato negli altri ecclesiastici, che costellano, come si avrà modo di vedere, tutta l'intera vicenda, e si distinguono, purtroppo, per gli stessi intenti e per la stessa "allegrezza" nei "buoni uffici" offerti in situazioni quanto meno poco chiare o di per sé sospette e comunque tali da far riflettere.

Il riferimento va al sostenimento per la promozione dell'ing. DE NILE e, per restare in argomento, all'annullamento del matrimonio della figlia dell'ing. BIANCHI, che da questi fu posto al BOLZANI come condizione per il rilascio dell'autorizzazione per il deposito SIF del BUZZONI.

Riservando di affrontare più avanti tale aspetto, occorre intanto evidenziare che Don Francesco QUAGLIA - secondo quanto risulta - fu assiduo accompagnatore del BOLZANI nei molteplici viaggi che questi effettuò per Roma ed altrove



- 165 -

per la NIP e - come si vedrà - anche per gli altri episodi in contestazione (cfr. vicenda D.P.S. - vicenda ing. DE NILE - vicenda Gen. GIUDICE) più volte partecipe dei patteggiamenti e degli accordi corruttivi presso uffici finanziari, ministeriali (Dogane - Industria e Commercio e politici) e più volte partecipe dei benefici economici da considerarsi di apprezzabile entità, dato il tempo in cui furono devoluti e la valuta degli importi unitari percepiti.

Stanno in tal senso gli interrogatori del BOLZANI, laddove si dice che egli compensò per tre-quattro volte il QUAGLIA con importi unitari di qualche milione per averlo accompagnato in Roma (ed altrove) e che quel denaro proveniva dagli esborsi mensili del BUZZONI per l'attivazione del SIF (cfr. int. BOLZANI 27/11 e 1/12/82) : circostanze - si nota - corroborate dal riscontro degli importi dato dalla documentazione bancaria in sequestro da cui si rilevano assegni da £. 1.500.000 a £. 5.000.000, per n. 6, da BOLZANI in favore del QUAGLIA per complessive £. 13.600.000 dall'agosto 1973 al gennaio 1976 (cfr. cartella QUAGLIA in Vol. 4).

Ma stanno in un senso ancora più eloquente le affermazioni del DE NILE e le frasi come "il QUAGLIA fu socio del BOLZANI negli affari da lui sbrigati = di lui si avvaleva per le conoscenze in ambiente ecclesiastico con cui arrivare ai politici, al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria e Commercio" = "BOLZANI e QUAGLIA lavoravano esclusivamente per il BUZZONI" (cfr. int. DE NILE 23/11/82 e 22/3/83).

Del resto, che un rapporto d'intimità tra i due sia realmente esistito e sia stato finalizzato ad "intrighi" del tipo degli illeciti in questione è documentato dai diari dello stesso DE NILE, da cui emergono, con assoluta genuinità, annotazioni, sotto le date 4/3 - 21/5 - 23/5 - 18/7 - 25/7 - 3/10/73, dimostrative di partenze con BOLZANI per Roma, di incontri conviviali ancora a Roma e a Cerano, insieme allo

- 166 -

ing. BIANCHI e a certo REA, congiunto del Capitano FREDIANI della Guardia di Finanza nonchè cognato di certo SILVESTRI che, quale esponente del P.S.D.I., fu legato all'On. MAS SARI dello stesso Partito e dimostrative di telefonate al DE NILE da parte del QUAGLIA e contestualmente del BOLZANI etc. nell'epoca in contestazione (cfr. diari DE NILE ed int. dello stesso 12-13/4/83).

A fronte di tanto sono inaccettabili le professioni d'innocenza dell'imputato, la cui personalità assume un profilo ulteriormente negativo sia per la sua condotta processuale, spinta oltre i limiti della difesa, come ha rilevato il tentativo di subornazione effettuato con la lettera da lui inoltrata, il 12 dicembre 1982, a Don Giacomo CERETTO in Roma, sia per la perseveranza degli illeciti di cui si dirà in prosieguo.

Egli di conseguenza va rinviato a giudizio per i reati sub. A - B - C - D - E - F.

Passando, ora, all'imputato ROSSI Giuseppe, è anzitutto da premettere che si è spedita comunicazione giudiziaria, sul presupposto che fosse lui il "braccio destro" del FREDIANI, Capitano della Guardia di Finanza, in ordine al quale vi è sufficiente prova di colpevolezza per le omissioni dei controlli alla N.I.P. e specificatamente per una compiacente condotta offerta al BUZZONI, spiegabile, tra l'altro, con atteggiamenti di corruttela.

Gli indizi sono stati determinati dalle dichiarazioni di RESTAINO Michele, uno dei soci del BUZZONI. Il medesimo, però, in sede di confronto-ricognizione non ha confermato l'identità fisica del prevenuto, lasciando, invero, il sospetto di non aver voluto insistere in una chiamata di correo di già concreta e precisa.

Non essendosi, comunque, acquisiti altri elementi chiarificatori, non si ritiene di mantenere l'incriminazione, ed appare conforme



- 167 -

a giustizia dichiarare il proscioglimento dell'imputato in ordine ai reati sub. B - C - D - E - F.

Resta, infine, da prendere in esame la posizione di Giacomo CERETTO.

Fu, senz'altro, lui ad interessarsi, dietro sollecitazione del duo BOLZANI-QUAGLIA, grazie all'amicizia con quest'ultimo, per far risolvere favorevolmente dal Tribunale della Sacra Rota la procedura intentata dalla figlia dell'ing. BIANCHI (Patrizia) verso il marito per l'annullamento del matrimonio.

L'intervento gli fu propizio a causa della sua passata qualità di segretario del Cardinale TISSERANT, decano del Sacro Collegio. Non si conosce esattamente la modalità dell'intervento - cui conseguì, pare, il contatto di un influente Avvocato Rotale - nè la natura della pretesa della BIANCHI sotto il profilo della fondatezza: sta di fatto che l'annullamento vi fu ed il BIANCHI riconobbe la positività dello stesso ad opera del BOLZANI-QUAGLIA.

Ma, se questa è la materialità del fatto, - si osserva - manca la prova che il CERETTO sapesse dei reconditi fini del duo BOLZANI-QUAGLIA connessi a ciò che essi avevano concertato col BIANCHI e col BUZZONI ed a ciò che si riproponevano di attuare con tutta la loro condotta e cioè la agevolazione di un'imponente attività di contrabbando di olii minerali e prima ancora la corruzione del BIANCHI e degli altri funzionari dell'UTIF di Milano.

Stando così le cose, il CERETTO va prosciolto dal reato contestato (sub. B), come concorso in corruzione, per non aver commesso il fatto, anche se non ci si può esimere dal rivolgergli una severa censura morale per la leggerezza a cui ha improntato la propria condotta, peraltro, dimostrata dalla ulteriore vicenda legata alla promozione del DE NILE, da cui emerge ancor di più l'essersi lui sconsideratamente offerto in iniziati

- 168 -

ve che poco avevano del giusto e del regola
re, come quella del tale Mons. DUCA Simeone,
votato più che per il culto della religione
per la cura degli interessi patrimoniali,
tanto da meritarsi l'epiteto di vero e pro
prio "simoniaco affarista".

- - - -

Ucc

- 169 -

PARTE V - LA VICENDA "DE NILE"CAPITOLO I - LA PROMOZIONE DELL'ING. DE NILE SOTTO IL PROFILO GIURIDICO PENALE - LA CORRUZIONE PROPRIA

La "vicenda DE NILE" sotto cui, per semplificazione, si raggruppano tutti gli illeciti ad essa correlati, opportunamente trova spazio subito dopo l'esame dei fatti di contrabbando, inerenti alle aziende petrolifere del BUZZONI, in Casei Gerola, in quanto come dimostreremo, s'innesta in un lasso di tempo comune agli stessi fatti e agli altri riguardanti opifici del tratto geografico Milano-Torino ai quali tutti, è tra l'altro legata da un rapporto causale.

In essa si compendiano, in particolare, i reati strettamente connessi alla promozione dell'ing. Egidio DE NILE a Dirigente Superiore della Carriera Direttiva dell'Amministrazione Periferica delle Dogane ed Imposte Indirette (Capi T - Z), i reati per episodi specifici di contrabbando di olii minerali, che da essa hanno tratto origine - oltre a quelli commessi dal BUZZONI in Casei Gerola (Capi U - V) - ed i reati di falso documentale per soppressione (ed ipotesi relative), discendenti, ancora, dalla stessa promozione e riguardanti specificatamente l'Amministrazione della Direzione Generale delle Dogane (Capi Z/1 - Z/2 - Z/3) : ipotesi tutte accennate nella parte dedicata, in premessa (Parte I), all'articolazione degli aspetti dell'intera indagine processuale.

Prima di scendere nel merito sono opportune talune considerazioni sotto il profilo giuridico, sulla fattispecie della corruzione, che, anzi, si rendono necessarie, per ben comprendere, o verificare, l'esattezza dell'ipotesi configurata - ex art. 319 C.P. - in contrapposizione all'altra meno grave - ex art. 318 C.P. - secondo la distinzione che il nostro Codice contempla nell'ambito delle varie forme di reato, possibili in materia di corruzione.

- 170 -

La corruzione, intesa in senso generico, consiste in un accordo fra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

Va da sè che tale fatto nuoce grandemente agli interessi della Pubblica Amministrazione, cosicchè lo Stato lo vieta, assoggettando a pena ambedue i partecipanti all'accordo, tanto il funzionario che si lascia corrompere, quanto il privato che corrompe.

I comportamenti di questi due soggetti sono strettamente collegati tra loro. All'azione di chi riceve corrisponde, quale elemento immancabile, la azione di chi dà : l'una non è concepibile senza l'altra.

Ci si trova, in sostanza, di fronte al tipico reato "plurisoggettivo" ed in particolare a quello denominato "bilaterale", reato che non può essere realizzato da un solo individuo, ma esige la cooperazione di più individui, come, del resto, avviene per altri reati della stessa struttura come l'associazione per delinquere, la rissa, etc.

In virtù della bilateralità della azione tipica della corruzione si è determinato un contrasto di opinioni nella dottrina, nel senso che alla concezione di chi ravvisa, nel fatto, due distinti reati - l'uno commesso dal funzionario (corruzione passiva), l'altro dal privato (corruzione attiva) - si contrappone l'opinione di chi vi ravvisa un solo reato che rientra nello schema dell'ampia categoria del "concorso necessario" in cui si collocano i reati bilaterali o plurisoggettivi.

Ora, pur il nostro Codice articolando il delitto di corruzione in varie figure, di cui le più importanti sono quelle della "corruzione propria" (prevista dall'art. 319 C.P. - come per il caso in esame) e della "corruzione impropria" (di cui all'art. 318 C.P.), dato fondamentale comune è "il mercimonio dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio che costituisce "il fatto illecito

Law

- 171 -

del P.U. "in senso lato e comporta :

- a) una dazione - o promessa - di denaro od altre utilità verso lo stesso P.U. (da lui accette);
- b) una retribuzione, sia a mezzo dell'una che dell'altra, per un atto del suo ufficio.

Lo stesso mercimonio, mentre può precedere o seguire l'atto dell'ufficio (corruzione antecedente o corruzione susseguente), può, però, verte su una condotta di per sé corrispondente ai doveri di ufficio oppure su un comportamento contrario ai doveri medesimi : è nel primo caso che si ha la "corruzione impropria", mentre nel secondo caso la "corruzione propria".

Balza, quindi, all'evidenza che la distinzione tra le due ipotesi criminose, importante - invero - per il trattamento sanzionatorio, maggiormente più aspro, cui viene giustamente sottoposta la corruzione propria, è precipuamente data da un "quid pluris" : è necessario cioè che il compenso sia dato o promesso per due scopi :

- a) omettere o ritardare un atto di ufficio;
- b) compiere un atto in contrasto coi doveri di ufficio, contrasto inteso, in senso lato, ovverossia in violazione di norme giuridiche, di istruzioni di servizio, di buon uso del potere discrezionale, vale a dire con un uso che non si ispiri ad imparzialità e giustizia, oppure non corrisponda allo scopo per cui il potere medesimo è conferito (Cass. Sez. 3^a - 31.3.60 - Volpi - in Giust. Pen. 61, 2, 147 Cass. Sez. 6^a - 7.6.69 Cavagnoli in Cass. Pen. Mass. Ann. 1970, 1140).

In estrema sintesi, si può dire che, mentre per la corruzione "impropria" basta una violazione di doveri posti, in senso generico, a tutela del preciso interesse della P.A. di evitare la "venalità dei suoi organi, anche quando non comporti atti illegittimi, per il discredito ed il sospetto ovviamente ad essa derivabili, per la corruzione "propria" si richiede ulteriormente, a tutela del regolare funzionamento della P.A., il

- 172 -

compimento di un atto che non doveva essere compiuto, in violazione di doveri specifici e così illegittimo.

Di qui il maggiore pregiudizio per lo Stato e di qui la differenza di pena tra le due ipotesi: reclusione fino a tre anni e multa da £.100.000 a £.2000.000 per l'una; reclusione da due a cinque anni e multa da £. 600.000 a £. 4.000.000 per l'altra.

Ed è in punto pena che, a parere di chi scrive, s'impone chiedersi se non sia il caso che il legislatore riveda la stessa e i suoi minimi editali, pur sembrando che ad un inasprimento delle sanzioni debba seguire un efficace funzionamento dei controlli amministrativi.

Solo in tal senso è auspicabile poter conseguire un valido deterrente per frenare o eliminare un sì dilagante e perverso fenomeno sociale.

Passando, ora, al merito è anzitutto da premettere che, se riferimento si fa, nel corso della trattazione a soggetti sottoposti a giudizio d'accusa presso l'Inquirente e ad autorizzazione a procedere presso il Parlamento, è per necessità e completezza di argomentazioni e di descrizione storica dei fatti, senza, quindi, voler esprimere valutazioni che in parte non competono allo scrivente in parte sono prematuri.

Ciò posto, si rileva che la minuziosa istruttoria di questo ed altri procedimenti, condotti separatamente in diverse circoscrizioni d'Italia, per reati finanziari da contrabbando di olii minerali, ha incontestabilmente posto in luce - anche attraverso l'acquisizione di atti ex art. 165 bis C.P.P. - i seguenti punti fondamentali :

- a) la promozione del DE NILE a Dirigente Superiore della Carriera Direttiva dell'Amministrazione periferica delle Dogane e Imposte Indirette (Ruolo del Personale Tecnico degli Uffici Tecnici e delle Imposte di Fabbricazione) - intervenuta con D.M. del 13.3.1974 -

Levi

- 173 -

fu "un atto illegittimo" viziato da "eccesso di potere" del Consiglio d'Amministrazione del Ministero delle Finanze, in allora presieduto dall'On. Giuseppe AMADEI (quale Sottosegretario pro-tempore dello stesso dicastero), per delega del Ministro delle Finanze, On. E. COLOMBO, e composto, tra gli altri direttori generali, dal dr. Guido TOMASONE;

- b) la stessa promozione fu, segnatamente, effetto di "connivenze" tra i titolari di un largo numero di aziende petrolifere della Lombardia e del Piemonte (N.I.P. - OMNIA PETROLI - DINA PETROLI - BITUMOIL - SIPLAR - SIPCA ISOMAR - SICOMA/STEDI - GENERAL OIL COMPANY/ DAKOTA OIL COMPANY etc.) e taluni componenti del Consiglio di Amministrazione tra i quali sicuramente l'On. AMADEI ed il dr. TOMASONE, nelle rispettive anzidette qualità, connivenze operate, se non direttamente, per le interposte persone di ecclesiastici (Mons. S. DUCA, Don F. QUAGLIA, Don G. CERETTO, Mons. M. PIMPO, Mons. D. DE BONIS, lo stesso Cardinale FOLETTI etc.), di laici (BOLZANI Primo, REA Renato, FORMATO Giulio), di funzionari delle Dogane (A. BIANCHI, F. OLEVANO) e di politici (On. D. DE COCCI, D. CROCETTA, On. R. PICCHIONI, E. SAVIO, G. LO MUTO, B. PALMIOTTI, R. SILVESTRI, S. FREATO) taluni appartenenti alla Corrente di "Impegno Democratico, facente capo all'On. COLOMBO ed all'On. ANDREOTTI, talaltri al P.S.D.I. (Partito dell'On. AMADEI), talaltri, ancora, alla corrente dell'On. MORO;
- c) agli accordi illeciti, così variamente articolati, si congiunsero dazioni d'ingenti somme di denaro ed utilità di altra natura effettuati dagli imprenditori delle società predette (BUZZONI, MORELLI, MUSSELLI, ACETO, MASNATA (etc.) in favore di componenti del Consiglio d'Amministrazione del Ministero delle Finanze, di altri funzionari della stessa Amministrazione Finanziaria, di ecclesiastici, di laici, di correnti e partiti politici : in particolare sarebbero andati 40/60 milioni di lire circa ad AMADEI; l'onorificenza di Commendatore dell'Or

- 174 -

dine di Malta e S. Sepolcro (costata 5 milioni di lire) a TOMASONE; 20 milioni di lire a DE COCCI e 20 milioni di lire alla corrente di Impegno Democratico; 10 milioni di lire a LO MUTO; 40/45 milioni di lire a Mons. DUCA; una pelliccia di visone del valore di 2/3 milioni di lire MIRANDA MAZZEGA, moglie del LO MUTO;

- d) analogo meccanismo "corruttivo ed abusivo" fu adottato dallo stesso Consiglio d'Amministrazione per il trasferimento del DE NILE dall'UTIF di Torino (sede di prima assegnazione) a quello di Milano - deliberato il 17.7.1974 - ancora grazie alla compiacenza dell'On. AMADEI e del dr. TOMASONE, nelle stesse qualità e modalità precedenti, col supporto, analogamente, materiale ed economico degli stessi petrolieri e mediatori, stavolta, però, con l'intermediazione, determinante, di esponenti della Segreteria dell'On. TANASSI - quale Ministro delle Finanze pro-tempore - essendo frattanto cambiata la composizione del Ministero dovuta a diversa composizione del Governo : 70 milioni di lire furono destinati a PALMIOTTI e si dice anche allo stesso TANASSI.

Ma risultanza di importante rilievo è che tali fatti corrisposero ad un preciso disegno criminoso ideato dagli imprenditori petroliferi in un contesto più ampio velato - si dice - da inquietanti trame di poteri occulti dello Stato (Logge Massoniche), finalizzato ad imponenti frodi fiscali, non limitato alle attività commerciali costituite o alla persona dell'ing. DE NILE, ma esteso ad attività petrolifere future e coinvolgente alti vertici dell'Amministrazione Finanziaria Civile e Militare : di qui la sistematica istituzione di "collette" di denaro da parte dei medesimi petrolieri e di qui la permeabilità degli organi finanziari all'infedeltà ed alla corruzione, con la conseguente diffusione del contrabbando, nel nostro Paese, dagli anni 1973/74 in avanti.

- 175 -

In esecuzione a tale disegno i petrolieri del Piemonte e della Lombardia, ed in particolare di Torino e Milano, ottennero mediante sollecitazioni di personalità influenti ed a mezzo di un vero e proprio "mercimonio" con chi di competenza che l'ing. DE NILE prima (nel 1973/74) ed il Generale R. GIUDICE poi (nel luglio 1974) - secondo quanto si esporrà in prosieguo - fossero assegnati rispettivamente alla Dirigenza dell'UTIF (di Torino e di Milano) ed al Comando Generale della Guardia di Finanza, nei posti, chiaramente, chiave per manovrare e gestire, a livello centrale e periferico, gli opportuni interventi in loro favore in relazione alla vigilanza fiscale - e agli opifici di loro appartenenza - ed ottennero così che i due pubblici ufficiali offrissero - o facessero offrire - aiuti in restituzione di quelli ricevuti per le loro alte cariche - per così dire a titolo di riconoscenza - e rivolti a non intralciare le truffe fiscali perpetrate od ideate.

Intanto - riprendendo a parlare del DE NILE e limitando per il momento al suo caso la disamina - è appena il caso di dire che l'operazione dell'avanzamento di carriera del medesimo ebbe complessi riflessi nell'ottica generale dell'attività di contrabbando ad ampio raggio ed a lungo termine dovendo conciliare gli opposti interessi dei gruppi di imprenditori piemontesi e lombardi che erano - ovviamente - "in concorrenza" e quindi divergenza, tra loro, (sotto l'aspetto economico) ma convergenti in riferimento alla persona del DE NILE, così contesa (e proprio il caso di dirlo) dagli uni e dagli altri.

Anzitutto detta operazione, avviata intorno al luglio 1973, in coincidenza - si noti - con lo incremento del contrabbando del BUZZONI, ebbe lo scopo di "consolidare" (allo stesso modo di ciò che poi fece l'operazione per la nomina del Generale GIUDICE) una situazione di contrabbando già esistente in Lombardia e Piemonte, sostanzialmente propiziata, per quanto riguarda l'UTIF,

- 176 -

dall'ing. BIANCHI in Milano e dall'ing. FERLITO in Torino, entrambi "a completo servizio" dei petrolieri di maggior spicco nel Nord Italia (MORELLI - MUSSELLI - GISSI - GALASSI - MANCINI - BOATTI - CATANESE - BARDELLI - CHIABOTTI - MASNATA - FEDELE etc.) ai quali entrambi furono legati - chi più chi meno - da rapporti di intimità e talora di amicizia.

Ebbe - per l'effetto - i seguenti obiettivi :

- a) sopperire alla vacanza che alla direzione dell'UTIF si sarebbe creata andando in pensione, nell'agosto del 1974, l'ing. BIANCHI per raggiunti limiti d'età e così fare "da garanzia" all'attuazione dei piani di contrabbando preordinati dai petrolieri, e per essi, dal BIANCHI, il quale fu loro "tutore", ed ebbe sin dall'inizio "la visione di unire tutti i contrabbandieri di Torino e Milano, per gestirli sotto la sua egida o sotto quella del successore, fu legato al MUSSELLI, al MORELLI, al BUZZONI ed al MARINO, attraverso il duo BOLZANI-QUAGLIA, come si è argomentato nella parte che precede (cfr. int. BOLZANI), e "fu grande amico dell'avv. VACCARO e dell'avv. FORMATO" (cfr. int. DE NILE 31,3,82 al G.I. di Milano) : pedine - questi due ultimi - assai importanti nel sistema delle deviazioni professionali sia per i servizi corrottivi resi, sia per i legami di amicizia e di "affari" con alti ufficiali della Guardia di Finanza (Generale GIUDICE, Generale LO PRETE, Generale SCIBETTA) sia per il loro inserimento nel gruppo di petrolieri da questi particolarmente protetti (GISSI, GALASSI, MUSSELLI, MORELLI etc.);
- b) frenare le esose richieste di denaro dell'ing. E. FERLITO dell'UTIF di Torino e comporre così un'insolubile disaccordo tra lo stesso e il suo superiore ing. F. COTILLI e sistemare le questioni dei petrolieri Piemontesi e Torinesi (ACETO - PELLEGRINO - MASNATA - CHIABOTTI etc.) in modo adeguato ai loro interessi di contrabbando;

- 177 -

- c) gestire la corruzione dei funzionari UTIF di Torino (COTILLI, FERLITO, DI SAPIO, DE FAZIO CAPUTO) in maniera continuativa e parallela a quella verso la Guardia di Finanza, principalmente, tramite il FORMATO.

Tutti questi obiettivi furono, invero, puntualmente raggiunti - non senza la connivenza della Direzione Generale e della Divisione del Personale - ed ebbero le seguenti modalità, previamente concertate dai funzionari interessati :

- 1) l'ing. DE NILE e l'ing. FERLITO ottennero di neutralizzare il loro trasferimento rispettivamente per Parma ed Udine, sedi mai raggiunte, nonostante fosse stato decretato con D.M. del 30/1/1973 e con D.M. del 9/6/1973 (vds. Vol. 18), ancora col beneplacito della Direzione Generale delle Dogane - Divisione del Personale ;
- 2) indi l'ing. DE NILE ottenne di essere assegnato alla direzione dell'UTIF di Torino, grazie ai "buoni uffici" del BIANCHI ed alla sua relazione "adulatoria" (assegnazione resa necessaria per l'impossibilità di sostituire, subito, esso ing. BIANCHI, ch'era ancora in servizio al momento della sua nuova carica del marzo 74), e così prese il posto dell'ing. COTILLI, opportunamente trasferito in Roma ed indi a Milano allorchè il BIANCHI (agosto.74) lasciò libero il posto;
- 3) nel novembre 1974 ancora il DE NILE fu trasferito a Milano - dietro le insistenti pressioni dei "big" dell'impresaria petrolifera locale (MORELLI, MUSSELLI, CATANESE, BARDELLI, BANCHELLI, GISSI, GALASSI etc.) - e dopo avere appagato, dalla sua parte, le aspettative dei petrolieri Piemontesi (gruppi ACETO - MASNATA - CHIABOTTI etc.) rimettendone la successiva opera di protezione all'ing. COTILLI, che rientrato in Torino in sua sostituzione - si dice - previo pagamento della tangente di lire 40 milioni, continuò "degnamente" sulla stessa scia, in combutta coi collaboratori FERLITO - DI SAPIO - DE FAZIO.

- 178 -

Alla stregua dei suesposti rilievi, ponendo, ora, mente al procedimento amministrativo adottato per la promozione del DE NILE può bene cogliersi la validità della soluzione che esso fu inficiato da "eccesso di potere" ed improntato a "fini particolari" e quindi di non imparzialità, come dimostrano, del resto, il fatto che, per il conferimento di quella promozione metà dei posti (e guarda caso, ma caso non è, fu solo uno) furono assegnati per merito comparativo con una procedura - si osserva - apparentemente legittima, perchè assunta in virtù della normativa vigente sul personale dirigente, ma in sostanza idonea ad offrire un'ampia discrezionalità, al di fuori dei parametri preventivi, obiettivi e tassativi, e a dare la possibilità di abusare della stessa.

E che l'abuso in effetti vi fu si riscontra, ulteriormente, nel fatto che fu assegnato al DE NILE - e solo a lui tra gli altri candidati - un punteggio massimo (trenta su trenta), proprio dal direttore generale TOMASONE ed indi una valutazione tale da fargli scavalcare in graduatoria ben quindici concorrenti parigrado e renderlo così vincitore (cfr. Vol. 18).

E se è vero, come sembra, che lo "sviamento di potere" fu determinato da dazioni di denaro per il Presidente della Commissione Esaminatrice, On. AMADEI, e per gli altri appartenenti al suo Partito (REA - SILVESTRI) od alla Segreteria o corrente del Ministro alle Finanze pro-tempore (DE COCCI - LO MUTO - PALMIOTTI) e da offerte e da dazioni di altre utilità (promesse di carriera ed onorificenze) per il direttore generale dr. TOMASONE, entrambi pubblici ufficiali, funzionalmente competenti per l'atto in esame e materialmente concorrenti alla sua formazione, devesi concludere che detto atto fu assunto nell'"ambito della competenza esclusiva e specifica" dei pubblici ufficiali su menzionati o comunque in una situazione in cui ebbero "il compito e la possibilità concreta di collaborare" ed influire sulla sua deliberazione (cfr. Cass. Sez. VI 26/3/74 Galluzzo in Cass. Pen. Mass. Ann. 1975, 756 n. 954).

- 179 -

Fu effetto di "mercimonio" e di contrasto ai doveri specifici, di giustizia ed imparzialità. Come dire che sono ricorrenti quelle condizioni che - secondo l'indirizzo giurisprudenziale - devono soddisfare nella fattispecie di cui agli artt. 318 - 319 C.P. la nozione di "atto d'ufficio" come oggetto di scambio, nonché tutti gli elementi richiesti dall'ipotesi di "corruzione propria": atto contrario ai doveri d'ufficio + dazione o promessa di denaro + titolo di retribuzione (Cass. Sez. 1, 3.2.70 Paloschi Cass. Mass. 71).

L'ipotesi va ritenuta aggravata dal 2° co art. 319 C.P. essendo derivato, dal fatto, un vantaggio per il DE NILE, relativamente al nuovo "impiego ed allo stipendio" perseguiti con l'avanzamento di carriera.

E considerato ancora che retribuzioni della stessa natura vi furono, correlativamente, per il trasferimento del DE NILE da Torino a Milano, pare in favore di AMADEI e TOMASONE e, tra gli altri, di PALMIOTTI e TANASSI (REA-SILVESTRI), la conclusione è che anche per quell'atto si concretizzò un abuso di potere, allo stesso modo, altresì, di quanto ebbe a verificarsi per i trasferimenti del COTILLI, per gli ineseguiti trasferimenti del DE NILE a Parma e del FERLITO ad Udine.

Ciò posto passiamo ad esaminare partitamente le prove.

A sostegno dei fatti, come sopra ricostruiti, stanno, principalmente, le affermazioni di DE NILE Egidio, BOLZANI Primo, OLEVANO Fernando, BUZZONI Franco, GIOVANELLI Marzian, QUAGLIA Francesco, talune delle quali confermate, in sede di confronto, con DE COCCI Danilo, LO MUTO Giulio, BIANCHI Armando, dei soggetti - si osserva - i quali, in definitiva, per l'importante ruolo avuto nella vicenda (chiaramente di protagonisti) e per la concordanza delle loro versioni, non possono che riferire fedelmente la realtà, anche in considerazione del fatto che le affermazioni dei medesimi equivalgono ad ammissioni di proprie responsabilità di caui, invero, nessuno ha mostrato di volersi sottrarre.

D'altro canto, salvo a riprendere dettagliatamente, più avanti, tali fonti di prova, allorchè saranno affrontate le posizioni dei singoli imputati, deve dirsi, per un'immediata valutazione sotto il profilo dell'attendibilità, che sussistono a riguardo vari e molteplici riscontri obiettivi costituiti dai documenti in sequestro.

Il riferimento va al libretto al portatore su cui il BOLZANI depositò il denaro del BUZZONI, nonchè al telegramma a firma "E. COLOMBO" diretto all'On. DE COCCI sull'avvenuta designazione del DE NILE, alle numerose lettere di raccomandazione cd. "comendatizie" di politici, ai molteplici assegni (a firma BOLZANI) intestati o girati a R. REA (cognato del SILVESTRI), GANDOSI Guido (suocero del Capitano FREDIANI), Simeone DUCA, LO MUTO Giulio, D'ANGELO Eugenio (negoziante presso cui fu acquistata la pelliccia per la moglie del LO MUTO), SILVESTRI Raul, FREDIANI Rodolfo, per non dire della eloquente documentazione, già accennata, in riferimento ai decreti di trasferimento - rimasti inesequiti - del FERLITO, DE NILE, ed in riferimento alle relazioni "magnificanti" del BIANCHI ed alle sedute dei lavori della Commissione Esaminatrice (cfr. Vol. 18).

Ma vi è di più : al di là delle valutazioni dello scrivente, si commentano da sè - ed in senso non certo equivoco - i "diari del DE NILE" e le annotazioni che puntigliosamente riproducono, a decorrere dal 1973, giorno dopo giorno, le partenze del DE NILE per Roma alla affannosa ricerca, insieme al BOLZANI e QUAGLIA, di contatti con ecclesiastici, politici, funzionari, gli incontri conviviali a tale scopo, fissati ed effettuati, le telefonate e le confidenze avute dai fedelissimi BOLZANI e QUAGLIA e dal non meno fedele Giulio LO MUTO (cfr. Vol. 17).

E siccome si commentano da sè, parimenti, gli interrogatori dei protagonisti, DE NILE e BOLZANI, è appena il caso di riportarne taluni stralci, integrandoli con le dichiarazioni di quanti (OLEVANO, GIOVANELLI) hanno fatto pronte di collaborazione con la giustizia per l'accertamento della verità.

E' questo l'oggetto del capitolo, che segue.

CAPITOLO III RESPONSABILI

- A) I PUBBLICI UFFICIALI CORROTTI (TOMASONE etc.);
- B) I PETROLIERI CORRUPTORI (BUZZONI, MORELLI, GIOVANELLI, MUSSELLI, ACETO etc.);
- C) GLI INTERMEDIARI (BOLZANI, QUAGLIA) e GLI ALTRI CONCORRENTI (ECCLESIASTICI, POLITICI, FUNZIONARI).

La distinzione dei responsabili della vicenda DE NILE in pubblici ufficiali da un lato e petrolieri dall'altro viene deliberatamente fatta, per far risaltare, in aderenza alla natura bilaterale del reato di corruzione, i soggetti necessariamente concorrenti, coloro, cioè, che hanno dato e coloro che hanno ricevuto in esecuzione di un concertato scambio di atti di ufficio con utilità varie. Alle due categorie dei soggetti anzidetti si aggiunge quella dei soggetti solo eventualmente concorrenti.

Orbene, la promozione del DE NILE, secondo quanto si è accennato nel capitolo che precede e secondo quanto si dirà ora, fu un fatto assai importante per l'attuazione dei piani criminosi dei petrolieri del Nord, in riferimento a quanto questi avevano progettato e concertato, per "le piazze" di Milano e Torino ed in particolare per la predisposizione di Uffici Finanziari corrispondenti alle loro aspettative e conniventi alle progettate attività fraudolente, ma fu un fatto, soprattutto importante per la disponibilità del DE NILE e del COTILLI e di altri funzionari di Torino (FERLITO, DI SAPIO, DE FAZIO) e di Milano che avevano, espressamente o tacitamente, tutti dato consenso, o manifestato acquiescenza, agli illeciti e che avevano le possibilità, in virtù delle funzioni e degli impieghi pubblici rivestiti, di occupare gli uffici territorialmente competenti per le aziende degli stessi petrolieri.

Quindi detta promozione non doveva assolutamente fallire e questo fu lo scopo dell'aver effettuato una vera e propria "mobilitazione", a livello ecclesiastico, ministeriale, politico, senza esclusione di forze, pur di arrivare al Ministero delle Finanze nella sua diversa composizione politica del momento (D.C. prima, P.S.D.I. poi) e pur di arrivare al Consiglio d'Amministrazione ed addomesticarlo negli atti dell'avanzamento del DE NILE a Dirigente Superiore e del trasferimento dello stesso da Torino a Milano, in esecuzione del preordinato suo rientro nella sede in cui operavano i maggiori (per consistenza numerica ed economica) petrolieri del Nord-Italia.

Ma vediamo negli aspetti particolari come si articolò quella che giustamente si vuole definire una "mobilitazione" e che fu un'imponente organizzazione intesa a far deviare dai propri doveri (di imparzialità, fedeltà ed onestà) i funzionari chiamati alla formazione degli atti in questione.

E vediamo come si siano resi permeabili alle "sollecitazioni" settori disparati del nostro apparato istituzionale, dalla Curia, alla P.A., alla Politica, e come si siano resi principalmente sensibili alle stesse sollecitazioni/raccomandazioni coloro che hanno operato in rappresentanza dei predetti poteri, allorchè si sono profilati - sotto qualunque forma - vantaggi per sè o per altri, di natura economica così accreditando un fenomeno di "malcostume" che purtroppo oggi è assai ricorrente nel tessuto sociale e, quel che è peggio, viene elevato a prassi e sistema ed attanaglia i gangli dello Stato e della P.A..

Avendo già accennato che nella ricostruzione dei fatti si sono tenute presenti, precipuamente, le narrazioni - sostanzialmente concordi - del DE NILE e del BOLZANI, protagonisti della vicenda - seguiamole nel loro sostanziale contenuto ed in raffronto con le risultanze processuali per altro verso acquisite.

- 183 -

DICHIARAZIONI DI EGIDIO DE NILE :

"Per quanto riguarda la mia promozione - riferisce testualmente il DE NILE - i petrolieri si sarebbero tassati per versare un importo tra 90 e 200 milioni, che sarebbero andati a politici ed ecclesiastici = questa confidenza mi venne fatta da BOLZANI Primo....questi mi disse che 40 milioni erano stati versati a Mons. DUCA, il quale avrebbe influito presso TOMASONE; un'altra somma di 15 milioni sarebbe andata all'On. DE COCCI, segretario amministrativo della corrente di Emilio COLOMBO, all'epoca Ministro delle Finanze = AMADEI dopo la mia promozione mi telegrafò, mentre sò che con BOLZANI sene attribuì il merito = il BOLZANI mi disse che aveva promesso al SILVESTRI, che li avrebbe versati al P.S.D.I., 60 milioni, in compenso dell'aiuto che AMADEI doveva dare per la mia promozione = soldi ancora per 70 milioni furono dati a PALMIOTTI e TANASSI "stavolta limitatamente al mio trasferimento" = SILVESTRI (chiarirà DE NILE in sede di confronto, in data 22.12.83, con BOLZANI ed a conferma di certe puntualizzazioni dello stesso) in realtà era l'anello di congiunzione con AMADEI = l'incontro con SILVESTRI, BOLZANI e Don QUAGLIA, presso la sede del Ministero delle Poste e presso l'On. MASSARI, deve riferirsi proprio alla mia promozione, in quanto avvenuto il 23.5.1973. Si volle, con il contatto dell'On. MASSARI, rafforzare l'azione su AMADEI per la mia promozione, dati i maggiori e più intensi rapporti tra i due e la posizione di prestigio di MASSARI nell'ambito del P.S.D.I. = Resta fermo che anche il SILVESTRI era legato ed in rapporti con l'On. AMADEI = PICCHIONI, CROCETTA, LO MUTO ed ACETO si interessarono, da un lato evitando il trasferimento di FERLITO, dall'altro agendo sulla Commissione perchè, promuovendomi, mi destinasse a Torino (cfr. int. 24/3 - 26/3 - 30/3 e 31/3/82 al G.I. di Milano)" e vds. confronto DE NILE - BOLZANI - LO MUTO - SILVESTRI del 22.12.1983 "Confermo ancora una volta - prosegue DE NILE a confronto con il LO MUTO in data 22.12.1983 - che feci quelle annotazioni sulle mie agende, so



- 184 -

lo perchè corrispondente al vero sotto forma di diari della mia vita privata, ma senza alcun intento di nuocere a chicchessia = il LO MUTO di cui parlo nelle mie annotazioni è proprio la persona fisica qui presente e non la moglie o qualunque altro omonimo. Egli ad dirittura mi prospettò che potevo diventare Direttore Generale = Confermo la spiegazione dell'annotazione della telefonata di LO MUTO e di ACETO sotto la data del 16.1.74 - ore 16,00. Ricevetti in sostanza telefonata di LO MUTO e di ACETO con cui mi si invitò a telefonare al dr. GUIDOTTI della segreteria dell'On. COLOMBO. Tutti quanti mi prospettarono l'opportunità di accettare l'assegnazione alla sede dell'UTIF di Torino conseguentemente alla mia promozione = L'annotazione sotto le date 24/25.1.74 riproduce le comunicazioni che ricevetti in punto deliberazione della mia promozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, comunicazioni datemi dai LO MUTO che naturalmente erano in contatto con il consiglio di amministrazione = Il LO MUTO inizialmente mi fu presentato dal BOLZANI nel novembre del '73 proprio per perorare la causa della mia promozione = Confermo quanto risulta sotto la data del 17.4.74, cioè confermo che venne a trovarmi nel mio ufficio a Torino LO MUTO in compagnia di GIOVANELLI Marzian, mentre io ero con ACETO. Quest'ultimo in realtà si adirò, vedendo arrivare il GIOVANELLI, perchè era geloso dei miei rapporti con lui temendo che io potessi autorizzare il GIOVANELLI ad aprire un'attività in concorrenza con il deposito ex SICOMA. Dopo quell'incontro vi fu una cena con LO MUTO, ACETO, GIOVANELLI, me e mia moglie = In parole brevi LO MUTO era intimo amico di ACETO, LO MUTO era anche intimo amico del MORELLI Giuseppe = Confermo le annotazioni sotto la data del 17.7.74 e cioè confermo che ricevetti una telefonata dal LO MUTO, con cui mi annunciò ufficialmente il trasferimento da Torino a Milano e si arrabbiò perchè io andavo via da Torino contrariamente al volere di ACETO con cui egli era legato = Confermo che come da annotazione del 18.7.74 la stessa reazione fu presa da ACETO personalmente nel mio ufficio in relazione al mio trasferimento = Confermo



come da annotazione del 23.7.74 la stessa reazione fu presa da PICCHIONI a Roma in mia presenza e in presenza del qui presente LO MUTO (anzi quest'ultimo può darsi che sia rimasto in anticamera dopo aver aperto l'ufficio di Piazza di Pietra di cui aveva le chiavi come capo ufficio). In sostanza anche il PICCHIONI disapprovò il mio trasferimento da Torino a Milano: egli perorava la causa di ACETO. In quella occasione, siccome mi diede anche "del vigliacco", nel senso che andavo via, nonostante i loro appoggi alla mia promozione, gli dissi che egli si stava esponendo in modo grave, perchè il deposito dell'ex SICOMA, a cui era interessato ACETO, in sostanza faceva un'attività di contrabbando, che faceva miliardi. Egli finse di non capire e non mi rispose nulla = Mi risulta che a Torino doveva venire il COTILLI e che per il suo trasferimento furono pagati 40 milioni = Se ho scritto di aver saputo del mio trasferimento il 2 luglio e perchè così mi fu comunicato da DUCA o TOMASONE".

Ancora circostanze riferite dal DE NILE, come degne di rilievo, sono le seguenti :

- a) Posto che la sua promozione era abbinata alla designazione della sede, inizialmente la Commissione era intenzionata - dato che egli non poteva restare a Milano, perchè BIANCHI era deciso a non andare in pensione prima del tempo - di mandare lui al Servizio Ispettivo del Ministero e lasciare COTILLI a Torino. Tuttavia questa decisione veniva a contrastare con gli interessi della corrente D.C. di Torino, legata all'On. COLOMBO e capeggiata dall'On. Emanuela SAVIO, dall'On. PICCHIONI e dal Consigliere Comunale ACETO : a costoro interessava avere delle persone fidate in alcuni settori dell'Amministrazione Finanziaria, tant'è che - a parte lui DE NILE - si proponeva di assicurare il posto dell'Intendente di Finanza e del Capo delle Imposte Dirette.

Ma detta decisione scontentava, ancora di più, tale corrente, in quanto portava a far rimanere a Torino, l'ing. COTILLI, quando questi si



era messo in contrasto con il suo subordinato, ing. FERLITO, tanto che questi era stato trasferito ad Udine, anche se non aveva mai raggiunto tale sede.

Sarebbero state queste - quindi - le vere ragioni - a dire del DE NILE - a cui fu improntato l'interessamento del PICCHIONI - ACETO e LO MUTO, a parte il fatto che dai loro discorsi emergeva ch'erano interessati direttamente alla SICOMA/STEDI.

I predetti volevano in sostanza da lui un efficace intervento, non tanto per favorire l'attività di contrabbando, che risultava bene avviata, quanto per agire sul FERLITO, per indurlo a ridurre le richieste di denaro, invero esose, (L. 5 a Kg. di gasolio nazionale contrabbandato) ed erano in definitiva scontenti del COTILLI, perchè non riusciva ad ottenere una moderazione.

Nel periodo, tra l'aprile ed il luglio 1974 vi fu l'aspro contrasto, dianzi accennato, con lo ACETO, in quanto, essendosi profilato il suo trasferimento per Milano, questi si ritenne tradito, in quanto attribuiva a lui DE NILE di aver ceduto alle pressioni dei petrolieri Milanesi, i quali, previo pagamento, pretendevano il suo ritorno a Milano.

Quando i predetti - poi - si resero conto che egli era proprio intenzionato a non desistere, mutarono programma, ideando d'impiantare depositi in Milano ed esercitare colà il contrabbando; di qui le opportune trattative col DE NILE, sfociate, pare, in ulteriori contrasti, non meglio chiariti (cf. int. DE NILE 24.3. - 26.3.82 12.4.1983).

- b) FORMATO Giulio fu da lui conosciuto dietro presentazione di ACETO in presenza di INFANTE, ex ufficiale della Guardia di Finanza. Il medesimo "voleva inserirsi nelle aziende torinesi come consulente, ma in sostanza voleva fare il protettore, e sosteneva di avere grosse influenze sulla Guardia di Finanza, provenendo dal Servizio "I" e di lui non avere problemi con l'Arma" (cf. int. DE NILE 13/4/82 al G.I. di Milano).

- 187 -

Di fronte all'annotazione sui diari (sotto la data 19/6/74) "incontro con ACETO e FORMATO : conclusione", DE NILE spiega che "ACETO e FORMATO lo invitavano a fargli dire che ci stava a proteggere i contrabbandieri torinesi."

La loro proposta era che i soldi li raccoglieva FORMATO, il quale avrebbe provveduto, anzi tutto, a pagare il Comando Generale della Guardia di Finanza, nonché i Partiti Politici (LO MUTO etc.) e che una parte sarebbe spettata a lui DE NILE.

Il FORMATO, come uomo di GISSI e GALASSI, era, tramite il Servizio "I", in contatto con gli alti vertici della Guardia di Finanza : ciò era una cosa nota nell'ambiente dei contrabbandieri e lo stesso ing. GENOVESE della PADA NA IDROCARBURI non ne faceva mistero".

Di fronte poi all'annotazione (ancora sui diari) "2000" spiega ancora DE NILE che per due volte s'incontrò con ACETO e FORMATO : "questi aveva provveduto a riscuotere soldi ed aveva passato gli stessi ad ACETO, il quale diede due milioni a lui DE NILE, in due occasioni e destinò il resto ad altri della corrente D.C." (cfr. int. DE NILE 13.4.82 al G.I. di Milano).

- c) Ai primi del luglio 1974 si profilò con certezza il trasferimento a Milano : ciò fece arrabbiare - come si è detto - il gruppo democristiano torinese, ma questo poté fare ben poco, perchè nel frattempo Ministro delle Finanze era diventato l'On. TANASSI (cfr. int. DE NILE ancora del 13.4.82).
- d) Le prime pressioni, dopo il suo insediamento a Milano, le ricevette dal gruppo BOLZANI-QUAGLIA : volevano riattivare il deposito fiduciario di Casei Gerola ex N.I.P. e di due-tre depositi che funzionavano di concerto con lo stesso.
- Intanto il BOLZANI e QUAGLIA avevano costituito un altro deposito fiduciario in Monticelli Pavese, presso cui il BIANCHI aveva già destinato un funzionario compiacente (MARINELLI).

- 100 -

Altre pressioni - o comunque adescamenti - ricevute da BANCHELLI, CATANESE, BARDELLI, CELLA, COLA, PENT, BERETTA, MUSSELLI Enrico, POLDINA, OMAR, QLBIT, MOTTOLA, SIGNORINI e da tutti ebbe importi vari, dal 1974 (novembre) al 1977 (dicembre) da 1 a 5 milioni, per oltre 100 milioni di lire e all'incirca per lire 135 milioni. (cfr. int. DE NILE 13/4 e 14/4/82 al G.I. di Milano).

- e) Il 14 febbraio 1974 BIANCHI lo chiamò e gli disse che esistevano due soluzioni : lui a Torino e COTILLI a Milano oppure lui a Milano e COTILLI a Torino.

Il predetto, di sicuro, conosceva il FEDELE a Torino ed era grande amico dell'avv. VACCARO e dell'avv. FORMATO : tramite questi ultimi poteva arrivare - (secondo la sensazione di lui DE NILE) - anche al gruppo ACEFO e MASNATA, nonchè ai CHIABOTTI e ai titolari della SIFCA : ciò in aderenza al suo piano di controllare e tirare le fila dei contrabbandieri del piemonte e della lombardia.

In quel lasso di tempo il BIANCHI gli mostrò dissenso per il suo allontanamento dall'UTIF di Milano, rinfacciandogli che lo aveva aiutato per la promozione e quindi si aspettava ri conoscenza.

La stessa cosa fecero BOLZANI e QUAGLIA : nel corso di una cena a Cerano i predetti "sembravano irritati, perchè egli aveva accettato la sede di Torino. I due lo volevano a Milano per proteggere il traffico che facevano con BIANCHI".

Il 22 febbraio 1974 vi fu una cena tra COTILLI, BIANCHI e lui DE NILE e si raggiunse l'accordo, nel senso che quest'ultimo sarebbe stato destinato a Torino e COTILLI a Milano (cfr. int. DE NILE 31/3/82).

- g) Per favorire la venuta di COTILLI a Torino (s'intende dopo il trasferimento del DE NILE) MASNATA avrebbe versato 40 milioni al Ministro TANASSI tramite PALMIOTTI (cfr. int. DE NILE 26.3.1982), mentre per la promozione in questo

- 189 -

ne MUSSELLI avrebbe versato la somma di £. 10 milioni.

Sta di fatto che il MUSSELLI - conosciuto dietro presentazione di BIANCHI - si era, d'altra parte, offerto - personalmente - per la sua promozione e permanenza a Milano.

"Che MUSSELLI abbia fatto qualcosa - dice DE NILE - mi risulta anche dal fatto che CANNARSA (suo consulente) aveva ricevuto dal predetto l'incarico di interessarsi" grazie alle sue buone conoscenze ministeriali.

DICHIARAZIONI DI P. BOLZANI :


Orbene, a parte il fatto (di non trascurabile importanza) che le suesposte affermazioni sono state, dal DE NILE, puntualmente ribadite in sede di confronto, in data 22.12.1983, con ACETO, PICCHIONI, BOLZANI, LO MUTO e SILVESTRI ed in data 20.9.1983 col BIANCHI, tranquillanti elementi di prova si desumono dalle conferme del BOLZANI, il quale non solo ha riconosciuto di aver fatto, per la sua parte, quelle rivelazioni al DE NILE, ma ha anche ammesso, con dovizia di particolari, il ruolo che questi gli attribuisce, di aver cioè portato gli interessi dei petrolieri e di avere, in realtà, determinato ecclesiastici, politici a sostenere - previe retribuzioni di denaro (ed altro) - la sua promozione ed il suo trasferimento e ciò allo scopo di assicurare l'agevolazione all'esercizio del contrabbando a Torino e Milano.

"Avvicinandosi - dice testualmente il BOLZANI - la scadenza della carica dell'ing. BIANCHI, io ed il BUZZONI pensammo di propiziare la nomina dell'ing. DE NILE, che, interpellato, si dichiarò disponibile a quella carica ed alle richieste coperture, sia per l'attività della OMNIA PETROLI sia in vista di altre attività = tengo a precisare che l'interessamento per l'ing. DE NILE coincise pressapoco con l'attività della N.I.P. - OMNIA - DINA, credo nel giugno-luglio 1973 = un giorno il BIANCHI mi disse che il DE NILE sarebbe stato proposto come suo successore



- 190 -

nel posto di Dirigente dell'UTIF di Milano, che egli da lì a poco stava per lasciare per limiti d'età = Mi invitò ad interessarmene presso l'On. COLOMBO, che allora era il Ministro delle Finanze e sapendo che io ero anche vicino al suo segretario CROCETTA e al Cardinale POLETTI = mi spiegò che contava anche sull'appoggio del petroliere MUSSELLI, di cui era amico, così come il DE NILE. Dico subito che la strada della raccomandazione, attraverso il MUSSELLI, giungeva all'On. MORO tramite il suo segretario FREATO = IL DE NILE, dopo la promozione, mi disse che quella raccomandazione gli era servita e quindi gli era stata offerta veramente, tanto che mi aveva invitato a non pagare quelli (REA e SILVESTRI) che si stavano di lui interessando attraverso me = Per l'effetto fu contattato Mons. DUCA Simeone, sacerdote di Roma.... questi organizzò una cena a casa sua, facendo partecipare me, l'ing. DE NILE e soprattutto, il dr. TOMA SONE... = La conclusione fu che sotto il Ministro di allora (On. COLOMBO) e anche dietro una lettera di raccomandazione del Cardinale POLETTI (sollecitata anche dal QUAGLIA), diretta all'On. COLOMBO, od al di lui segretario CROCETTA, il DE NILE venne promosso, dopo aver scavalcato ben 15 funzionari parigrado in graduatoria = Per quella stessa promozione fu ancora da me trovato altro tipo di interessamento presso la segreteria dell'On. COLOMBO.....trovai il dr. LO MUTO Giulio e, prospettato il problema, (questi) mi fece fissare un appuntamento con l'On. DE COCCI e mi disse : "se la nomina verrà fatta, dovrai fare un regalo al Partito od alla corrente della D.C." e indicò circa 20 milioni oltre ad un regalo al DE COCCI = Indi, a nomina avvenuta, mi recai a casa dell'On. DE COCCI e consegnai a sue mani 40 milioni in contanti (20 per la corrente e 20 per lui).....= Circa 10 milioni andarono (inoltre) al LO MUTO.... il quale aveva detto "per me che cosa c'è?" =



- 191 -

Versai, altresì, 45 milioni a Mons. DUCA per i contatti col dr. TOMASONE = Quest'ultimo fu insignito della Commenda dell'Ordine del S. Sepolcro o del Cavaliato di Malta.....= Per ottenere, poi, il trasferimento del DE NILE da Torino a Milano si rese necessario contattare qualche esponente del P.S.D.I., a cui apparteneva l'On. TANASSI.....perchè intanto nel Ministero alle Finanze all'On. COLOMBO era subentrato l'On. TANASSI.....la persona fu da me trovata in REA Renato, cognato del SILVESTRI (zio del Capitano FREDIANI), che mi pare fosse membro del Comitato Centrale o della Segreteria del P.S.D.I. e comunque in condizioni di poter propiziare il trasferimento.....il Rea di dichiarò disponibile e pretese alcuni assegni (cfr. Vol. 8, cartella SILVESTRI), intestati, taluni, a sè stesso, taluni a certo GANDOSI (suocero del Capitano FREDIANI).....mi specificò che si sarebbe rivolto, attraverso il cognato SILVESTRI, al Segretario particolare dell'On. TANASSI, dr. PALMIOTTI = Con tale spiegazione (il REA e il SILVESTRI) giustificarono la richiesta degli assegni loro consegnati, mi pare per 40-45 milioni : dissero in particolare, che tali importi sarebbero andati a finire al Partito, a PALMIOTTI e a TANASSI = Mi risulta, attraverso le confidenze di Mons. PIMPO e DE BONIS, che anche quest'ultimi raccomandano DE NILE presso l'On. COLOMBO attraverso CROSETTA = Non sò se siano state date cose o denaro per tale interessamento : non da me certamente. Io personalmente non feci pervenire alcunchè al CROSETTA, all'On. COLOMBO o ad altri Ecclesiastici" (cfr. int. BOLZANI 27/11 - 1/12 - 7/12 - 17/12/82 - 18/1 - 11/3/83).

Orbene, le dichiarazioni del BOLZANI - come sopra riportate - sarebbero di per sè sufficienti per cogliere opportuni spunti di attendibilità, attese la precisione e la concretezza con cui vengono riferiti luoghi, tempi e persone. Tuttavia non mancano i riscontri obiettivi raggiunti - come si diceva - con gli asse



- 192 -

gni (in sequestro e in Vol. 30) rilasciati o girati dal BOLZANI a DUCA, REA, SILVESTRI, GANDOSSI, FREDIANI, LO MUTO, nonché a certo D'ANGELO (pellicciaio di Roma) ed a GIOVANELLI Marzian (intermediario anche lui per la promozione del DE NILE ed interessato dal MORELLI), assegni risultati coperti con denaro del BUZZONI e del MORELLI e pare del MUSSELLI come riconosciuto dai primi due e dal GIOVANELLI (cfr. int. MORELLI e GIOVANELLI del 15/12/83).


Ma per una adeguata valutazione di tali elementi probatori non devono essere trascurati anche stavolta i confronti in data 22.12.83 effettuati tra il BOLZANI da una parte, il DE COCCI - LO MUTO - SILVESTRI - DE NILE dall'altra, da cui, alla fine, è uscita ancora un'altra verità, e cioè che l'intervento del gruppo REA-SILVESTRI-AMADEI-PALMIOTTI-TANASSI, pare prezzolato con 50/60 milioni di lire (se non addirittura con 120 milioni di lire), servì non solo per il trasferimento del DE NILE, ma anche per la sua promozione: verità - si osserva - abbastanza possibile, anzi probabile, considerato che l'On. AMADEI fu investito dei due atti come Sottosegretario (del P.S.D.I.) al Ministero delle Finanze e delegato del Ministro pro-tempore On. COLOMBO ed On. TANASSI e (verità) comprovata dal fatto che parte degli assegni, come il titolo in favore del GANDOSSI per £.10.000.000 porta come data 28.2.74 riferibile necessariamente alla promozione non essendo ancora stato deliberato il trasferimento (avvenuto il 17.7.1974). (cfr. verbali di seduta del Consiglio di Amministrazione in Vol.18).

Senza stare a dilungarsi sul tenore dei verbali di detti confronti - la cui lettura integrale si sottolinea all'attenzione del Collegio giudicante - è qui bastevole far evidenziare che, mentre sono state confermate in faccia al DE COCCI ed al LO MUTO le dazioni, da parte del BOLZANI, di £. 40 milioni all'uno e £. 10 milioni all'altro (per entrambi in denaro con-

- 193 -

tante), il BOLZANI ha fatto ricordare al LO MUTO che "per riconoscenza" dovuta al suo interessamento, fece pervenire a sua moglie, di nome Miranda, una pelliccia acquistata da tale D'ANGELO Eugenio di Roma, pagata con assegni da £. 2.000.000 a £. 3.200.000, circostanza - poi - corroborata dalla testimonianza del D'ANGELO (cfr. Vol. Testi n. 6), nonché dall'acquisizione degli assegni, anzidetti, emessi dal BOLZANI sulla Banca Popolare di Novara - Ag. di Cerano - in data 5-25/3/1974 e quindi in coincidenza dell'avanzamento di carriera in esame ed infine dalle necessità e sostanziali ammissioni del LO MUTO a ritrattazione delle originarie negative. (vds. conf. BOLZANI - DE NILE - LO MUTO - SILVESTRI del 22.12.83).


Non sembra ultroneo - ancora - far risultare le esatte parole con cui il BOLZANI ha puntualizzato la sua versione sul vero scopo per cui fu attivato l'intervento di REA-SILVESTRI: "secondo la mia memoria - dice il medesimo - il gruppo REA-SILVESTRI fu contattato e si mosse sia per la promozione sia per il trasferimento: me lo fa ricordare bene il DE NILE. = Contattai il REA....egli mi disse che se ne sarebbe interessato col cognato SILVESTRI, che era a filo diretto e a gomito stretto con PALMIOTTI e TANASSI = Il REA per quell'interessamento mi chiese 50/60 milioni, dei quali 20 dovevano essere distribuiti tra lui ed il cognato SILVESTRI ed il resto doveva finire al Partito = A seguito di appuntamento del REA incontrai il SILVESTRI, mi pare nel suo ufficio in via S. Maria in Via, vicino a Piazza Colonna. Il REA parlò del problema DE NILE. Lasciai a SILVESTRI un pro-memoria il cui oggetto evidenziava la domanda di trasferimento del DE NILE da Torino a Milano. Il REA disse al cognato SILVESTRI, dopo che questi promise il suo interessamento presso PALMIOTTI e TANASSI: "stai tranquillo perchè BOLZANI ha parlato con me della situazione economica sia per la parte nostra personale sia per la parte da destinare al Partito" = Incontrai il SILVESTRI



- 194 -

a Milano nel centro vicino a via Dogana, dove mi pare abbia sede l'ufficio dell'On. MASSARI (anzi in quella zona, se non proprio in via Dogana). L'On. MASSARI fu interpellato per risolvere il trasferimento del DE NILE. Se non in quella occasione (non so se fu trovato o meno) a Roma certamente, credo al Ministero delle Poste in cui mi recai insieme al DE NILE = Nell'incontro di via Dogana prendemmo tutti un appuntamento e ci trovammo col SILVESTRI e il DE NILE in un esercizio pubblico, in una località Corbetta o un paese che sta subito dopo: ciò per discutere ancora del trasferimento del DE NILE che doveva avvenire attraverso il bimio TANASSI-PALMIOTTI = Consegnai al REA, dietro sua richiesta, in occasione o luogo che potrebbe riferirsi a Roma o Milano, £. 45-50 milioni, parte in assegni e parte in contanti. Gli assegni sono quelli che la S.V. mi da in visione: 10 milioni con assegno a favore del GANDOSI il 28.2.74, 2.500.000 con assegno del 31.7.74 in favore di REA, £. 2.500.000 con assegno del 31.8.74 in favore di REA, £. 1.500.000 con assegno in favore di REA del 9.1.75 e £. 3 milioni con assegno del 30 giugno 75 a favore di REA = Dopo la consegna degli assegni il DE NILE mi disse che aveva trovato un'altra strada, quella del MUSSELLI e che non bisognava far incassare gli assegni dal REA: tentai ma il REA mi restituì solo qualche assegno" (vds. confronto BOLZANI - SILVESTRI del 22/12/83 ore 13,15).

- - - -




- 195 -

PARAGRAFO A) :I PUBBLICI UFFICIALI CORROTTI (TOMASONE etc.)

Dopo quanto si è esposto prima, con particolare riferimento alle argomentazioni sul procedimento amministrativo della promozione del DE NILE e sui riflessi penali dello stesso, è conseguenziale la colpevolezza del TOMASONE, in ordine agli atti contestatigli come ai Capitoli T) - U) - V) - Z), nella qualità di pubblico ufficiale investito, tra gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione, della formazione degli atti riguardanti il DE NILE, il COTILLI ed il FERLITO, ed essendo stato esso TOMASONE destinatario delle pressioni e delle utilità che, come si è dimostrato, esistettero e furono date in favore di quegli atti.

Su di lui esercitò una particolare sollecitazione Mons. DUCA Simeone, predisponendo incontri conviviali a casa propria, estesi al DE NILE ai quali partecipò il TOMASONE e nel corso dei quali il medesimo fu adeguatamente "sensibilizzato".

Inoltre a lui furono destinate le numerose "raccomandazioni" (scritte) di ecclesiastici, di politici e loro segretari - ed in particolare del Segretario del Sottosegretario AMADEI (dr. PAZZANESE), dell'On. RESTIVO, di Mons. DUCA, del Segretario Italo VENZA, dell'On. Luigi PRETI, del Sottosegretario G. MACHIAVELLI, del Sottosegretario CARTA, del Segretario dell'On. COLOMBO dr. CROCETTA, del Capo di Gabinetto dr. FORTUNATO, dell'On. BOTTA, del Segretario del Sottosegretario LIMA (d.ssa LEONI) - e alle stesse egli corrispose non solo formalmente (con scritti rassicuranti), ma anche sostanzialmente con comportamenti di adesione ora relazionando favorevolmente, ora prorogando, ora revocando, ora disponendo i trasferimenti degli ingegneri DE NILE, COTILLI, FERLITO, a seconda delle aspettative dei medesimi (cfr. documentazione in Vol. 18).



- 196 -

A lui, inoltre, fu devoluta l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine di Malta e S. Sepolcro per la quale BOLZANI pagò £. 5 milioni ed a lui sembra fossero state promesse allettanti prospettive di carriera conosciuto, com'era, per le sue ambizioni al riguardo (cfr. int. OLEVANO 15.12.83).

Valgano a tale proposito le affermazioni di OLEVANO Fernando, Capo, in allora, della Divisione del Personale ed i particolari come appresso riferiti : "alla vigilia della promozione del DE NILE, il dr. TOMASONE mi disse "questo bisogna promuoverlo, faccia preparare la relazione" = di conseguenza feci preparare la relazione dal competente Capo Sezione, il quale la redasse favorevolmente, perchè apparve chiaro che il DE NILE stava a cuore al TOMASONE.....= I trenta punti gli furono attribuiti sotto la voce Categoria H - attitudine del candidato.... = Tale punteggio gli fu attribuito dal dr. TOMASONE in sede di Consiglio d'Amministrazione, che fu presieduto, per delega del Ministro, dal Sottosegretario di allora On. AMADEI. = E al DE NILE fu facile passare al concorso, perchè in suo favore furono redatte più di dieci lettere "commentatizie" da parte di personalità politiche, ecclesiastiche e comunque importanti che, poi, sono quelle che determinano, a parità di merito, la vittoria. = Ho visto personalmente dette lettere nel fascicolo personale.....Successivamente ritirate dalla Segreteria. Vidi anche nello stesso fascicolo un appunto, senza firma, dal seguente tenore : "al dr. TOMASONE - preme molto - Sia promosso e rimanga dov'è". Detto appunto veniva dalla Segreteria del Ministro COLOMBO.....= Tengo a precisare che il TOMASONE non lasciava trapeolare le sue cose intime e private, nè lasciava spazio per sindacare il suo operato, perchè era un tipo autoritario e militare-sco. = Era un soggetto particolarmente sensibile alle pressioni dall'alto = Era molto amico di alte personalità come BERNABEI, per lunghi anni Segretario dell'On. ANDREOTTI.

- 197 -

Quanto al trasferimento del DE NILE da Torino a Milano, la prassi fu analoga..... fu in definitiva il TOMASONE a volere quel trasferimento e a farlo attuare dai suoi collaboratori SIMEONE e ROSA. = Vedevo spesso il BOLZANI in compagnia del QUAGLIA nel mio ufficio del Ministero delle Finanze..... (cfr. int. OLEVANO del 15.12.83).

Ed infine valgano - si osserva - gli appunti scritti di pugno del TOMASONE acquisiti presso la Direzione Generale Dogane comprovanti per DE NILE decisioni (anzitempo) come "venga promosso e lasciato in sede" e per FERLITO decisioni come "ne ho parlato con il Capo di Gabinetto Cons. FORTUNATO - conviene proroga ancora per tre mesi e poi si vedrà....." (cfr. Vol. 18).

Ma, se questi elementi sono - come indubbiamente sono - sufficienti per un giudizio di responsabilità, questo va sospeso, alla stregua del sopravvenuto stato d'infermità psichica dell'imputato (art. 88 C.P.P.), mediante stralcio degli atti che lo riguardano e secondo le motivazioni di cui al Capo VI della Parte II.


Allo stesso modo vanno stralciati gli atti (art. 15 C.P.P. + 68 Costituzione) nei confronti dell'On. AMADEI, in attesa della decisione della Camera dei Deputati (stante la sua qualifica di Parlamentare) sulla richiesta autorizzazione a procedere che, condizionando la promuovibilità (anzi più correttamente, la perseguibilità) dell'azione penale, non consente giudizi di merito finchè essa non sia intervenuta.

Nei suoi confronti - ripetesi - si sono resi necessari ugualmente riferimenti per completezza di trattazione, atteso che anch'egli viene indicato come pubblico ufficiale che avrebbe abusato degli atti del suo ufficio in ordine alla promozione ed al trasferimento del DE NILE ed atteso che si è dovuto di

- 198 -

mostrare, nell'ambito dell'economia del reato, la ricorrenza (quali elementi costitutivi) dei soggetti attivi qualificati (PP.UU.) e del nesso di causalità tra la funzione esercitata e l'atto, oggetto di abuso (cfr. Cap. I - Parte IV).

- - - -



- 199 -

PARAGRAFO B) :

I PETROLIERI CORRUTTORI (MUSSELLI - MORELLI
BUZZONI - GIOVANELLI - ACETO - etc.)

Avendo dimostrato nei capitoli precedenti che le dazioni, o le promesse, di denaro o di altre utilità - destinate ai pubblici ufficiali, competenti per gli atti in criminati e riguardanti il DE NILE e correlativamente il COTILLI ed il FERLITO - furono opera dei petrolieri di Milano e di Torino, tutti interessati agli stessi atti, in prospettiva dei ventilati "baratti" funzionali, non resta altro che passare in rassegna brevemente le singole posizioni.

= I PETROLIERI DI MILANO =

Sono certamente sufficienti le prove a carico degli imputati BUZZONI, MORELLI, GIOVANELLI, MUSSELLI, ACETO, sulla base di quanto si è visto attraverso le dichiarazioni del DE NILE e del BOLZANI e sulla base delle annotazioni sui diari del DE NILE stesso.

In conclusione - per quanto concerne Milano - devono attribuirsi a BUZZONI, MORELLI e GIOVANELLI, quali cointeressati alla NIP di Casei Gerola, gli esborsi di circa 10 milioni al mese consegnati dal BUZZONI al BOLZANI e da questi accantonati, dal luglio 1973, in vista della promozione del DE NILE e del suo rientro in Milano, per tutto il tempo dell'attività della N.I.P. (e così fino al luglio 1974), esborsi, come si è detto, serviti ad alimentare il filone LO MUTO-DE COCCI, il filone DUCA-QUAGLIA ed il filone REA-SILVESTRI-AMADEI ed ammontanti ad importi maggiori (per £. 70.000.000 al mese) comprensivi delle "tangenti" per le protezioni offerte dall'ing. BIANCHI, e da tutto l'UTIF di Milano, al BUZZONI.

luc

- 200 -

Tutti e tre, del resto, hanno reso dichiarazioni sostanzialmente confessorie.

Il GIOVANELLI, se pure ha respinto il suo legame societario col BUZZONI e col MORELLI, ha ammesso il ruolo di intermediario come tutore degli interessi del BUZZONI e del MORELLI e portatore degli assegni che entrambi destinavano alle corruzioni del caso compresa quella in esame.

Non è invero chiaramente confesso il MORELLI, ma la sua ultima condotta processuale sembra potersi interpretare come tacita ammissione degli addebiti.

Per ultimo è stato infatti accertato che un assegno di 50 milioni di lire, emesso dal MORELLI il 18.2.1974, all'ordine di GIOVANELLI Marzian e da questi girato al BOLZANI, andò "a sostenere, presso qualcuno, appunto la promozione dell'ing. DENILE" : a parte il contenuto letterale e cartolare del titolo in sequestro (cfr. fasc. MORELLI in Vol. 8), depongono per tale causale le puntualizzazioni, in data 15.2.83, del BUZZONI e GIOVANELLI e quelle rese il 27.11.82 da BOLZANI Primo, il quale ha spiegato che l'assegno di 50 milioni fu da lui richiesto al MORELLI perchè coprisse gli assegni che aveva rilasciato al REA e GANDOSI e che essi avevano messo all'incasso prima del tempo.

A fronte delle stesse il MORELLI, ancora in data 15.12.83, ha dovuto scalfire la pretesa (assoluta) sua estraneità (sostenuta coi primi interrogatori), trincerandosi sul "non ricordo" circa la causale del titolo, la cui paternità non ha potuto contestare : ne è, così, uscito smentito, dimostrando palesemente di essere complice della corruzione. Soluzione, del resto, conclamata dalla cointeressenza che ebbe nella N.I.P. : come dire che è assurdo sostenere la sua indifferenza di fronte alle agevolazioni del contrabbando da parte dell'UTIF ed ai necessari compensi, all'uopo corrisposti.



- 201 -

Non possono, difatti, che condurre a tale soluzione dichiarazioni come : "i petrolieri di Milano avevano l'interesse a che il DE NILE fosse destinato a Milano e ciò in vista della successione del DE NILE al BIANCHI..... = I petrolieri interessati a Milano furono tanti e taluni anche chiamati a pagare per le tangenti..... = Certamente pagarono il BUZZONI, e, autonomamente, il MORELLI = Il MORELLI fu interessato all'attività petrolifera del BUZZONI in Casei Gerola, perchè dava il gasolio SIF ed acquistava quello rigenerato.....fu certamente al corrente dell'attività lecita ed illecita.... = Il MUSSELLI avrà pure pagato, ma io non ne sono specificatamente al corrente" (cfr. int. GIOVANELLI del 15.12.83).

Oppure dichiarazioni come : "in sostanza seppi da BOLZANI che 8 dei 70 (al mese), a lui consegnati per le coperture dell'ing. BIANCHI, finivano ed erano accantonati per l'ing. DE NILE in vista della sua promozione = Per il DE NILE si interessarono BOLZANI e GIOVANELLI, i quali si vantavano, anzi si vantava il solo GIOVANELLI, di aver pagato per quella promozione 180 milioni = Si interessarono, altresì, QUAGLIA ed altri prelati di cui uno il Cardinale POLETTI = A detta del BOLZANI questi poteva arrivare all'On. ANDREOTTI ed all'On. COLOMBO con una semplice telefonata per ottenere quello che chiedeva "cfr. int. BUZZONI 15.12.83).

Per non dire che, relativamente al MORELLI, è, al solito, lo stesso DE NILE a dirimere ogni perplessità : egli - invero - nel commentare una sua annotazione apposta sui diari, in data 18.3.75, riferisce che, dopo il suo rientro a Milano, ricevette da più parti pressioni e che alle stesse non si sottrasse il MORELLI, il quale pretendeva, attraverso il LO MUTO, di riaprire un deposito in Monticelli Pavese, che, insieme ad altri

- 202 -


ex soci della N.I.P., aveva costruito, per recuperare la perdita di 70 milioni di lire provocata dalla chiusura della N.I.P. in se guito all'incursione dei Carabinieri.

Quale altro motivo - si osserva - se non quello di vedersi ricambiato il sostegno a sua volta dato poteva abilitare il MORELLI ad esercitare pressioni sul DE NILE?.

Per restare ancora a Milano sembra che som me di denaro siano state, inoltre, pagate per il DE NILE dal MUSSELLI, come interessa to alle aziende BITUMOIL - SIPLAR ed al gruppo collegato (Costieri Alto Adriatico, ICIP, SIPCA) : alla sua iniziativa si deve l'attivazione del filone politico facente capo a Sereno FREATO (Segretario dell'On. MORO), di cui il MUSSELLI fu amico e, secon do le ultime risultanze, socio in affari pe troliferi (cfr. int. MUSSELLI 18.11.83).

Proprio a seguito dell'intervento del MUSSEL LI - come si è visto ed ora si sottolinea - il DE NILE ed il BOLZANI tentarono di non pagare gli assegni rilasciati al gruppo REA-SILVESTRI, il cui filone conduceva all'On. AMADEI, Sottosegretario al Ministero delle Finanze, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione : ciò perchè la strada poli tica, alternativamente intrapresa con MUSSEL LI e con destinazione per il tramite di FREA TO alla nota corrente della D.C. di sua ap partenenza, aveva già dato segni di positiva corrispondenza, se non aveva addirittura ri solto il problema della promozione a differen za di quella battuta con REA-SILVESTRI.

E quanto potesse e contasse, in allora, la corrente del FREATO non sembra che abbia bi sogno di troppi argomenti : basti solo sotto lineare il noto rapporto fiduciario (spinto oltre i limiti dell'affinità politica ad un livello di sicura intimità e amicizia) tra il FREATO e l'On. MORO, e basti por mente al l'ascendenza politica di questi e alla impor tante sua posizione nell'ambito Governativo



- 203 -

in riferimento alla carica pubblica del momento (Presidente Consiglio dei Ministri) e, ad onore del vero e giusto a tutta la sua attività politica trascorsa alla direzione di rilevanti dicasteri e caratterizzata da singolari dati di Statista.

E, quanto poi valesse il rapporto tra il MUSSELLI ed il FREATO ed a quali finalità fosse esso improntato lo comprovano le seguenti risultanze :

- a) il FREATO fu socio occulto del MUSSELLI nella BITUMOIL, al 25%, sin dal 1964 e nella SIPCA, al 18-22%, sin dal 1970;
- b) il MUSSELLI sovvenzionò, sin dal 1964, la corrente politica facente capo all'On. MORO con flussi di denaro mensili o comunque periodicamente ricorrenti, nell'ordine di importi unitari di 13 milioni (ed alla fine 5 milioni) e con altri notevoli finanziamenti straordinari, per campagne elettorali ed eventi del genere, a decorrere dal 1964;
- c) entrambi costituirono presso l'Unione Banche Svizzere di Lugano e altrove in Svizzera ingenti capitali intestati ora al FREATO ora al MUSSELLI, nell'ordine di centinaia e centinaia di milioni che si dice siano dovuti a finanziamenti per il Partito e si dice siano stati trasferiti all'Estero per presunti ed eventuali avvenimenti di eversione dell'Ordine Democretico o di emergenza politica (golpe) ed affidati - pare per disposizioni, o consiglio, dell'On. MORO - al MUSSELLI, fiduciarmente, prima (ed in prossimità) dell'avvento della legge n. 159/76.
Capitali - si osserva - che contrariamente alla tesi del FREATO sembra debbano ricondursi all'attività di contrabbando, svoltasi con le due aziende petrolifere anzidette e con le altre del "gruppo MUSSELLI" (vds.int. FREATO del 16.5.83 e vds. confronti ed int. MUSSELLI-FREATO 18.11.83-21.11.83);

- 204 -

- d) il MUSSELLI fece parte del gruppo di contrabbandieri facente capo a GISSI e GALASSI, le cui relazioni ad alto livello con la Guardia di Finanza e con tutta l'Amministrazione Finanziaria sono state dimostrate nel Capitolo III - Parte IV - in cui si sono posti in luce le corruzioni operate per le coperture del contrabbando.

Con ciò si vuole significare, salvo a riprendere ulteriormente l'argomento nella disamina della "vicenda GIUDICE" che, se è vero come è vero che alla nomina del Comandante Generale della Guardia di Finanza e prima alla promozione del DE NILE concorsero anche con contributi pecuniarî grossi petrolieri di Milano (e di Torino), non è inverosimile, anzi è probabile, che a tali "collette" abbia partecipato anche il MUSSELLI (o il suo gruppo), rappresentando egli un grosso esponente dell'imprenditoria petrolifera lombarda ed avendo quindi tutto l'interesse di mettere, come si suol dire, "l'uomo giusto al posto giusto".

Orbene, la sua implicazione non è solo effetto di un ragionamento logico, sussistendo, a supporto, elementi di prova storica, offerti dalle dichiarazioni del BOLZANI, del DE NILE, nonchè dai diari di quest'ultimo. Da queste emerge, come si è visto con le dichiarazioni del BOLZANI e del DE NILE, che il MUSSELLI versò per il DE NILE £. 10 milioni e si interessò del medesimo avvalendosi, oltrechè del FREATO, di tale CANNARSA, ex funzionario della Direzione Generale delle Dogane nonchè suo consulente commerciale ed avvalendosi dell'ing. BIANCHI e del dr. DEL GIZZO, di cui era amico, e ciò dopo avere esplicitamente promesso al DE NILE il suo appoggio per la sua promozione e per la meta a Milano, nel giugno 1973, alla vigilia dei lavori della Commissione Esaminatrice.

Posto che BOLZANI ha testualmente asserito che "secondo quanto (gli) disse DE NILE la sua promozione fu determinata soprattutto dal petroliere MUSSELLI, ch'era amico di Sereno FREATO e dell'On. MORO = (e che) il DE NILE (gli) disse

- 205 -

ch'era amico del MUSSELLI e che anche per questa via, ed in particolare tramite il FREATO e l'On. MORO, poteva contare per il suo rientro a Milano da Torino....(e che) in questa occasione (gli) disse di sospendere i pagamenti al gruppo REA-SILVESTRI (P.S.D.I.), perchè aveva trovato un'altra via, autonomamente e cioè quella del MUSSELLI = Disse insomma che aveva provveduto da sè per il suo rientro a Milano" (cfr. int. BOLZANI 1/12 - 17/12/83), ciò posto - si fa notare - che a tali asserzioni il DE NILE ha risposto, sostanzialmente, con conferme che, al di là di ogni valutazione dello scrivente, non sembra superfluo sottoporre all'attenzione riportando fedelmente i discorsi.

"Prendo atto che nella mia agenda del 1973 risulta una serie di mie attività riguardanti la questione della mia promozione. Posso confermare che BIANCHI si impegnò ad aiutarmi con Valsecchi.... = In quel periodo (giugno 1973) BIANCHI mi presentò MUSSELLI che io andai a trovare in via Gradenigo = In quella occasione il MUSSELLI si offerse per la mia promozione e la mia permanenza a Milano.....= Che qualcosa MUSSELLI abbia fatto mi risulta dal fatto che CANNARSA aveva ricevuto proprio da MUSSELLI l'incarico di interessarsi (cfr. int. DE NILE 24/3/82 al G.I. di Milano) = La base di potere, mediante la quale il BIANCHI si poteva permettere di fare credibilmente la nomina del successore erano TOMASONE, come Direttore Generale, di cui era molto amico, OLEVANO, di cui era grande amico, e l'ing. GENOVESE della PADANA IDROCARBURI (cfr. int. DE NILE 30/3/82 al G.I. di Milano) = Girava voce che per la mia promozione MUSSELLI aveva versato dei soldi per la somma di dieci milioni (cfr. int. DE NILE 24/3/82 citato).

A tale proposito vanno inoltre rimarcate le annotazioni del DE NILE sui suoi diari : "MUSSELLI si offre per la mia promozione e meta a Milano" (sotto la data 9/6/73); "Rientra ing. BIANCHI - MUSSELLI" (sotto la data 29/8/73); "MUSSELLI, partenza in macchina, ricevuto da LO MUTO, ACETO e CIBE" (sotto la data 4/2/74).

- 200 -

Ed infine un'ultima considerazione : il nome della sorella del DE NILE (DE NILE in S. Maria in Philippanis via Sophias 128) figura nello schedario delle lettere "commentatizie" sequestrato presso la Segreteria dell'On. MORO di via Savoia in Roma ed evidenzia che la richiesta parté proprio dal MUSSELLI e fu rivolta per assecondare una pratica di insegnamento della DE NILE - PHILIPPANIS all'estero : il particolare, di per sè poco significativo, sta a dimostrare quanto meno che la persona del DE NILE non era nuova al MUSSELLI ed alle sue sollecitazioni attraverso la Segreteria dello On. MORO.

Ed allora, mentre assumono consistenza le informazioni -"de relato" - del BOLZANI sull'utilizzazione della stessa Segreteria, e per essa del FREATO, per la promozione del DE NILE deve si concludere che tale concorso oggi viene, deliberatamente, sfumato dal BOLZANI o dal DE NILE, onde far apparire sotto forma di ipotesi o supposizione ciò che è da loro certa conoscenza, nell'intento - sembrà - di non accreditare verità e responsabilità ulteriormente inquietanti e pesanti verso soggetti a cui, in definitiva e comprensibilmente, devono una qual certa "riconoscenza", anche se ciò potrebbe essere discutibile sotto lo stesso aspetto morale.

Per non dire che la linea difensiva del MUSSELLI e del FREATO, ostinati entrambi a negare qualunque loro prestazione in favore del DE NILE e a disconoscere perfino la conoscenza del predetto, finisce per l'accreditare l'accusa di loro complicità.

Il MUSSELLI, pertanto, deve essere rinviato a giudizio in ordine al reato di corruzione contestatogli (Capo Z), tenuto presente che non si sono attribuiti i reati connessi (contrabbando di olii minerali, associazione per delinquere) perchè per essi sono stati costituiti distinti procedimenti a Torino (G.I. dr. Vaudano) e a Milano (G.I. dr. Silocchi e G.I. dr. Cofano, ora G.I. dr. Lamanna).

- 207 -

= I PETROLIERI DI TORINO =

Per quanto, poi, riguarda la piazza di Torino, si è già accennato alle pressioni che esercitano i petrolieri del capoluogo Piemontese, ed in particolar modo alle iniziative che assunse il gruppo facente capo ad ACETO, in alternativa ancora al gruppo BUZZONI (per la D.P.S. di Caraiglio), ai gruppi "MASNATA", "CHIABOTTI" etc. (rispettivamente per l'ISOMAR, la DOC/GOC) al fine di assicurarsi "l'assegnazione" del DE NILE in questa sede, così in concorrenza coi petrolieri di Milano ed al fine di ottenere la "moderazione" del FERLITO.

Mentre è sufficiente rinviare alle diffuse argomentazioni delle pagine che precedono, appare necessario fare ulteriori rilievi, opportuni, tra l'altro, per completezza di disamina, riguardanti specificatamente gli odierni giudicabili.

L'ACETO, come ha peraltro accertato, recentemente il Tribunale di Torino (vds Sent. del 10/12/83) fu socio occulto, o comunque cointeressato, nell'azienda STEDI, con sede in Piossasco (TO), in capo alla quale è stata stabilita un'attività di contrabbando di olii minerali, a decorrere dal 1974, attuata dagli amministratori ZAMBELLI e PELLEGRIN Pier Giorgio e dai soci occulti OLIVERO Carlo e PENNA Sergio, col solito sistema di dirottare gasolio per autotrazione mediante simulate denaturazioni dello stesso e fittizie trasformazioni in gasolio per uso riscaldamento domestico ed attuate, come vuole l'accusa odierna, in concorso con la finanziaria SpA FINCHIMICA PIEMONTESE (comproprietaria del deposito STEDI), il cui consiglio di Amministrazione, nel 1975/76, risultò composto da PICCHIONI Rolando, Presidente, ACETO Piero, Amministratore delegato, ed altri (DE MARTINI - PELLEGRIN Roberto - PENNA).

E' appena il caso di dire che, nel corso della istruttoria formale a carico dei predetti (G.I. dr. Griffey), essendo stati ravvisati estremi di reato a carico dell'On. PICCHIONI Rolando, gli atti sono stati stralciati - attesa la sua qualità di parlamentare - ed è stata richiesta la prescritta autorizzazione a procedere.

- 208 -

Intervenuta questa, gli atti sono stati acquisiti all'odierno procedimento relativo alla vicenda DE NILE, per motivi di connessione oggettiva e probatoria e nei di lui confronti è stata estesa l'azione penale : di qui l'odierna incriminazione, ovviamente, oltrechè che per i reati-fine (contrabbando di olii minerali ed ipotesi connesse), per il reato mezzo in esame (corruzione).

Orbene, ad ACETO Piero si deve - come ha più volte ribadito il DE NILE e come attestano inconfutabilmente le annotazioni sui suoi diari - un pressante interessamento per la promozione "de qua" e la designazione del medesimo all'UTIF di Torino, esplicatosi con l'attivazione del gruppo locale dei "Colombiani", facente capo alla Corrente di Impegno Democretico, di cui facevano parte, oltrechè lui, l'On. PICCHIONI Rolando e l'On. Emanuela SAVIO.

Appunto dai diari in atti traspaiono dialoghi, convegni, ritrovi conviviali, patteggiamenti, cui parteciparono i predetti. Si evidenziano collette di denaro, di cui si rese esecutore Giulio FORMATO (importante pedina, come dice il DE NILE, negli intrecci degli illeciti dei petrolieri Piemontesi e Lombardi) e con le quali (collette) si alimentarono, col solito sistema, compensi di valore apprezzabile per il DE NILE ed altri PP.UU., a tutti i livelli e finanche accese "discussioni", spinte quasi fino ad una irresistibile coercizione soprattutto ad opera dell'ACETO e con l'ausilio del PICCHIONI,FORMATO (collegato coi petrolieri di Milano), Giulio LO MUTO (altro simpatizzante e militante nella stessa corrente e marito dell'impiegata della segreteria dell'On. COLOMBO), perchè il DE NILE abbandonasse definitivamente l'idea di aspirare all'UTIF di Milano ed optasse per la sede di Torino, finendo, così, di targiversare ed "ammiccare" coi petrolieri lombardi.

Come si è fatto risultare in premessa, dagli stessi diari emerge, in particolare, che l'azione di sostegno al DE NILE da parte dei petrolieri Piemontesi, se fu divergente da quella dei petrolieri lombardi sulla designazione della sede, colli-
mò con la stessa perfettamente in punto promozio




- 209 -

ne, rappresentando, questa, il presupposto per il conseguimento della direzione di qualunque Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione ed ebbe come strategia comune l'utilizzazione delle stesso "entourage" di ecclesiastici, politici e laici (QUAGLIA, DUCA, DE COCCI, LO MUTO), rivelatosi, peraltro, idoneo a sensibilizzare il Ministro delle Finanze pro-tempore (On. COLOMBO) o la Segreteria (dr. CROCETTA) o i Sottosegretari dello stesso.

Tale conclusione, pur essendo, del resto, deducibile dalle affermazioni del BOLZANI, ha trovato fondamento, per ultimo, nelle rivelazioni di GIOVANELLI Marzian, fedele emissario del MORELLI e partecipe dei discorsi del trio PICCHIONI-ACETO-LO MUTO e dei pranzi "di lavoro" effettuati per perorare la causa del DE NILE.

E' vero - ha riferito testualmente il GIOVANELLI - che ho partecipato a pranzi, cene ed è vero che ho partecipato ad un pranzo con l'On. PICCHIONI, ACETO, LO MUTO, BOLZANI, QUAGLIA e DE NILE (in data 11.1.1974) = PICCHIONI, ACETO e LO MUTO apparivano dai loro discorsi interessati a che il DE NILE, una volta promosso, fosse destinato all'UTIF di Torino.

L'ACETO, certamente, perchè interessato a qualche azienda petrolifera di Torino, PICCHIONI e LO MUTO non so dire, probabilmente per rapporti politici = Parlavano tutte e tre di quella promozione : sta di fatto che alla fine della cena il DE NILE mi disse, con fare risoluto : "ho deciso, andrò a Torino" = Evidentemente quella decisione gli fu fatta prendere dai tre politici anzidetti = Il BOLZANI e QUAGLIA erano contrari a quella decisione, ma naturalmente il loro interessamento si rivelò vano rispetto a quello dei politici di Torino = Preso atto sommariamente delle annotazioni del DE NILE, devo dire che egli ha annotato la verità = L'On. PICCHIONI è quello incontrato poco prima nel corridoio = In so-



- 210 -

stanza quelli che si interessarono per i problemi del DE NILE furono, a parte il PICCHIONI, LO NUTO, ACETO, CROCETTA, Mons. DUCA, Don Giacomo CERETTO ed il Cardinale POLETTI : ciò secondo i discorsi di BOLZANI e QUAGLIA nonché dello stesso DE NILE =. Quando quest'ultimo fu destinato a Torino, BOLZANI e QUAGLIA rimasero male, rimproverarono il DE NILE di averli traditi (cfr. interr. GIOVANELLI del 15.12.1983).

Di fronte a tali elementi, poi puntualmente ripresi e confermati dal DE NILE in faccia (vds. confronto 22.12.1983) all'ACETO e PICCHIONI (anche quanto al denaro e alle utilità di vario genere di cui egli fu beneficiato durante il servizio in Torino), sono inaccettabili le negative di questi ultimi, ostinati - assurdamente - a respingere circostanze (proposte etc.) del tutto pacifiche (cfr. Punto A stesso Cap. II).

Tuttavia, una considerazione si impone : mentre è inequivocabile che la condotta dell'ACETO fu finalizzata all'esercizio del contrabbando, la cui sussistenza è acclarata dal giudizio del Tribunale di Torino, tale certezza non è assoluta per il PICCHIONI e non tanto perchè non si ritrova nelle affermazioni del BOLZANI e del GIOVANELLI, che fungono da "valvola di sicurezza" per le varie fonti di prova individuate, quanto perchè non sembrano tranquillanti ed univocamente sintomatici taluni dati probatori diversamente raccolti.

In definitiva può ritenersi non contestabile che il PICCHIONI si interessò al DE NILE, insistette per fargli accettare la sede di Torino, lo sostenne nella promozione, giungendo a disapprovare ed a risentirsi per la iniziale irremovibilità del predetto di fronte al differente gradimento per l'UTIF di Milano e così perorando la causa dell'ACETO, ma sorge fondatamente il dubbio se ciò egli abbia fatto solo per spirito di corpo (politico) o, anche, per cointeresenza nell'attività petrolifera : sono le due tesi rispettivamente della difesa e dell'accusa, la prima della quale vuole ipotizzarsi che l'intervento fu determinato - contrariamente all'ACETO - esclusivamente da affinità ideologiche, vuoi di Partito vuoi di corrente.

- 211 -

Ma, se questi rilievi potrebbero risolversi a favore del PICCHIONI non possono sottacersi talune risultanze chiaramente compromettenti per il predetto e che, comunque, conducono a seri e gravi indizi.

Posto che la Srl. "STEDI" (costituita il 3 luglio 1974) non fu proprietaria del deposito e degli impianti su cui esercitò in Piossasco, appartenenti invece alla SpA SICOMA, si rileva che questa cessò l'attività di diretta gestione verso la fine del 1974, data in cui avvenne una duplice vicenda giuridica :

- acquisto della quasi totalità del pacchetto azionario della SICOMA da parte della SpA "FINCHIMICA PIEMONTESE" (Pres. PICCHIONI);
- dazione in affitto dalla SICOMA alla STEDI (quotisti PELLEGRIN Pier Giorgio e ZAMBELLI Eugenio, amministratore ZAMBELLI).

La STEDI - come si diceva - è risultata, secondo quanto si è accertato, in altro e separato procedimento, al centro di una vasta e continuativa attività di contrabbando, attuata mediante destinazione del gasolio, sottoposto presso il deposito SIF al pagamento dell'imposta nella misura agevolata prevista per il riscaldamento domestico, al mercato dell'autotrazione (cfr. Sent. Tribunale Torino del 10 dicembre 1983).

Nel corso dello stesso procedimento sono emersi elementi, che indicano una più o meno accentuata ingerenza nella STEDI del gruppo economico, che operava per mezzo della FINCHIMICA.

Si è constatato, in particolare, che alla gestione della società, ed in particolare alla gestione dell'artificiosa movimentazione di assegni circolari e bancari, posta in essere per agevolare e dissimulare contabilmente la frode, prendeivano parte anche altre persone diverse da ZAMBELLI Eugenio e PELLEGRIN Pier Giorgio, quotisti della STEDI.

Tali persone furono PELLEGRIN Roberto, PENNA Sergio, OLIVERO Carlo, DE MARTINI Dante ed ACETO Piero.



- 212 -

OLIVERO, infatti, nell'operare materialmente in banca, eseguita le direttive delle altre persone testè elencate.

L'ACETO, tra l'altro, emetteva su suoi conti correnti personali assegni bancari a favore di persone sospette e tra queste Giulio FORMATO.

Tutte le predette persone facevano capo ad un gruppo di operatori economici, componenti il Consiglio di Amministrazione della SpA FINCHIMICA PIEMONTESE (oggi CIBE), ovvero azionisti della stessa.


L'attività di copertura contabile della frode (i citati assegni bancari e circolari) è stata qualificata da uno dei protagonisti, il FENNA, pur nella negazione che si sia trattato di attività illecita, come "attività riservata alla FINCHIMICA".

Alcuni assegni, provenienti dal medesimo giro contabile, sono stati, verosimilmente, incassati dalla FINCHIMICA.

Risulta, infatti, a conferma della commistione tra gestione della FINCHIMICA e gestione STEDI :

- due assegni circolari chiesti dall'OLIVERO sull'Ag. n. 1 dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino sono stati intestati alla SpA FINCHIMICA;
- alcuni assegni circolari del tutto analoghi (richiesti ad altra agenzia del S. Paolo dall'amministratore della società CIAIKA - assegni pure intestati a nominativi di fantasia) sono stati incassati dall'OLIVERO, con firma di girata preceduta dalla scritta "FINCHIMICA".

In particolare, all'On. PICCHIONI risulta, secondo una richiesta di assegni circolari in data 23.12.1975, intestato un assegno circolare per f. 3.000.000 richiesto dall'OLIVERO ed addebitato sul c/c n. 6876 dell'Ag. n. 1 del S. Paolo di Torino, conto corrente particolarmente significativo nell'ambito del giro contabile citato.



- 213 -

E' tale dato che pone ovviamente inquietanti interrogativi in relazione alla commistione di gestione all'attività della STEDI da parte della FINCHIMICA ed in relazione alla qualifica del predetto in capo a quest'ultima società. Non senza trascurare le pesanti asserzioni che, al riguardo, ha reso il DE NILE, anzi muovendo, secondo l'impostazione della indagine, dalle stesse, per una tranquillante verifica delle risultanze processuali, si rileva che le accuse del predetto sulla compartecipazione del PICCHIONI all'attività illecita della STEDI sono, in ultima analisi, fin troppo insistenti e comunque suscettive di un giudizio di non estraneità.

E' vero - come sostiene la difesa (avv. LOZZI) - che taluni coimputati nel processo "STEDI" (R. PELLEGRIN - C. OLIVERO) hanno reso dichiarazioni a favore del PICCHIONI, affermando che egli "era estraneo alle frodi", ma è anche vero che tali risultanze sono controbilanciate dalle altre sopra enunciate, che, per la loro obiettività, sembrano prevalenti, tanto da far, invero, dubitare della genuinità delle prime.

Ciò val quanto dire che, residuando una qual certa significazione dal materiale documentale e dalle altre emergenze processuali, è giustificato un vaglio dibattimentale, e così una definitiva soluzione nella "sede plena" piuttosto che in questa, non potendosi, "a priori", escludere possibili integrazioni probatorie o chiarificazioni in sede dibattimentale.

Si ritiene pertanto conforme a giustizia rinviare a giudizio il PICCHIONI per rispondere dei reati sub. T) - U) - V) - Z).

Alla luce di quanto sin qui esposto vanno, in definitiva, rinviati a giudizio, oltre al PICCHIONI (Capi T - U - V - Z), il BUZZONI, il MORELLI, il GIOVANELLI e l'ACETO (Capo Z).

Per completezza di trattazione è appena il caso di puntualizzare che, nonostante in Torino e Piemonte si siano prodigati per la promozione del DE NILE anche i gruppi MASNATA, CHIABOTTI, ed altri, tutti interessati ad attività in materia di olii minerali (DAKOTA OIL COMPANY, GENERAL OIL COMPANY, ISONAR, DOMESTIC PETROL SERVICE) ed alle frodi fiscali correlate, e tutti chiamati, verosimilmente, a contribuire, pecuniariamente, alle collette del caso, non si è proceduto a carico dei rappresentanti degli opifici suddetti, perchè, in ordine alla


- 214 -

vicenda DE NILE, si sono raccolti elementi so stanziamente scarni e generici, per non dire che, relativamente ai fatti specifici di contrabbando ed alle ipotesi connesse (corruzione etc.) vi sono già stati, per ciascuno dei predetti, separati procedimenti penali defini ti in un grado od in un altro.

Per quanto riguarda il BUZZONI, MORELLI, GIOVANELLI ed ACETO ancora un ultimo rilievo: la differenziazione di imputazioni a loro ca rico, s'intende nell'ambito della vicenda DE NILE, rispetto ai coimputati, trova ragione d'essere nel fatto che, diversamente da que sti, anch'essi sono stati chiamati a rispon dere, in questo od in altri procedimenti, per le violazioni finanziarie legate alla persona dell'ing. DE NILE nonché alla funzione da lui esercitata durante lo svolgimento delle loro attività.

Correttamente, pertanto, si è mossa l'incrimi nazione nei loro confronti solamente per il reato di corruzione in ordine ai due atti di promozione ed al trasferimento del DE NILE, così ritenuti assorbiti dai separati procedi menti i reati di associazione per delinquere, contrabbando, falso (ed ipotesi connesse), di scendenti causalmente e teleologicamente dai due atti stessi (Capi T - U - V).

Quanto all'ACETO, pur apparendo sufficientemente provato il suo concorso al reato di cor ruzione sotto il profilo di compartecipe alle "collette", destinate, tra l'altro, a compensa re i PP.UU. per la promozione del DE NILE, even tuali perplessità (che il G.I. ad onor del ve ro non ha), potrebbero - al limite - dissolver si con una diversa qualificazione giuridica del fatto (concorso in interesse privato in at ti d'ufficio), secondo le articolate argomenta zioni che si daranno più avanti con l'esame delle posizioni di DE COCCI - CROCETTA alle quali si rinvia.



- 215 -

PARAGRAFO C) :

GLI ALTRI CONCORRENTI :

- . GLI ECCLESIASTICI (DUCA, QUAGLIA, CERETTO, FIMPO, DE BONIS, BONADEO);
- . I POLITICI (CROCETTA, DE COCCI, LO MUTO, SAVIO, FREATO, PALMIOTTI, MAZZEGA, SILVESTRI)
- . I FUNZIONARI (BIANCHI, COTILLI, DE NILE, OLEVANO)
- . GLI ALTRI INTERMEDIARI (BOLZANI, FORMATO, FLACIDI, VACCARO, FREDIANI, SANTORO)

L'IPOTESI ALTERNATIVA DI INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO E L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Nel presente paragrafo sono trattate le posizioni di coloro che hanno dato - chi più chi meno - un contributo ai fatti di carriera dell'ing. DE NILE, recependo direttamente od indirettamente, tramite gli emissari BOLZANI-QUAGLIA (ed altri), le sollecitazioni di esso DE NILE, dei petrolieri (lombardi e piemontesi) e di quanti altri furono al predetto interessati (BIANCHI-COTILLI), facendo, altresì, conseguire, a prezzo di esborsi in denaro o dazioni di diverse utilità - alternativamente - l'assegnazione del DE NILE e del COTILLI negli UTIF di Torino e Milano, nonché la permanenza del FERLITO nel primo dei due uffici anzidetti.

Dopo aver dimostrato - nel Capitolo I che precede - come della corruzione, di conseguenza concretizzatasi, siano stati autori principali i petrolieri della lombardia e del piemonte e i pubblici ufficiali del Ministero delle Finanze, in veste rispettivamente di corruttori e corrotti la chiamata in causa dei soggetti in argomento è a titolo di concorso criminoso secondo la previsione di cui all'art. 110 e seguenti C.P.

luc

- 216 -

Richiamati gli elementi di prova, prima minuziosamente articolati nei Capitoli I e II, si può intanto affermare che sufficienti prove di colpevolezza stanno a carico del BOLZANI, QUAGLIA, DUCA, DE NILE, DE COCCI, LO MUTO, CROCETTA, FREATO, FALMIOTTI, SILVESTRI, BIANCHI, FORMATO e COTILLI, cosicchè è legittimo disporre il rinvio a giudizio.

Viceversa, apparendo insufficienti gli elementi a carico dell'OLEVANO, egli va prosciolt_o con formula dubitativa.

Non essendosi, infine, consolidati gli indizi nei confronti del BONADEO, CERETTO, PIMPO, DE BONIS, MAZZEGA e SAVIO, va altresì, disposto il proscioglimento degli stessi con formula ampiamente liberatoria.

Ribadiamo che tali soggetti si distinguono in ecclesiastici, politici e funzionari, secondo la loro matrice funzionale in relazione, cioè, all'ufficio di appartenenza.

Onde far opera di chiarezza si ritiene ricomporre - prima di affrontare le singole posizioni - in tre distinti grafici, i filoni che si costituirono in riferimento agli organi "sensibilizzati" per le sollecitazioni in favore della promozione e del trasferimento del DE NILE e che si diressero verso l'On. G. AMA DEI ed il dr. G. TOMASONE - entrambi preposti, ripetesi, alle delibere degli atti amministrativi - ed in favore della revoca del trasferimento del FERLITO. Revoca che, sebbene non sia intervenuta con atto formale, fu, in pratica, ugualmente concessa attraverso continue proroghe, che permisero al predetto il mancato raggiungimento della nuova sede e cioè dello UTIF di Udine.


Nella formazione di detti grafici si sono tenute presenti, soprattutto le dichiarazioni del DE NILE e del BOLZANI, opportunamente comparate.


- 217 -

GRAFICO N. 1

LEGENDA

- L'emisfero sx si riferisce al dicastero alle Finanze (On. Colombo)
- l'emisfero dx si riferisce al dicastero alle Finanze (On. Tanassi)
- le frecce a sx conducono alla promozione
- le frecce a dx conducono al trasferimento





Promozione DE NILE (D.M. 13.3.1974)


LEGENDA

- Le frecce indicano i filoni individuati per le sollecitazioni della promozione di DE NILE Egidio.

Luca

- 219 -

GRAFICO N. 3



- Trasferimento FERLITO per Udine (D.M. 9.6.1973)

LEGENDA

- Le frecce indicano i filoni individuati per le sollecitazioni in favore della revoca o proroga del trasferimento di FERLITO Enrico.

luc

- 220 -

I POLITICI : LO MUTO - DE COCCI - CROCETTA -
MAZZEGA - SAVIO (L'IPOTESI ALTERNATIVA DI
"INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO").

Gli elementi che affiorano scorrendo le pagine precedenti si riassumono come segue..

- a) Secondo quanto ha spiegato il BOLZANI - riprendendo rivelazioni esternate tempo prima dal DE NILE - per rafforzare l'appoggio politico per la promozione di questi fu da lui seguita - sembra per prima - la strada del LO MUTO, dato che questi era un assiduo frequentatore della segreteria del Ministro pro-tempore, On. COLOMBO e quindi in buoni rapporti col Segretario particolare dr. CROCETTA e dato che la propria moglie Miranda MAZZEGA era impiegata della stessa segreteria, pare con compiti di telefonista ed anche perchè il LO MUTO stesso aderiva alla corrente di Impegno Democretico e frequentava la sede di via Del Caravita in Roma (cfr. int. LO MUTO 16.12.83).

A LO MUTO si rivolse esso BOLZANI , precisamente dopo aver ottenuto, grazie all'aiuto di don Francesco QUAGLIA, una lettera di raccomandazione del Cardinale POLETTI, ch'egli stesso portò, insieme al parroco anzidetto, alla segreteria del Ministro nelle mani del CROCETTA (vds. suo int. 12.2.1983).

Quest'ultima circostanza trova un'altra puntuale conferma - si osserva - nelle dichiarazioni di don Giacomo CERETTO, che parla di un "buon rapporto di amicizia del BOLZANI e QUAGLIA col Cardinale POLETTI", dice che in virtù di esso si fece carico di presentare a Mons. DUCA i primi due, ed arriva a dire che, secondo la sua impressione "la strada del Cardinale POLETTI era stata in effetti utile, determinante e veritiera, perchè il Cardinale POLETTI è persona molto disponibile".



- 221 -

A fronte di ciò è quanto meno sorprendente la negazione del Cardinale POLETTI, il quale, opportunamente sentito nella sede di S. Giovanni in Laterano a seguito di accettazione a testimoniare al di fuori delle formalità previste dal Trattato Lateranense, ha asserito di "non aver dato nessun interessamento per il DE NILE", la cui esistenza avrebbe solo appreso negli ultimi mesi "attraverso i giornali" (cfr. dep. POLETTI del 15.12.82 in Vol.6).

- b) Il LO MUTO ebbe contatti come egli stesso ha riconosciuto con i maggiori esponenti della corrente d'Impegno Democratico, facente capo all'On. COLOMBO ed all'On. ANDREOTTI e tra di essi con l'On. DE COCCI, Sottosegretario al Ministero del Lavoro, con l'On. PICCHIONI, con l'On. SAVIO e con il Consigliere ACETO, i quali tre ultimi rappresentavano la corrente stessa in Piemonte.

Divenne, in particolare, amico dell'ACETO, come si è avuto modo di verificare con la disamina della posizione di quest'ultimo e come attestano specificatamente gli appunti, sui diari, del DE NILE e divenne sostenitore degli interessi societari del medesimo in quel di Piossasco (TO) per il deposito STEDI ed in quel di Milano per le altre aziende da costituire.

- c) Ma LO MUTO ha dimostrato di avere un intimo rapporto con l'On. DE COCCI : lo spiega il fatto che condizionò di perorare la causa del DE NILE ad un compenso (puntuale dato dal BOLZANI, nell'ordine di 20 milioni) in favore del DE COCCI spiegando che sarebbe stato questi ad intervenire in sostegno di quella promozione.

Ed ha anche dimostrato di avere, al di là dell'apparente sua posizione associativa, un peso non indifferente in seno alla corrente di Impegno Democratico, se ha condizionato, come condizionò, l'interessamento

in favore della stessa, a ben venti milioni di lire, oltre a dieci milioni di lire per sè e ad una pelliccia di visone (del valore di circa due-tre milioni) per la propria moglie Miranda MAZZEGA.

Importi e cose di entità apprezzabile - atteso che a seguito della svalutazione monetaria, l'odierna giusta stima porterebbe senz'altro a moltiplicare per quattro - ed (importi e cose) tutti poi corrisposti, come si desume, altresì, dai confronti del BOLZANI con LO MUTO e DE COCCI : nel corso degli stessi, nonostante la vivacità dei toni determinata, tra cotantamente, dal LO MUTO, sono state in fatti confermate le dazioni in questione e sono state acquisite talune particolarità sull'acquisto della pelliccia, attraverso le quali si è potuto risalire al venditore, tale D'ANGELO di Roma e raggiungere la riprova che, in effetti, il capo d'abbigliamento fu acquistato dal BOLZANI, fu destinato alla moglie del LO MUTO e pagato con assegni del primo.

In tal senso stanno, peraltro, le dichiarazioni del teste D'ANGELO, suffragate dal titolo di credito da lui ricevuto e dagli accertamenti della Guardia di Finanza - Nucleo Centrale pt - di Roma (cfr. Vol. 6 e Vol. 1).

- d) Manca sì la prova documentale sugli importi dati al DE COCCI ed alla corrente di Impegno Democratico, ma ciò non può avallare la pretesa estraneità del prevenuto, atteso che il denaro fu appositamente fatto pagare in contanti e non si fece lasciare, quindi, alcuna traccia cartolare, e principalmente perchè sussistono riscontri, anche di natura obiettiva, che danno la misura dell'attendibilità del BOLZANI, a parte che questi, esce di per sè - a prescindere da essi - veritiero da tutta la vicenda nel suo complesso.



- 223 -

Il riferimento va al telegramma che, a nomina avvenuta, pervenne, a firma dell'On. COLOMBO, al DE COCCI, con cui si comunicò la positività dell'intervento del Ministro e con cui furono scritte le parole " lieto comunicarle esito favorevole....".

Per non dire quanto siano sintomatiche le risposte del DE COCCI nei punti in cui nel suo interrogatorio ha ammesso di aver ricevuto quel telegramma (cfr. Vol.

"in riscontro ad una lettera commentatizia" da lui inoltrata alla segreteria dell'On. COLOMBO, di essersi invero incontrato col BOLZANI in casa propria, di avere da lui avuto un appunto con le note carattestisti che del DE NILE, di avere ricevuto le sollecitazioni del LO MUTO e di essere stato, in allora, in rapporto di "reciproca stima e simpatia" con l'On. COLOMBO.

Anche un altro riscontro obiettivo non va trascurato per il LO MUTO : l'acquisto (del 9.10.73 - 26.6.74) di una casa (in Roma, via Del Giuba 19) da parte sua, addotta, secondo il BOLZANI, a spiegazione della somma che gli fu richiesta dal LO MUTO come "provvigione" per il suo interessamento, è risultato esistente ed è comprovato da documentazione in atti (vds. cartella LO MUTO in Vol.8).

Ed allora, se non può revocarsi in dubbio che denaro fu dato al LO MUTO, e non può disattendersi il BOLZANI, non si vede perchè non si dovrebbe allo stesso prestare fede, quando afferma di avere prezzolato anche il DE COCCI.

Per non dire che non si vede per quale altro motivo, diverso da un apporto penetrante ed efficace per il DE NILE, avrebbe dovuto il BOLZANI dare denaro al DE COCCI. Ipotizzare, poi, quale motivo del pagamento una millanteria di credito da parte del LO MUTO e/o del DE COCCI, posto che esso possa essere seriamente sostenuta, sarebbe un chiaro espediente difensivo, che non regge ad un esame critico.

- 224 -

Ed allora devesi concludere che un apporto causale del LO MUTO e del DE COCCI vi fu ed ebbe come finalità l'aver fatto deliberare la promozione del DE NILE dall'On. AMADEI, attraverso il dr. CROCETTA, Capo della segreteria COLOMBO e col concorso volitivo del dr. TOMASONE (e forse degli altri Direttori Generali componenti la Commissione Esaminatrice) - come dire che ricorre uno dei due necessari requisiti per la configurazione del concorso criminoso che è appunto il "contributo causale" all'avverarsi del fatto, verificabile con la nota teoria della "condicio sine qua non" sul concorso di cause, secondo cui tutte le concause si equivalgono (art. 41 C.P.) e ciascuna assume rilevanza ed efficacia nella produzione del fatto, allorchè questo senza di essa non si sarebbe avverato od avrebbe avuto modalità diverse.

Intanto s'impone una considerazione : è vero che detta deliberazione fu effetto "di mercimonio" e di "abuso di discrezionalità" (come si è ampiamente dimostrato dianzi), determinato dal tipo di concorso in esame (per merito comparativo) e dai rilevanti importi di denaro (40/60 milioni di lire) elargiti per AMADEI (ed il suo Partito) e dalle apprezzabili altre utilità (Comenda dell'Ordine di Malta costata £. 5 milioni) devolute per il TOMASONE, ma è anche vero che gli uni e le altre pervennero a destinazione per filoni differenti anche se ad opera dello stesso BOLZANI (REA-SILVESTRI).

A questo punto s'impone un'ulteriore verifica che deve essere rivolta ad accertare se vi sia stato un contributo psichico dei prevenuti LO MUTO - DE COCCI - CROCETTA all'azione tipica del reato contestato e cioè alla corruzione propria, sotto cioè l'aspetto materiale della fattispecie (art. 319 C.P.) come si è descritto nel Cap. I.



- 225 -

Trattasi - come è intuibile - del "fattore psicologico", altro requisito fondamentale della compartecipazione criminosa.

Esso sussiste e la soluzione positiva - osserva il G.I. - è data dal fatto che, nonostante vi sia diversità fisica, tra il filone impersonato dai tre prevenuti e quello rappresentato dal REA e SILVESTRI e per altro verso dal DUCA (i quali, ripetesi, sono incontrovertibilmente i portatori del prezzo delle corruzioni) si rileva una convergenza - iniziale e finale - degli stessi filoni realizzata attraverso le persone fisiche del BOLZANI, del TOMASONE e dell'AMADEI, di coloro che rappresentano - rispettivamente - il punto di origine e di arrivo delle sollecitazioni e delle retribuzioni (cfr. grafico).

Quanto al BOLZANI sembra di poter ritenere che attraverso i contatti con lui il LO MUTO ed il DE COCCI abbiano preso conoscenza della predisposizione delle "collette" da parte della categoria di appartenenza di esso BOLZANI (ex petroliere) ed abbiano avuto modo di intuire, se non di conoscere esplicitamente per via del suo atteggiamento - non certo misterioso anzi fin troppo ostentato - i suoi intenti corruttivi a tutti i livelli (compresi quelli incriminati) come consequenza di una precisa logica ritenuta - forse a ragione - l'unica certa e possibile per il raggiungimento degli obiettivi ed i piani allo scopo preordinati.

Quanto all'AMADEI ed al TOMASONE (quali altri punti di congiunzione dei distinti filoni), viene da osservare che, se è vero, come è vero che i medesimi intervennero nella delibera "de qua", essi operarono, in definitiva, in un settore comune a quello in cui operarono sia pure a livello di segreteria e per il tramite del CROCETTA, il LO MUTO ed il DE COCCI, tutti al servizio dello stesso dicastero ed accomunati dalle finalità da esso espresse.

- 226 -

Vale a tale proposito richiamato l'art. 5 del R.D. 10.7.1924 n. 1100 nel punto in cui, conformemente all'opinione dello scrivente, si dice che "le segreterie particolari del Ministro collaborano all'opera personale del e del Sottosegretario di Stato."

Ciò val quanto dire che vi fu per gli stessi un'ulteriore possibilità, anzi probabilità, che conoscessero ed interferissero l'uno sull'operato dell'altro e ciò sia in senso lecito sia in senso illecito.

A fronte di tale situazione "soggettiva" - dopo aver dimostrato che i predetti diedero un'adesione materiale al sostegno per il DE NILE - è conseguenza logica che i medesimi vi diedero anche un'adesione di volontà perchè, se non vollero direttamente la corruzione (dolo diretto), la vollero indirettamente (dolo eventuale od indiretto) accettandone il rischio del suo verificarsi (cfr., tra le tante, Cass. Sez. I, 31.3.64 Giaritano in Cass. Pen. Mass. Ann. 1965, 681).

Tra l'azione dei medesimi e quella degli altri corruttori principali (REA-SILVESTRI etc.) si ravvisa pertanto una "connessione psichica", che fa perdere alle stesse la caratteristica di "condotte indipendenti", le amalgama e le fonde inscindibilmente in un fatto unitario, (secondo la teoria "monistica" accolta dal legislatore), che nella specie è appunto la corruzione, con l'ulteriore conseguenza che gli atti dei singoli sono nello stesso tempo atti loro propri ed atti comuni a tutti i compartecipi e di essi ciascuno deve rispondere interamente (così Cass., Sez. I, 1.12.80 n. 309, Moschitta - in Cod. Pen. Annot. UTET, Vol. I, 247).

Ma ammesso, e non concesso, che non si ravvisi alcun nesso psichico tra l'azione dei prevenuti e quella dei corruttori in senso stretto, la prima, da un'attenta analisi, è suscettiva ugualmente di connotazioni di antigiuridicità, perchè corrisponde al modello dello "interesse privato in atti di ufficio", ex art. 324 C.P..

- 227 -

E' infatti noto che la norma dell'art. 324 deve ritenersi applicabile, allorchè si realizzi un'ingerenza profittatrice del P.U. nell'atto dell'ufficio per finalità di carattere privato, ovvero sia quando il medesimo profitti dell'ufficio pubblico nel proprio personale interesse oppure per avvantaggiare altre persone.

Ora, essendovi prova che la promozione dell'ing. DE NILE fu deliberata per finalità di carattere privato ed in particolare per avvantaggiare il predetto, facendogli scavalcare, con l'assegnazione di un punteggio massimo, quindici concorrenti, e così con abuso d'ufficio, ed essendovi prova che detta deliberazione fu determinata, tra gli altri, dall'On. AMADEI e dal dr. TOMASONE, rispettivamente Presidente e Componente della Commissione Esaminatrice ed ancora che alla stessa deliberazione essi furono indotti per pressioni esterne, provenienti da più parti e, tra queste, dal CROCETTA (Segretario particolare dell'On. COLOMBO, a sua volta sollecitato dal duo LO MUTO-DE COCCI, è indubbio che tali fatti integrano gli elementi di cui alla fattispecie ex art. 324 C.P. e per i tre odierni giudicabili l'ipotesi di concorso ex art. 110 C.P..

Si ravvisano, in particolare integrati :

- a) una concreta condotta profittatrice del P.U. AMADEI, diretta a realizzare l'interesse privato del DE NILE, che bene sostanzia il concetto di "prendere un interesse privato" di cui alla dizione normativa inteso come un "quid pluris" rispetto al semplice "avere un interessamento" (cfr. tra le tante, Cass. Sez. VI, 5.4.74 BASILE in Giust. Pen. 1975, II, 329);
- b) un contributo causale - materiale e psichico - del CROCETTA, DE COCCI e LOMUTO alla anzidetta ingerenza profittatrice e così alla verifica del fatto-reato.

Quanto al primo punto è sufficiente far notare che l'AMADEI aveva un buon rapporto di



- 228 -

amicizia con il dr. TOMASONE con cui era stato compagno d'Armi (cfr. dep. SIMEONE), il medesimo fece scrivere più lettere di raccomandazioni al secondo dal suo Segretario PAZ ZANESE (Vol. 18) e fu ancora lui - a nomina avvenuta - che telefonò al DE NILE per dargli la notizia della promozione ed al BOLZANI con cui si attribuì il merito della stessa (cfr. DE NILE).

Quanto al secondo punto, ad integrazione dei dati probatori prima esposti (vds. int. BOLZANI e DE NILE e confr. con CROCETTA in Vol. 7) due elementi sono estremamente probanti :

- a) la consapevolezza del CROCETTA che il DE NILE era preceduto in graduatoria da 15 concorrenti (cfr. suo interrogatorio);
- b) la corrispondenza epistolare che intercorse tra il medesimo ed il TOMASONE, attestante non solo l'invio di una calorosa e pressante sollecitazione del primo al secondo fatta in prima persona e per conto del DE COCCI riguardo alla promozione del DE NILE, ma anche la prematura risoluzione del TOMASONE ad aderirvi immediatamente ed incondizionatamente. Ne sono sintomatiche le parole in data 2.7.1973 (del CROCETTA): "E' la persona di cui ti ho già parlato e DE COCCI è interessato moltissimo" (il superlativo fu sottolineato ben due volte!), e le parole (del TOMASONE) "Caro Dario, mi riferisco alle tue vive parole in favore dell'ing. DE NILE.....desidero assicurarti che non mancherò di interessarmi....." e ne sono ancora eloquenti le annotazioni che il medesimo TOMASONE appose (come promemoria per sè e/o o suoi collaboratori) sull'appunto fattogli pervenire dal CROCETTA e che suonano "venga promosso e lasciato in sede! (le prime due parole sottolineate per ben tre volte) = a Milano si renderà disponibile il posto a giugno... oppure disponibile a raggiungere altra sede con promozione (le tre ultime parole furono sottolineate due volte) = Giulio LO MUTO preme moltissimo (cfr. Vol. 18).



- 229 -


Detta corrispondenza - si noti - nonostante sia stata fatta sparire in originale dalla Segreteria della Direzione Generale, come si dirà poi, e non reperita al sopralluogo del Nucleo Centrale per Guardia di Finanza di Roma (presente lo scrivente), trovasi ugualmente agli atti in copia.

Per una più completa valutazione della stessa, si rinvia alle dichiarazioni di OLEVANO Fernando e dei testi Alberto GUIDOTTI, Leonardo MOSCATELLI, Giovanni SIMEONE, Sebastiano ROSA e Anna RANDOLFI (Vol. 6).

Le precisazioni del ROSA, in allora Ispettore Generale, stretto collaboratore del TOMASONE, meritano di essere poste in rilievo, essendo dimostrative della paternità delle anzidette annotazioni e quindi della compiacenza del Direttore Generale.

Presa visione dell'appunto (manoscritto) "venga promosso e lasciato in sede; Giulio LO MUTO preme moltissimo", così ha riferito il dr. ROSA: "...può essere stato a scrivere quelle parole qualcuno della Segreteria: non fu il TOMASONE perchè egli aveva una diversa grafia, quasi illeggibile = potrebbe essere stato il dr. SIMEONE che era (suo) stretto collaboratore ed era Ispettore Generale = in questo ambito (egli) decideva insieme al TOMASONE o, per lo meno, la decisione era del Direttore, ma lui la portava in esecuzione = la dizione "venga promosso....", secondo la mia interpretazione ed esperienza, è una disposizione del Direttore Generale" (cfr. Vol. 6).

Per non dire delle eloquenti considerazioni che, riguardo agli appunti in questione, ha espresso l'attuale Direttore Generale CANTIELLO: questi, dopo aver detto che "non gli è mai capitato di vedere scritte su una lettera di raccomandazione parole come "DE COCCI è interessato moltissimo; Giulio LO MUTO preme moltissimo; venga promosso e lasciato in sede" ha soggiunto "Secondo me si trattò di un ordine che travalica i limiti della raccomandazione" (cfr. dich. CANTIELLO del 13.1.84 in Vol. 9).



- 230 -

Sulla base di tanto si impone il rinvio a giudizio del CROCETTA, DE COCCI e LO MUTO in ordine al reato di corruzione sub. 2) od alternativamente di quello di interesse privato in atti di ufficio, secondo le valutazioni che riterrà il Tribunale.

Quanto alle altre ipotesi criminose a carico dei medesimi, posto che si sono contestati i reati di concorso in contrabbando, falso, associazione per delinquere (tutti connessi teleologicamente ed oggettivamente), gli elementi raccolti, mentre sostengono il concorso del LO MUTO negli stessi reati, non depongono per analoga decisione nei confronti del DE COCCI e del CROCETTA.

Manca, invero, la prova che costoro fossero consapevoli dei reconditi fini di contrabbando perseguiti con quella promozione: non risulta in particolare nè che abbiano avuto relazioni coi petrolieri nè che abbiano o dato un sostegno di verso da quello in questione strettamente legato all'esercizio del contrabbando cui fu finalizzata quella promozione.

Residuano, invero, talune perplessità in ordine ai rilevanti versamenti che il CROCETTA, nello anno 1973, fece sul suo conto corrente n. 8751 del Banco di Roma per importi come 75 milioni+60 milioni+40 milioni+10 milioni da maggio a luglio, non potendosi giustificare con quanto egli poteva ricavare dalla sue funzioni e quindi dal rapporto di impiego pubblico.

Tuttavia, non essendo state acquisite univoche significazioni, non possono esprimersi giudizi di sorta in merito ai reati presuntivamente correlati.

Per contro, risulta che il LO MUTO fu molto vicino a MORELLI Giuseppe (cfr. assegni da questi emessi in suo favore) e ad ACETO Isidoro, in frequenti rapporti coi medesimi (a Roma, a Milano ed a Torino) per affari o per incarichi specificatamente espletati nel settore petrolifero (vds. acquisti di buoni di benzina, riattivazione del deposito di Monticelli Pavese, esercizio della STEDI), in continui contatti

- 231 -

col DE NILE, durante il suo servizio all'UTIF di Torino e poi a quello di Milano, mantenendo comportamenti che ostentavano, chiaramente, la cura degli interessi dell'ACETO e del MORELLI.

Per una adeguata visione della sua condotta, si rinvia alle annotazioni dei diari del DE NILE ed alle spiegazioni che questi ha dato con gli interrogatori del 12/14 aprile 1983 e si richiama - ripetesi - le risultanze di cui alle pagine che precedono.

Frima di completare la posizione del LO MUTO non può sottacersi l'importante esito delle conversazioni intercettate in casa del medesimo : emergono con sorpresa (ma non tanta), anche suoi interessi, sotto le date 26/29.1.1983, in affari di petrolio, poco chiari, ma significativamente proiettati in traffici illeciti e di grosse dimensioni, atteso che si parla di un contratto di acquisto di petrolio presso i Rumeni di quantitativi di 100 barili di merce, pari a 400 tonnellate, di prezzi come 1450 dollari a tonnellata e di operazioni da effettuare con banche della Svizzera.

Dai suesposti rilievi consegue che, mentre il DE COCCI e CROCETTA vanno prosciolti dai reati sub. T) - U) - V) per non aver commesso i fatti, così chiamati a rispondere solamente del reato sub.Z), il LO MUTO deve essere rinviato a giudizio in ordine a tutte e quattro le ipotesi criminose anzidette.

Analogo proscioglimento per non aver commesso i fatti viene pronunciato nei confronti di Miranda MAZZEGA LO MUTO, nel rilievo che non è dimostrato una sua adesione ai fatti per i quali è stata indiziata sub. T) - U) - V) - Z).

A completamento del filone politico torinese (D.C.) resta, infine, da esaminare la posizione di Emanuela SAVIO. Gli indizi, elevati nei confronti della medesima, hanno tratto origine dalle rivelazioni del DE NILE suffragate dalle annotazioni sui suoi diari dell'epoca.

- 232 -

Egli, in buona sostanza, nel descrivere l'interessamento che spontaneamente nei confronti prese, in ordine alla sua promozione ed alla sua assegnazione nella sede dell'UTIF di Torino, un gruppo di petrolieri locali (e tra questi, ACETO Pier Isidoro, nella sua veste, oltre che di socio occulto della società STEDI, di Consigliere al Comune di Torino e di aderente alla corrente di Impegno Democratico facente capo all'On. COLOMBO ed all'On. ANDREOTTI), ha attribuito anche alla SAVIO, in allora parlamentare e componente della stessa corrente in sede locale, il merito o comunque il sostenimento per quella promozione.

Orbene, in esito alla compiuta istruttoria, con cui sembra non si sia tralasciata verifica di sorta, risulta incontestabile che vi furono convegni, soprattutto conviviali, a cui prese parte l'On. SAVIO ed in cui intervennero, tra gli altri, l'ing. DE NILE, l'On. PICCHIONI ed il Consigliere ACETO.

Risulta, però, che detti convegni, almeno limitatamente a quelli riguardanti la SAVIO, furono organizzati in occasione di campagne elettorali ed estesi ad altre persone simpatizzanti di partito: nel corso di essi o di taluni degli stessi il DE NILE, tuttavia, ricevette dall'ACETO e dall'On. PICCHIONI la richiesta, poi divenuta pressante, a scegliere Torino come sede di assegnazione nella qualità di Dirigente dell'UTIF con la spiegazione che, solo se avesse accettato la sede di Torino, avrebbe potuto contare sull'appoggio della corrente Colombiana locale. Di qui la sua adesione.

Sembra che nel contesto di tali discorsi si sia fatto esplicito riferimento al sostegno dell'On. SAVIO, che come si è detto, era presente agli stessi.

Ebbene, non sono emersi, a differenza dell'ACETO e, per un certo verso del PICCHIONI, interessi della SAVIO, diversi da quelli politici, alle promesse di sostegno verso DE NILE e non sono



- 233 -

state accertate, in concreto, fatti specifici in favore di quella promozione : deve quindi concludersi, considerata, del resto, la genericità delle dichiarazioni dello stesso DE NILE, che solo per affinità ideologiche (di partito o di corrente) la SAVIO ebbe a partecipare agli incontri col medesimo (peraltro pure lui simpatizzante dello stesso Partito) ed eventualmente a promettere il suo aiuto.

Alla stregua di tanto si decide che non sussiste la prova di altre motivazioni nè dei reati per i quali è stata imputata.

La predetta, pertanto, deve essere prosciolta dagli stessi (Capi T - U - V - Z) per non aver commesso i fatti.

FREATO Sereno

Del filone politico, cui fece parte Sereno FREATO, quale Segretario particolare dell'On. MORO (D.C.), pure esso attivato per la promozione del DE NILE si è già ampiamente parlato, a proposito di MUSSELLI Bruno, petroliere di Milano, nel punto B) del presente capitolo, riprendendo spunti del punto A) dello stesso capitolo e prima ancora della pre messa di cui al Capitolo I.

Pertanto, per evitare superflue ripetizioni, si ri chiamano dette argomentazioni che sono in sostanza le motivazioni del convincimento della reità del FREATO in ordine al reato di corruzione.

Si rendono, tuttavia, opportuni, a titolo di rimar cazione, taluni rilievi.

Posto che è sufficientemente dimostrato che il gruppo del FREATO, insieme ad altri, non fu ri sparmiato e fu adeguatamente sensibilizzato alla aspirazione del DE NILE, l'effettivo apporto dello stesso si coglie dal fatto che, se il BOLZANI tentò di tralasciare altri filoni e per giunta im portanti (REA-SILVESTRI) in riferimento all'ambi to politico a cui essi appartenevano (P.S.D.I.), all'obiettivo cui erano destinati (Sottosegretario Finanze On. AMADEI) ed alla cambiata composi sione del Ministero delle Finanze (On. TANASSI),

- 234 -

ciò fece, secondo logica comune, perchè ebbe da quel gruppo la certezza della positività ed efficacia del suo intervento.

Non può dirsi, del resto, differentemente in considerazione - ripetesi - del tentativo dello stesso BOLZANI di ritirare o bloccare gli assegni passati a REA-SILVESTI per i compensi del caso.


Tale circostanza - riferita dal BOLZANI ed avallata dal DE NILE - è di estrema importanza - si osserva - per dire che il medesimo BOLZANI - non certo sprovvisto al punto di bruciarsi "l'obiettivo REA-SILVESTRI" senza avere serie garanzie da altri gruppi non meno influenti nel settore politico-governativo preso di mira - dovette avere dal gruppo facente capo al FREATO da una parte ed al MUSSELLI dall'altra, la matematica certezza di arrivare, e con successo, ad AMADEI.

Ma, logica a parte, non mancano i fatti : fu il MUSSELLI a rassicurare personalmente il DE NILE, essendo, d'altra parte, direttamente a lui interessato in vista della "holding" di sue società che gli avrebbe offerto il suo interessamento.

E che ciò abbia puntualmente fatto si desume dal fatto che si attribuì, poi, il merito di quella promozione, parlandone in giro con gli altri petrolieri e non fece mistero, magari in segno di megalomania e vantaria, che aveva sborsato dalla sua parte, dieci milioni (o importi equipollente) per le "collette" del caso e per le "corruzioni" che ne seguirono.

Sulla base di tanto si ritengono sufficienti gli elementi a carico del FREATO.

Come per il MUSSELLI, si è proceduto tuttavia nei confronti del medesimo solo per il reato ex art. 319 C.P. per evitare, in ordine alle ipotesi criminose connesse, di incorrere in duplicazioni processuali, atteso che distinti



- 235 -

e vari procedimenti penali sono stati instaurati a carico del medesimo presso il G.I. di Torino (dr. VAUDANO) e presso il G.I. di Milano (dr. SILOCCHI e dr. COFANO, ora dr. LA MANNA) per i fatti di reato cui fu, in definitiva, finalizzata la promozione del DE NILE (associazione per delinquere, contrabbando di olii minerali, falso in atti pubblici etc.).

Ne discende che Sereno FREATO deve essere rinviato a giudizio, per rispondere del reato di corruzione, come al capo Z) dell'epigrafe.


SILVESTRI-PALMIOTTI

Con la presente trattazione si esaurisce il corso dei politici negli illeciti connessi alla "vicenda DE NILE".

Il filone che riguarda i prevenuti SILVESTRI e PALMIOTTI è, come si evince dal grafico allegato, quello che si riferisce al P.S.D.I. : questo, sollecitato, al solito, dal BOLZANI vide, nell'ordine, interessati il Capitano FREDIANI (della Guardia di Finanza), tale REA Renato (ora deceduto, zio del Capitano FREDIANI), SILVESTRI Raul (cognato del REA), l'On. MASSARI, PALMIOTTI Bruno (Segretario particolare dell'On. TANASSI), nonchè lo stesso On. TANASSI ed ebbe come destinazione l'On. Giuseppe AMADEI, Sotto segretario di Stato per il P.S.D.I., prima sotto il Ministero (alle Finanze) COLOMBO (dal 9.7.1973 al 14.3.1974) e poi sotto il Ministero TANASSI (dal 14.3.1974 al 23.11.1974).

Le esatte modalità dell'apporto dei predetti trovano evidenziazione negli interrogatori di Primo BOLZANI ed Egidio DE NILE e nelle argomentazioni che lo scrivente ha già esaurientemente dato nel Cap. I e nel Cap. II di questa Parte IV e alle quali si rinvia per comprendere la rilevanza del ruolo dei prevenuti e degli altri compartecipi appartenenti alla stessa matrice politica.

Qui è bastevole ricordare i seguenti punti :



- 236 -

- a) dopo che il KEA accettò la proposta del BOLZANI, condizionò al pagamento di importi di denaro, nell'ordine di decine e decine di milioni (rilevanti per la valuta dell'epoca), il suo intervento nonché quello del cognato SILVESTRI Raul e solo a pagamento avvenuto ed in via anche anticipata (N.B. il 28.2.1974 è la data dell'assegno intestato per £. 10.000.000 al GANDOSI, suocero del FREDIANI!) intensificò e rese valide le raccomandazioni presso l'On. AMADEI, sia per la promozione sia per il trasferimento del DE NILE;
- b) il SILVESTRI, se non come Direttore del Comitato Centrale, certo come impiegato - del P.S.D.I. - era, come lo definisce il DE NILE "l'anello di congiunzione con l'On. AMADEI" ed era, come dice BOLZANI, "a filo diretto ed a gomito stretto con PALMIOTTI e TANASSI ed in buoni rapporti con lo stesso AMADEI;
- c) per rafforzare l'azione su quest'ultimo fu fatto intervenire anche l'On. MASSARI, "leader" del P.S.D.I. in Milano (attualmente vice segretario del Partito);
- d) in cambio di tali interventi furono corrisposti dal BOLZANI, come da richiesta, gli importi in assegni e denaro contante a seguito di provviste dei petrolieri MORELLI-BUZZONI-MUSSELLI etc., destinati alla promozione del DE NILE, per 50/60 milioni ed al trasferimento dello stesso dall'UTIF di Torino a quello di Milano per 70 milioni.

A fronte di tali risultanze balza in tutta evidenza l'importanza del gruppo in esame, non senza sottacere come si è più volte detto che l'ing. DE NILE, con l'avanzamento di carriera, l'assegnazione a Torino ed il trasferimento a Milano raggiunse l'intento di appagare, finalmente, le aspirazioni dei petrolieri di Torino e di Milano e di agevolarne le singole attività di contrabbando. E balza in particolare all'evidenza la responsabilità degli imputati SILVESTRI e PALMIOTTI, i quali si richiamano, a confutazione della loro pro-

- 237 -

fessione di estraneità, le risultanze probatorie enunciate nei capitoli precedenti tra le quali si pongono nel giusto rilievo (per la inconfutabile obiettività) gli assegni in sequestro emessi dal BOLZANI sul suo conto corrente n. 1284 Banca Popolare di Novara - Ag. di Cerano - e, si noti, in date che bene si conciliano con entrambi gli atti incriminati (della promozione e del trasferimento). Assegni che in particolare portano : al Renato REA £. 2.500.000 il 31.7.1974, £. 3.000.000 il 30.6.1975 e lire 1.500.000 il 9.1.1975; a tale GANDOSI Guido (suocero del Capitano FREDIANI) £. 10.000.000 il 28.2.1974; al Capitano FREDIANI (mediante girata) £. 2.500.000 il 31.8.1974 e £. 1.000.000 il 3/6/1974; a Raul SILVESTRI £. 1.500.000 (mediante girata).

Completano il quadro gli importi che - certamente in denaro contante - pervennero, per il resto, ad ANADEI, a PALMIOTTI, al P.S.D.I. e, si dice, anche all'On. TANASSI (cfr. BOLZANI e DE NILE Cap. II - Parte V e cfr. Vol. 8).

Come completano il quadro i numeri telefonici di petrolieri lombardi e piemontesi (MUSSELLI ed altri) trovati sulle agende dei due imputati a seguito di opportune perquisizioni : segno evidente - si osserva - di una relazione che bene spiega l'intreccio degli interessi di ciascuno con l'altro e (per così dire) il "Sinallagma" delle prestazioni offerte in un contesto di "do ut des" e dà ancora una volta la dimensione, purtroppo, del degrado morale e delle devianze funzionali tra gli organi dello Stato.

Per gli altri elementi indizianti si rinvia alle pagine di tutta questa Parte IV.

Pertanto nessuna incertezza può sussistere per tale gruppo di imputati in ordine al reato di corruzione, a differenza di altri (DE COCCI-CROCI), per i quali si è sottoposta all'attenzione del Collegio la configurazione, in alternativa, dell'ipotesi "di interesse privato in atti d'ufficio".

- 238 -

Per contro, come per le posizioni del DE COCCI-CROCETTA, così per SILVESTRI e PALMIOTTI, la prova difetta in ordine ai reati di cui ai capi T - U - V, ovverossia quelli specificatamente determinati dalle finalità fraudolente, cui mirò la promozione del DE NILE, sfociando in imponenti attività di contrabbando petrolifero.

Pertanto, Raul SILVESTRI e Bruno PALMIOTTI, mentre vanno rinviati a giudizio, per rispondere del delitto di corruzione di cui al capo 2), vanno prosciolti, per non aver commesso i fatti, dai delitti di associazione per delinquere, contrabbando di olii minerali e falso in atto pubblico, di cui ai capi T) - U) - V).

GLI ECCLESIASTICI :

QUAGLIA - CERETTO - DUCA - PIMPO - DE BONIS- BONADEO

Nell'ambito degli ecclesiastici occorre suddividere tre gruppi :

- 1°) QUAGLIA - CERETTO - DUCA;
- 2°) QUAGLIA - CERETTO - PIMPO - DE BONIS;
- 3°) QUAGLIA - CERETTO - BONADEO.

Nell'individuazione di ciascuno vengono tenuti presenti quei soggetti per i quali l'azione dell'uno presenta punti di contatto con l'azione dell'altro, per i quali, quindi, si ravvisa una dipendenza e convergenza di apporti nel comune obiettivo rappresentato dalla promozione dell'ing. DE NILE.

Il primo gruppo assume rilievo per l'intervento espletato presso il Direttore Generale dr. TOMASONE.

Questi i fatti.

Premesso che questi fu molto amico di Mons. DUCA Simeone, come bene dimostra la corrispondenza epistolare tra i due (in Vol. 18), il duo BOLZANI-QUAGLIA trova in don Giacomo CERETTO la persona idonea al contatto, grazie alla sua passata qualifica di Segretario del Cardinale TISSERANT, Decano del Sacro Collegio, ed al buon rapporto di intimità col DUCA.



- 239 -

Questi offre subito la sua disponibilità, ma pone come precisa condizione l'ottenimento di un compenso di 40/45 milioni, da corrispondergli in via anticipata.

Il BOLZANI accetta e così si organizza una cena in casa del DUCA, alla quale si fa intervenire il TOMASONE e si fa partecipare il QUAGLIA e lo stesso DE NILE perchè constatassero la "serietà" della promessa corruttiva. Questo incontro è certo l'occasione propiziatrice della conoscenza del DE NILE e del suo problema, ma non ne mancano altri, appositamente poi determinati dal DUCA, in cui egli ebbe modo riservatamente di esternare al TOMASONE tutto il calore e la insistenza, che è facile immaginare in una situazione di proprio tornaconto personale oltre chè di vantaggi per terzi.

La conclusione fu che il Direttore Generale, sensibile com'era alle pressioni "dall'alto" (cfr. OLEVANO Vol. 8) ed improntato, com'era, soprattutto a motivi di ambizione e di carriera, accolse la raccomandazione e conformemente alle aspettative del DE NILE (e dei suoi amici), stilò o fece stilare, come si è più volte detto, una relazione oltremodo "magnificante" sulle capacità professionali del medesimo, consentendogli, in tal modo, di scavalcare altri concorrenti, (ben quindi ci), in graduatoria maggiormente titolati e così di conseguire la promozione per deliberazione della Commissione Esaminatrice alias Consiglio di Amministrazione, anch'esso "addomesticato" nella persona del Presidente e forse degli altri componenti.

Orbene, tali circostanze si desumono, invero, pacificamente dalle confessioni degli imputati BOLZANI - QUAGLIA - CERETTO e DE NILE e per ultimo dello stesso DUCA, opportunamente comparate con le altre acquisizioni processuali (vds. OLEVANO-ROSA-SIMEONE-GUIDOTTI in Vol. 6-8), di cui vanno segnalati le annotazioni del DE NILE sui suoi diari del 1973 e gli assegni del BOLZANI in favore del DUCA.

- 240 -

Ma degni di rilievo sono anche i seguenti altri punti :

- a) il duo BOLZANI-QUAGLIA, per accreditare la richiesta presso il DUCA spese - sembra non falsamente o gratuitamente - il nome del Cardinale POLETTI, dicendo di essere in buoni rapporti con "Sua Eccellenza" o comunque di essere portatore dei desideri dello stesso in ordine all'appoggio per il DE NILE, così, invero - ripetesì - non commettendo alcuna millanteria atteso che il Cardinale POLETTI aveva consegnato ai predetti una lettera di raccomandazione, da far recapitare all'On. COLOMBO tramite il Segretario dr. CROCETTA;
- b) il DUCA, per rafforzare la sua azione verso il Consiglio di Amministrazione ed in particolare verso il Presidente, On. ANADEI, fece, anche della sua parte, leva sul dr. CROCETTA che, come si è detto, fu Segretario particolare dell'On. COLOMBO, Ministro pro-tempore alle Finanze;
- c) diverse furono le richieste di denaro del medesimo DUCA al DE NILE per l'avanzamento della sua carriera, non soltanto i 40/45 milioni in compenso della promozione, bensì - dice il DE NILE - 100 milioni, allorchè gli fece intravedere la possibilità di diventare Direttore Generale in un prossimo futuro, ed ancora 10 milioni, e poi altri 15 milioni, quando gli fece intravedere le possibilità di altre progressioni di carriera, oppure quando offrì allo stesso onorificenze dell'Ordine di Malta ed infine allorchè chiese soldi per terzi opportunamente sollecitati, come il CROCETTA.

A fronte di tali emergenze - si osserva - il DUCA, caduto in continue contraddizioni e smentite, tra l'altro, in sede di confronto col DE NILE (vds. confronto del 13.6.1983), ha dovuto ammettere alla fine il suo "interessato intervento", riconoscendo che gli assegni in sequestro

- 241 -

(£. 12.000.000 in data 20.11.1973 e £.5.000.000 in data 22.11.1973) non trovano altra causale che il suo sostenimento per il DE NILE, ma si è ostinato a non ammettere (come se rilevasse sotto il profilo penale) di avere avuto la rimanente somma (fino alla concorrenza di 40/45 milioni) o di avere preteso, lui, l'intero importo, e per giunta anticipatamente come, invece dimostrano le date dei titoli di credito in sequestro (cfr. Vol. 7 cartella DUCA).

Alla stregua di tali rilievi, non sembra dover dilungarsi oltre, per affermare la reità del DUCA.

Questa - a differenza degli altri compartecipi - e come per il QUAGLIA, non deve essere limitata alla corruzione, ma estesa alle altre ipotesi connesse, ai fatti, cioè, cui fu in sostanza finalizzato l'operato corruttivo (contrabbando di olii minerali etc.).

Diverse sono le ragioni di tale deduzione: la ripetizione di atti di corruzione accertati, per il DUCA, in altre e ben più gravi vicende (vds. omicidio per estorsione CERETTO) - significativi di un'oscuro "modus vivendi", - i suoi frequenti viaggi per Milano ed i suoi frequenti contatti con funzionari e petrolieri del luogo (BIANCHI-DE NILE), in epoca ancora lontana dalla promozione (primi del 1973) come attestano le agende del DE NILE. Segni sintomatici - si osserva - di una personalità che non disdegna gli "intrighi", anzi vi si appassiona e non certo per spirito di solidarietà ed umanità, non restando, quindi, ignaro degli stessi, anzi studiandone tutti gli aspetti per la meta da perseguire, e così dovette essere per gli obiettivi fraudolenti che il BIANCHI ed il BOLZANI annetterono a quella promozione.

Egli pertanto deve essere chiamato a rispondere di tutte le imputazioni come specificate ai capi sub. T) - U) - V) - Z), così precisate e riepilogate quelle di cui ai capi A - B - C - D, contestategli con mandato di cattura del febbraio 1983.

Quanto al QUAGLIA, posto che si è già preso in esame il ruolo che ebbe in fatti di contrabbando ad opera dei petrolieri BUZZONI, MORELLI ed

lu

- 242 -

altri di Milano e posto che egli fu in sostanza "l'alter ego" del BOLZANI, tanto da essere definito a ragione il "socio in affari" dello stesso (cfr. Parte IV - Cap. IV) e bene al corrente dei fini cui tendevano gli incontri a Roma ed altrove, del BOLZANI coi funzionari del Ministero delle Finanze e dell'Industria e con petrolieri ai quali egli fu perennemente presente, ciò posto, si ritiene di aver con tanto dimostrato la sua compartecipazione ai fatti specifici di contrabbando.

Il predetto QUAGLIA, in definitiva, si prestò, insieme al BOLZANI, al disegno dei petrolieri di organizzare, per il futuro, un'attività di frodi fiscali ad ampio raggio e in grande stile.

Senonchè gli episodi specifici di contrabbando sono stati già attribuiti al medesimo nella vicenda "N.I.P." prima esaminata: egli deve solo rispondere dell'ipotesi di corruzione "de qua".

Quanto poi a Giacomo CERETTO, egli va proscioltto dalle imputazioni sub. T) - U) - V) - Z) per insufficienza di prove, nel rilievo che vi è dubbio che il suo contributo si sia limitato alla sola presentazione del DE NILE al DUCA o che egli abbia ignorato quale sarebbe stato lo sviluppo di quella presentazione (tanto più che è incerto se egli presenziò in casa del DUCA al convito col TOMASONE!) e quali erano le finalità che il BOLZANI e QUAGLIA annettevano a quella promozione al di là di un normale avanzamento di carriera.

Passando ora al secondo gruppo, composto da Mons. PIMPO e Mons. DE BONIS - premesso che il primo fu Ufficiale del Vicariato di Roma e Rettore della Chiesa di S. Pudenziana ed il secondo Segretario dell'Istituto Opere di Religione (I.O.R.) ed Ufficiale Vaticano, entrambi, quindi, investiti di alte cariche ecclesiastiche, chiaramente influenti presso chicchessia - il

- 243 -

BOLZANI e QUAGLIA videro in loro le persone più adatte per arrivare alla segreteria del Ministro alle Finanze e decisero, così, di coinvolgerli nella mobilitazione generale promossa per mandare il DE NILE alla Direzione dell'UTIF.

Anche stavolta a fare da tramite fu don Giacomo CERETTO, il quale si fece carico di presentare il DE NILE al FIMFO ed al DE BONIS, in Vaticano, con le solite credenziali del Cardinale POLETTI ed ottenne che i medesimi a loro volta segnalassero il caso al CROCETTA.

Lo sviluppo che ne conseguì è ben noto per averlo accennato più volte e precipuamente a proposito della disamina della posizione del CROCETTA, del DE COCCI e del LO MUTO : se ne tralascia quindi la descrizione.

Vale solo la pena di ribadire che il contributo del Segretario del Ministro non fu indifferente perchè fu causalmente efficace e determinante anche per via delle altre sollecitazioni che a lui giunsero da alte personalità politiche ed ecclesiastiche.

Ora, pur essendo pacifici nei termini anzidetti gli apporti dei due giudicabili, anche perchè da essi non negati, non sembra possa agli stessi attribuirsi una rilevanza causale, in ordine agli illeciti che ne discesero e ciò per difetto di "nesso psichico" non essendo comprovata in sostanza la consapevolezza degli stessi.

Ed, invero, vi è prova che il loro interessamento fu estemporaneo, improntato a "buona fede" e pare a motivi di riverenza verso il Cardinale POLETTI o di cortesia verso soggetti presentatisi a suo nome ed in veste di assoluto "perbenismo".

Essi pertanto devono essere prosciolti in ordine alla ipotesi loro mossa con comunicazione giudiziaria (capo 2), per non aver commesso il fatto.

- 244 -

Ed infine la posizione di Mons. Agostino BONADEO.

Gli indizi a suo carico sono derivati dalle seguenti circostanze :

- a) Mons. Agostino BONADEO assommò diverse alte cariche. Fu, un tempo, Cappellano Militare in Russia, Milano, Novara (luogo di origine di BOLZANI) e Roma, Presidente di una non troppo chiara Associazione Cavalieri Nuova Europa, che sotto la finalità di riunire "eminenti personalità" del mondo economico, finanziario, politico, scientifico, artistico, culturale ed ecclesiastico, dispensò nella sede del Palazzo Barberini di Roma onorificenze di "Cavalieri d'Europa" agli associati e tra questi al Cardinale TISSERANT, al Cardinale POLETTI, a Mons. ANGELINI, al Cardinale CASORIA, ai chirurghi BARNARD e STEFANINI, all'On. MORO, al Generale FAUZZI, al Generale R. GIUDICE e perfino a Primo BOLZANI.
- Fu assistente del P.A.S.F.A. (Patronato Assistenza Spirituale Forze Armate) di cui fu presidente la signora ANDREOTTI, moglie dell'On. Giulio ANDREOTTI (cfr. int. BONADEO in Vol.2).
- b) Tra il predetto e don Giacomo CERETTO passò un buon rapporto personale, anche per via del culto dei loro ministeri : il BONADEO fu collaboratore della Parrocchia di Grottarossa affidata all'Ufficio del CERETTO e quindi collaboratore delle manifestazioni religiose, come quella che annualmente si organizza per la festa dell'Immacolata, in cui sistematicamente erano presenti, tra gli altri, il QUAGLIA, il BOLZANI e il DE NILE ed altri (guarda caso ma caso non è in questa vicenda).
- c) Rapporti vi furono tra il BONADEO ed il DE NILE, sfociati in incontri riservati come ha riferito lo stesso don Giacomo CERETTO (cfr. int. CERETTO in Vol. 5 e 7).
- d) Il BONADEO ebbe, altresì, buoni rapporti col Generale GIUDICE, per via del Generale VIGLIONE e per via delle visite che questi riceveva dal Generale al Commilitar di Roma in cui prestava servizio lo stesso BONADEO (cfr. int. BONADEO in Vol. 2).

- 245 -

e) Il nome del BONADEO ricorre in un oscuro ed inquietante viaggio organizzato a Malta da FOLIGNI Mario, (molto vicino a Mons. BENELLI e fondatore del Nuovo Partito Popolare, di quel Partito che doveva porsi in alternativa alla D.C.), si dice per una visita di cortesia a Padre MINTOFF, fratello del Presidente di Malta, ma sembra per motivi tutt'altro che leciti, atteso che, con la partecipazione della sorella del BONADEO, Assunta, di Francois ABU MUK, vescovo di Damasco (anche essi partecipi del viaggio) e con la partecipazione (a livello di istigatori) di Giuseppe GIUDICE (figlio del Generale GIUDICE) e MORELLI Giuseppe (entrambi soci in attività di olii minerali) furono prelevati e portati in Italia campioni di petrolio greggio. Sembra, ragionevolmente, che si sia, con quella escursione, in definitiva, trattata e tentata di concludere una grossa operazione (per migliaia di tonnellate) di petrolio libico, verosimilmente in frode fiscale e non si esclude con la connivenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza pro-tempore Generale Raffaele GIUDICE (cfr. int. BOLZANI 10.1.1983 in Vol. 2) e comunque dietro promozione del MORELLI, del FOLIGNI e di GIUDICE Giuseppe, tutti in relazione d'affari (in oli minerali) dopo il luglio 1974 (dopo cioè la nomina del Generale GIUDICE), come attestano i vari assegni rilasciati dal MORELLI al FOLIGNI e senza una diversa causale (è inverosimile e comunque non provato l'allegato motivo dei prestiti) e per rilevanti importi (ad esempio £. 25.000.000 il 3.4.75, £. 24.500.000 l'11 aprile 1975, £. 25.000.000 il 10.7.1975).

Tutti questi elementi, ricavabili dagli interrogatori del BOLZANI, CERETTO, BONADEO, sono stati invero posti a fondamento degli indizi elevati al prevenuto BONADEO, per la vicenda "Nomina Generale GIUDICE" ed estesi alla "vicenda DE NILE", nella presunzione che, nel contesto generale di una preordinazione di frodi ad ampio raggio, i petrolieri del Nord avessero seguito attraverso




- 246 -

i soliti canali del BOLZANI, QUAGLIA, CERETTO etc. anche la strada di Fons. BONADEO, per assicurarsi la disponibilità del DE NILE alla direzione dell'UTIF, in alternativa alla disponibilità del Comandante della Guardia di Finanza.

Senonchè detta ipotesi, specificatamente adombrata dal BOLZANI, si profila in modo evanescente attraverso i contatti che il DE NILE ebbe con il BONADEO per via del CERETTO e che portano anche ad incontri riservati, come dire che detta ipotesi non è provata nella sua consistenza (o quanto meno non lo è inequivocabilmente), mancando dati specifici e concreti che dimostrino che siano state dal BONADEO offerte precise prestazioni, in qualche modo, a sostegno della promozione "de qua".

Sulla base di tanto, pur residuando sospetti, non può su questi fondarsi un serio giudizio di reità e, pertanto, il BONADEO deve essere prosciolto dal reato di corruzione - Capo 2) - attribuito a livello di indizi, per non aver commesso il fatto.

Esaurita, così, la disamina delle posizioni di questo paragrafo non ci si può esimere da talune riflessioni di carattere morale, rese opportune al di là di ogni giudizio penale (ma non senza perdere di vista i rapporti tra il Diritto e la Morale), dagli inquietanti interrogativi che residuano di fronte a un sì ricorrente coinvolgimento di religiosi in fatti di indiscutibile ripugnanza sociale. Coinvolgimento che non può certo definirsi casuale e che dimostra - per taluni - una strana disponibilità ad obiettivi quanto meno poco chiari o di sospetta illegittimità e comunque dimostra una ricettività a proposte ed iniziative che, intrecciando il Sacro col profano e violando i principi dell'Ordinamento Canonico e, prima ancora, quelli del diritto dello Stato, non depone certo bene per la dignità e la credibilità del Ministero Religioso.



- 247 -

Richiamando considerazioni, fatte nel Cap. IV, Parte IV, a proposito del QUAGLIA e del DUCA, va ribadito che quel che meraviglia non è tanto che un parroco ed un monsignore abbiano potuto coltivare - come fecero - con tanto ardore interessi diametralmente opposti a quelli pastorali, quanto che, per il raggiungimento degli stessi, si siano mossi senza scrupoli o condizionamenti di sorta, in relazione all'abito talare indossato, giungendo al punto di venire meno ai voti ed ai doveri promessi alla Chiesa ed a quelli cui ogni cittadino è tenuto verso lo Stato.


Non può dirsi diversamente per chi - come appunto il QUAGLIA ed il DUCA si sono mostrati inclini più alla cura degli interessi patrimoniali che al culto della Religione e dediti ad un vero e proprio "Simoniaco affarismo".

I FUNZIONARI :

BIANCHI - COTILLI - DE NILE - OLEVANO

Scorrendo fin dall'inizio le pagine della presente ordinanza-sentenza si rileva che vi sono prove a carico del BIANCHI - invero fin troppo sufficienti - a livello di devianze professionali (corruzione e concorso in contrabbando di olii minerali), a proposito delle società N.I.P. - OMNIA PETROLI e DINA PETROLI (cfr. Cap. II e IV - Parte IV) per fatti, cioè, riconducibili alla sua reggenza dell'UTIF di Milano, prima cioè che venisse promosso, a Dirigente Superiore, l'ing. DE NILE.

Ma prove a carico del medesimo, anche stavolta consistenti ed abbondanti, ed a carico del COTILLI, sussistono ancora per la "vicenda DE NILE" come, incisivamente, si è evidenziato man mano che si sono affrontate le singole posizioni degli odierni chiamati in causa (cfr. Cap. II - Parte IV) e come, in senso più completo ed armo



- 248 -

nico, si è stigmatizzato nella premessa (cfr. Capo I - Parte V), allorchè, ricomponendo i vari tasselli del mosaico probatorio, si sono anticipati e ricostruiti i fatti dell'indagine in esame.

Pur essendo bastevole rinviare alle parti, co sì richiamate, per dedurre un serio giudizio di reità nei confronti del BIANCHI e del COPIL LI, si fa, altresì, risultare, quivi riportando lo per esteso, nella parte che riguarda il ca so "de quo", il contenuto del confronto, in da da 20.9.1983, tra il BIANCHI, DE NILE e BOLZANI, perchè esso è abbastanza eloquente e sintomatico della complicità del BIANCHI e del ruolo di pro motore che di conseguenza gli deve essere at tribuito.

BOLZANI Primo :

Confermo la mia versione circa gli importi cor risposti per i favori fatti trovare da me al BUZZONI come segue : 40 milioni all'ing. BIANCHI ogni mese per sette mesi circa e 10 milioni per l'ing. DE NILE consegnati per una volta o due (le prime) nelle sue mani in denaro contante nel l'appartamento da lui occupato sopra l'UTIF di Milano e successivamente accantonati dietro suo desiderio per le "spese" della sua promozione. La quota per DE NILE fu stabilita non ricordo se da me o da BUZZONI dopo l'attivazione della NIP ed a seguito del blocco dell'attività per sopra luogo dell'UTIF. Con quella quota si volle "tene re buono il DE NILE" per l'avvenire considerato che il BIANCHI, avendo offerto il suo sostegno a quella nomina aveva assicurato che il DE NILE sarebbe stato il suo successore.

A domanda della difesa del BIANCHI BOLZANI ri sponde : ho sempre saputo che il DE NILE a Milano fu il vice del BIANCHI anche prima di diventare Dirigente Superiore.

DE NILE Egidio : nego che io mai abbia avuto de naro dal BOLZANI nell'appartamento da lui indica to o altrove.



- 249 -

Nel confermare la mia annotazione sull'agenda del 73 sotto la data 7.8.73 ripeto che il BOLZANI mi confidò che passava 100 milioni al BIANCHI. In quella occasione mi confidò che di sua iniziativa accantonava importi di denaro non specificati da servire per la mia nomina.


BOLZANI Primo : quanto prospettai al DE NILE che per lui era stata riservata una quota, nella specie 10 milioni, lo informai che "il capo era a posto" e ciò dopo che egli mi chiese : "e il capo?".

DE NILE Egidio : confermo le annotazioni sulle mie agende e confermo il significato da darvi secondo le dichiarazioni espresse davanti al G.I. dr. VAUDANO e attraverso il mio memoriale. Confermo in particolare che per la mia promozione ricevetti sostegno dal qui presente ing. BIANCHI che mi offrì la sua disponibilità e mi indicò in BOLZANI Primo la persona che mi poteva far trovare le raccomandazioni del caso, come poi in effetti fu, presso Politici, Ecclesiastici, secondo le mie annotazioni.

BIANCHI Armando : nego di aver sostenuto il DE NILE nella sua promozione nei modi irregolari tranne che con la "nota caratteristica", anzi la proposta ufficiale, positiva, inviata al Ministero a che il DE NILE fosse designato al mio posto : ciò feci solo per prassi e per richiesta del DE NILE e per le esistenti sue capacità tecniche-professionali.

Fu il DE NILE a presentarmi il BOLZANI e non fui io a presentare il BOLZANI a DE NILE e ciò per la vicenda dell'annullamento del matrimonio di mia figlia.

Si dà atto che vengono fatte commentare e specificare dal DE NILE le annotazioni riguardanti gli interessamenti del BIANCHI per la sua promozione a Dirigente Superiore ed effettuate, secondo le risultanze, presso il dr. TOMASONE, Direttore Generale delle Dogane, presso il Ministero delle Finanze VALSECCHI, presso Bruno MUSSELLI.



- 250 -

In particolare vengono fatte precisare le annotazioni sotto le date di cui alle agende del DE NILE dicembre 72, agosto 73, 21/27 maggio 73, 7/13 maggio 73, 23 maggio 73, 9 giugno 73, 26 luglio 73, 7 agosto 73, 27 agosto 73, 2 settembre 73, 7 settembre 73, 18 ottobre 73, 10 gennaio 74, 19 gennaio 74, 25 gennaio 74, 14 febbraio 74 e 22 febbraio 74.

DE NILE Egidio : confermo puntualmente il significato delle annotazioni e la veridicità delle stesse.

BOLZANI Primo : sono corrispondenti al vero le circostanze di cui alle annotazioni del DE NILE nella parte in cui riguardano l'interessamento dell'ing. BIANCHI presso funzionari del Ministero delle Finanze e nella parte in cui riguardano la mia partecipazione a cene, pranzi e incontri per l'interessamento a sostegno della promozione del DE NILE.

Tra l'altro talune circostanze mi risultano per informativa ricevuta dall'ing. DE NILE, laddove si intende io non fui presente.

E' vero e certo che io mi accompagnai più volte a Roma col DE NILE o con QUAGLIA senza DE NILE o da solo per sensibilizzare le persone già indicate nei miei precedenti interrogatori.

BIANCHI Armando : ribadisco che mi limitai a segnalare al dr. TOMASONE con una nota ufficiale dello ufficio le capacità del DE NILE a sostituirmi. Posso aver pure partecipato a pranzi, cene nel corso dei quali avrei parlato di DE NILE e delle date delle sedute del Consiglio di Amministrazione : sono fatti normali che posso aver preso nell'ambito delle mie funzioni. Quando ho potuto parlare bene del sig. DE NILE l'ho fatto perchè lo meritava. Insomma non ho fatto "alcuna congiura".

Potrebbe darsi che lo abbia raccomandato a MUSSELLI nel corso delle sue visite nel mio ufficio.



- 251 -

ADR : non ho tratto nessun beneficio dalla promozione del DE NILE : le mie prestazioni nel senso anzidetto sono state puramente amichevoli e di stima.

Fu lui che volle andare a Milano per avvicinarsi alla famiglia a Como e per avere la direzione del 1° ufficio d'Italia, secondo l'importanza.

DE NILE Egidio : non è vero che io volessi andare a Milano, anche perchè i miei rapporti con la famiglia erano incrinati. Furono altri a volermi designare a Milano.

Tengo a precisare che fu il BIANCHI a presentarmi il BOLZANI e non io a presentare il BOLZANI al BIANCHI.

BOLZANI Primo : è vero quanto dice DE NILE : fu il BIANCHI a presentarmi al DE NILE ma io conoscevo il BIANCHI da tempo prima, e cioè in occasione della mia qualifica di amministratore alla Petrolcomit e Termopavese.

- - - -

A fronte di tali chiarificatrici risultanze - osserva il G.I. - devono essere ritenute incontestabili - nonostante le negative del BIANCHI e del COPILLI - le accuse mossegli sulla base delle attendibili dichiarazioni del DE NILE e BOLZANI (cfr. Cap. II - Parte V).

Ma riassumiamo brevemente i punti di accusa.

- a) La macchinazione per la promozione del DE NILE rientrò in un preciso e preordinato disegno criminoso dei petrolieri BOLZANI, BUZZONI, MORELLI, MUSSELLI etc., a cui presero parte - tra gli altri - il COPILLI, il FERLITO ed il BIANCHI, il quale, nel precipuo interesse dei petrolieri di Milano e Torino e per proprio tornaconto personale (onde poter proseguire negli illeciti commessi sotto la sua direzione) volle fare del DE NILE il proprio successore, e ciò perchè poté confidare (e non ne

- 252 -

fu del resto poi deluso!) sulla disponibilità del medesimo al mercimonio, e non sembra a torto dal momento che il DE NILE già in servizio come ingegnere, in sottordine, all'UTIF di Milano sino al marzo 1974, non restò estraneo alle connivenze verso le società del BUZZONI in Casei Gerola.

- b) Il BIANCHI, quindi, ebbe un ruolo di gran lungo importante, atteso che egli, nell'intento di "riunire sotto la sua egida e quella del successore" i petrolieri di Milano e Torino, si attivò decisamente dando prestazioni di notevole rilevanza, sotto il profilo dell'efficacia causale, a sostegno della promozione del DE NILE. Si battè, anzitutto, per la designazione alla nuova qualifica stilando, quale superiore gerarchico, una singolare relazione, magnificando le doti intellettive e le capacità tecniche del DE NILE, intervenendo personalmente, presso la Direzione Generale, sul Direttore Generale TOMASONE e sui suoi collaboratori - dagli Ispettori ai Capi delle Divisioni - nonchè presso il Ministero alle Finanze, si dice per via dell'On. VALSECCHI, ed avvalendosi dei legami col MUSSELLI, VACCARO, FORMATO, QUAGLIA, BOLZANI e DUCA e con lo "entourage" degli stessi a livello politico, ecclesiastico e ministeriale.
- c) Risolto il problema della designazione, il BIANCHI si adoperò - con i soliti canali - a che il DE NILE fosse assegnato a Torino e ciò dopo avere ottenuto il suo consenso, atteso che immediatamente non vi fu altra soluzione, dovendo restare esso BIANCHI ancora in servizio a Milano fino all'agosto del '74, e si adoperò, allo stesso modo, a che il predetto rientrasse, nel novembre successivo a Milano, a coprire il suo posto ed iniziasse ad attuare, come da "previo concerto" il piano della maxi-truffa ai danni dello Stato.
- d) Ma vi è di più. Il BIANCHI non rimase poi estraneo al congelamento dei trasferimenti dell'ing. FERLITO (da Torino ad Udine) e dell'ing. DE NILE

- 253 -

(da Milano a Parma), come non rimase estraneo ai trasferimenti e/o spostamenti dell'ing. CO TILLI (da Torino a Roma, da Roma a Milano e da Milano a Torino) : atti, tutti programmati sin nelle linee particolari dal BIANCHI, dai petrolieri e dai funzionari PERLITO e COTILLI interessati.

Al riguardo, soggiunge il G.I., sono i diari del DE NILE a dare - come al solito - il fermo convincimento dell'esattezza dei fatti come sopra enunciati.

Rinviando in particolare alle agende del 1973/74 (cfr. Vol. 17) ed alle spiegazioni, punto per punto, date dal DE NILE al G.I. (cfr. int. del 12.4.1983 in Vol. 7) si sottolineano le seguenti annotazioni :


- 7-13/5/73 : BIANCHI informa DE NILE su destinazione a Parma - Promette interessamento per farlo restare a Milano.
- 23.5.1973 : Intervento su Cipollone Capo Personale del ministero delle Finanze, su SILVESTRI, cognato di REA e su MASSARI per arrivare ad AMADEI.
- 9.6.1973 : MUSSELLI si offre per la promozione e la destinazione a Milano - Strettissimo rapporto con BIANCHI.
- 7.8.1973 : Confidenze di BOLZANI su sovvenzioni al BIANCHI.
- 27.8.1973 : MUSSELLI in ufficio - BIANCHI rientra dalle ferie.
- 2.9.1973 : A Cerano (NO) - DE NILE - BIANCHI (BOLZANI-QUAGLIA).
- 7.9.1973 : Telefonata da Cattolica all'ing. BIANCHI. Buone notizie da Renzulli (amico di TOMASONE).
- 18.10.73 : BIANCHI ribadisce suo interessamento tramite TOMASONE e VALSECCHI.

- 254 -

- 10.1.1974 : Incontro in UTIF a Milano - BIANCHI, BOLZANI, QUAGLIA.
- 14-19.1.74: Informazione di BIANCHI che la promozione dovrebbe avvenire il 24 gennaio - BIANCHI telefona a Mons. DUCA.
- 25.1.1974 : Notizia ufficiale per promozione tramite coniugi LO MUTO.
- 14.2.1974 : Colloquio con BIANCHI - Alternativa:
1°) COTILLI a Milano, DE NILE a Torino;
2°) COTILLI a Torino e DE NILE a Milano.
- 22.2.1974 : Cena con BIANCHI e COTILLI - Accordi :
DE NILE a Torino - COTILLI a Milano.

Riguardo al COTILLI - in riferimento alle sue discolpe - non può servirgli addurre sorpresa e/o doglianza al fatto che il DE NILE finì in graduatoria davanti a lui per effetto del punteggio attribuitogli, come per dire che egli fu vittima e non coautore di quel piano di abusi legato alla promozione ed ai trasferimenti (di sé e del FERLITO), sia perchè egli non propose alcun ricorso amministrativo in allora (segno di sua acquiescenza!) sia perchè in definitiva non riportò pregiudizi restando immutata la decorrenza della sua promozione (cfr. int. in Vol. 7). Per non dire poi che la sua rettitudine professionale - a parte tutti i processi a suo carico presso questi uffici è smentita da prove assunte su apprezzabili utilità conseguite - pare, come prezzo di sue corrottele : si fa, ad esempio, riferimento ad un'auto vettura che nel 1975 fu regalata al proprio figlio da ACETO o dalla corrente D.C. di Torino.

Alla base di tali rilievi è indubbio che il BIANCHI ed il COTILLI devono rispondere, in giudizio, del reato di corruzione sub. 2), con esclusione delle ipotesi connesse (associazione per delinquere, contrabbando di olii minerali, falso etc.), perchè oggetto di separate imputazioni (per il primo in ordine alla vicenda N.I.P. e per il secondo in ordine a distinto processo - n. 349/81 RGT - vicenda COSTIERI ALTO ADRIATICO davanti al G.I. dr. Vaudano) e così per eliminare duplicazioni processuali.



- 255 -

E, mentre tale selezione si è già operata per il BIANCHI con la contestazione del solo reato di corruzione, essa va adottata con la presente nei confronti del COTILLI, mandandolo in dibattimento, limitatamente all'ipotesi di corruzione, ritenendo, così, assorbite le ipotesi sub. T) - U) - V) dai capi A) - B) - C) di cui al proc. pen. numero 349/81 RGI in corso presso il G.I. dr. Vaudano.

- - - -

Resta infine da esaminare le posizioni di OLEVANO Fernando e DE NILE Egidio.

Gli indizi elevati a carico dell'OLEVANO hanno tratto origine dalla sua qualifica di Capo di una delle tre Divisioni del Personale della Direzione Generale delle Dogane, nonché dalle sue concrete mansioni di collaboratore del Direttore Generale TOMASONE.

Ebbene, pur essendo risultato, per sua stessa ammissione che, per ordine del TOMASONE, si adoperò per la formazione di quella relazione, in favore del DE NILE, che, portata alla Commissione Esaminatrice, consentì a costui l'assegnazione del punteggio massimo di 30/30 e lo scavalco di quindici concorrenti, bisogna tener conto di taluni dati che destano perplessità.

Primo : stando all'appunto manoscritto dal TOMASONE "venga promosso e lasciato in sede", fu questi ad assumere tale decisione nell'ambito di una esclusiva ed assoluta discrezionalità di cui disponeva per effetto dei compiti d'istituto, senza quindi al di fuori della volontà di terzi, che si dice egli non accettasse perchè geloso delle prerogative funzionali.

Secondo : v'è dubbio se sia stato l'OLEVANO ad elaborare materialmente quella relazione, oppure essa sia stata, invece, preparata dal Capo Sezione o dall'Ispettore Generale o da altri stretti collaboratori del Direttore Generale (cfr. dep. ROSA e SIMEONE in Vol. 6).

- 256 -

Ai medesimi si deve poi la formazione, a livello di esecuzione, con la stessa prassi, dell'atto del trasferimento del DE NILE, da Torino a Milano, atto attribuibile, però, al TOMASONE che, in definitiva, volle anche quello spostamento e diede ordini per eseguirlo. (cfr. int. OLEVANO del 15.12.83 in Vol. 8).

Stando così le cose, mentre è indubbio che un contributo l'OLEVANO prestò per la relazione favorevole al DE NILE, non è chiaro con quale efficacia causale e con quale rilevanza per la positività della stessa relazione, cosicché egli (anche per un senso di giustizia distributiva in relazione ad altri, della stessa Direzione Generale, mai sfiorati da indizi pur potendolo essere) deve essere prosciolto con la formula dubitativa "per insufficienza di prove".

Alla osservazione poi che, secondo quanto, ancora, è in atti, egli avrebbe ottenuto utilità dal DE NILE (o da altri) in compenso di notizie attinenti all'ufficio, e quindi riservate e segrete, e che avrebbe, altresì, concorso a neutralizzare l'azione disciplinare nei confronti del FERLITO, si fa rilevare che trattasi di episodi diversi da quello in esame e quindi non suscettibili di giudizio in questa sede, anche perchè per essi pende altro (n. 752/80 RGI) procedimento penale davanti al G.I. dr. Vaudano.

Quanto al DE NILE, confesso com'è, resta solo da riconoscergli - fermo restando la sua responsabilità - il merito di aver dato un eccezionale contributo alla Giustizia, ancora maggiore di tanti altri rei confessi (come BOLZANI, BUZZONI, RESTAINO etc), permettendo di sollevare il velo su fatti che, per le implicazioni ad alti livelli, assai poco probabilmente sarebbero venuti alla luce come dimostra, del resto, il lungo tempo che li ha fatto ignorare. Di tanto, ovviamente, non può non tenere in conto il Tribunale nel giudizio complessivo.

Egli intanto va rinviato a giudizio per il reato sub. 2) escludendo, pure per lui, gli altri reati perchè già attribuiti nella vicenda N.I.P..

- 257 -

GLI INTERMEDIARI :FORMATO - VACCARO - PLACIDI - SANTORO - FREDIANI -
BOLZANI (L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE).

Ed infine la posizione di FORMATO, VACCARO, PLACIDI, SANTORO, FREDIANI, BOLZANI.

A carico del primo - come si evince dall'emissione di mandato di cattura - stanno sufficienti prove di colpevolezza :

- a) egli fece da protettore verso "pool" dei maggiori petrolieri, milanesi (GISSI e GALASSI) e torinesi, avvalendosi del suo pregresso servizio al Centro Informazioni della Guardia di Finanza e delle ingerenze esercitate sul Corpo medesimo e sugli Organi Collaterali, come l'ing. BIANCHI per l'UTIF di Milano, l'ing. DE NILE, l'ing. COTILLI, l'ing. PERLITO per l'UTIF di Torino;
- b) in particolare, a Torino, diede protezione, tra gli altri, agli interessati alla STEDI, divenendo l'intermediario di ACEFO Pier Isidoro nonché affidatario delle "collette" che alimentarono le corruzioni correlate alla stessa società;
- c) nella veste anzidetta effettuò non solo pagamenti per conto dell'ACEFO estesi al DE NILE, come ad esempio due milioni a titolo di compensi per le compiacenze ricevute, ma anche pressioni sullo stesso a che egli non tergiversasse o comunque accettasse, incondizionatamente, le richieste di copertura dei contrabbandieri torinesi.

Tali elementi - riferiti puntualmente dal DE NILE (cfr. Cap. II - Parte V) - sono corroborati dalle annotazioni che egli appose, in allora, sulle agende personali ora in sequestro, costituiscono sufficienti prove, anche in considerazione dello stato di latitanza, a disporre il rinvio a giudizio del FORMATO, per rispondere dei reati di associazione per delinquere, concorso in contrabbando, falso e corruzione, come in epigrafe formulati ai Capi T) - U) - V) - Z).

Cur

- 258 -

Quanto al Vaccaro, Frediani, Placidi e Santoro, i dati indizianti, per i quali è stato loro spedita comunicazione giudiziaria, non hanno preso consistenza nel corso dell'istruttoria.

Una differenziazione però si impone per il VACCARO e FREDIANI : essi sono risultati in intimità o comunque in buoni rapporti con soggetti, come BIANCHI e BOLZANI, ed hanno mantenuto comportamenti, anche per l'odierna indagine, quantomeno di fondati sospetti. Ma non potendo questi assurgere a dignità di prova non è possibile formulare un giudizio di reità.


Pertanto tutti e quattro i prevenuti vanno prosciolti dal reato sub. Z) per non aver commesso il fatto.

Viceversa, BOLZANI Primo va rinviato a giudizio, per rispondere dell'ipotesi di corruzione di cui al Capo Z).

Dopo le sue ampie confessioni, è superfluo aggiungere altro, se non, come si è detto, per il DENILE e come si è argomentato per lo stesso BOLZANI nella vicenda N.I.P., riconoscergli una apprezzabile collaborazione dimostrata costantemente nei vari ed estenuanti interrogatori, nonché una inflessibile coerenza mai incrinata anche nei difficili momenti dei molteplici confronti espletati; segno di maturata responsabilità di cui non può non tenersi conto per attenuarne la responsabilità.

Ed infine REA Renato e GANDOSSI Guido : il loro sopravvenuto decesso non autorizza alcuna decisione di merito e quindi devono dichiararsi estinti i reati (sub. T - U - V - Z) e dichiararsi non dovendosi procedere in ordine agli stessi per morte dei predetti ai sensi dell'art. 150 C.P..

- - - -



- 259 -

L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Prima di concludere, preme porre in risalto taluni aspetti della vicenda, necessari per una corretta valutazione in diritto.

Vi è certamente materia, alla luce dei suesposti rilievi, per ritenere pienamente ricorrenti in ordine all'associazione per delinquere di cui al Capo I), i ruoli, rispettivamente, contestati agli imputati, secondo la suddivisione nelle varie categorie e secondo l'impostazione dello scrivente (autori principali, intermediari, concorrenti, etc.) e per ritenere fondate le aggravanti e le qualifiche (di organizzatori, promotori e costitutori della "societas sceleris") in capo ai soggetti cui sono state attribuite (MORELLI, BUZZONI, MUSSELLI, ACETO, FORMATO etc.).

E vi è materia per ravvisare prima ancora i seguenti elementi :

- a) l'unione di numerosi soggetti (oltre dieci);
- b) un programma comune delinquenziale diretto a far commettere gli abusi commessi alla promozione dell'ing. DE NIDE ed ai trasferimenti del PERLITO e del COPILLI (corrazioni - interessi privati in atti d'ufficio), nonché fatti-reato specifici legati a devianze professionali (corrazioni) e ad esercizio di attività commerciali (contrabbando, falso etc.);
- c) un vincolo associativo, duraturo e stabile tra detti soggetti (quanto meno dalla metà del 1973 al 1978/79, fino alla data, cioè, dei primi rapporti giudiziari per violazioni finanziarie da evasione d'imposta di fabbricazione);
- d) una comunanza d'interessi (profitti da sottrazione all'imposizione fiscale);
- e) una distribuzione di compiti diversi, secondo le qualifiche più volte menzionate nella scala gerarchica descritta (petrolieri, emissari, fiduciari, intermediari etc.);

- 260 -

- f) una predisposizione comune di mezzi, per la attuazione del programma criminoso (collette, autovetture, locali etc.);
- g) una permanente consapevolezza di ciascun soggetto associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile a dare in ogni momento il proprio contributo.

Sono presenti, in altri termini - si osserva - tutti gli elementi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale fanno di un raggruppamento di persone "un'associazione per delinquere" e costituiscono il reato di cui all'art. 416 C.P., conferendogli precise connotazioni discriminatorie rispetto al concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 C.P. (così, tra le tante, Cass. 26.10.1977, DE ROSA in Riv. pen. 1978, 704).

- - - - -

Lucy

- 261 -

CAPITOLO IIILA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE
LE IPOTESI DI FALSO PER SOPPRESSIONE
ED OMESSA DENUNCIA DI REATO

(Capi Z/1 - Z/2 - Z/3)

Non a caso, nel dare una razionale sistemazione alle varie parti dell'intera vicenda processuale, si collocano a questo punto, sotto la "questione DE NILE", gli illeciti riguardanti la Direzione Generale delle Dogane (Proc. Pen. n. 59/84 RGI) che coinvolgono, in particolare, il Direttore Generale (DEL GIZZO - CANTIELLO), il Vice Direttore Generale (DE LISO), il Dirigente della Divisione I (Servizi di Segreteria e/o di Ispezione) ed il Capo della Divisione V (Servizio del Personale).

Detti illeciti, consistenti, specificatamente, in "falso per soppressione" (Capi Z/1 - Z/3) ed "omessa denuncia di reato", sono invero strettamente legati, tra l'altro, agli atti della promozione del DE NILE e dei trasferimenti del COTILLI e FERLITO (di cui si è trattato dianzi): essi si risolvono in sostanza, in ulteriori "abusi di ufficio", stavolta però rivolti a sopprimere le tracce documentali dei reati trattati (corruzione etc.) nel capitolo precedente.

L'accertamento di tali abusi assume una rilevante importanza, al di là dei casi singoli, perchè dimostra una situazione generalizzata di devianze funzionali e professionali a livello di Direzione Generale, che si riflette su tutta l'Amministrazione dello Stato e dimostra, in aderenza a quanto si è anticipato nella Parte III - Cap. I - come non sia priva di fondamento l'opinione che - nell'analisi storica e critica del fenomeno del contrabbando in generale, - imputa a det

te devianze (e non solo ad opera degli organi dell'Amministrazione Pubblica Finanziaria ma anche ad opera di quelli del Ministero dell'Industria e Commercio) l'origine ed il diffondersi delle imponenti evasioni di imposta nel settore degli olii minerali.

A tale "diagnosi" conducono, decisamente gli ultimi fatti di "connivenza" emersi a proposito dell'esito dei procedimenti disciplinari e del tipo di trasferimenti adottati verso i funzionari UTIF (da parte della Divisione V) ed a proposito del Servizio Ispettivo (da parte della Divisione I), in aggiunta, ovviamente, agli altri episodi della stessa indole, che si sono evidenziati nella disamina di cui al Capitolo precedente e prima ancora in occasione della vicenda N.I.P. in punto "collaudi" e "concessioni" emanati, sulla base di un atto "complesso e collegiale", dal Ministero dell'Industria e Commercio e dal Ministero delle Finanze.

Va brevemente ricordato quanto, a tale proposito, ha riferito l'ing. DE NILE, rivelando, in sostanza (cfr. Parte IV Cap. I) che :

- a) il lavoro tra gli uffici UTIF e quelli della Guardia di Finanza era diviso a "compartimenti-stagno";
- b) i collaudi erano una "buffonata" perchè le Commissioni incaricate (Ministero Industria e Commercio) facevano accertare le rese, in pratica, dagli operatori degli opifici sottoposti ai controlli, rimettendo così l'esito ai giudizi ed alle rese che loro facevano comodo;
- c) "le responsabilità (anche morali) degli organi del Ministero dell'Industria e Commercio non furono diverse da quelle del Ministero delle Finanze", dal momento che i funzionari dello stesso (Ministri e Sottosegretari) erano i primi a venire in contatto coi petrolieri, subendo pure essi gli adescamenti delle tangenti e prestando, quindi, le compiacenze richieste.



Ma - come si diceva - a dare un quadro completo degli abusi della Direzione Generale sono, per ultimo, intervenute precise risultanze che mettono in luce connivenze di vario ordine :

- a) tra funzionari della Divisione V del Personale (vds. CAPOSSELA - OLEVANO) ed ingegneri di Sezione, orientate a dare a questi conoscenza di notizie segrete dell'Ufficio di loro interesse (personale e non) ed a pilotare secondo il loro gradimento i trasferimenti ed (alla fine) le azioni disciplinari (vds. esposto CANNAROZZO e teste MOI in Vol. 6);
- b) tra funzionari della Divisione I (vds. PAZZANESE) ed altri organi di controllo (UTIF) rivolte a preavvisare questi sulle ispezioni da effettuare nei loro confronti (vds. int. DEL GIZZO Vol. 9);
- c) tra funzionari della Segreteria della Direzione Generale (vds. ancora PAZZANESE - CANTIELLO - CAPOSSELA) ed appartenenti a partiti politici, segreterie degli stessi ed uffici ministeriali, intese a sopprimere od occultare documentazione per i medesimi compromettente e suscettiva di valutazione penale (vds. dep. ROCCHETTI in Vol. 6);
- d) tra funzionari del Gabinetto del Min. delle Finanze e politici volte a far sparire importante carteggio come quello riguardante l'On. MORO, l'On. TREMELLONI e l'On. LEONE avente ad oggetto una concessione di dilazione di pagamento ad aziende petrolifere, sostenuta dall'On. MORO ed osteggiata dall'On. TREMELLONI, fatto per il quale è stato instaurato giudizio presso la Commissione Inquirente (cfr. int. DEL GIZZO Vol. 9).

Ma procediamo per ordine nella disamina delle imputazioni in oggetto, raggruppando e distinguendo i Capi Z/1 e Z/2 dal Capo Z/3 trattandosi di fatti diversi.

Con quest'ultima imputazione si fa carico a DEL GIZZO Ernesto e CANTIELLO Giovanbattista, nella loro qualità di Direttori Generali, rispettivamente dal 1973 al gennaio 1981 e da tale data ad oggi, nonché a PAZZANESE Ugo - quale Dirigente della Divisione I dal 1977 - di avere soppresso, distrutto od occultato le lettere di raccomandazione cd. "commentatizie" (enunciate nel punto A) del Capitolo II e riprodotte nel grafico n. 2) che, in buona sostanza, dimostrano le sollecitazioni pervenute al TOMASONE - per gli imputati DE NILE, FERLITO e COTILLI - da parte di politici (Ministri - Sottosegretari), ecclesiastici etc., sollecitazioni che indubbiamente furono in qualche modo determinanti per gli atti amministrativi più volte citati (promozioni, trasferimenti, sospensioni).


Ebbene, le verifiche istruttorie, opportunamente espletate, hanno acclarato che tale soppressione si sarebbe verificata sotto la reggenza del CANTIELLO e non del DEL GIZZO, e fu opera del PAZZANESE (nella sua ex qualifica di Segretario Capo del Sottosegretario AMADEI) perchè interessato ad occultare le prove delle pressioni che egli ebbe, insistentemente, ad esercitare, in ordine alla promozione del DE NILE, sul TOMASONE, scrivendogli per più volte calorose lettere anche a nome del predetto Sottosegretario, nonché le prove delle raccomandazioni che quest'ultimo, anche dalla sua parte, ricevette dagli stessi settori politici ed ecclesiastici, in favore del DE NILE e di altri ingegneri UTIF, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle Finanze.

A dare tale prova sono le concorde dichiarazioni del teste Mauro ROCCHETTI (cfr. Vol. 6) e degli imputati DEL GIZZO e CANTIELLO (cfr. Vol. 9) attraverso le quali si desumono ancora le seguenti particolarità :

- a) sono state fatte sparire le lettere "com^u mendatizie" riguardanti esclusivamente DE NILE - FERLITO - COTILLI, circostanza, del resto, evidenziata dalle copie delle stes^e se lettere - per altro verso acquisite dal l'ufficio (cfr. Vol. 9) e dai fascicoli personali di altri ingegneri non incrimina^t ti, nei quali, invece, è riscontrabile tut^t ta la corrispondenza epistolare coi vari settori politici;
- b) le lettere di raccomandazione - in genere - non vengono eliminate dalla Direzione Gene^r ale, nonostante gli avvicendamenti dei Di^r rettori Generali, e rimangono nella dispoⁿ nibilità della Divisione I e della Segrete^r ria della Direzione Generale che è, in soⁿ stanza e per istituzione, un'articolazione della prima;
- c) nel caso di specie ne ebbe la disponibili^t à, in concreto, il PAZZANESE, Dirigente della Divisione I, con la precisazione che, con la venuta del DEL GIZZO, ne assunse un più ampio potere al di fuori di immediati controlli di terzi superiori, in quanto tutto l'archivio della Segreteria fu trasfe^r rito (nel 1981) nei locali della Divisione I, dall'ottavo al settimo piano, e così in un piano diverso (sottostante) da quello dell'ufficio del Direttore Generale;
- d) le stesse lettere, ancora, fino al gennaio dell'81, sarebbero state viste (dal teste Mauro ROC^C HETTI, componente la Segreteria stessa) e stavano "nella stanza adibita a spogliatoio dei commessi", posta tra l'ufficio del Di^r rettore Generale e la d.ssa GIORDANO.

Stando così le cose - si osserva - è chiaro che l'accusa nei confronti del PAZZANESE si profila fondata, soprattutto a causa dei suoi legami funzionali e personali con l'On.AMADEI.

Nei suoi confronti, tuttavia, vanno tenute pre^s senti altre risultanze che, pur servendo a coⁿ noscere meglio la personalità del predetto, danⁿ no supporto, necessariamente, all'accusa.



- Il PAZZANESE (come si avrà modo di vedere in prosieguo) ebbe un peso preponderante, tramite l'AMADEI, nella sua solita veste di Sottosegretario alle Finanze, nella nomina del Generale Raffaele GIUDICE a Comandante Generale della Guardia di Finanza, avendo adottato un'analogha tecnica corrottiva e concorrendo nell'abuso di potere attuato e preordinato ad alti livelli pubblici.
- Il medesimo viene accusato, sostanzialmente, dal DEL GIZZO di aver dato preavvisi, quando questi fu Direttore Generale, agli operatori fiscali (degli UTIF e dei Laboratori Chimici), dei controlli disposti nei loro confronti e di aver dato, poi, agli stessi notizia dei risultati, tanto che fu messo in disparte ed estraneato dal Servizio Ispettivo.

Alla luce di tanto, quindi, deve inferirsi che il PAZZANESE si è reso responsabile del falso per soppressione e giustamente va rinviato a giudizio.

In ordine al reato addebitato si rinvia, in punto di diritto, alle considerazioni che si faranno più avanti.

Analogha soluzione va assunta nei confronti del CANTIELLO, concorrente nello stesso fatto, nel rilievo che, come si è visto, questo fu commesso sotto la sua reggenza e verosimilmente, con il suo consenso, così come ebbe a fare per il secondo episodio di cui si dirà.

In senso negativo sta, inoltre, il suo comportamento processuale: il volere - come egli fa - a qualunque costo attribuire o ricondurre il fatto alla direzione del suo predecessore; DEL GIZZO, desta, invero, non pochi sospetti che sembrano significativi di sua complicità.

Sia, comunque, il Tribunale a dare una definitiva valutazione e stabilirà se sia, invece, veramente fondata la sua tesi di estraneità con tutti i riflessi accusatori verso il DEL GIZZO.



Quanto alle altre imputazioni, sub. capi Z/1 e Z/2, vengono dedotti in contestazione :

- nei confronti del CANTIELLO e di DE LISO Vincenzo quali Direttore e Vice Direttore Generale delle Dogane e nei confronti di CAPOSSELA Rosa, quale Capo della Divisione V, l'aver essi soppresso, distrutto od occultato un esposto del funzionario CANNAROZZO con cui si prospettavano illeciti ad opera della stessa CAPOSSELA;
- nei confronti, ancora del CANTIELLO, di avere, egli, omesso di denunciare o portare a conoscenza dell'A.G. gli stessi illeciti.

Orbene, detti fatti, riguardati nella loro materialità, sembrano sostanzialmente incontrovertibili.

E' anzitutto pacifico, per ammissione degli imputati, che in realtà, il 21 maggio 1982, il funzionario CANNAROZZO, appartenente alla Divisione V inoltrò alla Direzione Generale, in plico chiuso e volutamente protocollato, l'esposto anzidetto, rimettendolo nelle mani della predetta.

L'esposto - debitamente protocollato dalla CAPOSSELA al n. 7004 sotto la data del 21 maggio 1982 - pervenne al Direttore Generale CANTIELLO, ma nè di esso nè dei suoi sviluppi furono lasciate tracce, non solo perchè non si è trovato fisicamente il documento, ma anche perchè non se ne è fatta menzione nell'apposito registro di protocollo della Direzione Generale.

Ancora per via delle dichiarazioni degli imputati è stato inoltre accertato che il CANTIELLO incaricò il DE LISO di indagare sul contenuto di quell'esposto, che in sostanza parlava "di ingerenze esterne di ingegneri in servizio presso la Direzione Generale ed anche presso Uffici Periferici", "di implicito assenso, per non dire esplicita connivenza del Primo Dirigente (CAPOSSELA)" e di

cur

"divulgazioni di notizie (da parte dello stesso) circa i procedimenti disciplinari, penali o patrimoniali a carico di dipendenti impiegati".

Il DE LISSO espletò il mandato, convocando presso di sé, per chiarimenti, il CANNAROZZO e la CAPOSSELA ma anche di tali sviluppi non trovò traccia presso la Direzione Generale o presso l'A.G..

Si sostiene da parte dei prevenuti che il CANNAROZZO non insistette, alla fine, nella denuncia, spiegando che avrebbe scritto ed attribuito quei fatti in un momento d'ira o di contrasto con la CAPOSSELA, con cui non correvano buoni rapporti, ed improvvisamente, in un incontro a tre - ritirò e strappò il documento.

Di qui il motivo per cui il CANTIELLO sarebbe stato nell'impossibilità conservare il documento.

Egli - poi - non avrebbe informato l'A.G. perchè - a parte la infondatezza delle attribuzioni alla CAPOSSELA - il CANNAROZZO non sarebbe stato, psichicamente, in ordine perchè affetto da grave malattia e quindi tale da non meritare fede.

Senonchè su quest'ultima circostanza - si fa rilevare - si sono registrate secche smentite che, ad una attenta analisi, devono, ragionevolmente, servire per confutare le altre discolpe che i prevenuti hanno dato per accreditare una pretesa loro "buona fede".

I fatti, invero, sono andati del tutto diversamente.

L'esposto - a quanto sembra - rispecchiava una situazione vera e reale, nel senso che vere e reali erano le "connivenze" attribuite alla CAPOSSELA, e vere e reali erano le "divulgazioni di rivelazioni di segreti del suo ufficio".

Il CANNAROZZO ne era bene al corrente, perchè era assegnato nella stessa stanza del Dirigente CAPOSSELA, suo superiore gerarchico.

Luci

Il medesimo era sì affetto da una malattia della pelle (psoriasi) ma non aveva, nè poteva avere, per esse, alcuna incidenza di ordine mentale o psichico; anzi era un elemento tecnicamente preparato e capace, che dava un notevole contributo alla conduzione di tutto l'ufficio.

Dopo l'inoltro di quell'esposto il CANNAROZZO fu chiamato dal Vice Direttore Generale DE LISO ed invitato a stracciarlo, perchè diceva cose compromettenti per l'Amministrazione e, siccome oppose un netto rifiuto ed anzi pretese che rimanesse in atti, ciò fecero i tre odierni giudicabili, ricorrendo alla finzione imbastita con le offerte discolpe.

Tali risultanze si desumono, inequivocabilmente, dalle concordi testimonianze (cfr. Vol. 6) di ROCCHETTI Mauro, MOI Adriana, entrambi impiegati della Direzione Generale e la seconda, addirittura in servizio nello stesso ufficio del CANNAROZZO, nonché dalle deposizioni di RAGOGNA N. (moglie del CANNAROZZO) e VECCHIO Salvatore.

Il ROCCHETTI riferisce che apprese, nel settembre 1983, a titolo di confidenza, dal CANNAROZZO (poco prima quindi che questi morisse) che "aveva scritto una lettera ufficiale al Direttore Generale CANTIELLO", perchè la CAPOSSELA "divulgava notizie di atti d'ufficio e consentiva la visione degli stessi ad estranei" e che poi "era stato invitato dal DE LISO a stracciarla" (cfr. ROCCHETTI Mauro in Vol. 6).

La MOI riferisce che "il CANNAROZZO attribuiva alla CAPOSSELA fatti in qualche modo connessi allo scandalo dei petroli", che "lo stesso sarebbe stato pronto a giurare che la predetta, al riguardo, aveva responsabilità così come la Direzione Generale, a cui attribuiva epiteti di marciume, corruzione etc." e diceva che la CAPOSSELA "non avrebbe dovuto, come faceva, dare notizie riservate dell'ufficio a funzionari come COTILLI, FERLITO, DE NILE ed altri" (cfr. MOI Adriana in Vol. 6).

Urr

La RAGOGNA, infine, riferisce, dopo aver prodotto copia dell'esposto de quo, che la "aveva prelevato dopo la morte del marito (dell'11.1.1984) dalla scrivania del (suo) ufficio"; che "il marito era in possesso di cose molto delicate attinenti allo scandalo dei petroli, ma non è riuscito a scriverle, perchè è morto improvvisamente"; che "quell'esposto corrispondeva al vero"; che "non gli fu mai data una risposta" ed "anzi per intervento del dr. DE LISO non insistette più nel (minacciato) trasferimento, in quanto gli avevano detto che egli era indispensabile in ufficio e non gli avrebbe dato parere favorevole". (cfr. RAGOGNA Niela Vol. 6).

Alla stegua di tanto, è chiaro che gli assunti dei prevenuti altro non sono che meri espedienti difensivi.

Non reggono, difatti, ad un esame critico le discolpe date in punto mancata registrazione (nel protocollo della Direzione Generale) dell'esposto ed in punto inesistenza dello stesso, elementi chiaramente significativi di una deliberata volontà di occultare i fatti!

Discolpe formulate nel senso che avrebbero dovuto essere altri (impiegati), diversi dal CANTIELLO o dal DE LISO, a "protocollare"; che l'atto, in sè, sarebbe stato inteso come "privato" (cioè una lettera personale) e ciò perchè non sarebbe stata data una giusta interpretazione lessicale al termine "connivenza".

Quanto alla prima delle discolpe, a parte le palesi contraddizioni di chi la sostiene (CANTIELLO), si obietta quanto segue :

- a) il fatto che il CANTIELLO, come da sue ammissioni, usava ed usa protocollare la corrispondenza in arrivo, solo dopo averla esaminata, è di per sè significativo di una intenzione (non certo corretta) di voler prima operare una selezione ed escludere



- dalla registrazione (e da eventuali futuri riscontri) quella corrispondenza che si voleva, e si vuole, rendere non ufficiale ed eventualmente occultare per fini che quanto meno denotano condotte oscure e, non si esclude, illecite nei destinari di quella corrispondenza;
- b) il fatto poi che fu (incredibilmente!) consentito alla CAPOSSELA di venire in possesso di copia dell'esposto e di conoscerne il giudizio dal Direttore in incontri (riservati e confidenziali) per nulla suggellati in forma scritta e che hanno più il significato di una offerta di solidarietà, quale scelta aprioristica, piuttosto che di una atteggiamento d'imparzialità^e di rigore (come si addice e chi è preposto agli alti gradi della scala gerarchica della P.A. ed è investito di mansioni di controllo), rappresenta la riprova dell'illecito contestato, cogliendosi chiaramente il proposito (a prescindere di quanto hanno riferito i testi escussi) di "accomodare" la questione secondo il gradimento, in prima persona, della CAPOSSELA, che era direttamente interessata, ed, indirettamente, del Direttore Generale, anche lui tenuto a dare conto delle devianze e disfunzioni denunciate e di quanto avesse fatto per prevenire e reprimerle.

Quanto alla seconda discolpa, è proprio risibile sostenere - da parte di soggetti qualificati come il CANTIELLO od il DE LISO - di non aver correttamente inteso la "natura pubblica" dell'esposto o il significato linguistico della dizione "connivenze": la tesi è un ennesimo espediente difensivo tentato pur di non ammettere verità fin troppo evidenti.

Alla stregua di tanto deve concludersi che la distruzione dell'esposto non fu un atto (inconsulto), come si vorrebbe far credere, del CANNA-ROZZO, che avrebbe strappato il documento in segno di volerlo ritirare, ma fu un atto del

Luc

CANTIELLO, DE LISO e CAPOSSELA, come da preciso accordo dei tre di non rendere pubblico ed ufficiale il contenuto dello stesso.

Pertanto deve ritenersi dimostrata la sussistenza dell'ipotesi di falso, nonchè di omessa denuncia di reato come formulate ai Capi Z/1) e Z/2) della rubrica.

Prima di terminare si rende opportuno puntualizzare, in ordine alla fattispecie in esame, taluni concetti che sono necessari per la valutazione degli elementi costitutivi delle stesse, a seguito delle deduzioni difensive del prevenuti.

Posto che, con i reati di falso, di cui ai Capi Z/1 e Z/3, viene in contestazione, rispettivamente la soppressione delle lettere cd. commentatizie di politici, Sottosegretari e funzionari pervenute al Direttore Generale TOMASONE e delle correlate risposte epistolari di costui, aventi, tutte, ad oggetto la promozione del DE NIE ed i trasferimenti del medesimo nonchè del FERLITO e del COTILLI e viene in contestazione la sparizione dell'esposto del CANNAROZZO, sopra descritto, devesi, come prima verifica, individuare la natura dei due atti, atteso che alla diversificazione tra atti pubblici e scritture private consegue una differenz-azione di pena, fermo restando che sia gli uni sia gli altri ricadono sotto la tutela di cui allo art. 490 C.P..

Si impone, intanto, premettere che la nozione di atto pubblico, così come delimitata nell'art. 476 C.P. al quale fa rinvio l'art. 490 C.P., assume una latitudine maggiore di quella prevista per il correlativo concetto civilistico.

Secondo l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale "è atto pubblico ogni atto forma-to da un pubblico ufficiale competente, che costituisca, o concorre a costituire, un diritto od un obbligo per taluno, oppure sia destinato a provare un fatto giuridicamente rilevante dello stesso P.U. o da questo percepito ed attestato".



Di talchè atto pubblico può essere anche un documento meramente "interno", emanato da un P.U., se esso ha giuridica rilevanza di documentare fatti inerenti alla attività ed alla regolarità delle operazioni amministrative dell'ufficio, cui il Suo autore è addetto, secondo, del resto, la "ratio legis" intesa a preservare la funzione probatoria del documento in genere.

E proprio nella corrispondenza ufficiale della P.A. sono state riscontrate le caratteristiche dell'"atto interno" e quindi pubblico (cfr. Cass. 23.11.71 Campo in Cass. Pen. Mass. Ann. 1973, 239; Cass. 20.11.79, Trotta ivi 1981, 758).

Viceversa "sono scritture private", secondo lo stesso indirizzo giurisprudenziale e dottrinario, tutti gli scritti idonei alla prova di un qualsiasi fatto o rapporto giuridico e firmati da privati senza l'intervento di un pubblico ufficiale certificatore, come pure gli atti sostanzialmente privati ricevuti o firmati da un P.U. incompetente o incapace o fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

In via riepilogativa, può dirsi che elemento comune ai due tipi di atto è la "documentalità" che si realizza con la ricorrenza dei requisiti di forma (l'atto deve essere redatto per iscritto e deve esserne riconoscibile l'autore), di contenuto (espositivo-narrativo-dispositivo) e di attitudine probatoria (funzione del documento), mentre elemento discriminatore è l'"ufficialità".

Questa rappresenta, in estrema sintesi, il momento della provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (o da un soggetto equiparato) e sottrae l'atto stesso alla classificazione ed alla regolamentazione prevista per il diverso e contrapposto genere degli atti privati.



Ora, tenute presenti tali proposizioni, può agevolmente dedursi l'esattezza della enunciazione di atti pubblici assegnata coi capi di imputazione sub. Z/1 e Z/3, alle lettere commentatizie, alle risposte correlate ed allo esposto in questione.

Questi, invero, rappresentano documenti compilati da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni o attribuzioni (tali essendo sia gli organi mittenti sia gli organi destinatari) redatti, gli uni (l'esposto), intenzionalmente, per comprovare fatti determinanti, gli altri (le lettere e le risposte alle stesse), occasionalmente per gli stessi fini, ma tutti contenenti manifestazioni di volontà giuridicamente rilevanti. E rappresentano documenti per i quali vi era l'obbligo giuridico di conservazione (cfr. Cass. 7.11.1969, Mascitti in Giust. Pen. 1970, II, 737), di talchè l'accertata distruzione od eliminazione si colora di antigiuridicità e rientra nella previsione di cui all'art. 490 C.P., senza trascurare, come si è visto, che con tale condotta si volle deliberatamente far sì che gli atti non adempiessero alla loro funzione di prova. Come dire che si è dimostrato l'ulteriore elemento soggettivo del reato di falso, anche se per esso sarebbe stato sufficiente il dolo generico.

Va da sè che, per la configurabilità del reato in esame, è irrilevante la circostanza che sia possibile raggiungere altrimenti la prova che il documento era destinato a fornire (cfr. Cass. 24.1.1980, Marzi in Giust. Pen. 1980, II, 653).

Quanto, infine, all'ipotesi di cui all'art. 361 C.P., all'assunto del CANTIELLO di non avere fatto rapporto all'A.G. dovendo prima svolgere accertamenti - a suo dire poi rivelatisi negativi - , sui fatti attribuiti dal CANNAROZZO alla CAPOSSELA - può obiettarsi -

Luca

a parte la smentita derivatagli sull'esito degli stessi attraverso le prove acquisite - che, alla ricezione dell'esposto egli si trovò di fronte ad una notizia in cui, per la sua specificità e concretezza, era possibile ravvisare l'ipotesi di un reato. Tanto più se si considera che l'espressione "reato" di cui alla previsione di cui all'art. 361 C.P., va intesa nel senso di "fatto, che sia tale da giustificare un sospetto di punibilità" e ciò per l'ovvia ragione che i soggetti attivi del delitto in esame (pubblico ufficiale) possono non essere in grado di giudicare se il fatto sia in concreto punibile.

Non può, quindi, revocarsi in dubbio che l'obbligo di denuncia per il CANTIELLO vi fu ed il non avervi ottemperato senza plausibili ragioni lo rende responsabile del reato de quo.

In conclusione, i reati di cui ai Capi Z/1 - Z/2 Z/3 giustamente vanno imputati al CANTIELLO, DELISO, CAPOSSELA e PZZANESE secondo le rispettive contestazioni formulate in rubrica e giustamente va ordinato il rinvio a giudizio dei predetti per rispondere degli stessi.

Quanto - poi - al DEL GIZZO se ne dispone anche il rinvio a giudizio - pur dovendo riconoscere che la situazione propende per l'accoglimento della sua estraneità - in ordine al reato ex lett. Z/3, non apparendo chiara ed inequivoca la sua posizione, in relazione alla tesi difensiva del CANTIELLO (cfr. memoria ed allegati di costui).

Non si può certo in via assoluta escludere che la soppressione delle lettere commendatizie (sempre ad opera del PAZZANESE) sia stata invece commessa sotto la sua reggenza e con la sua connivenza o comunque, se fu commessa prima (sotto la direzione del TOMASONE) ne sia egli venuto, ugualmente a conoscenza, senza, però, che nulla abbia fatto per rendere noto il fatto presso le Autorità competenti.



E non si può escludere che oggi il medesimo, pur di allontanare da sè gli indizi, orienti su altri le indagini del caso col supporto di suoi ex collaboratori e col sostegno del clima di rivalità e di sospetti, di cui è caratterizzato l'ufficio della Direzione Generale delle Dogane dopo gli innumerevoli abusi evidenziati e dopo quelli che giorno dopo giorno vengono portati a conoscenza dell'A.G..

— — — —

Lucy

FARTE VI - LA VICENDA "R. GIUDICE"CAPITOLO I - PREMESSA

Ragioni di ordine cronologico suggeriscono di esaminare la vicenda "Raffaele GIUDICE" - comprensiva della nomina a Comandante Generale della Guardia di Finanza e degli illeciti correlati - a seguito della esposizione della questione "DE NILE", nel rilievo che è l'episodio intervenuto (tra quelli che ancora restano da prendere in considerazione nell'ambito dell'intera indagine processuale) immediatamente dopo la promozione dell'ing. DE NILE a Dirigente Superiore dell'UTIF : episodi accaduti, l'uno nel marzo 74, l'altro nel luglio 74.

Del resto in tutta l'analisi dei fatti, di cui si compone la presente istruttoria, si è tenuto in considerazione prioritaria l'ordine temporale, al fine di rendere agevole la comprensione degli stessi ed al fine, soprattutto, di far cogliere quella connessione e quei motivi per i quali si è ravvisata la necessità di un'unica trattazione e di un simultaneo processo : è quanto invero dimostrano i fatti "N.I.P." - verificatisi negli anni 1972/73 - e sottoposti per primi a verifica e decisione.

Intanto - a scanso di equivoci ed obiezioni - è bene premettere che, se in altri processi si è indagato sulle modalità della "nomina de qua" (cfr. sent. Tribunale di Torino n. 957/D del 23.12.1982), non sono venuti mai in contestazione gli eventuali illeciti in questa insiti, poichè gli stessi sono stati presi in considerazione solo indirettamente, sotto altro profilo giuridico-penale per stabilire, cioè, i limiti dell'antigiuridicità di fatti connessi e ancora più specificatamente per fissare l'inizio dell'attività protettiva, a livello di Guardia di Finanza, verso certe frodi fiscali, connesse alla nomina stessa.


Luigi

Questa, riguardata oggi in punto procedura (che la determinò), assume autonome connotazioni, suscettibili di diversa valutazione sotto gli aspetti politico, amministrativo e penale, essendo stati acquisiti - in aggiunta all'originario materiale indiziante - nuovi elementi, di sicura dignità probatoria, atti, appunto, a configurare le ipotesi di reato (corruzione propria e/o interesse privato in atto di ufficio) su cui si sono fondate le imputazioni opportunamente elevate.

Altra premessa di carattere "formale" è bene farsi in ordine alle persone dei giudicabili, rilevandosi il concorso - nello stesso reato - di Ministri e di soggetti sfornite di funzioni ministeriali.

Come si è avuto modo di precisare nel Capitolo I della Parte II (le cui argomentazioni vengono richiamate), per l'On. G. ANDREOTTI e per l'On. M. TANASSI - Ministri pro-tempore, rispettivamente della Difesa e delle Finanze ed organi chiamati, per istituzione, alla scelta del Comandante Generale della Guardia di Finanza - si è investita, per la messa in istato di accusa, la Commissione Inquirente, quale Organo Costituzionale competente ex artt. 96 e 134 Costituzione, mentre si è lasciata alla cognizione di questo Tribunale la posizione degli altri concorrenti cd. "laici" in virtù dell'art. 20 Regolamento dei procedimenti d'Accusa e dell'art. 5 Legge 10.5.1978 n. 170.

Secondo tale normativa, che sostituisce l'art. 15 Legge 25.1.1962 n. 20, si ritiene, difatti, la facoltà di operare la separazione dei soggetti "qualificati" dai privati e si ritiene affermare per questi ultimi la giurisdizione ordinaria (cfr. ordinanza di questo G.I. del 14.12.1982), stante la mancanza di una diversa determinazione del Giudice Costituzionale che, pur potendo riunire presso di sé, in un unico e simultaneo processo, tutte le singole posizioni dei coimputati, non ha manifestato tale "opportunità" dell'ambito del suo insindacabile potere discrezionale, così escludendo l'operatività della "Vis attractiva".



Valgano, inoltre, per una più approfondita disamina del tema, le diffuse ed articolate motivazioni, enunciate dianzi, nel Capitolo I della Parte II, a cui si rinvia.

Infine è doveroso puntualizzare che, pur nel rispetto dei limiti della Giurisdizione, l'inscindibilità del fatto in contestazione sembra motivo chiaramente valido per giustificare i (necessari) riferimenti che si faranno ai Ministri deferiti alla Commissione Inquirente, man mano che saranno prese in esame le modalità dello stesso fatto, in riferimento alle condotte dei "laici" ed in relazione al procedimento adottato nel luglio 1974 per la successione del Comandante Generale della Guardia di Finanza Generale Vittorio Emanuele BORSI DI PARMA.

— — — —

Lucy

CAPITOLO II - LA NOMINA A COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA.

RILIEVI GIURIDICO-PENALI

Premesso che nella presente indagine vengono utilizzate le risultanze del procedimento penale recentemente conclusosi in questo Tribunale il 23 dicembre 1982 (cfr. Sent. Tribunale Torino n.957/D) - risultanze ritualmente acquisite ai sensi dell'art. 165 bis C.P.P. - un primo rilievo è che i nuovi elementi indizianti, scaturiti, principalmente dalle ampie confessioni di numerosi soggetti e soprattutto di BOLZANI Primo (apprezzabilmente mai parco di collaborazione), hanno dato inconfutabile corposità e spessore alle anomalie che già si erano evidenziate nell'antecedente procedimento su menzionato, in relazione alla nomina di Raffaele GIUDICE a Comandante Generale della Guardia di Finanza.

Orbene, la minuziosa e complessa istruttoria, che ne è derivata, ha posto inconfutabilmente in luce taluni punti fondamentali che prima di essere diffusamente affrontati vale la pena di riepilogare, onde poterne meglio valutare il significato e la portata in un quadro quanto meno completo di fatti, rivelatosi di somma importanza per i riflessi istituzionali e la cui esatta comprensione può essere la sola a dare la giusta misura della loro gravità anche per le conclusioni e determinazioni che si dovranno trarre in questa sede e che si vorranno, eventualmente, trarre nei settori della Politica, della Pubblica Amministrazione (militare e civile) e nella società in genere, se il fine primario resta - come è auspicabile - quello di "purificare" e "moralizzare l'organizzazione dello Stato dalle contaminazioni" della parte più negativa e spregevole del tessuto sociale.

Primo : la designazione del Generale Raffaele GIUDICE al supremo Comando della Guardia di Finanza, quale successore del Generale Vittorio

lung

Emanuele BORSI DI PARMA, fu assunta, nel luglio 1974, indubbiamente per fini particolari, orientati esclusivamente a privilegiare la persona dello stesso, camuffati da motivazioni di carattere politico ma smascherati dalla prassi dei casi analoghi e dai più seri ed affidabili criteri di ordine tecnico con essa adottati e, specificatamente assunta per l'adeguato sostenimento dei Ministri delle Finanze e della Difesa pro-tempore, On. TANASSI ed On. ANDREOTTI, nell'ambito di accordi concertati nei termini anzidetti e quindi in senso favorevole ad esso Raffaele GIUDICE, ai quali non fu estraneo il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale VIGLIONE, e così con "abuso dei poteri" di detti organi, chiamati, rispettivamente e nell'ordine, alla proposta da esternare al Consiglio dei Ministri, alla scelta del nominando ed alla formazione della terna dei candidati.

Secondo : la stessa designazione fu effetto di patteggiamenti tra petrolieri (GISSI - MUSSELLI - MORELLI - BUZZONI etc.) ed esponenti politici (D.C. - P.S.D.I. - P.S.I.) sfociati in esborsi di denaro destinati a questi ultimi, pare per finanziamento dei loro partiti e/o delle loro correnti politiche ed alimentati da collette di rilevanti somme di denaro da parte dei petrolieri predetti, tutto ciò con il consenso tacito, e talora anche esplicito, degli organi preposti alla scelta del nominativo da proporre, così in attuazione di uno scambio di favori con atti dell'ufficio che altro non fu che un vero e proprio "mercimonio" operato, se non direttamente, per le interposte persone di segretari di Ministri in carica (PALMIOTTI - FREATO etc.), di Sottosegretari di Stato (ANA DEI etc.), di funzionari, ancora, degli stessi Ministri (PAZZANESE etc.) e con l'intermediazione di importanti ecclesiastici (Mons. BONA DEO, don QUAGLIA, don CERETTO) e di privati altrettanto influenti nel settore imprenditoriale o comunque legati agli uni ed agli altri (BOLZANI, ARENA etc.).

Luca

Terzo : nel conferimento di detta carica ebbero un peso determinante le amicizie o comunque le conoscenze del Generale GIUDICE o dei suoi fidati emissari con personaggi di spicco dell'ambiente imprenditoriale (Cav. RENDO), politico (On. GIOIA, On. LIMA, FOLIGNI, etc.), ecclesiastico (Mons. ANGELINI, Card. FOLETTI, Mons. BENELLI) e militare (Generale VIGLIONE, Generale MICELI), nonché l'appartenenza del medesimo ad oscuri organismi, costituiti apparentemente con finalità positive e nobili, almeno dal punto di vista sociale, ma sostanzialmente di sospetta identità (Associazione Internazionale Dei Cavalieri della Nuova Europa, Associazione Internazionale per L'Apostolato Cattolico, Ordine Nuovo S. Sepolcro), nonché - a quanto sembra - i suoi buoni rapporti, spinti, talvolta, fino alla cordialità e frequentazione con aderenti ed affiliati alla tristemente famosa Loggia Segreta P/2, i cui fini utilitaristici e carrieristici sono ben noti e si commentano da sè (Gen. MICELI, Gen. VIGLIONE, Gen. LO PRETE, Col. TRISOLINI, dr. PALMIOTTI, dr. A. FERRARI - Direttore Generale della R.N.L.), alla quale (Loggia) non di sdegnò, lo stesso R. GIUDICE, di partecipare formalmente (sia pure in un'epoca successiva al luglio 1974), mantenendo perfino un buon rapporto personale col Maestro Venerabile della Loggia Massonica Propaganda 2 Licio GELLI.

Quarto ; la gestione di GIUDICE, singolarmente accentratrice come rivela il cambiamento repentino dei quadri principali del Comando Generale, con la chiamata del Generale LO PRETE a Capo di Stato Maggiore o del Colonnello TRISOLINI a suo segretario particolare - di quelle persone, cioè, che poi si rivelarono gli uomini chiave della complessa organizzazione criminosa, il primo mettendo a punto il potere acquisito, danprima, con la direzione del Servizio Informazioni della Guardia di Finanza e, poi, con il Comando del Nucleo Centrale di Polizia Tributaria ed il secondo portando all'esterno e concretizzando gli intenti di lucro e le devianze funzionali del suo superiore R. GIUDICE mediante veri e propri taglieggiamenti imposti ai petrolieri come MANCINI, BUZZONI etc. - rappresenta un aspetto

Lucy

inquietante, allo stesso modo dei trasferimenti abnormi disposti nei riguardi di Ufficiali "scomodi" (Col. VITALI, Col. IBRA), allo stesso modo della situazione patrimoniale (vds. giacenze bancarie in Italia ed all'Estero e cespiti immobiliari) del predetto GIUDICE ed allo stesso modo del coinvolgimento emerso ancora in capo al medesimo nella tanto discussa operazione di petrolio greggio, di cui al dossier "M. FORIALI" dei Servizi di Sicurezza del SID.

Aspetti, tutti, che conducono fondatamente e ragionevolmente ad affermare che, al momento della nomina "de qua", i giuochi erano già fatti, nel senso che essa doveva consolidare un'attività di contrabbando, invero già preesistente, ma che doveva, soprattutto, essere portata a livello di sistematicità e generalizzazione come poi, del resto, dimostrano le imponenti evasioni fiscali che ne seguirono nell'ordine di migliaia e migliaia di miliardi.

In conclusione, attraverso le risultanze anzi esposte, le cui fonti saranno in prosieguo identificate, emergono dati di estrema gravità ed allarme sociale.

La nomina di R. GIUDICE indubbiamente corrisponde ad un preciso e preordinato disegno criminoso - curato in tutte le sue modalità e particolarità e concepito già dal 1972 - ed ebbe dimensioni ben maggiori di quanto possano evidenziare i singoli procedimenti instaurati, per violazioni finanziarie, in questa ed altre circoscrizioni d'Italia, tanto più se si tiene conto dell'altra vicenda DE NILE e di quanto in essa si è visto (cfr. Parte IV - Cap. I - II III); ebbe come interlocutori sicuri - a parte alti Ufficiali della Guardia di Finanza - petrolieri, funzionari, a livello direttivo, della Direzione Generale delle Dogane, degli UTIF, del Ministero delle Finanze e dell'Industria e Commercio al fine di assicurare la copertura dei posti chiave dell'Amministrazione Finanziaria, ed ebbe in Donato LO PRETE, almeno così sembra, l'artefice principale ed il promotore dello stesso disegno.

Lucy

Ma il dato più inquietante è se a tale disegno abbiano concorso, come si dice e come legittimamente si sospetta, forze occulte dello Stato e se queste siano penetrate nel Corpo della Guardia di Finanza, che chiaramente è l'organo propulsore della vita dello Stato, tenuto presente il cospicuo gettito economico che, sotto il profilo dell'imposizione fiscale, apportano le grandi operazioni commerciali e finanziarie in campo nazionale ed internazionale (vds. speculazione su titoli e società, speculazioni immobiliari di rilevanti proporzioni) e che ovviamente viene meno, allorchè si verifichi una manovrabilità di tale Corpo ed una permeabilità a profferte corruttive secondo la logica del "do ut des", ovverossia dei riprovevoli baratti e devianze professionali.

E' l'interrogativo più conturbante che giustamente si pone dopo aver visto la diffusa, e non certo casuale, adesione di molti soggetti della presente vicenda ad organismi, più o meno palesi o leciti e che per la sua rilevanza (anche penale) non può essere trascurato, anche se sussistono organi appositamente costituiti ed investiti del problema (Commissione d'Inchiesta sulla P/2 - A.G. ROMANA) ed a cui compete il definitivo giudizio.

Ora, se queste sono le emergenze processuali - e lo sono senz'altro come si avrà modo di evidenziare analiticamente in prosieguo - deve ritenere esatta la proposizione che la nomina del Generale R. GIUDICE non fu improntata a giustizia ed imparzialità, ma fu adottata esclusivamente nell'interesse privato del predetto e di quanti altri potevano esserne indirettamente beneficiari; fu quindi un atto viziato da "eccesso di potere".

Considerato poi che per la stessa nomina furono dati compensi pecuniari, destinati, quanto meno alle correnti politiche di chi per la formazione della stessa, funzionalmente intervenne, deve ritenersi dimostrata l'altra proposizione della illiceità penale (secondo la accusa), per la cui configurazione nella for-



ma di "corruzione propria" - in contrapposizione alla "corruzione impropria" - valgano le argomentazioni esposte nella Parte IV - Cap. I a proposito della "Vicenda DE NILE" a cui si rinvia.

Che, se poi non si ravvisasse per taluni dei concorrenti quel "nesso psichico" necessario tra la condotta degli stessi e quella di chi ricevette e diede i compensi anzidetti, nesso richiesto per rendere i primi responsabili dell'ipotesi di corruzione, o sussistessero, a limite, dubbi (che invero non si vedono) per la concretizzazione della stessa ipotesi, non possono non cogliersi ugualmente profili di anti giuridicità nel fatto della nomina de qua, sotto il diverso profilo dell'"interesse privato".

Non può - invero - revocarsi in dubbio che l'"ingerenza profittatrice" dei Pubblici Ufficiali (Ministri - Capi di Stato Maggiore) competenti per quella nomina, nell'atto d'ufficio di loro competenza, diretta a realizzare - come fu - l'interesse di R. GIUDICE bene concretizza la "presa di un interesse privato" di cui all'art. 324 C.P. e che il contributo causale, materiale e psichico, dato alla stessa dai compartecipi incriminati, realizza l'ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 110 C.P..

Si richiamano al riguardo le argomentazioni che, in diritto, sono state fatte ancora a proposito della "vicenda DE NILE" (cfr. Cap. II - Parte V - Paragrafo C) e che bene possono valere ad integrazione.

Ciò posto, passiamo ad approfondire gli elementi di prova, come sopra accennati, individuandone le fonti ed i soggetti che attraverso di esse sono stati indiziati: è quanto formerà oggetto delle pagine seguenti in cui, per una agevole comprensione ed esposizione, gli stessi elementi vengono suddivisi, secondo i punti fondamentali prima stigmatizzati e che saranno riportati nei paragrafi seguenti.



Paragrafo 1) - LA PROCEDURA DELLA NOMINA -
ANOMALIE -

Innanzitutto deve essere posto in rilievo che la nomina del Comandante Generale della Guardia di Finanza è - in genere - un atto emanato dal Presidente della Repubblica, ma alla cui formazione concorrono il Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Finanze, il Ministro della Difesa, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ed (in qualche modo e secondo prassi) il Comandante Generale della Guardia di Finanza uscente, in sostanza gli esponenti maggiori delle Forze Armate, ai quali deve essere naturalmente di gradimento, per fiducia e capacità, chi viene chiamato al Comando Supremo di uno dei fondamentali Corpi Militari dello Stato e deve assicurare la difesa e la sicurezza all'interno ed all'esterno del territorio.

Il concorso di tali e tante volontà, che si risolve in un atto "complesso", è previsto dall'articolo 4 della Legge 23.4.1959 n. 189, relativo all'Ordinamento della Guardia di Finanza, secondo cui il Comandante di tale Corpo è scelto tra i Generali di Corpo d'Armata dell'Esercito in s.p.e. ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Finanze, presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri e di concerto con il Ministro della Difesa.

Quanto alla sostanza, l'atto di nomina si basa sulla c.d. "terna": questa contempla, in ordine decrescente, gli ufficiali più idonei e meritevoli alla suprema carica, è stilata dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito che, per la sua elaborazione, si avvale del parere del Comandante Generale della Guardia di Finanza uscente, è trasmessa al Capo di Stato Maggiore della Difesa per lo ulteriore suo giudizio e da questo al Ministro della Difesa per il prescritto "concerto" col Ministro delle Finanze sul nominativo da scegliere e proporre al Consiglio dei Ministri.

Lucy

Orbene, tale procedura, riguardata sotto l'aspetto formale, fu, puntualmente, seguita per il caso del Generale GIUDICE, allorchè nel luglio 1974 si dovette sostituire - per raggiunti limiti di età - il Generale Vittorio Emanuele BORSI DI PARMA: è dimostrato dalla copia delle lettere in data 5.7.1974, con la quale il Ministro delle Finanze dell'epoca, Mario TANASSI, proponeva al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina del predetto ufficiale a Comandante del Corpo della Guardia di Finanza, nonchè dalla copia del susseguente decreto del Presidente della Repubblica, in data 11.7.1974, controfirmato dal Ministro proponente e da quello concertante, Giulio ANDREOTTI.

Quindi detta procedura è immune sotto il primo profilo da rilievi di sorta (cfr. carteggio del Consiglio dei Ministri in fascicolo GIUDICE Vol. 3).

Ma vediamo come sono andate le cose sotto il profilo fattuale e sostanziale, delle modalità cioè adottate per la preferenza accordata a Raffaele GIUDICE e prima, ancora, per l'inclusione del suo nominativo nella terna dei candidati.

Non mancano, invero, le anomalie.

Una prima anomalia è che, pur trovandosi al 1° posto della terna il Generale Giovanni BONZANI, al 2° posto il Generale Raffaele GIUDICE ed al 3° posto il Generale M. TOMAINO, secondo l'ordine che aveva ai predetti assegnato il C.S.M. dell'Esercito, Generale VIGLIONE, e che aveva ratificato il C.S.M. della Difesa Ammiraglio HENKE (in esecuzione dei ruoli di loro rispettiva competenza) fu scelto il nominativo del Generale GIUDICE, preferito, così, inopinatamente, a quello del Generale BONZANI, che era stato collocato, come maggiormente titolato, in testa alla terna.

A tale proposito, sia Giulio ANDREOTTI che Mario TANASSI hanno concordemente sostenuto in sede giudiziaria (cfr. Vol. 6), ribadendo l'assunto davanti alla Commissione d'Inchiesta per la P/2 (cfr. Vol. 36), che sulla designazione del Generale GIUDICE aveva pesato la considerazione che costui sarebbe - a differenza degli altri ufficiali inseriti nella "terna" - rimasto in carica per oltre quattro anni.

Tale criterio - si osserva - contrasta, intanto, con la prassi normale (cfr. Annuario Ufficiale delle Forze Armate in fascicolo GIUDICE Vol. 3), che è di segno esattamente opposto, e ciò per l'evidente intento di preservare quel Comando dal rischio di un esercizio del potere troppo prolungato.

Risulta, difatti, che - tranne appunto il caso eccezionale e pressochè isolato del Generale GIUDICE - i Comandanti Generali di quel Corpo mantennero le funzioni per periodi assai circoscritti : ad esempio, il predecessore del GIUDICE, Generale BORSI DI PARMA, per meno di due anni, il suo successore, Generale FLORIANI - e così, poi, il Generale GIANNINI - per poco più di un anno; tutti gli altri per un periodo che, considerato negli ultimi 30 anni, si aggira, in media, a due anni.

D'altra parte, lo stesso periodo di permanenza in carica (oltre quattro anni) lo avrebbe potuto allora assicurare lo stesso Generale M. TO MAINO, il cui nome era stato ufficialmente segnalato, come vedremo, ai Ministri competenti dal Generale BORSI DI PARMA, con esclusione di quello del Generale GIUDICE.

Il criterio di ordine "politico" che in sostanza affiora dalle dichiarazioni dei Ministri anzidetti e che sarebbe stato ritenuto prioritario rispetto a quello, di ordine "tecnico", adottato nei casi analoghi, trova, inoltre, smentita nelle dichiarazioni rese dal Generale FLORIANI, con la deposizione del 15.11.1981 e in quelle del Generale BORSI DI PARMA (cfr. fascicoli testi in Vol. 6) :

"...I criteri in base ai quali si addivene alla scelta del Comandante Generale - ha riferito, in particolare, il Gen. BORSI DI PARMA il 4.7.83 - sono prevalentemente basati sulla dignità morale e militare della persona, a confronto della quale passano in sottordine i criteri dell'anzianità in grado o della durata in carica. Il BONZANI era la persona che appunto possedeva le prime doti : soldato al cento per cento, preparato professionalmente e culturalmente = persona di alto prestigio, Comandante del V Corpo d'Armata Vitto

cur

rio Veneto". "Personalmente - ha ancora detto il teste il 4.11.1981 - non ho mai ritenuto che il criterio dominante nell'addivenire al la scelta del Comandante Generale della Guardia di Finanza possa essere imperniato sul calcolo preventivo della sua futura durata in carica; infatti anche se un periodo non troppo breve è da ritenersi preferibile; ero, e sono convinto, che la scelta del Comandante Generale debba essere improntata a criteri qualitativi e cioè del valore della persona".

Basterebbero tali emergenze - fa notare il G.I. - per cogliersi subito la fragilità degli assunti dei Ministri anzidetti, a sostegno dei criteri di "scelta"; tuttavia non devesi prescindere da quanto hanno, sul punto, riferito altri testi, altrettanto "qualificati" e quindi credibili, i quali, - avendo quasi come un coro unanime, riportato lo stupore che in al lora ebbe a suscitare la designazione del Generale GIUDICE e, correlativamente, l'esclusione del Generale BONZANI - indiscutibilmente da tutti più apprezzato per le sue doti tecnico-militari e morali - hanno dato ancor più consistenza alla tesi accusatoria, dell'"interesse particolare", che si vuole sia stato perseguito con quella nomina, ossia del "favoritismo" verso la persona del Generale GIUDICE in dispregio all'interesse pubblico ed ai doveri di imparzialità e giustizia, ai quali deve essere informata tutta l'attività amministrativo-politica dello Stato.

"Indubbiamente le preferenze - ha confermato il 16.6.1981 l'Ammiraglio HENKE Eugenio - erano implicitamente orientate verso il Generale BONZANI, che comandava il V Corpo d'Armata ed aveva, cioè, un Comando di altissimo prestigio".

Solo il Generale A. VIGLIONE - si osserva - pur riconoscendo le maggiori doti, per tecnicismo e per anzianità, del BONZANI, non manifesta sorpresa per quella nomina, tentando pure lui (ma in un secondo tempo) di rendere plausibile nella scelta del Generale GIUDICE quei criteri



politici (diversi dai tecnico-professionali) al legati dai Ministri ANDREOTTI e TANASSI, ma la sua opinione - naturalmente in perfetta sintonia con le tesi di questi ultimi - fa parte di una comune linea difensiva, che sembra artatamente e deliberatamente da essi, tutti, tenuta, per allontanare da sé quei sospetti che, come si ve drà, ragionevolmente, oltre che processualmente, si accentrano nei loro confronti sotto il profilo di "un abuso di potere" e di un "previo concerto".

Ciò posto, per una più completa verifica non può che percorrersi a ritroso l'iter che portò alla preferenza del GIUDICE e sottoporre ad analisi le modalità formative della "terna" dei candidati.

Anche in tale fase si rilevano anomalie.

E', difatti, emerso :

- a) che il nominativo del Generale GIUDICE inizial mente non era compreso nella rosa dei designandi, non essendo stato segnalato dal Generale BORSI DI PARMA al C.S.M. dell'Esercito, Generale VIGLIONE;
- b) che la designazione del medesimo fu dovuta anzitutto alla iniziativa del Generale VIGLIONE, che, nella veste anzidetta, lo incluse nella terna, sia pure al 2° posto dopo il Generale BONZANI e secondariamente (fu dovuta) alla successiva preferenza accordatagli dai Ministri ANDREOTTI e TANASSI, nonostante sapessero, per via del Generale BORSI DI PARMA, che questi aveva espresso preferenza per il Generale BONZANI, riportando, così, esplicitamente il gradimento degli alti vertici della Guardia di Finanza e che il predetto non aveva contemplato, nella segnalazione al C.S.M. dell'Esercito, il Generale GIUDICE;
- c) che sia l'inclusione sia la preferenza, anzidette, dovettero essere ispirate a motivi personali, piuttosto che generali, perchè furono conseguenza delle "raccomandazioni" e delle pressioni pervenute, ad alto livello, dagli ambienti ecclesiastici, militari e politici

Lucy

conseguenza, ancora, delle importanti ed in
fluente amicizie del Generale GIUDICE negli
ambienti anzidetti e conseguenza - a quanto
pur troppo deve ritenersi - di forti importi
di denaro corrisposti a segreterie, correnti
e partiti dei Ministri ANDREOTTI e TANASSI.

Procediamo per gradi.

Che il nominativo Raffaele GIUDICE non fosse sta
to segnalato dal BORSI DI PARMA al VIGLIONE è un
dato pacifico, dopo che l'ha riconosciuto - alla
fine - quest'ultimo, per la precisione dopo aver
tentato l'"escamotage" di rimbalzare al BORSI DI
PARMA l'inclusione del nominativo con riferimento
al parere inizialmente espresso.

Attuando talune considerazioni della Sentenza del
Tribunale di Torino n. 957/D del 23.12.1982 (cfr.
ff. 175/178 stessa sentenza allegata) - che per
la loro pregevolezza non si può fare a meno di ri
portare - si nota che VIGLIONE, riferisce inizial
mente (il 16.6.1981 allorchè, ancora, BORSI DI
PARMA non era stato ancora ascoltato) che il mede
simo BORSI gli indicò tre nominativi, esprimendo
preferenze per il Generale BONZANI, sia per il
suo alto valore e prestigio, sia per la maggiore
anzianità nel grado, sia per il gradimento che
egli riscuoteva presso i vertici della Guardia
di Finanza. Cosicchè - a suo dire - compilò la
terna "avvalendo(si) proprio dei pareri informa
tivi trasmessi(gli) dal Generale BORSI"; quindi
la consegnò all'Ammiraglio HENKE, C.S.M. della
Difesa e non attuò "nessun altro passo ufficiale
in ordine alla scelta del designato", vale a di
re non ebbe alcun incontro nè con Ministri nè con
altri esponenti del mondo politico.

Contestategli le ben diverse dichiarazioni rese
successivamente da BORSI DI PARMA, VIGLIONE mu
ta sorprendentemente versione. "Mi sento in do
vere di specificare - egli depone al G.I. in da
ta 14.11.1981 - che effettivamente il Generale
BORSI DI PARMA non ebbe mai a farmi il nome del
Generale GIUDICE. Anzi, secondo quanto ora ri
cordo, mi pare che egli ebbe a farmi soltanto il
nome del Generale BONZANI nel corso di una tele
fonata informale, la quale non aveva avuto come

Lucy

unico oggetto la sua successione al Comando della Guardia di Finanza".

La stessa dichiarazione - confermerà poi il 4 luglio 1983 davanti a questo G.I. - prima sentito da solo e poi messo a confronto con BORSI DI PARMA.

E come mai, allora - viene da chiedersi - VIGLIONE presentò ad HENKE una terna comprendente il nome di GIUDICE, che nessuno aveva indicato?.


Risponde ancora VIGLIONE : "l'inserimento degli altri due nominativi nell'elenco poi sfociato nella nota terna fu conseguente ad un mio esame comparativo che, sotto la mia responsabilità, effettuai tra i vari Generali di Corpo d'Armata più anziani nel ruolo, tenendo conto ovviamente della relativo "curriculum" di ciascuno di essi. Per quanto riguardava in particolare il Generale GIUDICE, egli presentava uno stato di servizio di tutto rispetto, avendo tra l'altro conseguito una medaglia d'argento al Valore Militare durante l'ultima guerra, ed avendo comandato, tra l'altro, la Divisione Corazzata "CENTAURO" ed il Comando Militare della Regione Siciliana".

Si vedrà, tra breve, che questi parametri sono del tutto insufficienti a giustificare la candidatura di GIUDICE.

Per intanto si constata che l'inserimento del suo nome nella terna è avvenuto a livello di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ossia ad opera di esso VIGLIONE, e che questa inclusione è stata da lui tenuta celata, ribaltandola su BORSI DI PARMA, sino a che la circostanza non ha trovato smentita.

Il perchè di questo nascondimento è stato offerto da VIGLIONE in termini non certo convincenti, tenuto presente che egli, nel dibattimento (del processo di cui alla sentenza n. 957/D) ha detto : "è stato un errore, non saprei come altrimenti spiegarlo".

Ma il tentativo fa il paio, in imprudenza, con quello già abbozzato nella seconda deposizione



istruttoria con cui così ha sostenuto il predetto : "quando fui sentito sul punto la volta scorsa, non ritenni di scendere nei particolari, limitandomi a fornire una risposta generica. Ora che vengo nuovamente interrogato sul medesimo argomento, mi rendo conto dell'importanza particolare che l'episodio specifico è venuto ad assumere nel tempo, e pertanto....".

In realtà, la primitiva risposta di VIGLIONE non fu nè generica nè casualmente inesatta : VIGLIONE ed HENKE erano stati convocati, appositamente dal G.I., in Torino e nello stesso giorno, per deporre "sulle modalità che condussero alla presentazione dei Generali BONZANI, GIUDICE e TOMAINO al Ministro della Difesa in vista della scelta del Comandante Generale" e VIGLIONE ha depresso avendo previa notizia di quanto ha appena allora dichiarato HENKE, così da non poter assolutamente pensare che al G.I. interessasse una "risposta generica".

Egli pertanto, è stato mosso dal preciso intento di nascondere una parte della verità.

Se la successiva ritrattazione lo ha esentato da conseguenze di natura penale, in ordine alla falsa testimonianza, solo ragioni di carattere formale, individuabili, limitatamente al medesimo, nella prossima (luglio 1984) maturazione del termine prescrizione, in ordine all'ipotesi di interesse privato in atto d'ufficio - che come si vedrà viene a profilarsi - spiegano la mancata estensione, nei suoi confronti, dell'azione penale. E ciò non senza considerare che alla prospettiva di questo G.I. al P.M., in data 6.6.83, di valutare la posizione del VIGLIONE come possibile indiziato, è stata ritenuta dal P.M. la necessità, poi condivisa dallo scrivente, di compiere ulteriori atti istruttori (confronti etc.) il cui espletamento ha, ovviamente, comportato l'impiego di ulteriore tempo a scapito del residuo termine di prescrizione e dell'opportunità di procedere.

Riprendendo l'indagine, vediamo se i parametri adottati da VIGLIONE siano tali da giustificare la candidatura del Generale GIUDICE.



Viene, al solito, in soccorso l'Annuario Ufficiale delle Forze Armate della Repubblica Italiana, relativo agli ufficiali Generali in servizio permanente nell'anno 1974 edito dal Ministero della Difesa.

Questo nella pagina 3, relativa ai Generali di Corpo d'Armata in s.p.e., colloca al primo posto il Generale BORSI DI PARMA, all'ottavo il Generale BONZANI ed al sedicesimo il Generale GIUDICE.

Dopo BONZANI, pertanto, vi sono altri sette Generali che precedono GIUDICE nella graduatoria.

Nè è vero che GIUDICE sia il più anziano nel grado. Dopo BONZANI, vi sono altri cinque che vantano una maggiore anzianità nel grado (e sono i Generali ANDREIS, GIACOBBE, CACCIO', ZAVATTARO ARDIZZI e CUCINO); ed altri due, pur avendo pari anzianità nel grado, lo precedono per particolari benemeritenze militari, come decorazioni, campagne, promozioni per meriti di guerra, o simili (e sono i Generali De FLAMINEIS ed APOLLONIO).

Se poi si ha riguardo alle specifiche benemeritenze citate da VIGLIONE, si constata che il conseguimento della medaglia d'argento al valor militare da parte di GIUDICE è merito del quale si fregiano anche i Generali CACCIO', ZAVATTARO ARDIZZI e CUCINO, che lo precedono in anzianità di grado.

Dunque i parametri adottati da VIGLIONE non reggono e perciò sottintendono altre valutazioni, di cui, per ora, se ne prende atto.

Spostando, ora, l'indagine sull'operato dei Ministri della Difesa, On. Giulio ANDREOTTI, e delle Finanze, On. Mario TANASSI, la cui importanza è stata già accennata e va ora sottolineata, avendo di già premesso che la nomina del Comandante Generale si basa sulla "proposta" che fa al Consiglio dei Ministri il Ministro delle Finanze e sul "concerto" che in precedenza assume col Ministro della Difesa, si rileva - ancora con il conforto di quanto si è evidenziato nell'altro procedimento conclusosi, in giudizio, il 23.12.1982



con sentenza n. 957/D, di cui si fanno propri taluni passi (cfr. ff. 178/185 sentenza allegata) — che, se le affermazioni di VIGLIONE non, sono, per nulla, convincenti, ancora meno accettabili sono quelle fornite da TANASSI ed ANDREOTTI.

TANASSI nella prima deposizione riferisce di aver sentito "formulare il nome del Generale GIUDICE in colloquio personale o telefonico con l'On. Giulio ANDREOTTI, allora Ministro della Difesa. Fu quindi lui a farmi tale nome, e, siccome mi risultava (pur non conoscendolo personalmente) che il GIUDICE Raffaele godesse di 'buona stampa' nello ambito delle Forze Armate, ed inoltre fosse abbastanza giovane per permanere alcuni anni nella funzione, non ebbi obiezioni da opporre".

Nella seconda deposizione TANASSI viene informato dal G.I. che ANDREOTTI si è espresso diversamente, attribuendo ad esso TANASSI la proposta di designare GIUDICE, ed insiste nel dire che il nome di GIUDICE gli venne fatto da ANDREOTTI "in quella conversazione" della quale ha già parlato. TANASSI modera questa affermazione con un "ritengo", ma subito dopo la rafforza, precisando che ciò dovette avvenire "come era nella logica". Aggiunge che a lui non fu neppure proposta una terna di nomi, ma che si addivenne immediatamente e 'de plano' sul nome di GIUDICE in quella conversazione, e poi tutto proseguì senza intoppi in sede di Consiglio dei Ministri.

Messo a confronto con ANDREOTTI il giorno successivo, e preso atto che ANDREOTTI gli inviò la famosa "terna", a lui consegnata da HFNKE, TANASSI si barcamena. Non ricorda di avere visto tale terna, ma ammette che "se si troverà al competente ministero la lettera di trasmissione, evidentemente devo averla vista". Visionando la copia della lettera, che ANDREOTTI gli sottopone deduce che la scelta di GIUDICE "fu determinata dal fatto che era il primo in ordine di anzianità, che poteva permanere quattro anni nella carica, mentre il Generale BONZANI, primo nella terna, poteva permanere due anni".

Luigi

Anche questa graduazione di versioni si presta a non poche riserve.

Dapprima TANASSI si premura di addebitare, e in ben due occasioni, l'indicazione di GIUDICE ad una iniziativa di ANDREOTTI, sorta nel corso di una conversazione limitata a loro due. Poi esclude di avere visto la terna, ed a maggior ragione esclude di avere ricevuto da BORSI DI PARMA le note indicazioni, solamente "binarie". Infine approda ad un risultato di "scelta" nell'ambito della terna trasmessagli da ANDREOTTI che, siccome motivata su basi tecniche (la maggior possibilità di permanenza nella carica in capo a GIUDICE), non spiega l'occhiuta diffidenza di partenza, ed ancor meno spiega come si sia potuto effettuare una cernita fra altri nomi, se il nome di GIUDICE era l'unico segnalatogli da ANDREOTTI.

Ma l'inaccettabilità della versione di TANASSI emerge non solo da questa irrisolta contraddizione fra le stesse, bensì anche dall'intrinseca assurdità dell'assunto che nessuno gli sottopose una "terna" di nomi. Questa affermazione non solo è smentita da BORSI DI PARMA, che ricorda una sua apposita convocazione a tal fine; non solo è contraddetta dall'On. LIMA, il quale riferisce della terna presentata al Ministro delle Finanze come di una prassi consolidata; ma è inficiata dall'ovvia considerazione che un qualche organo tecnico deve pur fornire al Ministro una rosa di nomi, non potendo questi (che talora è in carica da breve tempo) conoscere personalmente tutti i papabili e tutti i loro requisiti.

Ne discendono due deduzioni. La prima è che, se TANASSI si premura così puerilmente di negare la terna, dentro la quale egli avrebbe correttamente effettuato la scelta, secondo le sue competenze, viene da argomentare che la terna fosse diversa, ovvero sia che essa non comprendesse il nome di GIUDICE (beninteso ci si riferisce alla terna inizialmente sottopostagli dagli organi facenti capo al suo ministero).

Luca

La seconda constatazione è che anche TANASSI, come già VIGLIONE, si preoccupa di prendere le distanze da GIUDICE. Con VIGLIONE abbiamo appreso che il "fungo" spuntò in casa dello Stato Maggiore dell'Esercito, per motivi diversi da quelli ufficialmente esposti. Con TANASSI apprendiamo che il nome viene da ANDREOTTI. Con tutti e due constatiamo che, ad onta delle eccellenti qualità del designato e dei validi motivi tecnici a sostegno della scelta, nessuno se ne vuole assumere la paternità.

Le dichiarazioni dell'On. ANDREOTTI sono più calibrate ed attente, ma anch'esse prestano il fianco a non poche critiche.

Egli riferisce di aver ricevuto la "terna" dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio HENKE (ed in ciò è confortato dalla convergente narrativa del medesimo), e di averla trasmessa pari pari a TANASSI "al quale spettava di fare la proposta al Consiglio dei Ministri, senza indicare alcuna preferenza, nè verbalmente nè con annotazioni di qualunque sorta". "Fu quindi lo stesso TANASSI - aggiunge ANDREOTTI - a proporre il nome del GIUDICE Raffaele".

Messo a confronto con TANASSI, egli insiste nelle sue dichiarazioni, ed ottiene dall'antagonista una parziale resa, nel senso che TANASSI non si sente di escludere che la "terna" di ANDREOTTI gli sia stata effettivamente inviata. Concorda con TANASSI altresì sul punto che non vi furono obiezioni di sorta in sede di Consiglio dei Ministri. Mantiene il contrasto unicamente sul punto della precedente conversazione telefonica che TANASSI adduce, e, ovviamente, sul punto di una sua asserita indicazione preferenziale a beneficio di GIUDICE.

In buona sostanza, ANDREOTTI sembra segnare un punto a suo vantaggio, in esito al confronto. Ma egli lo perde poco dopo, nella successiva deposizione resa al G.I. in data 25 giugno 1981.

Luigi

Il G.I., infatti, non si è accontentato dello "appuntamento per il sig. Ministro della Difesa" che ANDREOTTI ha prodotto in sede di confronto, ma ha acquisito la missiva riservata che ANDREOTTI ha spedito a TANASSI in data 5 giugno 1974. In essa si legge "Caro TANASSI, faccio seguito alla nostra conversazione telefonica, inviandoti la terna redatta dagli Stati Maggiori...".

Interpellato sul significato di questa conversazione telefonica, la quale sembra corrispondere appieno a quella che TANASSI ha più volte evocato ed ANDREOTTI negato, quest'ultimo risponde di non ricordare la telefonata, ma la spiega osservando che "evidentemente si trattò di un preannuncio dell'invio al Ministro TANASSI della terna in oggetto".

Ma la cosa è tutt'altro che "evidente". Seguiamo le date. L'indicazione di VIGLIONE per HENKE porta la data del 3 giugno 1974. L'appuntamento di HENKE per ANDREOTTI è dello stesso giorno e lascia intendere che allo Stato Maggiore della Difesa non si effettuò più alcun ripensamento o cernita ulteriore rispetto alla segnalazione dell'Esercito. La lettera "riservata" di ANDREOTTI a TANASSI reca la data del 5 giugno 1974, e fa menzione della pregressa telefonata. Dunque la telefonata si colloca fra il 3 ed il 5 giugno.

Se davvero quella telefonata avesse avuto per oggetto il semplice preannuncio dell'invio della lettera, non si vede perchè la stessa avrebbe dovuto rimanere almeno tre giorni presso ANDREOTTI : infatti, da un'annotazione apposta in calce alla medesima, si legge che essa fu "trasmessa per motociclista al Ministro TANASSI alle ore 10,30 dell'8.6.1974".

Poichè l'invio per motociclista ne assicurava la ricezione in tempi brevissimi, non vi era nessun motivo di preannunciare un documento che il destinatario avrebbe ricevuto da lì a pochi minuti (o meglio : avrebbe dovuto ricevere, atteso che ci fu la ricordata stasi di al

Luca

meno tre giorni fra la telefonata e l'inoltro). Meno che meno questo pleonastico preannuncio avrebbe potuto costituire base e sostanza di una "conversazione", tale per giunta da dover essere richiamata nella lettera.

Se così è, occorre riconoscere a TANASSI almeno questo credito, che vi fu una conversazione telefonica tra lui ed ANDREOTTI, avente per oggetto la possibile designazione di Raffaele GIUDICE. E che questa conversazione vi sia stata (e non abbia avuto il contenuto anodino che ANDREOTTI le attribuisce) è suggerito anche da altre considerazioni.

Anzitutto, l'ex Capo di Gabinetto del Ministro TANASSI, prof. Mario SANTONI RUGIU, ha depresso nel senso che tra il predetto e l'On. ANDREOTTI vi erano stati dei "contatti diretti" all'epoca (cfr. Vol. 6 testi).

E poi, TANASSI, se vogliamo credere a BORSI DI PARMA, ha ricevuto l'indicazione di due soli nomi, e fra questi non vi è quello di GIUDICE. TANASSI esclude altresì di avere avuto l'indicazione di GIUDICE da qualsiasi altra persona od ufficio sul versante del suo Ministero. VIGLIONE, dal canto suo, non ha ricevuto la designazione di GIUDICE da BORSI DI PARMA, ed ha inserito il nominativo sotto la sua responsabilità, con criteri diversi da quelli ufficialmente adottati. ANDREOTTI, infine, ha ratificato l'operato di VIGLIONE. Ma - come afferma lo stesso On. ILLA, più volte sottosegretario alle Finanze - "la scelta è vincolata in questo caso, per il Comandante Generale della Guardia di Finanza": vale a dire che, pur essendovi una ovvia discrezionalità in capo all'organo politico designante, la scelta avviene per consuetudine nell'ambito della terna sottoposta al Ministro dagli organi tecnici (e lo ripete uno dei successori nella carica, il Generale GIANNINI).

Mettendo insieme queste tessere, è inevitabile concludere che una terna sia stata sottoposta a TANASSI, ma che questa non comprendesse inizialmente il nome di GIUDICE. Ora poichè GIUDICE fa parte della terna articolata dal Ministero della Difesa; e poichè TANASSI sostiene di non

conoscere GIUDICE (nè BORSI DI PARMA glie lo ha segnalato); una designazione della Difesa che, senza previ assaggi, gli includesse anche GIUDICE accanto ad altri due nomi, lo costringerebbe a chiedere chiarimenti alla Difesa stessa, e sarebbe incompatibile con quella scelta 'de piano' che sia TANASSI sia ANDREOTTI concordano nel raccontare. Tanto più che la scelta sia appunto non già su un nome comune alle due 'rose', ma proprio sull'estraneo ad una di esse.

Pertanto, anche ANDREOTTI è inattendibile quando nega pregressi accordi con TANASSI sul nome di GIUDICE; ed è inattendibile quando, ratificando l'operato di VIGLIONE, fa sua una scelta basata su argomenti tecnico-militari che non trovano conferma nella realtà.

Ma che l'inserimento di GIUDICE nella terna sia avvenuto solo in un secondo momento, è avvalorato anche da due ulteriori particolari.

Il Generale FURBINI, Comandante in Seconda della Guardia di Finanza, ha riferito al G.I. di aver saputo "tramite un segretario dell'On. SCALFARO (che io conoscevo personalmente) che GIUDICE non sarebbe stato nella rosa dei tre nomi che il Ministro della Difesa propone al Ministro delle Finanze". In dibattito FURBINI dirà di aver considerato la cosa "un pettegolezzo di corridoio", ma manterrà fermo l'episodio, attribuendo anche al predetto segretario la dichiarazione che "era stato l'On. LIMA a proporlo".

Che tuttavia non si tratti soltanto di un pettegolezzo da corridoio, sembra confermato anche da altri due particolari. Per intanto la voce che GIUDICE fu nominato su segnalazione di TANASSI e di LIMA è ripetuta anche dal Generale DOSI e dal Generale MALETTI : e sembra un pò arrischiato degradare sempre a chiacchiere da bottega le dichiarazioni di altri ufficiali.

Ma soprattutto è interessante rilevare che VIGLIONE a suo tempo interpellò BONZANI, per chiedergli se avrebbe gradito assumere la carica di Comandante Generale della Guardia di Finanza, e BONZANI gli manifestò il suo gradimento. Ciò significa



che lo stesso VIGLIONE fu persuaso, sino ad un certo momento, che BONZANI sarebbe stato il prescelto, non solo per i ricordati meriti personali, ma perchè nessun altro della terna, sino a quel punto, avrebbe potuto sopravvanzarlo, qualunque fosse stato il criterio di designazione.

Ed allora la telefonata tra ANDREOTTI e TANASSI non solo è oggettivamente provata dalla lettera che la menziona, ma non può avere il contenuto banale che ANDREOTTI tende a conferirle.

Quale sia stato questo contenuto non è dato conoscere nella presente sede. Ma vi sono parecchi motivi per supporlo. Di uno si è già detto, ed è l'intrinseca implausibilità della spiegazione fornita da ANDREOTTI : quando mai in una lettera ufficiale, spedita per motociclista, si sente il bisogno di richiamare la telefonata di pochi minuti prima, con la quale è stato dato l'annuncio dell'invio? a che cosa servirebbe un simile "riaggancio" della memoria del destinatario, se la telefonata è stata priva di contenuti afferenti il tenore della lettera?

Ma c'è una seconda ed ancor più incisiva considerazione. Se tutte le attese e tutti gli orientamenti erano per BONZANI, evidentemente un qualche motivo dovette essere addotto da qualcuno per far prevalere GIUDICE su BONZANI. E la maggior durata nella carica in capo a GIUDICE sembra essere l'argomento vincente per ANDREOTTI, il quale infatti spiega che "la prassi che a me risulta era che il Comandante del Corpo dovesse restare in carica il più a lungo possibile, data soprattutto la specificità delle incombenze tipiche di quel Comando rispetto ai Comandi delle altre Armi".

Ma anche questa spiegazione non convince per i motivi anzi esposti, ai quali non resta che rinviare.

Due interrogativi, intanto, insorgono.

Luigi

Come mai, anche di fronte ad un argomento così solido e così apparentemente ineccepibile, ANDREOTTI e TANASSI si sono processualmente accapigliati, palleggiandosi a lungo un'iniziativa di segnalazione che, così motivata, non avrebbe avuto nulla di scorretto? E come mai TANASSI giunse sino a negare di avere avuto conoscenza di qualsiasi tema, se in quella tema era già indicato un nome che aveva tutti i crismi per prevalere?

La risposta risiede, con ogni probabilità, nell'oggettiva fragilità della motivazione adottata dall'On. ANDREOTTI.

In ultima analisi, quella assenza di parametri tecnici, che già inficiava pesantemente le spiegazioni fornite da VIGLIONE per giustificare la propria personale inclusione di GIUDICE nella tema, torna ora pari pari ad indebolire le dichiarazioni dei due ex Ministri, e rilancia la presunzione che quella controversa telefonata rappresentò la messa a punto (verosimilmente non l'unica) della scelta di GIUDICE e dei motivi che avrebbero dovuto puntellarla tecnicamente in sede di Consiglio dei Ministri.

Nulla vieta - è persino ovvio enunciare - all'organo politico di adottare questo o quel parametro a sostegno delle sue scelte. Nè lo scrivente pretende di censurarle in quanto "scelte tecniche". Ma allorchè questi parametri vengono indicati ed adottati dagli interessati, e la realtà delle cose li contraddice, allora l'A.G. può e deve affermare che i motivi reali sono altri.

Quali essi siano è l'oggetto delle considerazioni che si desumono dagli elementi probatori per così dire "esterni" che saranno tra breve stigmatizzati e che saranno oggetto dei successivi paragrafi.

Luci

Paragrafo 2 - LE AMICIZIE INFLUENTI E GLI
INTERESSAMENTI UTILI

Molteplici sono gli elementi che conducono ad affermare che sulla nomina di GIUDICE contribuirono le importanti sue amicizie, o, comunque, i rapporti da lui direttamente od indirettamente avuti negli ambienti ecclesiastici, politici e militari e perfino tra i petrolieri.

E ciò - ribadendo quanto si è accennato in premessa - in attuazione di un disegno criminoso di ampie e generali dimensioni, con cui ad un certo momento, sicuramente dal 1972, fu ideato di rinsaldare e riorganizzare il contrabbando di petrolio - invero già esistente - e di coinvolgere in modo più penetrante il Corpo della Guardia di Finanza. Disegno che - come man mano si vedrà - si è rivelato in tali suoi caratteri essenziali, anche se residuano perplessità sulle linee promozionali, ed anche se fondati motivi, sotto tale aspetto, ragionevolmente riconducono allo stesso Corpo della Guardia di Finanza ed in particolare ad importanti ed influenti organi all'interno ed all'esterno della struttura militare e, prima ancora, ad ambienti occulti e/o oscuri, chiaramente ispirati ad intenti "utilitaristici".

Posto che - rimanendo in punto "amicizie utili" - i dati processuali si riferiscono con maggiore insistenza ad un gruppo di politici siciliani della D.C. - On. GIOIA (della corrente Andreottiana), On. LIMA (della corrente Fanfaniana), a segretari di Ministri, Bruno PALMIOTTI, segretario dell'On. TANASSI (F.S.D.I.), Sereno FREATO, segretario dell'On. MORO (D.C.), ed ecclesiastici, Cardinale FOLETTI, Mons. BONADEO, Mons. ANGELINI, Mons. BENELLI, ed altri rappresentanti di Corpi delle Forze Armate, Generale MICELI, Generale VIGLIONE, e grossi imprenditori petrolieferi, BOLZANI Primo, (ed indirettamente) MORELLI Giuseppe, BUZZONI Franco, MUSSELLI Bruno, GISSI Vincenzo, GALASSI Salvatore (questi ultimi due ex ufficiali della Guardia

Lucy

di Finanza), la disamina, necessaria per le opportune cognizioni, non può che orientarsi su di essi, anche per la consistenza probatoria che hanno assunto gli episodi correlati, tralasciando le indicazioni (invero numerose) di "aiuti e/o interessamenti" per i quali è scarsa la consistenza, essendo rimaste a livello di "sentito dire" o non avendo sortito specificità e concretezza.

A) LE AMICIZIE CON PETROLIERI (BOLZANI) E CON ECCLESIASTICI (LA LETTERA DEL CARD. POLETTI)

Nell'ambito dei petrolieri spicca indubbiamente il rapporto - di amicizia e frequentazione - che il Generale GIUDICE ebbe con BOLZANI Primo, sin dalla sua permanenza in quel di Novara (nella zona cioè di origine del BOLZANI (residente in Cerano), allorchè Comandava la Divisione Carazzata Centauro (1969), rapporto che fu coltivato anche in prosieguo, nonostante la diversità e la distanza delle sedi, in cui il medesimo GIUDICE fu portato dalle varie tappe della sua carriera (Roma, 1971, Centro Alti Studi Militari del Ministero della Difesa; Palermo, 1972, Regione Militare; Roma, 1974, Comando Generale Guardia di Finanza).

E' BOLZANI Primo la persona che, nell'ambito di tale rapporto, esteso anche ai figli del Generale Giuseppe e Francesco, tiene costantemente informato il medesimo, delle sue importanti amicizie, quasi a provocarne il malcelato senso di ambizione e fiducioso di poter, al momento opportuno, rivendicare debita riconoscenza nell'ottica, così, di un piano preordinato.

Lo tiene, in particolare, al corrente dei legami con grossi petrolieri del Nord (BUZZONI, MORELLI etc.) - anche per via di attività gestite in proprio con la società TERMO-PAVESE e la società PETROLCOMIT - e della sua introduzione presso la Curia ed in particolare in

Due

Vaticano (Cardinale POLETTI), grazie alla comune amicizia con ecclesiastici "degni" di ascolto (Don Giacomo CERETTO - Don Francesco QUAGLIA), nonchè della sua introduzione presso la corrente di Impegno Democratico (D.C.) facente capo, in allora, all'On. Emilio COLOMBO ed all'On. Giulio ANDREOTTI ed ancora presso la segreteria del Ministro COLOMBO (attraverso CROCETTA e LO MUTO) e presso il gruppo (del F.S.D.I.) REA-SILVESTRI per via del Capitano FREDIANI.

Il POLZANI, dimostratosi così pienamente affidabile, anche per i suoi pregressi successi a proposito della promozione dell'ing. DENI LE, è esplicitamente chiamato in causa dal GIUDICE, senza scrupoli o remore di sorta, proprio per la carica a Comandante Generale della Guardia di Finanza, a cui il predetto non fa mistero di aspirare.

E ciò la prima volta, nel 1972, per la successione al Generale BUTTIGLIONE e la seconda volta, nel 1974, allorchè - fallito il precedente tentativo per ragioni riconducibili al mancato sostegno del Min. VALSECCHI - si apre la successione al Generale BORSI DI PARMA, in tutte e due le occasioni con l'espressa promessa di ricambiare, in caso di successo, i favori al predetto POLZANI e agli altri petrolieri, che lo avrebbero sostenuto e con l'implicito riferimento alla possibilità di agevolare l'esercizio del contrabbando.

a) IL GRUPPO DON QUAGLIA - DON CERETTO etc. :

Il POLZANI, esaltato ma soprattutto, come vedremo, interessato in prima persona per l'importanza, così, riconosciuta alla sua persona, si adopera con tutti i mezzi a sua disposizione e, percorrendo l'iter delle amicizie segnalate, punta decisamente su Mons. POLETTI (nel 1972, pur non essendo ancora Vicario, è Vicegerente del Card. DELL'ACQUA), dati i com

Luca

prensibili rapporti tra il Vaticano e l'On. ANDREOTTI, in allora Presidente del Consiglio dei Ministri, e, con il supporto di Don Francesco QUAGLIA e - pare - di Don Giacomo CERETTO (ex segretario del Cardinale TISSERANT), fa stilare una lettera dal POLETTI per ANDREOTTI, dal tenore, ovviamente magnificante le qualità del Generale GIUDICE ("Mi assicurano - scrive POLETTI - che è persona molto degna") ma soprattutto rimarcante l'attenzione e la considerazione che in lui ripone l'alto prelato ("E sarò grato se potesse spendere una parola per lui; anche da lontano seguo con attenzione e con senso di amicizia e di assoluta fiducia il suo lavoro" - aggiunge POLETTI sulla sua lettera del 29.7.1972 ed ora in atti in fascicolo GIUDICE Vol. 3), lettera a cui ANDREOTTI si premura di dare immediato riscontro il 3.8.1972, dando atto (testualmente espresso con le parole "ho ricevuto la Sua viva e calda segnalazione") di non essergli sfuggito quanto stesse a cuore del POLETTI il caso, ed assicurandolo del proprio interessamento ("Non mancherò di vedere - aggiunge ANDREOTTI - che cosa si possa fare in ordine alla sua aspirazione" : cfr. fascicolo GIUDICE in Vol. 3).

Essendo, però, fallito il tentativo - ripetesi per l'inadeguato o mancato appoggio del Ministro delle Finanze di allora - il BOLZANI insiste nella sua opera alla prossima candidatura per la successione a BORSI DI PARMA - nuovamente sollecitato dal GIUDICE - stavolta però decisamente orientato ad efficacemente sensibilizzare il Ministro "proponente" On. TANASSI (frattanto cambiato il Governo ed assegnato al dicastero delle Finanze il TANASSI) - e ciò per via del filone REA-SILVESTRI che conduce a PALMIOTTI-TANASSI - ma senza tralasciare il Cardinale POLETTI, tanto più che questi divenne, intanto, Vicario del Sommo Pontefice.

Si dice (da parte del BOLZANI-QUAGLIA) che stavolta il Cardinale POLETTI - opportunamente richiesto di aiuto dal solito duo BOLZANI-QUAGLIA - abbia rifiutato l'intervento presso l'On. ANDREOTTI; sta di fatto che l'esito della candidatura fu, come è notorio, favorevole al Generale GIUDICE.

[Handwritten signature]

Si è prima visto che egli scavalcò, nella terna, il maggiormente titolato Generale BONZANI, fu a questi preferito nel supremo Comando e sta di fatto che alla sua scelta concorsero ANDREOTTI e TANASSI, organi "concertanti" la indicazione del suo nominativo.

Le modalità di tale scelta sono state ampiamente verificate e non resta che ribadirne le anomalie.

Orbene - atteso che i fatti, in riferimento ai rapporti POLETTI-ANDREOTTI, ebbero tale andamento - e non se ne può dubitare dopo aver avuto modo (per lo slancio collaborativo del BOLZANI : cfr. suoi interrogatori in Vol. 2, e per le conferme, più o meno necessitate, di BUZZONI Franco e di Don QUAGLIA : cfr. Vol. 2 e Vol. 4) di conoscerne l'esistenza ed i particolari e dopo avere finanche reperito le copie della corrispondenza epistolare tra POLETTI ed ANDREOTTI (cfr. fascicolo GIUDICE in Vol. 3) ed ottenuto (invero a seguito di sorprendente negativa del prelato, rimediata - si fa per dire - di fronte alle missive opportunamente esibite, con una subitanea ripresa della memoria) il riconoscimento del suo intervento e quindi dell'esistenza della lettera scritta ad ANDREOTTI e dell'altra avuta in riscontro (cfr. deposizione POLETTI in fascicolo testi Vol. 6) - si rendono necessarie talune considerazioni.

Non è il caso di ostinarsi - come fa il QUAGLIA e lo stesso BOLZANI - a non ammettere che sulla nomina del Generale GIUDICE abbiano influito i "desiderata" del Cardinale POLETTI, sotto il profilo della sua mancata ripetizione dell'intervento nella seconda candidatura del GIUDICE, non potendosi escludere che, quando anche ciò fosse stato vero, l'On. ANDREOTTI abbia potuto dimenticare, o tralasciare, di dare peso ad una segnalazione sì influente, pervenutagli appena due anni prima.



Ma vi è di più : le risultanze processuali, dovute alle dichiarazioni di GIOVANELLI Marzian, DUTTO Gianfranco (cfr. Vol. 3), persone tutte in continui contatti con BUZZONI Franco per coincidenza nelle attività petrolifere del medesimo (prima a Casei Gerola, con la società N.I.P., nel 1972/74, e poi a Caraglio con la società D.P.S., nel 1975/76), concordemente affermano che il BUZZONI poteva contare, appunto grazie al BOLZANI, su appoggi presso l'On. ANDREOTTI e l'On. TANASSI e, quanto al primo, proprio per i buoni rapporti e la "disponibilità" del FOLETTI.

Circostanza, del resto, non negata dal BUZZONI, a cui il BOLZANI riferì - si noti sin dalla fine del 1973 - "che per quella nomina si sarebbero interessati Ministri ed Ecclesiastici e fece i nomi dell'On. ANDREOTTI, On. TANASSI e del Cardinale FOLETTI" (cfr. int. BUZZONI del 2.2.1983 in Vol. 2), "che il Generale GIUDICE, pur non essendo nella terzina aveva buone probabilità.....al 90%, perchè i Ministri anzidetti avrebbero ricevuto una telefonata dal FOLETTI e dovevano sottostare (cfr. int. BUZZONI 12.11+2.12.1982 in Vol. 2) e (circostanza), tra l'altro, confermata da DE NILE Egidio - colui che aveva avuto modo di toccare con proprie mani le capacità del BOLZANI e QUAGLIA ed a cui essi avevano rivelato - a nomina avvenuta - "di aver agito sul Cardinale FOLETTI, Mons. CERETTO e Mons. BONADEO, attraverso i quali erano arrivati all'On. ANDREOTTI, (che) era legato ed amico (anche) del Vescovo Angelini" (cfr. int. DE NILE del 22.3.1983 in Vol. 3).

Per non dire delle tranquillanti dichiarazioni dello stesso Don Giacomo CERETTO, il quale, essendo molto vicino al FOLETTI per via delle sue pregresse funzioni ecclesiastiche negli ambienti del Vaticano, riferisce che tra il 1974 e 1975 "BOLZANI e QUAGLIA gli accennarono il loro interessamento per la nomina di GIUDICE", gli dissero "che era stato interessato il Cardinale FOLETTI", asserendo "vedrai che (il Generale) diverrà Comandante, certamente..... è molto potente".

Luca

Il medesimo, volendo poi esprimere una sua opi
nione (che nel contesto del discorso e del rap
porto coi medesimi non può essere tralasciata)
aggiunge: "E' mia impressione che la strada
imboccata, del Cardinale POLETTI, fosse stata
utile, determinante e veritiera. Il Cardinale
POLETTI è molto disponibile a segnalazioni:
ciò mi consta per esperienze" (cfr. int.25.1.83
in fascicolo CERETTO in Vol. 7).

Ora, dovendo attribuire, a fronte di tali riscon
tri, assoluta attendibilità alle descrizioni del
BOLZANI, vale la pena di riportarne, testualmente,
taluni passi salienti e conferenti - come sono -
al tema in esame.

"In relazione alla nomina del Generale GIUDICE...
- dice il BOLZANI l'1.12.1982 (cfr. Vol. 2 fasci
colo BOLZANI)-voglio precisare che, in occasione
di una mia visita a Palermo nei primi del 1974
(gennaio), agli, che mi sapeva amico degli espo
nenti della corrente D.C. - Impegno Democratico -
facente capo all'On. COLOMBO e all'On. ANDREOTTI,
nonchè amico e collega dei petrolieri (BUZZONI e
qualche altro) mi fece questo discorso: ho sapu
to che probabilmente sarò incluso nella terna
dei candidati alla nomina di Comandante Generale
della Guardia di Finanza, perchè non mi appoggia
te nella candidatura? Io vi potrei essere di
aiuto.

Gli promisi il mio interessamento, ma, mentre mi
ripromettevo di contattare il segretario partico
lare dell'On. COLOMBO, dr. Dario CROSETTA (cono
sciuto quando COLOMBO era Ministro del Tesoro e
mi fu presentato da amici), il Governo andò in
crisi e al Ministero delle Finanze, ed esatta
mente all'On. COLOMBO, subentrò l'On. TANASSI.
Di qui la necessità di contattare qualcuno di
quel Partito di appartenenza di TANASSI. Questo
fu trovato nella persona di MORELLI Giuseppe,
che sapevo, oltre che petroliere di Parma, cugi
no e per di più amico, o comunque solo amico,
dell'On. AMADEI, Sottosegretario di Stato del
P.S.D.I.....".



- 310 -

Tali circostanze - osserva il G.I. - sono state finanche poi ribadite dal BOLZANI in sede di confronto con il GIUDICE (cfr. fascicolo GIUDICE in Vol. 3) il 7.12.1982 ed arricchite di altri preziosi particolari, quali "il Generale GIUDICE sapeva delle mie amicizie e legami con politici, perchè a Palermo, in un'altra mia visita, ancora in precedenza o addirittura nella stessa occasione,....gli avevo riferito che mi ero interessato presso la segreteria dell'On. COLOMBO, attraverso la persona del dr. LO MUTO, della promozione dell'ing. DE NILE, informandolo che questi aveva scavalcato ben 16 concorrenti nella valutazione per merito comparativo. I miei contatti col Generale GIUDICE furono.....al Commilitar.....

A nomina avvenuta, e non prima, informai il Generale GIUDICE dell'interessamento degli esponenti della segreteria del Partito P.S.D.I.; credo di avergli parlato dell'interessamento di TANASSI.....".

A completamento di confronto col Generale GIUDICE, il BOLZANI, forse indispettito ma certo stimolato dalla ostinata negativa del predetto (pur dinanzi all'evidenza dei fatti) chiede, nella stessa giornata (7.12.1982) di essere nuovamente interrogato per esternare altre verità.

Amnesso ad ulteriore interrogatorio aggiunge : "i contatti da parte mia con il Generale GIUDICE.....risalgono al 1972 o comunque al tempo in cui stava per rendersi vacante il posto fino allora occupato dal Generale BUTTIGLIONE. In allora, difatti, il Generale GIUDICE mi chiese di trovargli sostegni politici, sfruttando le amicizie ed i legami che avevo e che erano a lui ben noti, sin da quando egli era a Novara alla Centauro, negli ambienti politici ed ecclesiastici. Mi riferisco ai buoni rapporti che tenevo con Mons. POLETTI prima ancora che diventasse Cardinale Vicario di Roma e mi riferisco ai contatti miei personali che tenevo con la corrente D.C. - Impegno Democratico.....".



- 311 -

Preciserà, poi, nell'interrogatorio del 17 dicembre 1982 che "la sollecitazione....venne fatta a Roma in via Amba Aradam nel 1972, quando egli era addetto al Ministero della Difesa". "In sostanza - aggiunge ancora il predetto - (il Generale GIUDICE) propose di essere aiutato presso politici o personalità ecclesiastiche, dicendo che, ad esito positivo, avrebbe potuto essere di aiuto ai petrolieri e, tra di essi, anche a me, consulente degli stessi" (cfr. fascicolo BOLZANI in Vol. 2).

Ora - a parte quanto si desume dai vari BUZZONI, DE NILE, GIOVANELLI, DUTTO - è appena il caso di far rilevare che a seguito di ulteriori rivelazioni e collaborazione del BOLZANI, si è stabilito che, alla data dei suoi interrogatori confessori, egli era nella disponibilità (in casa dei genitori a Cerano e nell'ufficio di Milano) di copia della corrispondenza epistolare intercorsa tra POLETTI ed ANDREOTTI (della cui esistenza nel suo ambito personale darà plausibili spiegazioni), nonché del "curriculum" che il Generale GIUDICE ebbe in allora a consegnargli a dimostrazione delle note caratteristiche della sua carriera. Tali documenti sono stati sequestrati ed ora sono in atti (cfr. fascicolo GIUDICE in Vol. 3).

Nella stessa data sono state trovate, altresì, nella disponibilità del BOLZANI - nel corso di perquisizione nella sua abitazione di Cerano - un'opera libraria ecclesiastica, proveniente da un omaggio fattogli dal POLETTI, al tempo del suo Ministero a Novara - come si rileva dalla "dedica" manoscritta di pugno del prelado - nonché talune fotografie riprodotte incontri tra il POLETTI ed il BOLZANI, in occasione dei festeggiamenti del Beato Angelico in quel di Cerano.

Tanto per significare che una certa intimità in effetti vi fu tra i due e che i riscontri obiettivi conseguiti, mentre conferiscono piena credibilità alle dichiarazioni del BOLZANI,

- 312 -

destituiscono di fondamento l'assunto difensivo di GIUDICE, quando si ostina a negare di essersi adoperato, lui ed altri suoi potenti amici e conoscenti, a farsi adeguatamente raccomandare presso l'On. ANDREOTTI ed i Ministri competenti per quella nomina.

E che la linea difensiva del medesimo sia assolutamente assurda lo hanno dimostrate talune ammissioni che, necessitatamente alla fine, egli ha, finalmente, dato: si allude alla sua visita presso il Generale BORSI DI PARMA, nel giugno 1974, alla vigilia della scadenza del mandato, con il chiaro proposito di chiedere o rappresentare l'opportunità di un giudizio per sé favorevole (in occasione del parere che il Comandante Generale della Guardia di Finanza uscente avrebbe espresso al C.S.M. dello Esercito), alla richiesta di sostegno, fatta prima della nomina al PALMIOTTI e all'interessamento da questi poi effettivamente preso presso il Ministro TANASSI (cfr. int. del 18 marzo 1983 in fascicolo GIUDICE Vol. 3).

Alla stregua di tanto, mentre per il BOLZANI e GIUDICE gli elementi non sono ancora esauriti per esprimere un giudizio della loro posizione di imputati, come meglio si vedrà in prosieguo, per il QUAGLIA può dirsi sin d'ora che ne va disposto il rinvio a giudizio apparendo sufficienti le prove a suo carico per il Capo S).

b) IL GRUPPO MONS. BONADEO - FOLIGNI etc.
(IL DOSSIER M. FO.BI.ALI ED IL NUOVO PARTITO POPOLARE) :

Ora, se dei sostegni ecclesiastici quello del POLETTI fu certamente il più determinante, non bisogna però trascurare quello riguardante Mons. BONADEO, che sembra abbia avuto come destinazione ancora l'On. ANDREOTTI.

leg

- 313 -

Va da sè che la posizione del BONADEO - a cui si annette quella del FOLIGNI - non è elemento di contorno processuale avendo assunto una colorazione penale, come si evince dall'imputazione elevata per concorso in corruzione : per tanto, quanto di loro si dirà - e così vale per il BOLZANI e gli altri imputati - formerà oggetto di autonomo giudizio, necessario per verificare, a parte i riflessi sull'atto di nomina, la fondatezza dei ravvisati estremi di concorso nel reato principale.

Posto che del contributo del BONADEO sulla nomina dicono; insistentemente, il BOLZANI, invero, in termini non del tutto specifici (sembra per una qual certa compiacenza) e ne parlano altri (Don CERETTO, DE NILE e FOLIGNI) con riferimenti più o meno allusivi all'interessamento per il Generale GIUDICE (cfr. int. CERETTO del 25.1.1983 in Vol. 5), vediamo di passare in rassegna le emergenze processuali.

Anticipiamo subito che emergono rapporti di cordialità e frequentazione del BONADEO con il Generale GIUDICE e con comuni amici degli stessi (Generale A. VIGLIONE, Generale V. MICELI, M. FOLIGNI), nonchè con l'On. ANDREOTTI, anzi meglio con la signora ANDREOTTI (consorte del Ministro); assume quindi, un primo supporto la ipotesi (del BOLZANI - CERETTO e DE NILE) che egli abbia potuto, realmente, essere il punto di saldatura delle sollecitazioni che avevano come punto di arrivo l'On. ANDREOTTI.

Procediamo per gradi.

Troviamo il BONADEO anzitutto a Novara, avendo colà esercitato le mansioni di Cappellano Militare in epoca coincidente con la permanenza del Cardinale POLETTI, nella stessa località, impegnato nell'esercizio della sua funzione religiosa : conosce e frequenta, del resto come egli ammette, il Generale GIUDICE (per motivi professionali di evidente affinità sotto il profilo militare), in allora Capò di Stato Maggiore della Divisione Centauro, i cui rapporti egli stesso definisce "buoni" ed improntati "a stima reciproca" (cfr. int. BONADEO in Vol. 2).

- 314 -

Ha contatti - anche se in un primo momento afferma il contrario, volendone chiaramente prendere le distanze - con BOLZANI Primo e Don QUAGLIA Francesco, conosciuti a Novara, zona di loro provenienza.

Proprio a causa di una richiesta d'intervento - nell'ambito delle raccomandazioni - verso un soldato semplice, riprende i contatti con il BOLZANI e QUAGLIA tra il 1973/74 a Roma: quivi i due vanno a trovarlo per quella raccomandazione, esattamente alla Regione Militare, ca ove egli prosegue la sua funzione di Cappellano Capo dell'8° Commiliter sotto il Comando - si noti - del Generale A. VIGLIONE, che risulterà essere particolarmente legato al Generale GIUDICE, essendo stati, tra l'altro, i due compagni di Accademia (cfr. int. BONADEO del 29 aprile 1983 in Vol. 2).

E riprende i contatti con il Generale GIUDICE, - come ha modo di notare, nel 1972, Mario FOLIGNI - personaggio di spicco del "sottobosco politico", noto per il suo "velleitario", così da taluni definito, programma di costituire un Partito di estrazione Cattolica, in alternativa alla Democrazia Cristiana.

Il FOLIGNI - difatti - trovatosi (e chissà per chè colà si trova ma non certo per motivi chiari) al Ministero della Difesa un giorno del 1972 - riceve la presentazione di GIUDICE proprio da Mons. BONADEO: quale altro segno - si osserva - che questi due in allora si frequentavano ed erano vicini!.

In tal senso si è espresso esplicitamente il FOLIGNI quando parla di questa presentazione e quando attribuisce i rapporti tra i due "a comuni interessi spirituali" che tali, o comunque solo tali, non sembrano (cfr. Int. FOLIGNI del 28.4.83 in Vol. 3).

V'è, intanto, da aggiungere - e di ciò per il momento si prende atto - che lo stesso GIUDICE ammette - a conferma di quanto asserisce il BONADEO - di aver consumato perfino cene insieme al medesimo ed allo stesso FOLIGNI.



- 315 -

La circostanza, già di per sè, depone quanto meno per una buona relazione tra il BONADEO, il GIUDICE e lo stesso FOLIGNI, la quale, con trariamente a quanto afferma questi, andava al di là dell'aspetto spirituale.

E la riprova sta nell'operazione di petrolio greggio, successiva al luglio 1974, per la precisione quando si era già insediato al Co mando Generale il GIUDICE, sventata dai Ser vizi di Sicurezza del S.I.D., alla quale par teciparono, appunto, il BONADEO, attraverso la sorella Assunta, il FOLIGNI ed, a quanto pare, con la complicità del Generale GIUDICE.

Attraverso, difatti, controlli riservati - che il Servizio di Informazione della Difesa (SID) aveva condotto, negli anni 1974/75, al di fuori dell'A.G., in merito al cd. N.P.P. (Nuovo Partito Popolare), fondato in quel periodo, a Roma, da Mario FOLIGNI - effettuati dietro spec ifica richiesta rivolta al Capo del SID, Ammiraglio Mario CASARDI dell'allora Ministro della Difesa, On. Giulio ANDREOTTI e che erano sfociati nella compilazione di un rapporto per il Generale MALETTI - Capo del Reparto "D" del S.I.D. (cd. dossier M.FO.BIALI, design azione convenzionale di "MARIO FOLIGNI LIB IIA) poi pubblicato a spezzoni sul periodico O.P., curato dal giornalista Mino PECORELLI e rinvenuto presso l'agenzia del predetto du rante i sopralluoghi coordinati dal Procuratore della Repubblica di Roma - è emersa, tra l'altro, una serie di contatti instauratisi tra il predetto FOLIGNI e personale dell'Amba scciata libica a Roma, al fine di trattare l'importazione di una rilevante partita di greggio (per ben 20 milioni di tonnellate) a prezzi inferiori a quelli contemplati dalle tariffe ufficiali nell'intento di finanzi are il N.P.P. (cfr. dossier M.FO.BIALI in Vol. 36.

Ma sono emersi, inoltre, due dati sorprendenti : tale operazione di petrolio libico doveva avvenire con il patrocinio del Generale GIUDICE; la fondazione del N.P.P. era appog

- 316 -

giata dal Generale Vito MICELI, colui - si nota - che poi si rivelerà in un rapporto di così intima conoscenza con GIUDICE, da essere da lui costantemente appoggiato nei noti fatti di cospirazione politica di cui (egli MICELI) fu imputato.

Attraverso, poi, le precisazioni di BOLZANI Primo, molto vicino, come si è visto, alla famiglia del Generale GIUDICE ed attraverso le conferme degli altri partecipi di tale operazione (FOLIGNI e BONADEO) - fonti quindi di tutta credibilità (cfr. interrogatori dei predetti in Vol. 2 e 3) - si traggono a tale proposito notizie, sostanzialmente conformi a quelle di cui al dossier M. FO.BIALI, che, così possono trovare accesso negli atti processuali ed essere opportunamente utilizzate in applicazione del principio "male captum, bene retentum" applicabile, come è noto, allorchè sono conseguite, aliunde, conferme ad atti irritualmente assunti.

Attraverso poi le stessi fonti si è appreso, quale altro particolare, a dir poco inquietante, chè fu organizzato - nell'ambito di quella operazione (alla quale erano interessati, in sostanza, il noto petroliere MONTI, MORELLI Giuseppe e GIUDICE Giuseppe) - un viaggio a Malta, a cui parteciparono il FOLIGNI (definito, tra l'altro, molto legato a Mons. BENELLI), Mons. BONADEO, la sorella dello stesso, Assunta, allo scopo di avviare le trattative per la stipulazione dei contratti con le Autorità Governative Maltesi e ciò dietro l'intercessione di Padre Dionisio MINTOFF (amico del FOLIGNI) e del Vescovo di Damasco ABU-MUH.

La conclusione di quella missione fu che furono prelevati e portati in Italia campioni di petrolio greggio, ma l'operazione non andò a buon fine solo per l'interferenza dei controlli dei Servizi del S.I.D..

- 317 -

Quale altra riprova - si osserva - per dedurre intanto che la relazione BONADEO-GIUDICE-FOLIGNI fu improntata ad oscuri affari, piuttosto che a motivi spirituali come asserisce il FOLIGNI!

Non è, del resto, sintomatica l'esistenza di numerosi titoli di credito sequestrati e dimostrativi che al FOLIGNI furono rilasciati, per importi notevoli di £. 25.000.000 il 3.4.1975, £. 24.500.000 l'11.4.1975 e lire 25.000.000 il 10.7.1975, assegni dal MORELLI e cioè dal socio del figlio del Generale GIUDICE (vds. fascicolo FOLIGNI in Vol. 3).

Ora - se ciò prova il rapporto tra il BONADEO ed il Generale GIUDICE - vediamo quali sono gli elementi a dimostrazione della sua relazione con la famiglia dell'On. ANDREOTTI e quali sono gli addentellati con la nomina in esame.

Le fonti sono identiche : il BOLZANI, il CERETTO, DE NILE, FOLIGNI.

Intanto si rileva che, considerato il buon rapporto personale, per altro verso emerso, tra il BONADEO e Don Giacomo CERETTO e l'ing. DE NILE - il primo fu collaboratore della Parrocchia di Grottarossa affidata a Don G. CERETTO e collaboratore delle manifestazioni religiose che annualmente questi organizzava per la festa dell'Immacolata - e considerato che alle stesse sistematicamente prendevano parte, il BOLZANI, il CERETTO ed il DE NILE, non è insignificante che a questi tre si riconducono, in definitiva, le dichiarazioni che con tanta insistenza attribuiscono al BONADEO un contributo per la nomina del Generale GIUDICE.

Come dire che le stesse dichiarazioni devono considerarsi frutto di loro scienza diretta e, se non sono particolareggiate, è per una deliberata sfumatura, comprensibilmente apportata per non assumersi, più di tanto, ulteriori paternità di coinvolgimenti di terzi in gravi responsabilità penali o comunque discrediti morali.

- 318 -

Ma, al di là delle valutazioni dello scrivente, vediamo in quali termini si siano espressi gli autori delle suddette dichiarazioni.

"Il BOLZANI ed il QUAGLIA - asserisce DE NILE il 22.3.1983 - si vantavano di avere determinato la nomina del Generale GIUDICE.....e quanto al filone D.C. dicevano di avere agito sul Cardinale POLETTI, su Mons. CERETTO e Mons. BONADEO, attraverso i quali, tutti, erano arrivati all'On. ANDREOTTI (cfr. int. DE NILE in Vol. 3)".

"...non escludo - riferisce CERETTO il 25.1.83 - che sia stata la sorella (di BONADEO) a sostenere la nomina del Generale GIUDICE = Sono esistiti, in realtà, rapporti....tra il BONADEO e la famiglia ANDREOTTI e ciò perchè BONADEO fu Assistente Acclesiastico presso la PASFA (Patronato Assistenza Spirituale Forze Armate) in cui la signora ANDREOTTI fu Presidente = (BONADEO) ha una sorella di nome Assunta con cui vive. Quest'ultima è una donna molto intraprendente, che ostenta conoscenze nei vari settori della vita politica e militare. Ad esempio, quando parlava del Generale GIUDICE, lo chiamava Raffaele, in senso confidenziale" (cfr. int. CERETTO in Vol.7).

"Conosco il Generale VIGLIONE dal 1971/72 - dice Mario FOLIGNI il 23.4.1983 - per via di una presentazione.....di Mons. BONADEO all'uscita del Commliter di Roma, in cui il VIGLIONE era Comandante. (Questi) era amico certamente del Generale GIUDICE e credo che abbia potuto fare qualcosa per la sua nomina, spendendo qualche parola, essendo Capo di Stato Maggiore della Difesa : ciò desumo dalla comune amicizia con Mons. BONADEO"(cfr. int. FOLIGNI in Vol. 3).

"E' mia opinione - aggiunge BOLZANI il 10.1.83 - che il Generale GIUDICE abbia provveduto direttamente ad interessare il Ministro della Difesa di allora, On. ANDREOTTI, per la nomina avvenuta nel 1974, attraverso la persona di Mons. BONADEO, che, come ebbi a dire nel mio interrogatorio del 17.12.1982, era amico sia del Generale GIUDICE, come della famiglia ANDREOTTI.

- 319 -

Devo ancora aggiungere....di avere colto, nel corso di una telefonata, rapporti di confidenza e di amicizia tra Mons. BONADEO e la signora ANDREOTTI; la quale veniva....chiamata con tono confidenziale" (cfr. int. BOLZANI in Vol. 2)..

Infine - osserva il G.I. - per una più completa valutazione, non devono trascurarsi altre risultanze. ANDREOTTI sostiene di avere incontrato GIUDICE "soltanto in talune circostanze ufficiali", prima della nomina, e, dopo la stessa, di averlo conosciuto ad un ricevimento, "cui peraltro non fecero seguito incontri privati di sorta".

GIUDICE, ancora più drasticamente, sostiene : "non ero mai stato dall'On. ANDREOTTI, nè lo conoscevo".

FOLIGNI, invece, riferisce, seppur "de auditu" che "tra il Generale GIUDICE e l'On. ANDREOTTI intercorrevano rapporti di grande confidenza e di intimità, e sovente si incontravano in una chiesa e dopo la santa messa, si riunivano nell'adiacente sacrestia per dialogare" (cfr. Sentenza Tribunale di Torino n. 957/D del 23 dicembre 1982).

E' verosimile allora - osserva il G.I. - mutuando l'opinione del BOLZANI-che per il Ministro della Difesa il Generale GIUDICE abbia provveduto direttamente.

E' stata inoltre accertata l'esistenza di una tale Associazione, denominata "Cavalieri Della Nuova Europa" - costituita da prima del 1973 ed ancora esistente nel 1974 (cfr. fascicolo BOLZANI int. del 17.5.83 in Vol. 2 ed opuscolo Associazione stessa edito 1973 in fascicolo BONADEO Vol. 2) con il fine di "onora(re) azione e valore di uomini che maggiormente si sono distinti nei vari settori della vita pubblica italiana ed internazionale".

In essa - con sede in Roma nel Palazzo Barberini - vi figurano Mons. Agostino BONADEO come Presidente, e, tra gli altri associati,

Luca

- 320 -

l'On. MORO, Don Giacomo CERETTO, il Generale GIUDICE, il Cardinale POLETTI, il Cardinale TISSERANT, l'Arciv. CASORIA, Mons. ANGELINI, il Patriarca di Gerusalemme e gli stessi BOLZANI e DE NILE, tutti investiti di titolo onorifico, conseguito con un cerimoniale che ricorda quello di altri oscuri organismi, che sotto la stessa facciata sottointendono finalità ben diverse da quelle apparentemente dichiarate.

Si potrebbe confutare che così non è dimostrato: certo è - si replica - che non è privo di significato il fatto che il Generale GIUDICE, partecipe di detta associazione e di altri sodalizi, come l'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, "Ordine che era molto diffuso" in tutte le "Forze Armate" e di cui erano insignito "GELLI", "LO PRETE" e lo stesso "GIUDICE" (cfr. audizione del Generale F. LAURO presso la Commissione d'Inchiesta sulla P/2 in data 18.11.1982 in Vol. 36 punto n.3), non disdegnava i contatti con eminenti personaggi dei più importanti settori del mondo sociale e non si vede per quale altro motivo, se non per fini "utilitaristici" e "carrieristici", dimostrazione, in particolare, data dalla sua affiliazione a quello organismo ancor meno trasparente poi - anzi rivelatosi illecito - che è la Loggia Propaganda P/2, di cui si dirà.

La conclusione di tanto è che, se il coinvolgimento del BONADEO alla "nomina" non è - come sembra - privo di fondamento nei termini dell'accusa, di avere cioè spiegato l'interessamento in favore del Generale GIUDICE presso l'On. ANDREOTTI, deve inferirsi che un'ulteriore "tessera" si è aggiunta in quel "mosaico", la cui ricomposizione finale sta a significare, come si è anticipato, che la designazione del Generale GIUDICE fu ispirata a fini particolari e che, per una parte, ciò deve attribuirsi al Ministro della Difesa di allora, On. ANDREOTTI.

Luce

- 321 -

Si rimette al Tribunale, al cui giudizio va rinviato il BONADEO, l'esatta qualificazione giuridica del fatto, laddove - limitatamente al filone BONADEO-FOLIGNI - venissero ravvisati dubbi sugli elementi a sostegno della contestata corruzione di cui al Capo S), dovendosi ritenere, in tal caso, gli estremi di "interesse privato" ex art. 324 C.P..

Vi è però da dire che, per il FOLIGNI, gli elementi come prima evidenziati - al di là di una valutazione a livello di meri sospetti - peraltro connessi ad illeciti non conferenti all'indagine, non sembrano probanti, per ritenere sussistente il fatto contestato, non essendo provata (anzi essendo provato il contrario) alcuna relazione con l'On. ANDREOTTI.

Egli, pertanto, deve essere prosciolto, per non aver commesso il fatto, dall'imputazione di cui al Capo S).

B) LE AMICIZIE DEI POLITICI (On. G. GIOIA - On. S. LIMA - On. M. TANASSI - PALMIOTTI) - DEGLI ALTI UFFICIALI MILITARI (Gen. VIGLIONE Gen. MICELI) E DEGLI ALTRI PERSONAGGI DELLA IMPRENDITORIA (Cav. RENDO).

Che alla determinazione della nomina "GIUDICE" abbiano concorso, poi, altri politici come lo On. Giovanni GIOIA e l'On. Salvatore LIMA - at tesi gli importanti loro incarichi rivestiti nell'allora Governo (V Ministero RUMOR dal 14 marzo 1974 al 23.11.1974) - in cui GIOIA fu Ministro senza portafoglio per i rapporti tra il Governo ed il Parlamento e LIMA Sottosegretario di Stato alle Finanze - è una voce ancora che con insistenza emerge da numerose testimonianze, che non è superfluo passare in rassegna nei passi più significativi.

"Seppi - ha asserito il Generale FURBINI Domenico in data 15.1.1981 in istruttoria - tramite un segretario dell'On. SCALFARO, che io co

luc

- 322 -

noscevo personalmente - che il GIUDICE non sa
rebbe stato nella rosa dei tre nomi, che il
Ministro della Difesa propone al Ministro del
le Finanze..... = Seppi che egli avrebbe godu
to in particolare dell'appoggio dell'On. LIMA"
(cfr. fascicolo testi in Vol. 6 n. 2).

Ha inoltre aggiunto il Generale Ferdinando DOSI,
Comandante in seconda della Guardia di Finanza
(dal 13.10.1977 al 30.12.1978) : "mi risulta
che il GIUDICE fu nominato su segnalazione di
alcune parti politiche e potrei indicare i no
mi del TANASSI e del LIMA".

Anche il Generale MALETTI, all'epoca responsabi
le del Reparto "D" del S.I.D. riferisce - in da
ta 29.9.1981 - della voce ricorrente che GIUDI
CE "godesse di amicizie politiche influenti, tra
cui quella degli On. GIOIA e LIMA" ed aggiunge
che "quando si seppe della sua nomina da un la
to vi fu sorpresa, perchè ci si aspettava che
fosse nominato il primo della terna, Generale
BONZANI, persona a mio avviso degnissima, dal
l'altro lato ce lo si aspettava proprio per
questa situazione notoria di appoggi politici"
(cfr. fascicolo Testi in Vol. 6 n. 2).

Anche il Colonnello VISSICCHIO - dopo avere af
fermato il 15.1.1983 - che il Generale BORSI
DI PARMA perse quota a seguito dell'arresto -
ad opera della Guardia di Finanza in data 16
maggio 1974 - del noto boss mafioso Luciano
LIGGIO e dopo aver sostenuto che per questo
non fu accettata una sua richiesta di proroga
nel Comando, soggiunge : "La nomina di GIUDICE
fu precipitata da questi fatti e voluta da se
gnalazione diretta di GIOIA, e cioè l'On. GIOIA;
io so che il LIMA era vicino al GIUDICE e si
conoscevano ed erano amici; così pure il PAL
MIOTTI" (cfr. fascicolo Testi in Vol. 6 n. 2).

"La sponsorizzazione di questa nomina - asse
risce inoltre il Generale F. LAURO davanti al
la Commissione d'Inchiesta sulla P/2 in data
18.11.1982 - era - per sentito, dire - di un
gruppo di deputati siciliani, chiamiamoli uo
mini politici siciliani" (cfr. Vol. 36 n. 3).

Luca

- 323 -

Ed infine le rivelazioni del T colonnello Maurizio FRONZONI, della cui attendibilità non può dubitarsi, essendo egli stato l'Aiutante di Campo di GIUDICE.

Attraverso le stesse non solo vengono confermati i rapporti tra GIUDICE ed i parlamentari siciliani anzidetti, ma anche quelli col segretario di TANASSI, B. PALMIOTTI.

E si profilano, attraverso dette rivelazioni le amicizie con l'impresario di Catania Mario RENDO, personaggio di spicco dell'ambiente imprenditoriale siculo e con il Generale MALETTI, figura tanto discussa nel presunto "Golpe Borghese", che, secondo quanto si è visto, ritroviamo coinvolto nell'operazione di petrolio greggio libico.

"Il nome del Cavalier RENDO - afferma il T. Colonnello Maurizio FRONZONI, collaboratore del Generale Raffaele GIUDICE dal settembre 1974 all'ottobre 1978 - lo vidi annotato nell'agenda del Generale GIUDICE e passai anche qualche telefonata di questo, (ciò) dando una sbirciatina sull'agenda aperta del Generale GIUDICE nel suo ufficio. Forse venne anche al Comando Generale, ma non sono sicuro = Ricordo che il GIUDICE si rammaricò per lo arresto del (Generale) MICELI = Ricordo qualche telefonata dell'On. GIOIA; la persona che era più spesso in contatto con il GIUDICE, invece, era il Salvatore LIMA, che lo riempiva di raccomandazioni per trasferimenti = Inizialmente vi furono anche contatti con il segretario dell'On. TANASSI....E' lo stesso che fu coinvolto nella vicenda "LOOKEED" e ora ricordo che si chiama PALMIOTTI Bruno. Fu solo nel 1974-75...." (cfr. dep. FRONZONI in fascicolo Testi Vol. 6 n. 2).

Orbene, da questa breve rassegna escono rafforzate alcune sensazioni ben percepite sin dal primo procedimento di cui alla Sentenza citata del Tribunale di Torino n. 957/D.

Luc

- 324 -

La prima è che GIUDICE godesse da tempo di autorevoli "padrini", quali LIMA e GIOIA.

A testimoniare la sua dimestichezza con GIOIA basta il rilievo che fu appunto tale parlamentare a telefonargli immediatamente ad evvenuta nomina - circostanza, tra gli altri, riferita dal BOLZANI il 10.1.1983 (cfr. Vol. 2) : il che lascia intendere non solo una particolare sollecitudine, ma anche la retrostante "battaglia" avvenuta nel Consiglio dei Ministri, dove la candidatura di GIUDICE dovette misurarsi a lungo con quella di BONZANI, e dove non era certo ignoto che l'ordine della terna esprimeva una graduatoria preferenziale, non facilmente sovvertibile. Ben diverso fu, invece, il modo con cui FLORIANI venne informato della propria nomina, quando succedette a GIUDICE. Si aggiunga ancora che, quando GIUDICE verrà arrestato, sarà proprio GIOIA a far per venire alla famiglia del Generale i suoi saluti e la sua solidarietà.

Quanto all'On. LIMA, si apprende da TANASSI e dallo stesso interessato che egli era appunto "di corrente ANDREOTTIANA", ovvero in un certo senso "il rappresentante della corrente a Palermo". E si apprende, altresì, dagli atti che proprio LIMA, in qualità di sottosegretario alle Finanze, trasmise "vivissime premure" al direttore generale delle Dogane, TOMASONE, al fine di ottenere la revoca del trasferimento da Torino e Udine, disposto nei confronti di quel FERLITO che, in qualità di capo servizio dell'UTIF di Torino, fu una delle chiavi di volta del contrabbando piemontese (cfr. vicenda DE NILE Parte V - Capitolo I e II).

A fronte di tali rapporti le stesse spiegazioni che ha dato GIUDICE, deciso a negare che si sia servito degli stessi per benefici nella nomina, ma propenso a riconoscere l'effettiva esistenza degli stessi rapporti - a suo dire - come fine a sè stessi, danno la misura

- 325 -

di come siano verosimiglianti le asserzioni di coloro che invece ne parlano come strumentalizzazione e finalizzazione all'obiettivo della nomina.

Scorriamo brevemente dette spiegazioni.

Egli non nega di conoscere LIMA in data risalente al 1973 ed in occasione di un concerto a Palermo.

Ammette che "fu l'On. GIOIA, in allora addetto come Ministro ai rapporti con il Parlamento, a comunicargli (a suo dire in modo burocratico) l'avvenuta nomina (cfr. int. GIUDICE del 4/12/1982 in Vol. 3).

Ammette di avere presentato, nel maggio 1975 a Roma, Mario FOLIGNI al rag. Mario RENDO, impresario di Catania, Cavaliere del Lavoro, accompagnandolo personalmente da quest'ultimo - (a suo dire) fuori dalla sede del Comando Generale - per non tanto chiari affari commerciali del RENDO in Canada, che il GIUDICE riconduce ad investimenti ma che il FOLIGNI ricollega, sì, ad investimenti ma in altra località a Malta e con l'intercessione di quel Padre Dionisio, che poi si ritrova nell'operazione di petrolio greggio anzicennata (cfr. audizioni FOLIGNI del 4/9 novembre 82 e GIUDICE del 25.11.82 presso la Commissione d'Inchiesta sulla P/2 in Vol. 36 punto n. 3).

Ancora GIUDICE riconosce i suoi buoni rapporti con il Generale MICELI ed ammette di essersi di lui interessato, quando fu implicato al "Golpe Borghese" ed alla cd. "Rosa dei Venti",* attribuendone il gesto alla sollecitazione ed all'interessamento del FOLIGNI, il quale "diceva di conoscere bene il Generale MICELI e di essere amico" : - a suo dire, quindi, "non perchè prendesse parte diretta alla (sua) difesa ma più che altro per solidarietà umanitaria". (cfr. audizione GIUDICE davanti alla Commissione d'Inchiesta sulla P/2 in data 25.11.82 in Vol. 36 punti 4 e 3).

Luigi

- 326 -

Ma il dato più rilevante è che alla fine il GIUDICE, indotto dall'evidenza dei fatti, ammette - sorprendentemente - di essersi raccomandato presso PALMIOTTI perchè fosse sostenuto da TANASSI.

"Ho contattato il medesimo - afferma il 18 marzo 1983 - per chiedergli se poteva fare qualcosa per me in vista della nomina..... Mi sono rivolto a lui perchè avevo una propensione politica verso il P.S.D.I..

Era ovvio che l'interessamento di PALMIOTTI dovesse arrivare, per via della sua qualifica, in allora, di segretario particolare del Ministro, all'On. TANASSI, assegnato al dicastero delle Finanze.

Il PALMIOTTI mi disse che avrebbe fatto del suo meglio.....

Ritengo che il PALMIOTTI si sia effettivamente interessato, perchè, a nomina avvenuta, incontrai il PALMIOTTI ed egli mi disse: 'Generale, ha visto che è stato nominato!' " (cfr. int. GIUDICE in Vol. 3).

In presenza di tali riscontri e principalmente con l'intervento di tale ammissione, esce, a parere dello scrivente, pacificamente dimostrata la tesi accusatoria, ma non con i limiti ed i significati che vi ha voluto attribuire GIUDICE, dovendosi ritenere, ulteriormente, rafforzata la proposizione che la sua designazione al supremo Comando non fu improntata ad imparzialità e giustizia, ma fu assunta per un senso di favoritismo di entrambi gli organi, Ministro delle Finanze e Ministro della Difesa, che furono chiamati a "concertarla" secondo i compiti d'istituto.

A comprenderne inoltre - ancor più - l'assunto stanno le considerazioni, che saranno esposte nel paragrafo seguente, riguardante i compensi di denaro che per l'effetto furono destinati alle segreterie od ai Partiti dei medesimi Ministri.

luz

- 327 -

Paragrafo 3) - LE COLLETTE ED I COMPENSI CORRUTTIVI DEI PETROLIERI - I FINANZIAMENTI AI PARTITI POLITICI

Quello che attiene alle collette ed ai compensi corruttivi dei petrolieri è indubbiamente il fulcro della presente indagine perchè - dopo aver posto in luce taluni importanti risvolti della condotta di vita privata di Raffaele GIUDICE e dopo aver evidenziato quante e quali anomalie si riscontrano nel procedimento della "nomina" - laddove si dimostrerà che in esso ebbero poi una incidenza causale anche elargizioni di somme di denaro, effettuate per determinare, in un modo piuttosto che in un altro, la formazione e la conclusione, allora saranno evidentemente dimostrate le vere motivazioni a cause delle stesse anomalie e, correlativamente, sarà provata la fondatezza dei rilievi penali, per esse, adombrati.

L'aspetto dei fatti corruttivi, inerente alla "nomina GIUDICE", nonostante si fosse già profilato nell'altro procedimento, più volte citato e definito in giudizio da questo Tribunale (ora in corso d'appello), ha trovato inequivocabili supporti probatori per la prima volta in questa istruttoria, a seguito delle inaspettate confessioni di BOLZANI Primo e delle conferme conseguite.

Mettendo a raffronto ed in relazione le risultanze dei due procedimenti, sono stati, in particolare, accertati i seguenti punti fondamentali :

- a) consistenti collette - per centinaia e centinaia di milioni - furono concordate, sin dall'autunno 1973, e poi furono effettuate per quella nomina, da vari gruppi di petrolieri (BUZZONI, MORELLI, GIOVANELLI, GISSI, GALASSI, MUSSELLI, f/lli CATANESE etc.), allo scopo di alimentare i compensi corruttivi in favore, soprattutto, di correnti e segreterie politiche e dei soggetti più rappresentativi delle stesse;

- 328 -

- b) una "tranche" fu, in particolare, destinata, dopo il luglio 1974, per centocinquantamiliardi - scaglionati in più soluzioni dal dicembre 1974 all'ottobre 1975 ed esborsati dal gruppo BUZZONI - MORELLI etc. - per finanziare il F.S.D.I. e per tacitare - a quanto sembra - l'On. AMADEI, Sottosegretario di Stato, in allora assegnato alle Finanze (di estrazione socialdemocratica) nonché, certamente, il dr. Ugo PAZZANESE, segretario capo di AMADEI e specificamente per retribuirli del sostegno da loro dato per la nomina di GIUDICE e, prima ancora, della sensibilizzazione che procurarono presso il Ministro delle Finanze On. TANASSI ed il suo segretario particolare dr. PALMIOTTI;
- c) altra "tranche" di 420.000.000, facente parte di n. 3 grossi importi per £. 1.200.000.000, fu destinata nell'autunno 1973 - a quanto pare per gli stessi motivi di corruzione - allo scopo di finanziare le segreterie, ancora del P.S.D.I., della D.C. e P.S.I., stavolta per esborsi dei petrolieri GISSI Vincenzo e MUSSELLI Bruno, a titolo di compenso per lo intervento dei partiti anzidetti, in favore della designazione di GIUDICE al supremo Comando e per l'intercessione di Sereno PREATO e Donato LO PRETE, entrambi non estranei, tra l'altro, come si vedrà, alle attività del MUSSELLI e agli illeciti legati alla società BITUMCOIL, società SIPCA e società SIPLAR;
- d) detti pagamenti o gli accordi per gli stessi si innestano in un preciso momento storico, individuabile intorno alla seconda metà del 1973, e presumibilmente verso la fine del 1973, allorchè, come si è visto il Generale GIUDICE investì, a Palermo (in cui comandava la Regione Militare) il BOLZANI dell'incarico di aiutarlo e di farlo aiutare dai petrolieri nella sua prossima candidatura a Comandante Generale della Guardia di Finanza con la promessa di ricambiare gli aiuti in caso positivo a successo avvenuto ed allorchè, del

lice

- 329 -

resto, il BOLZANI aveva dato, o stava dando, buona prova delle sue "entrature" in ambienti politici ed ecclesiastici, a proposito della promozione dell'ing. DE NILE, la cui designazione a Dirigente Superiore dell'UTIF, se pure fu formalmente sancita nel marzo 1974, si concretizzò (vds. sedute del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle Finanze) appunto intorno al dicembre 1973.

A) IL FILONE "BUZZONI - MORELLI - ARENA - PAZZANESE - PALMIOTTI - BOLZANI"

Procedendo nell'ordine, si rileva che, per quanto concerne i compensi per il P.S.D.I., la fonte di prova è il solito BOLZANI, ma a sostegno di essa stanno inconfutabili riscontri, di natura anche obiettiva e documentale, assolutamente corrispondenti alle circostanze riferite.

In buona sostanza, il BOLZANI, emissario di un gruppo di petrolieri composto da BUZZONI Franco, MORELLI Giuseppe ed altri, una volta confermato dal Generale GIUDICE (in occasione di una delle sue visite alla Regione Militare di Palermo) nell'incarico di procurargli sostegni tra le sue "utili" amicizie ed in modo particolare tra quelle già sperimentate per l'ing. DE NILE, svolge i primi sondaggi, tra i soliti amici della segreteria dell'On. COLOMBO (D.C.), (CROCETTA, LO MUTO etc.), ma poi, siccome al Ministero delle Finanze subentra, per una sopravvenuta crisi di Governo (14.3.1974), l'On. TANASSI all'On. COLOMBO, si rende necessario contattare qualcuno di quel Partito (P.S.D.I.), tanto più che uno dei sottosegretari di Stato dello stesso Ministero è l'On. AMADEI pure appartenente al P.S.D.I..

Egli ha un buon rapporto con il gruppo REA-SILVESTRI, la cui consistenza in riferimento all'On. AMADEI (come punto di arrivo) è stata già dimostrata a proposito della vicenda "DE NILE" (cfr. Parte VI - Cap. I e II) in ordine alla

- 330 -

quale ora va posta in particolare risalto la persona di SILVESTRI Raul, il quale fu uomo del "sottobosco" politico, bene inserito nell'organizzazione del P.S.D.I. con compiti apparentemente di semplice impiegato, ma degno di ascolto, anche perchè cognato a REA Renato (ora deceduto) che a sua volta fu congiunto (zio) di quel FREDIANI Rodolfo, Capitano della Guardia di Finanza, Comandante del Nucleo di pt di Pavia, che troviamo coinvolto per fatti di corruzione ed altro nella questione N.I.P. (cfr. Parte IV - Cap. III) e nella vicenda DE NILE (cfr. Parte V - Cap. II - Punto C).

Il BOLZANI, pur non tralasciando tale rapporto (cfr. DE NILE int. del 30.3.1982 in Vol.3), intraprende altre strade, così come aveva fatto, del resto, per la promozione dell'ing. DE NILE, nell'ottica di dover - a tutti i costi - garantire, in via assoluta, l'assegnazione di un altro (a parte il DE NILE) "uomo giusto al posto giusto" nell'Amministrazione Finanziaria e fare così "i giuochi dei petrolieri". Apprende l'esistenza di un rapporto intimo, sia a livello personale che a "livello funzionale", tra tale dr. Ugo PAZZANESE e Giuseppe AMADEI, nella cui segreteria il primo svolge le mansioni di capo, quale Dirigente di Divisione del Ministero delle Finanze - Direzione Dogane, in essa distaccato.

Egli è inoltre a conoscenza di altro buon rapporto esistente tra il PAZZANESE e tale Maurizio ARFNA, imprenditore edile di Roma e (come poi risulterà) anche lui non estraneo ad interessi petroliferi, nonchè ancora di una relazione di affari - spinta nel campo petrolifero (vds. rapporti Srl. CORSI - Srl. PONTINA - Soc. PARGAS) - tra l'ARFNA e Giuseppe MORELLI, che come si è visto, è un grosso operatore del gruppo MONTI e che a sua volta è in rapporti commerciali e societari con BUZZONI Franco (cfr. Parte IV - Cap. I e II).

- 331 -

Più tardi si stabilirà che l'ARENA fu socio del MORELLI, nel 1976, nella società "N. CORSI", immobiliare di Pomezia, proprietaria di un deposito petrolifero, completo di impianti, dato in affitto alla società PONTINA, di cui fu gestore tale PERRAZZA ed in cui furono scoperti fatti di contrabbando di olii minerali, tanto che il MORELLI e l'ARENA furono arrestati nel 1978 dal P.M. di Civitavecchia (vds. confronto ARENA - PAZZANESE del 4.3.1983 in Vol. 2 e 4).

Posto che tale gruppo (BUZZONI - MORELLI) è in sostanza quello a servizio del quale opera il BOLZANI, nella (apparente) veste di consulente petrolifero, il passo, per il contatto con il Partito (P.S.D.I.) e per l'arrivo al Ministero delle Finanze, è breve ed agevole.

Avvicina, nei primi del 1974, con l'aiuto del solito Don Francesco QUAGLIA, il MORELLI e lancia la proposta : questi, tra l'altro lui stesso in prima persona e più di altri interessato (vds. società SOFICOM) ed amico, pare, dell'On. AMADEI (entrambi della zona di Parma) accetta, ma preferisce spiegare l'intervento, attraverso il filone ARENA - PAZZANESE (verosimilmente collaudato) piuttosto che agire direttamente, come potrebbe : si riserva dieci giorni di tempo, fa un'esplorazione in detto filone, ottiene i dovuti consensi ed assicurazioni che "la cosa era fattibile" e chiede un compenso di ben 150.000.000 di lire (che opportunamente portati per la conseguente svalutazione monetaria a stima attuale possono ben moltiplicarsi per 3-4 volte e così equivalere a circa 500 milioni di lire), con la spiegazione di dover destinare il denaro all'AMADEI ed al finanziamento del suo Partito (cfr. int. BOLZANI del 18.1.1983 in Vol. 2) e con l'assicurazione che solo a queste condizioni sarebbe stato dato da questi l'appoggio necessario presso il Ministro TANASSI.

Si accerterà poi che nella stessa direzione si muove Bruno PALMIOTTI, personaggio di primo piano della segreteria particolare del Ministro di cui prima si è parlato.


- 332 -

Il denaro di £. 150.000.000 viene corrisposto in più soluzioni, dal luglio 1974 all'ottobre 1975, dal BOLZANI, il quale si avvale delle provviste pecuniarie che gli passa il BUZZONI, alle quali partecipa - a quanto sembra - anche il MORELLI. Il denaro anzidetto viene dato a nomina avvenuta mediante importi così ripartiti e concepiti (cfr. int. BOLZANI del 27.1.83 e cfr. int. ARENA del 20.12.1982 in Vol. 2) : 50 milioni in assegni di conto corrente del BOLZANI, acceso presso la Banca Popolare di Novara - Agenzia di Cerano - con tagli unitari da 5 a 10 milioni; 30 milioni con assegni di conto corrente del padre, BOLZANI Pierino, acceso presso la stessa Banca, assegni da £. 10.000.000 cadauno; 70 milioni in assegni bancari circolari (n. 7 da 10.000.000) intestati a Franco BUZZONI o a una delle sue società ed al medesimo pervenuti per rilascio da parte di una sua cliente, società POLDINA, a titolo di pagamento di mercè petrolifera.

Ora che i fatti si siano svolti in tal modo lo ha, per primo, riferito BOLZANI Primo nell'ambito di quella sua ampia e memorabile confessione iniziata il 27.11.1982 e proseguita, data la dovizia di particolari e di episodi, in numerosi interrogatori (cfr. int. 27.11. - 1.12. - 7.12.1982 - 18.1. - 27.1. - 11.4.1983 in Vol. 2).

E, che i fatti abbiano avuto tale andamento, con i riferimenti oggettivi e soggettivi anzidescritti, lo hanno confermato, anzitutto, gli stessi MORELLI e l'ARENA, i quali hanno, in definitiva, ammesso di avere ricevuto i centocinquantamiliardi pagati dal BOLZANI e di averli utilizzati per retribuire gli interventi politici in favore di GIUDICE, così sostanzialmente riconoscendo i propri ruoli (cfr. fascicoli MORELLI ed ARENA in Vol. 2 e 4).

Ma a seguito delle precisazioni dei predetti si sono apprese inoltre le seguenti altre particolarità :



- 333 -

- il rapporto dell'ARENA con il PAZZANESE risale al tempo passato (1972) e mentre appare giustificato dalla sua professione di costruttore edile ed in particolare dalla vendita dal primo al secondo di taluni alloggi, in virtù dei quali il PAZZANESE rimase debitore di talune somme di denaro, non è alieno da intrecci pregressi con baratti "funzionali" (cfr. int. ARENA 20.12.1982 + confronto ARENA-PAZZANESE in Vol. 2);
 - la scelta dell'ARENA cadde sul PAZZANESE a causa di tale relazione, nonchè a causa delle notizie che sulla sua vita (privata e pubblica) egli aveva avuto modo di conoscere e, tra di esse, appunto quella relativa ai rapporti di intimità con l'On. AMADEI come lo stesso ARENA non ha esitato a confermare (cfr. fascicolo ARENA in Vol. 2);
 - la sua disponibilità il PAZZANESE la diede dopo che si riservò (l'evento è spostato dall'ARENA nella primavera del 1974 mentre BOLZANI lo colloca due mesi prima agli inizi del 1974) un sondaggio che espletò in breve tempo (3-4 giorni) e dopo che ebbe a verificare che "in realtà la persona del Generale GIUDICE era papabile e la cosa era fattibile". Il particolare denota come già allora (vui gennaio, vui marzo 1974) i giuochi fossero fatti! (cfr. int. MORELLI del 14/12/82 e cfr. int. ARENA del 20.12.1982 e 4.3.1983 in Vol. 2);
 - il BOLZANI, nell'esternare al MORELLI la richiesta di sostegno, non fece mistero che "si temevano azioni di boicottaggio o di intralcio presso il Ministero delle Finanze" e che, pur essendo "sicuro che sarebbe stato nominato il Generale GIUDICE", non voleva correre rischi..." (cfr. int. MORELLI del 14.12.1982 in Vol. 4).
- E' il segno - si osserva - che solo al Ministero delle Finanze potevano profilarsi incertezze, allo stesso modo della precedente tornata del 1972, mentre al Ministero della Difesa la situazione era rassicurante, e ciò, verosimilmente, per avervi provveduto direttamente il Gen. GIUDICE con i suoi buoni rapporti personali, come ha asserito il BOLZANI e come prima si è ampiamente detto;

- 334 -

- dei 150 milioni, 60 furono passati al PAZZANESE, mentre 90 milioni sarebbero stati tratti tenuti dall'ARENA, che così destinò solo la prima parte (oggi valutabile circa 200 milioni) all'AMADEI.

Senonchè, attraverso le dichiarazioni dei predetti MORELLI-ARENA emerge la chiara volontà degli stessi di sfumare la posizione dell'AMADEI, soprattutto in riferimento alle percezioni di denaro di cui godette lui ed il suo Partito, ma tale volontà è smascherata dalle contraddizioni e spiegazioni (fin troppo, invero, significative di compiacenza e di reticenza) date alla specifica contestazione delle stesse contraddizioni e di fronte all'evoluzione dei fatti.

Basti notare che il MORELLI - nello spiegare il perchè si rivolse all'ARENA - pur riconoscendo di aver saputo da quest'ultimo che egli aveva "una buona amicizia ed un buon rapporto con persona vicina al Ministro delle Finanze di allora o al Sottosegretario dello stesso" - ha preferito dapprima solo allusivamente riferirsi a PAZZANESE ed AMADEI specificando trattarsi di "un esponente della Segreteria del Ministro o di un Sottosegretario", ma poi, volendo insistere su tale assurda posizione, è caduto in una sin troppo sintomatica e comune risposta " la circostanza mi lascia confuso e non so aggiungere altro, perchè la memoria non mi assiste" e ciò, precisamente allorchè ha preso atto delle dichiarazioni del BOLZANI, e cioè che sarebbe stato, lui MORELLI, a chiedere per primo al BOLZANI il compenso di 200 milioni, poi ridotto a 150 milioni, a seguito di contrattazione, "che il denaro esborsato doveva essere consegnato, anzi doveva pervenire, all'On. AMADEI...." e che da (lui) MORELLI, il BOLZANI ha "sempre saputo, anche dopo la consegna del denaro, che questo ultimo era pervenuto a destinazione ed era servito per finanziamento del Partito". (cfr. int. BOLZANI 18.1.1983 e MORELLI 14.12.1982 in Vol. 2 e 4).

Am

- 335 -

E basti aggiungere che l'ARENA - pur riconoscendo di aver saputo, nel corso dei suoi rapporti, che il PAZZANESE "era un alto funzionario del Ministero delle Finanze, all'epoca Capo della Segreteria dell'On. AMADEI", e pur confermando che il MORELLI (da lui conosciuto nel 1973 attraverso il padre presentatogli dal Vescovo di Avezzano, Mons. VALERI), "sapeva, evidentemente, della conoscenza (di lui ARENA) al Ministero delle Finanze, riferita al dr. PAZZANESE" - in un primo momento ha asserito, o dato ad intendere, di non aver parlato con il MORELLI in modo specifico dell'AMADEI, e ciò sia quando gli fu richiesto il sostegno per il Generale GIUDICE sia quando gli fu consegnato il denaro (cfr. int. ARENA 20.12.1982 in Vol. 2) - ma successivamente, quando prende cognizione, attraverso le contestazioni del G.I. che ben diverso è l'assunto del BOLZANI a riguardo - anche egli fa appello alla labilità della sua memoria, così finendo nella sostanza con l'ammettere che provennero da lui le notizie (di compensi pecuniari per l'AMADEI ed il suo Partito) di cui parla il BOLZANI.

Non può dirsi diversamente dei discorsi così fatti : "è vero - asserisce l'ARENA - che passai al PAZZANESE 60 milioni ricevuti dal MORELLI....e glie li corrisposi in compenso del suo interessamento per la nomina del Generale GIUDICE; non ricordo esattamente se nel corso del dialogo si fece riferimento alle mansioni che il dr. PAZZANESE espletava alla segreteria dell'On. AMADEI : fu comunque ovvio che io mi fossi rivolto a lui proprio perchè investito di quelle specifiche funzioni presso la segreteria del Sottosegretario al Ministero delle Finanze" (cfr. int. ARENA del 4.3.1983 in Vol. 2).

Ma - a prescindere per un momento da tali risultanze- si rendono opportune talune considerazioni.

luc

- 336 -

L'implicazione del PAZZANESE è un dato inconfutabile - nonostante le sue ostinate professioni di estraneità - perchè è dimostrata, a parte le accuse dell'ARENA poi ribadite anche in sede di confronto, dalle assurde e comunque non provate spiegazioni che egli ha fornito sui tre assegni, a firma ARIATTA Lucia (madre del BOLZANI) e BOLZANI Primo, emessi appunto all'ordine di PAZZANESE Ugo e Maurizio ARENA (sul conto corrente n. 1284 presso la Banca Popolare di Novara - Ag. di Cerano) per importi rispettivamente di £. 10.000.000, £. 5.000.000 e £. 5.000.000 sotto le date 30.12.74, 11.3.75 e 24.3.75, assegni dal medesimo PAZZANESE riscossi e versati sul suo conto corrente del Banco di Roma Ag. 31 e per i quali egli ha, con non poca tracotanza, disconosciuto (limitatamente a quelli da £. 5.000.000) la firma di girata, finendo, però, con l'essere poi smentito e smascherato dall'esito della disposta perizia grafica (cfr. perizia LA SALA in Vol. 20).

Ora, ciò posto, le ipotesi potrebbero essere due : o che il PAZZANESE, ricevendosi il denaro, abbia millantato credito su AMADEI, o comunque, mentito sull'interessamento di questo ultimo o che sia effettivamente intervenuto presso di lui ottenendo l'interessamento e lo appoggio alle condizioni di cui parla BOLZANI, subordinato, cioè, alla dazione di denaro sotto forma di finanziamento al Partito.

La prima ipotesi è contraddetta dal rilievo che se il BOLZANI apprese, come apprese, tra il gennaio/marzo 1974 dal tramite MORELLI-PAZZANESE, che "il Generale GIUDICE era papabile e la cosa era fattibile", la notizia dovette provenire, naturalmente, dal Ministro (TANASSI) o dalla sua segreteria (PALMIOTTI) presso i quali l'intervento era più logicamente possibile, anzi probabile, all'AMADEI che ad altri, tenuta presente la sua veste di Sottosegretario, o comunque (lo stesso intervento) non era possibile, o comunque era poco probabile al PAZZANESE senza l'aiuto dell'AMADEI, atteso che soltanto con lui - e non

live

- 337 -

con PALMIOTTI e TANASSI - egli aveva in atto un rapporto "fiduciario e collaborativo".

A sostegno di tale soluzione sta, peraltro, quanto si è già visto - a proposito della vicenda "DE NILE" (cfr. Parte V - Cap. I e II) in cui risulta che il PAZZANESE e lo AMADEI non sono nuovi a fatti di abuso di ufficio ed in cui è stato accertato che lo AMADEI, avvalendosi dello stesso PAZZANESE, - o comunque con la sua partecipazione (vds. lettere raccomandatorie spedite dal PAZZANESE per conto dell'AMADEI al Direttore Generale TOMASONE) - prese un vivo interessamento per l'ing. DE NILE, e, approfittando del fatto che, anche in allora (1973/74), era assegnato, ancora come Sottosegretario, alle Finanze, sia pure sotto un Ministro di diversa estrazione politica (COLOMBO), lo favorì nella promozione a Dirigente Superiore dello UTIF, facendogli scavalcare ben 16 concorrenti ed in particolare raccomandandolo presso il Direttore Generale dr. TOMASONE e facendo deliberare in seduta di Consiglio di Amministrazione il provvedimento che lo ritenne più meritevole degli altri candidati.

Ed allora, dovendo escludersi che l'AMADEI sia rimasto estraneo o che il PAZZANESE abbia mentito, deve scartarsi la prima ipotesi ed affermarsi - così dando accesso alla seconda ipotesi - che il PAZZANESE portò in realtà "la sollecitazione" all'AMADEI e ne ottenne "il consenso" e "l'appoggio" per GIUDICE, presso TANASSI, secondo le modalità che (in punto compensi pecuniari e loro destinazione) vengono oggi rivelate dal BOLZANI e non solo da lui come avremo modo di evidenziare.

Intanto è appena il caso di far risultare altri dati salienti desumibili dagli interrogatori del BOLZANI, MORELLI, ARENA ed in particolare dal confronto ARENA-PAZZANESE nonché dalle dichiarazioni di DE NILE Egidio.

- 338 -

Posto che il denaro in questione passò (in as segni e contanti) dal BOLZANI al MORELLI e da questi all'ARENA per 150 milioni di lire, secondo le modalità anzidescritte, vi è prova che a sborsarlo fu il BUZZONI (vds. confronto BUZZONI-BOLZANI 2.12.82 in Vol. 2).

Ma vi contribuì anche il MORELLI (cfr. int. BUZZONI 2.12.83 ed int. DE NILE 22.11.82 e 22.3.83 in Vol. 2 e Vol. 3) come indica il BUZZONI e come, del resto, vuole la logica, at teso che egli, essendo a quell'epoca (1973/74) in rapporti societari, o comunque di affari, (per forniture) con il BUZZONI per le società N.I.P. - OMNIA PETROLI e DINA PETROLI, aveva interesse ad assicurarsene la continuità e questa poteva essergli data appunto dall'asse gnazione del Generale GIUDICE alla suprema ca rica e gli fu poi concretamente data con la società della SOFICOM attuata con il figlio, GIUDICE Giuseppe.

A tale proposito il BUZZONI non ha ritenuto di rendere esplicita confessione forse non rendendosi conto che ugualmente a lui ricondu cono le acquisizioni processuali.

Queste non solo non lo sostengono niente af fatto, anzi lo sconfessano chiaramente, nel rilievo che, se il BOLZANI pagò, come pagò, importi fino a £. 150.000.000, il medesimo BOLZANI non agì certo in proprio ma per con to e dietro finanziamento del gruppo BUZZONI-MORELLI, atteso che in allora egli operava nel l'interesse dello stesso gruppo, come del resto ha dimostrato l'indagine sulla "questione N.I.P." (cfr. Parte IV - Cap. IV°).

Da l'altra parte niente più che "un non ricor do" il BUZZONI ha opposto al BOLZANI, allorchè questi, in sede di confronto, in data 2.12.82, eg gli ha rammentato le modalità dell'esborso, ovverossia che i centocinquantamiloni gli fu rono da lui consegnati in tre soluzioni, di cui una parte, per settanta milioni, fu il provento dei pagamenti della cliente società POLDINA, e gli ha ricordato che lui (BUZZONI) ebbe all'inizio un tentennamento ma poi si la sciò persuadere, dopo che egli (BOLZANI) ebbe a dirgli "la nomina del Generale GIUDICE serve a tutti, mi dia una mano!" (vds. confronto BOLZANI-BUZZONI del 2.12.82 in Vol. 2).

- 339 -

Ma vediamo quali altri riscontri ha sortito l'indagine sul punto "nomina".

Precise conferme, in primo luogo, provengono dalle dichiarazioni del DE NILE, dal quale si apprendono dati di certezza ineccepibile dopo le verifiche offerte dai suoi diari e dopo quanto si è visto nella Parte V (a cui si rinvia) - dati che vale la pena di evidenziare, riportando testualmente i discorsi :

- "la promozione di GIUDICE fu determinata dalle influenze del BOLZANI-GIOVANELLI e di Don QUAGLIA Francesco, vice parroco di Cerano (Novara) e di gruppi ecclesiastici facenti capo al Cardinale POLETTI, unitamente alle influenze del gruppo socialdemocratico facente capo all'allora Ministro delle Finanze, On. TANASSI";
- "per questa promozione dovettero essere pagati (soldi) dal BOLZANI Primo e dal MORELLI in favore di questi gruppi, che praticamente determinarono la promozione : si tratta di ambiente Vaticano.....e politico";
- "il MORELLI era molto amico dell'On. AMADEI, Sottosegretario alle Finanze e Socialdemocratico";
- "in più c'era un gruppo, che faceva capo a certo "dr. REA", zio del Capitano FREDIANI di Favia e che aveva un cognato "SILVESTRI" della Segreteria P.S.D.I.";
- "nel gruppo Vaticano vi era Mons. ANGELINI, ma era in contrasto con il POLETTI. ANGELINI era amico intimo dell'On. ANDREOTTI..... ANGELINI conosceva il Don. QUAGLIA ed il BOLZANI Primo";
- "la nomina del GIUDICE doveva essere una "garanzia" per le varie attività del BOLZANI e QUAGLIA, interessati in varie attività di ogni settore. Il GIOVANELLI Marzian era "petroliere puro" e non era completamente d'accordo su un simile esborso, quando diceva che con 100 milioni (cifra richiestagli) avrebbe potuto comprare qualunque Comandante a li

- 340 -

vello locale, e, d'altra parte, era intimo amico del MORELLI e (tutti e due) avevano al Servizio "I" della Guardia di Finanza amici in grado di fornire ogni tipo di informazione utile alle loro attività illecite di contrabbando. Deve trattarsi del LO PRETE (cfr. fascicolo DE NILE in Vol. 3 e 7).

Il DE NILE, nel dare queste informazioni al G.I. di Milano (dr. SILOCCHI), alla presenza del G.I. di Torino (dr. VAUDANO), esattamente il 30.3.1982, in data, cioè, ben precedente a quella in cui poi sarà il BOLZANI a ribadire, tiene a precisare di averle apprese dai discorsi del BOLZANI e QUAGLIA, i quali erano sovente con lui in contatti per i fatti della "N.I.P.", e puntualizza l'epoca facendo la risalire agli anni 1973/74.

Negli interrogatori resi successivamente presso questo G.I. in data 23.11.1982 e 22.3.1983, DE NILE insiste ulteriormente in tutte le precedenti sue dichiarazioni, ed aggiunge ancora :

- "confermo che attraverso il BOLZANI ed il QUAGLIA ho saputo che per la nomina del Generale GIUDICE fu il BUZZONI e tirar fuori i soldi, dati in particolare al BOLZANI, per prezzolare gli interventi dei politici";
- "secondo quanto dicevano gli stessi, il denaro sarebbe pure arrivato all'On. TANASSI ed all'On. ANDREOTTI, ma non dicevano che finiva al Cardinale POLETTI, bensì a prelati della Curia" (cfr. Fascicolo DE NILE in Vol. 3 e 7);
- "il QUAGLIA fu socio del BOLZANI negli affari da lui sbrigati : di lui il BOLZANI si avvaleva per le conoscenze nell'ambito Ecclesiastico con cui arrivare a politici o al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria e Commercio";

De Nile

- 341 -

- "il BOLZANI e QUAGLIA si vantavano di avere determinato la nomina del Generale GIUDICE al supremo Comando e di avere speso complessivamente 500 milioni (di lire) sborsati da BUZZONI, MORELLI, CATANESE Bruno ed andati a finire ad ANDREOTTI e TANASSI e serviti come finanziamento della D.C. e del F.S.D.I.";
- "quanto al P.S.D.I., dicevano di avere agito sul gruppo REA-SILVESTRI che sarebbe poi arrivato, attraverso ANADEI e PALMIOTTI, a TANASSI; quanto al filone D.C. dicevano di avere agito sul Cardinale POLETTI, su Mons. CERRETTO e su Mons. RONADEO, attraverso i quali tutti erano arrivati all'On. ANDREOTTI. (cfr. fascicolo DE NILE in Vol. 3 e 7).

Ma vi è di più : sono le dichiarazioni - altrettanto conformi - di BUZZONI Franco, DUTTO Gianfranco, DAGLI ALBERI Marino, RESTAINO Michele, persone tutte, già affacciate sulla scena per rapporti di società, intrattenuti appunto negli anni 1973/74, in cui si verificavano i fatti in trattazione, prima con le società NORD ITALIA PETROLI, OMNIA PETROLI, DINA PETROLI - in Casei Gerola (PV) - e poi con la società DOMESTIC PETROL SERVICE - in Caraglio (CN) - e persone quindi chiaramente a contatto con il BUZZONI (e di riflesso) con il BOLZANI e nelle condizioni per sentire i discorsi o comunque comprendere i retroscena dei traffici. Queste le dichiarazioni più salienti rese dalle persone anzidette :

- "Il BOLZANI - afferma BUZZONI Franco il 9 novembre 1982 (cfr. Vol. 2) - tra le altre persone che diceva di conoscere per i favori nel settore petrolifero, indicava i Ministri ANDREOTTI e TANASSI ed anche Cardinali e faceva il nome di POLETTI, allora a Roma";
- "Il BOLZANI - soggiunge poi il 12.11.1982 (cfr. Vol. 2) - mi disse un giorno, esattamente nel 1973, cre, ma certamente negli uffici della OMNIA PETROLI, che il Generale GIUDICE, pur non essendo incluso nella terna

- 342 -

dei Generali condidati per il Comando Generale della Guardia di Finanza, aveva buone probabilità di essere assegnato a quell'in carico perchè grosse personalità, legate al Cardinale POLETTI,, come il Ministro ANDREOTTI ed il Ministro TANASSI, sostenevano la sua nomina. Dopo sei mesi circa da tale notizia, in realtà, intervenne la nomina del Generale GIUDICE al Comando Generale della Guardia di Finanza";


- "Il BOLZANI si accompagnava spesso con il parroco di Cerano, Don Francesco QUAGLIA : andavano insieme anche a Roma....";
- "Il BOLZANI - aggiunge infine BUZZONI il 20.11.1982 e il 2.2.1983 (cfr. Vol. 2 e 8) - mi disse (riferito al Generale GIUDICE) che con quella persona si poteva stare tranquilli, nel senso di non avere noie nell'ambito commerciale petrolifero.... mi accennava che per quella nomina si sarebbero interessati Ministri, Ecclesiastici e faceva i nomi dell'On. ANDREOTTI, l'On. TANASSI, il Cardinale POLETTI e disse che il Generale GIUDICE al 90% di probabilità ce l'avrebbe fatta. A proposito del POLETTI diceva che questi avrebbe telefonato senza esitazione e con la probabilità di ottenere quanto chiedeva, così spiegando che era influente e potente... ciò accadeva nei primi del 74 o verso la fine del 1973.
Mi risulta che il BOLZANI avesse contatti con altri petrolieri presso i quali raccoglieva denaro....servito per compensare quei personaggi importanti che si interessano per la nomina del Generale GIUDICE";
- "Il BOLZANI - asserisce DUTTO Gianfranco il 20.11.1982 (cfr. Vol. 3) - secondo le informazioni del BUZZONI, era anche legato con personalità del Ministero delle Finanze, Ministero dell'Industria e dell'allora Ministri in carica TANASSI ed ANDREOTTI";

- 343 -

- "Nel corso di una visita da parte del BUZZONI - dichiara RESTAINO Michele il 3.3.1983 (cfr. Vol. 5, fascicolo 38) - di poco prima dell'arresto, si toccò il discorso della nomina di GIUDICE. Feci rilevare che lui, MORELLI, BOLZANI, in allora, se (ne) attribuirono il merito e feci rilevare che oggi non erano più disposti ad ammetterlo. In realtà, quando fu nominato il Comandante della Guardia di Finanza nel 1974, sentii da loro fare il discorso di avere essi contribuito, pagando. Il MORELLI aveva grosse conoscenze a livello politico, anche perchè teneva gli uffici a Roma. Attraverso i loro discorsi ho capito che per il Generale GIUDICE si diedero da fare diversi gruppi di petrolieri e che il gruppo composto dal BUZZONI e MORELLI si avvalse dell'opera del BOLZANI. Tali notizie le ho appreso dal BUZZONI, il quale nominava MUSSELLI, che chiamava "Ambasciatore", come altro petroliere che contribuì, pagando, alla nomina di GIUDICE. Il MUSSELLI, però, faceva parte di altro gruppo".

Orbene, l'elenco dei riscontri acquisiti potrebbe ulteriormente continuare, ma è preferibile non dilungarsi oltre, anche perchè sono questi gli elementi di verifica più corpositi, mentre altri possono cogliersi con la lettura integrale degli atti: sulla base di essi deve concludersi che quanto ha detto sul tema "nomina" il BOLZANI è oggetto di verità ed assume particolare rilevanza perchè è la persona alla quale; in definitiva, vengono attribuite le notizie fornite dalla maggior parte degli altri soggetti processuali come sopra indicati.

E se così, vale la pena, anche a costo di ripetere cose sostanzialmente già dette, di riportare - fiduciosi dell'esattezza del detto



- 344 -

"repetita iuvant"- testualmente, le frasi (chiamamente significative) che il BOLZANI ha prof-
ferito in faccia a GIUDICE in sede di confron-
to presso questo G.I. in data 7.12.1982 (cfr.
Vol. 3 fascicolo 21).

BOLZANI Primo : confermo che prima della nomi
na del Generale GIUDICE a Comandante Generale
della Guardia di Finanza, ed esattamente cin-
que-sei mesi prima (credo che fosse quella la
epoca) quest'ultimo mi disse, esattamente a
Palermo, sapendomi legato a politici ed a pe-
trollieri, (per via del mio lavoro) : "ho sapu-
to che probabilmente sarò incluso nella terna
dei candidati : perchè non mi appoggiate (o
perchè non mi date una mano?)); io vi potrò
(riferendosi a chi gli avrebbe dato una mano)
essere di aiuto". Non ricordo se non mi abbia
invece detto "io le potrò essere di aiuto",
naturalmente riferendosi a me e alla mia atti-
vità petrolifera o meglio di consulente dei
petrollieri.

GIUDICE Raffaele : nel confermare il mio prece-
dente interrogatorio, escludo nella maniera
più assoluta che io abbia proposto e sollecita-
to al BOLZANI aiuti di sorta presso politici,
religiosi, petrollieri od altri per sostenermi
nella nomina a Comandante Generale della Guar-
dia di Finanza.

Ciò escludo perchè sei mesi prima della nomi-
na sarebbe stato impossibile conoscere l'esito
della stessa, o meglio addirittura chi fosse
incluso nella terna dei candidati.

Tengo a precisare che solo nei primi di giugno
del 1974 il Generale VIGLIONE, Capo di Stato
Maggiore dell'Esercito presentò i nominativi
componenti la terna dei candidati: voglio signi-
ficare che prima di allora non si potevano fare
previsioni di sorta. Tra l'altro non sono mai
stato dal Generale VIGLIONE.

A questo punto interviene il P.M. dr. DE CRE-
SCIENZO.

Luigi

- 345 -

A domanda dello stesso P.M. risponde : il mio colloquio col Generale FERRARA di cui al mio precedente interrogatorio si verificò a metà giugno del 74 a presentazione avvenuta della terna anzidetta.

BOLZANI Primo : il Generale GIUDICE sapeva di mie amicizie e legami con politici perchè a Palermo, in un'altra mia visita ancora in precedenza o addirittura nella stessa occasione di cui ho parlato prima, gli avevo riferito che mi ero interessato presso la Segreteria dell'On. COLOMBO, attraverso la persona del dr. LO MUTO (non sono certo se ebbi a parlar gli di questa persona) della promozione dell'ing. DE NILE, informandolo che questi aveva scavalcato ben 16 concorrenti nella valutazione per merito comparativo.

ADR : non dissi però che erano state pagate somme di denaro, come in realtà fu, per quella promozione.

ADR : i miei contatti col Generale GIUDICE furono come ho detto al Commilitere, non so se in un edificio vicino al Palazzo dei Normanni o nello stesso palazzo.

GIUDICE Raffaele : ho appreso per la prima volta dell'esistenza dell'ing. DE NILE quando i giornali parlarono del suo arresto : pertanto non è esatto quanto afferma il BOLZANI.

BOLZANI Primo : confermo che dopo quella proposta mi attivai di conseguenza in questi termini : procurai la disponibilità del BUZZONI a sborsare denaro; feci contattare la Segreteria dell'On. TANASSI (essendo frattanto andato in crisi il Governo ed essendo succeduto nel Dicastero delle Finanze l'On. TANASSI all'On. COLOMBO) dal MORELLI, da me previamente interpellato per arrivare a quei politici (il MORELLI disse che era amico se non addirittura cugino dell'On. AMADEI). All'epoca, secondo il MORELLI, AMADEI era Segretario amministrativo del Partito P.S.D.I..

- 346 -

Indi corrisposi al MORELLI la somma di 150 milioni, come da sua richiesta, somma esborsata dal BUZZONI e corrisposta con assegni del mio c/c e in parte in denaro contante, con la spiegazione, da parte del MORELLI, che sarebbe servita a finanziare il Partito Social Democratico. In riferimento all'esercizio dell'attività petrolifera della D.P.S. confermo di avere corrisposto ogni mese al Colonnello TRISOLINI, come da sua richiesta, 25 milioni al mese per far ottenere alla D.P.S. stessa i favori della Guardia di Finanza nel contrabbando di oli minerali : denaro sborsato come prima dal BUZZONI e destinato, secondo le dichiarazioni del TRISOLINI, anche al Generale GIUDICE. Confermo altresì che i pagamenti mensili come sopra avvenivano in Roma all'Haris bar o nel bar dell'Hotel FLORA, ripeto nelle mani del Colonnello TRISOLINI e ripeto nelle sue mani perchè il Generale GIUDICE mi fece sapere che non voleva più avere più contatti con me, avendo io riportato un'incriminazione per contrabbando di oli minerali ed essendo stato colpito da mandato di cattura. ADR : il TRISOLINI era un uomo basso, olivastro, scuro di pelle e calvo.

A questo punto interviene l'avv. CHIUSANO, difensore del Generale GIUDICE Raffaele.

GIUDICE Raffaele : devo smentire il qui presente BOLZANI e tengo a precisare che dei suoi presunti e dichiarati contatti sono all'oscuro, riferiti naturalmente a politici e petrolieri. Tengo a far evidenziare che la mia conoscenza col MORELLI risale soltanto alla fine del '75 e si spiega con l'iniziativa di mio figlio di costituire insieme a lui la SOFICOM.

BOLZANI Primo : a nomina avvenuta, e non prima, informai il Generale GIUDICE dell'interessamento degli esponenti della Segreteria del Partito P.S.D.I. : credo di avergli parlato dell'interessamento di TANASSI senza indicare altri intermediari ma non sono certo.

ADR : non parlai al predetto dell'aiuto o interessamento del petroliere BUZZONI nè gli parlai che per tutti gli interessamenti erano stati pagati importi di denaro a favore del P.S.D.I..

- 347 -

ADR : gli accennai invece del desiderio di MORELLI di volerlo conoscere mediante una mia presentazione ma egli si rifiutò senza che io potessi dirgli altro.

ADR : per altro intendo l'interessamento offerto ed espletato dal MORELLI per la nomina del qui presente Generale.

ADR : ripeto che tutto ciò avveniva a nomina avvenuta, come sto ricordando nel suo appartamento di via Lucania in Roma nel giugno-luglio 1975. Qui vi ricordo di avere incontrato il Generale GIUDICE.


ADR : l'appartamento restava in una casa d'epoca, cioè di non recente costruzione, in un piano al di sopra del secondo, a sinistra uscendo dallo ascensore. Fui ricevuto, per la precisione, in un vano soggiorno posto a destra per chi entra, anzi di fronte in un soggiorno che sulla mia destra era arredato con un divano, poltrone, porte a soffietto etc.

ADR : tengo a precisare che detta visita in via Lucana è diversa da quella in cui incontrai nello stesso appartamento il figlio del Generale, GIUDICE Giuseppe.

Non ricordo però se sia stato prima o dopo : in ogni caso mi pare di ricordare che le due visite nell'appartamento di via Lucana furono fatte nello stesso periodo di tempo.

A domanda della difesa del Generale GIUDICE, anzi su intervento dell'avv. CHIUSANO, il G.I. dà atto che il BOLZANI, prima di indicare, a domanda dell'ufficio, dove si svolse l'incontro col Generale GIUDICE per informarlo dell'interessamento dell'On. TANASSI e del desiderio del MORELLI a conoscerlo, ha avuto un lungo momento di pausa preceduto dalla risposta "non ricordo" a cui poi seguì l'indicazione anzidetta.

ADR : a proposito della mia visita in via Lucania, esattamente quella in cui incontrai solo GIUDICE Giuseppe e non il Generale, confermo che dietro richiesta del primo aderii a regalargli una BMW 2000 turbo, poi comprata a Milano, presso l'AMBROS-CAR di Milano, pagata con il mio denaro, intestata non so se a lui GIUDICE Giuseppe o al fratello come da sua richiesta.



- 348 -

Generale GIUDICE : sono esatte le descrizioni del BOLZANI sulle caratteristiche dell'appartamento di via Lucania. Escludo però che io mi sia mai incontrato colà con il BOLZANI per quanto lui ha detto. Nè per altro. Si tratta di una inesattezza in quanto già dal gennaio 1975 avevo vietato anzi avevo fatto sapere al BOLZANI, anzi ancora mi ero espresso con i miei figli e col Colonnello TRISOLINI, nel senso che non volevo più avere rapporti con il BOLZANI a causa della sua disavventura giudiziaria o meglio per via del suo processo penale.

Non escludo che il BOLZANI si sia incontrato nell'appartamento di via Lucania con mio figlio Giuseppe. Tuttavia ciò non mi risulta.

Circa la vettura BMW mi richiamo a quanto ho già dichiarato alla S.V. nel mio precedente interrogatorio.


- - - -

Ora, considerata l'importanza del ruolo che ebbe ARFNA Maurizio e considerata la rilevanza delle sue affermazioni, sembra opportuno riportare per esteso il confronto tra il medesimo ed il PAZZANESE in data 4.3.1983 davanti a questo G.I. (cfr. Vol. 2 fascicolo n. 1).

ARFNA Maurizio : confermo ancora una volta le mie precedenti dichiarazioni. Confermo cioè di avere corrisposto al qui presente PAZZANESE la somma di 60 milioni di cui 10 milioni in assegno di c/c sulla Banca Popolare di Novara - Ag. di Cerano - in cambio dell'interessamento che il PAZZANESE promise ed offrì per la nomina del Generale GIUDICE.

Confermo che io ricevetti il denaro dal MORELLI e trattenni come mia parte 90 milioni.

Confermo che mi rivolsi al PAZZANESE in vista delle sue mansioni di funzionario del Ministero delle Finanze e di Capo della Segreteria dell'On. AMADEI, che fu allora Sottosegretario delle Finanze (On. TANASSI).



- 349 -

PAZZANESE Ugo : respingo nella maniera più assoluta le accuse e dimostrerò che sono infondate.


ARENA Maurizio : voglio far ricordare al qui presente PAZZANESE (si dà atto che gli interlocutori si danno del tu e che l'ARENA rivolto al PAZZANESE lo chiama Ugo) che gli sono stati consegnati nell'arco di un anno i soldi anzidetti e che per la consegna del denaro contante più volte ci incontrammo in piazza Venezia dove esercito un negozio di scarpe Richard Shoes al n. 6/b e ciò per dividerci la strada intercorrente tra l'Eur in cui abita il PAZZANESE ed il mio ufficio (zona Parioli).

E vorrei far ricordare al qui presente PAZZANESE che, a nomina avvenuta, egli mi cercò in Abruzzo in cui ero per affari, anzi io ero in Abruzzo ma lui mi ha cercato nel mio ufficio di Roma, ovviamente perchè assolvessi il mio debito e versargli il compenso pecuniario per il sostegno al Generale GIUDICE.

E vorrei far ricordare al PAZZANESE che se io avessi restituito a lui l'assegno di 10 milioni a firma "ARIATTA LUCIA" come afferma, significherebbe che si sarebbe risolta la vendita degli appartamenti. Invece egli acquistò, anzi acquistò, per uno, la moglie e per l'altro lui stesso, in località Cappadocia, negli anni 1972/73.

PAZZANESE Ugo : l'incontro a Piazza Venezia esiste, non ricordo quando, tuttavia per un motivo diverso legato ad esenzione fiscale venticinquennale di parte del villaggio "Euro Turist 4" di Camporotondo e in cui ero interessato perchè proprietario di un appartamento.

Quanto all'assegno di 10 milioni ribadisco la mia tesi : in sostanza, a parte l'appartamento di mia ex moglie in villaggio Euro Turist 4 di Camporotondo (prima da me prenotato e poi acquistato dalla stessa ex moglie), ebbi a prenotare altri tre appartamenti e non due in tutto, come dice ARENA, con la conseguenza che rinunciai a due, ottenendo in restituzione la caparra relativa a 10 milioni di cui all'assegno.



- 350 -

ARENA Maurizio : invito il PAZZANESE a dimostrare che egli ebbe a prenotare tre appartamenti; impossibile dimostrare per documentazione la sua tesi, perchè, come invece io sono disposto a dimostrare, gli appartamenti prenotati dal PAZZANESE in Camporotondo furono due complessivamente, con la conseguenza che uno fu acquistato dalla moglie e l'altro da lui stesso.

PAZZANESE Ugo : ammetto di essermi attivato per la esenzione venticinquennale dell'immobile di Camporotondo perchè era stata omessa la denuncia (non inoltrata dalla società per tempo) e perchè ero interessato ad un appartamento.

ADR : non ho però ricevuto alcun compenso dallo ARENA nè tantomeno abbuoni di cui a migliorie.

ARENA Maurizio : per non essere tacciato di menzogna produco documentazione comprovante che, a differenza di quanto afferma il PAZZANESE, le migliorie per il suo appartamento vi furono, furono effettuate dalla mia società edile e furono a lui abbuonate.

Mi corre l'obbligo però di dire che ciò avrei fatto probabilmente a prescindere dal suo interessamento di ufficio nell'ambito dei buoni rapporti di amicizia.

PAZZANESE Ugo : replico che ho pagato regolarmente le migliorie con denaro contante e che il mio interessamento per l'esenzione venticinquennale è intervenuto a distanza di qualche anno. Desidero che il G.I. sappia che il qui presente ARENA è stato nel passato in carcere per vicende criminose legate al contrabbando di petroli.

ARENA Maurizio : in realtà, come avevo accennato stamattina, sono stato arrestato ma solo per 17 giorni nel '78, insieme a MORELLI Giuseppe e ad altri, per contrabbando di oli minerali in un processo attualmente in corso di istruttoria presso il P.M. dr. LOIACONO di Civitavecchia ma devo affermare che non ho responsabilità come spero di dimostrare.



- 351 -

Questi i fatti : nel 1976 fui socio al 20% della Srl. "N. CORSI", società immobiliare di Pomezia (Roma) insieme al MORELLI Giuseppe, tale PERRAZZA Massimo, BERNASCONI Guido ed altri. Detta società diede in affitto alla Srl. "PONTINA", di cui fu gestore lo stesso PERRAZZA, il deposito petrolifero, completo di impianti, di cui la N. CORSI era proprietaria.

Siccome ad un certo momento, nel '78, il PERRAZZA di mise ad esercitare contrabbando di oli minerali, certamente a mia insaputa (non so se MORELLI sapesse di tale illecito, ma credo di no perchè era già uscito dalla società) fu sventata l'attività di contrabbando e vi fu un rapporto, a carico anche mio come degli altri nella qualità di soci della società proprietaria del deposito (di cui come ho detto era socio anche il PERRAZZA).
ADR : la mia tesi è che l'A.G. è incorsa in errore sulla individuazione dei responsabili.

- - - - -

Ed infine un'ultima considerazione : come si è avuto modo di accennare nel corso dell'esposizione, sono stati sequestrati gli assegni di conto corrente (quasi tutti) con cui il POLZANI corrispose, una parte (per 80 milioni di lire circa) dei 150 milioni in questione, tenuto presente che per la restante parte (70 milioni) consegnò, come si è visto in premessa, assegni circolari (n. 7 x 10 milioni) che il BUZZONI aveva avuto in pagamento dalla sua cliente società BOIDINA.

Sono in atti n. 10 assegni per circa 70 milioni pervenuti in parte all'ARENA, in parte al PAZZA NESE, dal dicembre 1974 all'ottobre 1975, e dagli stessi incassati (cfr. Vol. 2 fascicolo 1 e Vol. 4 fascicolo 31).

E, inoltre, in atti scheda di libretto di deposito bancario al portatore acquisita dietro indicazione dello stesso POLZANI, riprodotte i versamenti, dal settembre '73 (data della costituzione), degli importi che raccolse (le collette!) presso BUZZONI etc. per il DE NILE e per GIUDICE (cfr. Vol. 2 - fascicolo 4).

ave

- 352 -

Ora, non resta che rimarcare l'esistenza di tale documentazione, per stigmatizzarne l'importanza e far notare come a fronte di essa assume ulteriore spessore e fondamento la tesi che vuole "sviato", appunto a causa di tali episodi, il procedimento della nomina GIUDICE, tesi ancor più valida ed accettabile una volta che si dimostreranno gli altri pagamenti di denaro che, per le stesse ragioni, vi furono, sia pure per altra via, con le stesse - ed anzi più estese - destinazioni ai Partiti politici.

Intanto, prima di completare si impone una considerazione, per quanto ovvia ma opportuna: nonostante siano stati acquisiti elementi certi ed inequivoci, in ordine al filone d'indagine in esame, una verifica più completa avrebbe richiesto, per l'integrità del contraddittorio, far verificare le posizioni dell'On. AMADEI e dell'On. TANASSI ma le note preclusioni processuali dovute alla loro qualità di Parlamentari e Ministro vi hanno fatto divieto.

Sulla base di quanto si è evidenziato, si conclude che sono più che sufficienti le prove a carico del BOLZANI, BUZZONI, MORELLI, ARENA, FAZZANESE e PALMIOTTI: tutti, pertanto, legittimamente, vanno rinviati a giudizio, per rispondere del reato di corruzione come al Capo 5) formulato.

- - - -



- 353 -


B) IL FILONE "(GISSI) - MUSSELLI - LO PRETE - FREATO"

Il coinvolgimento di questo gruppo nella "nomina" in esame trae origine, come si è accennato nell'introduzione, da un flusso di somme di denaro che, secondo l'accusa, sarebbe stato destinato dal gruppo GISSI - MUSSELLI alle segreterie dei partiti della D.C., del P.S.D.I. e del P.S., nell'autunno 1973, per ottenere un adeguato sostegno politico nella candidatura del Generale GIUDICE nella carica di Comandante Generale della Guardia di Finanza.

Questo aspetto della vicenda ha costituito - invero - oggetto di altre verifiche da parte di altri giudici inquirenti (G.I. di Torino e G.I. di Treviso) perchè, essendo strettamente connesso all'atto di nomina, ha rappresentato il presupposto di fatti di contrabbando, collusione e corruzione ascritti a Raffaele GIUDICE, in relazione a società (ISOMAR etc) esercenti sotto la sua "gestione funzionale", per i quali sono state ravvisate sue complicità a livello omissivo e si è, rettamente dovuto prendere in considerazione per delimitare, sotto l'aspetto temporale i fatti "specifici" anzidetti.

Lo stesso aspetto viene ora in considerazione non più ovviamente in modo incidentale, ma essenziale, rappresentando la materialità degli illeciti direttamente insiti (corruzione, interesse privato) nell'atto di nomina.

Prendendo le mosse dalle passate verifiche, per ultimo vagliate da questo Tribunale (Sezione IV) in fase dibattimentale, con sentenza n. 957/D del 23 dicembre 1982 (cfr. Sentenza allegata ff. 189-193 in Vol. 22) si fa rilevare che, secondo la decisione del Tribunale medesimo, la dazione dei 420 milioni ai



- 354 -

partiti politici fu finalizzata al conseguimento di appoggi politici nell'ambito dei Ministri chiamati e deliberare quella "designazione" e che il petroliere MISSIlli Bruno fu "uno dei promotori delle iniziative" che condussero alla nomina di GIUDICE, essendo stato il collettore di quel denaro, presso il gruppo di società a lui facente capo ed il pagatore in prima persona.

Orbene, siffatta soluzione, raffrontata con le acquisizioni processuali della presente istruttoria, ne esce ancor più solida e verosimigliante.

Ma vediamo gli elementi che autorizzano tale convincimento, ripercorrendo, sin da principio, i fatti e non tralasciando argomentazioni di cui alla decisione del Tribunale.

Nell'autunno del 1973 numerosi assegni circolari, da £. 10.000.000 ciascuno, sono incassati dagli uffici amministrativi di alcuni partiti politici o da personale delle loro segreterie.

Lo riconoscono, ora in base all'inoppugnabile presenza di timbri sul retro, ora in forza dell'altrettanto palese presenza di firme di girata per l'incasso, l'On. TANASSI per il P.S.D.I., il capo dei servizi amministrativi del P.S.I. Annibale PAGANELLI, il segretario amministrativo della D.C. Filippo MICHELI, nonché il cassiere della segreteria stessa Antonio MORELLI.

Questi assegni provengono tutti dal Credito Artigiano di Milano; hanno tutti data 26 ottobre 1973; recano tutti come beneficiario il nome di fantasia ROSSINI Antonio; e sono stati emessi a fronte di un unico assegno bancario di £. 420.000.000 a firma Vincenzo CISSI, e tratto pur esso sul Credito Artigiano di Milano, il giorno precedente.

La spiegazione sulla genesi e sulla causale di questi assegni è ancora una volta intessu



- 355 -


ta di palleggiamenti e di oscurità, sintomo di una certa qual ricerca di sgravio di re sponsabilità.

Il primo ad essere interrogato in merito è Giulio FORMATO, fido collaboratore di GISSI e di GALASSI, e descritto in atti (anche se l'affermazione deve essere presa con cautela, per difetto di vaglio processuale, es sendo stata separata e non discussa la posi zione del FORMATO) come ufficiale di collega mento dei petrolieri con gli ambienti della Guardia di Finanza.

L'interrogatorio è reso in data 9.3.1981. Presa visione dell'assegno del GISSI, inte stato ad esso FORMATO, questi risponde : "Ricordo bene la cosa : il GISSI era impe dito, probabilmente perchè malato, a segu ito di una operazione al naso, e mi pregò di occuparmi personalmente di questa incom benza perchè delicata (intendo per l'ammon tare particolarmente rilevante : al tasso di svalutazione attualmente sarebbe più di un miliardo). Ritengo che mi diede lui stes so il nome di fantasia 'ROSSINI Antonio', che desumo essere tale dalle modalità di gi rata. Io presi tali assegni circolari (rico nosco infatti perfettamente la mia firma, sul le richieste in fotocopia esibitemi e datate 25.10.1973) e su incarico del GISSI Vincenzo io consegnai questi assegni tutti a mani, ri tengo, dello stesso MUSSELLI Bruno, noto in atti. Non ricordo le circostanze, ma sono sicuro del fatto, certamente in Milano.

ADR : per quanto mi ricordo, si trattava di un affare dei predetti GISSI e MUSSELLI, re lativo a una grossa fornitura di prodotto pe trolifero, che interessava entrambi".

Qualche tempo dopo Vincenzo GISSI, che si è appena costituito all'autorità giudiziaria bergamasca, viene interrogato in un distinto procedimento, davanti al Procuratore della



- 356 -

Repubblica di quella città. Siamo all'11 maggio 1981, e GISSI concorda con FORMATO (del quale ignora le precedenti dichiarazioni) per quel che concerne la causale dell'assegno, ma prende le distanze sul resto.

Nel 1973 - egli racconta - ebbe occasione di ricevere, in qualità di socio della "SIPILAR" un'ingente fornitura di gasolio SIF dalla "RITINOLI" di MUSSELLI, che a sua volta lo ottenne dall'"AGIP". Trattavasi di ben 90.000 tonnellate di prodotto, sulle quali MUSSELLI chiese ed ottenne un sovrapprezzo di lire 14 al chilogrammo, rispetto al prezzo formalmente fatturato al GISSI. L'importo complessivo di tale sovrapprezzo ammontò pertanto a lire 1.260.000.000, pagate in tre soluzioni. Ciascuna di queste rate ammontò per l'appunto a L. 420.000.000.

Allorchè si trattò di versare al MUSSELLI la prima "tranche", GISSI - sempre secondo il racconto dell'imputato - si trovava ricoverato in clinica in seguito ad un'operazione: richiesto da MUSSELLI con poco sensibile insistenza, GISSI rilasciò il noto assegno bancario intestato al FORMATO. Come l'importo sia stato utilizzato dal MUSSELLI, egli non è in grado di specificare.

Interrogato pochi giorni più tardi, sempre dal Procuratore della Repubblica di Bergamo, e preso atto delle diverse spiegazioni date dal FORMATO, GISSI nega decisamente di aver chiesto a FORMATO di tradurre il proprio assegno in assegni circolari, ed ancor meno di avergli indicato i nominativi di fantasia. Presume che le indicazioni al FORMATO siano state date dal beneficiario MUSSELLI.

Messi a confronto GISSI e FORMATO, in data 14.6.1981, è il FORMATO ad arretrare: da uomo esperto, sa su quali cose non conviene contraddirsi e su quali si può ammorbidire il ricordo. FORMATO (che pure aveva esordito



- 357 -

con un "ricordo bene la cosa" davanti al G.I. di Torino il 9 marzo precedente), ora non ricorda con certezza chi gli abbia dato le indicazioni dei nomi di fantasia, ma, tenendo conto del contesto dell'episodio, è portato a ritenere che sia stato il MUSSELLI.

Ritradotto nel suo luogo consueto di detenzione, FORMATO annota come al solito i risultati delle attività giudiziarie nelle quali è coinvolto o che comunque lo interessano. Il 7 luglio 1981 il G.I. dispone il sequestro di tale documentazione; e nel foglio sequestrato si legge come FORMATO ha colto l'imbarazzo di GISSI allorchè i due sono stati messi a confronto, e come FORMATO stesso abbia cercato di fare uscire entrambi con il minor danno. E' del tutto conseguente ricavare una prima deduzione, e cioè che l'assegno dei 420.000.000 è un potenziale causa di danno.

Quale che sia la causale di questo assegno, un'impressione incomincia a profilarsi. Quel che con esso viene pagato a MUSSELLI non è affatto una normale sovrapproduzione, altrimenti non vi sarebbe motivo di mimetizzarla con assegni al nome di beneficiari inesistenti. Il beneficiario inesistente sta ad indicare che il prenditore effettivo non vuole apparire come colui che gira il titolo all'effettivo incassatore, il quale in tal modo figurerà averlo ricevuto da un nominativo di fantasia, previa falsificazione della firma (si ricordino gli innumerevoli assegni circolari emessi poi da BENELLI con questa modalità).

Assai poco credibile, inoltre, è la storia di un GISSI che firma l'assegno bancario quasi in stato di inco-scienza, per fronteggiare un pagamento che MUSSELLI non potrebbe attendere nemmeno per un giorno. Ancor meno appaga la presenza di MUSSELLI al capezzale di GISSI, insensibile al momento critico del suo socio, e così poco esplicito da non dirgli neppure che a lui servono i famosi assegni circolari spezzati, anzichè quello bancario unitario,


- 358 -

tanto che poi si dovranno scomodare sia FORMATO sia ERBA per andare in banca a frammentare il titolo.

Meno che meno, poi, persuade la tesi di un FORMATO il quale, dopo che GISSI lo ha pregato di occuparsi personalmente di un'incombenza particolarmente delicata, assume l'autonoma iniziativa di effettuare il cambio dell'assegno senza nulla dire al committente GISSI. E perchè poi questa incombenza dovrebbe essere così "delicata", se la delicatezza sta tutta nello elevato importo dell'assegno da consegnare a MUSSELLI? In fondo BENELLI e RIGHETTINI andavano tutte le settimane in banca a convertire as segni di importi non molto inferiori (quello che includerà l'assegno "BUTI" è di oltre 299 milioni di lire).

Queste contraddizioni e queste incongruenze non possono non alimentare forti sospetti sull'operazione, specie ora che - a posteriori - è noto da chi siano stati incassati i vari assegni circolari. D'altronde, è tutto il senso dell'intera operazione raccontata da GISSI che non persuade. E' pressochè impossibile credere che il potentissimo GISSI si sia assoggettato ad una tangente di ben 260.000.000 di lire (che in moneta attuale offre un ordine di grandezza di 3 miliardi) per una fornitura di gasolio, importante sì, ma non ancora così drammatica come sarà in seguito ai razionamenti che verranno di lì a poco.

Tanto più che la tangente sarebbe pagata a colui con il quale dopo pochissimi mesi sarebbe diventato socio nel gruppo COSTIERI ALTO ADRIATICO e tanto più che il sovrapprezzo di lire 14 al chilogrammo non è l'unica tangente corsa spostata al MUSSELLI, giacchè costui pretende altresì la corresponsione di metà del guadagno che GISSI ricaverà dalla vendita del gasolio ai suoi acquirenti. Questo è, in realtà, il vero utile di MUSSELLI, e questo è il substrato del rapporto societario instaurato con il con



- 359 -

tratto : le 14 lire al chilo, che finiranno alle segreterie dei partiti, lasciano intravedere ben altra causale.

Le tessere del mosaico paiono combaciare. L'ottobre del 1973 è appunto l'epoca alla quale fanno riferimento DE NIRE e BUZZONI allorchè narrano, per strade indipendenti, le manovre propiziatricie che dovranno condurre GIUDICE all'alta carica. E MUSSELLI, amico di LOFRETTI, è uno degli "sponsorizzatori" della nomina. È interessante notare come lo stesso FORNARO, nel ricordato interrogatorio del 9 marzo 1981 nel quale la funzione degli assegni non è ancora emersa con chiarezza, si lascia sfuggire un significativo accenno : "Non ho mai sentito fare dal GISSI accenni a necessità di pagamenti a partiti politici. Il MUSSELLI, invece, ostentava le sue amicizie politiche, ma non percepì mai direttamente che egli avesse tale ruolo, anche se si poteva capire".

Ancora una volta assegni provenienti dai conti del GISSI passano a Bruno MUSSELLI e, per qualche strada, finiscono in un'orbita che conduce a Raffaele GIUDICE.

Ancora una volta si tratta di assegni intestati a nomi di fantasia, dai quali ognuno si affanna a prendere le distanze. E questa volta i beneficiari sono quei partiti politici, i cui esponenti avranno peso determinante nella nomina di GIUDICE, gli stessi partiti ai quali si riferiscono le dichiarazioni di DE NIRE e di BUZZONI (con in più quel P.S.I. che verrà espressamente nominato allorchè, catturato GIUDICE, la moglie chiederà al giornalista CARRONE se non si possa fare nulla per ottenere una certa benevolenza dal giudice istruttore, in particolare accertando se questi simpatizzi con l'area socialista.

- 360 -

Ciò posto - osserva il G.I. - ottenuta la presenza di Bruno MUSSELLI nell'istruttoria, frat tanto catturato all'Estero, dopo essersi dato alla latitanza, ed opportunamente estradato, le contraddizioni già esistenti, in punto as sunti difensivi degli imputati, non sono venute meno a seguito degli interrogatori del me desimo, anzi si sono accresciute, così ulteriormente legittimando la validità della soluzione adottata dal Tribunale ed autorizzando la finalità illecita annessa al flusso pe cuniario in esame.

Sono stati tuttavia raggiunti taluni elemen ti che costituiscono, in sostanza, i capisal di della conclusione e secondo cui a fatti di corruzione portano i 420 milioni di lire.

Un primo dato è che il GISSI all'epoca - quantomeno sin dal 1970/72 - intrattenne con il MUSSELLI un efficace rapporto "protettivo" assicurando, in virtù della sua importante ex qualifica di ufficiale della Guardia di Finanza, le protezioni di tale Corpo per un gran numero di società petrolifere (RITUNOIL SpA - SIPCA SpA) a cui il secondo fu interes sato, come del resto fece con altri petrolie ri, avvalendosi soprattutto del fatto che egli proveniva dal II Reparto Informazioni, vale a dire dal Servizio "I" della Guardia di Finanza.

Detto risolto può ritenersi del tutto pacif fico, dopo gli interrogatori del MUSSELLI, disposto, appunto, ad ammetterlo.

"Io ho conosciuto - afferma MUSSELLI il 18 novembre 1983 (cfr. interrogatorio registrato a trascritto in Vol. 4 fascicolo 28) - il Generale LO PRETE attraverso GISSI - Chi aveva conoscenze nel campo della Guardia di Finanza? GISSI, perchè era stato al Comando di Milano, conosceva il Generale, conosceva Tenenti Colonnelli che, dopo sono diventati Generali eccetera.

- 361 -

Quando c'era qualche necessità, era lui a presentarmi alla gente ed era lui quando io avevo qualche necessità, a cui mi rivolgevo.... quando c'era un'esigenza, la persona giusta per quel lavoro, sempre partiva da GISSI = Ecco, metteva lui l'uomo ed era di lui che mi fidavo....".

"Anche il RICUCCI - aggiunge e confessa più esplicitamente MUSSELLI il 18.11.1983 (cfr. verbale int. in Vol. 4 fascicolo 28) - provvide a contattare le persone giuste della Guardia di Finanza (ufficiali) per eventuali favori = Oltre a lui mi sono avvalso, per lo stesso motivo, del GISSI : in sostanza, quando avevo necessità di conoscere od arrivare a qualcuno della Guardia di Finanza mi rivolgevo al GISSI".

Ma il rapporto GISSI-MUSSELLI non si basò soltanto su motivi di copertura degli organi fiscali perchè fu spinto, sotto diverso profilo, alla cointeressenza nelle stesse attività petrolifere e nelle frodi connesse : il GISSI, difatti, fu lui stesso socio della società SIPLAR e fu in collegamento - per compravendita di prodotti - con le società SIPCA e BITU MOIL del MUSSELLI, come dimostrano gli atti del vasto procedimento, parallelamente condotto da altro G.I. (dr. VAUDANO) di questo Ufficio (vds. Proc. Pen. n. 349/81 + 303/83 RGI e connessi) e come del resto ammettono entrambi i predetti.

Quindi, una prima proposizione è che, se quella "tranche" di 420 milioni ebbe lo scopo di finanziare partiti politici, come indiscutibilmente fu, e, se alla stessa operazione concorsero, come evidenziano le risultanze anzi descritte, il GISSI (formalmente) ed il MUSSELLI (di fatto), essa dovette interessare entrambi in vista dell'ulteriore obiettivo - di trovare al vertice della Guardia di Finanza le agevolazioni del caso - obiettivo che non potè che es

- 362 -

sere comune, contrariamente alle ostinate asserzioni del MUSSELLI, e dovette riguardare, pertanto, anche quest'ultimo, anzi soprattutto lui, che fu titolare di un numero impressionante di attività petrolifere.

E', quindi, condividibile la conclusione a cui è pervenuta la decisione del Tribunale di Torino - in data 23.12.1982 - nel punto in cui definisce "il MUSSELLI uno degli sponsorizzatori della nomina".

E che l'operazione dei 420 milioni fosse finalizzata ad ottenere in compenso dai destinatari opportuni ed idonei sostegni in favore della nomina di GIUDICE, a parte quello di carattere personale in favore delle attività proprie del MUSSELLI, a livello di autorizzazioni ministeriali, è un dato che si rileva dalla data degli assegni circolari finiti ai partiti : 26 ottobre 1973.

Trattasi di un momento particolarmente importante nel contesto dell'intera vicenda : fu in atto, anzitutto secondo quanto si è prima visto (cfr. Parte V - Capitolo I e II) una vera e propria "macchinazione e mobilitazione" da parte dei petrolieri, in tutti i settori politici e dell'Amministrazione Finanziaria, per far passare la candidatura dell'Ing. Egidio DE NILE alla Dirigenza degli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione.

Ma furono altresì in atto, nello stesso tempo, da parte dei petrolieri - e, come vedremo, da parte di taluni organi dello stesso Corpo della Guardia di Finanza - iniziative per mandare al Comando di esso il Generale Raffaele GIUDICE, nei cui confronti - esperita la "manovrabilità" dello stesso - detta macchinazione presentava altre probabilità di successo, intesa per rendere sistematico e generale il contrabbando nel settore degli olii minerali.

Tanto hanno dimostrato gli atti, riferiti specificamente ai "sondaggi" che fece il BOLZANI pres

- 363 -

so il Generalz GIUDICE al Commiliter di Palermo e presso gli "amici" politici ed ecclesiastici nella sua veste di intermediario in rappresentanza dei petrolieri.

E tanto, per ultimo, hanno confermato le rivelazioni di Bruno MUSSELLI, il quale, dopo una travagliata scelta, è stato disposto, finalmente, a dire (con discorsi che impongono le dovute cautele circa la loro completezza) che il GISSI, sin da sei mesi-un anno prima del luglio 1974, mantenne un particolare ed intenso collegamento con il Generale LO PRETE, a cui era unito da un remoto rapporto d'intimità, perchè entrambi interessati alla nomina del Generale GIUDICE.

"Attraverso i discorsi - dice testualmente MUSSELLI il 18.11.1983 (cfr. verbale interrogatorio Vol. 4 fascicolo 28) - sentiti fare dal GISSI nei suoi uffici di Piazza Liberty di Milano, appresi che il Generale LO PRETE, molto legato allo stesso GISSI, era interessato alla nomina del Generale GIUDICE = Non ricordo esattamente, dato il lungo tempo trascorso, il contenuto dei discorsi, ma la sostanza era quella anzidetta = I discorsi del GISSI avvenivano, e avvennero, sei mesi-un anno prima della nomina anzidetta del luglio 1974".

Prima di interpretare - si osserva - tale non certo casuale, coincidenza in riferimento alle erogazioni dei 420 milioni, bisogna sottolineare tre altri elementi di somma rilevanza, già, invero, affacciatisi nel procedimento celebrato dalla IV Sezione del Tribunale di Torino, ma postisi in luce più chiaramente nella presente istruttoria e nell'altra collaterale (G.I. dr. VAUDANO) Proc. Pen. n. 341/81 + 303/83 RGI, relativa al procedimento penale cd. "COSTIERI ALTO ADRIATICO" ancora per via - sotto certi aspetti- delle confessioni rese dal MUSSELLI :

lug

- 364 -

- a) al Generale Donato LO PRETE deve, in definitiva, ricondursi la valenza del rapporto protettivo di cui, attraverso il GISSI, godette il MUSSELLI, non solo, e soprattutto, allorchè il LO PRETE divenne, per gradimento del Generale GIUDICE, Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza (1974) mantenendo tale carica nell'arco di tempo 1974-1978, ma anche prima, quando fu al Comando rispettivamente del Servizio "I" della Guardia di Finanza (sino al 1972), del Nucleo Centrale (1972/74) e dopo, quando fu assegnato al Comando della Zona Lombarda (1978/79): rapporto protettivo estrinsecatosi, in particolare, verso le aziende BITUMOIL SpA (1970), SIPCA SpA (1972), SIPLAR (1973), COSTIERI ALTO ADRIATICO (1975/79), BITUMOIL DISTRIBUTORS (1975/79), PANTA - SOFIMI - ICIP;
- b) al Generale LO PRETE ancora, nonchè a Sereno FREATO, segretario particolare dell'On. MORO, entrambi a quest'ultimo vicini, l'uno per rapporti di amicizia, l'altro evidentemente per motivi di politica e di fiducia, si devono attribuire gli aiuti, sotto altro profilo dal MUSSELLI conseguiti a livello pubblico-politico relativamente al rilascio di autorizzazioni ministeriali ed amministrative (e principalmente per la raffineria SIPCA) e relativamente alle forniture di prodotti petroliferi da parte di Compagnie "di bandiera" e di Enti di Stato (ENI - AGIP);
- c) il LO PRETE ed il FREATO furono addirittura soci (occulti) del MUSSELLI, il primo nella BITUMOIL DISTRIBUTORS SpA ed il secondo nella BITUMOIL SpA e SIPCA SpA e di conseguenza interessati in prima persona ad incentivare "il traffico".

Analizzando nell'ordine i punti suddetti, quanto al primo non sembra superfluo ricordare taluni aspetti già emersi in altre istruttorie :

- 365 -

- GISSI svolse le sue mansioni di ufficiale per non poco tempo al Servizio "I", alle dipendenze appunto di LO PRETE, verso il quale maturò un sentimento di vera e propria venerazione;
- tra i due vi fu un "profondo rapporto" ed una amicizia stretta. Si danno del tu;
- GISSI era solito recarsi a Roma ogni due mesi circa, recando con sé il contenuto della busta "Roma", alimentata dai fondi occulti delle società del gruppo destinati a compensi corruttivi e le visite a Roma avevano per oggetto il periodico incontro con LO PRETE;
- il bimonio GISSI-LO PRETE era potentissimo, tanto che molte aziende erano disposte a pagare caro prezzo, per mettersi sotto l'ombrello protettivo del gruppo;
- i trasferimenti degli ufficiali della Guardia di Finanza venivano decisi negli uffici del GISSI : era veramente una specie di "Comando staccato";
- "se qualche ufficiale si fosse comportato diversamente, non durava certamente a lungo a Milano"; il LO PRETE "era il principale protettore dell'intera vicenda";
- "il legame con il LO PRETE fungeva da deterrente per qualsiasi verifica. In definitiva il mettersi contro GISSI significava mettersi contro il LO PRETE,.....";
- "era notorio nella Guardia di Finanza che il GISSI era rimasto un personaggio importante, pure fuori servizio...";
- VISSICCHIO teme di essere coinvolto in un giuoco troppo grosso di coperture obbligate e dà addirittura le dimissioni non osando nè accettare nè opporsi a GISSI e LO PRETE, per non fare la dolorosa fine di VITALI e di IBBA;
- GISSI manovrò, tramite LO PRETE, per mandare l'accomodante Colonnello AUSIELLO a Comandare il Nucleo pt di Venezia....e per destinare il Colonnello VISSICCHIO alla Legione di quella città.....;

- 366 -

- altro trasferimento, effettuato d'intesa tra GISSI e LO PRETE, fu quello concernente il Colonnello LEGGERO, assiduo frequentatore degli uffici del GISSI e vicinissimo a quello stesso RICUCCI - che poi diventò "braccio destro" di MUSSELLI in Milano e che poi effettuò la verifica al "C.A.A.", alla "BITUMOIL" ed alla "BENSOL".

Orbene, tali aspetti, prevalentemente riconducibili al periodo 1974/78 - alla gestione cioè "GIUDICE", con LO PRETE Capo di Stato Maggiore - sono, principalmente, stati oggetto dei procedimenti penali n. 1004/79 e n. 906/80 RGI, già celebrati dal Tribunale di Torino, Sezione II e IV Penale e definiti, come da Sentenze 22 dicembre 1981 e 23.12.1982, con l'affermazione della responsabilità degli imputati.

Accanto agli stessi la presente istruttoria ne ha posti altri, significativi di collusione tra il GISSI e LO PRETE, e dimostrativi di devianze della funzione militare in favore del MUSSELLI, in epoca precedente all'avvento di GIUDICE al Comando Generale, che si connettono al servizio del LO PRETE al Comando del Nucleo Centrale della Guardia di Finanza e del II Reparto Informazioni, quanto meno negli anni 1972/73/74 (luglio).

E' quanto ha posto in luce l'indagine sulle aziende petrolifere di Franco BUZZONI (ed altri) e sulle violazioni finanziarie connesse con le società N.I.P. - OMNIA PETROLI - DINA PETROLI, a cui si rinvia (cfr. Parte IV - Cap. I e II) ed in ordine alla quale è bastevole sottolineare la relazione collusiva tra il gruppo del BUZZONI ed il LO PRETE ed il suo collegamento con il Generale SCIBETTA, Ispettore della Guardia di Finanza per l'Italia Settentrionale, nonchè con il VACCARO, ex ufficiale della Guardia di Finanza (negli anni 1972/73/74).

lux

- 367 -

Ed è, quanto, alla fine ha comprovato la (parziale) confessione del MUSSELLI. Da questi si apprende quanto segue.

- Avendo egli subito, negli anni 1971/72, un "verbale" elevato, dalla Guardia di Finanza per violazioni fiscali legate alla società SIPCA, si rivolse - per aiuto - al GISSI e questi lo condusse a Roma e lo presentò al Generale LO PRETE.
- Il rapporto col medesimo divenne conseguentemente intimo e confidenziale : fino a darsi del tu e tanto che, per intercessione del LO PRETE, egli MUSSELLI acconsentì a fornire una grossa partita di prodotto al figlio del Generale GIUDICE (di già Comandante del Corpo) per 400 milioni di lire ed ancora, tanto che, intorno al 1973, ebbe a propiziare un incontro tra il LO PRETE - a richiesta di questi - e l'On. MORO a cui presenziò il FREATO per poi, nel 1977, adoperarsi per rintracciare il figlio del Generale LO PRETE (fuggito di casa) in segno di riconoscenza e di contraccambio dell'aiuto ricevuto per la SIPCA (cfr. int. MUSSELLI del 18.11.1983 registrato e trascritto in Vol. 4 fascicolo 28 e cfr. int. MUSSELLI c/o G.I. dr. VAUDANO del 14.12.1983).

Ma vi è di più : sono le dichiarazioni di Egidio DE NILE - suffragate dai suoi diari della epoca - dei testi PASOTELLI Giovanni e VISSICCHIO Giovanni e gli interrogatori di RESTAINO Michele.


DE NILE fu in contatti con il GIOVANELLI, socio del BUZZONI, e con il BOLZANI, degno rappresentante degli stessi per le proposte corrottive del caso, e parlando di VACCARO Angelo, fedele emissario del gruppo LO PRETE-SCIBETTA (vds. vicenda NIP) dice di avere appreso dal GIOVANELLI che esso VACCARO vantava conoscenze dirette nel Servizio "I" e che gli avrà parlato (a tal proposito) del LO PRETE.

- 368 -

Dice, altresì, che il FORMATO, uomo di fiducia di GISSI e GALASSI, era, tramite il Servizio "I", in contatto con gli alti vertici della Guardia di Finanza a Roma con allusione appunto al LO PRETE (cfr. int. DE NILE in Vol. 3 - fascicolo 12)

PASOTELLI, che per tanto tempo, dal 1970, fece il consulente petrolifero di MARINO Luigi, altro socio - per un certo periodo - del BUZZONI (vds. vicenda NIP), e quindi anche lui al corrente delle modalità delle coperture di cui godeva il MARINO, dichiara, con riferimento appunto agli anni 1970/74, che "il Generale LO PRETE teneva le fila del contrabbando nel Nord Italia e nel Centro Italia e ciò prima che il Generale GIUDICE diventasse Comandante Generale della Guardia di Finanza"; che "il MARINO riceveva favori, così come del resto altri petrolieri dell'epoca, dal Generale LO PRETE, attraverso il maresciallo SARDELLI ed il Capitano RICUCCI"; che "bastava che il LO PRETE facesse una telefonata per addomesticare i Colonelli preposti ai vari Comandi di competenza"; che "il RICUCCI divenne uomo di fiducia del MUSSELLI Bruno presso la BITUMOIL, inserendosi addirittura nel Consiglio d'Amministrazione" (cfr. dep. PASOTELLI Giovanni dell'8.7.83 in Vol. 6 fascicolo 1 r cfr. Parte IV - Cap. II).

Ed inoltre VISSICCHIO Giovanni, Colonnello della Guardia di Finanza, già assegnato al IV Gruppo Sezioni Idrocarburi del Nucleo Regionale di Milano, riferisce: "quanto al LO PRETE fu la vera anima nera della Guardia di Finanza, prima con il Servizio "I" e poi con il Nucleo Centrale e quindi come Capo di Stato Maggiore sotto la gestione GIUDICE. Sta di fatto che già in allora tutti sapevano che il LO PRETE per denari fatti a Bologna e a Roma era uno dei più ricchi ufficiali della Guardia di Finanza".



- 369 -

"Anche se non lo disse mai lui a me, io sapevo benissimo dal GISSI che il LO PRETE era in rapporti stretti con il MUSSELLI e con lui GISSI" (cfr. int. del 15.1.1983 in Vol. 6 fascicolo 2 Festi).

Ed infine RESTAINO Michele, il quale fu socio nonché cognato del BUZZONI - quindi bene a conoscenza delle vie esperite per le protezioni verso i loro depositi N.I.P. - OMNIA PETROLI - DINA PETROLI (1972/74) - a conferma delle circostanze su acquisite - asserisce :

"A dare protezioni era anche il Generale SCIBETTA anzi soprattutto lui e non limitatamente ai depositi del BUZZONI, ma anche a quelli di MUSSELLI, f/lli CATANESE Bruno e Saverio, GISSI e GALASSI, GALIBERTI, MARINO Luigi. Lo SCIBETTA si avveleva del Generale LO PRETE....

Il BUZZONI, per la precisione, si avvalse delle coperture della Guardia di Finanza attraverso GALIBERTI Saverio, il quale, in sostanza, gli permise - una volta divenuti amici - di entrare nel gruppo protetto dagli ex ufficiali GISSI e GALASSI.

Questi ultimi si appoggiavano al MUSSELLI... Ricevetti due volte la visita (presso il deposito DINA PETROLI) di un maresciallo fiduciario del gruppo GALIBERTI-GISSI-GALASSI (stando alle confessioni di MILANI del 4.5.1981 sembra sia tale RIGHETTINI Giovanni, impiegato del GISSI) per sentirmi dire in modo intimidatorio che, se non avessi accettato le protezioni dello SCIBETTA (mi si disse in particolare che dovevo passare a quel gruppo), avrei chiuso il deposito, perchè mi avrebbero mandato i Carabinieri. Io rifiutai ed i Carabinieri furono effettivamente mandati, appunto per la segnalazione di GALIBERTI, GISSI, GALASSI" (cfr. vicenda N.I.P. - Parte IV - Cap. II e III e cfr. int. 19.5.1983 in Vol. 5 fascicolo 38).


Lucy

- 370 -

Passando ora agli altri due punti (b e c), quanto al primo si fa notare che l'ipotesi che "FREATO Sereno, segretario particolare dell'On. MORO, fosse l'autore delle protezioni a livello Ministeriale e Politico nella materia degli olii minerali" in relazione al gruppo MUSSELLI, GALIBERTI etc., adombrata in questo procedimento dal predetto RESTAINO (cfr. suo interrogatorio 19.5.1983 in Vol. 5 fascicolo 38) e da altri (cfr. GISSI) come appresso) nella collaterale istruttoria, per la vicenda "COSTIERI ALTO ADRIATICO", condotta dal G.I. dr. VAUDANO (n. 349/81+303/83 RGI) ha trovato fondamento nelle ammissioni degli stessi MUSSELLI Bruno e FREATO Sereno.

E' stato, difatti, acclarato quanto segue :

- Il MUSSELLI intrattenne con FREATO un rapporto personale e societario risalente, come si vedrà, in epoca remota (1964) per comuni interessi in attività petrolifere (BITUMOIL SpA e SIFCA SpA) ed intrattenne, di riflesso, un buon rapporto con l'On. MORO (di cui il FREATO fu segretario particolare e fiduciario) tanto da divenire amico e frequentatore della famiglia MORO;
- Il medesimo fu il principale sostenitore "economico" dell'attività politica dell'On. MORO alimentando con contributi periodici, talvolta mensili, di 40-50 milioni, campagne elettorali e le manifestazioni del partito e sopportando con gli stessi mezzi, le spese di segreteria, gestite dal dr. RANA;
- In compenso, il MUSSELLI ottenne dal FREATO reiterati appoggi - sistematicamente andati a buon fine - naturalmente per l'influenza politica derivante dalla figura di MORO - conseguendo contratti di lavorazione e forniture di prodotti per un notevole giro di affari (come fu per la ESSO nel 1964/65, diventata sua cliente per acquisti di ben 140.000 tonnellate annue di olii minerali normali e seletti) e così per forniture della SpA BITUMOIL (di cui il FREATO, come si vedrà, fu socio occulto al 25/30%), e per ottenere



- 371 -

finanziamenti e fidi per cospicue esposizioni pecuniarie, da Istituti di Credito e conseguendo, infine, concessioni ed autorizzazioni presso il Ministero delle Finanze, il Ministero dell'Industria e Commercio ed, a livello periferico presso l'UTIF etc., per l'apertura dei vari suoi depositi o raffinerie.


Per tali risvolti è sufficiente rifarsi, a parte i singoli interrogatori del MUSSELLI e FREATO rispettivamente del 18/19 novembre 1983 - 14.12.1983 e 16.5.83 - 12.10.83 (cfr. Vol.4, fascicolo 28) resi, oltre che a questo G.I. ed al G.I. dr. VAUDANO, ai GG.II. di Milano e di Mantova dr. COFANO, dr. SILOCCHI e dr. FASANELLI, al confronto tra i due in data 21.11.1983 (cfr. Vol. 4 fascicolo 28) ed alle risposte tra di loro combinate.

Quanto al terzo punto, si osserva che l'altra ipotesi che sia il FREATO sia lo stesso Donato LO PRETE fossero cointeressati, quali soci occulti, ad importanti attività petrolifere del MUSSELLI - genericamente profilata dal RESTAINO in questa Istruttoria (cfr. int. 19.5.83 in Vol. 5 fasc. 38) e più specificamente ritrovata negli interrogatori di altre istruttorie parallelamente in corso di giudizio (definitivo) presso diverse Autorità Giudiziarie - ha assunto, per entrambi una inequivoca dimostrazione con le confessioni del MUSSELLI, di MILANI Mario e MOTTOLA Mario.

Sulla base di tanto la negativa del FREATO diventa assurda ed inutile così come l'affannoso tentativo del LO PRETE - di evitare a tutti i costi l'estradizione diventa un dato fin troppo confermativo della sua reità.

Ed ecco, in sintesi, le risultanze a riguardo.

- "FREATO Sereno, oltre che socio occulto della SIPCA (1972) e BITUMOIL SpA (1964) era a conoscenza degli illeciti, che per i motivi esposti



- 372 -

si dovettero perpetrare a partire da una certa data presso tali ditte" (cfr. verbale int. MUSSELLI del 18.11.1983 a questo G.I. ed ai GG.II. dr. VAUDANO e dr. FASANELLI in Vol. 4 fascicolo 28);

- "LO PRETE Donato e GIUDICE Raffaele erano anche essi a conoscenza degli illeciti perpetrati in relazione a tali società e a quanto ad esse collegate (cfr. int. MUSSELLI come sopra);

- "Per quanto si riferisce, in particolare, all'acquisto della partecipazione di FREATO nella BITUMOIL, preciso - afferma MUSSELLI - che FREATO non effettuò alcun esborso di denaro.

L'acquisto di questa partecipazione risale al 1964/65 in coincidenza di un cospicuo investimento di denaro da parte mia, al fine di una completa ristrutturazione degli impianti.

Mi recai da FREATO, offrendogli la partecipazione in cambio del suo aiuto per trovare il cliente ed il contratto. Grazie all'intervento di FREATO, venne stipulato il contratto con la ESSO,.....L'offerta iniziale fu di una partecipazione pari al 30% che venne successivamente ridotta al 25%....

In seguito a questa partecipazione occulta ho corrisposto a FREATO, sino al 1973/74, circa 18 o 19 milioni al mese in contanti o mediante assegni circolari intestati a nome di fantasia. Prendo visione dell'elenco degli assegni... presso la Banca Cesare Ponti (26806) e presso la Banca Popolare di Milano (13437) : gli assegni di cui ho appena parlato ritengo che siano quelli di 13 milioni che apprendo risultare dell'elenco.

Nei 13 milioni mensili era ricompreso anche il compenso a titolo di distribuzione di utili in relazione alla partecipazione di FREATO nella SIPCA, che risale sin dalla costituzione della società (1972).

Per l'acquisto di tale società, FREATO corrispose 70 milioni di lire, credo sotto forma di assegni circolari (cfr. int. MUSSELLI del 18.11.83 presso questo G.I. e presso GG.II. dr. VAUDANO e FASANELLI in Vol. 4 fascicolo 28).



- 373 -

- "Intorno al 1975 fu consegnata al MUSSELLI -
asserisce Sereno FREATO - una somma pari a
circa 300/400 milioni in Svizzera mediante
trasferimento di un conto corrente numerato,
aperto presso l'Unione Banche Svizzere di
Lucano o di Chiasso (propendo più per Luga-
no) in un conto corrente che presso la stes-
sa banca teneva o aprì, lì per lì, il MUS-
SELLI.

Detta somma proveniva da aiuti finanziari da me raccolti per l'attività politica dell'On. MORO e il suo gruppo; era stata alimentata da contributi da parte di amici ed elettori dell'On. MORO...ed era destinata a casi di emergenza di natura politica: intendo riferirmi anche a "colpi di Stato" o a necessità di fuga per ragioni politiche in caso di sovvertimento delle istituzioni democratiche. Tale somma fu lasciata nella disponibilità e titolarità del MUSSELLI su indicazione dell'On. MORO, il quale sapeva dell'esistenza dei fondi pecuniari in Svizzera...." (cfr.int. FREATO 16.5.1983 in Vol. 3 fascicolo 18).

Su tale risultanza - osserva il G.I. - il MUSSELLI ha tenuto duro, non offrendo alcuna ammissione e venendo, anzi, in (movimentato) contrasto con il FREATO, come si può ben desumere dall'interrogatorio, a confronto, reso il 21.11.1983 nel Carcere di Cuneo (cfr. trascrizione del confronto citato in Vol. 4 fascicolo 28).

La negativa del MUSSELLI - comparata e combinata con tutte le altre emergenze istruttorie - è sin troppo sintomatica: quell'ingente somma di 400 milioni (oggi in ordine di grandezza commisurabile ad oltre un miliardo e mezzo di lire) rappresenta assai verosimilmente il provento degli utili (illeciti) percepiti dal FREATO e dal MUSSELLI con le società anzidette e fu esportata all'Estero - così, come altri rilevanti capitali - per ovvi motivi fiscali, di

- 374 -

talchè oggi egli MUSSELLI se ne guarda dall'ammettere ciò per tema di doverne smascherare la vera origine e di dover, soprattutto, screditare più di tanto, persone di alto rango politico, cui fu molto vicino e da cui ebbe tanti aiuti.

Venni a sapere - riferisce (al G.I. di Torino dr. VAUDANO) MILANI Mario, quale procuratore dei COSTIERI ALTO ADRIATICO facente capo al MUSSELLI, in data 4.5.1981 - che alcune persone (tra cui lo stesso MUSSELLI, certo LACASELLA e anche RIGHETTINI Giovanni, impiegati del GISSI e forse lo stesso GISSI) che il LO PRETE Donato, amico da sempre del GISSI, era in realtà cointeres-
sato direttamente alle gestione della BITUMOIL DISTRIBUTORS e percepiva una quota sugli utili. Intendo dire il Generale LO PRETE, già Capo di Stato Maggiore della Finanza e poi Comandante di Zona della Lombardia....

A precisa domanda, ripeto che il MUSSELLI e GISSI mi richiedevano indietro il denaro da loro dato a me per vari motivi, anche perchè dovevano darlo al LO PRETE, perchè era suo socio (me lo disse il MUSSELLI)".

Confermando - aggiunge poi il MILANI al G.I. di Treviso dr. NAPOLITANO - quanto ho dichiarato al G.I. di Torino dr. VAUDANO a proposito della BITUMOIL DISTRIBUTORS, tale società, se ben ricordo, nel 1976 rilevò una rete di distributori della GULF...

Tale società mi fu riferito personalmente dal MUSSELLI, essere di proprietà dello stesso in società con l'allora Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza Generale LO PRETE Donato. L'occasione di tale rivelazione fu dovuta al fatto che il MUSSELLI pretese, contro la mia volontà, una movimentazione di D.P.L. (cfr. int. MILANI al G.I. di Treviso del 14.5.1981 in Vol. 6 fascicolo 2 Testi).

"L'amicizia tra FORMATO e LO PRETE - riferisce GISSI il 4.1.83, 1.12.83 e 6.12.83 (cfr. Vol. 6 fascicolo 2 Testi) - era meno intensa di quella

- 375 -

tra me ed il LO PRETE, in senso almeno di frequenza, di contatti.

Insonna, se io stavo anche un breve periodo senza telefonare al LO PRETE, era lui a chiamarmi dicendo perchè non mi ero fatto vivo.

...Il MUSSELLI era in diretto contatto con il LO PRETE e non aveva bisogno di passare da nessuno, perchè lo conosceva direttamente.

Tramite Iivio DE FLORIO e URBANO Pasquale il MUSSELLI conosceva già il LO PRETE.

...Peraltro posso affermare che a mio avviso il LO PRETE sapeva complessivamente che presso tali aziende, come in altri luoghi della Lombardia e nel resto d'Italia, si faceva il contrabbando.

...Il MUSSELLI mi disse con relazione al verbale di denuncia del Nucleo Centrale a carico della SIPCA : perchè non andiamo a parlarne con il Colonnello LO PRETE, vista la sua posizione? Io aderii e ci recammo a parlarne al LO PRETE, senz'altro a Roma...

La partecipazione diretta del LO PRETE nella questione BITUMOIL DISTRIBUTORS mi fu portata a conoscenza prima dal MILANI e poi in modo "papale-papale" dallo stesso MUSSELLI..... MILANI mi disse che per quel rapporto gli corrispondeva, oltre che un "quid" generico, una somma specifica, per tacitarlo in relazione alla oggettiva antieconomicità del rapporto di permuta BITUMOIL BISTRIBUTORS/GULF per la società C.A.A..

...Da quanto detto dal MILANI all'A.G. ne dedussi che anche il Generale GIUDICE era interessato e per questo dissi che anche lui era socio.....

Se il GIUDICE era socio alla BITUMOIL DISTRIBUTORS, lo era tramite la quota del LO PRETE.

...FREATO Sereno era una delle tante persone su cui poteva contare il MUSSELLI. Era amico in senso pieno del MUSSELLI da tempo.....

Era comune dire che vi era totale comunità di interessi tra MUSSELLI e FREATO.....

Ritengo che il ruolo del FREATO di maggior rilievo fosse quello di facilitare i contatti con le compagnie petrolifere "di bandiera" : anzitutto ESSO, MONTEDISON e TOTAL....Ma anche ENI e AGIP. Inoltre naturalmente la GULF."

- 376 -


Ciò posto, dopo aver dato un quadro di elementi il più completo possibile, possono trarsi le seguenti conclusioni.

Si è dimostrata inizialmente - con il riferimento al legame del GISSI con MUSSELLI e con il riferimento alla comunanza di interessi societari ed alla incongruenza degli assunti dei medesimi sull'operazione di finanziamento in favore dei partiti politici - la validità della proposizione (già data dal Tribunale di Torino) che i 420 milioni di lire incassati dalla D.C., dal P.S.D.I. e dal P.S.I. furono finalizzati al conseguimento della nomina di GIUDICE e che Bruno MUSSELLI ne fu lo sponsorizzatore, come, del resto, altri petrolieri (lo stesso GISSI, GALASSI, BUZZONI, MORELLI, MASNATA, CATANESE - GALIBERTI).

Oggi tale tesi esce consolidata - ripetesi - avuto riguardo alla data degli assegni in questione, tenuto presente che proprio in quel momento - dall'autunno alla fine del 1973 - ebbero inizio proposte corruttive o comunque di favoritismo, patteggiamenti, e fu posta in essere una "mobilitazione", ad ampio raggio, presso Ministeri - Segreterie politiche - Uffici ecclesiastici per assicurare nei posti chiave dell'Amministrazione Finanziaria i soggetti (vds. Vicenda DE NILE) opportunamente "sensibilizzati" ed "addomesticati" o comunque rivelatisi manovrabili e corruttibili (cfr. memoriale GISSI più avanti accennato e comunque in Vol. 4 fascicolo 28).

Ed allora, attraverso le ulteriori risultanze di questa istruttoria e di quella collaterale presso il G.I. dr. VAUDANO (Proc. Pen. n. 349/81 + 303/83 RGI) si impone un'altra proposizione: Donato LO PRETE e Sereno FREATO diedero un efficace contributo causale alla stessa "nomina".

Ed invero, essendo emerso che il FREATO fu il "protettore politico" del MUSSELLI, "socio di fatto" del medesimo nelle due imponenti società



- 377 -

BITUMCOIL e SIPCA ed il principale "beneficiario dei finanziamenti politici - e tutto ciò da epoca remota quantomeno dal 1964 - è giuocoforza ritenere che egli si sia adoperato per quella nomina ovviamente a livello politico, così facendo gli interessi di sè stesso, dei soci e degli "amici" del partito" di appartenenza.

E tenute - in particolare - presenti le allusioni sin troppo significative di scienza diretta del solito BOLZANI Primo, le cui "entrature" ed amicizie nelle alte sfere politiche (ed ecclesiastiche) sono state oggetto di ampia esposizione ancora nella "vicenda DE NILE", ci si può bene accostare all'ipotesi data da esso BOLZANI "che la nomina del Generale GIUDICE sia stata una mossa del Colonnello TRISOLINI (poi divenuto Aiutante di Campo del Generale GIUDICE) e del MUSSELLI", realizzata (anche) attraverso Sereno FREATO e più specificamente con l'aiuto dell'On. MORO, ipotesi che è sostenuta dal fatto che "entrambi furono amici di Sereno FREATO e dell'On. MORO" mentre "TRISOLINI e MORO furono conterranei (pugliesi)" e dal fatto che "il MUSSELLI offrì ben dieci miliardi per la liberazione dell'On. MORO dalla segregazione ad opera dei terroristi" (cfr. int. BOLZANI del 27.11.82 in Vol. 2 fascicolo 4).

Segno sì di una infinita solidarietà ed umanità, ma segno anche di un gesto non poco eccezionale, che lascia fondatamente sottintendere qualcosa di più, che, nel caso di specie, non gratuitamente si definisce "riconoscenza" e va a congiungersi con gli affari del settore e con l'agevolazione degli stessi.

Ed essendo poi - per altro verso - emerso che Donato LO PRETE fu il "protettore fiscale" del MUSSELLI e del BUZZONI nonchè dei loro gruppi attraverso il GISSI e - si noti - quanto meno sin dal 1972 (cfr. questione SIPCA e questione N.I.P.) e fu il principale "beneficiario" dei compensi corruttivi, è giuocoforza ritenere che anche egli - anzi soprattutto lui - si sia adoperato per quella nomina a livello ancora politico, facendo leva, sul solito canale MUSSELLI - FREATO, onde poter incrementare e consolidare, nell'interesse suo e dei gruppi dei petrolieri, con cui già era in relazione collusiva e corruttiva, la "fonte di guadagno" e comunque le utilità pecuniarie connesse al settore degli olii minerali.

- 378 -

A supporto di tale proposizione stanno, a parte la sua influente posizione, basata sulla importante carica al Comando del II Reparto, vale a dire al Servizio "I", le sue buone introduzioni nei vertici politici e - a quanto sembra - il buon rapporto personale con il MUSSELLI (sono giunti a darsi del tu) e con Sereno FREATO e lo stesso On. MORO.

Ma a prescindere per un istante dall'opera di "collage", non mancano altre acquisizioni che sostengono le anzidette conclusioni e che autorizzano la tesi, come corollario necessario è che fu, in sostanza, il LO.PRETE il promotore dell'iniziativa sulla nomina di GIUDICE e uno dei maggiori responsabili (se non il maggiore) delle varie frodi che ne conseguirono e del diffondersi del contrabbando a partire dagli anni 1970.

Tale tesi si fonda sulle dichiarazioni ancora di GISSI Vincenzo, fonte di prova non indifferente dopo quanto sul suo conto è emerso, nonchè su quelle del Generale MALETTI, del Colonnello VISSICCHIO - personaggi preposti a posti di rilievo nell'ambito militare - ed infine su quelle di BUZZONI Franco, GENTILUOMINI Mauro e GIOVANELLI Marzian, soggetti non certo della stessa statura dei predetti, ma non certo da sottovalutare atteso i loro ruoli (vds. vicenda N.I.P.) e considerata la loro relazione con VACCARO Angelo, altro ex ufficiale della Guardia di Finanza molto vicino al Generale SCIBETTA, al Colonnello DI CENSO ed allo stesso Generale LO PRETE (cfr. vicenda N.I.P.).

Si ritiene - al solito - fare un "flash" delle dichiarazioni dei predetti onde consentire una giusta dimensione dei fatti ed una adeguata valutazione critica degli stessi.


- Scrive spontaneamente GISSI nel memoriale prodotto il 5.1.1983 :

"...già nel 1972 vi fu una macchinazione (petrolieri-politici) per ottenere la nomina di GIUDICE;

Luca

- 379 -

essa fallì nell'intento ed è ora credibile che l'evento venne allora soltanto procrastinato. Comunque, la nomina del Generale BORSI DI PARMA (figura ineccepibile nell'estimazione generale e mia personale) in quel tempo deve aver tolto a chicchessia ogni faziosa velleità. Diversa è la situazione, a mia conoscenza, relativa alla nomina del Generale GIUDICE nel 1974. In quella circostanza il LO PRETE non mi fece alcun cenno al Generale GIUDICE (il cui nome, ripeto, appresi dopo la sua assunzione a Comandante Generale) ma sicuramente in qualche modo si adoperò relativamente alla preparazione della designazione del nuovo Comandante Generale della Guardia di Finanza. Ciò posso ritenere, perchè il LO PRETE, in quel tempo, mi chiese se potevo dargli notizie sulla persona di tale Generale RAMPALDI... Dopo la nomina del Generale GIUDICE, il LO PRETE mi disse di essere soddisfatto della scelta e di poter contare su una sua prossima collocazione a Capo di Stato Maggiore.E' mia opinione che, quand'anche nulla abbia fatto o sia riuscito a fare il LO PRETE a favore della nomina di GIUDICE, verosimilmente gli amici (politici e non) del LO PRETE devono averlo preventivamente rassicurato sull'affidabilità del candidato. ...Il Generale LO PRETE, mentre non mi ha mai confidato in maniera specifica alcunchè di sue amicizie o rapporti con personaggi politici, ha avuto modo di esprimersi favorevolmente nei confronti delle seguenti persone : On. MORO - On. PICCOLI - On. ANDREOTTI - On. EVANGELISTI - On. FANFANI e il figlio Giorgio - On. LEONE - On. COSENTINO - On. MALFATTI - On. MICHELI - On. VITALONE, e forse altri ancora.... Va tenuto presente - prosegue il GISSI - che il Generale LO PRETE è persona che tratta sempre e con chiunque, dall'alto della sua statura; chiede e vuol sapere, ma non dice, non confida, non vanta, non si scopre. E' questo un aspetto peculiare del personaggio LO PRETE".



- 380 -

Non può non cogliersi - osserva il G.I. - nelle parole del GISSI una malcelata sua conoscenza dei fatti riferiti, di cui si limita, invece, a dare accenni, riportandoli per giunta a suoi pensieri od opinioni, dando chiaramente a significare che vuole tenere nascosto qualcosa che potrebbe nuocerli.

E che egli sappia più di quanto non dice, lo si è visto quando - trascrivendo uno stralcio dello interrogatorio di MUSSELLI in data 18.11.1983 (cfr. verbale int. in Vol. 4 fascicolo 28) - si è preso atto che egli quest'ultimo "attraverso i discorsi sentiti fare dal GISSI nei suoi uffici di Piazza Liberty di Milano" apprese (nei mesi-un anno prima del luglio 1974) che il Generale LO PRETE, molto legato al GISSI, era interessato alla nomina del Generale GIUDICE".

- Il Generale MALETTI così spiega il 29.9.1981 le ragioni che lo hanno indotto a non adottare provvedimenti in ordine a quanto emerse ai Servizi di Sicurezza in un'attività di controllo riservatamente condotta anche sul conto del Generale GIUDICE.

"...Circa la manifesta figura infedele del Generale GIUDICE che emergeva dall'indagine BOLIGNI, con venni con l'Ammiraglio Casardi di non prendere iniziative : 1) per non creare un terremoto istituzionale dopo il recente caso DE LORENZO e MICELLI; 2) per l'evidente inopportunità di investire il Servizio "I" della Guardia di Finanza controllato dal Generale LO PRETE".

- "...Il Generale LO PRETE veniva nominato - dice GENTILUOMINI Mauro, operatore della società NIP negli anni 1972/74 (cfr. int. 28.3.1983 in Vol. 6 fascicolo 1 Testi) - da BUZZONI, RESTAINO e GIOVANELLI come persona che si incontrava (nel maggio 1974) con BOLZANI".

Luca

- 381 -

- "...GIOVANELLI Marzian - asserisce BOLZANI Primo (cfr. int. 29.3.1983 in Vol. 2 fascicolo 4) - vantava di avere conoscenze dirette al Servizio "I" : mi avrà parlato di LO PRETE".

- "...Può darsi - dice dalla sua parte BUZZONI Franco (cfr. int. 29.3.83 in Vol. 2 fascicolo n.7) - che abbia parlato al BOLZANI (dello SCIRETTA) e del LO PRETE, perchè le loro prestazioni di favori l'avevo apprese (N.B. : si riferisce alla società N.I.P. e quindi al 1972/74) da GIOVANELLI e RESTAINO i quali li avranno appresi dal VACCARO".

- Ed infine "Per il Generale GIUDICE - afferma GIOVANELLI - ho sentito dire di essersi attivato il Servizio "I" ed in particolare il Generale LO PRETE" (cfr. int. dell'1.3.1982 in Vol.3 fascicolo 20).

L'affermazione del GIOVANELLI - osserva il G.I. - è di estrema importanza, non solo perchè conferma i discorsi riportati - "de relato" - dai vari (suoi amici) BUZZONI - GENTILUOMINI - BOLZANI etc. ma anche perchè comprova la veridicità degli stessi (discorsi), considerato che questi sono stati appresi dal VACCARO e considerato che si ritrovano in altra fonte - quella del GISSI - che, pur essendo diversa nella sua identità fisica, non lo è nella sostanza, e considerato infine che sia il VACCARO che il GISSI, in un'ultima analisi, si presentano tra di loro collegati per via del Generale LO PRETE (a cui sono molto vicini) e gravitano nella stessa orbita "protettiva".

Alla luce di tanto, in estrema conclusione, deve - si affermare che il MUSSELLI, il FREATO ed il LO PRETE diedero un contributo causale alla nomina del Generale GIUDICE secondo i compiti come sopra articolati.

- 382 -

E, tenuto presente che essi, come si è visto, furono tra di loro collegati per un comune programma criminoso e che in questo si inserirono compensi pecuniari corruttivi provenienti dalle loro comuni attività (BITUMOIL - SIPCA), ed in particolare quelli di 420 milioni di lire, destinati - attraverso correnti e partiti politici - ai Ministri chiamati a deliberare quella nomina, è conseguenziale affermare che i predetti ebbero, ovviamente, piena consapevolezza delle finalità di quei compensi : pertanto, si rende legittimo il rinvio a giudizio dei medesimi in ordine al reato di corruzione, come formulato al Capo S).

Che, se poi il Tribunale non ravvisasse quel "nesso psichico" tra l'azione del MUSSELLI (sicuro sponsorizzatore della nomina) e quella di LO PRETE - FREATO, richiesto - come è noto - per ritenere il concorso nella corruzione contestata, sarà il reato d'interesse privato in atto d'ufficio (a titolo di concorso) a dover essere posto a carico dei medesimi.

- - - -

luc

- 383 -

Paragrafo 4) - GLI AFFILIATI ALLA LOGGIA PROPAGANDA 2.

Come si è accennato nell'introduzione al tema della "nomina" di GIUDICE, un connotato peculiare dell'istruttoria è che molti personaggi incontrati, nel corso degli accertamenti svolti, risultano inseriti nella Loggia Propaganda 2.

Le finalità di quest'ultima - anche se sono affidate al giudizio di organi appositamente costituite (Autorità Giudiziaria di Roma - Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla P/2) - destano non poco interesse anche in questa indagine per i profili di già accertati dalla Commissione Parlamentare (vds. pre-relazione ANSELMI) e comunque per i riflessi di carattere penale.

Ed, invero, lo scrivente, senza voler interferire in un campo d'indagine che non compete, non può non soffermare l'attenzione, nel proprio compito di disamina integrale degli atti, anche su quelli che "individuano una trama di relazioni di rilevante interesse pubblico; e non può non constatare che la frode petrolifera, della quale ci si deve occupare, ha offerto molti, convergenti ed inquietanti, "punti di contatto" con associazioni oscure - anche se non sempre appaiono tali dal punto di vista formale (vds. Ordine S. Sepolcro, Associazione Cavalieri della Nuova Europa) - e, principalmente, con la Loggia Massonica denominata "P.2" ".

Analisi del genere - pur avendo costituito già oggetto di altri procedimenti collaterali (vds. Sentenza citata n. 957/D del Tribunale di Torino - IV Sezione del 23.12.1983) - vengono oggi riproposte, perchè sono intervenuti nella presente inchiesta nuovi elementi, che vengono ritenuti necessari alla presentazione di un quadro completo dei fatti ed indubbiamente opportuni nell'analisi critica e storica del fenomeno del contrabbando in genere, dagli anni 1970 in avanti, e delle cause dello stesso.

- 384 -

E' anzitutto da premettere come, da più soggetti processuali esaminati, si sia, insistentemente, fatto riferimento, con discorsi più o meno allusivi, ad interferenze della "Massoneria" ed in particolare della Loggia P.2, sulla nomina di GIUDICE, discorsi che, se per la loro genericità, offrono scarni elementi di giudizio, lasciano dietro di sé non pochi inquietanti e sconcertanti interrogativi, che, proprio, perchè insoluti, non sono meno preoccupanti ed incombenti, se è vero che profili non certo legittimi sembrano debbano annettersi al P.2.

Procediamo in primo luogo alla enunciazione di quanto è emerso in modo più significativo di quanto dica di per sé la sola affiliazione alla P.2 di taluni personaggi di spicco interessati all'odierna indagine o passati attraverso di essa.

- In relazione alla nomina del Generale GIUDICE - afferma il 1° marzo 1982 GIOVANELLI Marzian (fiduciario del noto VACCARO Angelo, ex ufficiale della Guardia di Finanza legato al Generale LO PRETE) - le notizie mi sono note attraverso le persone di BOLZANI - QUAGLIA e BUZZONI, che frequentavo per il mio genere di lavoro alla N.I.P. - OMNIA PETROLI e DINA PETROLI. Dalle stesse persone ho sentito dire che la nomina del Comandante Generale della Guardia di Finanza era stata (o sarebbe stata da lì a poco) opera della Massoneria.

La figura del GIOVANELLI - si fa notare - è stata tratteggiata prima nel paragrafo precedente ed ampiamente descritta per il suo importante ruolo assunto nella vicenda "N.I.P." e nell'altra "DE NILE" (cfr. Parte IV Cap. I e II e Parte V Cap. II) : di lui resta solo da dire che, mentre non pare doversi dubitare delle circostanze riferite, in considerazione dello stesso ruolo, sembra dover identificare in altri - e non solo in BOLZANI, BUZZONI, QUAGLIA - le persone da cui egli ha attinto le informazioni stesse.



- 385 -

- Io non sono a conoscenza di fatti specifici -
asserisce Sereno FREATO il 2.5.83 e il 16.5.83
(cfr. Vol. 3.fascicolo 18) - certo è che l'esistenza della P.2 e l'appartenenza alla stessa dei Comandanti della Guardia di Finanza dell'epoca, con riferimento anche al successore del Generale GIUDICE, merita una certa riflessione e non è una semplice casualità, tanto più che gli stessi GISSI e GALASSI appartennero, secondo le notizie giornalistiche, alla P.2.

"...Il MUSSELLI non aveva bisogno della mia persona per i contatti politici e di altro genere; perchè egli non dice chi l'ha aiutato in realtà, invece di coprire come fa?; perchè non parla, ancora il MUSSELLI, dei suoi rapporti anche con Socialisti, Comunisti e Democristiani, non ri-collegabili esclusivamente a me e all'On. MORO?.

"...Sono stato più volte invitato a prestare attenzione a discorsi allusivi - che in allora non capivo ma ora comprendo - fatti da Francesco COSENTINO, già segretario della Camera alla epoca, lo stesso IO PEPPE, Angelo RIZZOLI e Giovanni FARRI, in cui si faceva riferimento al loro "gruppo di persone perbene", che avevano a cuore le sorti della società nazionale e che si proponevano di fare qualcosa, tramite la loro organizzazione o meglio il gruppo di persone (costituito) per questi scopi.

Quale altra allusione - si osserva - così significativa delle trame ordite per la direzione della vita del Paese e specificamente per la designazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza - ci si poteva aspettare da un personaggio politico, quale Sereno FREATO (bene a conoscenza di ogni intrigo del settore), senza esporsi ad esplicite accuse sul tema "nomina GIUDICE", a cui si riferiscono tali sue dichiarazioni e gli interrogatori correlati!.

- "L'apparato formale e apparente della Guardia di Finanza - afferma il Generale F. LAURO della Guardia di Finanza il 18.11.82 davanti alla Commissione d'Inchiesta sulla P. 2 (cfr. Vol.) -

- 386 -

sono convinto che fosse manovrato da un potere occulto costituito da forze massoniche.

Questa convinzione l'ho maturata nel tempo e pur troppo mi rimane. Mi dispiace dirlo....sono affezionato alla Guardia di Finanza.....ho lavorato con molta onestà e molto accanimento tutta la vita, ma ho visto episodi che non hanno spiegazione, relativi a promozioni e trasferimenti, che qualcuno da fuori manovra.

...Non posso fare nomi, perchè a me non mi sono stati fatti, ma era intuitivo che si parlava di determinati Ministri o di determinati Presidenti del Consiglio che abbiamo avuto; era così intuitivo che anche un cretino lo avrebbe capito di chi si trattava".

"...non mi è stato fatto un nome esatto di nessuno, però è stato fatto capire che determinate persone in vista, almeno, erano in dimestichezza con GELLI.

Direi una cosa inesatta, se asserissi che è stato fatto il nome specifico del tal Ministro, o del tal Deputato; però ti lasciavano intuire che alcuni appartenevano alla Loggia e che altri, per lo meno, erano in grande dimestichezza. (E ciò) quando GELLI diceva: "ho accesso a tutti i Ministeri, vado e mi ricevano immediatamente...".

E' superfluo sottolineare - osserva il G.I. - l'importanza di tale dichiarazione, trattandosi di voce che si eleva dallo stesso Corpo della Guardia di Finanza, portandone constatazioni, malumori, disfunzioni ed ancora una volta segni di permeabilità ad impulsi di forze esterne e così segni di strumentalizzazione e devianze dai compiti istituzionali.

- "Richiamo l'attenzione dell'ufficio - asserisce infine Nario FOLIGNI il 28.4.1983 a questo G.I. - sulla inclusione nell'elenco della P.2 del Prof. Alberto FERRARI, del Generale MALETTI e del Capitano LA BRUNA.

Alla domanda dell'ufficio, chi in sostanza si sia potuto interessare alla nomina del Generale GIUDICE, devo rispondere 'Innanzitutto elementi interessati a realizzare enormi profitti nel settore petrolifero, i quali, solo loro, potevano ottenere dal

Luca

- 387 -

l'apparato del potere politico tale opportunità, in virtù delle disponibilità finanziarie preesistenti e con miraggi di futuri ingenti guadagni. Il tutto nelle misteriose e purtroppo reali alternanze di potere o gruppi di potere, che costituiscono, ancora oggi, la base più infima dell'immoralità politica del nostro Paese".

Anche questa acquisizione - si fa notare - pur dovendo essere considerata con massima cautela, rivelando un chiaro senso di animosità verso la classe politica e provenendo da quel Mario FOLIGNI che voleva avvertirla, ideando, nel 1974/75, un programma, definito "velleitario" ed ideando la costituzione del "Nuovo Partito Popolare" - si dice di estrazione cattolica - che avrebbe dovuto porsi in alternativa alla Democrazia Cristiana - ha il pregio di offrire affinità di contenuto, rispetto alle altre già prima analizzate. Ciò val quanto dire che non può essere ritenuto il discorso del FOLIGNI a-prioristamente privo di fondamento, tanto più che non sono da sottovalutare i rapporti del medesimo nella vita di relazione (e soprattutto a livello politico) e quindi la possibilità di apprenderne anche i più reconditi e misteriosi retroscena e pertanto lo stesso discorso va a completare giustamente il mosaico dei tasselli sulla P.2.

Ma vediamo chi dei personaggi della presente vicenda processuale risulta iscritto alla P.2.

Sono, ancora una volta, in aiuto gli atti del procedimento n. 906/80 RGI. e le risultanze di cui alla sentenza della IV Sezione, n. 957/D del Tribunale di Torino in data 23.12.1982 che vengono, nei tratti più salienti, richiamate, ritenendo di doverle condividere (cfr. ff. 207-209 in Vol. 22).

Risulta iscritto in primo luogo alla P.2 GIUDICE Raffaele.

Questi ha sempre sostenuto di essersi iscritto alla Loggia P.2 soltanto nel 1977, e solo per compiacere le pressanti richieste di GELLI e del suo segretario TRISOLINI.

Gli atti non consentono di smentirlo in modo diretto, poichè l'unica risultanza è rappresentata dalla pre-

- 388 -

senza del suo nome negli elenchi sequestrati dall'Autorità Giudiziaria a Castiglion Fibocchi il 21.3.1981, dove risulta un versamento di lire 500.000 al nome di GIUDICE in data 17.6.1977 (versamento oltretutto contestato dall'imputato).

Tuttavia altre considerazioni si impongono.

GIUDICE ha sempre ammesso un suo strano contatto con Licio GELLI sin dal 1975. L'imputato ha raccontato che "fu TRISOLINI a pregarmi, un giorno, di voler ricevere un suo amico, un industriale di nome LUCIANI, che si trovava nel suo ufficio. Lo ricevetti nel mio ufficio e, subito dopo l'inizio della conversazione, tutt'affatto banale e che non toccò argomenti di particolare interesse, egli mi disse di chiamarsi GELLI. Quando mi disse ciò, io rimasi perplesso e quando, dopo una decina di minuti dall'inizio della visita, il GELLI si congedò, mi lamentai con il TRISOLINI per quanto accaduto in merito al nome del GELLI. Il TRISOLINI si scusò con il dirmi che il GELLI era un pezzo grosso della massoneria ufficiale e si mimetizzava spesso dietro il nome Luciani. Lo ricevetti, perchè tale incontro mi era stato sollecitato da un mio collaboratore diretto".

Il racconto è troppo puerile per poter essere creduto. Non si vede per quale ragione un Comandante Generale della Guardia di Finanza riceva una persona che non conosce, solamente "perchè mi dissero che era un industriale di tessuti"; persona che non ha nulla di particolare da dirgli, e che per giunta si mimetizza (a qual fine?) sotto un falso nome.

Ma la domanda si sposta. Perchè GIUDICE, che è persona avveduta e che non concede niente di superfluo all'accusa, "regala" questo episodio così incredibile, non altrimenti emergente dagli atti, collocandolo nel 1975?

Una risposta sicura non è offerta dalle risultanze processuali; ma una risposta possibile è data dall'esame del c.d. "dossier M.FO.BIALI", nel qua

Luc

- 389 -

Lo si legge : "In questi ultimi giorni GIUDICE e TRISOLINI hanno altresì incrementato i contatti con il noto esponente massone Licio GELLI, residente ad Arezzo, telefono 21225. Sono stati a pranzo insieme il 17.6.1975 e il successivo giorno 20, intorno alle ore 19,30, TRISOLINI lo ha incontrato al casello dell'Autostrada del Sole di Arezzo, avendo necessità di riferirgli a voce 'due cose importanti'".

Poichè la pagina ora detta non è frutto di intercettazioni telefoniche o di rilevazioni d'ambiente illegittime, ma di pedinamento e osservazione, essa può venir utilizzata, ed individua un contatto risalente al giugno 1975, che può dare spiegazione alla narrativa dell'imputato. E' bene ricordare, a tale proposito, che il citato dossier fa menzione, tra l'altro, di manovre a suo tempo effettuate per portare GIUDICE al Comando dell'Arma dei Carabinieri, e GIUDICE ha dato conferma di questa prospettiva nel suo interrogatorio del 3.6.81 ed ancora più nel dibattimento.

Si può quindi far risalire assai più addietro nel tempo il contatto fra GELLI e GIUDICE.

(Ciò posto), un ulteriore momento di riflessione è imposto dalla constatazione che la gran parte dei personaggi di spicco nella presente vicenda processuale risulta iscritta alla "P.2".

Lo è Vincenzo GISSI, sin dal 1970. Suo presentatore è il Tcol. PICCIRILLO, autore di inchieste addomesticate su aziende del "gruppo".

Lo è Donato LO PRETE, legatissimo a GISSI ed a GIUDICE, e da questi chiamato alla carica di Capo di Stato Maggiore.

Lo è Mario DIANA, direttore centrale della BNL, e agevolatore di giudice nella collocazione del suo danaro (cfr. la parte II, Cap. 3° e 4°). DIANA ammette di conoscere bene GELLI e di sapere che della Loggia facevano parte GIUDICE, LO PRETE e SCIBETTA. Un figlio di GELLI lavora alla



- 390 -

ENI. Un figlio di GIUDICE fa altrettanto. Raffaele GIUDICE è padrino alle nozze della figlia di DIANA nel 1974 o 1975.

E' parimenti iscritto alla P.2 Alberto FERRARI, altro direttore generale della ENI, al quale GIUDICE si presenta in visita di cortesia (!) poco dopo l'assunzione della carica. Lo è Giuseppe TRISOLINI, altra eminenza grigia di GIUDICE, amico personale di GELLI da vecchia data, e probabile propiziatore - secondo BOLZANI - della nomina di GIUDICE a Comandante Generale.

Lo è Bruno PALMIOTTI, già segretario particolare dell'ex Ministro TANASSI, il quale ebbe parte determinante nell'esaminata vicenda della nomina di GIUDICE a Comandante Generale.

E' iscritto alla P.2 il notaio JOLI, curatore delle vicende patrimoniali della famiglia GIUDICE, e memore delle regole della fratellanza massonica, poichè si premura di avvicinare il perito di ufficio dr. TIZZANI, anch'egli aderente, quando questi deve riferire sulle condizioni di salute dell'imputato allora detenuto.

Sono iscritti gli ufficiali del reparto "D" dei Servizi Segreti dell'epoca, MALETTI, LA BRUNA e VIEZZER, che nel 1975 evitano di dare notizia dei pur gravi accertamenti compiuti a carico di GIUDICE, per timore di un "terremoto istituzionale".

E' iscritto il Capitano ALDEGONDI, già Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Lecco nel 1976, e autore di non pochi gesti di cecità volontaria nei confronti della "GARLATE" di GISSI e GALASSI.

Lo è persino quel prof. Amonasro ZOCCHI, che viene iniziato insieme al notaio JOLI, e che verosimilmente non ha altri titoli scientifici tali da giustificare la chiamata, da parte di GIUDICE, ad una cerimonia ufficiale della Guardia di Finanza, dove fa un discorso così settario che il Ministro PANDOLFI si sente costretto a replicare per moderarne il tiro.


Cur

- 391 -

Ma soprattutto - ed è questo il dato di maggiore spicco - la "P2" raggiunge in modi diversi i due Comandanti Generali della Guardia di Finanza che succedono a GIUDICE, Generali FLORIANI e GIANNINI.

Racconta il primo : "Proposte analoghe, e cioè di iscrizione alla massoneria, ne avevo ricevuto anch'io, sia per lettera che di persona; in particolare ricordo che, quando mi trovavo al Quirinale quale Consigliere Militare Aggiunto del Presidente della Repubblica SARAGAT, il Col. Walter BRUNO mi presentò nel mio ufficio Licio GELLI, mai prima conosciuto. Il GELLI mi propose di iscrivermi alla massoneria (non so se alla P2 o meno) ma io rifiutai. Successivamente, verso il 1976, quindici o venti giorni dopo la morte del Generale MINO, allora Comandante Generale dei Carabinieri, mi trovavo in licenza a Roma. Ero allora Comandante della Regione Militare siciliana. Mi invitò a casa sua l'avv. Roberto MEMMO, noto uomo d'affari, e precisamente a Palazzo Ruspoli. Ivi ad un certo punto mi introdusse il GELLI e se ne andò in altre stanze. Il GELLI senza preamboli (e con una certa protervia, a mio avviso) mi disse testualmente : 'se lei vuol diventare Comandante Generale dei Carabinieri, si deve iscrivere', con evidente riferimento alla massoneria o della sua Loggia. Benchè io fossi sinceramente interessato ad assumere tale carica, rifiutai ogni suo invito. Non lo rividi più, il GELLI. Però, dopo la nomina a Comandante Generale della Guardia di Finanza, ricevetti una lettera di una pagina e mezza a sua firma (che se ritrovassi produrrò) in cui egli diceva in modo esplicito che lui si era adoperato per tale nomina e mi formulava i migliori auguri."

Non è del tutto priva di rilievo la circostanza che l'avv. MEMMO, presentatore di GELLI al Generale FLORIANI, ha il suo numero di telefono annotato nell'agenda di Giuseppe GIUDICE.



- 392 -

Quanto al Generale GIANNINI, egli, per la verità, nega di essere stato iscritto alla "P2", ammettendo solamente la sua partecipazione ad una loggia massonica in Torino. Per altro il suo nome è stato rinvenuto negli elenchi attribuiti a GELLI. Il Generale GIANNINI, in un precedente interrogatorio, ha ammesso di aver restituito la tessera alla Loggia al Gran Maestro (poco sopra si è parlato di GELLI). E soprattutto GIANNINI non ha potuto negare di essere stato avvertito per telefono da uno sconosciuto, la mattina stessa in cui la Guardia di Finanza stava per perquisire la villa di Castiglione Fibocchi, dove stavano per essere rinvenuti i compromettenti elenchi degli iscritti.

Ciò rende persino superfluo sottolineare il pronostico della sua futura nomina a Comandante Generale della Guardia di Finanza, che DIANA sente anticipare da GELLI, e che poi sfumerà con dichiarazioni tutt'altro che convincenti.

"E' vero - racconta DIANA - che anche GIANNINI Orazio, per quanto dichiaratomi dal GELLI, faceva parte anche lui della medesima Loggia "P2"; devo ammettere che circa due mesi prima della nomina del GIANNINI a Comandante Generale della Guardia di Finanza il GELLI, esibendomi una fotocopia del GIANNINI, disse in un ristorante romano con altre persone che 'quello sarebbe stato il futuro Comandante della Guardia di Finanza'. Non so come lui potesse saperlo, ma era persona molto informata".

L'assidua presenza di GELLI intorno a tutti i Comandanti Generali degli ultimi anni è un dato estremamente inquietante e convalida il sospetto che non solo nel 1977 Raffaele GIUDICE si sia risolto ad affiliarsi.

Si può replicare che questa somma di elementi non offre alcuna prova diretta, ed è vero. Si può aggiungere che il fatto stesso dell'ancoraggio documentale di GIUDICE alla Loggia nel solo anno 1977 dà ragione formalmente all'imputato, ed anche questo è vero.

- 393 -

Ma restano altri dati di segno contrario. Occorre ricordare che - secondo quanto risulta sino ad ora ricostruito dall'Autorità Giudiziaria, la quale si è occupata della "P2" in altre vicende - nel dicembre del 1974 la "P2" venne sciolta, per ricostituirsi nel maggio del 1975 con l'ascesa di GELI alla carica di Gran Maestro. Nel luglio del 1976 l'attività della Loggia venne sospesa, e nel gennaio del 1977 iniziò il tesseramento della nuova Loggia di GELI, fuori dell'ordine tradizionale del "Grande Oriente".

Se ciò è vero, trova spiegazione il fatto che negli elenchi è situato nel 1977 non solo il nome di GIUDICE, ma anche il nome di TRISOLINI, la cui iniziazione è certamente anteriore, e che la tessera di LO PRETE abbia un numero (482) di poco minore rispetto a quella di GIUDICE (535).

Ora, utilizzando tali risultanze sul punto dell'indagine che ci riguarda, ben può comprendersi come essa ulteriormente rafforzata la tesi che sulla nomina di GIUDICE ebbero un peso determinante le influenti ed utili amicizie del medesimo ad alto livello politico-militare-ecclesiastico, nonché i compensi corruttivi ed i relativi patteggiamenti avvenuti nello stesso ambito pubblico, ma ben può comprendersi come non sia vaga l'ipotesi che sulla stessa nomina abbiano agito forze occulte orientate al controllo degli apparati dello Stato e come non siano pertanto infondati gli interrogativi e le inquietitudini di cui si accennava in premessa e che ancora oggi residuano.

La riprova dei patteggiamenti corruttivi - sotto il profilo della collusione (previamente certata) - è data, del resto, anche dalla "vicenda MANCINI" per la quale si richiama il procedimento celebratosi in sede distinta, nonché dalla "vicenda Domestic Petrol Service" (c.d. D.P.S.).



- 394 -


Quest'ultima giustamente viene quasi accennata per gli aspetti che si annettono alla "nomina" in questione ed anche perchè è l'ultimo argomento che completa, secondo l'impostazione dello scrivente, l'intera "vicenda GIUDICE".

Essa sarà trattata a parte nel Capitolo che segue a fini di semplificazione e chiarezza ritenendo di non dover ulteriormente appesantire la illustrazione degli elementi strettamente pertinenti e rilevanti al tema della nomina.

Intanto, restando da concludere la posizione di GIUDICE, non vi è dubbio che le risultanze enunciate nei paragrafi precedenti comportano sufficienti prove di colpevolezza in ordine al reato contestato: ne va pertanto ordinato il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Torino per rispondere, a titolo di concorso nel reato di corruzione, come al Capo S) formulato.

Quanto all'aggravante speciale contestata - ex art. 319, 1° cpv n. 1 C.P. - si rende necessaria una precisazione. Ricorre piuttosto che un conferimento di "pubblico impiego", un conferimento di "pubblico stipendio", essendo derivato dall'atto di nomina, in definitiva, il trasferimento del Generale GIUDICE da un ufficio ad un altro della P.A., con un incremento di retribuzione.

Sembra che tale circostanza rientri - più correttamente - nella previsione, di cui al secondo inciso contenuto nel 1° cpv. n. 1 dell'art. 319 C.P. per la quale (previsione) si richiede, in differentemente, un conferimento ex novo od un semplice aumento dello stipendio (cfr. MAZZINI - Trattato di Diritto Penale e cfr. Antolisa Manuale di Diritto Penale) e non si richiede la produzione di un danno diverso da quello che, per la P.A., è sempre inerente al fatto della corruzione (cfr. Cass. 30.5.1939 in Giust. Penale 1939, II 1121) in contrapposto alla previsione del primo inciso dello stesso capoverso, che si attaglia invece al caso di rapporto di impiego di nuova istituzione.



- 395 -

PARTE VII - IL CONTRABBANDO DELLA SOCIETA'
DOMESTIC PETROL SERVICE (D.P.S.)

CAPITOLO I - P R E M E S S A

Con il presente episodio si esaurisce, secondo l'impostazione data nella parte introduttiva (Parte I) la trattazione dell'intera istruttoria, suddivisa, fondamentalmente in quattro tronconi, di cui l'ultimo è appunto quello che attiene agli illeciti della società DOMESTIC PETROL SERVICE, nei rapporti con la società CHIMIPETROL, per vendite di prodotti petroliferi negli anni 1975/76.

Ora, premesso che, come più diffusamente si vedrà, tali rapporti sono da considerare fittizi, simulati, cioè, per legittimare - secondo la nota tecnica del contrabbando - (cfr. Parte III - Cap. 3°), partite di gasolio per uso autotrazione che la società CHIMIPETROL acquistò presso altre società - ed in particolare presso la SpA "MAURA" - nell'intento, naturalmente, di "coprire" e salvaguardare il traffico - di maggiori dimensioni - connesso al contrabbando "reale" delle stesse, si rendono opportune talune considerazioni.

Il troncone in esame ha tratto origine dal procedimento instaurato nei confronti dei responsabili della raffineria, SpA MAURA di Coniolo Monferrato (AL) di MAMETRO Secondo ed altri, per un'attività di vaste proporzioni, riguardante molteplici rapporti illeciti sotto il profilo finanziario.

Da questo procedimento penale c.d. "MAURA" (N. 586/80 RGI), si è stralciato il presente troncone iscritto al n. 568/83 del Registro Generale (che da questo momento, per comodità, chiameremo semplicemente "D.P.S." come abbrevia

- 396 -

zione di DOMESTIC PETROL SERVICE), avendo ravvisato motivi di connessione probatoria ed oggettiva - oltre che soggettiva - in relazioni alla "nomina GIUDICE" ed alle vicende "N.I.P." e "DE NILE"; tutte, come si è visto, riconducibili, tra gli altri, a BUZZONI Franco (ed al suo gruppo) ed aventi, quindi, un comune denominatore.

Senonchè, il rapporto in esame, riguardato sotto la triangolazione "MAURA - CHIMIPETROL - D.P.S." in conseguenza dello stralcio anzidetto, vede la posizione della CHIMIPETROL inclusa nel procedimento "MAURA, in cui è rimasta secondo la originaria sistemazione ed in cui sarà giudicata.

Altra precisazione, peraltro affrontata nella parte delle questioni formali (cfr. Parte II - Cap. 3°), è che, la D.P.S., nonostante sia stata oggetto già di procedimento penale davanti al Tribunale di Cuneo (Proc. Pen. n. 62/76-A), viene oggi perseguita in persona dei suoi amministratori e cointeressati per una diversa attività, ma ricadente nel medesimo periodo di tempo (1975/76) e per violazioni della stessa indole, in materia di olii minerali.

A Cuneo è stata chiamata a rispondere di fittizie denaturazioni di gasolio SIF e, quindi, di dirottamenti di gasolio nazionale (per autotrazione), commercializzato, in sostanza, dalla stessa D.P.S.; a Torino viene, invece, chiamata in causa per emissione di "carta", ovvero sia per certificati di provenienza falsi (ideologicamente), costituiti a supporto di contrabbando reale compiuto da altre società, ed in particolare dalla CHIMIPETROL Srl. nei rapporti con la MAURA SpA.

Come a dire che non è dato ravvisare per le due vicende giudiziarie una identità di fatti sotto il profilo naturalistico ed ontologico, nè, quindi, una duplicazione processuale.

- 397 -

Tant'è che la Corte di Cassazione, opportunamente adita da DAGLI ALBERI MARINO per presunto conflitto di competenza, si è espressa in senso conforme, dichiarando inammissibile il ricorso (cfr. Sent. I Sezione Penale 9.5.1983).

Incidentalmente, va ancora aggiunto che, nel contesto del rapporto MAURA - CHIMIPETROL, sono risultate forniture in contrabbando da parte delle società LISCATE PETROLI ed ISOMAR, con il concorso, parimenti, della D.P.S., avente lo stesso ruolo di "cartiera": si è operato, pertanto, nell'ambito del procedimento "MAURA lo stralcio degli atti riguardanti la LISCATE PETROLI, investendone, per competenza territoriale, il G.I. del Tribunale di Milano (dr. SILOCCHI), la cui indagine si è conclusa con l'ordinanza-sentenza del 22.9.1983 (Proc. Pen. n. 687/82-F RGI), ma si è avuta cura di lasciare la D.P.S. alla cognizione di questo G.I. per l'ovvio motivo di giudicare una sola volta quella parte di attività fittizia legata alla costituzione di "carta".

- - - -

luc

- 398 -

CAPITOLO II - LA FRODE DELLA DOMESTIC PETROL SERVICE - SOCIETA' CON FUNZIONI DI CARTIERA NEI RAPPORTI MAURA-CHIMIPETROL

Anzitutto un breve cenno sulle vicende sociali della D.P.S.

Fu costituita, come Società in Accomandita Semplice, da DAGLI ALBERI Marino (accomandatario) e DONDI Jones (accomandante) in data 24.9.1974, con deposito libero e SIF e con sede legale ed amministrativa in Monticelli Pavese (PV).

In data 25.5.1975 detta società prese in locazione l'immobile industriale, destinato a deposito di olii minerali ed uso commerciale, sito in Caraglio (CN), via Centallo n. 17, di proprietà di DUTTO Giacinto e Francesco ed iniziò la attività, con deposito libero e SIF, in data 27.9.1975.

A seguito della compiuta istruttoria, si sono stabiliti i seguenti punti fondamentali ;

- l'attività della D.P.S. fu, prevalentemente, orientata a sottrarre, all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di fabbricazione, gasolio per uso autotrazione : attività poi concretamente realizzata con la tecnica di introdurre, nel deposito "SIF", gasolio "schia vo da imposta di fabbricazione", per essere trasformato, secondo le apparenze e le licenze di esercizio, in gasolio per uso riscaldamento che, però, poi non era sottoposto alle prescritte denaturazioni e colorazioni ed era destinato ad altri usi (non agevolati) con la conseguenza che veniva lucrata la differenza di aliquota tra i due tipi di prodotto (L. 59,76 per il gasolio nazionale contro L. 3,50 a Kg. per il gasolio da riscaldamento);

- 399 -

- l'attività della D.P.S. fu, altresì, rivolta - in via secondaria - a fare da supporto al contrabbando di gasolio per autotrazione esercitato da altri ed in particolare dal deposito gestito (di fatto) da TRAVERSONE Carlo posto in Trezzano sul Naviglio, nel periodo dal settembre 1975 al maggio 1976, sotto la denominazione "CHIMIPETROL" Srl. (così trasformatasi la originaria ragione sociale "NUOVA PETROL Srl.) : attività, consistita, in sostanza, nel legittimare gli irregolari acquisti di gasolio nazionale della CHIMIPETROL presso le fornitrici società MAURA, società LISCATE PETROLI e società ISOMAR, avvenuti in evasione fiscale e consistita nell'emettere certificati di provenienza (H/ter 16) falsi (ideologicamente) nei confronti della CHIMIPETROL, così simulando un rapporto (per vendite) inesistente, e dissimulando quello invece esistente con le società reali anzidette ed in particolare con la MAURA;
- la realizzazione di tali frodi fu possibile per le complicità degli organi pubblici preposti al controllo fiscale - UTIF e Guardia di Finanza - offerte a livello centrale e periferico (quantomeno UTIF di Torino - Ufficio Finanziario di Fabbrica - Comando Generale della Guardia di Finanza, Gruppo e Compagnia della Guardia di Finanza di Cuneo) ed in particolare per le omissioni della dovuta vigilanza e per le corresponsioni di forti importi di denaro ed altre utilità;
- in riferimento alla fornitrice MAURA, questa poté disporre di gasolio nazionale (da contrabbandare) a causa delle "rese del greggio" che erano opportunamente falsificate, nel senso che, a causa delle qualità del greggio impiegato (di origine Russa cd. "TUIMAZA"), davano in realtà un quantitativo superiore di gasolio nazionale rispetto a quello dichiarato

- 400 -

e meno prodotti vili (olio combustibile etc.) ed, invece, venivano fatte risultare proporzioni diverse, e cioè meno gasolio e più olio combustibile;

- per effetto del "giuoco delle rese" così praticato, la MAURA venne a disporre di differenze reali di gasolio (nazionale), accertate (cfr. perizia "impiantistica" dell'ing. GUELFI e dr. MARTI) in percentuali variabili, annualmente, dal 2,5% al 12%, equivalenti, per il quadriennio 1973/76, a quantitativi oscillanti dalle tonnellate 28.000 alle tonnellate 102.000 secondo la viscosità;
- in conseguenza di tale situazione la MAURA ebbe ricorrentemente un'eccedenza reale di gasolio nazionale ed una eccedenza cartolare, per la stessa quantità, di olio combustibile, figurante cioè solo nei registri contabili :
 - di qui la necessità di porre in pratica espedienti, per regolarizzare le due situazioni;
- alla prima pose rimedio, prevalentemente, trasferendo il gasolio nazionale dal SIF (della raffineria) al LIBERO (del deposito) con accorgimenti occulti (condutture sotterranee o volanti) fraudolenti (colorazioni in scuro = "flussaggi" = trasporti "a volo" con autobotti = "sostituzioni di campioni") e, meno prevalentemente, cedendo direttamente ai clienti il gasolio, facendolo passare per olio combustibile (previamente "scurito") ed accompagnandolo con semplici "bolle" e "rimessi" e dirottando, detto gasolio, dal libero per le varie reti di distribuzione commerciale : tutto ciò mediante riutilizzazione (necessaria per gli eventuali controlli sulla strada), per più volte, dello stesso ed unico certificato di provenienza, che veniva così falsificato (materialmente) nell'ora e nel giorno del percorso e mediante allibramento (ma non necessariamente) di esso certificato una sola volta, esattamente, all'esaurimento dei trasporti, ideati in evasione fiscale,

(uui)

- 401 -

ed ancora mediante il supporto cartolare di società, appunto dette "cartiere", le quali, emettevano falsi certificati di provenienza e creavano un carico a monte per le contrabbandiere "reali", legittimandone il traffico (esattamente come si vuole abbia fatto la D.P.S.!);

- alla seconda situazione la MAURA pose rimedio effettuando scarichi fittizi di olio combustibile (avanzato sulla carta) su società altrettanto compiacenti c.d. "pozzi", così simulando vendite di prodotto mai avvenute e conseguendo la quadratura tra le entrate e le uscite.

Tali elementi - si osserva - la cui menzione si è ravvisata opportuna per meglio comprendere l'articolazione del complesso meccanismo fraudolento - si ritrovano in numerose fonti di prova, le più rilevanti delle quali possono indicarsi nell'esito della perizia di ufficio (ing. GUELFI e dr. MARTI, esperti della STANIC di Livorno) e della perizia grafica (dr. LA SALA) sugli H/ter 16 materialmente falsificati.

Si ritrovano, altresì, nelle rivelazioni di taluni petrolieri - contraenti della MAURA (TRAVERSONE Pietro - VILLATA - CATANESE Vittorio - BUFFA Massimo - BUFFA Camilla - CATANESE Bruno GAMBARINI Federico) - e di non pochi dipendenti ed operatori petroliferi, che ebbero relazioni con la MAURA (DE ANDREA Giulio - TESCIONE Giuseppe - AMATO Luigi - JELO Giacomo - NOBBIO Giampiero - SARTORI Edoardo - ROMANO Ginetto - BASSO Flavio - PASOTELLI Giovanni - BORCHETTO Michelino) - rivelazioni, stanti a significare che in definitiva l'olio combustibile uscito dalla MAURA, per 3/4, sottintendeva gasolio per autotrazione.

E si ritrovano soprattutto nelle, più o meno, ampie confessioni del contabile della NUOVA PETROL/CHIMIPETROL (CHINZI Gerlando), il quale ha rife

- 402 -

rito che TRAVERSONE Carlo, prima si riforniva presso la MAURA di gasolio nazionale, mediante il descritto sistema della riutilizzazione di un certificato H/ter 16, cd. "bugiardino", e poi telefonava a DAGLI ALBERI Marino per inviargli la carta, che proveniva il giorno dopo - e degli autisti della MAURA (BREDA Secondo, NEGRI Rodolfo, VENESIO Romano, MARANGON Severino, BIANCO Franco) ed ancora degli autisti della CHIMIPETROL (RINALDI Pietro, BALBONI Silvano, MIRAGOLI Giuseppe), nonché dell'ingegnere di Sezione dell'UTIF di Alessandria (BEGGIATO Giorgio) ed infini si ritrovano nei fondi bancari occulti scoperti in capo a MAMETRO Secondo ed alla moglie, AMBRE Ester, e nelle riscontrate discordanze contabili per n. 48 fatture di Olio combustibile.

Ora, lasciando da parte la MAURA e, sotto certi aspetti, la CHIMIPETROL, occupiamoci della DOMESTIC PETROL SERVICE per gli illeciti oggi da verificare.

Distinguendo le due attività come prima accennate, deve puntualizzarsi che la prima è dimostrata da specifici accertamenti di P.T. - sui quali poi si è basata la decisione del Tribunale di Cuneo - ed attraverso cui si prende atto di una notevole sfasatura esistente in contabilità, in punto gasolio da autotrazione movimentato nel deposito libero, nel senso che erano entrati Kg. 12.807.030, negli anni 1975/76, e ne erano usciti Kg. 28.831.904 con un'ingiustificata eccedenza di Kg. 16.024.874.

Tale particolare, già di per sé significativo di una sottostante irregolarità, ricollegabile, sicuramente, a contrabbando, che nella specie non potè che attuarsi attraverso l'invalsa tecnica delle fittizie denaturazioni, ha trovato conferma nelle successive prove (testimoniali e non), a mezzo delle quali si è stabilito che le vendite, per ben Kg. 24.279.000 di gasolio denaturato, furono fittizie, ed esattamente quelle corrispondenti a Kg. 9.000.000, 480.000, 479.000, 3.000.000 e 7.000.000, rispettivamente



- 403 -

nei confronti della ditta ARDIZZONE, FOM, RIVOLI PETROL, COM, CIAIKA.

Come è ormai noto, lo scarico fittizio di gasolio denaturato rappresenta il segno più indicativo della mancata trasformazione chimica del gasolio SIF in gasolio per uso riscaldamento, di talchè giustamente deve dedursi che il quantitativo dirottato ad usi non agevolati (autotrazione od usi altri) fu quello, appunto, pari a Kg.24.279.000.

Ora, considerato che il gasolio SIF introdotto nella D.P.S. fu, per lo stesso periodo 1975/76, pari a Kg. 26.410.210 e considerato che Kg.989.025 dello stesso prodotto risultano venduti regolarmente (cfr. rapporto Guardia di Finanza e Sentenza del Tribunale di Cuneo), la conclusione è che il prodotto sottratto al pagamento d'imposta di fabbricazione fu di Kg. 25.151.185, quantitativo pressapoco corrispondente a quello di chilogrammi - 24.279.000, scaricato fittiziamente - e quindi solo cartolarmente - come gasolio da riscaldamento.

Intanto risultano, come si è visto, in contabilità complessivamente Kg. 28.831.904 di vendite di gasolio per autotrazione: la differenza di chilogrammi 4.542.004 (Kg. 28.831.904 - 24.279.000) è chiaramente altra "carta" servita a copertura di altri rapporti.

Trattasi, appunto, del rapporto D.P.S. - CHIMIPETROL, che consistette - secondo le risultanze del registro di carico e scarico in dotazione alla CHIMIPETROL - in Kg. 5.753.825, quantitativo che forma oggetto della odierna contestazione, e comporta un danno all'Erario di L. 343.848.582

A smascherare quest'ultima attività della D.P.S. (congiunta all'altra delle fittizie denaturazioni) è stato per primo CHINZI Gerlando, ragioniere, con funzioni di contabile, in servizio nella CHIMIPETROL.

Ma la fittizietà di tale rapporto, nei termini su descritti (di legittimazione degli acquisti della CHIMIPETROL presso la società MAURA e



- 404 -

presso la società LISCATE PETROLI e pare ISOMAR) è stata confermata dalle dichiarazioni ammissive degli autisti della D.P.S. (cfr. FRASCHINI Angelo) e della CHIMIPETROL (RINALDI Pietro, BALBONI Silvano) e dall'indagine grafica espletata dal perito dell'ufficio (dr. LA SALA), tutte dimostrative del fatto che gli H/ter 16, di cui a detto rapporto, vennero fatti firmare periodicamente, senza che si accompagnassero ai correlati trasporti mai avvenuti.

Di fronte a tanto sono intervenute, alla fine, le confessioni di BUZZONI Franco, socio e amministratore di fatto e, nonchè, "cervello (così è definito dai coimputati e così è da definire come diremo più avanti) dell'impresa commerciale-criminale" e le ammissioni del cointeressato societario DUTTO Gianfranco, dell'amministratore nominale DAGLI ALBERI Marino e degli operatori e/o intermediari GENTILUOMINI Mauro e BOLZANI Primo, attraverso i quali si è potuto risalire, perfino, all'individuazione delle complicità - a livello di pubblici funzionari - ed attraverso i quali ora è dato giungere alla soggettivazione delle responsabilità di ciascuno.

E' quanto sarà oggetto di trattazione del capitolo che segue.

- - - -

- 405 -

CAPITOLO III) - I RESPONSABILIA) I COINTERESSATI ALLA D.P.S. (BUZZONI - DUTTO DAGLI ALBERI);GLI INTERMEDIARI E GLI ALTRI CONCORRENTI (BOLZANI - QUAGLIA - GIUDICE Giuseppe).

Alla stégua di quanto, probatoriamente, è emerso attraverso gli elementi enunciati nel Capitolo precedente, le prime responsabilità - per gli illeciti dell'attività (cartolare) della D.P.S. - vanno ricercate in coloro che ne ebbero la gestione : DAGLI ALBERI Marino, quale socio accomandatario, BUZZONI Franco, socio di fatto, DUTTO Gianfranco, altro socio occulto.

Tali responsabilità traspaiono dagli elementi che si sono anzicennati per ricostruire il traffico petrolifero della D.P.S. e possono ora ritenersi incontroverse dopo le ampie confessioni dei cointeressati all'azienda incriminata.

Ciò posto, vediamo nei contenuti dette confessioni; considerato che da esse poi devono trarsi elementi di giudizio nei confronti di altri coimputati ed in particolare dei pubblici ufficiali appartenenti alla Guardia di Finanza ed all'UTIF.

Il primo ad aprire la strada alla verità è BUZZONI Franco, il quale, vistosi raggiunto, nel novembre 82, da altro procedimento penale per fatti, per i quali - come egli stesso dirà poi - gli era stata assicurata l'impunità, racconta la sua "storia" di vecchio petroliere, proveniente dalla Sardegna e passato in Lombardia e poi in Piemonte e smaschera sorprendentemente devianze di estrema gravità dell'Amministrazione Finanziaria a livello civile e militare, coinvolgendo, quasi come in una spirale senza fine, alti personaggi del mondo politico ed ecclesiastico.

- 406 -

Questi i fatti..

- nel 1975 egli BUZZONI decide di collegare la D.P.S., società petrolifera costituita l'anno prima a Monticelli Pavese, con un deposito in quel di Caraglio (CN) messogli a disposizione da DUTTO Gianfranco e con il quale intende proseguire il contrabbando iniziato in Lombardia nel 1972 e ultimamente, nel 74, sospeso con le società N.I.P. - OMNIA PETROLI e DINA PETROLI.

Poichè ha già sperimentato, attraverso BOLZANI Primo, un rapporto corruttivo con funzionari dell'UTIF e con ufficiali della Guardia di Finanza, chiama in aiuto lo stesso BOLZANI. BUZZONI conosce da tempo (quanto meno dal '72) il BOLZANI, che, oltre ad essere a sua volta petroliere, è ben legato alla Guardia di Finanza, come, del resto, egli ha avuto modo di constatare personalmente, avendo pagato e non essendo stato "mai disturbato" dalla Guardia di Finanza: si è già visto che il BUZZONI conosce il BOLZANI per le protezioni alla N.I.P. nello studio dell'avv. Angelo VACCARO, ex ufficiale della Guardia di Finanza, il quale è assai legato, come ha dimostrato tutta l'indagine, all'altro ex ufficiale Vincenzo GISSI, che è in rapporti con il Generale LO PRETE e si è già visto che, attraverso il BOLZANI, ottiene dall'UTIF di Milano le licenze e le agevolazioni (del caso), grazie alla buona amicizia tra il BOLZANI e l'ing. BIANCHI e che, attraverso il VACCARO, consegue le protezioni da parte della Guardia di Finanza di Milano e di Roma.

- Il BOLZANI dice al BUZZONI (restando nel tema della questione D.P.S.) di essere in rapporto con TRISOLINI Giuseppe e con il Generale GIUDICE (questi in allora già Comandante Generale ed il primo Aiutante di Campo dello stesso) e che, versando una somma di circa 25/30 milioni al mese, si può ottenere una congrua protezione da parte loro.

- 407 -

- Il BUZZONI, che aveva da prima sperimentato l'affidabilità del BOLZANI, si induce a dargli le somme richieste per essere destinate a TRISOLINI ed a GIUDICE ed avvia l'attività, che orienta decisamente al contrabbando, ricorrendo, prevalentemente, a fittizie denaturazioni e, secondariamente (dopo appena tre mesi), ad emissione di "carta". Tutto ciò dopo aver trovato, ancora con l'intercessione del BOLZANI, la disponibilità protettiva dell'UTIF di Torino e precipuamente dell'ing. Enrico FERLITO e del procuratore DE FAZIO CAPUTO Domenico.

- In favore di questi ultimi - dichiaratisi, in particolare, disposti ad emettere, ad "libitum", carta, ovverossia certificati di provenienza ideologicamente falsi - vengono stabiliti compensi corruttivi, in percentuale, pari a £. 10-15 al Kg. del prodotto introdotto, compensi poi puntualmente corrisposti dall'agosto 1975 alla chiusura dell'esercizio (28 febbraio 1976), che vanno ad aggiungersi a quelli percepiti dal DUTTO (£.2 al Kg.), dal BOLZANI (10.000.000 al mese) e dal DAGLI ALBERI (2-4 milioni al mese).

- Dopo i primi versamenti al BOLZANI per il duo TRISOLINI-GIUDICE, BUZZONI desidera controllare quale sorte abbiano i suoi danari - ciò perchè, nonostante i pagamenti, anche se per la rata di quel mese sembra fosse in mora - si aggirano pattuglie della Guardia di Finanza intorno al deposito.
BOLZANI lo conduce a Roma prima nell'abitazione privata di GIUDICE, poi al Comando Generale, dove BOLZANI contatta TRISOLINI ed infine nel vicino bar "Donej", dove TRISOLINI, apparatosi con il BOLZANI, gli rivolge lo sguardo su indicazione di quest'ultimo, ed il BUZZONI si convince della "protezione".

Lucy

- 408 -

- "Secondo un calcolo approssimativo, per le sole protezioni della D.P.S., tra Finanza e UTIF^{SI}, sborsarono circa 800 milioni (di lire) all'incirca, considerato che la D.P.S. ebbe un giro di affari di circa 20 miliardi (di lire), pari a 60.000 tonnellate di prodotto commerciato" (cfr. int. BUZZONI del 20.11.1982 in Vol. 2 fascicolo 7).
- Il prete, don Francesco QUAGLIA, è reso partecipe del denaro, che il BUZZONI corrisponde al BOLZANI : a parte che così espressamente diceva quest'ultimo, è lo stesso BUZZONI che vede il BOLZANI accompagnarsi, sovente, con il QUAGLIA, tanto che, quando egli ha bisogno di reperire il BOLZANI, si rivolge al prete e tanto "che trae l'opinione che il BOLZANI non mentisse", quando asserisce di pagarlo (cfr. int. BUZZONI del 20 novembre 82 in Vol. 2 fascicolo 7).
- A proposito del rilascio delle licenze per il SIF, il dirigente dell'UTIF di Torino, ing. COTILLI, in un primo momento si rifiuta - nonostante le pressioni del BOLZANI - ma poi aderisce per le "insistenze" del FERLITO (cfr. int. BUZZONI 2.2.1983 in Vol. 2 fascicolo 7).
- Nel periodo natalizio il BUZZONI fa pervenire un quadro al Capitano SCORDO, "perchè poteva servire essere nelle grazie del Capitano medesimo in relazione all'attività della D.P.S. (cfr. int. BUZZONI 22.2.83 in Vol. 2 fascicolo 7).
- Sono in tutto due i controlli fatti nella D.P.S. e furono diretti dal Capitano SCORDO (cfr. int. BUZZONI 12.11.82 in Vol.2 fascicolo 7).

Orbene, la descrizione dei fatti, quale raccontata dal BUZZONI non vi è dubbio che corrisponde al vero, perchè è corroborata da non pochi riscontri, che la rendono credibile.



- 409 -

Innanzitutto si affacciano talune considerazioni.

Il BOLZANI è realmente amico di GIUDICE: non solo perchè, come narra BUZZONI, giunge a dargli comè proprio recapito un numero di telefono del Generale, allorchè deve assentarsi per un certo tempo e, quando BUZZONI, ignaro, lo cerca a tale utenza, si sente rispondere "qui casa GIUDICE" ed apprende che il BOLZANI è "a pescare nell'isola" (di Lampedusa), ma perchè sono gli stessi BOLZANI e GIUDICE a dichiararsi amici di vecchia data, sin da quando il secondo diresse la Divisione Centauro dei Bersaglieri di Novara e poi successivamente quando passò a Comandare la Regione Militare di Palermo.

E poi, se BUZZONI sostenne - come realmente sostenne - GIUDICE alla nomina di Comandante Generale, pagando, come si è visto, ben 150 milioni di lire, ciò fece per poterne trarre anche un proprio tornaconto, senza per altro crearsi illusioni, atteso che gli era stato promesso dallo stesso GIUDICE che questi sarebbe stato di aiuto a lui ed agli altri petrolieri: come a dire che è verosimile che il BUZZONI abbia contato sulla promessa ed a nomina avvenuta abbia costituito la D.P.S. per vedersi soddisfatto da GIUDICE il debito della sua riconoscenza.

In secondo luogo, le dichiarazioni di BUZZONI sono sostanzialmente convalidate da quelle dei soci DUTTO e DAGLI ALBERI - e dal suo collaboratore (nonchè genero) GENTILUOMINI Mauro.

In terzo e decisivo luogo, la versione del BUZZONI trova riscontro in quella dello stesso BOLZANI. Questi, dopo aver tentato di non esporsi a grandi accuse (dichiarandosi "frastornato ed in uno stato di completa confusione"), ammette (pochi giorni dopo) di aver con


- 410 -

segnato al TRISOLINI le somme dategli dal BUZ ZONI e, dopo aver cercato, con una estrema "escamotage" di defilare GIUDICE, profilando un suo gesto di "megalomania", viene del tutto allo scoperto (esattamente in sede di confronto con GIUDICE in data 7.12.1982) e, ritrattando l'assunto della "millanteria", conferma che il denaro veniva in effetti indirizzato al Generale GIUDICE.

Ed allora, "se BOLZANI consegna le somme a TRISOLINI, per ottenere realmente qualche cosa; e, se questo qualche cosa è ottenuto, è segno che TRISOLINI si è attivato presso GIUDICE e che questi è fatalmente coinvolto nella vicenda" (cfr. in senso conforme Sent. Tribunale di Torino n. 957/D del 23.12.82 - IV Sezione).

Del resto "TRISOLINI non ha alcun ruolo istituzionale nel Corpo della Guardia di Finanza e non può certo disporre delle verifiche con la sua sola autorità. Tantomeno le può disporre con simile sollecitudine, tale da rendere il petroliere 'moroso', immediatamente avvertito, che gli conviene riprendere i pagamenti. Ed è impensabile che un ufficiale, Comandante del reparto periferico, dia un ordine su richiesta di un TRISOLINI qualsiasi. Così come è inconcepibile che TRISOLINI assuma una iniziativa del genere senza copertura, esponendosi ad eventuali richieste di conferma da parte del Comandante periferico, che lo scoprirebbero immediatamente davanti all'ignaro Comandante Generale" (così testualmente in Sent. del Tribunale di Torino - Sez. IV - n. 957/D del 23.12.1982).

Ma, ciò a parte, se si consideri poi l'episodio del regalo di una BMW 2000 preteso da GIUDICE Giuseppe, figlio del Generale, avvenuto, come si vedrà, in quel contesto storico (dicembre 1974), non vi è motivo alcuno per dubitare del rapporto corruttivo del Generale GIUDICE verso la D.P.S.



- 411 -

Ora, posto che sono le conferme del BOLZANI, DUTTO, DAGLI ALBERI a rendere credibile, ulteriormente, la implicazione di GIUDICE e degli altri organi pubblici della Guardia di Finanza e dell'UTIF, passiamo a verificare, riportando almeno i punti maggiormente salienti.

- Cominciando dal BOLZANI, da lui si apprendono i seguenti dati :

"In relazione all'attività della D.P.S. - dice testualmente il medesimo - è necessario ricollegarsi alla disponibilità dichiarata dal Generale GIUDICE all'atto della proposta (di aiuto) fattami.

Il BUZZONI, evidentemente memore (di tale proposta), mi incaricò di interessarmi per le coperture della Guardia di Finanza e fu così che da me fu contattato il Colonnello TRISOLINI, anche perchè il Generale GIUDICE, una volta divenuto Comandante Generale della Guardia di Finanza, non volle più avere rapporti con me, in quanto ero stato incriminato, per contrabbando di olii minerali, per i fatti della PETROLCOMIT e PETROPAVESE".

- Il BOLZANI interviene nella vicenda "D.P.S." perchè chiamato dal BUZZONI, al solito nel la veste di consulente UTIF, per il disbrigo delle pratiche di cui alle licenze : di qui i contatti con l'ing. FERLITO e di qui la presentazione e le successive visite del BUZZONI allo stesso nel suo ufficio (cfr. int. BOLZANI 27.11.1982 in Vol. 2 - fascicolo 4).

- Il TRISOLINI, al primo incontro con il BOLZANI esordisce dicendo : " ho saputo che sei socio, o comunque sei interessato alla D.P.S., voglio mangiare anch'io...". Alla domanda del BOLZANI "che cosa in particolare volesse", risponde : "25 milioni al mese!".

- 412 -

Quell'incontro è determinato dal fatto che, nonostante i pagamenti al TRISOLINI (ma per l'ultima "busta" il BUZZONI era in mora!), si notavano pattuglie nella D.P.S. e pertanto il BUZZONI giustificatamente viene a dubitare dei legami del BOLZANI con il Comando Generale della Guardia di Finanza (cfr. int. BOLZANI 27.11.1982 in Vol. 2 fascicolo 4).

- Il BOLZANI, a fronte dell'importo complessivo di circa quaranta milioni di lire, ricevuto mensilmente dal BUZZONI, passa - esattamente - 25 milioni di lire al TRISOLINI, per tutto il tempo di esercizio della D.P.S.; trattiene per sé 10 milioni e corrisponde "importi di qualche milione, per tre-quattro volte, e così per complessivi 4 milioni circa, a don Francesco QUAGLIA" (cfr. int. BOLZANI ancora del 27.11.82 Vol. 2 fascicolo 4).
- Durante il tempo del rapporto con il TRISOLINI, il BOLZANI va, verso la fine del 1974, a trovare il figlio del Generale, GIUDICE Giuseppe, e questi gli propone "di regalargli un'autovettura, indicando (gli) una BMW turbo 2000", dicendogli "so che ti sei rimesso nell'ambiente petrolifero e fai dei bei soldini, guadagnando bene; io devo cambiare la macchina, perchè non mi regali una BMW turbo?". Il BOLZANI acconsente e gliela regala, acquistandola presso la concessionaria BMW di Milano "AMBROS-CAR SpA" di via Montecuccoli, intestandola, come da precisa richiesta di Giuseppe GIUDICE, al fratello Francesco (cfr. int. BOLZANI 1.12.82 in Vol. 2 fascicolo 4 e cfr. documentazione sequestrata presso l'AMBROS-CAR in Vol. 3 fascicolo 22).

Tali elementi - osserva il G.I. - autorizzano talune considerazioni.

- In primo luogo può ritenersi incontestabile che le protezioni di GIUDICE in favore del BUZZONI, per la D.P.S., furono l'esplicazione

Luigi

- 413 -

degli aiuti promessi ai petrolieri, in cambio degli appoggi da lui ricevuti dagli stessi, a livello economico e politico - attraverso il BOLZANI - per la sua nomina.

- In presenza poi degli stessi elementi si coglie ancora più incisivamente la programmazione di quell'ampio e preordinato disegno, più volte citato, a cui devono, in ultima analisi, ricondursi tutti i fatti specifici verificatisi in materia di olii minerali, vale a dire le imponenti evasioni fiscali perpetrate dai petrolieri MANCINI - MASNATA - MORELLI - MUSSELLI etc. ai danni dell'Erario.
- Con le precisazioni del BOLZANI, peraltro suffragate dal DAGLI ALBERI e DUTTO, è dimostrato che la promozione ed organizzazione dell'attività della D.P.S. e degli illeciti correlati deve attribuirsi al BUZZONI, che fu coadiuvato dal solito BOLZANI e - secondo quanto si vedrà - deve attribuirsi all'"ingordo" FERLITO, come a dire che questi e il BUZZONI "concertarono insieme" la "societas sceleris": circostanza, del resto, dimostrata dal trasferimento della sede operativa della D.P.S. da Monticelli Pavese in Caraglio, località in cui, appunto, fu trovata la "disponibilità corruttiva" del FERLITO e degli altri funzionari di cui si dirà avanti.
La riprova, del resto, è data dall'incontro "preparatorio" avvenuto a Torino, nel bar FERRERO, intorno al luglio 1975, in cui furono messi a punto le condizioni dell'"accordo" sulle tangenti proprio dal BUZZONI e dal FERLITO - accordo raggiunto per l'"abilità" del BOLZANI (cfr.int. DAGLI ALBERI Marino) - in presenza del DAGLI ALBERI e DE FAZIO CAPUTO.
- Con l'episodio, infine, della BMW 2000, salvo a ritornare sull'argomento, sembra di poter dire che l'iniziativa di GIUDICE Giuseppe di chiedere un sì costoso regalo dal BOLZANI, denota che egli intese certamente far leva sulla disponibilità

- 414 -

del padre ad "agevolare" o "contrastare, a seconda dell'atteggiamento del BOLZANI, l'attività commerciale del BUZZONI.

- Il fatto poi che un'autovettura di sì grossa cilindrata non potè passare inosservata, tanto più in famiglia, denota che un discorso sulla sua origine si sia pur fatto e che, se non vi fu, una ferma opposizione o protesta del Generale GIUDICE, è segno che egli abbia dato "consenso od acquiescenza" alle interferenze profittatrici del figlio, di cui quella riguardante il regalo dell'auto non è il solo episodio, atteso che altri del genere - come assegni ed altri donativi (soprammobili) ricevuti dal BOLZANI, sia pure per importi di qualche milione, e come la società petrolifera costituita con il MORELLI - non ne sono mancati e tutti dimostrano come il Generale GIUDICE non disdegnasse di far sfruttare anche dai figli il potere che con la suprema carica militare egli esercitava.

Dal DAGLI ALBERI e dal DUTTO si apprende :

- la proposta del BUZZONI ad avvalersi del DAGLI ALBERI, come amministratore nominale, fu portata, nell'agosto 1974, da tale DONDI di Parma, altro fiduciario del BUZZONI di Parma, luogo di origine di quest'ultimo (cfr. int. DAGLI ALBERI in Vol. 2 fascicolo 11);
- in principio la D.P.S. effettuò solo fittizie denaturazioni ed erano altre società a fornire "la carta", successivamente (dopo tre mesi circa) a questa provvede la stessa D.P.S. grazie alla "compiacenza" dei funzionari dell'UTIF, FERLITO - DE FAZIO CAPUTO, ad emettere direttamente i necessari (falsi) certificati di provenienza : "carta" - in particolare - fu data alla CHIMIPETROL - e ciò per un vincolo di amicizia esistente tra il BUZZONI verso TRAVERSONE Carlo (cfr. DAGLI ALBERI in Vol. 2 fascicolo 11);

Lucy

- 415 -

- il BUZZONI fu l'organizzatore e l'ideatore del contrabbando....fu lui il "dominus", il quale provvedeva, attraverso il DAGLI ALBERI, a tutti i pagamenti necessari anche per i favori; egli, in occasione di un'apparizione della Guardia di Finanza - poi rivelatasi un "falso allarme" (settembre 1975) - contattò un prete, di un paesino vicino a Novara, il quale.....era del giro, prendeva quindi i soldi e lo aiutava nelle coperture per il contrabbando.
...Un giorno, riferendosi al medesimo (il BUZZONI) mi disse : "devo andare a parlare con il prete ed incontrarmi con lui nel suo paese : era l'ottobre-novembre 1975" (cfr. int. DAGLI ALBERI del 20.11.1982 in Vol. 2 fascicolo 11).

A fronte di tanto - si osserva - è indubbio che le prove a carico di BUZZONI, DAGLI ALBERI e DUTTO, quali cointeressati all'esercizio della D.P.S., sono di per sé sufficienti in ordine a tutti i reati contestati - compresi quelli di collusione, corruzione ed associazione per delinquere e così non limitatamente alle sole violazioni finanziarie - (Capi H - I - L - N - R) come sono sufficienti, per gli stessi fatti, le prove nei confronti di GIUDICE Raffaele, BOLZANI Primo, QUAGLIA Francesco e GIUDICE Giuseppe - nonostante essi - tranne il BOLZANI - si ostinino a non riconoscere la loro colpevolezza.

Tuttavia per una più completa valutazione, si rinvia al momento in cui la disamina sarà integra degli altri elementi probatori, concernenti le connivenze e le complicità dei rimanenti pubblici ufficiali.

Intanto, per la posizione di GIUDICE Giuseppe si fa notare che secche smentite sono derivate all'assunto difensivo del medesimo, che, come si è detto, protesta la sua completa estraneità.



- 416 -

Egli, difatti, asserisce che l'iniziativa del regalo della BMW 2000 fu presa dal BOLZANI ed ebbe luogo, per gratificarlo della laurea in giurisprudenza appena conseguita e colloca lo episodio nell'ottobre-novembre 1975 o i primi del 1976, spiegandolo esclusivamente con il buon rapporto personale - e familiare - esistente con BOLZANI Primo, così prescindendo da qualsiasi riferimento alla "funzione" del padre.

Senonchè, attraverso la documentazione relativa alla pratica di acquisto dell'auto BMW - sequestrata presso l'AMBROS-CAR di Milano ed attraverso le chiarificazioni degli impiegati di detta autoconcessionaria (cfr. dep. testi AGNESI e MACCARELLI in Vol. 3 fascicolo 21) - si desume, invece, che l'autovettura in questione (si trattò esattamente di una BMW turbo 2002) fu commissionata da BOLZANI Primo il 9.12.1974 mediante versamento di un acconto di £. 1.750.000 e fu ritirata dal predetto con pagamento, a saldo, di £. 4.200.000 nel 1° aprile 1975.

Ebbene, in tale data Giuseppe GIUDICE non aveva ancora conseguito la laurea : quindi non regge la tesi del regalo di laurea!.

Per di più, la stessa auto fu immatricolata a nome di GIUDICE Francesco, che è altro figlio del Generale GIUDICE : tale espediente - si fa notare - messo in relazione con il fatto che GIUDICE Francesco esercitava allora la professione bancaria e - a quanto pare - rimase estraneo a cointeressenze petrolifere - a differenza del fratello Giuseppe - che divenne socio di MORELLI Giuseppe - e già allora, nel dicembre 1974, aveva attuato la "combinazione societaria" con la SOFICOM - rappresenta un mezzo esperito, a proposito del regalo della BMW, per allontanare eventuali sospetti di addentellati con l'ambiente dei petrolieri e correlativamente con la funzione del Generale GIUDICE.



- 417 -

E considerato che, di fronte alla documentazione acquisita, GIUDICE Giuseppe, necessitato a cambiare versione, ha concluso di essersi, in sostanza, sbagliato, perchè il BOLZANI gli avrebbe "fatto il regalo prima della laurea", ma comunque nell'immediatezza della stessa, avendo egli già esaurito tutte le materie d'esame", non vi è chi non veda, di fronte alla illogicità dell'ulteriore assunto, l'intento di fornire più assurde discolpe, pur di non ammettere che la verità è quella ostinatamente negata e contenuta nel discorso del BOLZANI.

Tali risultanze, ricollegate a quanto si è detto dianzi sullo stesso argomento ed in particolare sullo stato di consapevolezza di GIUDICE Raffaele, che nella economia del reato rappresenta il pubblico ufficiale, soggetto attivo del rapporto "corruttivo bilaterale" de quo, bene sostengono le ipotesi di concorso in collusione e corruzione di cui al Capo M) ed N), ipotesi determinate, in definitiva, da un episodio, si intende, solo indirettamente attribuibile al Generale GIUDICE, finalizzato al "baratto" con i dati favori (per la D.P.S.) e da questi accettato e, quindi, "voluto".

Ma lo stesso episodio, mentre concretizza i reati, altresì, connessi alla corruzione e collusione, sotto il profilo teleologico - violazioni finanziarie di cui ai Capi O) - P) e delitti di falso di cui al Capo Q) - non sembra possa costituire l'ipotesi di associazione per delinquere, di cui al Capo G), mancando la prova della "continuatività della azione" e della "stabilità" dell'accordo corruttivo.

Pertanto, mentre per i primi reati va disposto il rinvio a giudizio di GIUDICE Giuseppe, per l'associazione per delinquere va dichiarato il proscioglimento del medesimo, perchè il fatto non costituisce reato.

luce

- 418 -

B) I PUBBLICI UFFICIALI (DELLA GUARDIA DI FINANZA e DELL'UTIF)

La cooperazione dei pubblici ufficiali va riguardata, naturalmente, sotto l'aspetto della "vigilanza fiscale", che, secondo la ormai nota regolamentazione della materia degli olii minerali, è devoluta ai compiti della Guardia di Finanza e dell'UTIF, organi, entrambi, con correnti, sia pure con compiti diversi, alla prevenzione ed alla repressione del contrabbando (cfr. Parte III Capitolo 3°).

Quanto alla Guardia di Finanza, sulla base di ciò che si è sinora esposto, si profilano tre ordini di indizi fondati sulle accuse di BUZZONI e BOLZANI e sui riscontri offerti dalle dichiarazioni di DAGLI ALBERI, DUTTO e GENTILUOMINI : in sostanza, vengono coinvolti nel caso di specie quattro diversi reparti, il Comando Generale, il Nucleo pt di Torino, il Gruppo e la Compagnia di Cuneo, tutti si intende, istituzionalmente competenti ai controlli sulla D.P.S..

Scendendo ora nell'individuazione rispettivamente delle persone fisiche responsabili di tali reparti, resta poco da dire nei confronti di GIUDICE Raffaele, dopo quanto esaurientemente si è evidenziato prima, se non ritenere sussistenti i reati ascrittigli come alle lettere G) - M) - N) - O) - P) - Q).

Passando a GRANDI Luciano e SCORDO Francesco, in rappresentanza rispettivamente del Nucleo e della Compagnia di Cuneo (la posizione del primo - nonostante sia intervenuta la sua morte - non può essere tralasciata, senza con ciò voler indagare nel merito, per i riflessi probatori che apporta sui coimputati), e, ripetendo i rilievi posti a giustificazione della riapertura dell'istruttoria nei loro confronti (cfr. Parte II Capitolo 3°), si osserva :

Luci

- 419 -

- il BUZZONI non fu sottoposto mai a verifici che nel corso dell'esercizio nè da parte del Capitano SCORDO nè da parte del Maggiore GRANDI, nè fu mai sottoposto a controlli approfonditi dagli stessi ufficiali, sebbene essi fossero stati messi a conoscenza, da segnalazioni anonime, dell'esistenza del contrabbando nella D.P.S. (cfr. nota numero 12828 Gruppo Cuneo del 5.10.1983 in Vol. 1 Rapporti D.P.S.).
Anzi il GRANDI, allora Maggiore Comandante del Nucleo di P.T. di Cuneo, specificamente investito dalla Legione di Torino di avviante accertamenti sulle circostanze di cui all'anonimo, riferì, negativamente, concludendo invece per una regolare attività della società (vds. in Vol. 1 - Rapporti D.P.S. nota della Legione Guardia di Finanza di Torino n. 1968/R/2135 in data 5.5.76 e vds. nota Compagnia di Cuneo n. 661/R/213 del 24.5.1976);
- il Capitano SCORDO effettuò, quando fu al Comando del Nucleo di P.T. di Cuneo, ma soprattutto poi quando diresse la Compagnia di Cuneo, cinque servizi repressivi su strada (in esecuzione del cd. PIANO C), nella zona di ubicazione della D.P.S., ma anche stavolta, con esito negativo (cfr. nota del Nucleo Regionale di P.T. del 26.5.1983 - Gruppo Sezioni Speciali - 1^a Sezione in Vol. 10 fascicolo 10);
- il Capitano SCORDO, ancora, presenziò personalmente a talune operazioni di denaturazione (sia pure una/due) e si portò, altre volte, nel deposito SIF, preoccupandosi a prendere il caffè, piuttosto che a controllare od elevare contestazioni di sorta, come dimostrano i verbali delle stesse operazioni e come asserisce DAGLI ALBERI Marino;



- 420 -

- per la D.P.S. - secondo il DAGLI ALBERI - "non si registravano controlli o comunque denunce da parte della Polizia Tributaria", perchè "il BUZZONI dava l'imbeccata a tutti" e cioè non solo alla Guardia di Finanza di Roma, ma anche agli ufficiali competenti sia quelli preposti al deposito sia a quelli dislocati a Torino e Cuneo;
- il trasferimento del Maggiore GRANDI a Cuneo fu disposto dal Generale Raffaele GIUDICE - nella sua qualità di Comandante Generale della Guardia di Finanza - con il "concerto" del Generale LO PRETE (cfr. determinazione del Comando Generale n. 18771/R/114 del 29.9.1975 in Vol. 36 fascicolo 3 - cartella GRANDI) a decorrere dall'1.10.1975, in coincidenza dell'avvio dell'attività della D.P.S., improvvisamente e senza risolvere la copertura del posto lasciato in Torino vacante (in concomitanza della prima attività della D.P.S.) e fu mantenuto, nonostante fosse stato prospettato al Comando Generale dallo allora Comandante di Zona di Torino, di procrastinare detto trasferimento: tanto che tale "stranezza" viene sottolineata davanti a questo G.I. dal DAGLI ALBERI per la ovvia sua "sintomaticità" (cfr. DAGLI ALBERI in Vol. 2 fascicolo 11);
- in una telefonata del febbraio 1976, fatta dal BUZZONI pare al GRANDI (telefonata riferita dal DAGLI ALBERI ma non negata dal BUZZONI anche se spiegata diversamente con una finzione nei confronti del DAGLI ALBERI) il primo disse al secondo che "avrebbe fatto pervenire otto rotocalchi": parole che, per DAGLI ALBERI, sottintendevano "la consegna di otto milioni" secondo la terminologia convenzionale preadottata (cfr. int. DAGLI ALBERI - BUZZONI ancora in Vol. 2 fascicoli 7 e 11).

Ora tali dati, che di per sè mettono certamente in luce un atteggiamento "emissivo" dei due pubblici

- 421 -

ufficiali, devono essere integrati dagli altri elementi che di già sono stati evidenziati in punto "prezzolamenti" del BUZZONI per la D.P.S. in favore del Comandante Generale della Guardia di Finanza.

Ritenendo utile sottolinearli, si ricorda :

- il BUZZONI corrispose, per quasi tutto l'esercizio della D.P.S., somme di denaro, (30/40 milioni al mese) al BOLZANI, per essere consegnate al Colonnello TRISOLINI, segretario ed Aiutante di Campo del Generale GIUDICE e per essere devolute a quest'ultimo in cambio delle protezioni assicurate alla D.P.S.; "queste in realtà esistettero, dice il BUZZONI", in quanto "i risultati c'erano";
- il BUZZONI, ancora, fu messo, talune volte, in allarme (poi questo rivelatosi "falso" perchè tendente ad un vero e proprio ricatto), per lo stazionamento di pattuglie della Guardia di Finanza (di Cuneo) ed ebbe modo di constatare che ciò si verificava, perchè egli era rimasto "moroso" nel pagamento degli importi mensili anzidetti e che, comunque, il pericolo cessava con l'adempimento di quanto "doveva" ed in particolare con il venir meno (subito dopo il pagamento) del servizio, su strada, della Guardia di Finanza di Cuneo.

Ma vi è di più.

- Bastava che un finanziere - afferma sostanzialmente DAGLI ALBERI - andasse a guardare il serbatoio, adibito alle denaturazioni, per accorgersi che era vuoto, come bastava andare a verificare presso i destinatari di gasolio da riscaldamento ceduto, perchè si scoprisse l'inesistenza dei rapporti dichiarati a valle ed a monte (cfr. int. DAGLI ALBERI in Vol. 2 fascicolo 11).

Luce

- 422 -

- "Come ho già detto a Cuneo - soggiunge DAGLI ALBERI - sono stato io a riferire che il BUZZONI è stato informato, una volta, dell'esistenza di un servizio di pattuglia della Guardia di Finanza, comandata da distaccamento di fuori zona e fece dirottare il percorso alle autobotti, sottraendolo al controllo dei finanziari" (cfr. int. DAGLI ALBERI del 17 novembre 1982 ancora in Vol. 2 fascicolo 11);
- "Il BUZZONI fece pervenire due quadri, in occasione del Natale del 1975, a mio nome - dice ancora DAGLI ALBERI - senza che io sapessi nulla, tanto che fui sorpreso, quando riceveti un biglietto di ringraziamento" (cfr. int. DAGLI ALBERI 2.2.83 in Vol. 2 fascicolo 11 citati).

Alla stregua di tali nuove acquisizioni il G.I. non ritiene possa confermarsi la soluzione adottata precedentemente con la Sentenza-Ordinanza del Tribunale di Cuneo citata e mandare ampiamente prosciolto il Colonnello SCORDO, indifferenziatamente.

Sussistono, invero, forti dubbi che le omissioni del medesimo fossero effetto - come vuole la difesa - di carenza di mezzi o di disfunzioni - esclusivamente attribuibili all'Amministrazione Finanziaria Militare - sospettando, invece, che fossero effetto quanto meno di "manovrabilità" per impulsi provenienti dall'alto del Corpo e comunque fossero effetto di "connivenze" a tutti i livelli.

Ravvisa pertanto conforme a giustizia dichiarare insufficienti le prove a carico dello SCORDO in ordine ai reati di concorso nei reati finanziari (ed ipotesi strettamente connesse) di cui ai Capi O) - P) - Q), ed inesistenti soltanto le prove in ordine ai reati di collusione, corruzione ed associazione per delinquere, di cui ai Capi G) - M) - N).

- 423 -

Di conseguenza dichiara il proscioglimento di SCORDO Francesco con formula ampia, limitatamente a questi ultimi reati.


Quanto al Maggiore GRANDI Luciano, dichiara estinti i reati ascrittigli, per morte dello stesso, ai sensi dell'art. 150 C.P.

Resta, infine, ancora per la Guardia di Finanza, da prendere in esame le posizioni di LO PRETE Donato, DI CENSO Duilio e SARDELLI Rino.

A carico dei medesimi vi sono i riferimenti che, con particolare riguardo a loro prestazioni "protettive", fanno DUTTO Gianfranco, GENTILUOMINI Mauro, DAGLI ALBERI Marino : per la verità si tratta di dati generici, carenti di specificità.

Senonchè, quanto al DI CENSO ed al LO PRETE, risulta che il primo fu destinato il 1° settembre 1975 al Nucleo di Torino - reparto competente per la zona di Cuneo - dietro determinazione congiunta di GIUDICE e LO PRETE - sotto la cui direzione era, allora, il Comando Generale della Guardia di Finanza -.

Tale circostanza, messa in relazione "agli interessi particolari e privati" che tali trasferimenti sottintesero sotto la gestione "GIUDICE" ed ancora in relazione alla disponibilità del DI CENSO alle propinate devianze funzionali (cfr. vicenda N.I.P.), lascia alquanto - e fondatamente - perplessi, tanto più se si consideri che fu il DI CENSO a stilare - in un'indagine collaterale che coinvolse la D.P.S. (cfr. Sent. Ord. G.I. di Cuneo) - un rapporto "riduttivo" (al suo solito) che ipotizzava (come non ricordare la questione N.I.P.!) la tecnica delle cd. "rigenerazioni", piuttosto che quella delle fittizie denaturazioni, nell'intento chiaramente di fuorviare gli inquirenti e defilare sè stesso e gli altri organi del Corpo che erano preposti - in via diretta - al procedimento delle denaturazioni.



- 424 -

Per non dire che l'assegnazione del DI CENSO in un Reparto- come quello del Nucleo di Torino, che era competente per Cuneo - assume ancora una indicazione significativa e non casuale, se si ricollega al trasferimento del GRANDI, avvenuto - ancora sotto la gestione GIUDICE-LO PRETE - in concomitanza dell'apertura della D.P.S. e degli accordi corruttivi come sopra descritti.

Il fatto poi che il DI CENSO sia chiamato a rispondere di un periodo limitato (tre mesi circa) perchè prese servizio a Torino il 1° dicembre 1975 è un dato che, tutt'al più, può ridimensionare, ma non escludere in via assoluta, la sua complicità.

E ciò anche nel rilievo che egli, se fu, come fu, il protettore del BUZZONI fino al luglio 1974, per le aziende di Casei Gerola (N.I.P. - etc), non potè, senza alcun motivo, interrompere una situazione che, per altro verso, era già improntata a "favoritismo" per iniziativa del vertice Comando Generale.

Al riguardo, valga poi l'atteggiamento (allusivo di collusione) tenuto dal BUZZONI nei confronti del DI CENSO nel procedimento penale celebratosi davanti alla IV Sezione nel dicembre 1982 (cfr. Sentenza n. 957/D citata), allorchè il BUZZONI, dopo aver smascherato gli abusi della N.I.P., sentitosi provocato dal DI CENSO, se ne uscì con le parole "fino ad ora ho solo slacciato un bottone!", come a dire - restando nello stesso eufemismo del BUZZONI - che, se egli avesse slacciato altri bottoni, avrebbe svelato altre verità, che ovviamente sarebbero state pregiudizievoli per il DI CENSO e che non potevano che riferirsi alla D.P.S. secondo l'oggetto, del resto, dell'interrogatorio del BUZZONI in quella sede di Tribunale.

Alla stregua di tanto, si rimette allo stesso Tribunale il vaglio definitivo delle posizioni del LO PRETE, DI CENSO in ordine ai reati loro acritti (Capi G - M - N - O - P - Q).

Lucy

- 425 -

Quanto al SARDELLI, nonostante egli sia risultato, secondo le ormai note vicende giudiziarie, il "braccio destro" del DI CENSO, la sola chiamata in correità del DAGLI ALBERI - e per giunta con indicazioni generiche - non sembra idonea a legittimare il rinvio a giudizio: egli pertanto va prosciolto per insufficienza di prova dai reati di cui alle lettere G) - M) - N) - O) - P) Q).

Per quanto attiene all'UTIF di Torino - posto che gli indizi più consistenti riguardano FERLITO Enrico e DE FAZIO CAPUTO Domenico - le fonti di prova sono individuabili, ancora, negli interrogatori (già accennati) di BOLZANI - BUZZONI - DUTTO - DAGLI ALBERI e GENTILUOMINI, i quali offrono elementi a loro carico, tanto schiacciati, che non è il caso di dilungarsi oltre.

Non può però non essere sottolineato (pur tenendo presente che per DE FAZIO CAPUTO gli accenni al merito sono, ancora una volta, necessari per definire le posizioni dei coimputati) che i predetti devono essere ritenuti tra i maggiori responsabili delle frodi perpetrate nella D.P.S. e che per il FERLITO non può non essere tenuto nel debito conto lo stato della latitanza da tempo mantenuto dal medesimo.

Ancora per il FERLITO, inoltre, non può sottacersi la "ingordigia" e la spregiudicatezza da lui dimostrate, reiteratamente con gli abusi d'ufficio commessi, nonchè la sua ferma intenzione di elevare tali atteggiamenti ad un vero e proprio sistema di vita.

Basti dire che - secondo quanto racconta DAGLI ALBERI, verso la fine del 1975, vi fu un incontro alla presenza di questi in un deposito di Torino (sembra quello gestito da NOBBIO Giampiero): vi parteciparono il BUZZONI ed il FERLITO; "si stabilirono (ancora) gli ammontari dei soldi quali tangenti" e vi fu perfino una colluttazione - in cui circolò una pistola -

luna

- 426 -

tra NOBBIO e FERLITO, perchè "questi reclamava più soldi" (cfr. int. DAGLI ALBERI in Vol. 2 fascicolo 11).

E basti dire che - secondo quanto afferma il BUZZONI - la chiusura della D.P.S. fu voluta dal DE FAZIO CAPUTO e DAGLI ALBERI, i quali ebbero a prendere consapevolezza dei rischi a cui si erano esposti, ma fu osteggiata dal FERLITO (cfr. int. BUZZONI del 9.11.82 in Vol. 2 fascicolo 7).

Ed, inoltre, per una più completa messa a fuoco della personalità del FERLITO valgano le considerazioni e le risultanze evidenziate nella vicenda "DE NILE" a cui si rinvia (Parte V Cap. I, II e III).

Rimane infine la posizione di COTILLI Francesco quale dirigente dell'UTIF di Torino.

Gli indizi a suo carico possono così riassumersi :

- vi furono, prima dell'apertura della D.P.S., diverse visite presso il suo ufficio, da parte del BOLZANI e BUZZONI, per il rilascio delle licenze prescritte : in un primo momento, a quanto sembra, il COTILLI non fu d'accordo, ma infine acconsentì, pare per le insistenze del FERLITO (cfr. int. BUZZONI del 2.12.83 in Vol. 2 fascicolo 7);
- il rilascio delle licenze - appunto a firma del COTILLI - presenta una anomalia, sin troppo sintomatica ed assai singolare per non pensare a "compiacenze e favoritismi" : le licenze anzidette furono concesse appena il giorno dopo la domanda (26.7.75), con il particolare che il prescritto sopralluogo dell'UTIF, nel deposito della D.P.S., fu fatto addirittura prima della domanda stessa (giugno 75), circostanza ampiamente commentata dal DUTTO e dal DAGLI ALBERI, in senso, ovviamente, dimostrativo del trattamento fuori della prassi e perfino con la sottolineatura che per il rilascio di quella licenza passò - in definitiva -

Luca

- 427 -

solo qualche giorno, quando, invece, in casi analoghi trascorrevano mesi e mesi, a parte l'incertezza del merito (cfr. int. DUTTO e DAGLI ALBERI in Vol. 3 e 2 fascicoli 15 e 11);

- dagli uffici dell'UTIF sono stati fatti sparire - tra gli altri documenti - le licenze fiscali di esercizio, riguardante il deposito in questione (via Centallo di Caraglio) relative alle due gestioni SIOM - D.P.S., nonché i verbali di verifica dell'UTIF stesso, datati 17/24 settembre 1973, 8 settembre 1973 e 3 ottobre 1974 (cfr. Vol. 11 fascicolo 2).

Quest'ultimo fatto - per il quale sono chiamati a rispondere, a parte il COTILLI ed il FERLITO, il DAGLI ALBERI, il DUTTO ed il BUZZONI (a titolo di concorso) - tutti interessati a sopprimere la prova degli abusi connessi alla costituzione della documentazione - trova supporto nell'acquisizione delle copie, che peraltro verso sono state ugualmente reperite ed esaminate (cfr. produzioni del Vice Prefetto di Cuneo D'ALFONSO Bruno in Vol. 6 fascicolo 3).

E trova supporto nelle deposizioni dell'attuale Dirigente dell'UTIF di Torino, CARPIGNANO Luigi, da cui si è avuta la conferma che "non si trovano più negli archivi dell'ufficio" i documenti su citati (cfr. deposizione CARPIGNANO del 26.11.1983 in Vol. 6 fascicolo 3).

Sulla base di tali risultanze deve disporsi il rinvio a giudizio del COTILLI e del FERLITO, perché rispondano dei reati loro imputati, rispettivamente, ai capi G) - M) - O) - P) - Q) - R), vale a dire i reati finanziari e le ipotesi connesse (concorso in contrabbando, falso ideologico e materiale, falso per soppressione, corruzione e associazione per delinquere).

L'ipotesi di falso per soppressione, ex lett.R), va, altresì, posta a carico di DAGLI ALBERI, DUTTO e BUZZONI a titolo di concorso.

- 428 -

Questi ultimi, nonché il FERLITO, vengono sottratti alle imputazioni di associazione per delinquere e di corruzione perchè già sono stati sottoposti, per le stesse, a procedimento penale presso il Tribunale di Cuneo, ritenuta così unitaria, e differente delle altre ipotesi (contrabbando etc.), la condotta corruttiva per le due forme di contrabbando (reale e cartolare) esaminate.

Inoltre, per tutti gli odierni giudicabili - imputati del delitto di collusione - va esclusa dal Capo N) l'aggravante di cui all'art. 61 n.2, perchè ritenuta assorbita dalla fattispecie contestata: questa, risolvendosi, difatti, in un reato di per sé strumentale agli altri, specifici, del contrabbando, sembra comporti di per sé un nesso teleologico, che non può attribuirsi, per gli stessi fatti, più di una volta ai medesimi imputati.

Infine vanno dichiarati estinti, nei confronti di TRISOLINI Giuseppe e DE FAZIO CAPUTO Domenico, i reati di cui, rispettivamente, alle lettere G) - M) - N) - O) - P) - Q), per morte degli stessi sopravvenute il 4.8.1979 e il 4.6.1981.

- - - - -



- 429 -

PARTE VIII) - CONCLUSIONI

Tenute presenti tutte quant~~e~~ le risultanze delle vicende processuali, di cui all'intera indagine istruttoria, non è superfluo fare un quadro rie pilogativo degli aspetti più importanti emersi nel corso della trattazione.

Possono assumersi, in definitiva, le seguenti conclusioni.

- Il contrabbando degli oli minerali si manifesta in modo più consistente, sin dal 1950, in correlazione dell'aumento della produzione e della espansione dei consumi nello specifico settore. Assume un'impressionante aumento negli anni immediatamente successivi, in coincidenza dello inasprimento fiscale operato su certi prodotti c.d. nobili (gasolio per autotrazione e per usi altri) ed in coincidenza della determinazione del "doppio mercato", ovverossia della differenza di aliquote, esistente tra il gasolio per uso riscaldamento domestico e quello per autotrazione, nonché ancora in coincidenza della particolare strutturazione data ai depositi, esercenti il commercio degli oli minerali e caratterizzata dalla possibilità di istituire depositi SIF decentrati, al di fuori delle raffinerie e dalla possibilità di costituire depositi liberi in coesistenza con i SIF.
- Tali aspetti - che sembra debbano considerarsi le cause prime ed immediate della nascita e della proliferazione di un vasto e ramificato sistema di contrabbando (tant'è che vi si è posto rimedio, in sede legislativa, con la parificazione delle aliquote previste per i due tipi di gasolio, con il D.L. 30.12.1979, n. 660) - si ricollegano al programma politico-economico (giustamente) adottato (sin dal 1930) per dare un'adeguata espansione all'industria petrolifera, nell'ottica di sostituire all'importazione dei prodotti finiti (benzina, gasolio, etc.) una fonte

Luc

- 430 -

di disponibilità all'interno del Paese, che soddisfacesse immediatamente i crescenti fabbisogni dell'industria nazionale, in fase di espansione, per la crescente domanda di carburanti nel campo dell'autotrazione e della aviazione e soddisfacesse le esigenze dell'interscambio internazionale, favorito dalla posizione geografica del nostro Paese al centro del Mediterraneo e non lontano dalle fonti di approvvigionamento delle materie prime.

Nell'ambito di tale espansione, il fatto, però, che, a partire degli anni 50 si determina una vera e propria "escalation" da parte del Fisco ad aumentare, con molta frequenza e con rapida progressione le aliquote delle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi di largo consumo nazionale, allo scopo di trovare nuovi cespiti erariali (vds. ad es. l'imposta sulla benzina portata da f. 563 - del 1950 - alle f. 1.300 odierne) ed il fatto che si mantiene, soprattutto, un differente trattamento fiscale per altri prodotti, sostanzialmente dello stesso tipo, anche se destinati ad usi differenti, costituiscono, per gli operatori petroliferi senza scrupoli e disonesti - in uno con il decentramento dei SIF e con il rinvio della liquidazione delle II.FF. - appunto un incentivo ad evadere i tributi.

A fronte di tale situazione è spontaneo chiedersi se un'esazione di imposta alla "fonte", nel momento cioè dell'importazione dei prodotti, ovvero della loro lavorazione presso le raffinerie, piuttosto che ammettere la possibilità di movimentare gli stessi prodotti in "cauzione", non avrebbe potuto ridurre, o addirittura eliminare, una sì imponente fonte di illeciti profitti. (cfr. Parte III - Capitolo IV e Cap. I - II - III).

- In tale contesto storico si innestano le molteplici ed imponenti frodi perpetrate in Italia e soprattutto in Lombardia e Piemonte ed in particolare quelle oggi esaminate e ricon



- 431 -

ducibili alle società N.I.P. - OMNIA PETROLI - DINA PETROLI - BITUMOIL - D.P.S. - SIPCA - NUOVA ITALIAN OIL - PETROLFAIRE - STEDI - ISOMAR etc., vale a dire alle persone di BUZZONI - MORELLI - MUSSELLI - MANCINI - RESTAINO - MASNATA ACETO - CHIABOTTI etc..

Nello stesso contesto devono collocarsi, altresì, la promozione dell'ing. DE NILE a Dirigente Superiore dell'UTIF e la nomina del Gen. GIUDICE a Comandante Generale della Guardia di Finanza. Entrambi gli atti sono l'espressione di un preciso e preordinato disegno criminoso, ideato per rinsaldare e riorganizzare una situazione di contrabbando di petrolio già preesistente, concepito sin dal 1972 e fermamente perseguito nel 1973/74 con una vera e propria "mobilitazione" di forze a tutti i livelli: detto disegno ebbe, come interlocutori sicuri, petrolieri, ufficiali della Guardia di Finanza, funzionari del Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane - e del Ministero dell'Industria e Commercio ed ebbe, in sostanza, lo scopo di assicurare la copertura dei posti chiave dell'Amministrazione Finanziaria, civile e militare. (cfr. Parte V - Cap. I - II - III e cfr. Parte VI - Cap. I e II).

- La promozione "DE NILE" e la nomina "GIUDICE" offrono, in uno con gli abusi correlati alla Direzione Generale delle Dogane, uno "spaccato" della P.A., denotante un vero e proprio sistema di abusi funzionali.

Sia l'una, sia l'altra furono assunte, difatti, per fini particolari e quindi per "eccesso di potere", dovuto a patteggiamenti tra petrolieri ed esponenti politici, nonchè dovuto ad esborsi di denaro destinati, prevalentemente, a finanziamenti di partiti o di correnti politiche, nell'ambito di "collette", per rilevanti somme di denaro, costituite da petrolieri.

Tutto ciò in corrispondenza di un sistema di baratti con atti di ufficio, così risoltosi in un vero e proprio "mercimonio", operato, vuoi direttamente, vuoi per le interposte persone di segretari di Ministri, di sottosegretari, di funziona

- 432 -

ri di Ministeri e con l'intermediazione di importanti ecclesiastici e di privati altrettanto influenti nel settore imprenditoriale. La promozione di DE NILE e la nomina di GIUDICE dimostrano, in buona sostanza, come settori disparati del nostro apparato istituzionale, dalla Curia, alla P.A., alla Politica, si siano resi permeabili alle "sollecitazioni" e come siano stati "sensibili" alle stesse sollecitazioni coloro che operarono in rappresentanza di poteri pubblici, specie quando si sono profilati, sotto qualunque forma, vantaggi, per sè o per altri, di natura economica - così accreditandosi l'opinione di un vigente "malcostume", che purtroppo oggi è assai ricorrente e, quel che è peggio, viene elevato a prassi, attanagliando così, i gangli dello Stato.

E dimostrano, in estrema sintesi, come non sia priva di fondamento la "diagnosi" - di già espressa nella premessa sull'analisi storica del fenomeno del contrabbando - secondo cui deve individuarsi in tale situazione generalizzata di devianze professionali ancora un'altra causa della diffusione delle frodi petrolifere (cfr. Parte V - Cap. I - II e III e cfr. Parte VI - Cap. I e II).

- L'esame di tali frodi, ed in particolare quelle che ci riguardano, presenta, infine, molti, convergenti ed inquietanti, punti di contatto con associazioni "oscure" - anche se non sempre appaiono tali dal punto di vista formali (vds. Associazione Cavalieri della Nuova Europa, Ordine S. Sepolcro) - e principalmente con la Loggia Massonica, Propaganda 2. Senza voler interferire in un campo di indagine che non compete a questo GI., non può non soffermarsi l'attenzione, nel compito di disamina integrale degli atti, anche su quelli che individuano una trama di relazioni di rilevante interesse pubblico.

- 433 -

Da più soggetti, invero, si è, insistentemente, fatto riferimento con discorsi, più o meno allusivi, ad interferenze della "Massoneria ed in particolare della Loggia P.2" sulla nomina del Gen. GIUDICE, discorsi che, se per la loro genericità offrono scarni elementi di giudizio, lasciano dietro di sé non pochi sconcertanti interrogativi, che, proprio perché insoluti, non sono meno preoccupanti ed incombenti.

E ciò tanto più se si considerino i profili non certo legittimi che dalle specifiche indagini emergono in seno alla P.2 (cfr. Pre-relazione Anselmi).

- Alla stregua di tanto insorge l'interrogativo, a dir poco conturbante, se all'ampio disegno criminoso dei petrolieri abbiano concorso, come si dice e come fondatamente si sospetta, forze occulte dello Stato e se queste siano penetrate nel Corpo della Guardia di Finanza, che chiaramente è l'organo propulsore istituzionale, per assumerne il controllo nella primaria funzione di prevenzione e repressione fiscale o nell'esercizio, in genere, dei compiti di istituto.

Ciò vale a chiedersi se debba individuarsi nella P.2 ancora un'altra causa del contrabbando, e della sua ramificazione, a partire dagli anni 1970 (cfr. Parte VI - Cap. II - Parag. IV).

- E per finire una considerazione, peraltro già accennata nella parte introduttiva, è d'obbligo: la presente trattazione non ha certo la pretesa di dare suggerimenti o rivolgere censure, che peraltro esulano dai compiti dello scrivente, per i pretesi "vizi del sistema" o per i presunti "difetti del corpo normativo" sulla materia degli oli minerali, ma si prefigge di dare principalmente un utile supporto per l'affermazione della verità e "solo eventualmente" offrire punti di riflessione per ogni possibile miglioramento degli uomini e degli istituti giuridici.

- - - -



- 434 -

PARTE IX : DISPOSITIVO SENTENZA-ORDINANZA

* PER QUESTI MOTIVI =

- Il Giudice Istruttore;
- Dichiarata chiusa la formale istruttoria;
- In parziale difformità dalle richieste del Pubblico Ministero
- Visti gli artt. 378 C.P.P. - 150 C.P.

PRONUNCIANDO CON SENTENZA

- Dichiarata non doversi procedere nei confronti di :

- 1) BERNARDI Giancarlo, in ordine ai reati sub A) - B) - D) - E) - F), per non aver commesso i fatti;
- 2) BONADEO Agostino, in ordine al reato sub Z), per non aver commesso il fatto;
- 3) CASUSCELLI Diego, in ordine ai reati sub A) - B) - D) - E) - F), per non aver commesso i fatti;
- 4) CERETTO Giacomo, in ordine al reato sub B), per non aver commesso il fatto ed in ordine ai reati sub. T) - U) - V) - Z), per insufficienza di prove;
- 5) CROCETTA Dario, in ordine ai reati sub T) - U) - V), per non aver commesso i fatti;
- 6) DE BONIS SCIARAFFA Donato, in ordine al reato sub Z), per non aver commesso il fatto;
- 7) DE COCCI Danilo, in ordine ai reati sub T) - U) - V), per non aver commesso i fatti;
- 8) DE FAZIO CAPUTO Domenico, in ordine ai reati sub G) - M) - N) - O) - P) - Q), perchè estinti per morte dello stesso;

huc

- 435 -

- 9) FOLIGNI Mario, in ordine al reato sub. S), per non aver commesso il fatto;
- 10) FREDIANI Rodolfo, in ordine al reato sub. Z), per non aver commesso il fatto;
- 11) GANDOSI Guido, in ordine ai reati sub. T) - U) - V) - Z), perchè estinti per morte dello stesso;
- 12) GIUDICE Giuseppe, in ordine al reato sub. G), perchè il fatto non costituisce reato;
- 13) GRANDI Luciano, in ordine ai reati sub. G) - M) - N) - O) - P) - Q), perchè estinti per morte dello stesso;
- 14) MAZZEGA Miranda in LO MUTO, in ordine ai reati sub. T) - U) - V) - Z), per non aver commesso i fatti;
- 15) OLEVANO Fernando, in ordine ai reati sub. T) U) - V) - Z), per insufficienza di prove;
- 16) PALMIOTTI Bruno, in ordine ai reati sub. T) U) - V), per non aver commesso i fatti;
- 17) PIMPO Mario, in ordine al reato sub. Z), per non aver commesso il fatto;
- 18) PLACIDI Walter, in ordine ai reati sub. A) - B) - C) - D) - E) - F) per insufficienza di prove ed in ordine al reato sub. Z) per non aver commesso il fatto;
- 19) POLIMENI Domenico, in ordine ai reati sub. A) B) - D) - E) - F), per non aver commesso i fatti;
- 20) R E A Renato, in ordine ai reati sub. T) - U) - V) - Z), perchè estinti per morte dello stesso;
- 21) ROSSI Giuseppe, in ordine ai reati sub. B) - C) - D) - E) - F), per non aver commesso i fatti;

- 436 -

- 22) SANTORO Bernardino, in ordine al reato sub Z), per non aver commesso il fatto;
- 23) SARDELLI Rino, in ordine ai reati sub. G) - M) - N) - O) - P) - Q), per insufficienza di prove;
- 24) SAVIO Emanuela, in ordine ai reati sub. T) - U) - V) - Z), per non aver commesso i fatti;
- 25) SCORDO Francesco, in ordine ai reati sub. G) M) - N), per non aver commesso i fatti ed in ordine ai reati di cui ai capi O) - P) - Q) per insufficienza di prove;
- 26) SENIA Dante, in ordine ai reati sub. A) - B) - D) - E) - F), per insufficienza di prove;
- 27) SESSA Giuseppe, in ordine ai reati sub. A) - B) - C) - D) - E) - F), per insufficienza di prove;
- 28) SILVESTRI Raul, in ordine ai reati sub T) - U) - V), per non aver commesso i fatti;
- 29) STANA' Leonardo, in ordine ai reati sub A) - B) - C) - D) - E) - F), per non aver commesso i fatti;
- 30) SUSANNA Cesare, in ordine ai reati sub A) - B) - C) - D) - E) - F), per insufficienza di prove;
- 31) TALO' Luigi, in ordine ai reati sub. A) - B) C) - D) - E) - F), per non aver commesso i fatti;
- 32) TRISOLINI Giuseppe, in ordine ai reati sub G) - M) - N) - O) - P) - Q), perchè estinti per morte dello stesso;
- 33) VACCARO Angelo, in ordine al reato sub. Z), per non aver commesso il fatto.



- 437 -

- Visto l'art. 374 C.P.P.

PRONUNCIANDO CON ORDINANZA

dispone il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Torino, competente per materia e territorio, nei confronti di :

- 1) ACETO Pier Isidoro, per rispondere del reato di cui al Capo Z);
- 2) ARENA Maurizio, per rispondere del reato di cui al Capo S);
- 3) BETTI Medardo, per rispondere dei reati di cui ai Capi D) - E) F);
- 4) BIANCHI Armando, per rispondere, in stato di arresto domiciliare, dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F) - Z);
- 5) BOLZANI Primo, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F) - G) - M) - N) - O) - P) - Q) - S) - Z);
- 6) BONADEO Agostino, per rispondere del reato di cui al Capo S);
- 7) BONICIOLLI Antonio, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) B) - C) - D) - E) - F);
- 8) BUZZONI Franco, per rispondere dei reati di cui ai Capi B) - C) - H) - I) - L) - N) - R) S) - Z);
- 9) CANTIELLO Giovambattista, per rispondere dei reati di cui ai Capi Z/1) - Z/2) - Z/3);
- 10) CAPOSSELA Rosa, per rispondere del reato di cui al Capo Z/1);



- 438 -

- 11) CROCETTA Dario, per rispondere del reato di cui al Capo Z);
- 12) COTILLI Francesco, per rispondere dei reati di cui ai Capi G) - M) - O) - P) - Q) - R) - Z), ritenute così assorbite le ipotesi sub. T) - U) - V) dai Capi A) - B) - C) del proc. pen. n. 349/81 RGI (e connessi) in corso avanti al G.I. dr. Vaudano;
- 13) CUOMO Antonio, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F);
- 14) DAGLI ALBERI Marino, per rispondere dei reati di cui ai Capi H)-I) - L) - N) - R);
- 15) DE COCCI Danilo, per rispondere del reato di cui al Capo Z);
- 16) DE LISO Vincenzo, per rispondere del reato di cui al Capo Z/1);
- 17) DEL GIZZO Ernesto, per rispondere del reato di cui al Capo Z/3);
- 18) DE NILE Egidio, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F) - Z);
- 19) DI CENSO Duilio, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F) - G) M) - N) - O) - P) - Q);
- 20) DI GIORGIO Francesco, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F);
- 21) DUCA Simeone, per rispondere dei reati di cui ai Capi T) - U) - V) - Z);
- 22) DUTTO Gianfranco, per rispondere dei reati di cui ai Capi H) - I) - L) - N) - R);
- 23) FERLITO Enrico, per rispondere, in istato di latitanza, dei Capi O) - P) - Q) - R);

- 439 -

- 24) FREATO Sereno, per rispondere dei reati di cui ai Capi S) - Z);
- 25) FREDIANI Rodolfo, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F);
- 26) FORMATO Giulio, per rispondere, in istato di latitanza, dei reati di cui ai Capi T) - U) - V) - Z);
- 27) GIOVANELLI Marzian, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F) - Z);
- 28) GIUDICE Giuseppe, per rispondere dei reati di cui ai Capi M) - N) - O) - P) - Q);
- 29) GIUDICE Raffaele, per rispondere dei reati di cui ai Capi G) - M) - N) - O) - P) - Q) - S);
- 30) LO MUTO Giulio, per rispondere dei reati di cui ai Capi T) - U) - V) - Z);
- 31) LO PRETE Donato, per rispondere, in istato di arresto (a Madrid) ed in attesa di estradizione, dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F) - G) - M) - N) - O) - P) - Q) - S);
- 32) MARINELLI Francesco, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F);
- 33) MARINO Luigi Guglielmo, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F);
- 34) MORELLI Giuseppe, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F) - S) - Z);
- 35) MUSSELLI Bruno, per rispondere dei reati di cui ai Capi S) - Z);



- 440 -

- 36) PALMIOTTI Bruno, per rispondere dei reati di cui ai Capi S) - Z);
- 37) PATRIZIO Lidio, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F);
- 38) PAZZANESE Ugo, per rispondere dei reati di cui ai Capi S) - Z/3);
- 39) PICCHIONI Rolando, per rispondere dei reati di cui ai Capi T) - U) - V) - Z);
- 40) POMARA Mario, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F);
- 41) QUAGLIA Francesco, per rispondere, in istato di libertà (art. 272 CPP), dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F) - G) - M) - N) - O) - P) - Q) - S) - Z)
- 42) RESTAINO Michele, per rispondere dei reati di cui ai Capi B) - C);
- 43) SANTORO Berardino, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F);
- 44) SARDELLI Rino, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F);
- 45) SCIBETTA Giuseppe, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F);
- 46) SCIBETTA Salvatore, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F);
- 47) SILVESTRI Raul, per rispondere del reato di cui al Capo Z);
- 48) VACCARO Angelo, per rispondere dei reati di cui ai Capi A) - B) - C) - D) - E) - F).

- Dichiaro esclusa l'aggravante, di cui all'art. 61 n. 2, dai Capi C) ed N);



- 441 -

- Puntualizza come appresso le date dei reati A) - B) - C) - D) - E) - F) : dal luglio 72 al luglio-agosto 1974 limitatamente a MARINO MORELLI - BUZZONI - RESTAINO e GIOVANELLI; dai primi del 1973 al luglio-agosto 1974 per tutti gli altri imputati, e così secondo le modifiche già apportate in epigrafe in relazione agli originari capi d'imputazione;

- Visto l'art. 88 C.P.P.

Dichiara sospeso il procedimento nei confronti di TOMASONE Guido per sopravvenuta infermità totale di mente ed ordina lo stralcio dei seguenti atti da formare autonomo e separato procedimento:

- interrogatori di BOLZANI Primo 27/11 - 7/12 - 17/12/82 - 18/1 - 11/3/83 - confronto BOLZANI-BIANCHI 20/9/83 - confronto BOLZANI-LO MUTO - SILVESTRI 22/12/83;
- interrogatori DE NILE Egidio 24/3 - 26/3 - 30/3 - 31/3/82 - confronto DE NILE + 3 22/12/83 - interrogatori 13/4 - 13/4 - 14/4/82 12/4/83;
- interrogatorio OLEVANO Fernando 15.12.83;
- esposto anonimo a firma "Rosa" relativo a soppressione lettere commendatizie (Vol. 18);
- verbali delibere Consiglio Amministrazione Direzione Dogane relative a promozione e trasferimento del DE NILE (Vol. 18);

- Visti gli artt. 15 C.P.P. e 68 Costituzione

Conferma lo stralcio degli atti disposto nei confronti di AMADEI Giuseppe (proc. pen. n. 874/82 RGI e proc. pen. n. 173/83 RGI) in considerazione della sua qualifica di parlamentare, in attesa del giudizio della Commissione Parlamentare per le autorizzazioni a procedere;



- 442 -

- Visti gli artt. 47 - 45 C.P.P.

Rigetta l'eccezione d'incompetenza per territorio proposta dai difensori di FREDIANI Rodolfo, DI CENSO Duilio, RESTAINO Michele, VACCARO Angelo e MARINO Luigi Guglielmo, ritenendo così la propria competenza per territorio ed indi di questo Tribunale per il conseguente dibattimento;

- Visto l'art. 157 C.P.

Rigetta l'eccezione di prescrizione proposta dall'Avv. E. FILIPPI, difensore di MARINO Luigi Guglielmo, in ordine al reato di contrabbando (Capo D);

Manda alla Cancelleria che sia inviata copia (integrale) della presente ai seguenti uffici per opportuna conoscenza e per quanto di loro competenza :

- Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla P/2 - Roma - (cui si richiama la nota n. 1750/C.P2 del 22.6.1983;
- Commissione Inquirente - Roma - (cui si richiama la nota n. 44/IX-SG del 18.11.1983;
- Procura Generale Corte dei Conti - Roma - dr. Aterno;
- Comando Generale Guardia di Finanza - Roma;
- Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane - Divisione del personale - Roma;
- Corte di Appello di Torino - Sez. I - per proc. pen. a carico di R. GIUDICE ed altri;
- Giudice Istruttore Tribunale Milano (dr. Lamanna) per proc. pen. n. 859/80/F RGI contro Musselli Bruno ed altri;
- Giudice Istruttore Tribunale Mantova (dr. Fasanelli) per proc. pen. n. 291/82 RGI contro Musselli Bruno ed altri;



- 443 -

- Giudice Istruttore Tribunale di Busto Arsizio (d.ssa Di Addea) per procedimento penale contro Mancini Giuseppe ed altri;
- Giudice Istruttore Tribunale Torino (dr. Vaudano) per proc. pen. n. 349/81 RGI e connessi "Costieri Alto Adriatico";
- Giudice Istruttore Tribunale Torino (dr. Cuva) per proc. pen. n. 586/80 RGI "MAURA";
- Avvocatura dello Stato di Torino per conto del Ministero delle Finanze;
- Congregazione del Clero (Cardinale ODDI Silvio) Città del Vaticano - Roma;

Direttore di Sezione
(Dott. UMBERTO CUMIA)

IL GIUDICE ISTRUTTORE


- dr. Aldo Cuva -



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, 12.6.84

IN CANCELLERIA



COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

TORINO, IL

CANCELLIERE


14 GIU. 1984

Corte dei conti (il presidente della sezione II): trasmissione della sentenza relativa alla condanna di Giudice Raffaele e Lo Prete Donato al risarcimento dei danni in favore dell'Amministrazione dello Stato (depositata il 23 maggio 1983).



Corte dei Conti

PRESIDENTE DI SEZIONE



000569
LIBERO

Gentile Onorevole,

come da sua richiesta, ho
il pregio di inviarle copia
della decisione - ordinan-
za 14-16 dicembre 1982,

pubblicata il 23.5.1983,
nel quotidiano *Giudice*, Lo
Pete ed altri -

colgo l'occasione

per porgevole memoria, dei
presenti saluti

Mario Fiori

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti, Sez. II^o giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica, costituita dai magistrati:


Dott. Mario Fiore - Presidente
Prof. Antonio Troccoli - Consigliere relatore
Dott. Mario Ristuccia - Consigliere
Dott. Giovanni Bencivenga - I Referendario
Dott. Rita Arrigeni Pallotta - I Referendario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE - ORDINANZA

nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei confronti di Giudice Raffaele, Loprete Donato, Ausiello Pasquale, Vissicchio Giovanni, Battistella Gianfranco, Favilli Sergio, Bove Giuseppe, Tafi Vieri, Familiari Stanislao, Vanzan Bruno, Ciccone Gianpietro, con la partecipazione, ai fini della dichiarazione di terzo, della sig.ra Galluzzo Giuseppina, Turi Annamaria, Carparelli Antonia, della Banca Nazionale dell'Agricoltura e della Banca Nazionale delle Comunicazioni e l'intervento di Pompeo Bencivenga Lidia, Battistella Luciana, Loprete Nicola.

Visti gli atti introduttivi del giudizio iscritti al n. 8331 del registro di segreteria;



Visti gli atti e documenti di causa;

Uditi nelle pubbliche udienze del 14 e 16 dicembre 1982 il relatore consigliere prof. Antonio Troccoli;

Uditi l'avv. prof. Franco Gaetano Scoca nell'interesse di Raffaele Giudice e Galluzzo Giuseppina; l'avv. Wilfredo Vitalone nell'interesse di Loprete Donato; l'avv. Francesco Saverio Pettinari nell'interesse di Turi Anna Maria, Carparelli Antonia e Loprete Nicola; l'avv. Celestino Biagini nell'interesse di Ausiello Pasquale, l'avv. Luigi Speranza nell'interesse di Familiari Stanislao, l'avv. Alfredo Bianchini nell'interesse di Bruno Vanzan, gli avv. ti Domenico Maraffioti e Mario Chierogato nell'interesse di Ciccone Gianpietro.

Udito il P.M. rappresentato dal S.P.G. dr. Giorgio Aterno

- F A T T O -

Con atto di citazione in data 12 gennaio 1981, la Procura Generale presso la Corte dei conti ha promosso un giudizio di responsabilità a carico di Giudice Raffaele, già comandante del Corpo della Guardia di Finanza, di Loprete Donato, Ausiello Pasquale, Vissicchio Giovanni, Battistella Gianfranco, Favilli Sergio, Bove Giuseppe, tutti ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, nonché di Taffi Vieri,

Familiari Stanislao, Vanzan Bruno, funzionari degli Uffici U.T.I.F. e degli uffici doganali.

I suddetti sono stati convenuti in giudizio per i danni che avrebbero arrecato all'erario per l'ammontare di lire 165.601.817.708 ed è stata chiesta la loro condanna al pagamento di tale somma oltre gli interessi e le spese legali.

Con decisione n. 119 del 15 luglio - 3 settembre 1981, questa Sezione giudicante ha:

- respinto l'istanza di sospensione del giudizio in pendenza del processo penale;
- ritenuto che l'avvenuta costituzione dell'amministrazione come parte civile nel processo penale non esclude la contemporanea azione del Procuratore Generale dinanzi a questa Sezione, data la diversità dell'azione;
- respinto ogni eccezione relativa alla ritenuta genericità dei motivi posti dal Procuratore Generale a base dell'atto di citazione.

Con la stessa decisione la Sezione ha assolto, soltanto per l'addebito relativo alla mancata effettuazione di controlli "a monte" nei confronti della Ditta "Della Francesca", l'ing. Stanislao Familiari: ha convalidato i sequestri conservativi nei confronti di tutti i convenuti, ad eccezione di quel

lo chiesto nei confronti di Stanislao Familiari.

Il sequestro disposto nei confronti di Bo
ve Giuseppe, è stato, però, dichiarato parzialmente
nullo su richiesta dell'intervenuta Lidia Pompeo Ben
civenga ed il sequestro disposto nei confronti di
Gianfranco Battistella, è stato dichiarato parzialmen
te nullo su richiesta dell'intervenuta Luciana Batt
stella.

Ha, altresì, respinto l'istanza del conve
nuto Ausiello, relativa all'amministrazione dei beni
sequestrati.

Con la stessa decisione, la Sezione giudi
cante si è riservata di provvedere in ordine alle
spese, anche nei confronti delle intervenienti Lidia
Pompeo Bencivenga e Luciana Battistella.

Inoltre la Sezione giudicante, facendo uso
anche del proprio potere sindacatorio, ha disposto
un'indagine istruttoria per l'accertamento dei fatti
di causa. A tal fine con ordinanza n. 059, avente la
stessa data della decisione, la Sezione ha disposto
a carico del Ministero delle Finanze e del Ministero
della Difesa particolari accertamenti e l'invio di
numerosi documenti; ha altresì chiesto ai giudici i
struttori dei Tribunali interessati ad indagini pena
li, per fatti connessi a quelli che sono oggetto del

presente giudizio, documenti ed informazioni sui fatti di causa.

La decisione sopraindicata è stata impugnata dal convenuto Ausiello alle Sezioni riunite di questa Corte per la parte relativa all'amministrazione dei beni sequestrati, che la Sezione ha ritenuto non rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti.

La decisione è stata, altresì, impugnata dal convenuto Raffaele Giudice, tramite l'avv. Franco Gaetano Scoca, adducendo il difetto di giurisdizione per mancata sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 3 c.p.p.

Nelle more dell'esecuzione della suddetta ordinanza, con atto in data 18 febbraio 1982, il Procuratore Generale della Corte dei Conti ha convenuto in giudizio l'ufficiale della Guardia di Finanza, Ciccone Giampiero. Questi - ha ritenuto il Procuratore Generale - nell'esercizio delle funzioni di addetto al Centro "I" di Padova, ove era succeduto al Cap. Iba Antonio, nonostante avesse avuto da costui le consegne puntuali sulle indagini riservate e relative "fonti", attivate tra il 1975 e il 1978, trascurò con notevole negligenza di coltivare le indagini limitandosi a ripetere notizie e fatti già noti, limi-

tati a periodi passati già appurati dal Cap. Ibba. Egli, quindi non si sarebbe attivato, come invece era suo preciso obbligo, per contribuire a reprimere (o quanto meno contribuire a ridurre la portata e gli effetti negativi) le evasioni alle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi che si verificavano nel Nord Italia. "Un diverso, fattivo comportamento - è detto nell'atto di citazione - sulle orme già tracciate dal suo predecessore, cap. Ibba, ben altri effetti avrebbe comportato, con indubbio vantaggio della finanza pubblica".

Il Procuratore Generale ha chiesto, pertanto, che il Cap. Ciccone sia dichiarato corresponsabile del danno erariale subito dallo Stato ed ha chiesto, previa riunione dei giudizi, la condanna del medesimo al pagamento in solido con gli altri convenuti della suddetta somma di L. 165.601.817.608, oltre al pagamento degli interessi e delle spese legali.

Con lo stesso atto di citazione è stato chiesto il sequestro dei beni del Ciccone."

Sempre nelle more dell'espletamento della suddetta istruttoria, il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, con atto in data 9/3/1982, ha citato in giudizio il dr. Ernesto Del Gizzo, già Direttore Generale delle Dogane, ed il dr. Fernando Ole

vano, funzionario della Direzione Generale delle Dogane, già Capo della Divisione V^o (personale) ritenendoli corresponsabili del danno erariale sofferto dall'erario, avendo essi rimesse dall'U.T.I.F. di Treviso l'ing. Peluse Paolino ed ivi destinato l'ing. De Stefano che non era in grado di assumere l'effettiva direzione dell'ufficio. La Sezione giudicante con decisione n. 106 del 3 giugno - 17 luglio 1982 ha assolto i suddetti, definendo il giudizio nei loro confronti. Il Procuratore Generale ha, però, interposto atto di appello alle Sezioni Riunite di questa Corte per motivi attinenti al merito. Nel contempo al fine di assicurare la conservazione dei beni dei convenuti il Procuratore Generale della Corte dei Conti ha richiesto altri sequestri.

Egli ha, innanzitutto, sulla base di quanto accertato con la decisione n. 119^{del} 15 luglio - 3 settembre 1981, chiesto il sequestro dei beni immobili di proprietà di Gianfranco Battistella: il sequestro, disposto con decreto presidenziale del 22 ottobre 1981, è stato convalidato con decisione n. 89 del 14 gennaio - 31 maggio 1982.

Su richiesta sempre del Procuratore Generale, il Presidente della Sezione con decreti 4 febbraio e 11 febbraio 1982 ha proceduto a nuovi seque

stri sui beni di Giudice Raffaele e con decreti 4 febbraio e 13 marzo 1982 ha proceduto ad altri sequestri nei confronti di Lo-prete Donato. A seguito dell'udienza del 22 aprile 1982, la Sezione Giudicante con decisione - ordinanza n. 108 del 19 luglio 1982 ha proceduto alla convalida di alcuni sequestri disposti con i succitati decreti ed ha negato la convalida per altri sequestri.

Ha sospeso il giudizio per quanto riguarda la richiesta convalida del sequestro relativo al deposito di 50 milioni di B.T.P. presso la Banca Nazionale del Lavoro, del c/c n. 26287 presso la Filiale di Via Bisselati della stessa Banca, e del c/c n. 16948 presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni disponendo la citazione in giudizio, a cura della parte attrice, entro 60 giorni dalla data di deposito della decisione (19 luglio 1982) della sig.ra Galluzzo Giuseppina, moglie di Raffaele Giudice, al quale i detti conti e depositi risultano cointestati. Del pari la Sezione con la stessa decisione ha sospeso la convalida del sequestro relativo ai beni mobili esistenti nell'abitazione di Raffaele Giudice, disponendo, negli stessi termini di cui sopra, la citazione in giudizio della sig.ra Galluzzo Giuseppina.

Sempre con la stessa pronuncia la Sezione

ha sospeso il giudizio per quanto riguarda la convalida del sequestro, richiesto nei confronti di Lo-
prete Donato, del deposito in c/c presso il Credito
Agricolo e Commerciale Fasanese, disponendo, sempre
nel termine di 60 giorni dalla data di deposito della
pronuncia, la citazione in giudizio, a cura della par-
te attrice, della sig.ra Carparelli Antonia, madre
di Lo-Prete Donato, al quale il predetto conto risul-
ta cocontestato; ha sospeso altresì il giudizio, rela-
tivo ai beni mobili siti nell'abitazione di Lo Prete
Donato, disponendo, sempre nei modi e nei termini sud-
detti la citazione in giudizio di Anna Maria Turi,
moglie di Lo-Prete Donato.

In esecuzione alla detta pronuncia il Pro-
curatore Generale ha citato in giudizio ~~per cocontestazione~~
~~XXXXXXXXXX~~ la sig.ra Galluzzi Giuseppina, la sig.ra
Carparelli Antonia e la sig.ra Turi Anna Maria.

A seguito della richiesta contenuta nel-
l'atto con il quale è stato citato in giudizio il
Cap. Ciccione Giampiero, e di altra richiesta avvanza-
ta nei confronti di Raffaele Giudice, il Presidente
della Sezione ha, con decreti 1° febbraio e 4 febbraio
1982, disposto il sequestro dei beni del Ciccione e
nuovi sequestri a carico di Raffaele Giudice. La Se-
zione giudicante, con decisione-ordinanza n. 109 del

3 giugno - 15 luglio 1982 ha convalidato il sequestro disposto a carico di Ciccone Giampiero; ha convalidato il sequestro di altri beni di Giudice Raffaele ed ha sospeso il giudizio di convalida per il sequestro relativo ad un conto corrente cointestato al suddetto ed ad un'altra persona presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, disponendo che, previa richiesta alla detta Banca di comunicare il nome del cointestatario, sia citato in giudizio anche questo ultimo entro trenta giorni dalla data in cui la Banca ha comunicato il detto nome. Ha sospeso la convalida del sequestro relativo ad un c/c presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni; essendo la dichiarazione di terzopresa dalla suddetta in contrasto, per quanto riguarda l'ammontare del saldo, con altra resa in precedenza; di conseguenza ha disposto che la detta Banca venga nuovamente citata in giudizio per rendere una nuova dichiarazione di terzo a chiarimento di quella in precedenza resa. La Sezione giudicante si è riservata poi di provvedere per la liquidazione delle spese a favore della Banca Nazionale dell'Agricoltura e della Banca Nazionale delle Comunicazioni.

A seguito della detta decisione il Procuratore Generale ha nuovamente citato in giudizio, ai

fini della dichiarazione di terzo, le banche suddette.

Successivamente con decreto del Presidente della Sezione è stata fissata per la prosecuzione del giudizio la pubblica udienza del 14 dicembre 1982 ed è stato disposto - ai sensi dell'art. 17 del R.D. 12 agosto 1933, n. 1038 - la data del 24 novembre 1982 per il deposito di atti e documenti.

1° - All'ordinanza, emessa da questa Sezione a seguito della precedente udienza e diretta ad acquisire nuovi elementi di giudizio, è stata data esecuzione sia dal Ministero delle Finanze che da quello della Difesa.

Il Ministro delle Finanze, con nota del 20 gennaio 1982, ha trasmesso, in base alla richiesta formulata, un'ampia e complessa documentazione relativa a tutta l'attività svolta, da parte della Guardia di Finanza, nei confronti delle ditte petrolifere collegate con la "Lubrificanti Brunello" e la "Costieri Alto Adriatico", nel periodo 1974 - 78. La detta documentazione è accompagnata da una relazione illustrativa, datata 1° gennaio 1982 e firmata dal Comandante generale del Corpo, gen. C.A. Nicola Chia^{ri}; il contenuto della stessa sarà successivamente esposto, con particolare riferimento ai fatti di cau

sa.

Lo stesso Ministro delle Finanze, con nota del 16 marzo 1982, ha trasmesso la documentazione richiesta da questa Sezione, nonché le risultanze degli accertamenti compiuti dagli ispettori doganali Greco, Laporta e De Santis, relativi all'attività svolta dagli U.T.I.F. di Venezia, Treviso e Verona e dal Compartimento doganale di Venezia; anche del contenuto di tali atti sarà detto nel corso dell'esposizione in fatto.

Gli atti di causa risultano, altresì, acquistate le relazioni della Commissione di inchiesta nominata dal Ministro Reviglio nel gennaio 1981 per accertare le eventuali responsabilità dei funzionari ministeriali e le disfunzioni amministrative in ordine al cd. "scandalo dei petroli". Le dette relazioni sono state depositate agli atti dal Procuratore Generale. La Commissione, costituita da un magistrato ordinario (Galli Zucconi) da un magistrato della Corte dei Conti (Mancuso) e da un avvocato dello Stato (Angelini Reta) e successivamente, dopo le dimissioni del primo, costituita soltanto dai due ultimi, ha accertato gravi disfunzioni relative alla gestione del personale ed al controllo sullo stesso sia dal lato ispettivo che disciplinare; ha rileva-

te la mancata effettiva tutela del credito erariale in presenza dei procedimenti penali nei confronti degli evasori; ha, infine, descritto la legislazione vigente e l'organizzazione amministrativa relativa in materia, ponendo in risalto le incongruenze riscontrate.

2° - Il Ministro della Difesa, on. Lelio Lagorio, al quale la Sezione aveva chiesto di far conoscere - come dichiarato in Senato in data 19 novembre 1980 - gli atti dai quali risultava che fin dal 1975 il S.I.D. fosse venuta a conoscenza di gravi disfunzioni al vertice della Guardia di Finanza, senza comunicare al Ministro della Difesa quanto scoperto, ha fatto pervenire due note firmate dai suoi diretti collaboratori, in data 4 novembre e 18 dicembre 1981. Nelle citate note è stato precisato che le dichiarazioni rese dal Ministro il 19 novembre 1980 al Senato della Repubblica, si basarono su una relazione orale di ufficiali che, per ragioni di lavoro del loro ufficio, erano venuti a conoscenza di quanto effettivamente avvenuto nel S.I.D. dal 1974 al 1975. Il Ministro della Difesa ha, altresì, con le note stesse, comunicato di aver promosso procedimento disciplinare nei confronti dell'amm. Mario Casardi, quale capo del disciolto S.I.D., e dei suoi collabo

ratori, gen. Maletti Adelio e cap. La Bruna Antonio formulando nei confronti dei medesimi l'addebito di essere venuti meno ai loro doveri di ufficio per non aver denunciato quante scoperte a carico del gen. Giudice e per aver permesso la fotocopiatura del fascicolo "M. Fo Biali", rinvenuto nel 1979 tra le carte del defunto giornalista Mino Pecorelli. L'inchiesta - ha sempre comunicato il Ministro - è stata sospesa, ai sensi dell'art. 3 c.p.p., essendo stata aperta un'istruttoria dalla Procura della Repubblica di Roma a carico dei dirigenti del disciolto S.I.D. per le modalità con cui furono posti in essere "i controlli occulti", per le successive indebite diffusioni delle notizie acquisite e per le omissioni di rapporto all'A.G.O.. Non risulta dagli atti quale seguito abbia avuto da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Roma la detta denuncia.

Il Ministro della Difesa non ha, però, allegato alcuna documentazione alle sue note, asserendo che ogni atto era stato trasmesso al Procuratore della Repubblica, perché "ne disponesse ai fini dell'inchiesta e dell'applicazione del segreto istruttorio".

Sui fatti suddetti il sostituto Procura-

tore Generale della Corte dei Conti, dr. Giorgio Aterno, ha acquisito e depositato vari atti. In data 22 dicembre 1981 egli ha depositato nella segreteria della Sezione copia di alcuni atti trasmessigli dalla Procura della Repubblica di Roma con nota del 7 novembre 1980, n. 9643/80/c.; essi sono costituiti; da una denuncia anonima del 1979 da parte di un comitato di "coordinamento della Guardia di Finanza" nella quale sono contenute accuse a carico del gen. Giudice, del gen. Lo-prete, del col. Trisolini e della signora Galluzzo; una denuncia penale sottoscritta dall'avv. Basilio Verga (risultato poi inesistente), nonché n. 4 articoli della rivista "O.P." di Mino Pecorelli, tra i quali l'articolo "Petrolio e Manette".

In dette denunce ed articoli, tutti del 1978, si riportano atti e fatti facenti capo al gen. Giudice e ad altri ufficiali, concernenti illeciti traffici di petrolio ed esportazione di valuta. Sono state depositate poi in copia le risultanze delle indagini svolte in merito, nel 1979, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, conclusesi - a seguito anche di interrogatorio del giornalista Pecorelli - con decreto di non aver luogo a procedere n. 5044/79 c. del 31

gennaio 1980.

In data 22 dicembre 1981 il Procuratore Generale della Corte dei Conti ha depositato anche gli atti trasmessigli, precedentemente alla richiesta di questa Sezione, dal Ministro della Difesa (con nota del 6 giugno 1981, n. 2891, a firma "d'ordine del Ministro, il Capo di Gabinetto), relativi alla inchiesta disciplinare svolta nei confronti dell'Amm. Casardi.

Al riguardo per quanto concerne il giudizio in esame, dai suddetti atti risulta che al Casardi è stata contestata di essere venuto meno agli obblighi di ufficio per non aver denunciato alla autorità di Governo, nonché alla autorità giudiziaria, "gli illeciti penali a carico del gen. Giudice ed altri," nel corso delle indagini dal medesimo svolte nel 1974-75 nei confronti di Mario Foligni e concernenti la costituzione di un nuovo partito politico (il cosiddetto "Nuovo partito popolare") e per aver concorso "alla distruzione o alla sottrazione dei documenti originali relativi alla indagine suddetta o non aver vigilato per impedire la distruzione o la sottrazione medesima". Alla suddetta contestazione l'Amm. Casardi adduceva, come risulta da una sua nota in data 2 dicembre 1980, di aver svolto le indagini

su Mario Foligni su richiesta dell'allora Ministro della Difesa, on. Giulio Andreotti, e di aver affidato lo svolgimento di essa al gen. Maletti. "Dopo qualche tempo - è affermato nella memoria del Casardi - il gen. Maletti mi riferiva che il Foligni era persona di scarsa credibilità e mi diceva in particolare che il Foligni stava cercando di portare a buon termine affari di importazione di piccole quantità di petrolio dalla Libia e che in questa vicenda cominciavano a comparire i nomi dei generali Miceli e Giudice". Il Generale Casardi sostiene poi di aver riferito quanto sopra al Ministro della Difesa, on. Andreotti, affermando che questi lo incoraggiò a proseguire. Nel corso delle successive indagini venne scoperta anche che il segretario del gen. Giudice, col. Triselini, e la sig.ra Giudice avevano esportato capitali in Svizzera; su queste fatte il Casardi afferma di non aver informato né il nuovo Ministro della Difesa, on. Forlani, né l'Autorità giudiziaria, sia perché il motivo per cui erano iniziate le indagini (formazione del "Nuovo partito popolare") era venuto meno, sia perché mancavano le prove materiali dell'illecito traffico di valuta, sia ^{ancora} perché il fatto del trasporto di valuta all'estero era allora punito con la sola ammenda. Circa la scomparsa del fa

scicolo riservato del S.I.D., poi ritrovato ^{in copia} tra le carte del giornalista Pecorelli, il Casardi, nella specificata memoria dichiara di non essere in grado di dare una spiegazione.

Agli atti, vi è anche una memoria del gen. Maletti, nella quale sostiene di aver riferito sempre sugli accertamenti svolti al suo superiore diretto, amm. Casardi; di non aver mai fatto alcuna denuncia all'Autorità giudiziaria sugli illeciti scoperti perché ciò non rientrava nei suoi obblighi, anzi era contro i suoi obblighi di servizio; di aver consegnato — allorché dovette lasciare il servizio presso il S.I.D. — tutti i documenti relativi al caso Feligi — Giudice al cap. La Bruna. Il gen. Maletti afferma poi di aver convenuto, con l'amm. Casardi in data 29 ottobre 1975 (ultimo suo giorno di servizio nel S.I.D.) di chiudere le indagini su quanto sopra e di non informare il suo successore in ordine alle stesse, non essendo emerse nulla di importante ai fini della tutela della sicurezza nazionale ed essendo state le indagini svolte mediante intercettazioni telefoniche "non autorizzate".

Agli atti vi è poi copia della relazione conclusiva, diretta al Ministro della Difesa, ^{redatta} dal gen. Corsini Tito, nella sua qualità di ufficiale inqui-

rente incaricato di promuovere le indagini preliminari per promuovere il giudizio disciplinare a carico dell'ammiraglio Casardi, nonché copia delle disposizioni riservate date in data 25 giugno 1966 dal Ministro Tremelloni per il funzionamento del S.I.D. In esse si specifica che il S.I.D. ha il fine di "espletare in forma riservata tutte le attività informative, controinformative e di sicurezza che interessano la difesa e la sicurezza interna dello Stato e delle sue istituzioni"; che il Ministero della Difesa ha il diretto controllo sul S.I.D.; che "gli ufficiali ed il personale del S.I.D. non possono compiere indagini che non riguardino la difesa militare e la sicurezza nazionale, né possono fornire notizie a uffici, enti o persone diverse dalle autorità sopraindicate" (cioè Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Difesa, Capi di Stato Maggiore della Difesa e delle singole Forze armate).

3° - In ordine ai fatti suddetti il sostituto Procuratore Generale, dr. G. Aterno, ha poi, depositato fotocopia del fascicolo "M.FO.BIALI" del S.I.D., rinvenuto tra le carte del giornalista Pecorelli. Detto fascicolo è stato trasmesso alla Procura Generale dal giudice istruttore di Torino.

IL fascicolo dal quale mancano numerose

pagine, è costituita da soli 181 fogli, mentre dalla numerazione risulterebbe che fosse stato inizialmente costituita da oltre 400 fogli. I fogli che costituiscono il detto fascicolo sono fotocopie degli originali; l'amm. Casardi e il gen. Maletti hanno infatti riconosciute come conformi alle originali le sigle che risultano dai fogli fotocopiati; detta conformità è stata già ritenuta da questa Sezione con decisione n. 107 del 3 giugno - 19 luglio 1982 pronunciata nei confronti di Raffaele Giudice e degli eredi di Giuseppe Trisolini per illecita esportazione di capitali all'estero.

In data 30 marzo 1981 è stata trasmessa dal giudice istruttore di Torino, l'ordinanza con la quale è stata chiesta al Presidente della Camera dei Deputati l'autorizzazione a procedere nei confronti degli on. Tanassi ed Andreotti, il primo nella sua qualità di Ministro delle Finanze, il secondo nella sua qualità di Ministro della Difesa, per il reato di interesse privato in atti di ufficio (art. 342 c.p.) per aver favorito la nomina a comandante del corpo delle Guardie di Finanza del gen. C.A. Raffaele Giudice. Per l'on. Andreotti poi l'autorizzazione a procedere è stata chiesta anche per i reati di "omissione di atti di ufficio" (art. 328 c.p.).

Nella richiesta di autorizzazione i giudici di Torino affermano sulla base degli interrogatori effettuati, (i cui verbali sono anch'essi acquisiti agli atti del processo) che l'on. Andreotti continuò dalla fine del 1974 all'ottobre 1975 ad essere informato dall'amm. Casardi sull'attività di Mario Foligni e sul tentativo di questi di costituire un nuovo partito politico, nonché sulla connessione di tale fatto con traffici di petrolio, nei quali era implicato anche il gen. Giudice. Si rivolge, pertanto, con la succitata ordinanza del giudice istruttore di Torino all'on. Andreotti l'accusa di "non aver avviato alcuna inchiesta amministrativa e disciplinare nei confronti del gen. Giudice".

Dai verbali di interrogatorio resi al giudice istruttore di Torino in ordine ai fatti posti a base della richiesta di autorizzazione a procedere, emerge, in particolare, per quanto riguarda il presente giudizio, che (come riferito dall'amm. Casardi) l'on. Andreotti nell'ottobre 1974, allorché era Ministro della Difesa, incaricò l'amm. Casardi, di condurre indagini su Foligni e sul costituendo Nuovo Partito Popolare. Il Casardi riferì allo on. Andreotti, allorché questi era ancora Ministro della Difesa, su quanto appreso in ordine all'atti-

vità del Foligni. Nell'interrogatorio-confronto del 25 giugno 1981, svoltosi dinanzi ai giudici istruttori di Torino, dr. Gosso e dr. Vaudano, l'amm. Casardi affermò di aver riferito all'on. Andreotti che il Foligni aveva rapporti con l'ambasciata Libica per ottenere finanziamenti tramite importazione di petrolio e che il Foligni aveva altresì rapporti anche con il gen. Giudice ed il gen. Miceli. L'on. Andreotti contestò all'amm. Casardi detto particolare, asserendo che non gli era stato fatto il nome né di Giudice né di Miceli. Il Casardi ha affermato poi di aver fatto informare dal gen. Maletti, addetto al S.I.D., l'on. Andreotti, allorché non era più ministro della Difesa sulla prosecuzione delle indagini relative al Foligni; detta circostanza è stata ammessa dall'on. Andreotti nel senso che nell'aprile 1975 il gen. Maletti lo raggugiò sullo stato delle indagini relative al Foligni senza alcun cenno né al gen. Miceli, né al gen. Giudice.

Nel corso dell'udienza del 28 maggio 1981, il P.M. chiese, come è noto, l'accertamento da parte di questa Sezione delle posizioni dell'amm. Casardi e dei suoi collaboratori, al fine della valutazione delle loro eventuali responsabilità anche sotto il profilo patrimoniale. La richiesta del P.M. venne

riportata anche dalla stampa; con riferimento alle notizie giornalistiche il giorno successivo all'udienza, l'amm. Casardi, nella sua qualità di ex capo del S.I.D., faceva pervenire all'agenzia ANSA una comunicazione (che in copia telex è stata depositata agli atti di causa) con la quale dichiara di non essere, quale capo del S.I.D. "mai venute a conoscenza di illegittimità e deviazioni da parte del gen. Giudice nel settore dei petroli"; "nel 1975 egli afferma, sempre nel detto telegramma, (il S.I.D. venne a conoscenza solo ed esclusivamente di illecite esportazioni di valuta in Svizzera da parte della moglie del gen. Giudice, sig.a Gattuzze.

4° - L'ordinanza emessa a seguito della precedente udienza è stata eseguita anche per quanto riguarda la richiesta, rivolta ai giudici istruttori dei Tribunali di Milano, Como, Venezia, Vicenza, Treviso, Padova, Verona e Torino, di far conoscere se vi fossero procedimenti penali a carico di funzionari dell'U.T.I.F. o di ufficiali della Guardia di Finanza, in relazione ai fatti del presente giudizio.

Dalle notizie acquisite è risultato che dinanzi ai Tribunali di Vicenza e di Padova non è pendente alcun giudizio.

Dinanzi al Tribunale di Treviso è penden-

te - come era già noto a questa Corte - un processo penale (n. 202/78) conclusosi in fase di istruttoria con sentenza di rinvio in giudizio in data 6 marzo 1982, a carico di Brunello Silvio, Grava Augusto ed altri. È stata acquisita agli atti la detta sentenza, corredata della relativa requisitoria del P.M., dalla quale è risultato che sono imputati di reati i seguenti ufficiali della Guardia di Finanza: Ausiello Pasquale, Favilli Sergio, Bove Giuseppe, Battistella Gianfranco, Vissicchio Giovanni, Ciccone Giampietro, nonché Taft Vieri funzionario U.T.I.F. di Verona: tutti questi convenuti nel presente giudizio. Risultano altresì imputati Del Gizze Ernesto, ex direttore generale delle Dogane, e Fernando Olevano, funzionario di detta Direzione generale, sui quali questa Corte si è già, come in precedenza detto, pronunciata, nonché altri appartenenti alla Guardia di finanza e agli uffici U.T.I.F. non convenuti dal Procuratore Generale dinanzi a questa Corte.

Tutti i suddetti sono accusati di aver svolto attività illecite per favorire le frodi petrolifere delle ditte "Veneta Idrocarburi", "Lubrificanti Brunello" e "Della Francesca", ed altre.

Con sentenza istruttoria (non acquisita agli atti) del giudice istruttore di Venezia e del

giudice istruttore di Treviso, rispettivamente in data 28 giugno 1981 e 31 ottobre 1981, risultano trasmessi al giudice istruttore di Torino gli atti relativi a ufficiali e funzionari implicati in illeciti traffici con la "Costieri Alto Adriatico" di Marghera, essendo i primi fatti avvenuti a Torino; tra i suddetti vi sono il gen. Raffaele Giudice ed il gen. Donato Lo Prete.

Dinanzi al Tribunale di Torino sono pendenti numerosi giudizi concernenti sempre illecite traffico di prodotti petroliferi nel Nord Italia; in essi sono implicati sia ufficiali che militari della Guardia di Finanza sia funzionari e dipendenti degli U.T.I.F.. Detti processi risultano iscritti ai seguenti numeri del registro di segreteria: 1327/76; 2010/76; 1004/79; 5130/79; 9/80; 752/80; 906/80; 341/81; 410/81; 622/81; 384/82. Agli atti è stata acquisita la sentenza istruttoria di rinvio a giudizio del Tribunale Penale di Torino in data 21/6/1982 (proc. pen. n. 384/82 e 2010/76) relativa alla società petrolifera "Stedi"; in tale processo risultano implicati funzionari dell'U.T.I.F. di Torino non convenuti nel presente giudizio. Risultata acquisita altresì la sentenza istruttoria di rinvio a giudizio del Tribunale penale di Torino in data 22 aprile 1981 ri

guardante il processo penale (n. 1004/79 e 5130/79) pendente nei confronti di Chiabotti ed altri; anche in detto processo sono imputati funzionari dell'U.T. I.F. di Torino; in esse era anche imputato il gen. Raffaele Giudice, ma la sua posizione è stata stralciata e gli atti allegati al procedimento penale n. 906/80 pendente dinanzi alle stesse tribunale.

Il detto giudizio riguarda frodi petrolifere facenti capo alla ditta "Isomar" di Sant'Ambrogio di Susa (Torino) e ad altre società ad essa collegate, tra le quali la "SIPLAR" di Airuno (Como) e la "Costieri Alto Adige" di Venezia. I dipendenti dell'U.T.I.F. sono accusati di non aver svolto alcun controllo su dette ditte, certificando il falso, mentre il gen. Giudice è accusato di corruzione per aver ricevuto denaro dai petrolieri direttamente interessati alla frode.

E' stata, altresì, acquisita la sentenza istruttoria di rinvio a giudizio emessa il 19 marzo 1982 attinente al processo penale (n. 906/80 e 5130/79) pendente dinanzi alle stesse Tribunale penale di Torino, nei confronti di Raffaele Giudice, Vincenzo Gisà ed altri.

Anche in detto processo sono imputati di reati, oltre, il gen. Raffaele Giudice, anche altri

ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza, non convenuti nel presente giudizio; in esso era imputato anche il defunto col. Giuseppe Trisolini, già addetto al Comando Generale della Guardia di Finanza.

Il processo ha per oggetto illeciti traffici di oli minerali avvenuti tra il 1976 ed il 1978 in Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto tra le ditte Isomar di Sant'Ambrogio di Susa, la SIPLAR di Aiuruno, la ditta Vatta di Trieste, ed i depositi Costieri Alto Adriatico.

Dagli atti risulta che altro giudizio penale (iscritte ai n. 349/81 e 410/81) è pendente dinanzi al giudice istruttore di Torino, nei confronti, oltre che di numerosi petrolieri, anche di funzionari del locale U.T.I.F., nonché del gen. Donato Lo Prete per aver concorso al fatto come comandante del Nucleo centrale di Polizia Tributaria di Roma, Capo di Stato Maggiore della Finanza e Comandante della zona Lombardia. Il fatto concerne illeciti traffici tra le società "SIPLAR," e la "Costieri Alto Adriatico". Dinanzi al Tribunale di Milano sono pendenti altri tre processi penali, iscritti ai numeri 859/80; 512/81; 621/81 del Registro Generale. Nel processo n. 621/81 è imputato anche il Lo-Prete Donato; in tutti sono imputati funzionari degli U.T.I.F. e appar

tenenti al corpo della Guardia di Finanza.

Nelle more del procedimento il Procuratore Generale ha acquisito e depositato agli atti anche la sentenza del Giudice istruttore del Tribunale di Brescia (n. 405/81-A) in data 18 marzo 1982, con la quale si assolvono i sig.ri Recupero Luigi e Foriero Romano, magistrati del Tribunale di Monza, dall'accusa di aver favorito la ditta SIPLAR nel processo ivi svoltosi, relativo a traffici illeciti che la detta ditta aveva con la ISOMAR.

La Procura Generale della Corte dei Conti ha, inoltre, con nota in data 17 settembre 1981, richiesto anche ai giudici istruttori presso i Tribunali di Lecce e di Mantova di far conoscere gli eventuali processi penali riguardanti il cd. "scandalo dei petroli" pendenti dinanzi ad essi.

Il giudice istruttore del Tribunale di Mantova ha comunicato che è in fase di istruttoria un processo a carico di Mario Alberto ed altri, nonché di Tafi Vieri e di altri dipendenti dell'U.T.I.F. di Verona per fatti attinenti ad deposito libero, gestito in Rivaloro Mantovano da Caminetti Franco.

Dagli atti acquisiti risultano anche ^{che} altri processi in materia sono pendenti dinanzi al Tribunale di Genova (ditta Pontoil), di Brescia (ditta

Petrosuper), di Busto Arsizio (processo n. 250 A/81 R-G), di Roma (n. 1577/81 R-G), di Trieste (n.236/82), nonché di Verona (Union DIL e Garda Petroli), Mantova, Crema, Parma, Novara, Varese, Trento, Cremona. Altro processo, infine, è pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, a carico di Brunello Silvio ed altri, per illeciti traffici tra la ditta "Brunello Lubrificanti", la ditta "Centro Italia Petroli" e la "Marittima petroli", di Frosinone; anche in tutti i detti processi sarebbero implicati direttamente funzionari degli U.T.I.F. ed appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

Il giudice istruttore di Treviso (dott. Napolitano Felice) al quale il Nucleo regionale della Guardia di Finanza di Venezia si era rivolto per essere autorizzato a trasmettere a questa Sezione, copia dei rapporti penali inviati dalla Guardia di Finanza e copia degli atti, oggetto di inchiesta penale, ha, con nota del 17 ottobre 1981 (trasmessa per conoscenza al Presidente di questa Sezione), autorizzato la trasmissione di tutti gli atti richiesti con l'ordinanza di questa Sezione.

La Guardia di Finanza, come si è già detto, ha, tramite il Ministro delle Finanze, trasmesso tutta la documentazione richiesta.

Agli atti risultano poi acquisiti i verbali di interrogatori resi da vari imputati e testimoni dinanzi ai giudici istruttori di Torino, di Roma, di Treviso; detti atti sono stati acquisiti dal Procuratore Generale e depositati nella Segreteria della Sezione in data 19 maggio 1982.

In adempimento alla richiesta contenuta nell'ordinanza di questa Sezione è stato, poi, acquisito dalla Guardia di Finanza un elenco di tutti gli ufficiali della Guardia di Finanza implicati in processi penali, con l'indicazione di tutte le imputazioni ad essi rivolte.

5° - Passando ora a trattare dei fatti di causa, è d'uopo innanzitutto soffermarci sul convenuto Raffaele Giudice.

In data 31 luglio 1974 venne nominato Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza il gen. di Corpo d'Armata Raffaele Giudice; questi - come già accertato da questa Sezione con la cit. decis. n. 407 del 9 giugno - 19 luglio 1982, avente per oggetto l'illecita esportazione di valuta - fece ~~innanzitutto~~ distaccare presso il Corpo della Guardia di Finanza il ~~capo~~ Trisolini Giuseppe, tenente colonnello dell'Esercito, che fu, almeno durante il primo periodo del suo Comando, il suo più vicino

collaboratore. Ciò risulta dagli atti relativi al già citato giudizio concernente il trasferimento all'estero di capitali da parte della sig.ra Galluzzo, moglie del gen. Giudice.

Il gen. Giudice nominò, in data 24 gennaio 1975, Capo di Stato Maggiore, il gen. Lo Prete Donato, altro convenuto nel presente giudizio. Nella sua attività di comandante, il gen. Giudice, come è riferito nella citata nota del Comando Generale della Guardia di Finanza in data 14 gennaio 1982, ed è documentato dalle "Istruzioni per la trattazione della corrispondenza" (acquisite agli atti) da lui emanate in data 1 maggio 1975, innovò i rapporti insensu al Comando Generale, accentuando di fatto tutte le competenze del Comandante in seconda. Egli dispose infatti che fossero subordinati alla sua decisione, prima della firma, che restava di competenza del comandante in seconda:

- gli ordini ai reparti per interventi in singoli settori o nei confronti di singole ditte;
- ordine ai reparti per altre operazioni di servizio a richiesta di organi esterni, su attivazione del II° reparto o su proposta dell'Ufficio operazioni;
- trasmissione ai reparti di segnalazione di fonte non qualificata o di contenuto generico con eventua

le richieste di accertamenti.

L'accentramento così operato di qualsiasi decisione in materia operativa da parte degli Uffici del Comando centrale spiega perché il gen. Giudice non ebbe - come risulta dall'istruttoria espletata - ad emanare mai alcun ordine di servizio ai responsabili dei singoli uffici del Comando Centrale e perché non ebbe mai a delegare alcuna sua competenza al comandante in seconda; quest'ultima anzi venne di fatto esautorata da ogni potere decisionale in materia operativa, anche se firmava le relative lettere. Il gen. Giudice ebbe, però, ad emanare ordini di servizio di carattere generale; tutti i suddetti ordini, anche di contenuto riservato e riservatissimo, sono acquisiti agli atti. Agli atti del processo risultano acquisiti, altresì, l'elenco di tutte le circolari emanate dal Comando della Guardia di Finanza dal 1970 al 1980 e quindi anche quelle emanate durante il periodo in cui il gen. Giudice era comandante.

Durante il comando del gen. Giudice nessuna operazione di polizia tributaria è stata accentrata dal Nucleo centrale di polizia tributaria; la questione è di notevole importanza perché - come già accertata in fatto con la precedente decisione

n. 119/81 della Sezione - in occasione della segnalazione da parte del col. Vitale di frodi petrolifere nella zona di Venezia, il comandante Giudice comunicò, con nota n. 66/R 13 maggio 1976, diretta al gen. Spaccamentè di aver centralizzate le indagini sul caso, senza specificare però presso quale Comando le indagini stesse fossero state centralizzate.

Al riguardo va tenuto presente che la centralizzazione del servizio in base all'ordinamento della Guardia di Finanza viene fatta ogni qual volta non sia opportuno di seguire gli sviluppi di un'operazione con i mezzi consentiti dagli art. 12 e segg. del regolamento di servizio: in tal senso dispone la circolare del Comando generale n. 6470/R/20019 del 17 agosto 1960. L'art. 19 del citato regolamento dispone in particolare: "Il Comando Generale organizza e segue direttamente i servizi di particolare importanza e si avvale del Nucleo Centrale di polizia tributaria per qualunque operazione di servizio che intende centralizzare".

La centralizzazione di un servizio consiste nell'affidare le indagini su un determinato fatto al Comando che si ritiene più idoneo; essa può essere disposta oltre che dal Comando Generale, da Comandi di Zona o di Legione. Dagli atti acquisiti

è risultato che durante il periodo del comando Giudice nessuna attenzione è stata rivolta al cd. "censimento delle imprese petrolifere" disposto dal Comando Generale, II reparto, con istruzioni del 10 marzo 1972; ciò malgrado la notevole importanza che la schedatura delle varie ditte avrebbe potuto avere per combattere il grave fenomeno delle frodi petrolifere. Le schede acquisite agli atti relative alle società implicate nel presente giudizio, sono per incompletezza di dati censiti, di nessuna utilità pratica; per diverse ditte operanti nel Veneto manca perfino la scheda. È da rilevare poi — si nota incidentalmente — la mancanza (almeno a quanto risulta dagli atti) di uno schedario con tutti i nominativi dei soggetti operanti nel campo petrolifero; il che sarebbe stato utile per avere sempre un aggiornato quadro completo non solo della "pericolosità fiscale dei singoli operatori" (attraverso l'annotazione di tutte le irregolarità riscontrate a carico delle ditte individuali e costituite con la loro partecipazione), ma anche al fine di seguire il fenomeno della continua costituzione di società a seguito della chiusura di altre. Dagli atti di causa risulta infatti che uno dei mezzi seguiti dai petrolieri per porre in essere traffici illeciti e sfuggire agli e-

ventuali controlli era solo marginalmente quello di corrompere gli appartenenti al Corpo di Guardia di Finanza ed agli U.T.I.F. (tale mezzo non avrebbe mai potuto assicurare una copertura completa non essendo tutti corruttibili), ma principalmente quello di chiudere, dopo qualche tempo, a volte pochi mesi, i depositi petroliferi che avevano operato illecitamente e costituire nuove società per la gestione di nuovi depositi. Detto meccanismo è stato chiaramente illustrato dall'imputato Mancini Giuseppe, nell'interrogatorio dal medesimo reso in data 25 giugno 1981 al giudice istruttore di Varese, dr. Giovanni Polidoro. Detto fatto non risulta che abbia mai fermato oggetto di attenzione né da parte della Guardia di Finanza, né dei competenti organi ministeriali (Direzione Generale delle dogane, Direzione Generale delle fonti per l'energia).

6° - Ciò posto, esponiamo quanto risulta nei riguardi del gen. Giudice dal fascicolo "M.FO. BIALI" di cui si è detto innanzi.

Da esso risulta che il gen. Giudice era in rapporti con Mario Foligni, il fondatore del "Nuovo Partito Popolare" ed altri. E' detto altresì che il Foligni aveva rapporti con l'ambasciata Libica a Roma e che oggetto di tali rapporti esse l'acquisto

di petrolio greggio. Tra i vari fatti è da sottolineare che nell'appunto n. 24 del 20/6/1975 è detto che il Foligni per arginare l'azione della Banca Emiliana di Parma contro di lui per uno scoperto di molti milioni, affermava di poter far promuovere una rigorosa visita fiscale nei confronti dei dirigenti della Banca e si aggiunge nell'appunto "della cosa ne ha già parlate con il col. Trisolini, che ha promesso di interessarsene personalmente". Da altro appunto n. 29 del 9/7/1975, risulta che il Trisolini, su incarico del gen. Giudice, ebbe ad incontrare il giorno 26 luglio 1975 a Milano il col. Di Censo ed il giorno 5/7/1975 il gen. Arturo Billi per sbloccare una faccenda che stava a cuore al gen. Giudice.

Negli stessi atti (appunto 37 del 4/8/1975) è detto che, essendosi ventilato la possibilità di nominare il gen. Giudice a comandante dell'Arma dei C.C. in sostituzione del gen. Mino (detta circostanza è stata confermata dal gen. Viglione Andrea, capo di stato maggiore, ai giudici istruttori Gosso e Vaudano sull'interrogatorio reso il 16 giugno 1981, specificando che "si era sparsa la voce in tal senso"), il col. Trisolini, segretario del gen. Giudice, per fare cosa gradita alla sig.ra Giudice, che non desiderava il trasferimento, andò a parlare con Licio Gelli.

Risultano poi altri contatti sull'argomento tra Giudice, Trisolini, Gelli ed altri personaggi, intenti a programmare la nomina di un nuovo comandante dell'Arma dei C.C. in sostituzione del gen. Mino.

Da altri appunti (in particolare n. 42 del 20/9/1975, nn. 44 e 45 del 10/10/1975) risultano rapporti tra Giudice, il petroliere Attilio Monti e Mario Foligni, tra Giudice e il colonnello Trisolini con l'industriale di liquori Carlo Vlah; tra Giudice e il petroliere Giuseppe Merelli. Tali rapporti trovano effettivo riscontro nei giudizi pendenti sia dinanzi al giudice penale che dinanzi a questa Corte.

7° — A seguito della richiesta formulata da questa Sezione, sono stati acquisiti anche dati in ordine alla procedura seguita nei trasferimenti di ufficiali della Guardia di Finanza ed al movimento di ufficiali avutosi dal 1974 al 1978 nel Veneto.

Da quanto acquisito è risultato che i movimenti di ufficiali hanno luogo, in via normale, in base ad una pianificazione annuale, dopo aver sentito i desideri degli ufficiali. Fino al 1977 erano inclusi nella pianificazione tutti gli ufficiali, dopo tale anno sono stati esclusi dalla pianificazione i colonnelli. I trasferimenti "fuori pianifi-

cazione" - in base all'ordinamento della Guardia di Finanza - possono essere disposti solo per particolari esigenze di servizio o, su richiesta degli interessati, per particolari motivi; il trasferimento "fuori pianificazione" dev'essere, in ogni caso, ordinato direttamente dal Comandante Generale.

Nel periodo 1974 - 78, in cui il Giudice è stato comandante della Guardia di Finanza, sono stati - come risulta dalla documentazione prodotta dal Comandante Generale della Guardia di Finanza a seguito della richiesta n. 6 di cui all'ordinanza di questa Corte - trasferiti nel Veneto 75 ufficiali, di cui 9 "fuori pianificazione"; sono stati trasferiti dal Veneto 67 ufficiali di cui 6 "fuori pianificazione".

Tra gli ufficiali trasferiti nel Veneto "fuori pianificazione" risultano: il col. Vissicchio Giovanni, il ten. col. Battistella Gianfranco, il ten. col. Ausiello Pasquale, il ten. col. Favilli Sergio, il cap. Bove Giuseppe. Tra gli ufficiali trasferiti dal Veneto "fuori pianificazione" risultano il col. Aldo Vitali ed il col. Lo Giudice Corrado.

In merito ai trasferimenti degli ufficiali il gen. Giudice sull'interrogatorio reso in data 24/10/1980 al giudice istruttore Vaudano del Tribu-

nale di Torino ha dichiarato che i trasferimenti erano fino al grado di tenente colonnello predisposti dall'ufficio personale del Comando generale e che solo per i gradi successivi erano decisi da lui.

Al fine del presente giudizio particolare rilevanza meritano i trasferimenti del cap. Ibba, del col. Vitali e del ten. col. Battistella, in quanto detti trasferimenti costituiscono, ad avviso del Procuratore Generale della Corte dei Conti, una prova dell'accusa rivolta al gen. Giudice di favorire l'attività illecita che si svolgeva nella zona veneta ad opera di ditte petrolifere.

Dalle notizie acquisite, a seguito della nuova istruttoria, risulta confermato quanto già ritenuto in fatto da questa Sezione con la precedente decisione, in ordine al trasferimento del cap. Ibba da Padova a Catanzaro. Il trasferimento di questi fu disposto in data 8/2/1975. Egli fu inserito nella pianificazione per l'anno 1975 ai fini del trasferimento in base ad un ordine del gen. Giudice.

L'Ibba aveva in precedenza dichiarato che nel caso di una sua iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1975, avrebbe desiderato essere trasferito a Como, a Messina o a Bologna; aveva poi dichiarato, in altra nota, che ove

non fosse iscritto nel ripetuto quadro di avanzamento, non desiderava essere trasferito precisando, comunque, che, in caso di trasferimento di autorità, desiderava le sedi di Bologna, Como o Trento.

E' da notare che l' Ibba - che è stato promosso maggiore con decorrenza 32 dicembre 1976 - venne destinato a comandare il nucleo polizia tributaria di Catanzaro pur rivestendo il grado di capitano, malgrado che per tale incarico fosse previsto il grado di maggiore. Agli atti di causa risultano acquisite copie di numerose segnalazioni effettuate dall' Ibba dall'anno 1971 alla data del suo trasferimento; in esse si riscontrano nomi di persone e ditte che saranno poi coinvolti nei vari processi penali per frodi petrolifere di cui si è detto innanzi.

In ordine al trasferimento del cap. Ibba il gen. Giudice nell'interrogatorio reso in data 14/11/1980 al giudice istruttore di Treviso, dr. Felice de Napolitano, di non aver mai conosciuto il cap. Ibba e che il trasferimento, d'autorità, ebbe luogo per esigenze di personale presso la Legione di Catanzaro.

Dalla documentazione acquisita risulta del pari confermato che il col Vitali fu, con decorrenza dal 6 maggio 1976, trasferito, "fuori pianificazione"

da Venezia alla Legione allievi di Roma con determinazione n. 7043/R.114 del 17 marzo 1976 del gen. Giudice, malgrado che avesse espresso il desiderio di non essere per il 1976 trasferite. L'intera vicenda del trasferimento è esposta nella precedente decisione di questa Corte.

In merito al trasferimento del Vitali il gen. Giudice ha in data 14 dicembre 1980 dichiarato al dr. Felice Napolitano, giudice istruttore del Tribunale di Treviso, di aver deciso il trasferimento del Vitali da Venezia al Comando della Legione Allievi perchè lo riteneva più idoneo a tale compito e che la detta decisione fu presa con l'assenso del Comandante in seconda e del Capo di stato maggiore.

Il trasferimento del col. Vitali va inquadrato in un ampio movimento di generali, colonnelli e t. colonnelli disposto, in data 17 marzo 1976, dal gen. Giudice. Con tale provvedimento vennero, altresì, trasferiti il gen. di brigata Giovanni Marzano, comandante della zona di Venezia e destinato con decorrenza 15 novembre 1976 al comando della zona di Bologna; il gen. di brigata Renato Ughi dal Comando dell'Accademia di Roma al Comando della zona di Venezia con decorrenza dal 10 novembre 1976; il ten. col. Izzo Francesco dal Nucleo Centrale di Roma alla

Legione Venezia come Comandante f.f. con decorrenza dal 2 maggio 1976. La data del trasferimento del Vitali e delle Izze era stata in un primo momento fissata rispettivamente al 16 e al 12 aprile 1976; successivamente essa venne prorogata.

Anche in ordine al trasferimento del t. col. Battistella, dai nuovi atti acquisiti è stato confermato quanto già ritenute in fatto nella precedente decisione. Al riguardo risulta che la direttiva del gen. Giudice fu predisposta d'ufficio in un primo tempo il trasferimento del t. col. Battistella dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano al Comando del Gruppo di Padova; successivamente, sempre su direttive del gen. Giudice, il trasferimento venne modificato ed il Battistella venne, quale ufficiale addetto, trasferito al Nucleo Regionale di polizia Tributaria di Venezia con decorrenza dall'11 marzo 1976.

Dagli atti risulta che il Battistella aveva nel 1974 chiesto di essere trasferito a Venezia e che in sede di pianificazione per l'anno 1976 aveva espresso di gradire l'assegnazione ad una delle seguenti sedi: Treviso, Vicenza, Verona, Parma, Padova.

A seguito della comunicazione del gen.

Spaccamenti al gen. Giudice su presunti-comportamenti scorretti tenuti dal t. col. Battistella presso il Nucleo Regionale di polizia tributaria di Milano ed a seguito della proposta avanzata dallo stesso gen. Spaccamenti di modificare il trasferimento dell'ufficiale per altro incarico nella stessa sede di Venezia, il gen. Giudice:

- incaricò il gen. Spaccamenti di far svolgere accertamenti in merito alle riferite notizie;
- dispese il trasferimento con effetto immediato del t. col. Battistella dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Venezia al Comando di Zona, quale ufficiale addetto.

L'anno successivo, con decorrenza dal 28 aprile 1977, il ten. col. Battistella era, su ordine del gen. Giudice, — come risulta dalla precedente decisione — incaricato di comandare il gruppo di Treviso. Detto trasferimento aveva luogo, a seguito del desiderio espresso dal Battistella su segnalazione del gen. Sciabetta, comandante in seconda; esso era stato inizialmente proposto come individuale, ma su suggerimento del gen. Le-Prete, fu inserito nella pianificazione del movimento ufficiali per il 1977.

Il nuovo trasferimento fu disposto perché il Comando Generale — come detto nella precedente

decisione - ritenne che l'indagine disposta nei confronti dello stesso, con l'incarico dato al gen. Spaccamonti, fosse da ritenersi superata. In ordine ai suddetti fatti il Procuratore Generale ha, in data 3 dicembre 1982, interrogato il gen. Pietro Spaccamonti; come si dirà successivamente.

8° - Il gen. Giudice nominò, in data 24 gennaio 1975, suo capo di Stato Maggiore il gen. Donato Loprete. Questi dal 10 agosto 1972 fino alla suddetta nomina aveva coperto la carica di comandante del Nucleo centrale di polizia; successivamente dopo il pensionamento del gen. Giudice, gli fu affidato il comando della zona di Milano. Agli atti è acquisito il prospetto delle operazioni da lui dirette durante il periodo in cui era comandante del Nucleo centrale.

A carico del Loprete pende processo penale per fatti commessi sia durante il periodo in cui era capo di Stato Maggiore, sia nel periodo anteriore e posteriore. Il medesimo è stato sospeso dal servizio con provvedimento del 5 dicembre 1979; a tale provvedimento reagì denunciando alla Procura della Repubblica di Roma il dr. Felice Napolitano, giudice istruttore presso il Tribunale di Treviso, ed il gen. Floriani, nuovo comandante della Guardia di Finanza, successivamente, essendosi reso irripetibile, è stato de

municato per il reato di diserzione alla Procura Militare.

Al fine di esaminare compiutamente l'attività del gen. Loprete nel periodo della sua collaborazione con il gen. Giudice, vanno innanzitutto individuati i suoi ~~poteri~~ poteri e doveri, quale capo di Stato Maggiore. E' da premettere al riguardo che l'ordinamento del Corpo delle Guardie di Finanza (art. 4 e 5 legge 23 aprile 1959, n. 189) non attribuisce alcun specifico compito al capo di Stato Maggiore.

Il gen. Giudice con circolare n. 88000/310 del 6 maggio 1975 ebbe a disporre, che "il Capo di Stato Maggiore attua le direttive del Comandante generale ed a tal fine dirige e coordina l'attività di tutti gli uffici, i servizi e le divisioni del comando generale". In tal senso è anche prevista l'attività del Capo di Stato Maggiore dall'art. 247 del regolamento di servizio, nonché dalle disposizioni per la trattazione della corrispondenza emanata dal gen. Giudice in data 1 maggio 1975 e di cui si è detto già in precedenza.

Non risulta che il comandante Giudice abbia mai emanato direttive scritte al gen. Loprete né per il settore petrolifero, né per altri settori. Non risulta nemmeno che il gen. Loprete abbia nell'eser-

cizio della sua attività di coordinamento impartito direttive scritte. Dalle notizie fornite dal Gen. Chiari in data 14 gennaio 1982, in esecuzione dell'ordinanza di questa Sezione, risulta che il gen. Loprete, conformemente alla procedura seguita dai suoi predecessori, per la trattazione di qualsiasi affare, "o impartiva preventive direttive verbali sul da farsi, convocando nel suo ufficio gli ufficiali o funzionari competenti, o si limitava ad approvare o modificare di volta in volta i promemoria predisposti d'iniziativa dagli Uffici o Servizi del Comando".

Risulta dagli atti che - come già si è detto - il gen. Loprete si interessò attivamente al trasferimento del Battistella da Venezia a Treviso e - come si dirà - al rapporto Vitali sulla "Costieri Alto Adriatico" e successivamente a tutto ciò che riguardava la detta società. Della società "Costieri Alto Adriatico" era socio occulto - come è risultato dalle indagini penali - il petroliere Bruno Musselli. Il Loprete è stato imputato penalmente anche per aver aiutato il Musselli Bruno ad eludere le investigazioni dell'autorità sui suoi traffici illeciti e per aver affermato al Pubblico Ministero di Treviso di non aver dubbi o sospetti su attività non corretta del Musselli, nonostante fosse a cono-

scenza dei numerosi sospetti di attività illecita avanzati più volte nei suoi confronti da parte dei vari comandi della Guardia di Finanza:

In relazione agli addebiti formulati dal Procuratore Generale al gen. Giudice ed al gen. Loprete, questa Sezione ha disposto, con l'ordinanza emessa a seguito della precedente udienza, ulteriori accertamenti in ordine all'esposto a firma "un gruppo di onesti funzionari", alle indagini iniziate dal col. Vitali nei confronti della "Costieri Alto Adriatico" ed alle operazioni di polizia tributaria svolte nel periodo 1974 - 1978 nel Veneto.

Dagli atti acquisiti è risultato che il Comando generale III Reparto, Ufficio operazioni, con nota n. 4740/R/2135 del 21/3/1975, richiama l'attenzione di molti Comandi di Legione tra cui quello di Venezia su numerose società petrolifere operanti nel Veneto e nella Lombardia per illeciti vari (= vendita benzina a prezzi inferiori a quelli C.I.P., falsificazione modelli H ter 16; adulterazione dei prodotti); alla detta nota venne fatto seguito con altra in data 21 aprile 1975, n. 6776/R/2135, con la quale si inviavano, ai fini dell'azione della Guardia di Finanza, ulteriori informazioni.

Nell'elenco delle ditte indicate nelle sud

dette note, come sospette di contrabbando, non vi sono nè la "Costieri Alto Adriatico" (la quale, invero, cominciava in quel periodo la sua attività), nè la "Lubrificanti Brunello", nè società ad esse collegate.

Con nota n. 7912 in data 20 ottobre 1975, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette, raccomandava a sua volta intensificazione degli accertamenti sul settore petrolifero. Con riferimento a detta nota, il col. Vitali, quale comandante della Legione di Venezia, con nota n. 3388/R/2135, in data 20 dicembre 1975, chiedeva all'ing. Francesco Ferrante, capo dell'U.T.I.F. di Venezia, notizie in merito ai depositi S.I.F. di oli minerali.

L'ing. Ferrante rispondeva con nota riservata n. 77 del 21 gennaio 1976, fornendo le notizie richieste e proponendo lo scambio di informazioni circa la possibilità del verificarsi di frodi fiscali, ai fini dell'adozione di misure preventive eventualmente congiunte.

Il col. Vitali svolgeva altre indagini interessandosi in particolare al deposito della "Costieri Alto Adriatico"; a tal fine - come diremo successivamente - s'incontrava anche con il dr. Bru

no Vanzan capo del compartimento doganale di Venezia.

Le notizie così acquisite erano dal Vitali sintetizzate in un appunto, avente per oggetto: "Costieri Alto Adriatico s.p.a. Sistema di frode all'I.F. sugli oli minerali".

L'appunto era così formulato:

" 1. Più fonti, classificabili B/2, hanno riferite, nel periodo fine novembre 1975 - metà gennaio 1976, che la società in oggetto, proprietaria dell'omonimo deposito costiero ubicato a MARGHERA (VE) - vd. allegato "A" - avrebbe attuato, sin dal 1° marzo 1975, una sistematica e rilevante evasione all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali mediante un complesso sistema di frode, quanto meno con la compiacente negligenza degli organi finanziari ivi preposti alla vigilanza, soprattutto dei funzionari addetti all'omonima sub-sezione doganale.

Le modalità dell'illecito traffico consisterebbero nel creare disponibilità di prodotti in deposito in qualità superiori a quelle risultanti dai documenti doganali, forse anche contraffatti, nel trasferirne buona parte all'adiacente deposito libero e nella successiva cessione a terzi con uso ripetuto di uno stesso certificato di provenienza.

L'entità del traffico suddetto oscillerebbe

tra le 2000-4000 tonnellate al mese, soprattutto gasolio per autotrazione, che verrebbe ceduto a prezzi sensibilmente inferiori a quelli CIP.

2. La frode si esplicherebbe con le seguenti modalità concrete:

a. per i rifornitori via mare:

(1) presso raffinerie e depositi § 17.0 costieri

fornitori:

(a) prima del carico:

- omessa o parziale controllo delle operazioni

di misurazione dei serbatoi in modo da far

risultare livelli diversi da quelli reali

(in assenza di misuratori volumetrici);

- mancato accertamento del prescritto svuota-

mento degli oleodotti colleganti i serbatoi

con le rampe di scarico a mare sicché è pos-

sibile disporre di alcune centinaia di ton-

nellate di prodotti già presenti nelle tuba-

zioni;

(b) dopo il carico:

- omessa o parziale esecuzione degli accer-

tamenti dei livelli dei serbatoi e del con-

tenuite degli oleodotti;

- rilascio di documenti doganali per quantita-

tivi di prodotti inferiori a quelli realmen-

te trasferiti a bordo delle navi;

(2) scarico presso il deposito costiero di MARGHERA:

- negligente accertamento dei livelli dei serbatoi e del contenuto degli oleodotti, prima e dopo lo sbarco dei prodotti, come sopra detto;

- assunzione in carico sul registro H-ter 12 di quantitativi inferiori a quelli risultanti dai documenti doganali, anche contraffatti,

ed a quelli realmente introdotti, anche per

la concessione di cali in realtà non verificatisi (per il gasolio proveniente dall'estero, sino al 5%, per quello di origine nazionale, sino all'1%);

b. per i rifornimenti mediante oleodotti "IRON":

- trasferimento dalla raffineria al deposito costiero di prodotti in quantità maggiore di quella ufficialmente risultante, con le stesse modalità indicate al sottoparagrafo (serbatoi e tubazioni); il contenuto dell'oleodotto si aggira sulle 200 tonn.;

c. per i rifornimenti con autobotti:

- introduzione in deposito di prodotti per quantità e qualità diverse da quelle indicate sulle bollette di scorta, talora contraffatte.

d. per i trasferimenti delle eccedenze nell'annesso deposito libero:

- in quantità e qualità diverse, probabilmente non facende risultare dalla documentazione ufficiale gli abusivi passaggi, tramite il cassone per l'accertamento o meno (p. es., annerimento del gasolio con olio combustibile, alterazione della spesa, ecc.);

e. per le cessioni di prodotti da parte del deposito libero:

- uso ripetuto dello stesso H-ter 16, specie per i trasporti destinati alla ditta BRUNELLO di Treviso (per i legami personali del Muselli).

Quest'ultima darebbe copertura a tali eccedenze con documenti ideologicamente e materialmente falsi.

forniti probabilmente dalla S.p.A. "GARLATE PETROLI"

- via statale 30 - GARLATE (CO) - tel. 61666

(amministratore unico sarebbe il signor Salvatore GALASSI, ten. col. riserva del Corpo) e/o da una non meglio identificata ditta "TRAVERSONE" di Milano.

La "BRUNELLO" ha immesso sul mercato notevoli quantitativi di gasolio per autotrazione a prezzi notevolmente inferiori a quelli correnti (L. 130/KG. franco destino contro L. 135,80/KG. franco partenza CIP);

- f. per le cessioni dei prodotti sia da parte del de-
posito costiero:
- riempimento delle bettoline destinate al bunike raggio delle navi con acqua o con prodotti di scarso pregio oppure con i prodotti ad aliquota più elevata, non destinati però a bordo dei mercanti li;
 - caricamento delle autobotti con prodotti "bianchi" in luogo di quelli "rossi", con emissione di documenti scorta merce agevolata utilizzati più volte e registrati soltanto in caso di necessità e a fine dei viaggi di trasporto;
 - rifornimento di prodotti agevolati alla società "VIANISI TRAGAGGIO" - che opera nel Veneto e nel Friuli - che, invece, li diretta in usi non consentiti. Al riguardo si precisa che il MILANI sarebbe stato visto insieme ad un noto contrabbandiere di prodotti petroliferi, tale "Muttini Angelo", da Savona, ora operante con la "VIANINI". La "COSTIERI ALTO ADRIATICO" avrebbe di recente stipulato a Roma un contratto generale con una non meglio identificata "VENETA BUNKEL" - forse inesistente oppure di comodo - per la fornitura di prodotti alla "VIANINI". Sta di fatto che questa ultima ditta - tramite il MUTTINI - avrebbe ceduto

to quantitativi di:

- olio combustibile denso sif a 2500 lire/q.le in meno rispetto ai prezzi di mercato alla "GIOL" - ora "GENERALE PETROLI" di Venezia, distraendo il prodotto destinato alle dreghe operanti in quel di S. GIORGIO DI NOGARO (UD), d'accordo con un deposito locale gestito da tale MALOTTI;
- gasolio sif, pure destinato alle dreghe, a prezzi di assoluta concorrenza, alla suddetta ditta "BRUNELLO";
- fittizie denaturazioni e colorazioni per i prodotti agevolati da trasferire direttamente e tramite il deposito libero agli operatori del Veneto e di altre regioni (è stato segnalato tale Giampiero NORDIO da Torino come acquirente di tali prodotti).

3. Quante asserite dalle fonti, solitamente molto attendibili, necessita di riscontro sul piano informativo e/o operativo da parte dei Comandi interessati. Il sistema di frode segnalato, che pare assai articolato e complesso, presuppone la illecita costituzione di disponibilità "a monte" per cui occorrerà poter identificare l'operatore o gli operatori che con la "COSTIERI" hanno messo in atto siffatte rilevanti evasioni.

Un controllo a scandaglio della documentazione in possesso delle Società armatrici delle navi potrebbe dare conferma alla circostanza relativa al trasporto di prodotti petroliferi in quantità maggiori rispetto ai documenti ufficiali.

Dall'esame dei dati ufficiali riguardanti la movimentazione dei prodotti petroliferi introdotti in deposito si rileva che la "COSTIERI" gestisce in proprio una quantità molto esigua di oli minerali e che, invece, la maggior parte riguarda le società locatrici dei serbatoi. Ma si può ritenere che la frode possa ugualmente essere realizzata giocando appunto sulla massa dei prodotti introdotti in depositi, indipendentemente dalla proprietà. Così sarebbe stato smerciato circa il 10% del gasolio introdotto.

Altra considerazione da farsi riguarda la possibilità da parte della ditta di poter muovere i prodotti a piacimento solo con l'impiego di qualche operaio fidato.

Allegati:

- "A": posizione fiscale della "COSTIERI ALTO ADRIATICO";
- "B": elenchi acquisti in proprio di prodotti petroliferi;

- "C": elenco società locatrici di servizi via mare c/ terzi;
- "D": elenco delle introduzioni di depositi;
- "E": elenco delle introduzioni in deposito c/ terzi;
- "F": elenco delle navi cisterna;
- "G": movimentazione generale dei predetti introdotti ed estratti dal deposito;
- "h": elenco dei fornitori;
- "I": disciplina legislativa e amministrativa dei depositi sif e costieri. >>

All'appunto risultano uniti vari ^{altri} allegati, tra i quali le notizie sulla "Costieri Alto Adriatico" fornite al col. Vitali dal cap. Ciccione del servizio "I", di cui si dirà successivamente, nonché dati relativi alla "Risol Oil Co" e alla "Lubrificanti Brunello".

Nel febbraio 1976, con riferimento alle indagini preliminari promesse dal Vitali, perveniva al Comando generale della Guardia di Finanza l'esposto a firma "un gruppo di onesti funzionari". Poiché sulla fotocopia, acquisita agli atti, vi è la scritta a penna "trasmeso alla Procura della Repubblica di Torino", questa Sezione ha, con l'ordinanza emessa a seguito della precedente udienza, disposto accerta

menti al riguardo; dagli stessi è risultato che l'esposto in questione è stato trasmesso al giudice istruttore di Treviso solo in data 15 dicembre 1979, con nota n. 28204/R/2135, a seguito di richiesta del medesimo, quando le indagini giudiziarie erano già iniziate.

L'esposto in questione accusava il col. Vitali di sospettare ingiustamente dei funzionari doganali; in esso si legge: "il col. Vitali asserisce che non vengono effettuati i controlli e le misurazioni sulle navi dei prodotti in arrivo; mentre dovrebbe sapere che non è consentita alcuna operazione a bordo delle navi.

Vorrebbe addebitare un mancato accertamento dello svuotamento dei tubi dopo lo scarico dei prodotti, cosa che, invece, viene fatta sempre e con la garanzia del pompaggio di acqua nelle stesse tubazioni al termine dello scarico. Parla di frodi ottenute mediante falsificazione di documenti doganali, fatto che può essere sempre controllato attraverso l'esame di tali documenti che, come prescritte, vengono ben custoditi.

Ci accusa di concedere agevolazioni alle richieste mediante riconoscimento di cali e perdite eccessive, mentre al riguardo, come si può accertare,

vengono asserite le prescrizioni regolamentari vigenti".

Nell'esposto in questione era poi detto: "Quanto sopra, oltre che amareggiarci, ci sorprende, poiché sembra che anche i superiori diretti prendano per ero celato ciò che il Vitali, a nostro avviso malato di megalomania e assetato di risultati operativi a qualsiasi costo, va loro proponendo da qualche tempo".

"Ci pare — si continuava — poi doveroso segnalare che noti uomini politici (quali l'on. Moro, l'on. Le Bisaglia ed altri della zona Veneta) si celino dietro ad operatori economici e manovrino per fini propri anche sui funzionari dell'amministrazione doganale".

L'esposto era trasmesso, con nota del 21 febbraio 1976, n. 50/1155/RR (predisposta dal col. Farnè su disposizione del Comandante Generale) firmata dal gen. Giudice, al gen. Spaccanonti per gli accertamenti del caso nei confronti del col. Vitali, "accusato — è detto nella citata lettera — di attività diffamatoria nei riguardi del personale dell'Amministrazione doganale in servizio nel Veneto". Nel contempo il Comandante della zona di Venezia gen. Giovanni Marzano con nota 11/RR/2135 del 6/2/1976, co-

municava al col. Vitali, che gli aveva fatto conoscere i suoi sospetti relativi ad illeciti traffici petroliferi da parte della Costiera Alto Adriatico, quanto segue:

Ho inoltrato al sig. Gen. di Divisione Ispettore la segnalazione inviata dalla s.v. col foglio n. 203/S.I./2135 del 28 gennaio 1976, con proposta di:

- portare a conoscenza del Comando Generale il contenuto dell'appunto per l'eventuale estensione delle specifiche indagini su scala nazionale, specie per quanto attiene alle navi impiegate per il trasporto degli oli minerali;
- in caso di sviluppo, centralizzare il servizio presso il Nucleo Regionale di Milano e quello di Venezia, con la collaborazione della s.v..

In attesa delle superiori decisioni, incarico la s.v. di:

- accertarsi personalmente della efficienza del servizio di vigilanza esercitato dalla Compagnia di Porto Marghera, adottando i provvedimenti necessari per garantire l'efficacia dei controlli demandati al Corpo;
- incrementare ed estendere l'attività informativa per la acquisizione di più complete notizie in

merito".

Il gen. Spaccamonti - come già detto nella precedente decisione - con nota "riservatissima" n. 8/RR/2135 del 9 febbraio 1976: diretta al Comandante della Zona di Venezia e a quella di Milano dava istruzioni per le indagini a carico della "Costieri Altre Adriatico".

Nella citata nota si legge: "In considerazione dell'ubicazione dei depositi e degli stabilimenti dispone che le operazioni vengano centralizzate al Nucleo Regionale p.t. di Venezia al quale il col. Aldo Vitali fornirà la più ampia collaborazione personale e dei reparti della Legione di Venezia. Per gli accertamenti da effettuarsi presso gli uffici della sede legale ed amministrativa delle Società segnalate sarà chiesto l'intervento del Nucleo regionale p.t. di Milano al quale invio copia dell'appunto con gli elementi informativi.

Per quanto concerne la tecnica operativa approvo la proposta di:

- adottare interventi per accertare la movimentazione del prodotto "a monte" e chiarire i rapporti tra aziende cedenti ed acquirenti;
- effettuare l'accertamento degli automezzi che risultano aver trasportato i prodotti;

- appurare l'autenticità dei certificati di provenienza H-ter 16.

Gli accertamenti da eseguirsi presso aziende armatoriali e agenzie marittime saranno richiesti ai reparti competenti per territorio".

Le dette istruzioni, con nota 16/RR/2135 in data 13/2/1976 del Comandante della Zona di Venezia, gen. Marzano, erano portate a conoscenza del Comandante del Nucleo reg. di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Venezia, (col. Vissicchio) e del Comandante della Legione, col. Aldo Vitali, con il seguente espresso ordine:

"Incarico il Comandante del Nucleo Regionale pt di Venezia di prendere contatti col Col. Aldo Vitali e di predisporre un programma operativo per la sollecita attuazione delle direttive impartite dal sig. Generale Ispettore".

La citata nota è stata acquisita agli atti, a seguito di richiesta di questa Sezione effettuata con l'ordinanza emessa a seguito della precedente udienza.

Nel contempo perveniva al Comando Generale della Guardia di Finanza l'esposto a firma "un gruppo di onesti funzionari", sul quale - come specificato in fatto nella precedente decisione n. 119/

81 di questa Sezione - il Comandante generale chiedeva notizie al gen. Spaccamonti; questi rispondeva, in via interlocutoria, in data 25 febbraio 1976 con nota 14/RR/1155, e in via definitiva in data 9 marzo 1976 con nota 18/RR/1155. Con questa ultima lettera comunicava che dagli accertamenti svolti (per i quali aveva avuto contatti anche con il dr. Pistella) aveva potuto stabilire che l'anonimo a firma "un gruppo di onesti funzionari" era stato scritto, a seguito di risentimenti provocati dalle iniziative del col. Vitali, da un funzionario doganale; che il col. Vitali aveva invitato il dr. Vanzan ad adottare i provvedimenti di sua competenza per una migliore sorveglianza sull'attività dei depositi petroliferi; che questi, di carattere emativo, si era fortemente turbato ed aveva portato la questione a conoscenza della Direzione Generale delle Dogane; che comunque il Vanzan aveva personalmente eseguito i controlli contabili delle operazioni (= introduzioni in deposito ed estrazioni di oli minerali) effettuate da alcune ditte, tra cui la "Costieri Alto Adriatico" riscontrandoli regolari ed aveva eseguito quanto altro richiestogli dal col. Vitali.

Il gen. Spaccamonti riferiva anche su altre iniziative poste in essere dal col. Vitali al fine

di "rimuovere situazioni ormai cristallizzate di scarsa efficienza o di pericolo, prevenire o reprimere eventuali situazioni pregiudizievoli di cui aveva avuto notizie, ed accertare eventuali frodi".

A conclusione della sua nota il gen. Spacamonti riferiva che il col. Vitali aveva compiuto il suo dovere e così scriveva:

"Anche nella considerazione della necessità che tra la Dogana e la Legione, che debbono operare insieme ed a stretto contatto tra loro, venga sempre mantenuta la maggiore serenità possibile nei rapporti, con la mia nota n. 8/RR/2135 del 9 febbraio 1976 ho disposto la centralizzazione degli accertamenti nel settore petrolifero al Nucleo Regionale di Venezia (col. Vissicchio) sia pure con la più ampia collaborazione personale del col. Vitali e dei suoi reparti".

Soggiungeva poi che aveva convenuto con il dr. Pistella, (l'ispettore inviato dalla Direzione generale delle Dogane) sulla opportunità di svolgere indagini sulla Costiera Alto Adriatico, ma era giunto con lo stesso alla conclusione, che essendo la ditta ormai al corrente dei fatti, la verifica "sarebbe del tutto inutile e forse controproducente". Si sarebbe pertanto: "impegnato di far svolgere,

almeno nella fase preliminare, accertamenti esterni all'azienda diretti a stabilire la provenienza ed i quantitativi di prodotti introdotti nei suoi depositi, sia attraverso gli enti fornitori che attraverso le ditte interessate ai trasporti ed all'assicurazione dei prodotti viaggianti".

La lettera così concludeva:

"Ho fatto ampiamente rilevare al col. Vitali la necessità di usare maggiore tatto, calma e ponderatezza nel condurre questioni delicate come quelle in argomento e ritengo che ciò sia stato sufficiente a convincere l'ufficiale, che peraltro non merita più severi interventi nei suoi riguardi, dato l'entusiasmo, l'alto senso del dovere, lo spirito di assoluto scrupolo ed onestà che pone nel suo lavoro.

Ho raccomandato al Comandante della Zona Generale Marzano, di seguire molto da vicino i futuri rapporti tra la Legione e la Dogana mediante anche frequenti contatti con il Capo del Compartimento ed una assidua vigilanza sull'azione del col. Vitali.

Ho inoltre invitato l'organo periferico del II Reparto cap. Ciccone di tenersi informato di qualsiasi novità dovesse verificarsi nei rapporti tra il Corpo ed i funzionari doganali di Venezia,

invitandolo a darmi immediata notizia di qualsiasi fatto meritevole di essere segnalato.

Gli ho inoltre affidato l'incarico di affiancare il Nucleo Regionale nelle indagini che dovrà svolgere e di condurre riservatissimi accertamenti per cercare di pervenire alla scoperta dell'autore della lettera anonima".

10) In risposta alla suddetta nota, perveniva al gen. Spaccamonti la lettera, a firma del gen. Giudice, 13 maggio 1976, n. 66/RR/1155, di cui si è già detto nella precedente decisione non definitiva. Dall'esito degli accertamenti svolti è risultato che sul promemoria che accompagnava la suddetta lettera per la firma del comandante Giudice, la frase "palese e censurabile eccesso di potere" è di pugno del gen. Giudice, come è risultato dagli accertamenti disposti con l'ordinanza di questa Sezione. Il gen. Chiari, con la già citata relazione, riferendo sugli accertamenti effettuati al riguardo, ha precisato che la pratica fu trattata dagli uffici del Comando in conformità alle preventive istruzioni verbali del Giudice e con intervento diretto del gen. Loprete che apportò alla nota proprie correzioni.

Al gen. Spaccamonti, il gen. Giudice con la suddetta nota del 13 maggio 1976 comunicava che

le aziende indicate nel cd. "appunto" del col. Vitali, "erano già note al Comando Generale", che da tempo aveva disposto l'esecuzione di approfonditi accertamenti, centralizzati in parte presso il Nucleo Regionale pt di Venezia e da eseguire con la collaborazione di altri reparti del Corpo."

" ~~si continua~~
" Ciò premesso, ritengo necessario puntualizzare che:

- l'intervento del col. Vitali, concretatosi in un censurabile eccesso di potere, può aver interferito negativamente, compromettendone eventualmente i risultati, sull'azione di servizio già in corso di esecuzione;
- il Comando della Zona di Venezia, destinatario, per conoscenza, delle comunicazioni operative inviate al Nucleo regionale pt alla sede, non ha svolto l'azione di vigilanza, di direzione, di coordinamento e di controllo attribuitagli dall'art. 249 del Regolamento di Servizio mediante la quale, se posta in essere, l'anomala situazione creata dal col. Vitali sarebbe stata immediatamente normalizzata;
- la S.V., non essendo stata informata dai Comandi di Zona e di Nucleo regionale pt degli ordini impartiti dal Comando Generale, ha centralizzato servizi già da me disposti ed in corso di esecuzione.

Le presenti mie valutazioni siano rappresentate ai due ufficiali (cioè al gen. Marzano, comandante della zona, ed al col. Vitali, comandante della Legione) e considerate adeguatamente in sede di revisione di documentazione caratteristica".

La detta nota venne "approvata" dal gen. Loprete prima della firma del Comandante Generale e l'intera pratica fu trattata - come risulta dagli atti - sulla base di preventive istruzioni verbali del gen. Giudice al capo del III Reparto.

In ordine all'attività del gen. Loprete, nella sua qualità di Capo di Stato maggiore, risulta, dal rapporto redatto dal gen. Chiari, (pag. 8) che per quanto riguarda la questione Vitali il Loprete impartì al ten. col. Guglielmo Farnè le direttive da seguire nella circostanza, affermando di averle ricevute dal Comandante Giudice. In merito al cd. "appunto Vitali" il giudice istruttore di Torino, Mario Vaudano, ha in data 24 ottobre 1980 interrogato il gen. Giudice il quale ha dichiarato di aver avuto notizie di tale appunto da un "promemoria" in data 8/5/1976 a firma del col. Farnè, annotata dal Capo di Stato maggiore gen. Loprete e dal comandante in seconda gen. Furbini. In precedenza egli aveva avuta una lettera anonima e una telefonata del diret

tore generale delle Dogane con le quali si lamentavano eccessi di potere del col. Vitali.

In merito all'esposto "un gruppo di onesti funzionari" il gen. Giudice nell'interrogatorio reso in data 14 novembre 1980 al Giudice istruttore di Treviso, dr. Felice Napoletano, ha dichiarato che l'anonimo ebbe a preoccuparlo, come preoccupò anche il direttore generale delle Dogane che gli telefonò, facendogli conoscere che avrebbe inviato a Venezia un suo ispettore; che non impartì alcun ordine di bloccare l'attività operativa o informativa del col. Vitali, ma il suo intervento era solo diretto ad evitare "attività del Vitali che potevano turbare i buoni rapporti con l'amministrazione delle dogane" e "attività del Vitali che potevano superare i limiti delle sue competenze come comandante di Legione".

In occasione dell'interrogatorio reso in data 24 ottobre 1980 in Torino al giudice istruttore Mario Vaudano, il gen. Giudice ha dichiarato poi di non aver conosciuto Mario Milani e di aver conosciuto Musselli solo verso la fine del 1977 presentatagli dal gen. Loprete. Testualmente egli così dichiarò: "ricordo che il rapporto Vitali citava anche certo Musselli; ho conosciuto il cav. Musselli verso la fine del 1977 o inizio del 1978 perché mi è stato pre-

sentato dal gen. Loprete, quale amico dell'en. Moro, al quale avrebbe potuto introdurmi per rappresentargli le esigenze del Corpo da me comandato".

11) Dagli atti risulta che l'esposto a firma "un gruppo di onesti funzionari", non era l'unico pervenuto al Comando generale in quel periodo, ma è da ritenere che le denunce anonime fossero continue, come risulta dai seguenti episodi documentati in atti:

Il gen. Giudice ebbe direttamente a consegnare al gen. Marzano, comandante della zona di Venezia, un esposto anonimo datato 7 luglio 1975, con il quale erano accusate di traffici illeciti varie ditte di Mantova, Verona e Padova. Sul testo dell'anonimo (acquisite in fotocopia) si legge il seguente messaggio scritto a mano: "Caro Marzano, vediamo di fare un bell'intervento, per quelli della tua Zona, cordialmente Giudice". Dagli atti risulta che le indagini sulle ditte in questione diedero scarsi risultati.

Nel luglio 1976 a seguito, sembra di un altro anonimo, fu incaricato il gen. Marzano di effettuare una verifica fiscale sulla "Bergoil Italiana" avente sede a Vicenza. L'operazione fu condotta dal col. Vissicchio, comandante del Nucleo regiona-

le di Polizia tributaria, e diede luogo a denuncia penale.

Nello stesso periodo un certo Dino Guetta di Miane (Treviso) denunciava gravi accuse per illeciti traffici facenti capo alla "Petrolifera Mory" di Venezia la cui attività sarebbe stata - a suo avviso - a conoscenza delle autorità. Il Guetta era denunciato per calunnia e assolto per insufficienza di prove da parte del giudice istruttore di Venezia con sentenza in data 6 ottobre 1975. Continuando il Guetta nella sua attività di denuncia a varie autorità, il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato dava incarico al cap. della G.d.F. Roberto Vita, ufficiale di collegamento, addetto a quel Ministero, di recarsi a Trieste, Venezia, Miane, Mantova, Milano e Genova per indagare sulla veridicità o meno delle notizie contenute negli esposti del suddetto. Il Cap. Vita, con nota del 16 ottobre 1976, faceva presente per "deverosa notizia" al "gen. Donato Loprete, Capo di Stato Maggiore" con un appunto riservato, di aver avuto il suddetto incarico e che lo avrebbe espletato appena possibile coadiuvato dal brigadiere Silvi Giovanni, e chiedendo ai Comandi del Corpo competenti la necessaria collaborazione. Sulla nota si trova scritto a penna in data

18 ottobre: "d'ordine del C.S.M. avvisato cap. Vita che non parta"; ciò perché, come viene specificato, sul Guetta vi sarebbe già stato l'interessamento della Legione di Venezia. Al riguardo va notato che ogni illecito da parte della "Petrolifera Mory Italiana" era poi escluso da un rapporto in data 25 gennaio 1977 a firma del col. Giovanni Missicchio, comandante del Nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia.

Dagli atti non risulta alcuna altra notizia relativa alla Petrolifera Mory Italiana.

In ordine alle segnalazioni anonime va anche tenuto presente un altro caso. Il Direttore Gen. delle Dogane, dr. Tommasone, riceveva in data 30 aprile 1976 un esposto nel quale era denunciato che sia la società Arpa di Reggio Emilia che il gruppo Morelli di Parma versavano notevoli somme mensili per corrompere politici, funzionari ministeriali, agenti degli U.T.I.F. e ufficiali della Guardia di Finanza al fine di avere una protezione per i loro illeciti traffici; disponeva, pertanto, un'indagine che affidava all'ispettore superiore ing. C. Iossa. Questi con relazione datata 5 novembre 1976, riferiva sull'esito dell'ispezione, avanzando gravi sospetti a carico del gruppo Morelli e dei loro fornitori;

nonchè sull'attività del deposito Kerosole di Chiusi, il quale era sito in un'area di proprietà dell'ing. Morasca Benedetto, ingegnere dell'U.T.I.F..

A seguito di tale nota, con lettera n. 1222 del 29 novembre 1976, il dr. Tomasone, dava incarico al Comando Gen. della Guardia di Finanza di indagare su quanto sopra ed in particolare sui rapporti tra il Morasca, la società "Kerosole Chiusi" ed il gruppo Morelli. Il gen. Giudice seguì direttamente le indagini; egli infatti venute a conoscenza del fatto attraverso il promemoria del competente ufficio, al quale era allegata la lettera già predisposta per la firma del Comandante in seconda, firmava la lettera con la quale si dava l'incarico al Nucleo centrale di polizia tributaria di indagare (n. 33379/R/2135 del 21/1/1977), nonché la lettera successiva del 14/2/1977 n. 4531/R/2135 con la quale si davano altre istruzioni al Nucleo centrale per le indagini da compiere e si disponeva che "L'esito dell'azione di servizio sarà riferita esclusivamente da codesto Comando". Con nota 17 marzo 1977, n. 33379/R/2135 firmata dal Gen. Giudice era comunicato alla Direzione Generale l'esito delle indagini espletate ed in corso. Con altra nota n. 33379/R/2135 in data 17 marzo 1977, sempre a firma del gen. Giudice, erano

incaricati vari comandi di indagare su determinate ditte ed era disposto che l'esito di tutte le operazioni dovevano essere comunicate al Comando Generale, III reparto. Le suddette lettere, nonché altre (es. nota 17424/R/2135 del 29 giugno 1977) con la quale trasmetteva al Nucleo centrale la documentazione acquisita dalla Legione di Ancona nei confronti della società Kerosole Chiusi sono firmate dal comandante gen. Raffaele Giudice e sono state effettuate su carta intestata "Comando Generale della Guardia di Finanza, III Reparto, Ufficio operazioni".

L'esito delle indagini svolte a seguito dei suddetti anonimi esulano dal presente giudizio, nel quale assume però rilevanza l'atteggiamento tenuto dagli uffici del Comando generale sugli stessi.

12) Nel giudizio in esame sono convenuti oltre il gen. Giudice ed il gen. Loprete, anche altri ufficiali della Guardia di Finanza e funzionari degli U.T.I.F.

Trattiamo innanzitutto della posizione del cap. Giampietro Ciccone, attualmente ten. col. della Guardia di Finanza, convenuto nel presente giudizio con atto di citazione del Procuratore Generale notificato dopo la precedente udienza.

Con l'atto di citazione il Procuratore Generale ha - come già si è detto - addebitato al Cicco

ne di non aver sviluppate le indagini avviate dal suo predecessore cap. Ibba.

E' da premettere al riguardo che il trasferimento del Ciccone a Padova venne proposto al gen. Giudice dal Capo Reparto del servizio informazioni col. Gaetano Candidori con nota n. 24/4/1975, dopo che era stato disposto il trasferimento Ibba. La scelta del Ciccone - che dal 24 settembre 1974 svolgeva le mansioni di "addetto ad una Sezione della Centrale I° - era motivata dalla esigenza "che alla suddetta sostituzione si faccia fronte con gli effettivi del II° Reparto", data la delicatezza del compito.

"Su tale nota vi è la seguente annotazione a penna: "Favorevole. Il Ciccone potrebbe anticipare al 15/5/1975 per il necessario congruo affiancamento" (probabilmente questa nota, che risulta siglata, è del Loprete); vi è poi sempre a penna un "si" seguito dalla data "24 aprile 1975", che sono da attribuirsi senz'altro al gen. Giudice.

Nei confronti del Ciccone questa Sezione aveva già disposto l'acquisizione di notizie e documenti con l'ordinanza istruttoria, emessa a seguito della precedente udienza, risultando la sua attività connessa ai fatti di causa.

In adempimento della detta istruttoria è stato acquisito un prospetto di tutte le segnalazioni del Ciccone effettuate dalla data dal 18 maggio 1975 al 18 novembre 1980; le segnalazioni, riguardanti vari settori, trasmesse nel detto periodo alla Centrale del II Reparto del Centro di Padova, retto dal Ciccone, sono complessivamente 1235. Le segnalazioni - tutte acquisite in fotocopia agli atti - riguardanti il settore petrolifero sono complessivamente 109 e riguardano varie ditte e persone. Tra di esse vi è un appunto riservato, consegnato al gen. Spaccamonti nel marzo 1976, e relativo all'incarico dal medesimo affidatogli di indagare sul col. Vitali. Il cap. Ciccone riferiva che il col. Vitali aveva determinato, con le sue indagini e con il manifestato sospetto che funzionari doganali fossero in collusione con i petrolieri, un clima teso con gli uffici della Dogana di Venezia.

Dagli atti suddetti risulta poi - la questione è stata oggetto di richiesta di specifiche indagini da parte di questa Sezione - che il col. Vitali chiese nel gennaio 1976 al cap. Ciccone riservate indagini sul conto di Musselli Bruno, residente a Milano ed interessato alla "Costieri Alto Adriatico". Il cap. Ciccone prima di rispondere in-

formò telefonicamente il suo capo reparto in data 28 gennaio 1976 (vi è agli atti un appunto del Ciccone che attesta la avvenuta telefonata), facendo presente che le notizie ai suoi atti sul Musselli erano generiche e specificando che esse erano quelle segnalate con l'appunto n. 16 dell'11 marzo 1975, avente per oggetto "Milani Mario: posizione economica presunti nuovi traffici".

Con un appunto senza data il comandante del III Gruppo autorizzava il Ciccone a raggugliare il Comandante della Legione di Venezia, senza necessità di ulteriori indagini. L'appunto - come risulta dalla relazione del gen. Chiari a pag. 21 - è firmato dal ten. col. Ennio Adone all'epoca comandante del III Gruppo di Sezioni della Centrale del II Reparto, a seguito di intesa col Capo Reparto col. Gastano Candidori, il quale ha apposto sullo stesso l'annotazione "d'accordo". Nella detta nota del gen. Chiari è poi detto, in riferimento ad espressa richiesta di questa Sezione:

"Circa il dovere da parte del cap. Ciccone di informare i diretti superiori della richiesta del col. Vitali, comunico che tale dovere è specificatamente previsto dalle disposizioni interne del III Reparto, in base alle quali le adesioni a richieste di

collaborazione formulate dai comandi dei reparti ordinari della Guardia di Finanza di qualsiasi livello, sono autorizzate dal Capo del II Reparto".

A seguito di ciò il Ciccone, come risulta da altra sua nota in data 29/2/ 1976, consegnava al col. Vitali un appunto relativo al Musselli nel quale erano elencati tutti gli incarichi, comprese le partecipazioni a società petrolifere, ed i beni posseduti dal suddetto; specificò il Ciccone nel suo appunto che le notizie risativano al 1972; riferì inoltre su Mario Milani, facendo presente che esso "è informativamente noto come persona dedita a cospicui traffici illeciti in materia di oli minerali" e riportando le segnalazioni a carico del medesimo che erano state raccolte nel 1973 e 1974; il medesimo inviò, poi, al col. Vitali notizie sulla s.p.a. "Costieri Alto Adriatico" e le persone e ditte ad esse collegate, così come risultanti dagli atti dello schedario.

Dalla nota del gen. Spaccamenti al gen. Giudice con la quale il primo riferiva l'esito degli accertamenti svolti a Venezia a seguito del noto esposto a firma "un gruppo di onesti funzionari" (della quale nota ^{si} è detto in precedenza) risulta che al cap. Ciccone era stato raccomandato dal gen.

Spaccamonti di collaborare con il col. Vitali ed il col. Vissicchio per l'attività che i medesimi avrebbero dovuto svolgere nei confronti della "Costieri Alto Adriatico" e per individuare l'autore dell'anonimo.

Il cap. Ibbas, interrogato dal sostituto Procuratore Aterno in data 6 marzo 1981, in ordine al suo trasferimento, ebbe a dichiarare: "Passai in consegna al cap. Ciccone l'intero archivio del mio ufficio illustrandogli i vari casi. Gli presentai personalmente alcune "fonti" fra cui quella che mi aveva dato le più significative notizie relative all'attività di Brunello, Milani, Costieri Alto Adriatico e Muselle o Mussele. La fonte disse esplicitamente in mia presenza al cap. Ciccone che era disposto a proseguire anche con lui, il rapporto con me instaurato". In ordine al nome Muselle o Musseli, l'Ibba ebbe a dichiarare, nello stesso interrogatorio, che solo dopo la notorietà dei fatti, "ho potuto stabilire che Muselle o Musseli deve identificarsi con Musselli".

13) Direttamente collegati con i fatti relativi alla questione Costieri Alto Adriatico - Vitali - Spaccamonti, è la posizione del dr. Vanzan Bruno, già capo del compartimento doganale di Venezia. Il

Procuratore Generale gli ha addebitato di non aver prestato al col. Vitali la dovuta collaborazione e di aver proceduto al controllo del deposito della "Costieri Alto Adriatico" solo sulla base della documentazione di ufficio e non invece in loco come prescrive la legge (art. 161 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) senza preavviso ed in via straordinaria.

Dagli atti risulta che il dr. Bruno Vanzan, a seguito dei primi sospetti su possibili illeciti commessi dalla Costieri Alto Adriatico con la collaborazione di funzionari doganali, avanzati dal col. Vitali al fine di attivare la sua vigilanza, ritenuto che ciò dimostrasse sfiducia nei confronti suoi e dei funzionari doganali, informò del fatto la Direzione Generale delle Dogane, retta allora dal dr. Guido Tomassone, con nota del 24 gennaio 1976. Nella detta lettera il dr. Vanzan accusava sostanzialmente il col. Vitali di voler indagare sulla attività del Compartimento doganale, per sospetti generici.

Il dr. Tomassone incaricò il dr. Pistella Giuseppe, dirigente superiore delle Dogane, di procedere ad una indagine presso gli uffici doganali di Venezia "sullo stato dei servizi e sui rapporti con la Guardia di Finanza". Questi, nel rapporto

datato 6 marzo 1976, poneva in risalto che il col. Vitali aveva con le sue indagini allarmato i funzionari della Dogana; che per chiarire i fatti egli si era incontrato con il gen. Spaccamonti ed il colloquio era stato fruttuoso al fine del ristabilimento di corretti rapporti tra la Guardia di Finanza e la Dogana. Nella relazione viene detto che il comportamento, definito "strano", del col. Vitali conseguiva al fatto che egli aveva ricevuto delle confidenze su illeciti traffici petroliferi facenti capo alla "Costieri Alte Adriatiche" e che la fonte di tale informazione era un ex ten. col. della Guardia di Finanza; che secondo la detta fonte le frodi erano possibili per il comportamento "negligente" dei funzionari della Dogana di Venezia.

Il dr. Pistella faceva presente di aver ritenuto utile rivedere la situazione contabile del deposito "Costieri Alte Adriatiche" nonché il "modus operandi ivi in atto senza rilevare inconvenienti".

Nella relazione è detto poi:

"Lo stato di cose testé rappresentato è stato approfondito con lo stesso gen. Spaccamonti. Questi aveva fatto intendere che, data la pubblicità che purtroppo la questione aveva assunto, a causa dell'agire del col. Vitali, l'indagine in corso poteva

aver perduto ogni opportunità di proseguimento soprattutto sotto l'aspetto della verifica fiscale dell'Azienda. Era infatti da immaginare che la ditta interessata avesse già avuto il tempo di sopprimere eventuali prove delle presunte frodi.

Ritenendo tuttavia tanto il sottoscritto che il Capo del Compartimento non potersi dare per scontata la sospensione in tronco di qualsiasi accertamento, si è insistito sulla necessità che indagini fossero invece eseguite dalla Guardia di Finanza in ordine alla regolarità dei carichi del deposito, acquisendo opportuni elementi sia presso gli uffici finanziari speditori dei prodotti, sia presso la società assuntrice del trasporto dei prodotti stessi, sia ancora attraverso le fatturazioni relative.

Per l'effettuazione di tali indagini, sulle quali il gen. Spaccamonti si è dichiarato d'accordo, saranno avviati preventivi contatti fra il col. Vissicchio, Comandante del Nucleo Regionale P.T. di Venezia, che sarà all'uopo incaricato, ed il Capo del Compartimento dr. Vanzan.

Si è convenuto infatti che l'esperimento di siffatta indagine dovrebbe consentire, con maggiore certezza, di acquisire la necessaria tranquillità.

tà sull'operato degli uffici finanziari interessati".

La relazione così concludeva:

"Nel concludere la presente relazione desidero riassumere brevemente gli aspetti salienti di essa, sottolineando, in primo luogo, il risultato positivo dell'incontro con il gen. Spaccanonti. L'incontro ha permesso un concreto avviso del ripristino della preesistente cordialità e lealtà nei reciproci rapporti.

Non possono ovviamente darsi per scontati successivi più soddisfacenti risultati. Molto dipenderà dal comportamento cui riterrà ispirarsi in futuro il cal. Vitali.

Per quanto riguarda il nostro personale in servizio a Venezia, si può affermare che esso, malgrado il naturale risentimento scaturito dai fatti sopra esposti, continua a mantenere un comportamento equilibrato e corretto.

Circa i timori che irregolarità possono essersi verificate presso il "Costieri Alto Adriatico e la società Torresana Veneta Carni, si ha motivo di ritenere che gli accertamenti eseguiti e soprattutto quelli proposti valgano a stabilire in via definitiva la effettiva realtà delle cose.

Il Compartimento Doganale di Venezia avrà

cura di tenere informata la Direzione Generale sugli eventuali sviluppi futuri.

Per quanto concerne infine la presa di contatto con gli organi della Guardia di Finanza, prego la S.V. Ill.ma di volermi cortesemente far conoscere se l'intervenuto incontro con il gen. di Divisione Spaccamonti possa avere esaurito i contatti con la Guardia di Finanza, oppure se essi debbano essere presi a livello di Comando Generale ai fini del sollecito e concreto ristabilimento, nell'ambito della sede di Venezia, dei tradizionali rapporti di fattiva e leale collaborazione tra gli organi dell'amministrazione Doganale e quelli della Guardia di Finanza".

La detta relazione reca sulla prima pagina la seguente scritta (che deve ritenersi del dr. Tommasone): "d'intesa con le divisioni interessate proporre il necessariamente opportuno urgenza 8 marzo 1976".

Alla detta relazione era dato seguito dalla Direzione Generale delle Dogane, con lettera in data 22 maggio 1976, n. 325/Ris, della Div. II, firmata "per il Direttore Generale", diretta al Compartimento doganale di Venezia, con la quale "con riferimento alle intese intercorse nelle vie

brevi con il funzionario del Servizio Ispettivo centrale in merito alla situazione rappresentata con la lettera del 24 gennaio 1976, si chiedono al dr. Vanzan notizie sullo stato degli accertamenti riguardanti il deposito di Marghera della "Costieri Alto Adriatico". A tale richiesta il dr. Vanzan così rispondeva con nota 114/Ris in data 5 giugno 1976.

"In esito al contenuto del foglio sopra distinto, giusta le intese raggiunte con il funzionario di codesto Servizio Ispettivo nonché con il Gen. della Guardia di Finanza Spaccamonti, sono state fornite al locale Comando Nucleo Regionale P.T. tutte le informazioni necessarie per esperire i più opportuni accertamenti in ordine all'attività del costiero in oggetto.

Detti accertamenti sono tuttora in corso e si fa, pertanto, riserva di comunicarne l'esito non appena le risultanze saranno portate a conoscenza dello scrivente.

Con l'occasione si fa presente che i rapporti intercorrenti con i comandi della Guardia di Finanza, dopo i chiarimenti e le intese raggiunte a seguito dell'incontro con il suddetto generale, sono rientrati nella normalità e in quello spirito di piena reciproca collaborazione che è sempre esistita".

Dall'istruttoria espletata a seguito dell'ordinanza di questa Corte è risultato che il deposito costiero della "Costieri Alto Adriatico" era soggetto alla vigilanza del compartimento doganale. In detti depositi sono conservati soltanto i prodotti petroliferi di provenienza estera, gravati dai dritti doganali e da sovrainposte di confine.

Dall'istruttoria espletata è risultato, altresì, che l'U.T.I.F. di Venezia (che non è stata oggetto di indagini da parte del dr. Pistella in occasione della ispezione di cui si è innanzi detto) era però interessata al "deposito libero" della "Costieri Alto Adriatico".

L'U.T.I.F. di Venezia sottopose a verifica tecnica il detto deposito libero, come risulta dal relativo verbale in data 31 gennaio 1975, in occasione del passaggio di gestione degli impianti di deposito dalla S.p.A. Gulf Italiana alla "Costieri Alto Adriatico". Stante il collegamento, mediante tubazione, tra il deposito libero, come sopra verificato, di competenza UTIF ed il contiguo deposito costiero, di competenza doganale, l'UTIF di Venezia con foglio n. 2816/3330 di prot. del 4 marzo 1975, trasmise detto verbale alla direzione della Circoscrizione Doganale di Venezia indicando le prescrizioni

tecnico-fiscali da adottare durante l'esercizio degli impianti, a tutela degli interessi erariali.

Dall'indagine espletata dall'Ispettore La-porta presso l'U.T.I.F. in data 16 febbraio 1982 di Venezia risulta che detto ufficio si è interessato del deposito libero in questione solo in occasione delle variazioni dell'aliquota d'imposta di fabbricazione sugli oli minerali controllandone la giacenza. Solo successivamente in applicazione della circolare riservata del Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane e II, II. - Div. XI in data 24 maggio 1979; l'U.T.I.F. di Venezia ha, con decorrenza 1/6/1979, effettuato i controlli incrociati (cioè sia a monte che a valle) sui certificati di provenienza di scorta dei prodotti petroliferi in entrata presso tutti i depositi di oli minerali della provincia di Venezia, ivi compreso quindi il deposito libero della Soc. "Costieri Alto Adriatico".

Dagli accertamenti espletati dal La-porta non è risultato che Comandi della Guardia di Finanza di Venezia abbiano richiamato l'attenzione degli uffici doganali o dell'U.T.I.F. di Venezia sui depositi della "Costieri Alto Adriatico", anteriormente alle iniziative adottate dal col. Vitali.

A seguito dell'istruttoria disposta da questa Corte il dr. Bruno Vanzan ha fatto pervenire alla Direzione Generale delle Dogane (che l'ha allegata alla relazione del dr. La-porta) una lettera datata 13 ottobre 1981, nella quale dopo aver premesso di essere stato a Capo del Compartimento doganale di Venezia dal dicembre 1972 al 30 giugno 1976 (data in cui il dr. Vanzan è stato posto in pensione a seguito di domanda prodotta nel 1974 per godere dei benefici previsti dalla legge 1970, n. 366) fa presente:

- 11 - che i compiti del Compartimento Doganale sono quelli indicati dall'art. 4 del D.P.R. 23 giugno 1973, n. 43;
- che nell'ambito del Compartimento doganale di Venezia rientra la circoscrizione doganale di Venezia, alla cui dipendenza si trova la dogana di Venezia, con la Sezione di Marghera Petroli e la sub-sezione presso il deposito della "Costieri Alto Adriatico";
- che il compartimento doganale non ha alcun rapporto o attribuzione di vigilanza, di controllo o di direttiva sull'attività degli U.T.I.F. esistenti nell'ambito territoriale di competenza ed in particolare sull'attività di controllo affidata agli U.T.I.F. e alla Guardia di Finanza per quanto concerne sia i

depositi liberi interni o costieri.ⁿ

Ciò posto, il dr. Vanzan, ha elencato, come segue, l'attività svolta dalla circoscrizione Doganale e del Compartimento di Venezia nel periodo 1/3/1975 - 30/6/1976 nel controllo della gestione del deposito costiero della Costieri Alto Adriatico;

- 1) 1/3/1975 Inizio attività del Costiero. Verifica disposta dalla Direzione della Circoscrizione Doganale di Venezia per cessazione della gestione del deposito da parte della Gulf S.p.A. e inizio della gestione del deposito da parte della ditta C.A.A. (verbali di verifica in possesso della Direzione Circ.le e del Compartimento);
- 2) verifica ordinaria semestrale eseguita il 30/6/1975 in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione del D.P.R. 29/4/1975, n.232 (verbali di verifica in possesso come sopra);
- 3) verifica straordinaria eseguita il 7/7/1975 per intervenuta variazione delle aliquote dei cali legali (verbali di verifica in possesso come sopra);
- 4) verifica ordinaria quadrimestrale eseguita il 31/8/1975 ai sensi dell'art. 3 del succitato D.P.R. 232 (verbali di verifica in possesso della Direzione Circ.le e, a mente del III° comma del

- citato art. 3, di Cod. Direzione Generale e del Compartimento);
- 5) visita ispettiva eseguita nel dicembre 1975 da un funzionario del Compartimento. Le risultanze sono state riepilogate nel "Giornale di servizio" - Mod. Z/41 - del dicembre inviate a Cod. Direzione Generale nel gennaio 1976;
- 6) nel frattempo (ottobre - novembre 1975) la Direzione della Circoscrizione aveva provveduto a sostituire, per normale rotazione, quasi tutto il personale in servizio presso la Sezione petroli (i relativi ordini di servizio sono agli atti della suddetta Direzione);
- 7) nel dicembre 1975 incontro dello scrivente, presente il proprio sostituto - dr. Magliarditi -, con il col. Vitali (in merito a tale incontro sarebbe opportuno sentire il nominato dr. Magliarditi, attuale Capo del Compartimento);
- 8) verifica ordinaria quadrimestrale eseguita il 31/12/1975 (verbali in possesso come al n. 4);
- 9) visita ispettiva al Costiero nel gennaio 1976, disposta dal Capo del Compartimento per accertamenti in ordine ad un ritenuto errore rilevato in sede di esame del verbale di verificazione straordinaria dell'1/3/1975 - punto I) - Risultanze

- riepilogate nel "Giornale di Servizio" - mod. Z/41 - inviato alla Direzione Generale nel febbraio 1976;
- 10) nel gennaio - febbraio 1976 vi è stata una serie di richieste di notizie, informazioni ed autorizzazioni del Col. Vitali al Compartimento; richieste tutte evase o a vista o a stretto giro di posta (lettere e documenti agli atti del Compartimento);
- 11) incontro delle scrivente con il dr. Pistella della Direzione Generale e con il gen. Spaccamenti (relazioni già acquisite agli atti della Corte dei Conti);
- 12) verifica straordinaria della benzina eseguita il 18/3/1976 per intervenuta variazione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione (verbali di verifica agli atti della Direzione Circ.le e del Compartimento);
- 13) verifica ordinaria quadrimestrale eseguita il 30/4/1976 (verbali di verifica in possesso come ai n.ri 4) e 8);
- 14) marzo, aprile e maggio 1976, rilevazione dei dati nella sede del Compartimento, dai documenti richiesti alla Sub-Sezione del Costiero e consegna degli elenchi compilati al Comandante del Nucleo

P.T. di Venezia, per gli accertamenti ed indagini da effettuarsi in adempimento di quanto concordato nell'incontro del 2/3/1976 (punto XI) - cfr. capv. I°, II°, III°, pag. 6 della relazione del dr. Pistella;

- 15) giugno 1976 - comunicazione a Cod. Direzione Generale dell'avvenuto adempimento di quanto concordato e di cui al punto 14) che precede".

La documentazione relativa alla detta memoria è stata allegata alla relazione del dr. La-porta.

Agli atti in esame è altresì allegata una lettera in data 10 novembre 1980 con la quale il dr. Migliarditi, riferisce, a seguito di richiesta telefonica, al direttore Generale delle Dogane, dr. Del Gizzo, sui fatti relativi alla "Costieri Alto Adriatico"; nella detta lettera si legge:

"Ricordo - per essere stato presente alla discussione - che il Capo del Compartimento ebbe notizia delle irregolarità in argomento verso la fine del 1975 allorché il Colonnello Vitali incontrandolo esordì con queste testuali parole: "Dottor Vanzan non sappiamo come guardarci: io dai miei e lei dai suoi; dal Deposito Costiero Alto Adriatico escono da 2000 a 4000 tonnellate al mese di prodotti petroliferi in frode all'Erario".

"Sorpreso ed attonito da tale strabiliante dichiarazione il Capo del Compartimento invitò l'Ufficiale a fornirgli notizie più concrete sia sull'operato dei funzionari della Dogana sia sulla meccanica delle evasioni di cui parlava. Rispose di aver ricevuto tali notizie da persone degne di fede ma di non avere elementi per formulare accuse a carico dei funzionari doganali né per spiegare il sistema escogitato per realizzare le frodi.

Dopo tali dichiarazioni, per ogni evenienza, tanto il Compartimento quanto la Direzione della Circostrizione doganale, emanarono le disposizioni e i provvedimenti che si riscontrano esaminando il fascicolo, intesi ad esercitare accurati controlli e a prevenire eventuali abusi nella movimentazione dei prodotti petroliferi presso il costiero di cui trattasi.

Pertanto furono fatte eseguire verifiche ordinarie e straordinarie ai reparti estero e SIF (il reparto libero ricade sotto il controllo dell'UTIF) e ispezioni agli impianti; fu richiesta all'Ufficio Metrico una nuova verifica dei bilanci; furono invitati gli Uffici finanziari di fabbrica ad assegnare ai vettori tempi strettamente necessari per la presentazione a destino dei prodotti nonché

ad allegare ai documenti cauzionali la copia dei verbali di misurazione o il bindello di pesatura per dare modo alla Dogana di raffrontare il peso di partenza con quello di arrivo e di chiedere chiarimenti agli uffici emittenti qualora fossero risultate differenze oltre i limiti consentiti; vennero aggiornate, concordandole con il competente Comando Gruppo della Guardia di Finanza, le Istruzioni di servizio e le Consegne ai militari del Corpo per il Servizio di Riscontro e di Vigilanza presso il deposito costiero in parola.

Furono inoltre affidate al Comando del Nucleo Regionale della P.T. della Guardia di Finanza di Venezia le indagini del caso presso tutte le raffinerie nazionali e gli opifici dai quali il Costiero Alto Adriatico riceveva o ai quali spediva i prodotti petroliferi vincolati; vennero mantenuti con il suddetto Comando continui contatti per conoscere l'esito delle indagini da comunicare a codesta Direzione Generale.

E' risaputo (ma anche tutt'oggi se ne ignorano i motivi) che il Colonnello Vitali non consegnò né a questo Compartimento né alla Direzione della Circostrizione doganale di Venezia il rapporto il cui contenuto è stato possibile conoscere solo attra

verso il giornale "IL GAZZETTINO" del 7 c.m. In tale rapporto, fra l'altro, sono chiamati in causa i funzionari di dogana che, all'epoca dei fatti indicati nel rapporto stesso, prestavano servizio presso la Sub-Sezione omonima.

Nonostante la dettagliata descrizione del sistema con il quale, si asserisce nel rapporto, sono state commesse le frodi, si stenta tuttavia a credere come esse siano state consumate stante che la gestione del deposito attraverso le verifiche ordinarie quadrimestrali e quelle straordinarie eseguite anche da organi della Polizia Tributaria di Venezia e Milano su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stata sempre riconosciuta regolare.

Comunque, se irregolarità presso i reparti estero e SIF del più volte nominato deposito costiero sono state commesse, conoscendo personalmente la correttezza professionale dei funzionari e degli impiegati avvicendatisi nel servizio presso la mentovata Sub-Sezione doganale, sono sinceramente convinto che essi siano del tutto estranei agli illeciti denunciati dal Colonnello Vitali".

14) Passiamo ora a trattare della "Costieri Alto Adriatico" principalmente in relazione alle attività svolte nei confronti della stessa dal col. Vis-

sicchio e dal col. Ausiello.

Dagli atti di causa risulta che in data 18 aprile 1973 venne costituita la società "San Benedetto Petroli s.p.a." avente come scopo sociale il commercio, deposito e lavorazione di oli minerali; soci fondatori risultano due società avente sede a Vaduz nel Liechtenstein, il capitale sociale era di un milione.

In effetti, secondo informazione acquisita dalla Guardia di Finanza, la società in questione sarebbe stata costituita al solo fine di acquisire un deposito costiero.

La progettata operazione sarebbe stata condotta dal dr. Paolo Erba, commercialista di Monza, e amministratore unico della "S. Benedetto Petroli", ma essa non si sarebbe conclusa. In data 7 gennaio 1974 la denominazione della società era trasformata in "Costieri Alto Adriatico s.p.a.". Il capitale sociale era elevato a 300 milioni ed era sottoscritto dalle seguenti finanziarie estere, "Alpestren Anstaldt", "Pfingostrose Anstaldt" e "Dostrane Anstaldt". Secondo gli accertamenti successivamente effettuati dalla Guardia di Finanza, le tre società estere in effetti dissimulavano la partecipazione di Milani Mario, Bruno Musselli, Idilio Guarnieri, tutti già

operanti nel settore petrolifero.

Procuratore speciale della nuova società era nominato Mario Milani, sul quale - come risulta da molti atti di causa - la Guardia di Finanza aveva già avanzato forti sospetti su traffici illeciti in materia di oli minerali.

Il Milani era già sospettato di trafficare prodotti chimici (toluolo e etere metil terziario eutilico) da destinare illecitamente all'autotrazione. In una nota 21 ottobre 1974, diretta dal Capo del II° reparto (col. Giuseppe Sessa) al III° reparto ed in una nota 1 dicembre 1973 diretta dal II° reparto (col. Salvatore Florio) al capo del III° reparto è detto che il Milani, marito della sig.ra Sottovia Aldea titolare della ditta "Aldea - commercio di prodotti chimici" di Rovigo, organizzava le dette frodi e che anche la "Lubrificanti Brunello" di Treviso, rifornita dal Milani, vendeva prodotti chimici per "benzina super".

Il Musselli Bruno era stato fin dal 1957 denunciato dal Comando nucleo pt della Guardia di Finanza di Milano, per reati vari connessi all'attività petrolifera, nell'ambito di un'indagine svolta, per accertamenti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali, nei confronti della s.r.l.

"L.O.N.C.A." di Milano, come risulta dalla nota del citato Comando n. 9251 in data 11 marzo 1957 diretta agli Uffici "Operazioni" e ed. "I" del Comando Generale della Finanza. Altre denunce e segnalazioni di sospetti a carico del medesimo risultano negli anni successivi. Il Musselli - va detto incidentalmente - unitamente alla moglie, costituì a Milano, in data 14 luglio 1976, una "Società finanziaria Milanese s.p.a." (SO.FI.MI.), sottoscrivendo tutto il capitale sociale pari a lire 1.000.000 (un milione); successivamente il capitale sociale era in data 27 settembre 1976 elevato a L. 490.000.000 (quattrocentonovantamiloni) e in data 29 ottobre 1976 elevato a L. 4.500.000.000 (quattromiliardicinquacentomiloni) con la partecipazione di numerose società petrolifere (Bitumoil, Costieri Alto Adriatico, I.C.I.P., SIPCA, SAPSA ecc.), in alcune delle quali (come Costieri Alto Adriatico, ICIP) era interessato direttamente il Musselli. Le dette notizie relative alla SO.FI.MI., risultano dagli accertamenti effettuati dal Nucleo centrale di polizia tributaria della Guardia di Finanza su richiesta della Procura della Repubblica di Treviso (nota n. 1/prot/TV in data 23 gennaio 1979).

Con decreto del Ministero dell'Industria,

Commercio ed Artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e della Marina Mercantile, in data 22 novembre 1974, n. 10738, la "Costieri Alto Adriatico", otteneva l'intestazione a proprio nome della concessione, già accordata alla s.p.a. "Gulf Italiana" di Roma del deposito costiero di Marghera avente la capacità complessiva di mc. 41.440, di cui mc. 38.440 per "oli minerali S.I.F." e mc. 3.000 per "oli minerali liberi da tributi". Il deposito era stato autorizzato con D.M. n. 10594 del 5 luglio 1973 da parte del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato, di concerto con il Ministro delle Finanze e con quello della Marina Mercantile.

Dagli atti risulta che la gestione del deposito da parte della "Costieri Alto Adriatico" era, però, iniziata fin dal 14 gennaio 1974 (data in cui la "Gulf Italiana" aveva fatto promessa di vendita), e che la gestione da parte della Costieri Alto Adriatico per conto della Gulf Italiana (cioè con documenti intestati a quest'ultima) è durata fino al 28 febbraio 1975, data in cui è stata chiusa la contabilità doganale della Gulf Italiana ed è iniziata quella intestata alla Costieri Alto Adriatico. Ciò risulta dal verbale di constatazione redatto il 7 dicembre 1978 a Roma presso gli uffici della Gulf

Italiana", a cura del Nucleo centrale di P.T.

Nel 1975 il Milani chiedeva per conto della detta società ed otteneva la licenza di esercizio per gestire un deposito libero di oli minerali installato a fianco del deposito costiero S.I.F. ed allo stesso collegato a mezzo tubazione.

Successivamente la "Costieri Alto Adriatico", chiedeva ai competenti Ministeri della Finanza e dell'Industria, Commercio ed Artigianato, l'autorizzazione a detenere nel deposito costiero S.I.F. particolari solventi (tuluolo, benzolo e simili). In relazione a quest'ultima richiesta il comandante del Nucleo Regionale di P.T. di Venezia col. Palandri segnalava con nota n. 541/R/2135 in data 22 aprile 1975 al Comandante Generale, la pericolosità che tale nuova autorizzazione avrebbe determinato "data anche la personalità del Milani".

Il Comandante Generale, gen. Giudice, a seguito di un appunto a lui diretto dal col. Farnè, in data 5 maggio 1975, concordava nel segnalare alla competente Direzione Generale delle Dogane il grave pericolo che la concessione della nuova concessione avrebbe determinato. Al riguardo è da tener presente - ciò a dimostrazione del metodo di centralizzazione nella corrispondenza introdotta dal gen. Giudice -

che l'appunto del col. Farné così terminava: "per il caso di conforme avviso dell'E.V., predisposta lettera in tal senso a firma del Comandante in seconda".

Con nota in data 13 maggio 1975 n. 8615/R/2135, firmata dal Comandante in seconda, gen. Domenico Veca, era fatto presente - su segnalazione del comandante del Nucleo regionale di Venezia, col. Luciano Palandri - alla Direzione Generale della Dogana che la "Costieri Alto Adriatico" intenderebbe richiedere l'autorizzazione per detenere nel deposito costiero S.I.F. di Marghera anche "toluolo, benzolo e simili"; ciò posto, si faceva presente che avendo la "Costieri Alto Adriatico" anche l'esercizio di un deposito libero di oli minerali, installato a fianco del deposito S.I.F. e allo stesso collegato a mezzo di tubazioni, ed essendo la detta società gestita da Mario Milani, noto per aver dirottato all'autotrazione notevoli quantitativi di solventi "anche se al riguardo non sono stati raccolti elementi di prova", si esprimeva parere negativo in ordine alla richiesta autorizzazione.

La Direzione generale delle Dogane con nota del 3 giugno 1975, n. 4150, a firma del dr. Tomassone, assicurava che l'amministrazione avrebbe tenuto nel debito conto il parere negativo espresso dal

Comando della Guardia di Finanza "allorquando sarà chiamata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a manifestare il proprio avviso sull'eventuale istanza che la nominata società dovrà produrre al surriferito Dicastero ai termini del R.D..L. 2/11/1933, n. 1741".

La preoccupazione del Nucleo Regionale di P.T. di Venezia era conseguente anche all'accerto notevole traffico di "toluolo" che dal Veneto era fatto affluire verso altre località per essere miscelato e venduto come "benzina super"; su tale illecito traffico dagli atti risulta che erano pervenute al Comando Generale segnalazioni anche da altre località (ved. ad es. nota 1462/2135 in data 16 febbraio 1976 del Comandante del Gruppo di Novara).

15) La Direzione Generale delle Dogane sulla citata nota n. 4150 in data 3 giugno 1975 così proseguiva: "Per quanto attiene ai precedenti del sig. Milani Mario, atteso che l'Intendenza di finanza di Milano, all'atto della voltura della concessione relativa al deposito di cui trattasi dalla S.p.a. Gulf Italiana alla Soc. Costieri Alto Adriatico, ha comunicato, con lettera n. 28235 del 25/7/1974, che a carico di quest'ultima Società e dei suoi ammini-

stratori non risultano precedenti penali di natura finanziaria, si prega di voler cortesemente far conoscere a decorrere da quale data il predetto MILANI esercita le funzioni di procuratore speciale con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della S.p.A. "COSTIERI-ALTO ADRIATICO"...

Con l'occasione si prega altresì di voler cortesemente fornire notizie più dettagliate sui procedimenti penali, in corso o già definiti, instaurati a carico del nominato MILANI Mario".

A seguito di tale richiesta con promemoria, scritto in data 13 giugno 1975 per "S.E. il Comandante Generale", il capo dell'ufficio operazioni del III reparto, ten. col. Angelo D'Andria, sottoponeva all'esame del gen. Giudice la lettera, predisposta a firma del Comandante in seconda, con la quale era interessato il comando del Nucleo Regionale di polizia tributaria di Venezia di fornire le notizie interessanti la Direzione Generale delle dogane; si soggiungeva "nel contempo viene interessato il II reparto per l'acquisizione di elementi informativi sul conto dei tre soci dell'azienda, residenti nel Liechtenstein". Su tale nota vi è la seguente scritta a mano: "Non mostrarlo a S.E. d'ordine del C.S.M.: chiedere prima notizie al II° reparto".

A seguito di ciò la lettera non era sottoposta all'esame del comandante Giudice, né alla firma del comandante in seconda; era predisposta, invece, dal ten. col. Angelo d'Andria (il quale avanzò dei dubbi sulla procedura seguita e si fece ripetere l'ordine) un'altra lettera a firma del gen. Lo-prete per il II° reparto con le richieste specificate. La nuova lettera era sottoposta alla firma del gen. Lo-prete, con allegato un appunto datato 24 giugno 1975 e diretto al "Capo di Stato maggiore", nel quale era detto: "In relazione alle decisioni avanzate dalla S.V. in ordine al contenuto del promemoria in data 13 giugno 1975 è stata predisposta la lettera a firma di V.S."

La detta lettera scritta su carta intestata al III° reparto, ufficio operazioni, diretta al II° reparto, firmata dal gen. Lo-prete, porta il numero di protocollo riservato 11686/R/2135 ed è datata 30 giugno 1975. In essa si legge: "codesto reparto è incaricato di rilevare e comunicare qui (detta parola risulta aggiunta a penna) le notizie interessanti il suindicato organo centrale (la Direzione generale delle Dogane) e di fornire ogni elemento utile acquisibile nei confronti dei tre soci dell'azienda, residenti nel Liechtenstein".

Alla detta nota era data risposta in data 5 agosto 1975, allegando una scheda informativa su Milani Mario, sulla quale erano indicati tutte le segnalazioni effettuate da vari reparti sul conto del medesimo, nonché i sospetti traffici di toluolo ed altri prodotti chimici effettuati dal medesimo e la sua partecipazione, come procuratore speciale alla s.p.a. Costieri Alto Adriatico.

Con nota del 25 ottobre 1976 la Direzione Generale delle Dogane chiedeva al Comando Generale della Guardia di Finanza, III reparto ufficio operazioni, se fossero stati fatti "accertamenti valutari a carico delle tre finanziarie estere detentrici del capitale della Costieri Alto Adriatico", precisandone in caso affermativo, l'esito. Alla Direzione Generale era risposto, con nota datata 7 dicembre 1976, a firma del comandante in seconda, gen. Domenico Furbini, "che non si era proceduto a tali accertamenti non essendone stata ravvisata la necessità sotto il profilo operativo". La questione era portata a conoscenza anche del gen. Lo-prete, il quale concordava nella risposta. Non risulta che tale questione sia stata sottoposta anche all'esame del gen. Giudice.

Con nota in data 13 luglio 1977 il Diretto

re Generale delle Dogane, dr. Ernesto Del Gizzo, con riferimento alla intercorsa corrispondenza, chiedeva di conoscere il parere della Guardia di Finanza in merito alla nuova richiesta avanzata dalla "Costieri Alto Adriatico" al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, con istanza in data 25 maggio e 10 giugno 1976 e 15 marzo 1977, di poter modificare la destinazione di un serbatoio da mc. 3.000 e di due da mc. 500 da petrolio e gasolio a benzina, installare 2 nuovi serbatoi per l'immagazzinamento di sostanze denaturanti e realizzare un nuovo oleodotto, costituito da due tubazioni destinate al trasferimento di prodotti bianchi e neri dalle navi cisterna al proprio deposito.

A seguito di richiesta da parte del Comando Generale, il comandante int. del Nucleo regionale P.T. di Venezia, ten. col. Sebastiano Peluso, con nota 1416/R in data 8 settembre 1977, dopo aver confermato che la "Costieri Alto Adriatico" aveva chiesto le necessarie autorizzazioni sia al Ministero della Marina Mercantile (per la costruzione di un pontile sul quale installare le nuove tubazioni) che al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato per l'installazione di due nuovi serbatoi di 30 mc. cadauno per la custodia di miscela ternaria

denaturante (nonilfenolo, ftalato dibutilico, teluololo) da impiegare per il gasolio per riscaldamento, confermava le richieste avanzate dalla Costieri e faceva presente:

"In applicazione della circolare della Direzione Generale delle Dogane prot. 2519/XII-B del 30/12/1965, la locale Circoscrizione Doganale ha già autorizzato, in via provvisoria, i due suddetti cambi di destinazione, in attesa delle decisioni dei Ministeri interessati".

La nota così concludeva: "Tanto premesso e sentito il parere dell'U.T.I.F. di Venezia, questo Comando non ravvisa, sotto il profilo fiscale, gli elementi ostativi alla realizzazione delle modifiche, si intende previa attuazione di misure di sicurezza di ordine tecnico-fiscale che potranno essere precisate da detto ufficio tecnico, allorquando verrà in possesso dei progetti che gli saranno trasmessi, per il parere tecnico di competenza, dalla propria Direzione Generale".

A seguito di tale nota il t. col. D'Andria, capo dell'ufficio operazioni del III reparto, comunicava al Comandante generale che il suo ufficio si proponeva di informare la Direzione Generale delle Dogane che "non si ravvisano elementi ostativi dal

punto di vista fiscale per la realizzazione delle modifiche proposte"; l'appunto così concludeva: "per il caso di conforme avviso è stata predisposta l'unità lettera a firma del comandante in seconda".

16) Dagli atti di causa risulta altresì il seguito dato all'indagine promossa dal Vitali.

Come già si è detto dopo gli ordini emessi dal gen. Spaccamonti nei confronti della "Costieri Alto Adriatico", il col. Vissicchio, quale Comandante del Nucleo Regionale di Polizia tributaria di Venezia, venne, con nota n. 16/RR del 13 febbraio 1976, incaricato dal Comandante di Zona, gen. Marzano, di predisporre un programma operativo per gli accertamenti da effettuare nei confronti della detta ditta. Al medesimo risulta anche trasmesso il cd. "rapporto Vitali", nel quale erano descritte le sospettate frodi commesse dalla "Costieri Alto Adriatico".

Il col. Vitali trasmise poi al comandante della Zona e questi lo trasmise al col. Vissicchio, quale comandante del Nucleo regionale di P.T., l'appunto pervenuto dal cap. Ciccone sul conto di Musselli Bruno. Dopo tali fatti il Vitali - come già si è riferito - era trasferito da Venezia.

Dopo la lettera del gen. Giudice in data 13 maggio 1976, con la quale erano bloccate le ini-

ziative assunte dal gen. Spaccamonti e dal col. Vitali, nessuna particolare indagine risulta svolta dal col. Vissicchio nei confronti della "Costieri".

Risulta, però, dagli atti che egli chiese oralmente al dr. Bruno Vanzan, capo del Compartimento doganale di Venezia "i prospetti relativi agli arrivi via mare o a mezzo tubazioni di prodotti petroliferi al Costieri Alto Adriatico relativi al periodo 1 settembre - 12 dicembre 1975".

Detti prospetti che dovevano servire per controlli a cura dei competenti reparti, erano trasmessi con lettera personale del Vanzan datata 5 giugno 1976. Su tale lettera esiste la seguente annotazione: "Dati da confrontare allorché le acque si saranno calmate. La sorpresa è la migliore delle iniziative". Il comandante della zona di Venezia, col. Amilcare Mion (che ha curato l'acquisizione della documentazione relativa al Vissicchio esistente negli atti del suo ufficio, su ordine del Comandante gen. Chiari, a seguito dell'ordinanza di questa Corte) con la nota di trasmissione del 17 novembre 1981 dichiara che detta annotazione "è autografa del col. Vissicchio".

In data 14 ottobre 1976 con nota n. 790, div. II, la Direzione generale delle dogane chiedeva

al dirigente del compartimento doganale di Venezia di far conoscere se il nucleo regionale di p.t. di Venezia avesse completato gli accertamenti sull'attività del deposito della "Costieri Alto Adriatico" e quale fosse il relativo esito.

Alla detta lettera, dr. Rosario Magliardi, che aveva sostituito il Vanzan nell'incarico, con nota n. 217 Ris. del 25 ottobre 1976, rispondeva facendo presente che si era recato dal comandante del Nucleo regionale di P.T. "che conduce personalmente le indagini sull'attività del deposito in questione" per conoscere l'esito dei relativi accertamenti. "Al riguardo - è detto nella lettera - ho appreso che gli accertamenti, data la delicata materia, sono tuttora in corso ma che, comunque, dagli elementi fin qui acquisiti dal ripetuto Comando non risultano addebiti a carico degli esercenti il cenato deposito, che richiedono l'intervento degli organi di polizia tributaria".

Nella stessa data della succitata lettera il dr. Magliardi, scriveva al col. Vissicchio "facendo seguito ad una conversazione intercorsa per la via breve", chiedendogli di far conoscere in via riservata se siano stati completati gli accertamenti sull'attività del deposito della Costieri Alto

Adriatico"; si specificava che la richiesta era fatta per corrispondere anche ad analoga domanda della Direzione Generale delle Dogane.

Il Col. Vissicchio, con nota n. 1480/Ris. del 29 ottobre 1976, così rispondeva: "Gli accertamenti sull'attività del deposito sono ancora riservatamente in corso. Sarà cura dello scrivente comunicare l'esito non appena avranno avuto completa conclusione". Sulla busta contenente tale lettera è risultato la seguente scritta a mano (che il col. Mion attribuisce con la già citata nota al Vissicchio): "Compartimento Doganale di Venezia".

Nel marzo 1977 il Vissicchio era trasferito; gli succedeva nel comando del Nucleo il Corrado Lo Giudice e poi dal 1 novembre 1977 il col. Ausiello Pasquale.

Secondo il giudice istruttore di Treviso, (a pag. 42 della relativa sentenza istruttoria) il Vissicchio non intraprese alcuna azione nei confronti della "Costieri Alto Adriatico" perché sapeva che ciò sarebbe dispiaciuto, se si fosse chiusa con accertamenti di illecità, sia al Lo-prete che a Giudice; né volle effettuare (benché - sempre secondo il giudice istruttore di Treviso - sollecitato da interessati, con promessa di grossi compensi) una veri-

fica compiacente. Per tale motivo egli - si afferma sempre nella sentenza istruttoria del giudice penale - fu sostituito dal col. Pasquale Ausiello, che apparteneva al "clan" di Lo-Prete. Il Procuratore Generale della Corte dei Conti richiamandosi con l'atto di citazione alle imputazioni penali a carico del Vissicchio ha fatto sostanzialmente sua tale tesi, adducendo che l'inattività volontaria del suddetto è stata causa di danno erariale.

17°) In relazione al nuovo trasferimento del Vissicchio, dagli atti risulta che egli venne con ordine in data 10 marzo 1977 trasferito dal comando del Nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia al Comando di Regione della stessa sede con decorrenza dal 18 luglio; con lo stesso provvedimento il col. Izzo Francesco, era trasferito dal Comando della Regione di Venezia a Roma con decorrenza dal 21 luglio.

Sempre con lo stesso ordine era trasferito, con decorrenza dal 16 luglio, il t. col. Ausiello Pasquale, già comandante del Nucleo regionale di P.T. di Bologna, per assumere a Venezia, in sostituzione del Vissicchio, lo stesso Comando.

In data 16 maggio 1977 il Vissicchio presentava istanza di collocamento in posizione ausiliaria

a far data dal 1 luglio 1977, per cui (conformemente alla prassi) era messo a disposizione del Comando di zona di Venezia con effetto dal 13 giugno. In data 3 giugno 1977, venne dal Comando generale disposto il trasferimento da Udine a Venezia del t. col. Lo Giudice Corrado, quale comandante f.f. del Nucleo regionale di p.t. con decorrenza immediata e fino al 30 dicembre 1977, essendo stato dopo tale data assegnato a Como. Con lo stesso ordine di servizio del 3 giugno, era trasferito a Venezia, quale comandante della Legione, il t. col. Valentino Carlo, mentre il trasferimento del col. Ausiello Pasquale era spostato al 29 dicembre 1977, (anziché al 16 luglio.)

A seguito di tale modifica il col. Ausiello chiese che il proprio trasferimento fosse anticipato al 1 settembre, al fine di consentire alle sue figlie di iniziare l'anno scolastico. La richiesta venne accolta nel senso che dal 1 novembre 1977 il Lo Giudice assumesse il comando del Nucleo di Como (il Lo Giudice aveva presentato anche lui richiesta per anticipare il trasferimento a Como) e che il col. Ausiello assumesse nella stessa data del Comando del Nucleo regionale.

Dagli atti risulta che tutti i detti tra

sferimenti furono disposti su ordini del Comandante generale e per gli stessi vi fu anche l'interessamento diretto del gen. Lo-prete, che firmò un appunto per il gen. Giudice; non risulta se gli stessi furono sollecitati dagli interessati, né i motivi per cui furono disposti.

Dagli atti di causa risulta, poi, che presso il Nucleo Regionale di polizia tributaria di Venezia hanno, nel periodo in esame, prestato servizio quali comandanti del 1° gruppo di Sezione il ten. col. Carlo Mittiga (17 giugno 1974 - 3 gennaio 1977), il ten. col. Francesco Campagna (4 gennaio 1977 - 3 ottobre 1978) e il magg. Aldo Boccia (4 ottobre 1978 - 12 febbraio 1979); hanno prestato servizio quali comandanti della Sezione "Dogane - Monopoli - II.FF.", il magg. Luigi Davani (31 agosto 1975 - 21 giugno 1976) e il cap. Roberto Niggi (22 settembre 1976 - 3 marzo 1979).

18) Il ten. col. Ausiello Pasquale succeduto al ten. col. Lo Giudice nel comando del Nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia, prendeva l'iniziativa di procedere ad una verifica della "Costieri Alto Adriatico", dando così attuazione alle direttive del gen. Spaccamonti che aveva ivi centralizzato le indagini sulla ditta in relazione al "rapporto Vitali".

Con nota n. 7/RR/2135 in data 18/2/1978, diretta al Comandante del Nucleo Regionale pt. di Milano e per conoscenza alla Zona di Venezia e di Milano, il col. Ausiello proponeva che la verifica nei confronti della "Costieri Alto Adriatico S.p.A.", con sede legale ed amministrativa a Milano e deposito costiero in Venezia Marghera, fosse iniziata congiuntamente dai Nuclei Regionali pt. di Milano e di Venezia alle ore 10,00 del giorno 8 marzo successivo.

Nella lettera il col. Ausiello preannunciava analiticamente ai Comandanti destinatari la natura dei rilevamenti che avrebbero dovuto essere effettuati dal Nucleo di Venezia presso il deposito costiero di Marghera in ordine agli elementi informativi contenuti nel cosiddetto "rapporto Vitali" e precisava che l'indagine avrebbe riguardato il periodo dal 1 marzo 1975 (giorno indicato nel "rapporto" come presumibile inizio dell'attività irregolare) in poi.

L'8 marzo 1978 gli accertamenti nei confronti della "Costieri Alto Adriatico" avevano inizio sia a Milano che a Marghera. Nella stessa data il col. Ausiello chiedeva alla Circoscrizione doganale di Venezia di poter acquisire i dati relativi alla movimentazione dei prodotti petroliferi del deposito S.I.F. relativamente al periodo 1 gennaio 1975-

31 dicembre 1977 (note n. 9/RR/ 8 marzo 1978); contemporaneamente chiedeva all'U.T.I.F. di Venezia-Mestre l'autorizzazione per la visione dei certificati di provenienza mod. H ter 16 (matrice) emessi dalla sub-sezione doganale esistente all'interno del Costiero e della S.p.A. Costieri Alto Adriatico nel periodo 1975, 1976 e 1977 (nota n. 2858/I in data 10 marzo 1978).

La U.T.I.F. di Venezia consegnava, a seguito della detta richiesta, al brigadiere Cangini Gianfranco i certificati di carico e scarico e relativi certificati di provenienza 1975, 1976 e 1977.

L'incarico di effettuare la verifica generale era affidato dal col. Ausiello al t. col. Campagna, coadiuvato dal cap. Sabino Guglielmi, dal cap. Emiliantonio Iacoboni e dai vari sottufficiali; l'Ausiello non partecipava alla verifica, ciò - si nota - non rientrava nei suoi doveri.

L'indagine, da parte del Nucleo Regionale di polizia tributaria di Milano, si concludeva in data 28 luglio 1978, con constatazione della violazione dell'IVA.

La verifica al deposito di Marghera si concludeva il 21 novembre 1978 con alcuni rilievi in materia di imposta di fabbricazione (= cali ecceden

ti le tolleranze di legge; omesso invio di scontrini di certificati H. ter 16; irregolare tenuta di registri).

Con rapporto in data 1 dicembre 1978, diretto al Comandante della Zona di Venezia, gen. Palandri, il col. Ausiello, comunicava l'esito della verifica.

Nelle premesse del detto rapporto è detto che essa è stata svolta "in relazione alle disposizioni impartite dal generale Ispettore per l'Italia settentrionale di centralizzare a questo Nucleo regionale p.t. gli accertamenti relativi agli elementi informativi a suo tempo acquisiti dal col. Vitali".

Dalle indagini pertanto, non era acquisito alcun elemento o concreto indizio in ordine a nessuno dei sistemi di frode indicati nel cd. "appunto Vitali". Le indagini per quanto riguarda il "carico" riguardarono tutto il periodo oggetto di verifica per gli arrivi con navi e tubazioni e soltanto il 1975 per gli arrivi via terra; per quanto concerne lo "scarico", avuto riguardo alla constatata regolarità del "carico", vennero effettuati controlli incrociati "a scandaglio". Il detto rapporto, trasmesso dal gen. Palandri al nuovo generale Ispettore per l'Italia settentrionale, De Laurentis, era da questo inviato

al Comando Generale (nota 69/RR/2135 del 5/1/1979) con riferimento alla nota n. 66/RR/1155 in data 13 maggio 1976, (cioè alla nota firmata dal gen. Giudice con la quale si affermava che il gen. Spaccamonti aveva centralizzato erroneamente indagini già da lui centralizzate).

Nella nota del 12 novembre 1981 diretta al Comando generale e relativa all'istruttoria disposta da questa Sezione, il col. Amilcare Mion, Comandante della Zona di Venezia, nel trasmettere tutta la documentazione e le notizie acquisite, così si esprime in merito ai risultati delle indagini:

"Del resto, anche i riscontri documentali ed i controlli incrociati eseguiti successivamente a cura del Nucleo Regionale pt. di Venezia nell'ambito dell'attività delegata di P.G. da parte del S. Procuratore della Repubblica di Venezia - dr. Ennio Fortuna - che aveva aperto formale procedimento penale (n. 885/79-C) nei confronti della Costieri Alto Adriatico S.p.A. e dei suoi legali rappresentanti, disponendo il sequestro penale di tutta la documentazione esistente, non ha portato, in una prima fase della complessa indagine, a conclusioni diverse da quelle a suo tempo acquisite fino a quando, attraverso approfonditi e incisivi controlli disposti dal Magistra

to presso numerosi istituti di credito e interrogatori di persone (trasportatori, autisti, impiegati, funzionari e titolari di varie aziende) arrestati in forza di ordini o mandati di cattura emessi da varie Autorità giudiziarie, non sono stati raccolti elementi circa la effettiva perpetrazione di ingenti frodi nel settore, soprattutto con l'uso di documenti formalmente regolari ma ideologicamente falsi. Soltanto con tali più penetranti e straordinari poteri d'indagine si è potuto scardinare il criminoso sistema adottato che aveva il suo punto di forza proprio nella apparente regolarità formale di tutti gli adempimenti contabili e fiscali posti in essere".

Mentre era in corso la verifica sulla "Costieri Alto Adriatico", la Circostrizione doganale di Venezia, sembra a seguito di richiesta ministeriale, si rivolgeva al Comando Regionale di Polizia tributaria di Venezia per accertare quale effettivo impiego abbiano avuto certi quantitativi di gasolio adulterato per riscaldamento, inviato nel 1976 dalla Costieri Alto Adriatico a varie ditte; l'indagine era diretta ad accertare, attraverso i certificati H. ter 16, ^{se} il gasolio fosse stato regolarmente assunto in carico e se fosse stato destinato al riscaldamento domestico e non all'autotrazione. Ciò risulta dal

La nota n. 5123/1 in data 15 aprile 1977 del Nucleo Regionale suddetto, I° gruppo di Sezioni, a firma del Comandante del detto gruppo, ten. col. Campagna, con la quale erano, al fine suddetto, interessati vari Comandi. Non risulta dagli atti il perchè venne promosso tale accertamento e l'esito dello stesso. (La suddetta nota del 15 aprile 1977 non è tra gli atti trasmessi dal Comando del Nucleo Regionale di p.t. di Venezia, ma solo tra gli atti, sempre relativi alla Costiera Alto Adriatico, di altri Comandi).

Il Col. Ausiello cessava dall'incarico di Comandante del Nucleo Regionale di Venezia il 31/12/1978.

Per i fatti relativi alla "Costieri Alto Adriatico" pende processo penale dinanzi al Tribunale di Torino, oltre che nei confronti di Giudice Raffaele e Lo-Prete Donato, per concorso in collusione nei confronti del Vissicchio fino al 1 novembre 1977 e nei confronti dell'Ausiello dal 1 novembre 1977, in relazione ad accordi fraudolenti volti alla copertura dell'attività di contrabbando di oli minerali. Inoltre il Giudice, il Lo-Prete e l'Ausiello, sono accusati di concorso con altri (Musselli, Milani Mario ecc.) nel delitto di falsità ideologica in atti pubblici con riferimento alle attestazioni

contenute nel rapporto del 1/12/1978 del Nucleo Regionale di polizia tributaria.

19) Il col. Vissicchio ed il col. Ausiello, dei quali finora si è detto in relazione alla Costieri Alto Adriatico, sono stati convenuti anche per fatti relativi alla "S.p.A. Lubrificanti Brunello".

Prima di esporre i fatti specifici a carico dei suddetti, è d'uopo esporre quanto risulta dagli atti nei confronti della "S.p.A. Lubrificanti Brunello", tenendo presente anche quanto già accertato da questa Corte con decisione n. 107 del 3 giugno - 17 luglio 1982, emessa nei confronti di Del Gizzo Ernesto e di Olevano Fernando.

La S.p.A. Lubrificanti Brunello con sede amministrativa a Treviso Piazza Duomo n. 25, e deposito di oli minerali in Castagnole di Paese, è stata costituita il 12/4/1969; il suo deposito più volte ampliato, aveva nel 1972 la capacità di 2.826 mc.. Le quote sociali appartenevano ai fratelli Bruno e Silvio Brunello, alla sorella Ester e alla madre Marchetto Vera ved. Brunello. Dagli atti risulta però che operava in Treviso anche la società "Brunello Silvio di eredi Augusto Brunello" avente sede ivi, viale della Repubblica n. 255, costituita il 31 marzo 1963. (ved. fonogramma n. 184 in data 9 marzo 1971

del Nucleo Guardie di Finanza di Treviso al Nucleo Guardie di Finanza di Novara).

La "Lubrificanti Brunello" è stata ripetutamente oggetto di sospetti di traffici illeciti e anche di denunce penali. Al riguardo risulta dagli atti che il comando del Gruppo delle Guardie di Finanza di Novara, con nota del 6/2/1971 n. RR/S "I", comunicava al Comando Generale P.T. servizio I di Verona, alla Legione di Venezia e ad altri comandi di aver nel corso di una verifica relativa alla s.r.l. "Petrol Font" di Novara, accertato un traffico di falsi H-ter 16, facente capo alla "Lubrificanti Brunello" e a ditte ad essa collegate; era segnalato altresì che "alle dipendenze del Brunello lavorerebbe un ex sottufficiale del Corpo, mentre un funzionario dell'U.T.I.F. di Treviso coordinerebbe i vari traffici svolti nel deposito dello stesso Brunello". Il Comando della Legione di Venezia interessava in ordine a quanto suddetto il Comando del Nucleo prov.le di Treviso. Dal 15 marzo al 13 aprile 1971 la "Lubrificanti Brunello" era oggetto di una verifica generale da parte del Nucleo provinciale della polizia tributaria di Treviso. Nel corso della verifica erano richiesti all'U.T.I.F. di Treviso i registri della ditta "Lubrificanti Brunello" e della

ditta "Silvio Brunello" relativi agli anni 1968 e 1969. La verifica si concludeva con denuncia della ditta all'Intendenza di Finanza per violazione IGE, imposta di bollo e imposta di registro.

Nell'aprile del 1971 perveniva al Comando di Legione di Venezia, un appunto da parte del Comando Generale, con la quale si segnalava che nella zona Friuli-Venezia Giulia si sospettava che fossero immessi in commercio prodotti di contrabbando e inoltre che "nella zona di Udine opererebbe un certo Brunello di Treviso, non meglio identificato, cointeressato in una raffineria di "toppati" con sede in Milano, il quale offrirebbe gasolio per autotrazione a prezzi concorrenziali". L'appunto era trasmesso con nota n. 750/S.I. in data 14 aprile 1971 al Nucleo di Treviso.

Con nota n. 76 S.I. in data 17/9/1971, il Nucleo provinciale di polizia tributaria di Treviso riferiva al Comando Legione di Venezia e ad altri Comandi che lo avevano interessato per indagini, con riferimento anche alle segnalazioni dell'Ufficio "I" che le indagini sulla Lubrificanti Brunello e sullo U.T.I.F. di Treviso avevano dato esito negativo. Dagli atti risulta che nel 1972 il Nucleo centrale di polizia tributaria di Roma, allora comandato dal Col. Nicola Passamonti, ebbe a denunciare alla Procura

della Repubblica del Tribunale di Roma e di Mantova gli amministratori della s.r.l. "C.I.O.M." di Mantova per traffici illeciti di petrolio. Tra i denunciati vi era oltre l'amministratrice Perruccini Ivana il sig. Mario Alberto, Morelli Giuseppe (personaggi questi che compaiono poi nel processo apertosi nel 1979 a Treviso per il cd. "scandalo dei petroli").

In data 21 maggio 1973 il col. Lo-prete che era succeduto al col. Passamonti inviava al Procuratore della Repubblica di Roma e a quello di Mantova un nuovo rapporto penale, redatto dal cap. Andrea Iannone, a carico della suddetta Perruccini Ivana, Mario Alberto, Brunello Bruno e Morelli Giuseppe. In detto rapporto si legge che i controlli a carico del C.I.O.M. non potevano essere fatti perchè i registri del 1972 (anno al quale si riferivano le frodi denunciate) non erano in possesso dell'U.T.I.F. di Verona, essendo stati rubati presso la C.I.O.M..

Nel corso delle indagini relative alla C.I.O.M. veniva accertato (come risulta dalla nota 11 luglio 1972, n. 12598/R/2135, a firma del comandante in seconda e diretta al comando del Nucleo centrale di P.T.), che nei confronti della Lubrificanti Brunello si sospettavano gravi illeciti (H ter 16 falsificati, annotazione di vendite fittizie nei propri

registri di carico e scarico, miscelazione abusiva di prodotto, rigenerazione di olio combustibile ecc.); nel corso dei detti accertamenti veniva a conoscersi anche che Brunello Silvio aveva un tenore di vita elevatissimo.

Dagli atti risulta che la Procura della Repubblica di Mantova promosse un'indagine nei confronti della C.I.O.M. e della Lubrificante Brunello ed altre ditte relative ad illeciti traffici di petrolio avutasi nel 1971 facendo sequestrare anche documenti presso l'U.T.I.F. di Treviso. Dagli atti non è documentato l'esito avuto dell'indagine giudiziaria.

Con nota, in data 1 dicembre 1973, n.24438 a firma del ten. col. Salvatore Florio, allora addetto al secondo reparto del Comando Generale, diretta al Capo del III reparto, erano segnalati gravi sospetti su illeciti traffici petroliferi che sarebbero commessi dai fratelli Bruno e Silvio Brunello adulterando i prodotti destinati all'autotrazione. Era specificato che il relativo prodotto chimico (il tetramero A.F.) sarebbe loro fornito dalla ditta Aldea gestita di fatto da Milani Mario, era specificato anche che il Brunello ed il Milani si procuravano abusivamente certificati H ter 16 tramite un ufficiale

della Guardia di Finanza in congedo. Di altre segnalazioni già si è in precedenza detto, allorché si è trattato del Milani, quali socio e Procuratore della "Costieri Alto Adriatico".

A seguito della suddetta informazione il Comando Generale con nota a firma del gen. Musto n. 2232/R/2135 in data 13 dicembre 1973 incaricò il Comando delle Legioni di Venezia e di Bologna di eseguire concomitanti interventi repressivi nei confronti di alcune ditte, fra le quali la Brunello, perché sospettate di attività illecite.

Il col. Palandri, allora comandante del Nucleo Regionale di Venezia, con nota 2 luglio 1974, comunicava al Comando Generale di aver eseguito le prescritte operazioni e di non aver riscontrato gravi illeciti a carico della ditta Aldea, della ditta Lubrificanti Brunello ed altre (furono redatti processi verbali solo per evasione di imposte I.G.E. e I.V.A.).

Per poter effettuare tale verifica furono acquisiti presso l'U.T.I.F. di Treviso tutti i registri di carico e scarico degli atti 1972-1973, unitamente ai relativi certificati; furono anche prelevati campioni di prodotti ed inviati a Roma per l'analisi da parte del laboratorio chimico centrale.

Nello stesso periodo, su denuncia fatta da un cittadino al Nucleo Polizia Tributaria di Pordenone, venne proceduto all'analisi di un campione di benzina, proveniente dalla "Lubrificanti Brunello"; dall'analisi eseguita presso il laboratorio provinciale di igiene di Pordenone, risultò che la benzina risultava sofisticata, avendo un valore di piombo inferiore al normale. Il fatto era denunciato in data 14 marzo 1975 dal col. Palandri al Pretore di Pordenone; l'analisi venne ripetuta a Roma, presso il laboratorio centrale, il quale accertò che i campioni erano conformi a legge.

Con nota n. 3828 del 13/12/1974 il Nucleo Regionale di P.T. di Milano chiedeva accertamenti al Nucleo di Treviso in relazione a determinate partite di gasolio trafficate tra la "Dina Petroli" e la "Lubrificanti Brunello" adducendo che essendo stata riscontrata falsa la relativa documentazione, l'amministratore unico della ditta, Brunello Bruno, era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Voghera con rapporto di Polizia Giudiziaria n. 35760 del 10 ottobre 1974. Dalle indagini espletate dal Nucleo di Treviso risultava che vi erano stati rapporti effettivi (e non cartalori) tra la "Dina Petroli" e la "Lubrificanti Brunello".

Nell'aprile 1975 venne denunciato al Procuratore della Repubblica di Frosinone dal col. Sessa, che era succeduto al col. Lo-Prete, nel comando del Nucleo centrale di Polizia Tributaria, il sig. Denaro Marcello, amministratore unico della s.r.l. "Marittima Petroli" per illeciti traffici petroliferi che avrebbero avuto luogo nel 1974-1975; da altri accertamenti sempre eseguiti dal Nucleo Centrale di Polizia Tributaria è risultato che numerose ditte esercitavano il contrabbando con la "Marittima Petroli", tra di esse vi era la "Lubrificanti Brunello", la quale venne denunciata, con rapporto n. 3792 del 10/2/1978 a firma del col. Farnè, al Procuratore della Repubblica di Treviso.

Nel giugno 1976 con nota n. 16833, a firma del col. Giuseppe Sessa, il Nucleo Centrale di P.T. denunciava con rapporto preliminare al Procuratore della Repubblica di Livorno, Privilegi Giorgio amministratore della ditta S.I.C.L.A.T. di Livorno per illeciti traffici petroliferi; nel contempo era proseguita l'indagine da parte del Nucleo Centrale della Guardia di Finanza che si concludeva con rapporto suppletivo n. 20864 del 22/9/1978 trasmesso con nota n. 20864 del 22/9/1978 a firma del col. Farnè, al Procuratore della Repubblica di Livorno, Arezzo,

Bergamo, Treviso, Milano ed altre città, essendo risultati coinvolti in illeciti traffici facenti capo alla S.I.C.L.A.T. numerose ditte, tra le quali la Lubrificanti Brunello, la Garlate Petroli; tra i denunciati per contrabbando petrolifero figura, anche Brunello Bruno, quale titolare della "Lubrificanti Brunello".

In tutto il periodo 1970-78 numerosi comandi chiesero al Nucleo prov.le di Polizia Tributaria di Treviso riscontri su movimenti petroliferi avuti da varie ditte con la Lubrificanti Brunello, a dette richieste era risposto di regola negativamente, risultando dai registri tutto regolare.

20) Riprendiamo ora il discorso sugli specifici fatti di causa.

In data 21 gennaio 1976 il col. Vitali, comandante della Legione di Venezia, segnalava al Comando della Legione della Guardia di Finanza di Milano ed al Comando del Nucleo Regionale della Guardia di Finanza di Venezia, di aver appreso che le ditte Balzanelli di Mantova e Lubrificanti Brunello di Treviso effettuerebbero vendite di gasolio a prezzi molto vantaggiosi, "tanto da far ritenere che trattasi di prodotto miscelato ovvero di illegittima provenienza".

Non risulta dagli atti l'esito della segnalazione.

Nel cd. rapporto Vitali, formulato nello stesso periodo in cui era effettuata la segnalazione sopraindicata, erano contenuti gravi sospetti nei confronti dei fratelli Brunello per i loro rapporti con la "Costieri Alto Adriatico"; nel foglio notizie aggiunto, allegato al citato appunto, era in particolare richiamata l'attenzione sul grave pericolo costituito dall'avvenuta concessione di un deposito S.I.F. di 7.000 mc. a favore della ditta "FUEL OIL CO" appartenente anch'essa ai fratelli Brunello, essendo tale deposito annesso al deposito libero della "Lubrificanti Brunello".

Il gen. Spaccamonti allorché ebbe ad interessarsi delle iniziative del Vitali non dispose anche la centralizzazione delle indagini sulla "Lubrificanti Brunello" al Nucleo Regionale di Venezia.

In data 27 ottobre 1976 il col. Vissicchio, comandante del Nucleo Regionale di Polizia tributaria di Venezia, impartì, ad una pattuglia addetta ai controlli stradali nel settore degli oli minerali, l'ordine di recarsi il giorno successivo nella zona del Terraglio di Mestre, ove avrebbero dovuto fermare e controllare un autofurgone che trasportava prodotti

petroliferi senza la prescritta documentazione.

La detta pattuglia eseguì l'operazione ordinata e rinvenne un furgone che trasportava benzina spedita dalla "Lubrificante Brunello" ad una ditta risultata poi inesistente.

A seguito di tale fatto, data la flagranza del reato, il Vissicchio dispose l'immediato inizio di una verifica globale alla s.p.a. "Lubrificanti Brunello" per il periodo dal 14 marzo 1974 (data in cui aveva avuto termine la precedente verifica) al 28 ottobre 1976; la verifica venne estesa alle aziende ad essa collegate: FUEL OIL CO e Dalla Francesca.

Va notato al riguardo che il Vissicchio dispense l'intervento del Nucleo regionale da lui comandato, anziché interessare il competente Nucleo provinciale di polizia tributaria, che era però informato ai fini di un'eventuale collaborazione.

Il gen. Chiari, nella nota più volte citata, in risposta ad una espressa richiesta formulata nell'ordinanza di questa Corte, ha riferito che l'intervento del Nucleo regionale nel caso è da ritenersi legittimo, ma non normale, essendo l'attività del Nucleo regionale di regola svolto nel capoluogo e, solo per le imprese di maggiore dimensione ovvero

per le questioni di maggior rilievo, nelle altre località della Regione.

Comunque, sulla base del vigente regolamento di servizio del 1959 - artt. da 11 a 15 - era nella facoltà del comandante del Nucleo regionale di disporre la verifica fuori della ordinaria circoscrizione del reparto trattandosi di "proseguire investigazioni urgenti" a seguito della scoperta di reato flagrante.

In data 9 novembre 1976 il col. Vissicchio comunicava al Comando della Legione di Finanza di Venezia l'avvenuto inizio delle operazioni di verifica. A tale nota rispondeva in data 15 novembre 1976, il Comandante della Legione, ten. col. Izzo Francesco, segnalando - ai fini di eventuali accertamenti - un sospetto traffico tra la raffineria "L.O.M.C.A." la s.r.l. "FUEL OIL CO" gestita da tale Fassa Emilio, cognato dei fratelli Brunello, e la "Lubrificante Brunello".

Il col. Vissicchio non partecipò alle operazioni di verifica (il che corrisponde alla normalità, essendo il comandante di un Nucleo regionale assorbito da altre incombenze); alle indagini partecipò, invece, il ten. col. Carlo Mittiga, comandante del I° Gruppo di Sezione, sostituito poi (per inter

venuta promozione) con decorrenza 4/1/1977 dal ten. col. Francesco Campagna; partecipò inoltre il cap. Roberto Niggi, in qualità di comandante della Sezione Imposte di fabbricazione.

Per effettuare la verifica, erano richiesti in data 27 novembre 1976, con lettera del col. Carlo Mittiga, comandante del Gruppo di Sezione, all'U.T.I.F. di Treviso tutti i registri e documenti della ditta Brunello, relativi al 1974, 1975 e 1976 (registri di carico e scarico, certificati H ter 16); avendo poi l'U.T.I.F. richieste i registri relativi al 1976 per poter effettuare i propri controlli, il ten. col. Francesco Campagna con nota 1271/2135 in data 29/1/1977 così rispondeva:

"Questo Comando avendo una verifica generale in corso nei confronti della "Lubrificanti Brunello S.p.A." è impossibilitato di consegnare alla ditta in parola, la sottoindicata documentazione fiscale per il successivo inoltrò a codesto Ufficio, nei termini di legge, in quanto deve essere ancora riscontrata con altra documentazione contabile da parte di militari di codesto Ufficio".

In data 30 giugno 1977 il Vissicchio - come già si è detto allorché abbiamo trattato della "Costieri Alto Adriatico" - si dimise dall'Arma.

Il giudice penale ha imputato al Vissicchio di aver promosso la detta verifica d'accordo con gli interessati e con il Giudice ed il Lo-Prete al fine di dare, una "copertura ufficiale" alle frodi commesse. La verifica ebbe comunque - come diremo - l'effetto di bloccare i controlli della U.T.I.F. di Treviso sulla "Lubrificanti Brunelle" durante tutto il periodo del suo svolgimento.

Secondo quanto ritenuto dal giudice istruttore di Treviso, il Vissicchio avrebbe fatto acquisire dal Nucleo incaricato della verifica gli elementi necessari per i controlli "incrociati" nei confronti delle ditte che avevano avuto rapporti con la Brunello. Avrebbe poi dato copia degli elenchi a Brunello, il quale li avrebbe fatti pervenire alle altre ditte al fine della regolarizzazione documentale del traffico.

Inoltre - sempre secondo la sentenza di rinvio a giudizio - il Vissicchio avrebbe volutamente limitato la verifica ad un esame documentale.

Al Vissicchio succedeva - come già detto - il ten. col. Corrado Lo Giudice fino alla data del 1/11/1977 in cui assunse servizio il col. Pasquale Ausiello.

Dagli atti risulta che il riscontro con i

dati rilevati durante la verifica fu effettuato nei confronti di numerose ditte e che le risposte furono tutte nel senso del constatato riscontro, salvo alcuni casi di errori materiali di numeri e di dati. Durante lo stesso periodo, a richieste pervenute da altri Comandi al Nucleo Regionale di Venezia, per il riscontro di dati di altre ditte con i dati della "Lubrificanti Brunello" era data risposta nel senso che i dati concordavano.

Le dette operazioni di verifica si chiusero nel febbraio 1978 e diedero luogo al rapporto penale n. 1552/I/1/9520 del 9/2/1978, con il quale erano denunciati alla Procura della Repubblica di Venezia, Brunello Silvio, quale procuratore della ditta "Lubrificanti Brunello" e Canton Renzo, autista dell'auto fermata da una pattuglia del Nucleo regionale della Guardia di Finanza in data 28 ottobre 1976.

Il trasporto abusivo di prodotti petroliferi in data 28/10/1976 era, pertanto, l'unico reato scoperto a carico della ditta; questa era però denunciata anche all'ufficio distrettuale delle II.DD. e all'Ufficio IVA di Treviso per evasioni fiscali.

Al quesito, posto con l'ordinanza di questa Sezione, se la lunga durata della verifica fosse giustificata, il gen. Chiari, con la più volte citata

lettera del 14/1/1982, ha risposto ritenendo la lunga durata normale, data la complessità degli accertamenti da svolgere, i quali comportarono controlli incrociati "a monte" ed "a valle", per riscontrare la regolarità delle operazioni poste in essere con fornitori e clienti. In effetti risulta dagli atti che l'esito di alcuni controlli incrociati, ad opera di altri reparti della G.d.F., è pervenuto al Nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia solo verso la fine del 1977. Dall'ordinanza del giudice istruttore di Treviso (a pag. 80), risulta che l'Ausiello sollecitò il t. col. Campagna per una rapida chiusura della verifica.

21) In data 13 febbraio 1978, cioè pochi giorni dopo la chiusura della precedente verifica, il col. Pasquale Ausiello, Comandante del Nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia, riceveva una segnalazione a firma "Giovanni Forti", con la quale erano segnalate gravi violazioni sulla violazione della gestione degli impianti petroliferi S.r.l. FUEL OIL CO e della S.p.A. Lubrificanti Brunello di Treviso. Nella detta lettera, si affermava che mentre la Guardia di Finanza era impegnata a controllare la ditta Lubrificanti Brunello relativa a periodi precedenti, questa, unitamente alle sue consociate,

aveva contrabbandato (a partire dal 28 ottobre 1976) migliaia di tonnellate di gasolio destinandole all'autotrazione invece che al riscaldamento.

A seguito del detto anonimo, l'Ausiello disponeva una verifica globale da parte del proprio Nucleo nei confronti sia della "Lubrificanti Brunello che della FUEL OIL CO. L'incarico di procedere alla verifica era affidato ad un nucleo comandato dal ten. col. Francesco Campagna, il quale comunicava, via radio, lo stesso giorno al col. Battistella, comandante del Nucleo p.t. di Treviso, quanto segue: "con missiva apparentemente apocrifa est stato segnalato rilevante traffico illecito oli minerali perpetrato dalle ditte FUEL OIL CO s.r.l. et Lubrificanti Brunello s.p.a. at codesta sede durante periodo verifica generale effettuata questo Nucleo p.t. regionale. In attesa ordini su conclusione accertamenti che saranno richiesti superiori comando zona pregasi provvedere at immediato ritiro registri ed certificati H/ter 16 di carico e scarico per anni 1976 et 1977".

Il successivo 15 febbraio, il gen. Luciano Palandri, comandante della zona, disponeva la centralizzazione delle indagini al nucleo regionale di p.t. di Venezia.

Il giudice istruttore del Tribunale di Tre

viso ha ritenuto che la dette verifica fu, con il mezzo della denuncia anonima, provocata dal Brunello, d'accordo con l'Ausiello, al fine di evitare il controllo dell'U.T.I.F.. Si legge al riguardo sull'ordinanza di rinvio a giudizio: "Brunello Silvio, come prescritto, dovette consegnare i registri per l'anno 1977 all'U.T.I.F. di Treviso dove, fin dalla primavera dell'anno precedente, era applicato l'ing. capo dell'U.T.I.F. di Trento, Peluso Paolino, che solo uno o due giorni alla settimana si recava a Treviso. Il Brunello temeva fortemente che tale ingegnere potesse da un controllo scoprire immediatamente il traffico, in quanto la Veneta, oltre ad avere gli scarichi difformi dai carichi della Brunello", era la principale fornitrice di questa ultima e la "Brunello, la sola cliente della prima, senza che alcun riscontro fosse pervenuto all'U.T.I.F. di Treviso e, ciò tanto più, in quanto l'ing. Peluso aveva fatto intendere che avrebbe voluto effettuare un tale controllo, riguardante soprattutto il gasolio".

Contemporaneamente all'inizio delle operazioni di verifica, il col. Ausiello dava incarico al ten. col. Gianfranco Battistella, quale Comandante del Gruppo di Treviso, di provvedere all'immediato ritiro presso l'U.T.I.F. di Treviso dei registri e

dei certificati H ter 16 di carico e scarico, per gli anni 1976 e 1977, della ditta "Fuel Oil Co." e "Lubrificanti Brunello".

Detto incarico sarebbe stato dato telefonicamente al Battistella dal t. col. Campagna; alla telefonata sarebbe seguito il messaggio radio firmato dallo stesso Campagna; sia la telefonata che il messaggio radio sarebbero stati ordinati dall'Ausiello, il quale dettò il testo stesso del messaggio. Ciò secondo le dichiarazioni rese dal Campagna al giudice di Treviso (p. 81); a questi il Campagna ebbe altresì a dichiarare che l'Ausiello gli fece capire che voleva attuare solo un controllo documentale, attraverso la redazione di elenchi e controllo incrociato tra Brunello e ditte fornitrici.

Secondo una dichiarazione (pag. 79 ord. giudice Treviso) resa al giudice istruttore di Treviso dal ten. col. Sebastiano Peluso, che ebbe a sostituire l'Ausiello nell'incarico di comandante del Nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia, era anomalo che tra due ufficiali superiori (Campagna e Battistella) si facesse ricorso ad un messaggio radio con l'ordine di un semplice ritiro di registri; che era, altresì, anomalo che il detto messaggio fosse spedito al Comandante di Gruppo,

reparto non operativo, e non, come dovuto, al Comandante del Nucleo di Treviso.

L'ordine suddetto venne eseguito dal Battistella, tramite il cap. Cipolla, comandante del Nucleo prov.le di p.t. di Treviso.

I detti documenti furono conservati nei locali del predetto nucleo.

Secondo gli accertamenti svolti dal giudice istruttore di Treviso: "L'Ausiello diede disposizione che fossero approntati degli elenchi delle ditte fornitrici, tra cui la "Veneta", istruendo minuziosamente il brig. Taita e venendo a Treviso con lui e con l'aiutante maggiore ten. col. Campagna, perchè il servizio fosse svolto presso il nucleo di Treviso, comandato dal cap. Cipolla, il quale avrebbe dovuto mettere a disposizione altro personale. Il lavoro di formazione degli elenchi si svolse dapprima a rilento perchè vi fu adibito il solo Taita a tempo non pieno e, poi, velocemente perchè furono messi a disposizione altri tre sottufficiali, i quali operarono sotto il costante controllo non del Comandante del Nucleo, ma del Battistella, che raccomandava al personale la massima attenzione perchè fossero evitati errori, dovendo gli elenchi servire al riscontro con la documentazio

ne fiscale presso le ditte fornitrici della Brunello, tra cui vi era la "Veneta". Gli elenchi furono redatti in tre copie, una che rimase al Nucleo di Treviso, una trasmessa al Gruppo di Treviso ed una che fu inviata l'8 aprile 1978 al Nucleo di Venezia".

Gli elenchi in questione consistevano nell'elencazione dei certificati di provenienza H-ter 16, emessi da varie imprese per forniture di prodotti petroliferi, effettuate dal 29 ottobre 1976 al 31 dicembre 1977, alla ditta Lubrificanti Brunello, nonché nell'elencazione delle forniture di prodotti petroliferi, S.I.F., effettuate dalla "FUEL OIL CO." Ciò risulta dalla lettera n. 218/R/213 in data 18 aprile 1978 a firma del t. col. G. Battistella, diretta al Comando del Nucleo Regionale P.T. di Venezia. La detta lettera, alla quale sono allegati i soli elenchi degli H-ter 16 di forniture alla sola ditta Brunello, così conclude: "Ad ogni buon conto, faccio presente che gli allegati elenchi sono stati oggetto di accurato riscontro, per cui eventuali discordanze con quelli riportati sulle matrici dei mod. U-ter 16 sono da ricercarsi presso le ditte fornitrici".

Su tale nota, iscritta al n. 497/R del protocollo del Nucleo regionale di P.T. di Venezia,

vi è scritto "Col. Campagna" ed una sigla (probabilmente dell'Ausiello).

Secondo l'accusa formulata dal giudice istruttore di Treviso, i detti elenchi furono fatti conoscere anche alla ditta Brunello, al fine di far regolarizzare presso altre ditte (in particolare, la "Veneta" idrocarburi) i movimenti che dagli stessi risultavano; i dati probatori relativi a tale fatto sono descritti a pag. 90 e segg. dell'ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore di Treviso.

Ai fini della verifica vennero poi disposti i necessari riscontri per controllare "a monte" e "a valle" le operazioni della "Lubrificanti Brunello".

Dagli atti risulta che in alcuni casi dai riscontri effettuati è stata accertata la non corrispondenza tra i dati risultanti dai registri della ditta "Lubrificanti Brunello" ed i dati risultanti dai registri delle altre ditte. In particolare non hanno trovato riscontro le forniture effettuate nell'anno 1977 dall'I.C.I.P. di Frassino nei confronti della "Lubrificanti Brunello". Nella nota in data 23 maggio 1978, n. 1432/213, con la quale il comando del nucleo di polizia tributaria di Mantova (a firma

del comandante del Nucleo, cap. Gianfranco Bova) comunicava quanto accertato al comando nucleo regionale P.T. della Guardia di Finanza di Venezia, vi è la seguente scritta, apposta dopo che la nota stessa era stata protocollata al n. 5901 in data 27 maggio 1978: "controllare esattezza del rilevamento e quindi procedere".

Nel corso della verifica in data 5 aprile 1978 il Procuratore della Repubblica di Treviso letto il rapporto giudiziario n. 3722 del 10 febbraio 1978 del Nucleo Centrale di Polizia tributaria, a carico di Brunello Bruno ed altri, per concorso unitamente alla ditta SAMOA di Livorno, nel reato di sottrazione continua al pagamento dell'imposta di fabbricazione, ordinava il sequestro di alcuni documenti presso la Lubrificanti Brunello e "un'ispezione a mezzo della Guardia di Finanza, delle scritture contabili per la rilevazione dell'entità, modalità e mezzo di pagamento, nonché del soggetto percettore". Con nota dell'11 luglio 1978 il cap. Fernando Cipolla, comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso, comunicava di aver controllato la documentazione richiesta e di averne accertata la regolarità e conseguentemente di non aver provveduto al sequestro dei documenti richiesti.

Il 13 e 14 luglio una pattuglia del Nucleo di Polizia Tributaria di Vicenza, incaricata di controllare la regolarità del movimento di prodotti petroliferi posta in essere dalla "Veneta Idrocarburi" di Sandrigo, con la "Lubrificanti Brunello", riscontrava gravi illeciti penali, per cui era denunciato alla Autorità Giudiziaria il titolare della ditta sig. Grava Augusto. Si trattò - è detto nella sentenza di rinvio a giudizio del giudice istruttore di Treviso ed è sostenuto nell'atto di citazione del Procuratore Generale - di un vero e proprio incidente, in quanto secondo gli accordi, la pattuglia della Guardia di Finanza avrebbe dovuto riscontrare una situazione documentale corretta.

Su tale fatto e sulla "Veneta Idrocarburi" ci soffermeremo in prosieguo, allorché tratteremo dei fatti addebitati al col. Favilli, al cap. Bove ed all'ing. Tafi.

Risultando dagli accertamenti effettuati nei confronti della Veneta Idrocarburi, che ufficialmente aveva cessato ogni attività il 10/9/1977, che essa aveva rapporti esclusivamente con la "Lubrificanti Brunello" e che i mod. H ter. 16, attestanti il movimento tra le due ditte sia per l'anno 1976, 1977 e 1978 dovevano ritenersi falsi, il ten. col. Campagna

effettuava una specifica verifica presso la "Lubrificanti Brunello" acquisendo tutta la documentazione concernente i rapporti tra le due ditte. A seguito di ciò il ten. col. Campagna compilava in data 1 agosto 1978 un rapporto al Procuratore della Repubblica di Treviso; detto rapporto, firmato dal suddetto ufficiale, era con nota n. 8390/I/9520 in data 1 agosto 1978 trasmesso dal col. Ausiello al Procuratore della Repubblica.

Nel rapporto si afferma che i rapporti tra le due ditte erano basati su documenti falsi, che risultavano effettuati anche dopo la data in cui la Veneta Idrocarburi aveva dichiarato di cessare ogni attività, che il Grava doveva essere ritenuto un prestanome di Brunello Silvio.

In data 16/12/1978 il col. Ausiello trasmetteva un rapporto penale conclusivo a carico di Grava Augusto, Brunello Silvio ed altri, sul quale dopo aver affermato che la lettera a firma "Gianni Forti", dalla quale avevano preso il via le indagini, era "apocrifa", non essendo stato potuto individuare il mittente, si formulavano gravi accuse di contrabbando e di falso a carico dei suddetti.

In tale rapporto, redatto dal maggiore Aldo Boccia, sono indicati tutti coloro che hanno, per

conto di vari nuclei di polizia tributaria, preso effettiva parte alle indagini; si spiega l'origine della operazione e si afferma che la verifica fu centralizzata per ordine superiore al Nucleo regionale di Venezia che li ha eseguiti in collaborazione con il Nucleo di Treviso, e si spiega il modo di conduzione della verifica. Al riguardo si legge:

"Furono sulla scorta dei registri di carico e scarico e dei certificati di provenienza, sezione "figlia" giacenti presso l'U.T.I.F. di Treviso formati elenchi distinti per ciascuna ditta fornitrice delle singole operazioni di carico. Detti elenchi che comprendevano: numero d'ordine, estremi documento (numero e data), ore di partenza e consegna, qualità e quantità in kg del prodotto, targa dell'autobotte, vettore, autista e note, furono inviati ai reparti del corpo competente delle ditte fornitrici".

Le suddette indagini espletate dall'Ausilio, furono condotte per incarico dell'Autorità Giudiziaria di Treviso; esse non vennero completate perchè il Giudice istruttore di Treviso, dr. Felice Napolitano, dava incarico di proseguirle ad un gruppo di Ufficiali e militari del Nucleo centrale di polizia tributaria di Roma, dirette dal Comandante del Nucleo stesso, col. Guglielmo Farnè.

Dal rapporto redatto da detto Nucleo, n. 20271/SS/43641 in data 2/6/1980, risulta (a pag. 64) che la documentazione trovata presso la ditta Brunello era enorme, tanto che se l'esame dei documenti fosse stato eseguito con il sistema manuale tradizionale avrebbe richiesto un lavoro di anni. Venne pertanto - è detto sempre nel rapporto - installato un calcolatore elettronico, con il quale si provvide a memorizzare i dati relativi alla movimentazione; da tali dati risultò subito una notevole sproporzione tra la documentazione dei movimenti che sarebbero stati effettuati dalla ditta e i mezzi umani e tecnici della stessa, nel senso che se effettivamente tali movimenti fossero stati effettuati i turni di lavoro dei dipendenti sarebbero stati gravissimi e l'usura degli automezzi notevole; sarebbe, inoltre, risultato una forte spesa per pedaggi autostradali. Tutto ciò non risultava, di conseguenza il Nucleo incaricato dell'indagine ebbe il sospetto di trovarsi dinanzi ad una montagna cartacea di falsi. Si accertava così che la Lubrificanti Brunello aveva assunto in carico innumerevoli H-ter 16 falsi, senza ricevere i prodotti negli stessi indicati, i prodotti che la ditta effettivamente riceveva non erano quelli indicati nei moduli H-ter 16, ma erano prodot

ti di contrabbando, al quale aggiungeva notevoli quantitativi di prodotti chimici prima di cederli ai propri clienti. La ditta poi provvedeva a fornire regolarmente le ditte che consumavano il prodotto ricevuto, utilizzandolo per i propri impianti (società automobilistiche e di trasporto, industrie ecc.); alle ditte petrolifere che acquistavano da essa il prodotto per rivenderlo ai propri fornitori, la Lubrificanti Brunello forniva solo certificati di provenienza falsi e non il prodotto, al fine di permettere a tali ditte di approvvigionarsi dal contrabbando e nello stesso tempo giustificare il movimento dei prodotti.

L'indagine accertava quindi che la società "Brunello" a fronte di ingentissimi quantitativi di prodotti cartolarmente assunti in carico, ha:

- ricevuto, in effettivo, modeste quantità di benzina e di gasolio regolari;
- acquistato gasolio di contrabbando da alcune aziende;
- impiegato notevoli quantitativi di prodotti chimici per surrogare fraudolentemente la benzina ceduta ai clienti; i fornitori di tali prodotti sono stati individuati;
- ceduto^o varie aziende, ad essa collegate, numerosi

H-ter 16 ideologicamente falsi per consentire loro di regolarizzare operazioni illecite poste in essere in proprio".

A seguito dell'indagine espletata il Giudice Istruttore di Treviso, ha imputato penalmente il col. Pasquale Ausiello per aver concorso, con Brunello Silvio, Grava Augusto, a frodare la finanza mediante azione di copertura degli illeciti commessi e da compiere dalla "Lubrificanti Brunello S.p.A." dalla data del 13 febbraio 1978 (data in cui pervenne al Comando del Nucleo regionale la lettera a firma Giovanni Forti, scritta, secondo l'accusa, d'accordo con lo stesso Ausiello al fine di provocare il suo intervento) alla data del 25 luglio 1978, in cui l'Ausiello, a seguito della denuncia penale effettuata per quanto scoperto presso la Veneta Idrocarburi, dissociò la propria azione da quella dei petrolieri.

22) Nel presente giudizio è stato anche convenuto il ten. col. Gianfranco Battistella, del quale già si è detto relativamente al suo trasferimento da Milano a Venezia e in data 28 aprile 1977 da Venezia a Treviso, assumendo ivi il comando del Gruppo di Treviso.

Dagli atti risulta che il col. Ausiello dopo che ebbe ricevuta la lettera a firma "Giovanni

Forti" diede lo stesso giorno incarico al col. Battistella di acquisire i registri della "Lubrificanti Brunello" per l'anno 1976 e 1977 presso l'U.T.I.F. di Treviso.

Secondo l'accusa penale formulata dal giudice istruttore di Treviso, il Battistella era venuto a conoscenza che l'ing. Peluso Paolino avrebbe voluto procedere ad un controllo sulla "Lubrificanti Brunello" ed avrebbe per evitare tale pericolo consigliato il Brunello a far scrivere la lettera a firma "Giovanni Forti" al col. Ausiello, il cui intervento era stato preventivamente concordato; avrebbe, inoltre, collaborato con l'Ausiello a far conoscere i dati riscontrati sui registri alle ditte interessate al fine della necessaria concordanza in sede di riscontro.

Sul fatto che l'intervento del Nucleo Regionale di Venezia sarebbe stato nel febbraio 1978 determinato dal pericolo rappresentato dal minacciato controllo dell'ing. Peluso sulla "Lubrificanti Brunello", questa Sezione, con decisione n. 106 del 3 giugno - 17 luglio 1982, emessa nei confronti del De Gizzo e dell'Olevano, si è già pronunciata, nel senso che il fatto non ha alcun riscontro documentale, ma si basa esclusivamente su dichiarazione fatta dal Pe

luso.

La verifica della Guardia di Finanza sul Brunello raggiungeva comunque lo scopo di evitare ogni controllo da parte dell'U.T.I.F. in quanto - come è stato accertato - i detti uffici non svolgono alcuna attività o vigilanza nei casi in cui sia in corso una verifica da parte della Guardia di Finanza.

E' d'uopo ora soffermarci sull'attività dell'U.T.I.F. di Treviso sulla "Lubrificanti Brunello". Agli atti è acquisita la copia della relazione ispettiva, sottoscritta dagli ing. Iossa e Guarini, diretta in data 27/4/1979, al Direttore delle Dogane, Del Gizzo, nella quale si afferma che l'attività della ditta è stata sempre notevole, dato l'elevato numero di "libri di certificati H-ter 16" dalla stessa compilati dalla data d'inizio dell'attività fino al 5/10/1978, giorno in cui l'ing. De Stefano, capo dell'U.T.I.F. di Treviso, sospese l'autorizzazione ad emettere i certificati H ter 16. Nella relazione è poi detto che all'U.T.I.F. di Treviso risultano pervenute richieste da parte di altri U.T.I.F. per accertamento di regolarità su partite spedite dal deposito Brunello; dette richieste sono state tutte evase con attestazioni di regolarità; si affer

ma poi che l'U.T.I.F. di Treviso ha anche svolto accertamenti su destinatari di alcune partite senza riscontrare irregolarità. I suddetti ispettori non hanno rilevato poi nulla di irregolare a carico dell'U.T.I.F. di Treviso, il quale avrebbe effettuato i dovuti controlli, salvo i riscontri "a monte".

La manchevolezza è stata addebitata dal Procuratore Generale della Corte dei Conti all'ing. Familiari Stanislao, funzionario dell'U.T.I.F. incaricato del controllo, ma questa Sezione, con la precedente decisione n. 119, ha escluso sul punto ogni responsabilità del Familiari, per mancanza di colpa.

Quanto accertato dagli ing. Iossa e Guarini, è stato sostanzialmente confermato nel rapporto n. 8/SIC-IF redatto dall'ing. P. Laporta il 16 febbraio 1982 per conto della Direzione Generale delle Dogane al fine di rispondere alle richieste formulate da questa Sezione; in tale rapporto è detto che in tutto il periodo 1974-78 non sono state da parte dell'ufficio U.T.I.F. di Treviso riscontrate irregolarità nei confronti della S.p.A. "Lubrificanti Brunello".

Tra le ditte controllate dall'U.T.I.F. di Treviso e che sono state assoggettate a verifica da parte del Nucleo Regionale di P.T. di Venezia, vi

erano anche la FUEL OIL COMPANY" e la "Dalla France sca".

La S.r.l. Fuel Oil Co è stata oggetto di una verifica globale da parte del Nucleo Regionale di polizia tributaria di Venezia il 29 ottobre 1976; le operazioni si chiudevano in data 7 settembre 1977 con l'accertamento di infrazioni valutarie. La società in questione costituita nel 1971, aveva come soci i fratelli Bruno e Silvio Brunello, e come amministratore unico Fassa Emilio, cognato dei primi; esso gestiva un deposito S.I.F. di mc. 6.880, autorizzato con decreto del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato in data 12 giugno 1976. Il deposito S.I.F. della ditta in questione era collegato al deposito "libero" della Lubrificanti Brunello con tubazione, per poter ricevere direttamente i prodotti petroliferi, previo accertamento ponderale su ponti a bilico.

Nella relazione ispettiva Iossa e Guarini del 1979 è detto che la concessione del deposito in questione fu richiesta nel 1971; che la Direzione Generale delle Dogane condizionò la concessione alla realizzazione di alcune garanzie (costruzione tra nuovo deposito e quello libero di una intercapedine di almeno 10 metri); che il deposito fu realizzato

in modo diverso da quello concesso; con decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato n. 11135 del 14/10/1976 venne accordata la concessione a gestire il deposito, così come modificato in sede di costruzione.

Nella detta relazione ispettiva è detto che il deposito iniziò la sua effettiva attività il 25 maggio 1976, cioè prima dell'emissione del citato decreto ministeriale.

L'ing. Laporta, nel suo già citato rapporto, afferma che presso il deposito S.I.F. della "FUEL OIL CO" risultano effettuati da parte dell'U. T.I.F. di Treviso tutti gli inventari quadrimestrali, previsti dal D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232, dall'inizio dell'attività fino al 1981, e che entrambi i depositi sia quello libero della "Lubrificanti Brunello" che quello SIF della "Fuel Oil Co", appartenevano a Brunello.

Dagli atti risulta che la pericolosità "fiscale" di questa situazione era stata segnalata dall'U.T.I.F. di Treviso al Comando Legione della Guardia di Finanza di Venezia, nel gennaio 1976, prima ancora che il Deposito SIF della Fuel Oil Co fosse attivato.

Infatti, in esito a richiesta riservata

n. 3894/R/2125, in data 20/12/1975 del col. Vitali
concernente i depositi SIF di oli minerali della
zona, l'U.T.I.F. di Treviso, con riservata-persona
le n. 1/R del 9 gennaio 1976, informava il Comandan-
te col. Aldo Vitali:

- "che la ditta "Fuel Oil Co S.r.l." aveva allestito un deposito SIF di oli minerali, non ancora attivato;
- che, pur non disponendo al momento di elementi di giudizio circa le eventuali correnti di traffico illecito ed il grado di pericolosità da attribuire al deposito SIF in questione, era da sottolineare il collegamento con tubazioni predisposte con il contiguo deposito libero della ditta "Lubrificanti Brunello S.p.A.", a cui avrebbe fornito gasolio agevolato per riscaldamento e gasolio autotrazione, previo accertamento e pagamento della rispettiva imposta dovuta;
- che stante lo stretto collegamento esistente tra le due ditte (Fuel Oil e Lubrificanti Brunello) e stante i rapporti di affari intercorrenti tra la Brunello e ditte petrolifere del Nord-Italia, già inquisite per illeciti fiscali IF, non era da escludersi che relazioni d'affari intercorressero pure tra la ripetuta Brunello ed altre ditte della provin

cia di Treviso;

- che andava pertanto interessato il locale Comando Gruppo delle Guardie di Finanza perchè fosse istituita presso il deposito SIF / Fuel Oil, appena attivato, la vigilanza permanente continuativa con i militari G. di F.".

Non risulta quale iniziativa sia stata adottata dalla Guardia di Finanza a seguito della suddetta nota; il col. Vitali tenne conto della stessa ed in un allegato al suo appunto sulla "Costieri Alto Adriatico" richiamava l'attenzione su tale nuovo deposito; al riguardo si legge: "L'imminente istituzione di tale deposito SIF e la correlazione soggettiva dei componenti delle due ditte (i fratelli Brunello) ha destato notevoli preoccupazioni negli operatori del settore che si sentono minacciati nella loro attività a motivo dell'illecita concorrenza sin qui svolta dai primi, che continuano ad esitare gasolio a prezzi assai ridotti". Negli atti si legge poi che il t. col. Battistella Gianfranco, quale Comandante del Gruppo di Treviso con nota 2 febbraio 1978, n. 147/R/213, informava il Comando della Legione che l'U.T.I.F. di Treviso gli aveva comunicato che la "Fuel Oil Company" avrebbe esportato 500 tonnellate di oli lubrificanti in Svizzera. Con la stessa nota

il medesimo faceva presente che aveva disposto l'intensificazione della vigilanza e che da indagine riservata aveva accertato la regolarità commerciale e fiscale dell'operazione.

A tale episodio deve ritenersi che si riferiva il legale del Battistella, allorché nel corso della precedente udienza, richiese prove testimoniali su indagini espletate dal medesimo "in ordine alle esportazioni della FUEL OIL CO, bloccandone l'illecito traffico".

23) Passiamo ora a trattare dei fatti concernenti la ditta "Dalla Francesca".

Dagli atti risulta che la ditta "Dalla Francesca" di Damiani Duilio che gestiva un deposito di oli minerali in Treviso, venne trasformata nel 1974 in ditta "Dalla Francesca s.a.s. di Bizzotto Franco e C"; soci della nuova ditta erano Brunello Silvio, Brunello Ester, Bizzotto Franco, Dalla Francesca Duilio ed altri.

Il deposito continuò ad essere gestito, malgrado il mutamento della ragione sociale, con la vecchia denominazione fino al 28 febbraio 1976, data di emissione del decreto suppletivo di voltura.

Subito dopo era richiesto e concesso dalla Prefettura di Treviso, con decreto n. 1280 del 7 set

tembre 1976, l'ampliamento della capacità del deposito, con l'aggiunta di due serbatoi per olio combustibile.

La ditta venne fatta oggetto di una verifica fiscale da parte del Nucleo provinciale di PT di Treviso dal 2 al 14 maggio 1975; la verifica ebbe per oggetto l'attività svolta dal 1972 al 1974 e si concluse con alcune contestazioni concernenti l'IVA. Per tale verifica è stato imputato dal giudice istruttore di Treviso il cap. Tommaso Orlando, allora comandante del Nucleo di p.t. di Treviso, in quanto avrebbe volutamente disposto accertamenti ed interventi non idonei a scoprire l'attività delittuosa.

La ditta venne fatta oggetto poi di una verifica generale da parte del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Venezia iniziata il 29 ottobre 1976 e conclusasi il 2 luglio 1977 con rapporto all'ufficio IVA di Treviso per accertate evasioni fiscali.

La verifica in questione costituiva una parte di quella generale disposta dal col. Vissicchio sulla "Lubrificanti Brunello", di cui si è innanzi detto; durante la verifica venne presa in esame l'attività svolta dalla ditta nel 1975. Gli ing. Guarini e Iossa, nella relazione ispettiva del 27 aprile 1979,

dopo aver raffrontato i quantitativi di oli movimentati dalla ditta e la capacità del deposito, hanno rilevato che "la capacità a disposizione per la custodia di oli lubrificanti (2mc.), della benzina super (24 mc.) e del gasolio combustibile (24 mc.) era insufficiente per scaricare le singole partite in arrivo anche se non fossero esistite al momento giacenze". Per tale motivo il Procuratore Generale ha convenuto in giudizio, l'ing. Familiari Stanislao, ritenendo che il medesimo, che era incaricato della vigilanza sulla detta ditta, abbia colpevolmente non rilevato la discordanza in questione.

Nello stesso mese di aprile 1979, in esecuzione delle richieste del giudice istruttore di Treviso, il Gruppo della Guardia di Finanza del Nucleo centrale di Polizia Tributaria, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, esaminava la documentazione relativa al 1975 concernente la ditta suddetta, presso l'U.T.I.F. di Treviso. Esaminati i registri di carico e scarico del 1975 era notato che la ditta "Dalla Francesca" aveva avuto rapporti quasi esclusivamente con la "Lubrificanti Brunello"; risultava altresì che il quantitativo dei prodotti che figurava transitato nel detto deposito era di molto superiore alla limitata capacità di stoccaggio del depo-

sito.

L'ispettore Laporta, nella sua relazione, ha accertato che l'U.T.I.F. di Treviso ha effettuato i dovuti riscontri sul deposito suddetto.

Per quanto riguarda la richiesta formulata con l'ordinanza istruttoria di questa Sezione, intesa a raffrontare il movimento dei prodotti petroliferi, nel periodo 1974-78, con la capacità operativa del deposito, l'ing. Laporta ha fatto presente che non ha potuto esaminare i registri perché posti sotto sequestro; ha, comunque osservato al riguardo che: "indipendentemente dalle risultanze che emergeranno dall'esame dei registri di carico e scarico mette conto far presente che, per ciascuno dei prodotti petroliferi movimentati, non tutte le quantità annotate in carico potrebbero aver subito un'effettiva sosta nei serbatoi o nei magazzini del deposito stesso.

Infatti alcune partite possono essere state assunte in carico e contestualmente scaricate, perché fatte proseguire per altra destinazione, previa emissione dei necessari documenti di legittima provenienza.

In tal caso dette partite, caricate e scaricate solo contabilmente, ^{non} devono quantitativamente essere comprese nei limiti di capacità di stoccaggio,

consentite per ogni singolo tipo di prodotto, e non concorrono nel computo delle giacenze sulle quali viene determinato il calo ammissibile, come si ricava dalla legge 2/7/1957, n. 474, art. 16, II comma, del 20/7/1934, n. 1303, art. 28 e dal R.D.L. 2/11/1933, n. 1741 artt. 21 e 24".

24) Resta ora da esporre i fatti che fanno capo alla "Veneta Idrocarburi di Sandrigo" e per i quali sono stati convenuti dinanzi a questa Corte il col. Favilli, il cap. Bove e l'ing. Tafi.

Tra le ditte collegate con la "Lubrificanti Brunello" vi era anche la ditta "Veneta Idrocarburi", sita in Sandrigo (Vicenza); dagli atti risulta che trattavasi di una ditta individuale di proprietà di Grava Augusto.

La Veneta Idrocarburi assunse in locazione nel 1976 dalla ditta Pozzato Bruno un deposito di oli minerali della capacità di mc. 170; la locazione venne autorizzata con decreto prefettizio n. 2681 del 9/8/1976. Il detto deposito era autorizzato solo alla movimentazione esclusiva di olio combustibile e di gasolio da combustione e non anche di benzina ed olio lubrificante.

Dagli atti risulta che la Veneta Idrocarburi in data 19 ottobre 1976 ebbe in consegna dall'U.

U.T.I.F. di Verona (ove era a capo l'ing. Vieri Tafi) n. 2 registri mod. A contrassegnati dai n. 64 e 101 rispettivamente per il carico e lo scarico degli oli combustibili e del gasolio di combustione; che in data 25 gennaio 1977 ebbe la consegna del registro mod. A n. 85 per la movimentazione del gasolio; in data 9 luglio 1977 ebbe in consegna altro registro mod. A n. 100 per analogo movimentazione e che con nota n. 345 del 15/11/1976 dell'U.T.I.F. di Verona ~~era stata~~ autorizzata ad emettere in proprio certificati di provenienza mod. H-ter 16. (in precedenza gli h-ter 16 erano emessi a mezzo della Compagnia della Guardia di Finanza di Vicenza). Il Grava - è detto (a pag. 24) nella ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore di Treviso - "cominciò, a fronte dei carichi effettivi, ad emettere H-ter 16 sulla Brunello con scarichi eguali ai carichi. Senonchè, poichè il sistema non comportava alcun vantaggio, il registro relativo n. 101, per il quale vi era stato l'invio solo dei riscontrini relativi agli H-ter 16, emessi dalla Guardia di Finanza agli UTIF di Verona e Treviso, fu consegnato al Brunello che provvide a far falsificare le firme sulla prima pagina ed i timbri a secco sulle altre due pagine seguenti, per cui Grava poté attuare il sistema di scarico

nel modo seguente. A fronte di scarichi di partite intorno ai mille kg. di prodotto, venivano compilate "matrici" h-ter 16 di eguale quantità a nome di clienti inesistenti, mentre le corrispondenti "figlie" venivano inviate alla "Brunello" per partite intorno ai 30 mila kg., con distruzione dei riscontorni destinati agli UTIF di arrivo e di partenza. Tale sistema di "sdoppiamento", usuale ai contrabbandieri, riguardava gasolio, olio combustibile e benzina super, mentre la "Veneta" era abilitata alla movimentazione solo dei primi due prodotti. Il registro falsificato fu restituito, come previsto, all'UTIF di Verona che lo consegnò a richiesta, nel corso degli accertamenti, il 26/7/1978 alla P.T. di Vicenza. Altri tre registri nel 1976 e 1977 furono ritirati e impiegati, come detto, dal Grava, ma non più reperiti, perchè distrutti da Brunello allo scoppio dello scandalo (luglio 1978). Il sistema detto, con h-ter 16 materialmente autentici, ma movimentati fittiziamente, proseguì fino al settembre 1977.

In data 12 settembre 1977 Grava Augusto comunicava, con nota a sua firma, all'U.T.I.F. di Verona di aver smesso l'attività "a tempo determinato" e restituiva gli H-ter 16 non utilizzati, dichia

rando di trattenere il registro di carico e scarico, in attesa della ripresa dell'attività; con la stessa lettera il Grava comunicava che nel deposito al momento della chiusura non vi erano giacenze.

"Tale lettera - scrive il giudice istruttore di Treviso nella già citata ordinanza - fu visionata da Vieri Tafi all'arrivo e fu ~~annotata e matita~~ dall'impiegato Giorgi l'11 marzo 1978 di aver avvertito il procuratore capo Pastorello, ma il tutto rimase senza esito quanto a controlli dell'U.T.I.F. di Verona sulla Veneta".

Il Tafi non provvide neanche al ritiro dei registri; i registri del 1977 della Veneta non furono nemmeno consegnati all'U.T.I.F. di Verona il giorno 2 gennaio 1978, come stabiliva in via generale una circolare dello stesso Tafi, secondo quanto detto sulla ordinanza di rinvio a giudizio (pag. 97).

In altri termini, il Tafi non provvide al ritiro della concessione e della licenza di esercizio, come prescritto dall'art. 12 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, e non curò (malgrado che egli stesso avesse dato disposizioni, in via generale, che in data 2 gennaio fossero consegnati da parte delle ditte tutti i registri dell'anno precedente) che la ditta "Veneta Idrocarburi" consegnasse i suoi registri.

Dopo la comunicazione suddetta, la Veneta continuò ad emettere modelli di H-ter 16 sempre nei confronti della "Lubrificanti Brunello", ma trattavasi di H-ter 16 materialmente falsi.

25) Dopo che ebbe inizio la verifica della "Lubrificanti Brunello" da parte del Nucleo Regionale di p.t. di Venezia, il Brunello - secondo l'accusa formulata dal giudice istruttore di Treviso - venne in possesso dell'elenco degli H-ter 16 che risultavano emessi dalla "Veneta Idrocarburi" e fece compilare, sulla base degli stessi, 3 registri falsificati nelle firme e nei timbri. "I detti elenchi - è detto nella citata ordinanza di rinvio a giudizio (pag. 28) - servirono per compilare lo scarico della "Veneta" alla "Brunello" mentre furono fatti figurare in carico alla "Veneta" prodotti provenienti dal deposito "S.F.P." di Muggiò già sequestrato e chiuso per ordine della Magistratura alla fine del 1976 ... Si decise poi, questa volta sulla base ed in corrispondenza della documentazione fiscale ancora in possesso di Brunello, di redigere altri tre registri, sempre falsificati, per l'anno 1978 in corso, facendo figurare come ditta fornitrice della Veneta il deposito "Italpetroli" di Mantova, sequestrato per intervento della Magistratura nel maggio 1978, ma

sicuramente inattivo fin dalla sua apertura (inizio 1978), in quanto costituito con il solo scopo di fungere da cartiera".

Il Col. Ausiello, nell'ambito delle indagini intraprese nei confronti della "Lubrificanti Brunelloé, fece spedire in data 2 maggio 1978 gli elenchi dei dati rilevati presso la detta ditta ai vari reparti per i controlli incrociati sulle altre ditte, tra cui la "Veneta Idrocarburi".

La richiesta fu spedita (fu fatta spedire, secondo l'accusa dal giudice istruttore di Treviso, a pag. 48 della relativa ordinanza di rinvio a giudizio dell'Ausiello) al cap. Bove, comandante del Nucleo di Vicenza e non al cap. Grassi, comandante di Compagnia.

Secondo il giudice istruttore di Treviso la richiesta doveva essere inoltrata al cap. Grassi, essendo la ditta sotto la sua sorveglianza; ciò viene anche affermato dal mar. Migliarini nell'interrogatorio reso dal medesimo al Sost. Proc. Gen. Aterno, di cui si dirà in prosieguo.

Il cap. Bove diede disposizione per la verifica soltanto in data 12 luglio 1978. Il decorso di tempo fu - secondo l'accusa formulata dal giudice penale - voluta dal col. Favilli e dal cap. Bove

d'accordo con il col. Ausiello ed il ten. col. Battistella, per dar tempo alla ditta "Veneta Idrocarburi" di preparare la documentazione del fittizio movimento.

Il giorno 12 luglio il cap. Bove (che comandava il Nucleo di polizia tributaria di Vicenza dal 27 settembre 1974) disponeva l'inizio della verifica per il giorno successivo ed inviava sul posto una pattuglia costituita dal mr. Migliarini Primo e dal brig. Ocello Mario. Nel relativo foglio di servizio in data 13 luglio è detto:

"E' stato iniziato un primo sommario riscontro tra i certificati di provenienza elencati nella nota del Comando Nucleo P.T. di Venezia e le annotazioni riportate nei relativi registri di carico e scarico trovati presso la ditta per motivi legali. Poiché la pattuglia ha motivo di ritenere dubbia la autenticità di quanto esibito dalla ditta, nel presente rapporto propone al Comandante del Nucleo il concentramento di tutta la documentazione negli uffici del Comando per essere sottoposta ad accertamenti contabili ed extra contabili".

Il giorno 14 luglio, il Migliarini e il brig. Ocello, unitamente all'appuntato Polimeno Saverio (che precedentemente non aveva partecipato)

procedevano alla continuazione della verifica; nel relativo foglio di servizio è detto:

"Nel corso degli accertamenti effettuati sui registri di carico e scarico, nonché dal sommario esame della documentazione commerciale rinvenuta, peraltro molto frammentaria, la pattuglia ha avuto motivo di ritenere la dubbia autenticità dello stesso. Quindi, sentito anche il Comandante del Nucleo, cap. Bove, si è provveduto alla concentrazione, previa analitica e dettagliata elencazione, in apposito processo verbale di contestazione presso il Comando del Nucleo P.T. della suddetta documentazione idoneamente cautelata in apposito cartone sigillato. E' stato inoltre compilato processo verbale di rilevamento giacenze e di prelevamento campioni, nonché sigillamento di due cisterne ubicate nel deposito contenente prodotti petroliferi".

I due fogli di servizio recano la firma oltre che dei partecipanti, anche del cap. Bove. Nel 3° foglio di servizio, in data 17 luglio 1978, si legge: "Ricevuti a rapporto dal Comandante del Gruppo di Vicenza il quale è stato portato a conoscenza della dubbia autenticità della documentazione reperita presso la sede della ditta individuale "Veneta Idrocarburi" di Sandrigo. Sono state ricevute le se

guenti direttive:

- rilevare presso l'U.T.I.F., Sezione di Vicenza, la posizione della ditta;
- acquisire ulteriori notizie presso uffici pubblici di Vicenza.

Per quanto precede, presso l'U.T.I.F. di Vicenza sono stati presi contatti col proc. Pastorello, il quale ci ha riferito che la ditta in questione "non dovrebbe lavorare" e che, comunque, per dati certi bisogna rivolgersi a Verona presso l'U.T.I.F.. Successivamente la pattuglia si è recata presso l'ufficio IVA di Vicenza, accertando: volume di affari, L. 12.512.565; elenco clienti 1976, non risulta la s.p.a. Brunello di Castagnole. Quanto sopra è stato rapportato al Comandante di Gruppo e di Nucleo". Il rapporto reca la firma dei sottufficiali, Migliarino e Ocello, ed il visto del cap. Alberto Grassi, che sostituiva interinalmente il Bove nel comando del Nucleo di P.T.

Il Comandante del Gruppo, al quale è fatto cenno nel rapporto, è il col. Favilli Sergio, che ricopriva il detto incarico dal 9 dicembre 1976.

Il giorno 18 le operazioni di verifica continuarono su disposizione del col. Favilli e furono in quel giorno svolte dal brig. Ocello Mario e dal-

L'app. Polimeno Saverio. Le dette operazioni continuarono anche nei giorni successivi; il giorno 21 luglio la pattuglia, costituita dal mar. Ferrara, dal brig. Ocello e dall'app. Polimeno, sequestrava la documentazione contraffatta, denunciando i fatti alla Procura della Repubblica di Vicenza e portando gli stessi a conoscenza del col. Ausiello.

Al rapporto suddetto effettuato dal Nucleo di polizia tributaria di Vicenza, faceva seguito in data 25 luglio 1978 una richiesta al Procuratore della Repubblica di Treviso da parte del col. Ausiello di perquisizione domiciliare a carico di Grava Augusto.

L'Ausiello assumeva quindi la direzione delle indagini affidando al Favilli gli accertamenti "a monte" della Veneta ed al cap. Niggi, in collaborazione con il personale della Guardia di Treviso, gli accertamenti relativi ai rapporti tra la Veneta e la Brunello. Secondo il giudice istruttore di Treviso (a pag. 52 dell'ordinanza di rinvio a giudizio) le indagini erano "frammentate" dall'Ausiello ai fini del miglior controllo della situazione, con l'intento di indirizzare le indagini in modo da far risultare che l'approvvigionamento di prodotto clandestino avveniva sulla Veneta e non sulla

Brunello o su ditte a valle di questa. Il Grava, titolare della Veneta, nel contempo era fuggito all'estero, ammettendo così implicitamente la propria colpevolezza.

Il cap. Niggi in data 26 luglio 1978 "bloccò - è detto nell'ordinanza del giudice istruttore di Treviso - di sua iniziativa ogni attività della Brunello, procedendo anche al sequestro dei prodotti nelle cisterne". Il verbale di sequestro è acquisito agli atti di causa.

Nel citato rapporto penale, redatto al magg. Aldo Boccia in data 16 dicembre 1978, è detto (a pag. 7 e segg.) che "poiché i prodotti rinvenuti presso la S.p.a. Lubrificanti Brunello figuravano provvedimenti sulla quasi totalità della Veneta Idrocarburi e poiché i documenti da questa emessi erano risultati falsi, in data 26 luglio 1978 si procedette al sequestro di prodotti petroliferi della Brunello perchè non legittimati da regolari documenti di provenienza Il sequestro fu operato previo avviso favorevole del sost.Proc. della Repubblica dr. Gianfranco Ccondiani".

Con nota n. 3718/1531 in data 10 agosto 1978, a firma del cap. Alberto Grassi, quale comandante interinale del nucleo P.T. di Vicenza, erano

disposte indagini per accertare se le ditte "Italpetroli" di Mantova, "S.F.L." di Muggio, "I.C.I.P." e "T.O.T.A.L." di Mantova, "Montedison" ed "A.G.I.P." di Marghera avessero fornito prodotti petroliferi alla Veneta Idrocarburi e se fossero esatti i relativi dati che risultavano dai registri di questa ultima ditta.

La detta Lettera venne spedita per gli accertamenti del caso malgrado che già (secondo il giudice istruttore di Treviso) era noto al Favilli che la Italpetroli era chiusa durante il periodo in cui avrebbe dovuto fornire H-ter 16 alla Veneta; era noto, altresì, al medesimo che la "S.F.P." di Muggio, non era in attività, essendo sotto sequestro dell'A.G.O. fin dalla fine del 1976 (ved. Comunicazione del Nucleo di Monza in data 1 agosto 1978 diretta al Gruppo di Treviso).

Dalle indagini effettuate dal nucleo di polizia tributaria di Vicenza risultò che le forniture suddette non avevano mai avuto luogo.

Nell'ordinanza di rinvio a giudizio il giudice istruttore di Treviso ritiene (a pag. 52) che l'Ausiello d'accordo con il Favilli, disposero per l'accertamento dei fatti scoperti alla Veneta Idrocarburi indagini frammentarie, in modo da non scopri

re i fornitori, inesistenti, della Veneta Idrocarburi.

Nell'interrogatorio reso in data 9 marzo 1981 al sostituto Procuratore Generale dr. Giorgio Aterno, il maresciallo Migliarini ha fatto presente che egli il giorno 12 luglio 1978 fu inviato a riscontrare una serie di certificati H-ter 16 presso la ditta "Veneta Idrocarburi".

"Guardando la documentazione - egli afferma all'interrogatorio - che mi veniva consegnata, vidi che riguardava una serie di certificati H-ter 16, qualche migliaio, alcuni del 1976, la maggior parte del 1977. Osservai che la competenza sulla ditta era della compagnia e non del nucleo e che i detti certificati riguardavano i due anni precedenti per cui difficilmente avrei trovato i certificati in ditta e che invece era forse il caso di andare all'U.T.I.F.. Feci queste osservazioni - riferisce sempre il Migliarino - sotto forma di perplessità, ma il cap. Bove mi disse di andare comunque e poi di riferire".

"Ai fini della verifica - riferisce ancora al Procuratore Generale il Migliarini - mi furono esibite invece che le matrici, i registri di carico e scarico, e siccome non dovevano essere lì, ma

all'U.T.I.F. chiesi il motivo. Mi fu esibito quello che definisco un pezzo di carta con un timbro ufficiale dell'U.T.I.F. ed una firma del direttore dell'U.T.I.F. relativo alla consegna, per motivi legali, di n. 5, mi pare di ricordare, registri".

Ritenendo la sussistenza di gravi irregolarità, il Migliarini - continua egli nel suo racconto - voleva telefonare al cap. Bove, ma fu avvicinato da un tal "Bonetti" che nulla aveva a che fare con la ditta il quale lo pregò di non farlo, perchè "tutto era a posto". Il Migliarini al ritorno riferì su tutto al cap. Bove, il quale ne riferì al col. Favilli, e gli ordinò di ritornare alla Veneta Idrocarburi senza la compagnia dell'appuntato, che doveva essere comandato per un certo servizio. Il giorno successivo insieme con il brig. Ocello - sempre come il Migliarini che racconta - durante la verifica subì un tentativo di corruzione da parte del Bonetti, che gli offrì del denaro; riferì il fatto al cap. Bove "sicuri, - egli dice - che saremmo stati aiutati dai due superiori, ai quali avremmo chiesto di assumere la direzione del servizio presso la Veneta". Il cap. Bove alla richiesta rispose che doveva andare in ferie, ed andò a parlare con il col. Favilli; al ritorno del colloquio diede ordine di sequestrare

tutto; subito dopo tale ordine egli e l'Ocello si recarono a Sandrigo, sequestrarono tutta la documentazione, piombarono le cisterne e prelevarono i campioni. Al ritorno - racconta il Migliarini - feci presente di nuovo al cap. Bove di aver la sensazione "che si trattasse di una cosa molto grossa e comunque nell'ordine di miliardi". Il cap. Bove rispose che lui stava partendo per la licenza e mi disse che ne avrebbe parlato al Comandante della compagnia, cap. Grassi, "al quale - dice sempre il Migliarini - avrei dovuto rivolgermi il giorno successivo, essendo anche il col. Favilli assente per il fine settimana". A domanda del dr. Aterno, il Migliarini poi ha risposto:

"Era nella normale prassi che i servizi importanti fossero assunti fin dall'inizio dai superiori o che gli stessi impartissero precise direttive";

"il cap. Bove anche in altre occasioni era portato a delegare i servizi ad altri e debbo dire che come temperamento non era molto pignolo".

"Il lunedì successivo - racconta sempre il Migliarini - fummo convocati, io ed il brig. Ocello, dal col. Favilli al quale tra l'altro sottolineai che i registri sequestrati presso la "Veneta Idrocarburi", potevano essere, molto probabilmente, falsi

ed il col. Favilli mi chiese se ero sicuro ed io risposi che sulla falsità potevo fare un accertamento tramite l'ufficio IVA di Vicenza sul giro di affari dichiarati dalla ditta "Veneta Idrocarburi" di 12 milioni di contro ad un movimento risultante dall'elenco dei certificati H-ter 16 di gran lunga superiore". Il detto accertamento venne effettuato, il Migliarini ha però affermato di non ricordare l'esito. Egli poi ha affermato che, al ritorno dalle ferie il cap. Bove gli chiese di accertare se presso la "Veneta Idrocarburi" fosse installato un apparecchio telefonico. Dagli accertamenti espletati risultava che l'ufficio era stato dotato di apparecchio telefonico "mediante collegamento con l'esistente presa dell'apparecchio da parte del proprietario del locale". Ciò era riferito loro da due coniugi, che gestivano un distributore di benzina antistante l'ufficio della "Veneta Idrocarburi", i quali riferivano altresì che dinanzi alla detta ditta non vi era mai stato movimento di autocisterne e di persone. Il Migliarini precisava poi che l'interrogatorio venne da lui verbalizzato.

Il brig. Ocello, interrogato in data 9 marzo 1981 dal sostit. Proc. Gen. Aterno, confermava quanto dichiarato dal mar. Migliarini; dichiara poi

quanto segue: "desidero precisare un episodio verificatosi dopo la partenza per le ferie del Maresc. Migliarini, quando, cioè, io, insieme con il Maresc. Ferrara, ho proseguito l'indagine contabile sulle carte sequestrate, sotto la direzione del col. Favilli dietro il cui ordine aprii l'incartamento. Mi accorsi subito guardando l'elenco dei certificati che la movimentazione era in uscita tutta diretta alla ditta Brunello di Treviso, mentre in entrata risultava proveniente da 405 ditte del Veneto e della Lombardia, tra cui la I.C.I.P. di Mantova. Abbiamo avuto il sospetto della non autenticità della documentazione e con un radiogramma, intorno circa al 20 luglio, non ricordo di preciso, informammo il Nucleo di P.T. di Venezia Immediatamente ~~venne~~ ~~fu~~ fatto un controllo presso questa ditta e, come ci disse il col. Favilli, la ditta I.C.I.P. era già sotto sequestro". Dopo di che - riferisce sempre il sottufficiale - fu inviato un rapporto alla magistratura di Vicenza; sui fatti, poi, venne riferito al Comando del Nucleo Regionale di Venezia, ove le indagini erano state centralizzate.

Il Gen. Chiari, nella già citata relazione, riferendo sui fatti di causa, scrive al riguardo: "Dall'esame degli atti disponibili, il Comando

Legione di Venezia ritiene che il comportamento tenuto dai due ufficiali in occasione della verifica sia stato formalmente conforme agli obblighi di servizio".

Il Procuratore Generale con l'atto di citazione ha ritenuto responsabile di danno erariale il cap. Bove ed il col. Favilli per aver essi omesso di adempiere ai loro doveri in occasione dei fatti finora descritti. Dagli atti risulta che il cap. Bove è accusato di aver ritardato "deliberatamente l'accertamento alla Veneta Idrocarburi di Sandrigo richiesto con nota 2 maggio 1978, di non aver proceduto agli accertamenti su segnalazione degli organi competenti e con interventi repressivi immediati, allorchè veniva informato dai sottufficiali verbalizzanti degli illeciti e del tentativo di corruzione subito.

Il giudice penale ha poi accusato il col. Favilli di aver avvisato il Bonetti dell'arrivo dei due sottufficiali per il giorno 13 luglio, affinché questi potesse compiere opera di corruzione e di aver deviato, successivamente alla scoperta effettuata le indagini.

Il col. Favilli, unitamente al cap. Bove, è stato accusato dal giudice penale, di aver omesso,

dopo che erano stati informati dai due sottufficiali, di agire per l'immediato accertamento del fatto e di aver omesso ~~di denunciare alla Autorità Giudiziaria il tentativo di corruzione subito dai sottufficiali Migliarini ed Ocello. Il giudice penale ha imputato anche quest'ultimi per omessa denuncia penale del tentativo di corruzione subita.~~

Nelle verifiche effettuate nei confronti della "Veneta Idrocarburi" erano rinvenuti presso il deposito (che avrebbe dovuto essere chiuso) n.6 registri in trattazione per il carico e scarico dei prodotti petroliferi mod. 17, relativi agli anni 1976, 1977, 1978, dei quali 3 attinenti agli anni 1976 e 1977. I registri che risultarono consegnati dall'U.T.I.F. di Verona erano - come si è detto - in tutto quattro. I registri poi non erano stati riconsegnati all'U.T.I.F. alla fine dell'anno finanziario, né recavano la prescritta chiusura annuale.

Dagli atti di causa risulta che Grava Augusto a giustificazione della detenzione dei registri esibiva un foglio intestato all'U.T.I.F. di Verona, recante il protocollo n. 2843/M/I in data 26 luglio 1978, ^{era detto} ~~nel quale~~ registri erano stati riconsegnati alla Veneta Idrocarburi - a richiesta della

stessa - per motivi legali.

Nel deposito della Veneta Idrocarburi era poi riscontrata una giacenza di kg. 4.757 di gasolio e di kg. 5.702 di olio combustibile. Risultava poi che dalla certificazione esibita la maggior parte dei prodotti sarebbe stata fornita alla Veneta Idrocarburi dalla s.r.l. "Italpetroli" di Mantova; risultava altresì che la Veneta avrebbe rifornito quasi esclusivamente solo la Lubrificanti Brunello.

I detti documenti (che - notasi - indicavano anche prodotti che non potevano essere conservati nel deposito e movimenti avvenuti dopo la data di chiusura) sono stati, nei vari rapporti penali, ritenuti del tutto falsi, in quanto alla "Lubrificanti Brunello" non sarebbe stato mai fornito alcun prodotto; la Veneta Idrocarburi avrebbe avuto in altri termini la funzione di ditta cartiera.

La Lubrificanti Brunello utilizzava i documenti falsi della Veneta Idrocarburi per dare copertura contabile ai prodotti petroliferi ed ai prodotti chimici che giungevano clandestinamente al deposito, nonché per rilasciare altri H-ter 16 ideologicamente falsi a favore dei propri clienti.

26) Tra i convenuti in giudizio vi è anche l'ing. Tafi Vieri, che è stato capo dell'U.T.I.F. di Verona

dal 1975 in poi. Nell'atto di citazione, il Procuratore Generale lo ha ritenuto responsabile per non aver disposto il ritiro dei registri della "Veneta Idrocarburi" e per non aver curato gli adempimenti dovuti dopo la comunicazione di sospensione dell'attività da parte della suddetta ditta, come risulta già esposto in fatto nella precedente decisione non definitiva n. 119/1981.

Dalla relazione dell'ispettore della "Direzione generale della Dogane e delle Imposte di Fabbricazione", ing. Gennaro Greco, risulta che l'ing. Vieri Tafi svolse dal 1975 in poi un'intensa atttività di controllo sulle ditte petrolifere; l'atttività posta in essere non era però idonea - specifica l'ispettore - a far scoprire illeciti perchè limitata, come disposto dalla legge, ad un mero esame cartolare. Nella relazione si afferma poi che il comportamento dell'ing. Tafi è stato conforme alla prassi.

Sono comunque acquisite agli atti tutte le iniziative svolte nei confronti della Veneta Idrocarburi; da essi risulta che in data 30 settembre 1976 venne eseguita la verifica del deposito da parte del procuratore capo Pastorello Oliviero e dal procuratore Valente Ciro, i quali descrivono in particolare lo stato della ricenzione del deposito;

essi constatano che questa era solo parziale e "simile a quella di un pollaio".

In merito alla sistemazione del deposito l'ispettore Greco, a pag. 28 della sua relazione, scrive testualmente: "E' stato effettuato, dallo scrivente, un sopralluogo presso l'ormai inattivo deposito. La sorpresa non è stata piccola: pur descritta con esattezza nel verbale di verifica del 30 settembre 1976; questa azienda, sulla sua parte immediatamente visibile, si presenta piuttosto come una voliera, un recinto in rete largo 1,80 m., lungo una quindicina, alto 2,60. Ci si accorge quindi che uno dei serbatoi sta da un'altra parte, fuori della cinta, le tubazioni corrono interrate ed emergono sotto una tettoia, naturalmente esterna, ove esistono i bracci di carico. Chi approvò tale sistemazione?"

Nella relazione, corredata dalla copia di numerosi atti, viene poi descritto il deposito realizzato dal sig. Pozzato Bruno, ceduto - come già detto - alla Veneta idrocarburi; al riguardo nella relazione dell'ispettore Greco si legge: "Nel 1968 il signor Pozzato Bruno, proprietario ed esercente, qui, di un distributore stradale di carburanti e di un deposito commerciale ~~per~~ per gasolio car-

burante ed olio combustibile in forza del decreto prefettizio 10638 - 25/9/1963, chiese nel 1968 di poter commerciare anche gasolio denaturato per riscaldamento domestico. Nel richiesto parere alla Prefettura l'UTIF di Verona prescriveva che per il nuovo prodotto venisse installato un circuito a parte, tubo, pompa e braccio di carico, ed inoltre che tutto il deposito venisse recintato, in applicazione del DM 31/7/1934, con muratura continua ovvero con robusta rete metallica, recinzione alta non meno di 2,60 m.

Rilasciato il nuovo decreto prefettizio 12179 - 8/8/1968, il relativo collaudo venne eseguito dalla commissione provinciale il 12/1/1972. Vi si constatava la presenza di tre distinte elettropompe collegate ai servizi dei rispettivi prodotti, gasolio carburante, olio combustibile e gasolio denaturato per riscaldamento, ma si rilevava che la recinzione non era stata attuata e si prescriveva di provvedervi entro sessanta giorni, dandone quindi notizia al Comando dei VVFF. - La prescrizione veniva ripetuta dalla Prefettura di Vicenza, che con nota 25210 - 3/2/1972 condizionava alla esecuzione dell'opera l'autorizzazione all'esercizio definitivo.

Con lettera del 5 maggio 1972 il signor

Pozzato informava l'UTIF di Verona di avere, in data 21/3/1972, avvertito i VVFF che la recinzione dell'area occupata dal deposito era stata ultimata; che quindi il sollecito era da ritenersi superato. Eguale lettera veniva inviata alla Prefettura ed al Ministero Industria e Commercio (?), nella stessa data.

Presso il Comando VVFF di Vicenza esiste una scheda (gentilmente mostrata all'attuale Dirigente dell'UTIF di Verona), relativa alla "Pozzato", che riporta: "lavoro eseguito, rilasciare certificato prevenzione incendi e dare comunicazione alla Prefettura - luglio 1972, firma del Comandante". Il giorno 8/8/1972 il certificato veniva rilasciato.

Da queste circostanze, ed anche da quanto innanzi esposto, può ritenersi probabile che nessun funzionario dell'UTIF di Verona abbia mai più avuto occasione di esprimersi circa la recinzione di questo deposito. Trattandosi di un deposito libero, l'argomento non aveva importanza "fiscale". Del resto, controllare le strutture dei depositi al di fuori dei collaudi effettuati dalla apposita commissione, non era né prescritto né praticato. Tale attenta pratica, accettabile come controllo di immutate condizioni, fu istituita durante la gestione dell'ingegner

Tafi ed inserita nel modello stampato delle denunce.

Fu dunque il caporipartizione procuratore capo Pastorello, accompagnato dal procuratore Valente, a prendere visione della strana "cinta", il 30 settembre 1976. Come già detto, egli descrisse esattamente lo stato delle cose e presentò l'elaborato in ufficio.

Qui, secondo la normale procedura, il verbale di verifica dovè senz'altro pervenire all'attenzione del dirigente ingegner Tafi: è l'opinione di tutti i funzionari, gli impiegati, coi quali lo scrivente ha avuto colloqui. Ma che il tutto non sia sfuggito, per caso, all'allora dirigente è dimostrato con certezza per altra via: inviato da chi scrive, di recente, presso il deposito ex-Veneta Idrocarburi, l'attuale dirigente dell'UTIF di Verona vi ha appreso dal signor Pozzato, in presenza del procuratore Valente, che l'ingegner Tafi stette di presenza presso questo deposito, nel 1975.

Pare che il signor Pozzato avesse chiesto di commerciare anche gasolio denaturato per riscaldamento domestico, prodotto peraltro già compreso nel decreto prefettizio 12179 - 8/8/1968, come visto. Fu allora che l'ingegner Tafi andò a vedere di persona, ma poi, con nota 18820 - 28/11/1975 diretta

alla Prefettura di Vicenza, constatato che fino a quel momento la ditta non aveva mai commerciato questo prodotto, proponeva di eliminarlo dalla concessione. Questo, in concordanza con le restrittive disposizioni ministeriali e forse anche in considerazione della particolarità della "cinta".

Da notare che a questo punto (28 novembre) i contatti del signor Pozzato per la locazione del deposito alla Veneta Idrocarburi erano iniziati da circa sei mesi.

Un mese dopo (2 dicembre), tramite la Prefettura di Vicenza, il signor Pozzato tenta di essere autorizzato ad inserire nel deposito un serbatoio di benzina da 30 mc, al posto di quella da 20 mc per olio combustibile. Ma l'U.T.I.F., facendo anche cenno alla sua precedente proposta di eliminare dalla concessione il gasolio denaturato, esprime alla Prefettura parere contrario (20574 - 22/1/1976). Insiste ancora la ditta nella richiesta, ma l'UTIF conferma il diniego alla Prefettura (21098 - 27/11/1976), aggiungendo che "a causa del notevole carico fiscale che grava sulla benzina, lo scrivente è dell'avviso che non si debbano più consentire ampliamenti di depositi con tali prodotti, se non in casi estremamente eccezionali e giustificati da motivi più che va

Lidi .

Quando venne inviato questo parere (27 novembre) la Veneta Idrocarburi già gestiva il deposito, aveva ritirato da più di un mese i registri di carico e scarico (19 ottobre) e da circa dieci giorni i primi due libri-certificati H-ter 16 (16 novembre)."

27) Con nota in data 8/11/1982 la Banca Nazionale dell'Agricoltura ha comunicato che il conto corrente n. 11253/D acceso presso l'Agenzia di Piazza Indipendenza della Banca Nazionale dell'Agricoltura in data 25/5/1977, risulta cointestato al sig. Giudice Raffaele e Galluzzo Giuseppina; il saldo attivo di tale conto è di L. 3.208.280.

Con fonogramma la Banca Nazionale delle Comunicazioni ha comunicato che: "il numero del conto corrente intestato a Giudice Raffaele e/o Giuseppina Galluzzo è il 16948 presso questa filiale di Roma; il saldo al 22 aprile 1982 di L. 9.268.789 è successivamente aumentato a L. 17.265.429 a seguito dell'accredito di lire 50.000.000 di bot annuali scaduti il 25 maggio 1982 e rinnovati per lo stesso importo, scad. 5/83. Titoli intestati a Giudice Francesco e/o Giuseppina; tale operazione è mantenuta in essere a seguito di istruzioni pervenuteci dal

Tribunale di Torino (lettera del 28/11/1980)".

La dichiarazione della Banca Nazionale delle Comunicazioni è stata confermata con altra dichiarazione scritta, prodotta nel corso della pubblica udienza, da Mario Simone, quale procuratore speciale della citata Banca.

La dichiarazione della Banca Nazionale dell'Agricoltura è stata confermata con altra dichiarazione scritta, prodotta nel corso della pubblica udienza, dal dr. Luca Ferramosca, quale procuratore speciale della detta Banca; con tale dichiarazione si chiede "il ristoro delle spese sostenute in lire 60.000".

Si sono poi costituite in giudizio la sig.ra Galluzzo, a mezzo dell'avv. Francesco Gaetano Scoca, e la sig.ra Carparelli Antonia e la sig.ra Turi Anna Maria, tutte citate ai fini della "dichiarazione di terzo".

La sig.ra Giuseppina Galluzzo si è costituita in giudizio tramite l'avv. Francesco Gaetano Scoca, che in data 30 ottobre 1982 ha depositato una memoria scritta. La suddetta è stata citata in giudizio, per la convalida del sequestro dei seguenti conti correnti cointestati a lei e al convenuto Raffaele Giudice:

- deposito di 50 milioni in B.T.P. presso la Banca Nazionale del lavoro;
- conto corrente n. 26287 presso la filiale di via Bissolati della detta banca;
- conto corrente n. 16948 presso la sede di Roma della Banca nazionale delle Comunicazioni.

La suddetta è stata citata in giudizio agli stessi fini per la convalida del sequestro dei beni mobili esistenti nell'abitazione di Raffaele Giudice.

L'avv. Scoca, nella succitata memoria, dichiara, a nome della sig.ra Galluzzo, che tutti i depositi bancari succitati sono indivisi tra lei ed il marito e di conseguenza ad essi si applica il regime proprio della comunione dei beni; essendo metà dei detti beni di proprietà della sig.ra Galluzzo e non essendo la stessa convenuta in giudizio il sequestro di essi non può essere fatto sulla parte di sua proprietà.

Circa i beni mobili esistenti nell'abitazione del Giudice di via Capo le Case, l'avv. Scoca sostiene che essendo la detta abitazione di proprietà della sig.ra Galluzzo, come avrebbe già riconosciuto questa Corte, e vigendo tra i coniugi il regime della separazione dei beni, deve ritenersi che il coniuge proprietario dell'immobile sia anche proprie

rio dei beni mobili che si trovano in esso; di conseguenza la sig.ra Galluzzo, quale unica proprietaria dei detti beni, si oppone al loro sequestro; in via subordinata chiede che, venga applicato ad essi il regime della comunione dei beni, e conseguentemente - come riconosciuto da questa Corte - venga disposta la convalida non per l'intero, ma solo per la metà. Adduce poi che essendo i detti beni già oggetto di sequestro penale, essi non possono soddisfare le esigenze per le quali dovrebbe essere disposto la convalida del loro sequestro; pertanto - afferma l'avv. Scoca - in forza dei principi generali non può essere disposta l'adozione di un atto che si rivela inutile per l'impossibilità di raggiungimento del fine che intende perseguire".

La sig.ra Carparelli Antonia si è costituita in giudizio, tramite l'avv. Francesco Saverio Pettinari; questi ha in data 24/11/1982 depositato una memoria scritta con la quale, dopo aver chiesto il rigetto dell'atto di citazione per difetto di giurisdizione e infondatezza, afferma che tutte le somme depositate sul conto corrente presso il Credito Agricolo e Commerciale Fasanese del quale è contestataria unitamente al figlio Donato Loprete, sono di sua esclusiva proprietà. Dette somme sono costituite da

piccoli risparmi accumulati nel corso degli anni; la cointestazione al figlio è avvenuta all'insaputa del medesimo e costituisce un mero atto di liberalità, cioè una donazione la quale va ritenuta "nulla" perchè non fatta con atto pubblico; concludendo chiede il rimborso delle spese di giudizio. Nessun documento risulta prodotto a sostegno di quanto asserito.

Nell'interesse di Turi Anna Maria, moglie di Donato Lo-Prete, si è costituito in giudizio l'avv. Francesco Saverio Pettinari; questi ha, in data 24/11/1982, depositato una memoria scritta, nella quale dopo aver chiesto il rigetto dell'istanza del Procuratore Generale in rito per difetto di giurisdizione, e per infondatezza nel merito, chiede che il decreto con il quale sono stati sottoposti a sequestro tutti i beni mobili siti nell'appartamento di Via Bodio, in quanto ritenuti di proprietà di Donato Lo-Prete, non sia convalidato essendo stati tutti tali beni acquistati con il proprio denaro; in via subordinata, vigendo tra essa istante ed il marito, il regime di separazione dei beni (il che viene documentato con apposito certificato), chiede che venga riconosciuto che almeno metà dei beni siano di sua proprietà e, pertanto, chiede che la convalida del sequestro sia limitata alla metà dei beni (o del valore degli stes

si) di cui al relativo verbale di sequestro. Chiede, poi, la condanna della controparte alle spese del giudizio. A sostegno di quanto asserito la sig.ra Turi non ha prodotto alcuna documentazione.

Si è costituito in giudizio come interveniente, tramite l'avv. Francesco Saverio Pettinari, Nicola Lo-Prete, figlio del convenuto Donato Lo-Prete. Nell'atto di intervento, depositato il 24/11/1982 ^{questi} si afferma che una parte dei beni mobili siti nell'abitazione di Donato Lo-Prete posti sotto sequestri e per i quali si chiede la convalida del giudizio, sono di sua esclusiva proprietà; detti beni, sono quelli indicati nel verbale di sequestro mobiliare: da 160 a 165 (fotocamere), da 167 a 170 (apparecchi cine-foto) 171 (registratore), 172, 175 (complesso stereo), 166 (macchina da scrivere), 158, 173, 176 (2 poltroncine e 2 scrivanie), 159, 174 (2 tappeti).

Al riguardo l'interveniente afferma che tutti detti beni sono siti in alcuni vani dell'appartamento aventi ingresso separato; che sono stati da lui, maggiorenne, acquistati con il denaro guadagnato per aver svolto lezioni di fotografia, ed aver fatto una mostra fotografica nel 1979; afferma di aver presentato dichiarazione tributaria ai fini

dell'IVA e dichiarazione dei redditi fino al 1980; dopo tale data non ha più presentato dichiarazione dei redditi, avendo smesso ogni attività lavorativa, avendo ripreso gli studi. Egli chiede, pertanto, che la Corte dichiari in via preliminare il proprio difetto di giurisdizione, in subordine che rigetti la richiesta di convalida, in ulteriore subordine che escluda dal sequestro i detti beni; chiede, infine, la condanna della controparte alle spese di giustizia.

Non risulta dagli atti di causa la data di nascita di Nicola Lo-Prete. Egli non ha prodotto, a corredo dell'atto di intervento, alcuna documentazione.

Nel presente giudizio sono ancora costituite come intervenienti la sig.ra Pompeo Benciven-ga Lidia, rappresentata dall'avv. Scarniti e la sig.ra Battistella Luciana, rappresentata dagli avv. ti Bruno Pase e Alfredo Angelucci, nei confronti delle quali questa Sezione con decisione-ordinanza n. 119/81, si riservò di pronunciarsi in ordine alle spese.

L'avv. Scoca nell'interesse del convenuto Raffaele Giudice ha depositato, in data 10 novembre 1982, una memoria scritta. In essa viene innanzitutto

sostenuto che il gen. Giudice non può essere ritenuto unico responsabile per aver bloccato le indagini sugli illeciti petroliferi, essendo la sua azione di comandante collegata a quella dei suoi consiglieri (prima fra tutti il Comandante in 2° pro-tempore, ^{a suo avviso} gen. Furcini); occorre chiamare in giudizio anche questi ultimi. Ciò anche perché — come ritenuto da questa Corte nella decisione non definitiva concernente questo stesso processo: "il consulente non è esente da responsabilità concorrendo anche egli alla decisione finale".

Si sostiene poi che non risulta dagli atti alcuna irregolarità relativa ai trasferimenti del cap. Ibba, del col. Vitale, del ten. col. Battistella, e pertanto manca la prova o anche un indizio che il gen. Giudice avrebbe bloccato le indagini su illeciti traffici petroliferi mediante i trasferimenti suddetti. In particolare per quanto riguarda il trasferimento del cap. Ibba, è da escludersi che il gen. Giudice abbia potuto disporlo per bloccare le indagini relative al settore petrolifero, non essendo egli a quell'epoca informato delle attività relative al settore, le quali rientrano tutte, come risulta dalle "Istruzioni per la trattazione della corrispondenza", nella competenza del comandante in secon

da. Il trasferimento del cap. Ibba a Catanzaro venne disposto d'ufficio non essendo la sede richiesta da nessuno, e l'Ibba venne scelto tra gli ufficiali considerati (quelli prossimi alla promozione a maggiore) perchè più giovane, e "perchè si trovava da lungo tempo nella stessa sede di servizio, ~~perchè~~ e presentava una situazione meno difficile di quella degli altri".

Che il trasferimento del cap. Ibba non fosse diretto ad intralciare le indagini è d'altro lato comprovato dal fatto che nello stesso tempo il gen. Giudice revocava il trasferimento a Trieste del col. Vitali ed inoltre dal fatto che il trasferimento dell'Ibba venne differito all'8 luglio 1975, il che non sarebbe stato permesso se avessero voluto troncane le indagini dal medesimo iniziate.

Anche per il trasferimento del ten. col. Battistella la difesa del gen. Giudice insiste sulla correttezza del comportamento del gen. Giudice, il quale dopo che gli furono evidenziati i sospetti del gen. Spaccamonti dispose "con effetto immediato, il trasferimento del t. col. Battistella dal Nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia al Comando della zona della stessa sede, quale ufficiale addetto, in aderenza dello stesso gen. Spaccamonti e per

questioni di etica professionale". Si sottolinea, poi, il fatto che il gen. Spaccamonti non ha fatto mai conoscere quale esito avrebbero avuto le indagini che il gen. Giudice gli diede incarico di effettuare in ordine ai sospetti avanzati sul comportamento del Battistella.

In ordine alla vicenda Vitali nella memoria si sostiene che il gen. Giudice venne a conoscenza della questione solo in data 13 maggio 1976, allorché sulla base del pro-memoria dell'8/5/1976 firmava la lettera diretta al gen. Spaccamonti. Al riguardo l'avv. Scoca scrive:

"Il pro-memoria datato 8 maggio 1976, presentato al Comandante Generale il 9 maggio 1976, e approvato dal Capo di S.M. e dal Comandante in seconda, riepilogava, in termini oltremodo chiari, i fatti oggetto della vicenda. Esso perveniva a conclusioni che è importante leggere, ove si voglia avere la rappresentazione tecnico-operativa della vicenda stessa.

E' utile l'esame delle annotazioni finali, contenute in detto pro-memoria, onde rilevare che, mentre il Capo Reparto, col. Farné attuale Capo di S.M. del Comando Generale, aveva proposto di fare menzione dell'episodio nelle note caratteristiche del col. Vitali, il gen. Giudice, aderendo alla pro

posta del Comandante in seconda, gen. Furbini (il quale, peraltro, scrisse ~~trattandosi~~ di un episodio non felice) ordinò (vedi annotazione) di inviare una lettera che non lasciasse traccia sulla carriera del col. Vitali'.

E' da escludere che con i suddetti fatti sia collegato il trasferimento del col. Vitali da Venezia al Comando Legione Allievi di Roma, ciò per i seguenti motivi:

- poiché ai fini della promozione a generale occorre aver espletato un certo periodo di servizio al comando di una Legione, e non essendo a tal fine utile il periodo di comando di un Nucleo regionale di polizia tributaria, occorreva assegnare il col. Vitali, nel suo stesso interesse ad un comando di legione, il che venne fatto con l'assegnazione al Comando della Legione Allievi.

- il cd. "rapporto" o "appunto Vitali" non era affatto conosciuto dal gen. Giudice allorchè venne disposto il trasferimento del col. Vitali. Il trasferimento - si sostiene - aveva decorrenza dal 2 maggio 1976, ma era stato disposto con lettera del 17 marzo 1976; detta data fa ritenere che esso era stato pre-disposto, almeno 20-30 giorni prima, quando ancora non era conosciuto dal gen. Giudice il cd. "rapporto Vitali".

- il cd. rapporto Vitali è arrivato al Comando Generale solo in data 5 marzo 1976, giorno in cui è arrivata al Comando generale la nota del gen. Spaccamonti n. 14/RR/1155 in data 25 febbraio 1976 in risposta alla lettera del 21 febbraio 1976 "con la quale il gen. Giudice, a seguito di una lettera anonima contro il col. Vitali, diede incarico al gen. Spaccamonti di svolgere un'inchiesta tendente ad accertare l'eventuale veridicità delle accuse dell'esposto anonimo, la regolarità e l'assoluta obiettività degli accertamenti disposti e l'eventuale sospensione degli stessi ove tali regolarità e obiettività fossero stati carenti. Ma, invero, - si continua sempre nella memoria - il gen. Giudice conobbe del rapporto in questione soltanto in data 9 maggio 1976 allorché fu sottoposto al suo esame il pro-memoria dell'8 maggio 1976 riepilogativo dell'intera vicenda. Poiché a tale data il trasferimento del col. Vitali era stato già disposto, è da escludersi che tra l'avvenuta conoscenza del "rapporto Vitali" da parte del gen. Giudice ed il trasferimento del Vitali da Venezia vi fosse un rapporto causale. "Al paragrafo 10.3 - è detto nella memoria in esame - del foglio di risposta del Ministero della Finanza alla richiesta istruttoria della Corte (pp. 14-15 di prot. 35798/R2135 del 14/1/1982), te-

stualmente si afferma che "la lettera del 13 maggio 1976 prot. 66/RR/1155 indirizzata dal gen. Giudice al gen. Spaccamonti venne approvata dal gen. Lo-pre te (e - devesi aggiungere - anche del gen. Furbini, Comandante in seconda) prima della firma del Comandante Generale. Tale lettera risulta predisposta a corredo del pro-memoria dell'8 maggio 1976 dell'Ufficio operazioni e quindi successivamente alla decisione del trasferimento del col. Vitali alla sede di Roma". Pertanto è dimostrato dalle stesse fonti ministeriali che tale trasferimento non trovò alcun rapporto causale con l'"appuntamento Vitali".

L'avv. Scoca esclude poi che la nota 66/RR in data 13/5/1976 diretta dal gen. Giudice al gen. Spaccamonti, con la quale sostanzialmente si conclude la vicenda Vitali, abbia potuto determinare "le paralisi di ogni ricerca informativa e la deviazione dell'attività di polizia giudiziaria in un'azione disarticolata e frammentaria".

La nota suddetta "non contiene ordini di revoca delle disposizioni impartite dal Generale Ispettore, ordini che risultino aver trovato attuazione da parte dei comandi interessati".

"Ciò significa - sostiene l'avv. Scoca - che non c'è stata - e non poteva esserci - deviazio-

ne dell'attività di polizia giudiziaria. Se deviazione c'è stata, essa deve essere addebitabile agli organi operativi locali e alle Autorità destinate al loro controllo e non può risalire al Comando Generale né alla persona del Comandante Generale.

Le attività informative e operative riposano, infatti, sulle prestazioni dei reparti all'uopo destinati e non esclusivamente sulle persone preposte a tali reparti".

Il ritardo con cui venne data attuazione alle operazioni centralizzate presso il Nucleo Regionale di Venezia deve farsi risalire - continua l'avv. Scoca - allo stesso gen. Spaccamonti che sul piano operativo "faceva presente come ormai essendo le ditte interessate al corrente dei fatti, la verifica presso la Costieri Alto Adriatico sarebbe stata del tutto inutile e si impegnava a far svolgere accertamenti esterni all'azienda". "E di chi - è detto nella memoria - la responsabilità del fatto che le ditte erano ormai al corrente dei fatti? Evidentemente, come riconosciuto dal gen. Spaccamonti, della mancanza di maggior tatto o di maggior calma da parte del col. Vitali".

Nella memoria si fa poi un'analisi di molti atti di contenuto operativo emanati durante il perio

do in cui il gen. Giudice è stato Comandante della Guardia di Finanza; sulla base della considerazione che molti di tali atti risultano firmati dal comandante in seconda, si arriva alla conclusione che vi era da parte del vertice della Guardia di Finanza "la tendenza ad escludere il Comandante Generale (estraneo al Corpo) dalle linee operative".

Un'altra serie di atti recanti la firma del gen. Giudice, relative ad istruzioni di carattere generale per la repressione delle frodi e per la intensificazione degli accertamenti nel settore petrolifero, dimostra - ad avviso della difesa - "la serietà dell'impegno profuso dal Comando Generale in merito alle repressioni delle dette frodi, per cui, anche sotto questo profilo, manca qualsiasi prova della colpevolezza del Comandante Generale, anzi risulta acquisita la prova contraria".

Concludendo l'avv. Scoca chiede che siano acquisiti gli atti indicati a pag. 33 e 34 della memoria (tali atti sono quelli concernenti la vicenda Vitali - Spaccamonti), nonché l'acquisizione delle direttive operative generali emanate dal gen. Giudice all'inizio di ogni anno giuste istanze precedenti del 1 giugno e del 30 luglio 1982"; in via subordinata, "ove si ritenga la causa matura per la deci-

sione" l'avv. Scoca chiede che il gen. Giudice sia dichiarato "estraneo alla commissione di qualsiasi forma di danno al pubblico erario".

Nell'interesse del convenuto Donato Lo-Prete, l'avv. Wilfredo Vitalone ha, in data 24/11/1982, depositato una memoria scritta, nella quale si afferma il difetto di giurisdizione di questa Corte e l'inaammissibilità dell'azione del Procuratore Generale, essendosi già lo Stato costituito in giudizio come parte civile nel processo penale a carico del medesimo; al riguardo viene richiamato l'atto di appello prodotto nell'interesse di Giudice Raffaele avverso la precedente pronuncia non definitiva di questa Corte.

L'avv. Vitalone sostiene, poi, nel merito, la infondatezza dell'azione perchè l'istruttoria disposta da questa Corte non ha portato "elementi univoci e concludenti a confronto delle pretese del P.G." e sia perchè la responsabilità del Lo-Prete è stata smentita da decisioni definitive della magistratura ordinaria.

In via subordinata si chiede che siano acquisiti al giudizio tutti gli atti dei processi penali pendenti, sia in fase di dibattimento sia in fase istruttoria, dinanzi ai Tribunali di Torino, Mi

lano e Treviso. In particolare si chiede l'acquisizione dei verbali delle udienze del processo di Torino contro Giudice ed altri, e fra questi il verbale contenente le dichiarazioni del col. Vitali assolutamente scagionatorie di ogni e qualsiasi responsabilità del Lo-prete.

Alla memoria è allegato l'atto con il quale l'Avvocatura dello Stato si è costituita parte civile nel giudizio penale contro Lo-prete ed altri (processo penale n. 73/82) pendente dinanzi al Tribunale di Torino. A corredo della memoria l'avv. Vitalone ha prodotto la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione feriale in data 4 settembre 1981, con la quale è stato respinto il ricorso prodotto ai sensi dell'art. 531 c.p.p. avverso il mandato di cattura emesso l'8 novembre 1980 nei confronti del Lo-prete dal Giudice Istruttore del Tribunale di Treviso; ha depositato poi l'ordinanza della Sezione istruttoria della Corte di appello di Torino, emessa a norma dell'art. 269 c.p.p. con la quale viene revocato il detto ordine di cattura in data 8/11/1980 per difetto di motivazione.

Nell'interesse di Ausiello Pasquale gli avv.ti Giuseppe Guarino e Celestino Biagini, hanno con istanza del 30/9/1981 chiesto l'acquisizione

di numerosi documenti; i quali sono stati tutti acquisiti a seguito dell'ordinanza istruttoria di questa Corte; i medesimi legali hanno chiesto l'escussione, quale teste, del Col. Farnè sui seguenti punti:

- a) - cosa ha accertato nei confronti della "Lubrificanti Brunello" dopo l'Ausiello.
- b) - idem nei confronti della "Costieri Alto Adriatico".
- c) - nell'affermativa, presso quali ditte sono emerse le differenze.
- d) - personale e mezzi dei quali disponeva".

Nell'interesse del t.col. Gianpiero Ciccone si sono costituiti in giudizio gli avv.ti Domenico Marafioti e Mario Chierogato; i quali hanno depositato due memorie scritte in data 1 aprile e 12 maggio 1982.

Essi hanno innanzitutto chiesto la sospensione della pronuncia di questa Corte nei confronti del Ciccone essendo pregiudiziale la pronuncia del giudice penale.

Al riguardo viene nella memoria del 1 aprile 1982 sostenuto che « pur sussistendo l'autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello penale, è innegabile, nel caso di specie, che trattasi di accertamento avente per oggetto i medesimi fatti e com

portamenti sottoposti all'esame dell'A.G.O. in sede penale. Di conseguenza il parallelo procedere dei due giudizi instaurati potrebbe determinare conflittualità di giudicato nel valutare e qualificare giuridicamente la condotta del convenuto-imputato. Basti a tal fine la ipotizzazione di un giudicato amministrativo che esoneri da ogni responsabilità il convenuto per i pretesi danni arrecati con inosservanza dei doveri di ufficio per vincolare la determinazione del Giudice penale nell'escludere la maggiore responsabilità derivante dal dolo. Parimenti e per converso si consideri l'autorità di un eventuale giudicato penale che, mandando assolto l'imputato con la formula "per non aver commesso il fatto" escluda sinanco la storicità materiale delle azioni e dei comportamenti ascritti, comportamenti che nel caso del t. col. Ciccone Gianpiero sono indicati nell'aver trascurato "di dar corso alla attività di acquisizione, trasmissione e segnalazione dei dati informativi" e nel non aver sviluppato "gli elementi acquisiti al reparto in ordine alla riorganizzazione e sviluppo di attività delittuose precedenti attorno a persone ed aziende" come leggesi nei capi d'imputazione contestati.

Trasferendo nella concretezza del caso in

esame addebiti di responsabilità per danno che traggono fonte causativa e prova dei medesimi fatti, non si può escludere che, nella rispettiva autonomia di giudizio, l'A.G.O. e codesta Ecc.ma Corte giungano a decisioni contrastanti in cui la forza della "res iudicata" inciderebbe in modo determinante sul giudicato ancora aperto: se dovesse codesta Ecc.ma Corte appurare che il t. col. Ciccone Gianpiero si è sempre comportato in maniera regolarmente corretta nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio nelle vicende "de quo", così da essere esente da responsabilità per danno e usando diligenza quanto possibile ed in suo potere per ostacolare disegni fraudolenti, non si vede come potrebbe l'A.G.O. ritenere la sussistenza, di reati che presuppongono una condotta delittuosa punita a titolo di dolo.

In pari modo se l'A.G.O. dovesse decidere affermando la inconsistenza delle sollevate imputazioni per aver invece puntualmente adempiuto il t. col. Ciccone Gianpiero ai doveri d'ufficio sulla base dei dati conoscitivi a lui noti, verrebbe a mancare anche il presupposto fattuale in cui radicare una pronuncia di condanna in sede amministrativa. Sinanco la sentenza di assoluzione con formula dubitativa sarebbe vincolante per la realtà storica e fenomeni

ca data da azione, evento e rapporto di causalità materiale (Corte dei Conti Sez. II 13/3/1978 n. 48).

La prosecuzione del presente giudizio comporta quindi il pericolo di contrasto tra giudicati e di frazionamento nell'unità della funzione giurisprudenziale. La sollevata pregiudiziale "merita nuova" e speciale attenzione da parte di codesta Ecc. ma Corte, diversa essendo la posizione del convenuto rispetto a quella ipotizzata in capo ad altri ufficiali della G.d.F. egualmente convenuti in causa e la cui presunta responsabilità per danno viene fondata su operazioni di controllo e di verifica da essi compiute e ritenute contrarie al vero. In tali casi infatti il verdetto penale sulla sussistenza o meno del dolo richiesto nei reati fiscali od in reati di presunta collusione, potrebbe anche essere ininfluenza riguardo al fatto oggettivo se una maggiore diligenza (ma forse anche maggiori e più moderni mezzi d'indagine) avrebbe potuto evitare o ridurre i danni subiti dall'erario. Quando invece l'esame giurisdizionale verte su condotte e comportamenti, quali quelli attribuiti ad imputati come il T. Col. CICCONE Gianpiero, dove la giuridicità e l'antigiuridicità sono presupposto comune in ambo i ^{giudizi} e dove i fatti ascritti costituiscono ad un tempo elemento inseparabile

di reato e di responsabilità per danno, la pregiudizialità dell'accertamento penale si spiega con evidenza, ed è ostativa al prosieguo dell'azione amministrativa giusti l'imperio dell'art. 3 c.p.p. ed art. 295 c.p.c. >>

Nella stessa memoria poi si sostiene la priorità logica del giudicato penale, anche perché "tutti gli elementi necessari al giudizio amministrativo sono tutti contenuti in atti d'istruzione compiuti avanti il magistrato penale (interrogatori, esami testimoniali, perizie, sequestri di documenti, acquisizione di atti presso la P.A.) che vanno non soltanto valutati unitariamente, ma che sono peraltro di problematica acquisizione per il Giudice amministrativo attesa la segretezza istruttoria. Infatti - è detto sempre nella memoria - la facoltà attribuita alla Corte dei Conti con la citata decisione e con la relativa Ordinanza 059/81 non appare poter superare appieno la preclusione di cui all'art. 307 c.p.p. nonostante il richiamo all'art. 4 L. 18/5/1978 n. 191 istitutivo dell'art. 165 bis c.p.p.. Tale norma, prevedendo il potere di acquisire atti relativi a procedimenti penali ed informazioni scritte sul loro contenuto, limita detta facoltà al "Giudice Istruttore, Pretore e Pubblico Ministero", ossia agli organi in-

quirenti costituiti in seno all'A.G.O. e non prevede analoghe possibilità in capo ad organi appartenenti a differenti giurisdizioni.

Il carattere di specialità di questa norma di rito la rende non estensibile per analogia ad organi giudiziari e/o giurisdizionali diversi da quelli specificatamente elencati.

Anche ammesso che la Corte dei Conti conseguisse dall'A.G.O. l'inoltro della documentazione istruttoria penale in modo completo, ulteriori problemi sorgerebbero sulla utilizzazione di questa nel giudizio amministrativo. Infatti il segreto istruttorio continuerebbe a sussistere nei confronti delle parti convenute e dei loro difensori ostacolando l'esercizio del contraddittorio.

La necessità del giudicato penale è provata - sostengono sempre i difensori del CICCONE - dal fatto che non ^{essendo} applicabile come costantemente ritiene la giurisprudenza della Corte, il potere riduttivo di cui all'art. 52 del T.U. 1934, n. 1214, ai danni derivanti da "delitti", ne consegue, pertanto, l'assoluta pregiudizialità della pronuncia penale anche sotto tale aspetto.

Ciò premesso si sostiene nel merito la infondatezza dell'addebito per la genericità dell'ac-

cusa di condotta negligente rivolta con l'atto di citazione al Ciccone, per la mancanza di consulenza tra il preteso comportamento negligente ed il danno arrecato allo Stato dalle frodi petrolifere. "Non si vede - è detto nella memoria - quali modi giuridici e quali mezzi pratici avesse il Centro I di Padova per effettuare un intervento idoneo a comprovare illeciti fiscali che sfuggirono ai nuclei operativi che operavano in loco. Si sostiene poi l'infondatezza di quanto affermato dal cap. Ibba in ordine all'avvenuta consegna di materiale informativo e di presentazione delle "fonti", essendosi tutto ciò limitato a due sole pratiche (concernente il Milani e la Costieri Alto Adriatico) e alla presentazione di una sola fonte, denominata "fuoco" (tale Caravello Giuseppe), che era ormai "inaridita".

Si sostiene, poi, che il cap. Ciccone svolse un'intensa attività, raggiungendo anche concreti risultati nei confronti dell'"Aldea Solventi"; che egli allorché gli vennero richieste notizie sulla "Costieri Alto Adriatico" e su "Muselli" dal col. Vitali, legittimamente si rivolse ai suoi superiori per essere autorizzato a fornire le notizie richieste; viene poi posto in rilievo che il centro I di Padova, costituito da un ufficiale e quattro sottuf

ficiali aveva competenza per tutto il Veneto. "La diligenza - si continua sempre nella memoria-usata dagli ufficiali comandanti dei centri¹ I_u va conseguentemente valutata non sul metro delle attività di polizia tributaria e polizia giudiziaria (che sono anzi precluse per disposizione interna) ma sull'impegno, difficilmente stimabile, di reclutare attendibili confidenti e sulla ~~capacità~~ di sceverare gli elementi concreti da quelli fasulli nei racconti confidenziali recepiti. Nel tema specifico di questa causa già si è detto che nessuna informazione confidenziale è pervenuta al Centro I di Padova oltre quelle (di modesto significato) acquisite dal cap. Ibba presso "fonte fuoco". D'altra parte la callidità adoperata dagli evasori d'imposta nelle illecite movimentazioni di prodotti petroliferi, la sottigliezza degli artifici posti in essere, l'asserita rete di silenzi, omertà e protezione rendevano oggettivamente ardua di esito incerto l'azione informativa riservata ed il reperimento di validi confidenti disponibili a raccontare il meccanismo ed i personaggi della frode".

Concludendo si chiede la sospensione del giudizio riconoscendo la pregiudizialità di quello penale; in via subordinata si chiede che venga di-

sposta un'istruttoria per l'acquisizione di atti e notizie.

Nella successiva memoria depositata il 12 maggio 1982 gli avv. ti Mirafioti e Chierogato nell'interesse del convenuto Ciccone hanno insistito nella richiesta di sospensione del processo, adducendo che non essendo stata acquisita la documentazione processuale relativa al giudizio pendente a carico del suddetto dinanzi al Tribunale di Torino, non può procedersi nei confronti del medesimo per mancata acquisizione degli atti processuali (interrogatori e testimonianze). Si insiste, poi, per la sospensione del giudizio nei confronti del Ciccone data la pendenza, per gli stessi fatti, del processo penale. Nel merito si esamina analiticamente l'attività del cap. Ibba, quale predecessore del Ciccone; si esamina del pari dettagliatamente l'attività di quest'ultimo in relazione alle iniziative Vitali - Spaccamonti e si pone in evidenza come il Ciccone abbia adempiuto a quanto richiestogli, in aderenza ai suoi doveri specifici di appartenente al servizio "I" della Guardia di Finanza. Infine si insiste nell'escludere ogni rapporto di causalità tra l'attività svolta dal Ciccone e le frodi del Brunello e della "Costieri Alto Adriatico"; viene, poi, sottolineata la responsabilità del

Vitali il quale non ebbe a denunciare i fatti, come era suo dovere, all'A.G.O. ai sensi dell'art. 2 c.p.p. e la responsabilità del col. Farnè che predispose il promemoria sulla base del quale il gen. Giudice adattò la determinazione di non far proseguire le indagini iniziate dal Vitali. A conclusione delle loro memorie gli avv. ti Marafioti e Chierigato chiedono:

"In via preliminare sospendere il presente giudizio di convalida del sequestro conservativo e quello di accertamento del merito riconoscendo la pregiudizialità sulla conoscenza e determinazione dei fatti dei procedimenti penali 622/81 e 906/80 pendenti avanti il Giudice Istruttore del Tribunale di Torino.

In via preliminare, nel caso di rigetto della suesposta richiesta, disporre il completamento della istruttoria ordinando al Ministero delle Finanze di comunicare i seguenti atti e notizie:

- 1) I nominativi e le date di servizio tra il 18/6/75 ed il 18/11/1980 del personale addetto al Centro I di Padova della G. di F. allo scopo di meglio valutare la forza e la capacità dell'ufficio.
- 2) La totalità delle schede compilate rispettivamente dal cap. Ibba Antonio e dal cap. Ciccone Gianpiero in esecuzione dell'ordine n. 150/D in data 10/3/

1972 del Comando Generale della G.d.F. allo scopo di valutare la solerzia e la quantità di lavoro svolto dai due Capo Centro nei relativi periodi di comando.

3) Le comunicazioni inviate dalla Centrale del II Reparto al Centro I di Padova in ordine alle segnalazioni di presunte frodi petrolifere segnalate con "appunto" dal cap. Ibba Antonio ed in particolare la comunicazione rubricata da C/le a C/36 (1/32230) 10 S del maggio 1975 in risposta ad "appunto" da C/3 a C/le 17 (1506) del 29/4/1975, per conoscere la valutazione della Centrale sulla consistenza dell'"appunto" trasmesso dal cap. Ibba sui presunti traffici di Milani Mario.

4) Il testo, quale giacente nel Centro I di Padova, dell'"appunto" da C/3 a C/le in data 11/3/1975 recante una successiva nota a mano del cap. Ibba con la quale consegnava al successore cap. Ciccone di indagare se presso il deposito ALDEA solventi pervenissero ancora carichi di sostanze chimiche destinate all'autotrazione.

5) Il testo delle circolari e le disposizioni interne che hanno regolamentato il funzionamento del servizio I della G.d.F. nel periodo 1975/1978 ed in particolare la normativa sulle mansioni e sulle modalità di

espletamento del servizio da parte del Centro I.

6) L'appunto da C/3 a C/le con cui il cap. Ciccone trasmise nel luglio 1975 l'esito negativo sui controlli occulti svolti alla ALDEA Solventi.

Si chiede che sia disposta l'audizione testimoniale nelle forme di rito delle seguenti persone e sui seguenti capitoli:

1) Ten. Col. Ibba Antonio sulle circostanze di cui all'interrogatorio reso al P.G. in data 6/3/1981 in riferimento alle seguenti circostanze:

a) vero che il cap. Ibba Antonio ricevette dal Centro I di Bologna un "appunto" nel quale "Muselle" era indicato in Musselli Bruno residente a Milano;

b) Vero che l'unica fonte confidenziale sui presunti traffici di Brunello Silvio, Sottovia Aldea, Milani Mario e Costieri Alto Adriatico, presentata dal cap. Ibba al successore cap. Ciccone, fu la cosiddetta "fonte fuoco" individuata in Caravello Giuseppe di Solesino (Padova);

c) Vero che, nonostante le ripetute richieste in proposito, al cap. Ibba non pervenne dal Centro I di Milano alcuna informazione su Musselli Bruno e Milani Mario;

d) Vero che le notizie di cui all'"appunto" 21/12/74 da C/3 a C/le attinenti le società estere proprie

tarie della Costieri Alto Adriatico con l'allegata copia della procura speciale conferita a Milani Mario dal dr. Paolo Erba, sono state a lui fornite da fonte confidenziale diversa da "fonte fuoco"

2) Gen. Farnè Guglielmo al fine di confermare l'interrogatorio reso al P.G. in data 23/2/1981.

3) Caravello Giuseppe residente in Solesino (PD) Via Nazionale n. 30 per deporre sulle seguenti circostanze:

a) Vero che egli diede ripetute informazioni confidenziali al cap. Ibba Antonio relativamente a traffici illeciti di carburanti ed in particolare per quanto attineva alle aziende del petroliere Brunello Silvio di Treviso ed al Deposito ALDEA Solventi di Milani Mario e Sottovia Aldea in provincia di Rovigo.

b) Vero che in occasione del trasferimento in altra sede del cap. Ibba Antonio, questi ebbe a presentargli il suo successore cap. Ciccone Gianpiero, che gli sollecitò più volte ulteriori notizie sui predetti traffici e predette aziende.

c) Vero che egli a tali solleciti rispose di non essere più in grado di dare altre indicazioni dopo che il Milani Mario si era impegnato con la Costieri Alto Adriatico.

d) Vero che egli non comunicò al cap. Ibba i nomina-

tivi delle società ALPESTREN Anstaldt, PIFINGSTROSE Anstaldt, DOSTANE Anstaldt, come proprietarie del Costiero Alto Adriatico S.p.A. e che non consegnò mai al cap. Ibba la copia dell'atto notarile con il quale il dr. Paolo Erba nominò procuratore speciale del Costiero Milani Mario.

e) Vero che egli conservò la possibilità di contattare il personale del Centro I di Padova, allorchè avesse avuto l'occasione di fornire ulteriori notizie.

4) Col. Candidori Gaetano sulla seguente circostanza:

a) Vero che il cap. CICCONE Gianpiero , in servizio presso il Comando Generale della G.d.F. a Roma - II Reparto - , era in cerca dell'opportunità di essere trasferito a Milano per ragioni di famiglia e che accettò il trasferimento a Comandante del Centro I di Padova, in alternativa a quello di Trieste, per essere più vicino al capoluogo lombardo.

In via esclusiva e principale:

accertamento che il t. col. CICCONE Gianpiero , nel periodo di comando del Centro I di Padova, ha svolto nei limiti della sua possibilità e con diligenza i doveri di ufficio in ordine alla acquisizione di elementi utili alle repressioni delle frodi nel settore degli oli minerali e che comunque, in eventuali carenze nel comportamento tenuto nei fatti di causa,

non è ravvisabile il nesso causativo del danno subitodal'Erario, prosciogliersi il convenuto da qualsiasi addebito".

L'avv. Luigi Speranza, nell'interesse dello ing. Familiari Stanislao, ha prodotto una memoria scritta in data 7 ottobre 1982; egli ha chiesto che sulla base delle risultanze processuali, il suddetto sia assolto da ogni addebito; in particolare l'avv. Speranza si è richiamato a quanto è risultato dalle indagini espletate.

Nell'interesse di Ausiello Pasquale, costituitosi in giudizio a mezzo degli avvocati Guarino e Biagini, di Battistella Gianfranco, costituitosi in giudizio a mezzo degli avvocati Pase e Angelucci, di Favilli Sergio, costituitosi in giudizio a mezzo dell'avv. Sallari, di Dove Giuseppe, costituitosi in giudizio a mezzo degli avv.ti Bianchini e Lorenzoni, non risultano prodotte memorie scritte per l'attuale udienza. I convenuti Vissicchio Giovanni e Tafi Vieri risultano, come nella precedente udienza, non costituiti in giudizio.

Il P.M. ha, in data 3 dicembre 1982, depositato nella Segreteria della Sezione per la allegazione agli atti del giudizio, copia delle decisioni n. 106 e 107 del 1982, relative a Giudice - eredi Tri

solini avente per oggetto " esportazione di valuta all'estero" e a Del Gizzo - Clevano avente per oggetto la nomina del capo dell'U.T.I.F. di Treviso. Ha depositato, altresì, una memoria scritta nella quale, in replica a quanto sostenuto nella sua memoria dall'avv. Scoca, ha sostenuto che di fatto, durante il suo Comando, il gen. Giudice aveva accentrato ogni decisione, esautorando da ogni compito il comandante in seconda. Al riguardo egli ha illustrato i modi attraverso i quali, a suo avviso, è stato raggiunto il risultato in questione. Il dr. Aterno, ha, altresì, depositato i verbali di accertamenti svolti ai sensi dell'art. 74 del T.U. 24 luglio 1934, n. 1214, mediante interrogatorio del col. Ibba Antonio in data 30 novembre 1982, del gen. C.A. in ausiliaria della Guardia di Finanza Pietro Spaccamonti in data 2 dicembre 1982, del gen. C.A. in ausiliaria della Guardia di Finanza Renato Ughi in data 3 dicembre 1982.

Il ten. col. Ibba, a domanda del sot. Proc. Aterno, ha precisato che allorché venne trasferito da Padova a Catanzaro fece inutilmente presente al Comando Generale le gravi ragioni di famiglia che rendevano il trasferimento particolarmente penoso; ha precisato che la futura eventuale sua promozione

non avrebbe necessariamente comportato il trasferimento potendo l'ufficio di Padova essere retto anche da un ufficiale con il grado di maggiore e che l'ufficio di Catanzaro era per consistenza di organico di scarsa rilevanza. L'Ibba poi ha dichiarato di avere all'atto delle consegne, presentato al cap. Ciccone, che lo sostituiva a Padova, tutte le fonti utili per la prosecuzione delle indagini iniziate, sul contrabbando dei petroli e la fonte "Fuoco".

Il gen. Spaccamonti ha precisato di essere venuto a conoscenza di gravi scorrettezze del ten. col. Battistella da un sottufficiale in congedo, e di aver perciò richiamato l'attenzione del gen. Giudice sul trasferimento del suddetto al Nucleo regionale di Venezia; di aver svolto indagini per accertare in concreto l'operato del Battistella ma senza risultati. Per quanto riguarda l'encomio dato al medesimo, il gen. Spaccamonti ha affermato che si trattò di un episodio singolo per premiare le capacità professionali dimostrate dall'ufficiale "capacità - egli specifica - che ancora oggi gli riconosco".

Il gen. Ughi, che è stato sottocapo di Stato Maggiore, ha riferito su un episodio avvenuto nel settembre 1974; il gen. Giudice convocò improvvisamente tutto il personale militare addetto al comando

Generale compresi gli ufficiali alle ore 7,30 del mattino e disse loro che vi erano state "lamentele" per atteggiamenti invadenti dei figli nei locali del Comando ed "ordinò" che proibiva che simili notizie circolassero sia nell'ambiente del Comando, sia, ed ancor più, all'esterno". Ebbe poi ad affermare che era sua intenzione di esercitare in prima persona il Comando del Corpo delle Guardie di Finanza rivendicando quindi ogni competenza e ogni responsabilità. Il gen. Giudice - afferma sempre il gen. Ughi - in poco tempo apprese tutti gli elementi tecnici relativi alle imposte e alle frodi fiscali, dimostrando una brillante intelligenza.

Il Proc. Gen. ha depositato poi:

- copia di tutti gli atti relativi all'encomio concesso al t.c. Battistella per la scoperta di un particolare sistema di frode all'I.V.A.;
- un elenco contenente i nomi di tutti i Comandanti del I° Gruppo di Sezioni e della Sezione Dogana del Nucleo regionale di P.T. di Venezia dal 1974 al 1978;
- sei sottofascicoli relativi ad atti e documenti concernente: "istruzioni per la trattazione della corrispondenza";
- una serie di documenti già acquisiti agli atti di causa, che la difesa Giudice afferma nella citata

memoria non rinvenuti negli atti di causa e che invece erano già acquisiti al fascicolo;

- l'organigramma del Nucleo di P.T. della Guardia di Finanza di Catanzaro del periodo 1974 - 1978;
- atti relativi alle nomine e ai trasferimenti degli ufficiali Vissicchio, Lo Giudice e Ausiello, che si sono succeduti nel comando del Nucleo regionale di P.T. di Venezia.

Nel corso della pubblica udienza l'avv. Scoca ha depositato copia di verbali di interrogatori resi il giorno 18 novembre 1982 dinanzi alla Sez. II del Tribunale di Torino nel processo penale a carico di Giudice Raffaele ed altri. Da essi risulta che il gen. Farnè Guglielmo, ebbe a riferire quanto segue: "La trattazione della corrispondenza nell'ambito del comando generale era regolata dalle istruzioni del Comandante generale in data 1 maggio 1975, le quali disciplinavano la competenza dei vari uffici. Per quanto attiene all'Ufficio operazioni, la trattazione della corrispondenza era impostata (a seguito di ordine verbale, poi materializzato in una nota interna) nel senso che il promemoria, che spiega perchè si scrive una lettera, era intestato "Promemoria per il Comandante Generale", e si concludeva per le sue decisioni e per la firma del comandante in secon

da. Secondo l'istruzione generale le lettere e le circolari riguardanti questioni di settore, dovevano essere indirizzate alla firma del Comandante in seconda; ma a questo si derogava per effetto di ordine verbale".

Il gen. Farné nel corso dell'interrogatorio ebbe poi a dichiarare: "L'anonimo a firma un gruppo di onesti funzionari, mi fu dato personalmente dal gen. Loprete, il quale quasi me lo tirò dicendo "vedi che cosa combina questo", alludendo al col. Vitali. Mi disse di predisporre la lettera 21 febbraio 1976, anzi mi invitò ad attendere che prima voleva parlare al gen. Giudice; mi richiamò poco dopo e mi disse di eseguire. L'anonimo risulta protocollato in data 21, mentre il mio appunto ha la data del 20 febbraio, perché il gen. Loprete aveva detto di fare presto, perciò l'anonimo fu protocollato solo unitamente alla lettera in partenza". Il gen. Farné ha poi così riferito: "prendo visione del promemoria 2 maggio 1976, redatto da me e dal cap. Lecca; la firma prossima alla mia è del gen. Loprete, le annotazioni del gen. Furbini. La dicitura "eccesso di potere" è del gen. Giudice e così pure la parola "concordo" La prima stesura della lettera 13/5/1976, fu redatta per disposizione del C.S.M.,

la seconda fu redatta a seguito delle proposte del Comandante in seconda, approvate dal Comandante generale". "Il cd. appunto Vitali, fu trasmesso - riferisce ancora il gen. Farnè - come allegato del gen. Spaccamenti in risposta alla lettera 21/2/1976. Quando sia pervenuto al gen. Giudice non posso dirlo con precisione. Il Gen. Giudice ebbe conoscenza dell'appunto in occasione del promemoria dell'8 maggio. Dico questo perché non ricordo che ci siano state prima disposizioni o appunti o lettere relative all'affare".

Il gen. Vitali, interrogato anch'esso come testimone, ha riferito in ordine al suo trasferimento confermando, ~~torquanto~~ già risulta dagli atti di causa.

28) Nella pubblica udienza del 14 e 16 dicembre 1982, l'avv. Celestino Biagini, nell'interesse del convenuto Ausiello, ha insistito perché il presente giudizio sia sospeso in pendenza del processo penale dato che la cd. pregiudizialità penale ha la funzione di evitare contrasti di giudicato; l'inosservanza dell'obbligo di sospensione, previsto dall'art. 3 del c.p.p. comporta - egli ha sostenuto - il difetto di giurisdizione, con conseguente nullità di tutti gli atti processuali. Ha poi fatto presente che contemporaneamente al dibattimento dinanzi a questa Cor

te si svolge il dibattimento dinanzi al Tribunale penale di Treviso, come documentato da atto depositato nella segreteria della Sezione; per tale motivo ha chiesto il rinvio del dibattimento, al fine di porre il proprio assistito in grado di essere personalmente presente al dibattimento. Sull'affermato presupposto che il convenute abbia diritto ad essere presente in entrambi i processi, l'avv. Biagini ha sollevato al riguardo formale eccezione di lesione del diritto di difesa.

Passando al merito del giudizio egli ha affermato che mancando la contestazione preventiva dei fatti manca la possibilità stessa da parte dell'Ausiello di potersi difendere; questi - sostiene l'avv. Biagini - prestò servizio a Venezia dopo il col. Vissicchie ed il col. Le Giudice; ha continuato indagini già iniziate ed ha svolto altre indagini, permettendo così la scoperta (da lui per primo denunciata) della frode di cui trattasi. Egli non ha, comunque, partecipato alle operazioni di verifica, per cui le eventuali irregolarità compiute durante le stesse non possono essergli imputate; d'altro lato - sostiene sempre la difesa - le imputazioni fatte per il giudizio contabile all'Ausiello sono le stesse fatte in sede di giudizio penale e pertanto sono inam

missibili. Non sussiste, peraltro, alcuna prova che le verifiche tanto alla ditta Brunellò che alla Costieri Alto Adriatico siano state fatte in modo da coprire, anziché scoprire, frodi petrolifere.

La Procura della Corte dei conti non ha, a suo avviso, prodotta alcuna prova effettiva in ordine alla colpevolezza dell'Ausiello; si sostiene — ma senza prove — che l'Ausiello abbia fatto copiare l'elenco dei dati relativi alle verifiche per comunicarli ai petrolieri interessati, senza tener conto che il medesimo è imputato penalmente soltanto per fatti relativi alla Brunello, non anche per fatti relativi alla Costieri Alto Adriatico (per i quali ha ricevuto solo una comunicazione giudiziale). Non si comprende — afferma sempre l'avv. Biagini — perché il Procuratore Generale non abbia citato in giudizio anche il Lo Giudice che precedette l'Ausiello nell'incarico. E' da escludere qualsiasi negligenza da parte dell'Ausiello come risulta sia dal rapporto Farnè, sia dalla relazione del Comandante generale della Guardia di Finanza gen. Chiari.

L'avv. Scoca, nell'interesse del gen. Giudice, dopo aver aderito a tutte le questioni pregiudiziali già sollevate dalla difesa Ausiello, ha sostenuto che il suo assistito è stato convenuto in

giudizio solo perchè non si rese conto del contenuto del cd. " appunto Vitali"; di poi sono emersi altri fatti in ordine ai quali manca una precisa accusa nei suoi confronti, per cui si ignora quali siano sostanzialmente gli addebiti. Occorre, pertanto, chiarire l'oggetto del processo. Ciò posto, l'avv. Scoca esclude che tra quanto imputato al gen. Giudice e le frodi petrolifere avvenute nel Veneto vi sia un rapporto causale. Della mancata tempestiva scoperta delle frodi devono — a suo avviso — essere imputati tutti quelli che operavano nel Veneto ed avevano precise responsabilità operative, ma non Giudice, che era al vertice della Guardia di Finanza.

La difesa del gen. Giudice contesta poi la legittimità dell'avvenuto deposito da parte del Procuratore Generale di altri atti dopo la scadenza dei termini; chiede, conseguentemente, la concessione di un termine per l'esame di tali nuovi atti. Nel contempo egli stesso deposita copia di verbali di interrogatorio del Tribunale di Torino nei confronti di Vitali, Giudice ed altri. Contesta, poi, il valore legale degli interrogatori svolti dal Procuratore Generale, i cui verbali sono stati dal medesimo depositati per l'acquisizione agli atti di giudizio.

L'avv. Scoca sostiene poi:

che il giudizio in esame è in gran parte basato su atti ancora coperti dal segreto istruttorio penale e adduce che il contenuto di tali atti non può costituire prova;

che i fatti di causa sono stati, comunque, ricostruiti solo su una parte degli atti processuali penali, il che è inidoneo alla ricostruzione dei fatti; conseguentemente l'avv. Scoca chiede anche sotto tale riflesso la sospensione del giudizio, in attesa della definizione dei processi penali concernenti gli stessi fatti.

Passando al merito del giudizio, l'avv. Scoca sostiene:

- che il gen. Giudice allorché scrisse al gen. Spaccamonti di aver centralizzato le indagini non bloccò effettivamente le stesse, per il semplice fatto che la lettera era diretta al gen. Spaccamonti che aveva funzioni ispettive e non operative; comunque ciò non escludeva che gli ufficiali competenti addetti ai settori operativi svolgessero il loro dovere;
- che gli addebiti sono basati solo su alcuni atti del processo penale a carico del Giudice; occorre, invece, ai fini della completezza istruttoria acquisirli tutti.

La necessità di acquisire tutti i detti at

ti è provata - a suo avviso - dalla copia (depositata dall'avv. Scoca nel corso dell'udienza) del verbale di interrogatorio reso al giudice penale dal col. Farnè nel quale questi afferma che il gen. Giudice, allorché trasferì il col. Vitali da Venezia a Roma, non era ancora a conoscenza del cd. "appunto Vitali".

La responsabilità del Giudice, afferma sempre l'avv. Scoca, non può dipendere da un complesso di dati non provati, laboriosamente agglomerati in modo da dare agli stessi una spiegazione unitaria. Proseguendo nella sua analisi dei fatti, ha sostenuto ancora:

- che il trasferimento del col. Vitali non è imputabile solo al gen. Giudice, ma anche al comandante in seconda, gen. Furbini, ed al col. Farnè, che predisposero i relativi atti senza nulla obiettare; anche questi vanno, pertanto, citati in giudizio;
- che, inoltre, ai fini della valutazione del trasferimento del Vitali, occorre tener presente che questi era stato trasferito l'anno precedente da Venezia a Trieste, ma su sua richiesta, era stato dal gen. Giudice acccontentato, per cui il suo trasferimento venne revocato.

Al gen. Giudice - ha specificato l'avv. Scoca - non può essere fatto l'addebito di aver tra

sferito nel marzo 1976 il col. Vitali da Venezia a Roma al fine di evitare che questi procedesse alle indagini programmate nel cd. "rapporto Vitali", in quanto risulta dagli atti che il gen. Giudice ebbe conoscenza del detto appunto il 6 maggio, come risulta anche dall'appunto elaborato in tale data dall'allora col. Farné ed allegato alla lettera diretta al gen. Spaccamenti, sottoposta alla firma del gen. Giudice. Prima della suddetta data il comandante Giudice era a conoscenza esclusivamente dell'esposto a firma "Un Gruppo di onesti funzionari" con il quale si denunciavano soltanto gli insorti contrasti tra il dr. Vanzan ed il col. Vitali. L'esposto denunciava quindi un fatto preciso, cioè il contrasto tra due amministrazioni; se si vuole sostenere che il gen. Giudice trasferì il col. Vitali a seguito del detto esposto, non può non concludersi nel senso che egli agì correttamente, in quanto il trasferimento ebbe il fine di tagliare alla radice ogni ragione di contrasto.

Al riguardo risulta dagli atti (inchiesta Pistella, appunto Farné) che il col. Vitali agì, nei primi mesi del 1976 e in precedenza, in modo scorretto, mettendo in imbarazzo i funzionari doganali, dichiarando avventati sospetti; il che formò

oggetto poi della lettera in data 13 maggio 1976, con la quale era censurato il comportamento sia del gen. Marzano che del Vitali. Poiché alla formazione di detta lettera parteciparono anche il comandante in seconda, gen. Furbini ed il col. Farnè, non si spiega il motivo — afferma ancora l'avv. Scoca — perché non sono stati citati in giudizio anche il gen. Furbini ed il col. Farnè. Invero la lettera non ha prodotto alcun danno, essa era diretta al gen. Spaccamenti, il quale non l'ha intesa come revoca degli ordini da lui dati, tanto vero che non solo il gen. Spaccamenti non revocò gli ordini, ma questi furono successivamente eseguiti sia dal col. Vissicchio che dal col. Ausiello. L'allontanamento del Vitali — a qualsiasi causa devute — non era idoneo ad influire sull'esito delle indagini nei confronti della "Costieri Alto Adriatico", dovendo esse essere continuate per dovere di ufficio dal col. Vissicchio e dagli altri ufficiali competenti nella zona di Venezia. Se ciò non è stato fatto, non può essere imputato al Comandante Generale, il quale non s'interessava delle singole indagini operative. Perché allora non indagare sull'effettivo comportamento del gen. Marzano, del gen. Spaccamenti e del successore di questi?

D'altra parte furono fatte varie verifiche dal 1974-

1978; esse diedero esito negativo. Può logicamente affermarsi che tale esito negativo fu voluto dal gen. Giudice o dal col. Loprete? Non si può affermare - conclude su tale punto l'avv. Scoca - la responsabilità del vertice, se non si afferma prima la responsabilità dell'intera piramide.

Passando, poi, a trattare del trasferimento del cap. Ibba, l'avv. Scoca sostiene che manca agli atti ogni elemento per sostenere che il gen. Giudice lo trasferì da Padova perchè troppo attivo negli accertamenti. L'Ibba fu a Padova dal 1971 al 1975; era a conoscenza fin dal 1971 di fatti che facevano sospettare del Musselli, ma non fece nulla; manca, quindi, la prova che l'Ibba fu trasferito da Padova per i motivi adottati dalla Procura Generale. In sostanza si vuole ingigantire l'opera dell'Ibba per colpire il gen. Giudice; invero l'Ibba doveva essere trasferito da Padova essendo ivi da molti anni, tanto che egli stesso aveva indicato le sedi che avrebbe preferito in caso di trasferimento, indicando tra queste anche quella di Messina.

Il gen. Giudice - sostiene sempre l'avv. Scoca - agì sempre con correttezza; ciò è dimostrato proprio dall'episodio del trasferimento del t. col. Battistella; allorchè questi venne trasferito al Nu-

cleo di p.t. di Venezia ed il gen. Spaccamonti denun-
ciò in modo vago presunte irregolarità del medesimo,
il gen. Giudice dispose subito che il Battistella
fosse assegnato ad un ufficio non operativo e diede
incarico al gen. Spaccamonti di svolgere le indagini
del caso; soltanto dopo circa un anno, non avendo le
indagini dello Spaccamonti dato luogo ad alcun ri-
sultato (le stesse non risultano nemmeno iniziate
— afferma l'avvocato — perchè probabilmente frutto
di fantasia), al Battistella — che ha sempre avuto "ec-
cellente" come nota di qualifica — fu assegnato il
comando del Nucleo di p.t. di Treviso. Detto nuovo
trasferimento non fu fatto nemmeno su iniziativa del
comandante Giudice, ma su segnalazione del gen. Scia-
betta. Se vi è responsabilità del Giudice per tale
trasferimento, deve ritenersi sussistente anche la
responsabilità del gen. Sciabetta.

Concludendo l'avv. Scoca chiede che la man-
cata definizione nella citazione dei fatti da addebi-
tare al Giudice, comporta incertezza sull'oggetto del
contenuto e, quindi, la citazione va dichiarata nul-
la; nel merito chiede che il Giudice sia assolto da
ogni addebito ed, in via subordinata, che si svolga
un supplemento istruttorio, procedendo ad interroga-
re il gen. Spaccamonti e gli altri ufficiali implica

ti nella vicenda.

Nell'interesse dell'interveniente Loprete Nicola, della sig.ra Turi Annamaria e della sig.ra Carparelli Antonia, quest'ultime due chiamate quali terzi interessati al sequestro, l'avv. Francesco Saverio Pettinari ha sostenuto la necessità della sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 27 del c.p.p.; il fatto va accertato esclusivamente - a suo avviso - dal giudice penale e non da quello civile o amministrativo; erroneamente, egli sostiene poi, la Turi e la Carparelli sono state chiamate come "terzi"; esse potevano essere convenute in giudizio solo al fine di accertare la loro comproprietà; di conseguenza essendo la competenza in materia di diritti di proprietà di competenza esclusiva del giudice civile, le suddette potevano essere convenute solo dinanzi a tale giudice. Sostiene, pertanto, l'avvenuta violazione degli art.li 547 e 678 c.p.c.. Passando al merito, l'avv. Pettinari afferma che la prova che i beni in questione fossero di proprietà di Loprete è a carico del Procuratore Generale; che comunque tutti i beni della sig.ra Loprete attinenti alla sua persona (borse, pelliccia ecc.) non possono non essere riconosciute di proprietà esclusiva della stessa; del pari devono essere ritenute di apparte-

nenza esclusiva della sig.ra Carparelli le somme ad essa cointestate costituendo i risparmi realizzati in paese dalla stessa Carparelli; sostiene, inoltre, che deve ritenersi provata l'appartenenza a Nicola Loprete dei beni indicati dal medesimo nell'atto di intervento, dato che il suddetto li ha acquistati con il proprio lavoro.

L'avv. Wilfredo Vitalone, difensore di Donato Loprete, afferma che il presente giudizio non ha alcuna ragione di sussistere, essendosi lo Stato già costituito in giudizio, come parte civile, nel processo penale a carico dei vari petrolieri, accusati di truffa, nonché di Giudice ed altri. La Cassazione ha — egli afferma — ritenuto l'operato del Loprete perfettamente legittimo, revocando il mandato di cattura. Al Loprete nulla può essere addebitato, perchè egli era gerarchicamente dipendente dal Comandante Generale. D'altro lato risulta che nessun Ministro delle Finanze abbia mai censurato l'operato della Guardia di Finanza, nè che la magistratura abbia mai indagato sulle attività ministeriali in merito, salvo che per il fatto, squisitamente politico, della nomina del gen. Giudice. Il Comandante Generale della Guardia di Finanza è — egli sostiene — coadiuvato dal Comandante in seconda, il quale ha specifici com

piti. Il Comandante in seconda può in via autonoma esprimere valutazioni negative sull'operato del Comandante Generale, rappresentandole allo stesso o provocando l'intervento del Ministro.

Nel periodo al quale i fatti di causa si riferiscono nessuna osservazione risulta mai avanzata dal Comandante in seconda; ciò è una prova che nulla di irregolare avveniva.

Per quanto riguarda l'attività del Loprete quale Capo di Stato Maggiore, l'avv. Vitalone sostiene che il relativo ufficio ha contenuti ben precisi: il Capo di Stato Maggiore ha, nell'ambito della Guardia di Finanza, le funzioni di "capo della segreteria del comandante generale"; così esso era chiamato nell'ordinamento precedente, mentre nel nuovo ordinamento si è attribuito "ad ponnam" un altro nome, senza alcun contenuto innovativo delle funzioni. Il Capo di Stato Maggiore non ha, quindi, poteri decisionali. Tra le tante carte acquisite agli atti, risulta solo che il Loprete espresse il proprio parere per il trasferimento Vitali ed incaricò il col. Farnè di agire con energia. Troppo poco - afferma l'avv. Vitalone - per accusare il Loprete. D'altro lato - egli continua - anche ammesso che il Loprete avesse sbagliato nel dare il suo parere in

ordine al trasferimento del Vitali, come può affermarsi che ciò sia stato causativo di enormi danni. Il Vitali poteva impugnare se lo riteneva illegittimo il trasferimento, ma non l'ha fatto, perché trattavasi di un atto legittimo. I successori del Vitali nel comando della Legione avevano il dovere di continuare l'opera del Vitali, se da essi ritenuta fruttuosa; se non lo hanno fatto la colpa non è del Loprete, il quale non aveva il potere di valutare l'attività della Guardia di Finanza nel Veneto. L'avv. Vitalone poi si sofferma sul trasferimento del Battistella, dell'Imba, del Visicchio, dell'Ausiello, sostenendo che per tali trasferimenti l'intervento del Loprete non risulta affatto. Lo stesso si sostiene per il trasferimento del Ciccona. Se vi è responsabilità del Comando generale — conclude il difensore — vanno citati in giudizio anche il gen. Furbini, all'epoca comandante in seconda, il col. Farnè addetto al Comando ed autore materiale della lettera di trasferimento del Vitali. Concludendo si chiede che il giudizio sia sospeso ai sensi dell'art. 27 c.p.p..

Nell'interesse del convenuto Bruno Vanzan, l'avv. Bianchini, sostiene che ove si ritenga che il danno erariale sia stato conseguente ad attività dolosa di altri, deve escludersi ogni responsabilità del

suddetto, essendo i fatti dolosi idonei da soli a produrre il danno. Al Vanzan, infatti, che non è penalmente imputato, può essergli rivolto - come risulta dagli atti acquisiti al processo - soltanto l'addebito di aver mal vista l'iniziativa del col. Vitali, per il modo con il quale la stessa era condotta. Il Vanzan - sostiene sempre la difesa - ebbe a svolgere integralmente il proprio dovere come risulta dagli atti acquisiti; d'altro lato tutti i fatti rilevati sono stati successivi alla data in cui il Vanzan lasciò il servizio e di conseguenza essi non lo riguardano affatto. Comunque tra l'attività del Vanzan e i fatti che si ritiene che abbiano prodotto un danno erariale non vi è alcuna correlazione causale. L'avv. Bianchini precisa poi che il Vanzan era capo del compartimento doganale di Venezia e specifica i compiti che ^{di} successivamente, in tale qualità, gravavano.

In conclusione, sostiene il difensore del Vanzan, non vi sono prove a carico di quest'ultimo, il quale ha adempiuto, come risulta dagli atti, a tutti i suoi obblighi di servizio; conclude chiedendo, che ove gli addebiti relativi non siano ritenuti infondati, il giudizio sia sospeso in attesa che in sede penale siano accertati tutti i fatti di cau

sa, data l'unicità degli stessi.

Ad integrazione di quanto detto viene depositata una nota d'udienza, firmata dagli avv. ti Alfredo Bianchini e Vitaliano Lorenzoni.

L'avv. Chierogato nell'interesse di Gianpiero Ciccone ha fatto presente che non risulta agli atti acquisiti la circolare normativa sul servizio "I" al quale il suddetto apparteneva; ha addotto che l'ufficio del Ciccone a Padova era dotato di poche unità e quindi non può essergli imputato di non aver svolta una attività quantitativamente rilevante, che comunque ove si confronti il lavoro svolto dall'ibba ed il lavoro svolto dal Ciccone risulta che questo ultimo ha lavorato più del primo, fornendo una maggiore quantità di informazione. L'addebito che viene fatto al Ciccone - sostiene l'avv. Chierogato - di non aver coltivato la fonte "fuoco" presentatagli, al momento del passaggio delle consegne, dall'ibba è infondato; tale fonte, come risulta dagli atti acquisiti, era del tutto inaridita, cioè non era più idonea a fornire informazioni. Il che potrà essere dimostrato, afferma sempre l'avv. Chierogato, chiamando la fonte "fuoco", della quale è noto sia il nome che il cognome (essendo stato interrogato dal giudice penale), a testimoniare su tale punto. L'ib-

ba - afferma ancora il suddetto legale - non presentò altre "fonti" al Ciccone ed anche tale circostanza potrebbe essere acclarata con un confronto-interrogatorio da parte della Corte sia del Ciccone che dell'Ibba. Comunque non può essere addebitato al Ciccone di aver concorso alla determinazione del presunto danno erariale per il semplice motivo che egli non svolgeva attività operativa. L'altro addebito è di aver fornito al col. Vitali, su Musselli ed altri, informazioni vecchie di alcuni anni senza attivarsi per nuove indagini; detto addebito è da ritenersi superato, risultando chiaramente dagli atti che egli così agì su istruzioni dei superiori, altrimenti occorre chiamare anche questi in giudizio. Comunque, conclude il difensore, il Ciccone non può essere accusato di aver nascosto fatti da lui conosciuti in materia di frodi petrolifere perchè occorrerebbe una prova in tal senso; non può essere ritenuto responsabile di non aver saputo scoprire indizi in materia, poichè anche in tal caso bisognerebbe dimostrare in concreto la possibilità di indagine e la conseguente voluta omissione. Si chiede, pertanto, che il Ciccone sia assolto da ogni addebito, ovvero, in via subordinata, che sia sentito in merito l'Ibba.

L'avv. Marafioti, sempre nell'interesse del

Ciccione, ha posto in risalto la natura discrezionale della sua attività di informatore e conseguentemente ha sostenuto che per ritenerlo responsabile per atti e omissioni concernenti l'attività svolta, occorrono precise e non fumose accuse. Si chiede, pertanto, che il Ciccione sia assolto; in via subordinata si chiede che il giudizio venga sospeso ed acquisita la maggiore documentazione raccolta ai fini del processo penale, ovvero che sia svolta una nuova ampia istruttoria intesa ad accertare se il Ciccione abbia mai taciuto fatti dei quali sia venuto a conoscenza ovvero abbia mai omesso di attivare fonti per ottenere informazioni attendibili. Egli conclude, poi, sostenendo che, data l'identità dei fatti, occorre, comunque, sospendere il giudizio in attesa del giudicato penale, al fine di evitare eventuali contrasti di giudicati sull'accertamento dei fatti materiali.

L'avv. Luigi Speranza, nell'interesse del convenuto ing. Stanislao Familiari, per quanto riguarda le discordanze desumibili dai registri di carico e scarico, relativi all'anno 1975, della ditta "Dalla Francesca", ha osservato che nel 1975, anno al quale l'addebito si riferisce, il suddetto non era né il direttore dell'U.T.I.F. di Treviso,

ne il "funzionario di zona" addetto ai controlli, ne il responsabile del reparto "oli minerali" presso lo stesso U.T.I.F.. L'avv. Speranza si è richiamato per quanto riguarda il merito dell'addebito alle risultanze degli accertamenti svolti dall'ispettore Greco; ha poi sostenuto che, comunque, non può essere addebitato ai Familiari di non aver svolte verifiche nel periodo in cui la ditta Della Francesca era controllata dalla Guardia di Finanza essendovi una costante prassi in tal senso. A chiarimento di quanto sostenuto l'avv. Speranza ha poi depositato una nota d'udienza.

Il Pubblico Ministero, dr. Giorgio Aterno, ha replicato ai vari difensori, affermando innanzitutto l'inammissibilità di ogni questione relativa alla giurisdizione, essendosi la Sezione già pronunciata al riguardo; per lo stesso motivo ha respinto ogni richiesta di sospensione del giudizio. Ha escluso poi che vi sia violazione dei diritti di difesa, come sostenuto dall'avv. Biagini nell'interesse del convenuto Ausiello, perchè il contemporaneo svolgimento del processo penale e del processo amministrativo-contabile non ha inciso sul potere del convenuto di prendere visione degli atti, di produrre memorie scritte e di farsi rappresentare in giudizio. Per quanto poi

riguarda l'eccezione relativa al deposito di documenti dopo la scadenza del termine, il P.M. si è richiamato alle norme in materia del c.p.c. ed a precedenti giudiziari:

In ordine al fatto che egli ha proceduto ad interrogatori vari depositando agli atti i relativi verbali, nessuna illegittimità - egli sostiene - può essere ravvisata; il Procuratore Generale può, a norma dell'art. 74 del testo unico della Corte dei conti, procedere agli accertamenti che ritiene opportuno, quindi anche ad interrogatori, senza ovviamente che ai relativi atti possa attribuirsi valore pieno di prove, essendo atti di parte. Il P.M. ha poi sostenute l'infondatezza di quanto addotte a difesa degli interessi di Nicola Loprete, Anna Maria Turi e Antonia Carparelli, chiedendo che il sequestro dei beni disposto a carico di Donato Loprete sia consolidato integralmente, non essendo stata fornita da alcuno dei suddetti la prova che tali beni siano, in parte, di loro proprietà. Ha escluso poi che il sequestro possa essere limitato ad una sola parte dei beni, essendo del tutto indifferente ai fini del sequestro il rapporto interno sussistente tra i contestatari di un conto corrente o i comproprietari di beni mobili, potendosi questi far valere sempre i

propri diritti in sede di esecuzione. Passando al merito del giudizio, il dr. Aterno afferma che il Ministro della Difesa non ha adempiuto all'ordinanza della Sezione; gli atti richiesti al suddetto sono stati, però, ugualmente acquisiti per cui rimette alla Sezione la valutazione della condotta del suddetto.

Si sofferma poi sul comportamento dell'am. Casardi e del gen. Maletti. Se si ritiene provato dagli atti che essi non riferirono al Ministro della Difesa su quanto da essi scoperto, occorre disporre la loro chiamata in giudizio potendo anch'essi essere responsabili del danno erariale, avendo potute far cessare con la tempestiva denuncia la frode petrolifera. Se si ritiene, che essi non erano a conoscenza di elementi concreti, allora occorre lo stesso disporre la loro chiamata in giudizio per accertare perchè sospesero le indagini nei confronti del Giudice e di altri, malgrado il danno notevole che illeciti traffici di petrolio potevano arrecare anche alla sicurezza nazionale. Se essi, invece, denunciarono il fatto al Ministro della Difesa on. Giulio Andreotti, è da accertare perchè questi non intervenne per revocare o far revocare l'incarico affidato al gen. Giudice. Nessuna rilevanza - ha sostenuto il

P.M. — ha nel giudizio della Corte dei conti il fatto che il processo penale suddetto non abbia avuto corso, perchè non sarebbe stata concessa da parte della Camera l'autorizzazione a procedere.

Rispondendo all'avv. Scoca, il dr. Aterno sostiene che l'accusa nei confronti del gen. Giudice contenuta nell'atto di citazione e convalidata dagli atti acquisiti a seguito dell'ordinanza della Sezione, è chiara; al gen. Giudice è imputato il blocco delle indagini iniziate dal col. Vitali nel Veneto. Egli conviene con l'avv. Scoca che il Giudice non emanò mai un ordine di bloccare le indagini, ma il blocco è stato il risultato voluto di comportamenti adottati in violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione (trasferimenti inopportuni, interventi equivoci, ecc.).

Nessuna rilevanza ha sui fatti di causa la circostanza (che peraltro, risulta anche dalla decisione non definitiva) che il gen. Giudice revocò il trasferimento del col. Vitali a Trieste al fine di farlo continuare a stare a Venezia, trattandosi di un fatto anteriore a quelli di causa.

I vari fatti addebitati al Giudice se singolarmente considerati possono non apparire rilevanti, ma se esaminati nel loro insieme, risultano

strettamente tra di loro collegati (trasferimento Ibba, Vitali, lettera a Spaccamenti, ecc.) e da essi, pertanto, si deduce chiara la volontà del gen. Giudice di violare i propri obblighi di servizio. Il fatto, ad esempio, che il censimento delle imprese petrolifere operanti nel Veneto e nella Lombardia sia stato in gran parte omesso può sembrare del tutto irrilevante, ma ove ciò si ricollegli con tutti gli altri fatti assume un significato particolare.

Sta di fatto che il Comandante Generale non promosse alcuna centralizzazione delle indagini, malgrado che avesse dichiarato il contrario al fine di bloccare le iniziative Vitali - Spaccamenti. Nessuna responsabilità può essere posta a carico del comandante in seconda, in quanto al medesimo, fu dal gen. Giudice delegata solo la firma; ogni decisione era adottata dal gen. Giudice, il quale accentrava su di sé ogni atto. Il carattere accentratore del gen. Giudice risulta chiaro anche da quanto riferito, in interrogatorio, dal gen. Ughi. Il P.M. si sofferma poi sulla documentazione relativa all'attività svolta dal cap. Ibba all'ufficio "I" di Padova; dagli atti risulta chiaro che Ibba stava per scoprire chi c'era dietro il Milani e dietro la Costieri Alto Adriatico o, comunque, dimostrava di volersi attivare in tal

sense. Il P.M. esclude, poi, che il Giudice non sia venuto a conoscenza del cd. "appunto Vitali" prima del trasferimento del col. Vitali; egli era a conoscenza dell'attività svolta dallo Ibbà e dal Vitali e perciò provvide ad allentarli. Il gen. Giudice volle fin dal primo momento essere informato su tutto (vi è agli atti un appunto in data 15/2/1975 del col. Farnè così formulato: "S.E. dice che vuol vedere tutto, in attesa revisione trattazione corrispondenza"); volle cioè essere informato su quanto si riferisse addirittura anche a singole persone e aziende, e non solo su questioni di ordine generale e rilevanti ed anche se la corrispondenza relativa dovesse essere firmata dal comandante in seconda. Il P.M. poi si sofferma sulle modifiche apportate dal gen. Giudice alle istruzioni sulla trattazione della corrispondenza e illustra vari casi per dimostrare come l'intervento del Giudice e del Leprete fosse sempre attento, specie in caso di esposti anonimi. Ben diversamente essi si comportarono - afferma sempre il P.M. - nei confronti di Ibbà e di Vitali.

Passando ai singoli fatti, il P.M. esclude che l'encomio dato dal gen. Spaccamenti al col. Battistella (come sostenuto fin dalla prima udienza dai difensori di quest'ultimo) sia contraddittorio con

La nota formulata su questi dalle Spaccamenti in occasione del trasferimento a Venezia per l'affidamento di incarichi operativi, perchè l'encomio si riferiva - come risulta dagli atti - ad un determinato episodio e non alla condotta in generale del Battistella. Comunque il gen. Spaccamenti ha spiegato nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale i motivi dei sospetti avanzati nei confronti del Battistella. E' da notare, per valutare il comportamento del gen. Giudice, che il Battistella fu incaricato di comandare il Gruppo di Treviso dopo che il gen. Spaccamenti fu posto in peggiora. In ordine al trasferimento di Iba da Padova a Catanzaro, il P.M. sostiene che si trattò di una vera e propria punizione; l'interessamento del comandante Giudice per il trasferimento di Iba risulta da quanto riferito dal col. Diddi; questi ha affermato che la lettera con la quale il cap. Iba chiedeva di non essere trasferito per motivi di famiglia ebbe nella trattazione un'inversione di competenza, nel senso che fu trattata prima dal gen. Giudice e poi dall'ufficio personale. L'attenzione del comandante Giudice per tali piccoli fatti è sospetta. Il cap. Iba comunque non fu trasferito dall'ufficio personale, come si afferma nella memoria prodotta a difesa del Giudice, ma dal competente uf-

ficio del II reparto, facendo l'Ibba parte del servizio "I".

Il Col. Diddi nell'interrogatorio ha affermato che il movimento ebbe luogo su direttive di S.E. il Comandante Generale e fu disposto dal Capo di Stato maggiore, col. Leprete, ignorando il suo ufficio il luogo ove gli ufficiali del Servizio "I" prestavano servizio. Né può addursi che l'Ibba indicò, l'anno prima, come sede gradita in caso di trasferimento Messina, perché in quell'anno a tutti gli ufficiali fu chiesto di indicare, per il caso del trasferimento, una sede diseguita. In merito al trasferimento del col. Vitali da Venezia a Roma, il P.M. contesta quanto asserito nella memoria dell'avv. Scoca, e cioè che non vi sarebbero stati altri ufficiali idonei a coprire l'incarico di comandante della Legione Allievi. Il P.M. afferma - sulla base di quanto in atti - che ben altri cinque colonnelli potevano assumere le dette funzioni. Il P.M. contesta poi l'affermazione che il Vitali venne trasferito a Roma per aver già svolto come comandante di Legione a Venezia il biennio prescritto; alla regola suddetta - sostiene il P.M. - si deroga continuamente, comunque non vi è dubbio che il trasferimento del Vitali avesse carattere punitivo. Ciò viene affermato dallo

stesso Vitali nell'interrogatorio rese dal medesimo al Tribunale di Torino (il relativo verbale è stato depositato agli atti dalla stessa difesa Giudice) ed è inoltre ulteriormente provato dalla frase "paleso e censurabile eccesso di potere" scritta dal Giudice sulla nota che trattava delle iniziative Vitali - Spaccamenti. Né può sostenersi la tesi che il Vitali, come comandante della Legione di Venezia, non aveva competenza specifica sulla Costieri Alto Adriatico; tale tesi, sostenuta dalla difesa, è infondata per il fatto che proprio la Legione ha competenza operativa sui porti, i quali sono soggetti alla sua costante vigilanza.

Il Nucleo di polizia tributaria aveva al riguardo competenza solo occasionale, avendo appunto compiti di polizia e non di vigilanza preventiva. Né può affermarsi che il Giudice, allorché fece conoscere al gen. Spaccamenti, di aver centralizzato le indagini, intendesse riferirsi ad altre indagini (cioè a quelle relative alla "Torresana Carni") poiché ciò non risulta dalla relativa lettera.

Tutti i fatti acquisiti agli atti di causa provano la colpevolezza di Giudice e di Loprete, in quanto - sostiene il P.M. - si nota che tutti erano finalizzati a non far svolgere un'efficace verifica

sulla "Costieri Alto Adriatico" e le altre ditte ad essa collegate.

La responsabilità del col. Vissicchio è chiara, continua poi il P.M.; egli nulla fece nei confronti della ditta "Costieri Alto Adriatico", malgrado che avesse piena conoscenza dei sospetti del col. Vitali; iniziò, senza condurla a termine, una verifica nei confronti della "Lubrificanti Brunello" che deve ritenersi mirante a coprire - e non a scoprire - gli illeciti traffici della stessa, come chiaramente si deduce dal modo in cui venne iniziata e dal come fu condotta.

Rispondendo all'avv. Biagini, il P.M. sostiene che sono del tutto fondati gli addebiti a carico del col. Pasquale Ausiello; egli, a seguito di un esposto anonimo, d'accordo con il Battistella disponeva la verifica della ditta Brunello, sita in una zona non rientrante nella sua diretta competenza; faceva, poi, compilare un elenco di tutti gli H ter 16 rinvenuti alla Brunello; per fare detto elenco - completo financo delle ore di partenza e di arrivo - si impiegarono quattro mesi; sarebbe stato più facile andare a fare direttamente in loco il riscontro, specie per i rapporti tra la Brunello e la Veneta Idrocarburi, che aveva sede a Sandrigo, a mezza

ora da Treviso. La colpevolezza dell'Ausiello nonché del Battistella che collaborò con lui, nasce dal fatto che essi intervennero sulla Lubrificanti Brunello per evitare il minacciato controllo da parte dell'ing. Paulino, capo dell'U.T.I.F. di Treviso; la loro colpevolezza è data dal fatto che essi fecero fare gli elenchi degli H-ter 16 emessi o ricevuti dalla suddetta ditta e comunicarono tutti gli elenchi alle ditte cointeressate alla frode petrolifera come risulta chiaramente dai dati acquisiti agli atti di causa.

La responsabilità del Ciccone sussiste perché egli - ribatte ai difensori il P.M. - non ebbe a servirsi della fonte "fuoco" presentatagli dallo Ibaa nell'atto del passaggio delle consegne; né ebbe ad attivare alcuna indagine rilevante nel settore dei petroli; la sua responsabilità appare evidente ove si tenga anche presente che egli era un brillante ufficiale, che aveva in passato svolto, con successo, indagini complesse nel difficile settore della droga.

La colpevolezza del Favilli risulta evidente, afferma il P.M., dal ritardo con il quale egli promosse l'indagine sulla Veneta Idrocarburi e principalmente dal fatto che non comunicò tempestivamente l'esito delle sue indagini, peraltro condotte personalmente (il che è sospetto), sulla ditta di Muggiò.

Del pari evidente risulta la colpevolezza del cap. Bove; questi fu incaricato di un compito che rientrava nella competenza del comandante di compagnia, cap. Grassi; trascurò poi di indagare a fondo sulla "Veneta Idrocarburi", mettendosi in licenza subito dopo la scoperta delle prime gravi irregolarità; nonostante gli espliciti richiami alla gravità dei fatti esposti dai sottufficiali Migliarino e Ocello.

Il P.M. ha sostenuto, poi, che la colpevolezza del ten. col. Battistella risulta tra l'altro evidente anche dal senso letterale della nota del 18 aprile 1978 (citata in precedenza), nella quale nella parte finale si esprime una contraddittoria riserva che prova un comportamento negligente sulla esattezza dei dati che vengono comunicati al Nucleo Regionale di P.T. di Treviso.

La colpevolezza del Vanzag, sostiene il P.M. risulta dal fatto che egli non eseguì, dopo che venne a conoscenza dei sospetti del col. Vitali, una ispezione straordinaria a carico della "Costieri Alto Adriatico". Se lo avesse fatto avrebbe "interrotto la catena di inattività" che ha permesso alla "Costieri Alto Adriatico", di frodare per molti anni il fisco; pertanto egli è, per la parte che gli compete,

responsabile per essere venuto meno ai suoi obblighi di servizio. Il Vanzan, ha concluso il P.M., è venuto meno ai suoi obblighi sostanziali; tutta l'attività dal medesimo svolta nei confronti della Costieri è solo formalmente ineccepibile, avendo egli effettuato solo un controllo meramente documentale.

In relazione ai fatti addebitati all'ing. Familiari il P.M. ha sostenuto la fondatezza degli stessi; non è, a suo avviso, sostenibile quanto affermato nella relazione dell'ispettore Greco sulla capienza dei depositi, dovendosi ritenere vietato movimentare una quantità di prodotti petroliferi superiore alla capienza dei pozzi. Le partite movimentate devono essere nei limiti di stoccaggio dei pozzi anche se non scaricate.

Il Familiari non può addurre - sostiene sempre il P.M. - che il controllo non potesse essere svolto essendo in corso una verifica da parte della Guardia di Finanza, avendo questa per oggetto l'attività passata; il controllo affidato all'U.T.I.F. riguarda, invece, l'attività corrente delle ditte petrolifere.

Per quanto riguarda il Tafi, la colpevolezza del medesimo - ha sostenuto il P.M. - risulta dal fatto che egli era a conoscenza dello stato di fatto

del deposito della Veneta Idrocarburi di Sandrigò, avendolo visitato nel 1975; malgrado ciò non intervenne, né predispose alcuna vigilanza su tale ditta. Per questi motivi non può condividersi ciò che sostanzialmente si afferma nella relazione ispettiva, cioè che il Tafi non fece nulla. Il Tafi non ha adempiuto volutamente ai suoi obblighi di servizio e, pertanto, è pienamente colpevole.

Considerato in

D I R I T T O

Da alcune delle parti convenute in giudizio sono state sollevate questioni di carattere preliminari di rito. La difesa del convenuto Giudice ha dopo la relazione sui fatti di causa, chiesto il rinvio del dibattimento, essendo stati depositati dal Procuratore Generale altri atti, dopo il decorso del termine per il relativo deposito, fissato con decreto presidenziale - anorma 17 del D.L. 12 agosto 1933, n. 1038, concernente il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti - a venti giorni prima dell'udienza. L'eccezione è inammissibile nel rito ed infondata nel merito.

La questione sollevata attiene infatti alla apertura del dibattimento (in quanto se accolta avrebbe dovuto essere fissata una nuova udienza per il pubblico dibattimento) e, pertanto, doveva essere eccepita prima della relazione del magistrato sui fatti di causa. Costituisce un principio generale di economia processuale che tutte le eccezioni preliminari di rito devono essere dedotte non appena la parte interessata sia venuta a conoscenza degli atti o dei fatti che ritenga lesivi delle sue posizioni processuali (art. ex art. 157, 2 comma, c.p.c.); ciò al

fine di evitare che il suo interesse a sollevare la eccezione sia valutato in relazione all'andamento del giudizio comportando l'accoglimento della eccezione l'annullamento dell'attività dibattimentale già svolto.

La difesa del convenuto Giudice era a conoscenza, prima dell'inizio del dibattimento, che il Procuratore Generale aveva depositato, dopo il termine prefissato, altri atti nella Segreteria della Sezione giudicante; di conseguenza se avesse voluto far valere il mancato rispetto dei termini avrebbe dovuto nella fase preliminare del pubblico dibattimento chiedere il rinvio della udienza, al fine di ottenere un'ulteriore breve termine di difesa per esaminare gli "atti" e i "documenti" depositati. In tal senso questo Collegio ebbe già a pronunciarsi con la precedente pronuncia n.119 del 15 luglio-3 settembre 1981.

Il non aver chiesto tempestivamente il rinvio dell'udienza preclude, pertanto, il potere di eccepire successivamente il mancato rispetto dei termini.

Ma anche nel merito l'eccezione è infondata. Al fine di evitare che la richiesta di rinvio abbia un fine meramente dilazionatorio, occorre che gli atti

e documenti depositati in giudizio dopo il decorso del suddetto termine abbiano un contenuto di "novità", nel senso che introducano nel processo nuovi fatti probatori a sostegno del "petitum" e della "causa petendi" e non siano quindi meramente ripetitivi di altri già acquisiti nel giudizio. Nel caso il Procuratore Generale ha depositato alcuni verbali di interrogatorio da lui svolti, (non aventi, peraltro, valore di prova) a sostegno di quanto già, a suo avviso, provato dai documenti di causa; di conseguenza la non tempestiva conoscenza degli stessi da parte del convenuto non è idonea a ledere il diritto di difesa.

Va poi, al riguardo, tenuto presente che i detti verbali di interrogatorio, sono stati depositati a corredo di una "replica" scritta dal Procuratore Generale, in risposta a quanto sostenuto nella "memoria" prodotta dalla difesa del convenuto. Per l'eventuale scambio di comparse, memorie e risposte tra le parti, da compiersi dopo il deposito di "atti" e "documenti" non è previsto dall'art. 4 del cit. R.D. alcun termine. Ci' perchè il contraddittorio tra le parti nel giudizio amministrativo-contabile ha luogo solo ed esclusivamente nel corso del pubblico dibattito; di conseguenza le comparse e le risposte (al pari delle c.d. "note di udienza") hanno solo va

lore di chiarimento delle conclusioni orali che saranno formulate nel dibattimento.

Essendo il procedimento dinanzi alla Corte dei Conti retto dal principio della "oralità" non sono, dinanzi ad esso, applicabili i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie, avendo queste, nel processo civile, il fine di precisare, prima della remissione del giudizio al Collegio, le richieste definitive delle parti sulla base dell'istruttoria svoltasi in contraddittorio tra le stesse. Il processo civile è infatti regolato principalmente dal principio della scrittura ed il giudice resta vincolato dalla richiesta delle parti e dalle prove da esse addotte.

La difesa del convenuto Ausiello ha depositato nella Segreteria della Sezione un atto attestante la contemporanea pendenza dinanzi al Tribunale di Treviso di un procedimento penale a suo carico; nel corso dell'udienza, dopo la relazione del magistrato relatore, ha chiesto il rinvio del dibattimento, essendo la contemporanea pendenza dei due giudizi lesivo del diritto di difesa del convenuto, avendosi il diritto di assistere allo svolgimento di entrambi i giudizi.

Anche tale eccezione è da ritenersi inammissibile in rito per le stesse ragioni già esposte,

essendo stata formulata dopo la relazione sui fatti di causa. Ma anche nel merito l'eccezione è del tutto infondata; nei giudizi dinanzi la Corte dei Conti il convenuto è rappresentato e difeso da un legale, a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 1953, n. 161 e, pertanto, la sua presenza fisica nell'aula in cui si svolge il dibattimento è, sotto ogni profilo, del tutto giuridicamente irrilevante.

Essendo stata la già citata precedente pronuncia non definitiva di questa Sezione, impugnata per ritenuto difetto di giurisdizione si pone il problema se, indipendenza dell'appello, il giudizio debba essere sospeso. A norma dell'art. 279 c.p.c. l'impugnativa di una decisione non definitiva, non comporta infatti la necessaria sospensione del giudizio (come già ritenuto da questa Corte con dec. Sez. I, 18 settembre 1980, n. 86), ma soltanto la possibilità che il giudizio sia sospeso dal giudice su concorde richiesta delle parti; tale richiesta non è stata prodotta da alcuna delle parti, di conseguenza manca ogni presupposto per potersi far luogo alla sospensione del giudizio.

La difesa dei convenuti ha anche sostenuto che la mancata sospensione del giudizio in relazione all'art. 3 del c.p.c. comporta difetto di giu

risdizione. Detta eccezione è, come sostenuto dal P.M., inammissibile in quanto la Sezione giudicante con la precedente decisione non definitiva, si è già pronunciata sulla stessa, ritenendo la propria competenza a giudicare in pendenza del processo penale. Ma indipendentemente da ciò va considerato che la ritenuta violazione da parte del giudice civile o amministrativo dell'obbligo di sospensione a norma dell'art. 3 c.p.c., qualora anche si ritenga tale articolo operante nei giudizi di responsabilità amministrativa-contabile non incide sotto alcun aspetto sulla giurisdizione, essendo la sospensione basata su un apprezzamento dei fatti rimesso alla valutazione esclusiva del giudice di merito (cfr. Cass.Civ. 10 giugno 1981, n. 3755, id. 7 gennaio 1981, n. 122; Cass.Pen. 15 ottobre 1980; Cass.Civ. 3 luglio 1980, n. 4218; ed. 18 luglio 1979 n. 4248; id. 4 novembre 1980, n. 5919; id. 28 maggio 1979, n. 3078 ecc.). La ritenuta violazione da parte di un pubblico dipendente di un obbligo di servizio, che sia stata produttiva di un danno erariale e che sia configurabile anche come reato, comporta come già ritenuto con la decisione succitata l'esperibilità dell'azione, pubblica e obbligatoria, del Procuratore Generale della Corte dei Conti,

diretta a far valere il danno erariale conseguente alla violazione degli obblighi di servizio, e l'espe-
ribilità dell'azione, privata e volontaria, dell'en-
te pubblico di appartenenza a far valere in giudizio
il danno materiale e morale, conseguente al reato.
Tra le due azioni non è infatti possibile né l'altern
nativa, né il cumulo, data la loro diversa natura e
la diversa competenza giurisdizionale; esse ^{si} configu-
rano pertanto come autonome, sia dal lato sostanzia-
le che processuale.

Di conseguenza non sono applicabili al
giudizio amministrativo-contabile le norme di cui
agli artt. 25, 26, 27 e 28 c.p.c.

Né può affermarsi che detti articoli nel
fare riferimento al giudice amministrativo abbiano
inteso riferirsi solo, o anche, alla Corte dei Conti.
Il legislatore del 1930, come risulta anche dai lavo-
ri preparatori, non intese con tali norme risolvere
il complesso, e già allora discusso, problema del
rapporto tra il giudice penale ed il giudice conta-
bile, ma intese esclusivamente equiparare nel loro
rapporto con il giudizio penale, tutti i giudizi di
danno derivanti da reato attribuiti alla cognizione
o del giudice civile o dei numerosi giudici ammini-
strativi, allora esistenti, competenti a conoscere

determinate controversie in materia di danno patrimoniale sia tra privati e P.A., sia tra privati. L'azione dinanzi alla Corte dei Conti concernendo il rapporto interno tra pubblica amministrazione e funzionari ed avendo per oggetto il danno derivante da violazione di obblighi negoziali (e non dalla commissione di un reato) esula pertanto dalla previsione dei succitati articoli.

Anche le altre eccezioni sollevate dalle parti sono infondate. Non può accogliersi la tesi che, essendo stati acquisiti nel presente giudizio atti attinenti a processi penali ancora pendenti, non può il contenuto di detti atti essere assunto dal giudice contabile come elemento di prova, operando per essi il cd. segreto istruttorio. Del pari non può accogliersi la tesi che essendo stati acquisiti agli atti solo una parte di atti processuali penali, occorre sospendere il giudizio al fine di acquisire tutti gli atti processuali penali, per evitare che il giudizio si basi su dati incompleti. Entrambe le due suddette eccezioni non hanno pregio.

Il c.d. "segreto istruttorio" non opera per gli atti penali acquisiti, tramite il giudice penale, al processo, per il solo fatto della loro

avvenuta acquisizione.

Il giudizio in esame si basa, poi su atti depositati dalle parti in giudizio e su quelli acquisiti con ordinanza n. 59 del 15 luglio - 3 settembre 1981, emessa da questa Corte; la tesi che detta documentazione è, ai fini del presente giudizio, insufficiente e incompleta costituisce, data la sua genericità, una mera affermazione; d'altra parte questa Corte può se lo riterrà necessario, ai fini della sua decisione, acquisire nuovi atti, anche su richiesta delle parti.

Va comunque tenuto presente che tutte le parti hanno prodotto in giudizio, ed anche nel corso dello stesso, atti e documenti, a sostegno di quanto da esse sostenuto, chiedendo nel merito la pronuncia conclusiva di questa Corte.

Circa l'asserita mancanza di valore probatorio dei verbali interrogatori depositati dal Procuratore Generale, il Collegio giudicante si richiama a quanto già ritenuto con la precedente pronuncia n.119, con la quale è stato ai detti interrogatori negato valore di prova; essi sono stati equiparati a dichiarazioni di terzi, rese sui fatti di causa al Procuratore Generale.

I difensori di alcuni convenuti hanno, in

fine, chiesto che la citazione in giudizio sia, nei confronti dei loro assistiti, dichiarata nulla non essendo stati nell'atto specificati i fatti addebitati e conseguentemente essendovi incertezza sull'oggetto del contendere, tanto che è stato necessario acquisire una copiosa documentazione che contenga fatti anche diversi da quelli ai quali è fatto generico riferimento nell'atto di citazione.

Detta eccezione è inammissibile perché ripetitiva di altra già respinta con la precedente decisione non definitiva.

Nello stesso atto di citazione sono, comunque, chiaramente specificati il petitum costituito dalla richiesta di risarcimento del danno subito dall'erario, e la causa petendi, costituita dalla violazione dei doveri di ufficio. Se altri atti e fatti sono stati acquisiti al giudizio a seguito dell'ordinanza di questa Sezione, ciò è stato del tutto legittimo, in quanto il giudice contabile può, nell'esercizio del suo potere sindacatorio, promuovere l'acquisizione di tutti gli atti che ritenga necessari per la sua pronuncia, che viene emessa non solo nell'interesse soggettivo delle parti processuali, ma anche, e principalmente, nell'interesse oggettivo dell'ordinamento.

Passando al merito del giudizio, va innanzitutto esaminato se gli accertamenti istruttori disposti con ordinanza da questa Sezione, a seguito della precedente udienza, siano stati adempiuti. La questione si pone soltanto (come ha affermato nella sua requisitoria orale, il P.M.) nei confronti del Ministro della Difesa; tutte le altre richieste sono state infatti sia formalmente che sostanzialmente soddisfatte.

Nei confronti del Ministro della Difesa, on. Lelio Lagorio, la Sezione giudicante rileva che all'ordine dal giudice avente per oggetto il deposito di documenti e chiarimenti sulle fonti in base alle quali aveva riferito al Senato in data 4 novembre 1980 sulle disfunzioni al vertice del Corpo della Guardia di Finanza, egli non ha direttamente risposto; ha fatto, però, comunicare dai suoi uffici che gli atti richiesti erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Roma, presso la quale è pendente un'indagine giudiziaria affinché fossero coperti dal segreto istruttorio, e che le informazioni fornite al Senato, in ordine alla conoscenza da parte del SID del traffico di petrolio, erano basate su informazioni verbali. Gli atti richiesti sono stati, però, ugualmente acquisiti, in quanto tra

smessi dal Ministero della Difesa al Procuratore Generale della Corte dei Conti in relazione ad una richiesta di questo ultimo, effettuata per altra causa; il Procuratore Generale, ha, poi provveduto a depositare gli atti in questione nella Segreteria della Sezione, per la loro acquisizione al presente giudizio.

In relazione a quanto risulta dagli atti di causa, va esaminata, anche, la posizione dell'ammiraglio Casardi e del gen. Maletti, nonché dell'on. Giulio Andreotti, relativamente alle circostanze che essi sarebbero venuti a conoscenza che il gen. Giudice era interessato, per fini non di ufficio, a traffici di petrolio e non avrebbero adottato le conseguenti iniziative.

Dagli atti risulta che il Foligni aveva intenzione di ottenere dalla Libia finanziamenti per il suo costituendo "Nuovo partito popolare" tramite importazioni di petrolio e che a tale progettato traffico sarebbe stato interessato anche il gen. Giudice. Tutto ciò non è, però, connesso con i traffici illeciti che ebbero luogo nel Veneto ed in altre zone dell'Italia centrosettentrionale e che costituiscono oggetto del presente giudizio. Né può addursi che gli organi del SID avrebbero dovuto de-

nunciare i fatti, al fine di far rimuovere il gen. Giudice dall'incarico, e conseguentemente dalla loro omessa denuncia è derivato il danno erariale addebitato al gen. Giudice ed altri. E' principio generale di diritto che il rapporto di causalità sussiste solo se tra l'azione (nel caso omissione di denuncia) e l'evento (contrabbando di petrolio del Veneto) vi sia un rapporto di adeguatezza; non è sufficiente, pertanto, ritenere che l'evento non si sarebbe verificato se l'azione fosse stata diversa, ma occorre che al momento dell'azione sussistessero già e vi fossero le situazioni idonee a produrre l'evento.

Di conseguenza non risultando dagli atti che i componenti del SID fossero a conoscenza di dati oggettivi per prevedere che il gen. Giudice, nella sua qualità di Comandante della Guardia di Finanza, avrebbe potuto porre in essere atti diretti a favorire il traffico illecito di petrolio nel Veneto, non possono i suddetti ritenersi responsabili per tale evento.

La mancanza del rapporto di causalità esclude, quindi, che possa essere convenuto nel presente giudizio l'amm. Casardi, e per esso deceduto i suoi eredi, nonché il gen. Maletti o altri componenti

del disciolto SID. Va, comunque, al riguardo precisato— come già ritenuto da questa Sezione con decisione n. 107 del 3 giugno-19 luglio 1982— che coloro i quali fanno parte dei servizi segreti sono, al pari di tutti gli altri pubblici uffici, tenuti a denunciare alla magistratura, penale e contabile, i fatti che costituiscono reato o danno erariale, dei quali siano venuti ^{comunque} a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni di istituto; ovviamente in mancanza di dati precisi il loro obbligo consiste nel comunicare alle normali autorità di polizia o alle amministrazioni interessate i dati conosciuti al fine della prosecuzione delle indagini. Né può affermarsi che i suddetti hanno l'obbligo di riferire esclusivamente in via gerarchica alle autorità potótiche preposte al servizio, così come normativamente stabilito, in quanto detto obbligo riguarda soltanto l'attività strettamente istituzionale.

Quanto suddetto in ordine al rapporto di causalità varrebbe anche ad escludere la responsabilità dell'on. Giulio Andreotti per non aver promosso la rimozione del gen. Giudice, qualora si ritenga che egli sia venuto a conoscenza della scarsa affidabilità del gen. Giudice, come comandante genera-

le della Guardia di Finanza. Ma, nei confronti del suddetto, va, invece, affermata la mancanza della prova che egli fosse comunque venuto a conoscenza dei fatti accertati dal SID nei confronti del Comandante della Guardia di Finanza. A detta conclusiva, il collegio giudicante è giunto in base alle seguenti considerazioni:

- L'Amm. Casardi, quale capo del SID, era venuto a conoscenza soltanto che il gen. Giudice aveva interesse alla importazione di petrolio dalla Libia; la notizia era nel suo contenuto vaga ed incerta, né risulta se l'importazione di petrolio libico avrebbe dovuto aver luogo illecitamente o meno;
- il fatto che l'Amm. Casardi abbia riferito all'on. Andreotti dette notizie è stato sostenuto dal Casardi, ma smentito dall'on. Andreotti nell'interrogatorio-confronto svoltosi in data 25 luglio 1981 dinanzi al giudice di Torino;
- il gen. Maletti ha affermato di aver riferito, su ordine del Casardi, nell'aprile 1975 all'on. Andreotti solo in merito alle indagini del SID sul Folignì, senza far alcun cenno al gen. Giudice;
- l'Amm. Casardi, ha, in data 29 maggio 1981, fatto pervenire al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, una dichiarazione nella quale

sostiene di non essere mai venuto a conoscenza di deviazioni da parte del gen. Giudice nel settore dei petroli.

Mancano, quindi, elementi per la promozione da parte di questo Collegio giudicante, nell'ambito del suo potere sindacatorio, di iniziative processuali nei confronti dei suddetti.

In ordine alle posizioni dei singoli convenuti, la Sezione giudicante ritiene innanzitutto di esaminare la fondatezza degli addebiti rivolti ai convenuti Raffaele Giudice e Donato Loprete.

Dagli atti di causa risulta che il gen. Giudice nella sua qualità di Comandante generale del Corpo di Guardia di Finanza, esercitò in concreto la sua azione su tutti gli atti facenti capo al Comando generale, in modo penetrante e continuo; ne consegue che tutti gli atti emanati dal Comando generale durante il suo periodo di comando sono imputabili a lui.

Ciò risulta in modo chiaro dalle istruzioni dal medesimo emanate per la trattazione della corrispondenza, nonché dalla posizione funzionale in cui venne posto, durante il suo comando, il Comandante in seconda del Corpo della Guardia di Finanza.

Con ordine in data 1 maggio 1975 il co-

mandante Giudice innovò, infatti, le istruzioni per la trattazione della corrispondenza accentrando - come detto nella relazione in fatto - la competenza decisionale su tutti gli affari. Con la detta istruzione era ripartita la competenza a firmare la corrispondenza tra il Comandante generale ed il Comandante in seconda; ciò però non comportava anche la competenza decisionale, in quanto tutte le lettere che gli uffici predisponivano per la firma del Comandante in seconda dovevano essere inviate con un appunto al Comandante generale, ai fini dell'approvazione del loro contenuto e, quindi, della decisione. L'accentramento decisionale non aveva luogo soltanto all'atto della firma, ma anteriormente, in quanto la predisposizione delle varie lettere doveva essere effettuata dai competenti uffici secondo gli ordini impartiti, almeno per gli affari di maggiore interesse, dallo stesso Comandante generale, tramite il Capo di Stato Maggiore; ciò - oltre che essere implicitamente previsto dall'art. 3 delle predette Istruzioni - risulta provato dagli atti acquisiti, tanto per la trattazione dell'esposto a firma "un gruppo di onesti funzionari", quanto per la trattazione della lettera del 13 maggio 1976 al gen. Spaccamonti, nonché in vari altri casi, riporta

ti nell'esposizione in fatto.

Sia la citata lettera del 13 maggio 1976 sia quella concernente il citato esposto, entrambe aventi per oggetto la "Costiera Alto Adriatico" e rilevanti ai fini del presente giudizio, sono state firmate direttamente dal Giudice. Ciò rientrava nei suoi poteri di Comandante generale, ma costituiva anche una deroga alle disposizioni impartite e, conseguentemente, dimostra un suo specifico interesse al loro contenuto. E' da notare al riguardo che il Giudice ebbe anche a firmare direttamente, nello stesso anno 1976, alcune lettere concernenti un'indagine a carico del petroliere Morelli e dell'ing. Benedetto Moresca, ingegnere dell'U.T.I.F., derogando anche in tal caso, per un'altra questione concernente traffici petrolieri, alle istruzioni da lui stesso impartite.

L'accentramento decisionale innanzi descritto esclude, quindi, che possa essere responsabile su quanto forma oggetto del presente giudizio anche il Comandante in seconda, gen. Furbini, come chiesto dalla difesa del convenuto Giudice.

Il comandante in seconda non ha, a norma delle vigenti disposizioni (art.4 legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente la disciplina del Corpo

delle Guardie di Finanza, art. 245, del regolamento di servizio della Guardia di Finanza) alcuna competenza propria, salvo quella di sostituire il Comandante generale nei casi di assenza o di impedimento; le altre funzioni riconosciute al suddetto consistono nel coadiuvare il Comandante generale nell'esercizio delle sue funzioni e nel provvedere nelle materie delegategli dal Comandante generale per singoli casi o per settori determinati. Non risulta che il Comandante Giudice delegò la trattazione di qualche materia e di singoli casi al Comandante in seconda; comunque — come è provato dagli atti — non gli delegò la trattazione delle questioni oggetto del presente giudizio.

La richiesta di estendere gli addebiti rivolti al gen. Giudice anche all'allora col. Guglielmo Farnè va del pari disattesa; questi, come addetto al Comando Generale, partecipò materialmente alla elaborazione della lettera del 13 maggio 1976 e ad altre, concernenti la "Costieri Alto Adriatico", ma in tale attività era obbligato a seguire le istruzioni ricevute. In altri termini il descritto accentramento decisionale esclude che sia al gen. Furbini che al col. Farnè possa attribuirsi la posizione di collaboratori del Comandante generale Giudice e, quindi,

di partecipi al suo potere decisionale; essi agivano in posizione di subordinazione gerarchica.

Il Comandante Giudice accentrando nel modo suddetto ogni potere decisionale agì legittimamente; l'accentramento da lui operato esclude solo che altri possano essere chiamati a rispondere, come corresponsabili, delle decisioni da lui adottate. Ciò indipendentemente dalla considerazione che il gen. Giudice è stato convenuto come responsabile non per aver scritto l'una o l'altra lettera, ma per il comportamento complessivo tenuto nella vicenda, manifestatasi in modi e forme diverse, senza quindi la partecipazione continuata del gen. Furbini, né del col. Farnè.

Diversa è la posizione del Capo di Stato Maggiore, Donato Loprete; egli non svolgeva funzioni di mero capo della segreteria del Comandante generale, come sostenuto dalla difesa, ma di collaboratore del medesimo come già ritenuto da questa Sezione, con la precedente decisione non definitiva. La funzione suddetta è confermata dal fatto che con le citate "Istruzioni per la trattazione della corrispondenza" era attribuita al "Capo di Stato Maggiore" la funzione di "coordinamento dell'attività degli organi del comando generale" (n.3), e la pos-

sibilità di svolgere atti del Comando generale a seguito di delega (n.5). E' altresì confermata dalla circolare n. 88000/310 in data 6 maggio 1975, con la quale il gen. Giudice dispose: "il Capo di Stato Maggiore attua le direttive del comandante generale ed a tal fine dirige e coordina l'attività di tutti gli uffici, i servizi e le divisioni del Comando generale".

Il Loprete quale Capo di Stato Maggiore, partecipava, quindi, a tutte le decisioni del Comandante generale, sia nella fase di proposte, che in quella attuativa; il che riceve piena convalida dal modo in cui erano trattati i vari affari (il Loprete dava le istruzioni agli ufficiali dipendenti, questi predisponavano un appunto per il Comando generale e, se del caso, l'atto da adottare; il tutto era sottoposto all'esame del Loprete, che lo approvava prima di inoltrarlo al Comandante Generale), nonché dal fatto che in alcuni casi il Loprete non sottoponeva alcune questioni al Comandante generale, sostituendosi ad esso e disattendendo così ai doveri del suo ufficio

Nei compiti specifici del Loprete, nella sua funzione di coordinatore dell'attività dei vari uffici del Comando, rientrava l'acquisizione di tut

tele notizie concernenti le singole pratiche, al fine di evitare da parte del Comandante generale errori di valutazione. A tale dovere il Loprete venne meno; egli che era stato in precedenza capo del Nucleo centrale di polizia tributaria, non poteva ignorare i ripetuti sospetti che erano stati avanzati da più comandi della Guardia di Finanza nei confronti di Bruno Musselli, di Mario Milani, di Brunello e di altri petrolieri, tutti operanti nella ^{zona} veneta; i nomi dei suddetti gli erano anche noti perchè convinti nelle risultanze delle operazioni da lui condotte come capo del Nucleo centrale di polizia tributaria (come risulta da quanto riportato sub n. 19 dell'esposizione in fatto). Egli era, poi, in grado di informarsi sui suddetti, consultando lo schedario generale di archivio, previsto dall'art. 70 del regolamento di servizio del Corpo della Guardia di Finanza. Ma, indipendentemente da ciò, egli conosceva tutto il complesso meccanismo dell'organizzazione del Corpo e poteva, volendolo, orientare l'azione del Comandante Generale, acquisendo su ogni persona o ditta i precedenti noti ai vari uffici di comando ed ai Comandi locali.

Da quanto esposto consegue che tutti gli

atti adottati dal Comandante Giudice hanno avuto luogo con la partecipazione del Loprete (nella maggior parte dei casi detta collaborazione è documentata) e conseguentemente essi sono imputabili anche a quest'ultimo. Ciò posto in linea generale, si passa all'analisi dei singoli fatti. Dopo pochi giorni dalla nomina del col. Loprete Donato a Capo di Stato Maggiore, avvenuta il 14 gennaio 1975, venne disposto in data 8 febbraio 1975 il trasferimento del cap. Antonio Ibba dalla sede di Padova a quella di Catanzaro. Detto trasferimento fu disposto di autorità, nel senso che l'Ibba fu inserito nella pianificazione dei trasferimenti per l'anno 1975 e contemporaneamente trasferito; il movimento ebbe luogo - come risulta dagli atti - su precisa direttiva del Comandante Giudice. Il cap. Antonio Ibba, da alcuni anni in servizio a Padova a capo del servizio informazioni "I", aveva indirizzato la sua azione nei confronti dei petrolieri, ed era a contatto con una "fonte che l'informava sull'attività della "Costieri Alto Adriatico", sulla quale aveva raccolto notizie. L'Ibba conosceva tutti i precedenti di Mario Milani, più volte sospettato di traffici illeciti, ed indagava per conoscere chi era un certo "Musselle" o "Muselle" che secondo

le sue informazioni era interessato alla Costieri. Il suddetto era Bruno Musselli, già noto - come risulta dagli atti - a vari comandi della Guardia di Finanza per sospetti traffici illeciti.

Il trasferimento dell'Ibba ebbe luogo con decorrenza dal 1° giugno 1975; né gli fu possibile ottenere una proroga per gravi e documentate ragioni di famiglia perchè negatagli - come risulta dagli atti - personalmente dal gen. Giudice.

Tenendo presente il comportamento successivamente del Giudice e del Loprete in altri atti concernenti la "Costieri Alto Adriatico", il trasferimento dell'Ibba è da considerarsi il primo atto diretto ad evitare che in sede locale fossero prese iniziative inopportune nei confronti della "Costieri Alto Adriatico".

Il cap. Ibba era sostituito dal cap. Giampiero Ciccone, anch'egli convenuto nel presente giudizio. Il cap. Giampiero Ciccone - del quale diremo successivamente - si era già distinto nel campo della droga, ma non era particolarmente esperto nel campo, per lui nuovo, delle frodi petrolifere. Senza ipotizzare non provate collusioni tra il Ciccone e il Loprete e il Giudice ovvero tra il Ciccone e i petrolieri, è da ritenere che l'in

serimento del suddetto nel nuovo ufficio raggiungeva di per sé l'effetto di troncare la rete di informazione curata dall'Ibba, essendo ovvio che sarebbe decorso diverso tempo prima che il Ciccone fosse divenuto veramente produttivo nella nuova sede, nonché nel difficile settore petrolifero a lui nuovo.

Nell'aprile 1975 il col. Palandri Luciano, in servizio a Venezia come comandante del Nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia, faceva presente al Comando generale che la ditta "Costieri Alto Adriatico" aveva chiesto l'autorizzazione a detenere particolari solventi; ciò, ad avviso del Palandri, costituiva una situazione di notevole pericolosità tributaria, dato che il Milani Mario, amministratore della società, era stato ripetutamente sospettato di frodi tributarie. A seguito della segnalazione, il gen. Giudice dispose - correttamente - che fosse richiamata l'attenzione della Direzione Generale delle Dogane sulla "pericolosità" della citata ditta, affinché se ne tenesse conto in sede di esame della richiesta segnalazione.

La Direzione Generale delle Dogane dava assicurazione che la segnalazione sarebbe stata tenuta presente e chiedeva al Comando generale in-

formazioni su Mario Milani e suoi soci (tre "Anstalten" aventi sede nel Liechtenstein) che costituivano la "Costieri Alto Adriatico".

Il Loprete su tale richiesta intervenne dando disposizioni affinché essa non fosse portata a conoscenza del Comandante generale e, in luogo del Comandante in seconda, firmò una lettera con la quale si disponevano le indagini, le quali non ebbero di fatto luogo. Come risulta dalla relazione sui fatti di causa, il suddetto episodio ebbe luogo all'insaputa del gen. Giudice, al quale pertanto non può essere imputato; di esso è responsabile solo il col. Loprete.

L'episodio, al pari del trasferimento del cap. Ibba, dimostra, in maniera inequivocabile che il Loprete era interessato a bloccare ogni iniziativa diretta ad indagare sulla "Costieri Alto Adriatico".

Verso la fine del 1975 il Comandante della Legione di Venezia, a seguito di informazioni riservate, iniziava direttamente ad indagare sulla "Costieri Alto Adriatico" ed, a tal fine, prendeva contatti sia con l'ing. Ferrante, capo dell'U.T.I.F. di Venezia sia con il dr. Bruno Vanzan, capo del compartimento doganale marittimo della

stessa città; chiedeva poi informazioni al cap. Ciccone sulla "Costieri Alto Adriatico" e su Messelli Bruno; Il Ciccone, in data 8 gennaio 1976, informò della richiesta il Comando generale - il che rientrava nei suoi obblighi di servizio - ricevendo la risposta di fornire al col. Vitali le notizie che risultavano dagli atti, senza procedere a nuove indagini. Il Comando Generale veniva così a conoscere che in sede locale, dopo il cap. Ibba ed il col. Palandri, anche un altro ufficiale si era attivato per sospetti a carico della ditta summenzionata.

Il succitato dr. Bruno Vanzan ebbe a risentirsi delle indagini iniziate dal Vitali, perchè questi aveva dimostrato di sospettare anche i dipendenti della Dogana; informò, pertanto della questione, con lettera del 24 gennaio 1976, il Ministero. A seguito della citata lettera, il Direttore generale delle Dogane, dr. Tomasone, dispose un'ispezione; l'ispettore dr. Pistella s'incontrò a Venezia con il Vanzan, il Vitali ed il gen. Spaccamonti, ispettore della Guardia di Finanza per l'Italia settentrionale, e riferì in data 6 marzo 1976. Nella relazione egli sostanzialmente faceva presente che si era raggiunto un accordo fra gli uffici doganali e il col. Vitali per collaborare ai

fini dello svolgimento di indagini sulla "Costieri Alto Adriatico". Non risulta se fosse stato portato a conoscenza del Comando generale della Guardia di Finanza la lettera del Vanzan o la relazione del Pistella. Nel contempo sulla base di un "appunto" predisposto dal col. Vitali, relativo a sospetti nei confronti della "Costieri Alto Adriatico" e in ordine alle indagini da effettuare, aveva luogo tra il gen. Marzano, comandante della zona di Venezia, ed il già citato gen. Spaccamonti uno scambio di corrispondenza riservatissima (lettere del 6 febbraio 1976, n. 11/RR/2135; del 9 febbraio 1976 n. 8/RR/2135) con le quali si programma di estendere le indagini sul piano nazionale e nel contempo di centralizzarle presso il Nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia con la collaborazione del col. Vitali. Mentre aveva luogo i detti fatti il col. Luciano Palandri era trasferito, con decorrenza dal 8 febbraio 1976, da Venezia; lo stesso giorno era trasferito al suo posto, come comandante del Nucleo regionale, il col. Giovanni Vissicchio, già in servizio a Milano.

Il trasferimento del Palandri ebbe luogo secondo la pianificazione, al contrario il trasferimento del Vissicchio fu effettuato "fuori pianifica-

zione". Le iniziative concordate da Spaccamonti, Marzano e Vitali, corredate dal già citato appunto, erano portate dal gen. Marzano in data 13 febbraio 1976 a conoscenza del col. Vissicchio per le conseguenti operazioni.

Alla suddetta data il Comando generale era stato solo informato dal cap. Ciccone che gli erano state richieste dal col. Vitali notizie sulla "Costieri-Alto Adriatico" e su "Milani"; esso non era, pertanto, in grado di intervenire, finché a quando il gen. Marzano o il gen. Spaccamonti non avessero ritenuto di informarlo.

Dopo pochi giorni dalla data in cui il piano operativo avrebbe dovuto cominciare a concretarsi, perveniva al Comando generale un esposto anonimo a firma "un gruppo di onesti funzionari".

Il contenuto di detto esposto dimostra che il compilatore conosceva sia l'azione svolta dal col. Vitali che l'"appunto"; infatti in esso è detto che il Vitali aveva informato i suoi superiori ed era fatto specifico riferimento ai sospetti avanzati.

Nell'esposto era fatto anche riferimento a personalità politiche, affermando che queste erano interessate ai traffici petroliferi; queste

riferimento costituiva quasi un avvertimento nel senso che se si fossero svolte le indagini programmate ciò sarebbe dispiaciuto ad uomini politici.

Il Comandante Giudice, ricevuto direttamente l'esposto, ne ordinò - come risulta dagli atti - l'immediata trattazione, ancora prima che fosse protocollato; firmò poi direttamente la relativa lettera di richiesta di notizia al gen. Spaccamonti, pur rientrando la firma nella competenza del Comandante in seconda. La lettera suddetta reca la data del 21 febbraio 1976, lo stesso giorno in cui venne protocollato - come risulta dagli atti - l'esposto.

L'esposto fornì, pertanto, l'occasione al gen. Giudice per intervenire nelle indagini promesse dal col. Vitali e ordinate poi dal gen. Spaccamonti; senza l'esposto egli non avrebbe potuto intervenire, perchè avrebbe dovuto spiegare al gen. Spaccamonti come fosse venuto a conoscenza di una delle tante indagini che i comandi locali nell'esercizio delle loro competenze sono competenti a promuovere.

L'interesse del gen. Giudice alla trattazione dell'esposto risulta dal fatto che egli ne dispone l'immediata trattazione, nonché del fatto

che egli - in contrasto con quanto disposto in ordine alla firma nelle "Istruzioni per la trattazione della corrispondenza" da lui emanate - firmò direttamente la lettera.

L'esposto in questione ebbe, pertanto, una trattazione ben diversa da quella data ad altri esposti, come risulta dai vari casi riportati in fatto.

Alla suddetta lettera il gen. Spaccamonti dava risposta prima il 25 febbraio e poi, in via definitiva, il 9 marzo successivo, facendo presente che aveva appoggiato l'iniziativa del Vitali, ed aveva dato le istruzioni per l'attività operativa, disponendo in particolare la centralizzazione delle indagini al Nucleo di polizia regionale di Venezia.

Pochi giorni dopo, in data 17 marzo 1983, nell'ambito di un vasto movimento di ufficiali superiori, il gen. Marzano Giovanni ed il col. Vitali erano trasferiti da Venezia, rispettivamente sostituiti dal gen. Ughi Renato e dal col. Izzo Francesco. Il col. Vitali era trasferito con decorrenza dal 6 maggio 1976 fuori pianificazione.

Nel giro di pochi mesi gli ufficiali del Veneto addetti ai comandi (Zone, Legione, Nucleo regionale) di maggiore rilevanza e all'ufficio "I"

erano, quindi, tutti sostituiti.

Per escludere un interesse particolare del gen. Giudice a mantenere o meno il col. Vitali in servizio a Venezia, non vale obiettare—come sostenuto dalla difesa gen. Giudice— che il col. Vitali era già stato trasferito a Trieste l'anno precedente ed il trasferimento era stato revocato, su richiesta, dal Comandante Giudice; a quell'epoca non vi era ancora stato un interessamento del Vitali per la "Costieri" e conseguentemente non è ipotizzabile che il comportamento del gen. Giudice fosse influenzato dall'interesse, successivamente manifestato, a bloccare le indagini sulla "Cositeri".

In gen. Giudice ha sostenuto, in più sedi, che allorché dispose il trasferimento del Vitali non conosceva il c.d. "appunto Vitali e di conseguenza non può essere accusato di aver voluto, con il disposto trasferimento, influire negativamente sulle programmate indagini.

Anche ammesso che corrisponda al vero, non può non rilevarsi che il trasferimento del Vitali, che ebbe luogo il giorno 17 marzo, segue di pochi giorni le lettere del gen. Spaccamenti del 25 febbraio e del 9 marzo, con le quali si dava al gen. Giudice piena contezza

delle iniziative che erano state adottate nei confronti della "Costieri Alto Adriatico"; ma anche ammesso che il trasferimento del Vitali fosse già stato programmato anteriormente alle suddette date, ciò non prova che il trasferimento non fosse collegato con le indagini svolte dal Vitali sulla "Costieri Alto Adriatico", risultando dagli atti che il Giudice ed il Loprete erano già a conoscenza della questione, fin dal gennaio, cioè dalla data in cui il cap. Ciccone chiese al Comando generale istruzioni sulle informazioni da fornire al col. Vitali. Vi è, quindi, nella ricostruzione dei singoli fatti innanzi illustrati, uno stretto collegamento, logico e temporale, che non può non far concludere nel senso che essi mirassero a bloccare le iniziative del Vitali, allontanando, il medesimo da Venezia.

Detta conclusione riceve conferma dai successivi fatti. Il giorno 26 marzo, cioè pochi giorni dopo che era stato disposto il trasferimento del gen. Marzano e del col. Vitali, il ten.col. Battistella Gianfranco, già addetto al Nucleo regionale di polizia tributaria di Milano, venne trasferito al Nucleo regionale di Polizia tributaria di Venezia con incarichi speciali. Anche detto trasferimento ebbe luogo "fuori pianificazione".

Il gen. Spaccamonti segnalò riservatamente al Comandante generale l'inopportunità dell'assegnazione del Battistella ad una unità operativa, avendo avuto recenti confidenze su irregolarità commesse dal medesimo. Il gen. Spaccamonti con la suddetta segnalazione adempiva al suo dovere; il Comandante Giudice interpretò la segnalazione come una provocazione e scrisse sul testo della relativa lettera di suo pugno, che era, "stilata stranamente sprovveditamente". Il Battistella fu lo stesso trasferito a Venezia, ma come addetto agli uffici della Legione e non, quindi, con compiti operativi. Il gen. Spaccamonti era incaricato nello stesso tempo di accertare se i sospetti avanzati sul Battistella fossero o meno fondati; il suddetto non acquisiva, però, alcun elemento che potesse avvalorare i sospetti già avanzati.

L'episodio suddetto dimostra, ancora una volta, il particolare interesse con il quale il Giudice seguiva il movimento degli ufficiali per il Veneto, turbandosi per il semplice fatto che uno degli ufficiali generali, tra i più anziani, osassero avanzare dei dubbi sul trasferimento da lui disposti.

Il trasferimento del Vitale, ineccepibile dal punto di vista formale, era sostanzialmente inin

fluente sulle operazioni di verifiche che avrebbero dovuto essere iniziate nei confronti della "Costieri" essendo state dette operazioni già concentrate dal gen. Spaccamonti d'accordo con il Comandante della zona, gen. Marzano, al Nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia, comandato dal ten.col. Vissicchio. Veniva, solo, meno a Venezia un ufficiale superiore che con diligenza (ovvero, con prepotenza ed arroganza, se si vuole dare credito ai risentimenti del Vanzan) aveva avanzati forti sospetti sulla "Costieri Alto Adriatico"; comunque dovendo i compiti del col. Vitali essere continuati dal suo successore, col. Izzo, e dovendo il col. Vissicchio indagare, secondo gli ordini del gen. Spaccamonti, sullo operato della "Costieri Alto Adriatico" il trasferimento del Vitali potrebbe essere considerato anche un episodio irrilevante, se non fosse integrato dai fatti ulteriori di cui di dirà.

Per evitare che le indagini non fossero continuate, occorreva un diverso intervento da parte del Comando generale. Questo avrebbe potuto essere di revoca degli ordini impartiti dal gen. Spaccamonti, ma una tale revoca non poteva avere alcuna giustificazione. In data 9 maggio 1976, (pochi giorni dopo che il col. Vitali aveva lasciato la sede di Venezia)

con una lettera firmata direttamente dal Comandante Giudice, elaborata - come risulta dagli atti - con la partecipazione attiva del Loprete, diretta al gen. Spaccamonti, (in risposta alla sua lettera del marzo), erano disapprovate le iniziative dallo stesso adottate facendo presente che esse contrastavano con la "centralizzazione" già disposta dal Comando generale.

Bagli atti acquisiti risulta che nessuna "centralizzazione" era stata invece disposta dal Comando generale, né presso il Nucleo di polizia centrale tributaria, né presso il Nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia nei confronti della "Costieri Alto Adriatico", né comunque nessun specifico ordine era stato impartito dal Comando generale relativamente a tale ditta.

Il Comandante Giudice ed il Capo di stato maggiore Loprete, che controfirmò l'appunto che accompagnava la lettera per la firma del Comandante e diede le istruzioni per la sua compilazione, non potevano ignorare quanto suddetto; di conseguenza l'affermazione, sostanzialmente erronea, aveva lo scopo di far sorgere equivoci in ordine all'esecuzione delle disposizioni del gen. Spaccamonti, che aveva disposto la centralizzazione delle indagi

ni presso il Nucleo regionale di Venezia. In base alle disposizioni del regolamento di servizio del 1959 (art. 19-20) ed alle istruzioni emanate con circolare n. 6470/B/20019 del 17 agosto 1960, la centralizzazione - che consiste nell'affidare ad un solo comando le indagini che comportano accertamenti anche per fatti che hanno avuto luogo in zone dipendenti dai altri comandi - può, secondo la necessità operativa, essere disposta sia dal Comando generale sia dai comandi locali. L'avvenuta centralizzazione da parte del Comando generale delle indagini, avrebbe dovuto comportare la revoca degli ordini del gen. Spaccamonti, il che però non risulta dalla succitata lettera; malgrado ciò erano disapprovate le iniziative del col. Vitali e del gen. Marzano, i quali erano accusati di aver ecceduto dai propri compiti sovrapponendo la loro azione a quella del Comando generale. Il contenuto equivoco ed nello stesso tempo intimidatorio della lettera era del tutto idoneo a bloccare di fatto le indagini.

Successivamente alla detta lettera, non risulta alcun interessamento del Comando generale per le indagini nei confronti della "Costieri Alto Adriatico" e delle altre ditte ad esse collegate. Il che costituisce un ulteriore prova che l'intervento

del Comandante generale era stato diretto esclusivamentamente ad incidere negativamente sulle operazioni in corso. Se il Comandante Giudice ed il Loprete avessero agito nell'interesse del servizio, data la rilevanza della questione (che aveva dato luogo a censurare il comportamento perfino di un gen. brigata, quale era il Marzano) si sarebbero senz'altro informati sul seguito delle operazioni in sede locale o avrebbero disposto un'effettiva centralizzazione del servizio al Nucleo centrale o ad altro Nucleo di polizia tributaria.

Se invece avessero ritenuto i sospetti del Vitali frutto della sua fantasia, avrebbero dovuto disporre un'ispezione per accertare il comportamento di questi, non essendo ammissibile che un alto ufficiale della Guardia di Finanza (prossimo alla promozione a generale) agisca in modo sconsiderato e superficiale. L'interesse del Loprete a non indagare sulla "Costieri Alto Adriatico" si manifestò anche successivamente alla lettera del 13 maggio 1976. Alla Direzione Generale delle Dogane, che, facendo seguito alla sua precedente richiesta, chiedeva nell'ottobre 1976 se fossero stati fatti accertamenti valutari sui soci della "Costieri", il Loprete faceva rispondere che tali accertamenti

non erano stati ritenuti necessari "sotto il profilo operativo". Nello stesso mese di ottobre 1976 il Loprorete ordinava al cap. Vita, che aveva avuto ordine dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di procedere ad accertamenti nel Veneto su alcune ditte, di non muoversi, perchè gli accertamenti sarebbero stati svolti dai comandi locali. L'episodio è sintomatico del potere effettivo che il Loprorete, nella sua qualità di Capo di Stato Maggiore, di fatto esercitava ~~di~~ interesse particolare che lo stesso dimostrava in tal modo di avere per le ditte operanti nel Veneto.

Il comportamento colpevole del Comandante Giudice e del Loprorete, diretto sostanzialmente a non fare effettuare indagini sulla "Costieri Alto Adriatico", costituita da tre Anstalten aventi sede a Vaduz, e le ditte ad essa collegate, nonché sui soci della stessa, assume ulteriore particolare gravità ove si tenga presente che; nello stesso periodo in cui i fatti di causa avevano luogo, era costituito a norma del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge 30 aprile 1976, n. 159- un Nucleo speciale di polizia valutaria con circoscrizione nazionale alle dirette dipendenze del Comando generale della Guardia di Finanza ed era posto in dubbio se le

Anstalten potessero legittimamente operare in Italia, dato anche la possibilità di trasferimenti di capitali all'estero che potevano avere luogo a loro mezzo. Al riguardo va ricordato che le Anstalten sono, in base all'ordinamento del Principato del Liechtenstein, persone giuridiche caratterizzate da una peculiare disciplina costituita dall'indeterminatezza degli scopi, dalla duttilità della regolamentazione interna, dalle segretezze riguardo alla persona del suo fondatore, da facilitazione di vario genere per gli stranieri, dalla facilità di trasferimenti dei diritti sulle quote, dalle possibilità di realizzare un'impresa individuale personificata con la conseguente responsabilità limitata del suo titolare. Detta disciplina ha fatto, specialmente nel periodo relativo ai fatti di causa, ritenere da una parte della giurisprudenza (Trib. Trieste 27 febbraio 1974 Ubaldanstalt - Credito Romagnolo; Trib. Padova 7 febbraio 1974 Soc. Gionate Anstalt e Therese Anstalt - Soc. Veneta Costruzioni; App. Venezia 23 maggio 1975 soc. Gionate Anstalt - Soc. Veneta Cost. App. Milano 18 gennaio 1977 Kendo Anstalt - Soc. Pierrel; App. Milano 18 gennaio 1977 Facchinetti Morellini - Soc. Cortex Chemical; Trib. Milano 31 marzo 1977 Soc. Resonia - Soc. Montedison; Trib. Mila

no 12 maggio 1977 Storella A.G.-Soc. Gemina; Trib.
Milano 22 settembre 1977 Dream Land Holdiny co.
Trust.Reg. Liechtenstein-Soc. gruppo Lepetit; Trib.
Monza 4 luglio 1978 Tapira Establishment- Soc.
Italvetrine; Trib. Milano 11 gennaio 1979, Monile
investment Trust- Soc. Suprema; App. Milano 25 feb-
braio 1981, Soc. Kenia) che le Anstalten contrasta-
no con i principi di ordine pubblico internazionale,
sui si richiama l'art. 31 disp.prel. c.c., ai fini
del loro riconoscimento ex art. 16 disp.prel.cit.
Solo successivamente al detto periodo è stato affer-
mato dalla giurisprudenza che le Anstalten possono
legittimamente operare in Italia (Cass.civ. 28 lu-
glio 1977, n. 3352; id. 10 aprile 1978, n.1659;
id. 14 aprile 1980, n. 2414; Trib. Roma 6 novembre
1979 Soc. Pibad c. Collie Anstalt; App. Milano 20
giugno 1980 Soc. Ital. Risine c. Eurofibra Aktiengesel-
schaft).

Il difensore del convenuto ha poi sostenu-
to che non avendo il gen. Giudice revocato con la let-
tera del 13 maggio 1976 gli ordini dati dal gen. Spac-
camonti, la stessa non è idonea a sospendere le inda-
gini sulla "Costieri Alto Adriatico" e conseguentemen-
te se ciò è avvenuto la responsabilità è da addebitar-
si ai comandi locali e non al vertice della Guardia

di Finanza, il quale non ha istituzionalmente compiti operativi.

Dagli atti di causa risulta in modo indubbio : che la programmata verifica delle citate ditte ebbe luogo solo nel 1978 ad opera del col. Ausiello; che sussiste, pertanto, qualunque possano essere le responsabilità dei comandi locali, uno stretto rapporto causale tra la sospensione di fatto della verifica e l'intervenuta lettera del 13 maggio 1976, con la quale erano accusati di violazione degli obblighi di servizio il gen. di brigata Giovanni Marzano ed il col. Vitali Aldo per aver essi disposto operazioni per le quali il Comando generale aveva dato altre disposizioni. Tutti i fatti di causa, innanzi illustrati, conducono quindi, alla conclusione che l'azione del Comandante Giudice e del gen. Loprete è stata diretta dal gennaio 1975 al 13 maggio 1976 a bloccare - così come ritenuto dal Procuratore Generale - ogni indagine sulla "Costiera Alto Adriatico" e le altre aziende aventi con essa rapporti, secondo l'ampio quadro di indagini predisposto nel cd. "appuntamento Vitali"; successivamente alla suddetta data la loro azione è, del pari, colpevole, non avendo essi - come già detto - svolto alcun intervento diretto a disporre verifiche sul

la citata Società ovvero indagini dirette ad accertare se e quale azione fosse stata svolta dai Comandi locali.

Dall'intervento colpevole blocco della verifica sulla "Costieri Alto Adriatico" è derivato all'erario un danno di incalcolabile rilevanza, conseguente al fatto che non sono stati posti in essere, al momento opportuno, tutti gli strumenti idonei a combattere la fitta rete di frodi che, iniziando dall'importazione illecita di petrolio, si è propagata a tutte le ditte che avevano rapporti di affari con la Costieri Alto Adriatico; il suddetto danno è conseguente altresì al fatto che l'amministrazione pubblica ha dovuto successivamente porre in essere una complessa^{straordinaria e} dispendiosa attività per individuare le frodi a danno dell'erario.

Il Procuratore Generale, ha, sulla base di alcuni dati acquisiti, quantificato complessivamente il danno in £ 165.601.817.608; la detta somma è costituita dalle imposte per le quali il calcolo delle evasioni è stato possibile in base agli accertamenti svolti su numerose ditte dal 1979 in poi. Non essendo il gen. Giudice ed il col. Loprete, al pari di tutti gli altri convenuti nel presente giudizio, "sostituiti d'imposta", - come già ritenu

to da questa Sezione con la precedente decisione non definitiva, gli stessi non vanno condannati al pagamento di detta somma in sostituzione dei responsabili delle frodi. Il danno erariale perseguito dinanzi alla Corte dei Conti non è quello meramente patrimoniale secondo i criteri civilistici, perchè in tal caso non si giustificerebbe, sul piano funzionale, la attribuzione della giurisdizione in materia ad un giudice diverso da quello ordinario.

Il danno erariale ha nel danno patrimoniale solo un suo presupposto, ma esso si configura per i suoi particolari caratteri principalmente, se non esclusivamente, come danno al buon andamento della amministrazione pubblica. La responsabilità amministrativa-contabile dei funzionari e dipendenti pubblici va, infatti, inquadrata tra i mezzi per assicurare il buon andamento dell'amministrazione pubblica, in relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma dell'art. 97 Cost.

I suddetti convenuti vanno, pertanto, condannati per il danno erariale derivato dalle loro azioni ed omissioni; danno che - sulla base delle somme indicate nell'atto di citazione - è calcolato, a norma dell'art. 1226 c.c., per la parte imputabile ai suddetti, in £ 100 miliardi. Il pagamento di det

ta somma a titolo di responsabilità viene ripartito, ai sensi dell'art. 82, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, in parti uguali tra il Giudice e il Loprete. Il Collegio giudicante ha determinato la parte di danno imputabile a Raffaele Giudice, nella sua qualità di comandante della Guardia di Finanza, ed a Donato Loprete, nella sua qualità di Capo di Stato Maggiore, separatamente dal danno che potrebbe essere imputabili agli altri convenuti, qualora si accerti la loro responsabilità, dato che la loro azione, svolta al Comando Generale della Guardia di Finanza, è stato del tutto distinta da quella svolta dagli altri convenuti presso gli uffici e comandi locali.

I suddetti, quindi, vanno condannati al pagamento della detta somma, nonché al pagamento dei relativi interessi, la cui decorrenza viene fissata, con riferimento all'epoca dei fatti, alla data del 1 giugno 1976.

Affermata la responsabilità dei convenuti Giudice e Loprete, vanno esaminate in relazione a quanto disposto nelle decisioni -ordinenze di questa Sezione n. 108 e 109 del 19 luglio 1982- le intervenute dichiarazioni della Banca Nazionale della Agricoltura e della Banca Nazionale delle Comunica-

zioni, nonché quanto excepto, tramite i loro legali rappresentanti dalla sig.ra Giuseppina Galluzzo Giudice, dalla sig.ra Anna Maria Turi Loprete e dalla Sig.ra Antonia Carparelli ved. Loprete, citate in giudizio ai fini della dichiarazione di terzo; va altresì esaminato quanto excepto dall'intervenuto Nicola Loprete. Occorre, però, preliminarmente valutare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal rappresentante legale di Carparelli Antonia, Turi Anna Maria e Nicola Loprete. È stato sostenuto che ~~stato~~ essendo essi in giudizio per far riconoscere il loro diritto di proprietà sui beni assoggettati a sequestro, la competenza è del giudice civile e non di quello contabile e che il giudizio di accertamento del diritto di proprietà è pregiudiziale al giudizio di nonvalidità del sequestro. Detta tesi è infondata; la Corte dei Conti ha (in base all'art. 48 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, concernente il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti) competenza a disporre il sequestro dei beni dei soggetti responsabili di danno erariale; il sequestro ha per oggetto i beni che sono nella disponibilità del sequestratario (arg.ex. art. 678 e 513 c.p.c.), prescindendo dall'effettiva appartenenza degli stessi,

nonché sui beni del sequestratario in possesso di terzi. In sede di giudizio di convalida del sequestro, la dichiarazione di terzo, a norma degli artt. 547 e 678 c.p.c., è intesa ad individuare esattamente i beni da sottoporre a sequestro dei quali il terzo sia debitore o si trova in possesso; dal che consegue che in caso di mancata citazione del terzo, il giudice legittimamente ordina, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio, al limitato fine di ottenere dal terzo la suddetta dichiarazione, la quale va resa al giudice che procede al sequestro, salvo in caso di contestazione, la remissione delle parti dinanzi al giudice civile a norma dell'art. 548 c.p.c. Nel presente giudizio hanno reso dichiarazione di terzo, senza contestazione alcuna, la Banca Nazionale dell'Agricoltura e la Banca Nazionale delle Comunicazioni. Dalle dichiarazioni della Banca Nazionale dell'Agricoltura, resa ad integrazione di altre precedenti, il Collegio giudicante prende atto che il conto corrente n. 11253/D è cointestato a Giudice Raffaele e a Galluzzo Giuseppina. Dalla dichiarazione resa dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni il Collegio giudicante prende atto che sul conto corrente n. 16948, cointestato a Raffaele Giudice e Giuseppina Galluzzo, il

saldo attivo è di £ 17.265.429; l'importo suddetto è aumentato - come è stato dichiarato dalla dichiarante Banca - a seguito di versamenti di interessi su titoli cointestati a Francesco e Giuseppina Giudice. Il fatto che il saldo attivo del c/c derivi da interessi di titoli intestati ad altri non incide sulla sequestrabilità della somma, non essendo rilevante, in sede di sequestro, il negozio in base al quale sia pervenuta al sequestratario la proprietà o la disponibilità di un bene.

La signora Carparelli Antonia è stata citata in sede di giudizio di convalida del sequestro relativo a un conto corrente sul " Credito agricolo e commerciale fasanese " cointestato a lei e al figlio Donato Loprete; il cointestatario di un conto corrente avendo la disponibilità dell'intera somma depositata va, ad avviso del Collegio giudicante, considerato, ai fini della convalida di sequestro, terzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 547 c.p.c. La suddetta sig.ra Carparelli, a mezzo del suo legale rappresentante, ha dichiarato di avere la proprietà di tutte le somme depositate nel conto corrente. Detta sua affermazione non è corredata da alcun elemento di prova ed in contrasto con il regime legale del bene sequestrato, costituito

da un conto corrente cointestato; di conseguenza sussistendo tra la Carparelli ed il figlio Donato Loprete, in ordine alla titolarità del saldo attivo sul conto corrente in questione, il regime della comunione dei beni, (art. 1100 e segg. C.C.) il sequestro va convalidato solo per la metà, cioè per la parte legalmente di proprietà di Donato Loprete. E' da disattendere - come già ritenuto da questa Corte con la citata decisione - ordinanza n.108- la tesi che il sequestro va fatto su tutte le somme depositate, avendo il contestatario sequestratario la disponibilità dell'intero, poichè il sequestro non può in nessun caso essere in contrasto con il regime legale dei beni sequestrati. In base agli stessi principi, il Collegio giudicante procede alla convalida del Sequestro nei confronti di Raffaele Giudice per la metà del saldo attivo del deposito di 50 milioni in B.T.P. presso la Banca Nazionale del Lavoro, del c/c n. 26287 presso la Filiale di Via Bissolati di detta Banca, nonché del c/c n.16948 presso del c/c n.11253 presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura so la Banca Nazionale delle Comunicazioni, cointestati al suddetto e alla moglie Galluzzo Giuseppina.

Il principio della comunione dei beni e conseguentemente della sequestrabilità degli stessi solo per la parte di proprietà, è applicabile anche

al sequestro dei beni mobili siti nell'abitazione del sequestratario, come già ritenuto da questa Corte con la succitata decisione. I suddetti beni - sia che viga tra i coniugi il regime della separazione dei beni, sia che viga il regime della comunione - vanno ai fini del sequestro considerati beni indivisi tra coniugi e, pertanto, il sequestro può essere convalidato solo per la metà. In tal senso va interpretato l'art. 622 del c.p.c., dopo la sentenza della Corte Costituzionale 15 dicembre 1967, n. 143, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo della parte in cui pone limiti all'opposizione della moglie del debitore. Conseguentemente il sequestro dei beni mobili siti nell'abitazione di Raffaele Giudice e Donato Loprete è convalidato solo per la metà del valore di tutti i relativi beni, non essendo stata dimostrata l'appartenenza esclusiva di alcuno dei beni sequestrati all'uno o all'altro coniuge.

Non è fondata e va respinta l'eccezione sollevata dal rappresentante della sig.ra Galluzzo, intesa a sostenere che essendo essa proprietaria dell'abitazione, deve ritenersi proprietaria esclusiva anche di tutti i mobili siti nell'abitazione; i beni mobili siti nell'abitazione non posso

no essere (almeno ai fini del sequestro) considerati pertinenti del bene immobile costituito dall'abitazione, in quanto l'art. 622 prevede che essi sono autonomamente sequestrabili.

Al sequestro di tutti i beni mobili siti nell'abitazione di Donato Loprete, si è opposto il figlio Nicola, affermando che una parte dei detti beni è di sua esclusiva proprietà, in quanto acquistati con le entrate derivanti da attività lavorativa espletata. L'intervento del suddetto in giudizio è ammissibile avendo il terzo, che adduce di essere proprietario di alcuni dei beni sequestrati, interesse ad opporsi al sequestro. L'interveniente non ha, però, prodotto alcuna prova a sostegno dell'asserito diritto di proprietà; di conseguenza la sua eccezione va, in sede di giudizio di convalida respinta.

Affermata la colpevolezza dei convenuti Giudice e Loprete, occorre esaminare la fondatezza degli addebiti rivolti agli altri convenuti. Al riguardo si ritiene opportuno esaminare prima gli addebiti rivolti con l'atto di citazione all'allora cap. Ciccone Gianpiero, per l'autonomia dell'attività dello stesso svolta, poi quelli rivolti ai funzionari civili, Bruno Vanzan, Stanislao Familiari

e Vieri Tafi, ed infine esaminare la posizione degli altri ufficiali del Corpo di Guardia di Finanza addetti tutti ad uffici operativi.

Per quanto riguarda il convenuto Gianpiero Ciccone, il Collegio giudicante ritiene non fondati gli addebiti ad esso rivolti dal Procuratore Generale; questi sostanzialmente consistono nello aver svolto, con riferimento al settore petrolifero, una attività qualitativamente e quantitativamente inferiore a quella svolta dal cap. Ibbà al quale successe nell'incarico, di non aver saputo attivare le "fonti informative" presentategli dal cap. Ibbà e di non aver svolto le indagini sul conto della "Costieri Alto Adriatico". Quest'ultimo addebito, in base agli accertamenti già disposti da questa Sezione, con la decisione non definitiva n. 119 del 17 luglio 1981, è risultato infondato. Il Ciccone, a seguito della richiesta del col. Vitali di svolgere indagini sulla Costieri Alto Adriatico e su Bruno Musselli, sospettato di essere un socio occulto della società, chiese - come era suo dovere, in base alle particolari norme interne che regolano l'attività del settore di appartenenza - istruzioni ai suoi superiori gerarchici e si conformò degli ordini ricevuti; pertanto non può essergli

addebitato di non aver svolto le indagini richiestegli, tenendo presente che egli nel rispondere al col. Vitali fece presente che forniva le informazioni già acquisite al suo ufficio fin dal 1972.

Anche l'addebito relativo all'attività espletata è infondata; il Procuratore Generale ha ritenuto insufficiente e manchevole l'attività effettuata dal Ciccone ponendola in correlazione con quella svolta dal suo predecessore, cap. Ibba.

Trattasi di una valutazione di mero merito, formulata su basi comparative in relazione ai risultati conseguiti; una tale valutazione è rimessa nel nostro ordinamento esclusivamente ai superiori gerarchici.

La responsabilità amministrativo-contabile ha come suo essenziale presupposto un comportamento colposamente diverso da quello che, nell'interesse dell'amministrazione, avrebbe potuto in concreto essere tenuto. Nel caso manca ogni elemento per affermare la concreta possibilità del Ciccone di svolgere nell'interesse dell'amministrazione pubblica, durante il periodo in cui è stato al servizio "informazione" con sede a Padova, un'attività diversa da quella espletata; mancando il termine di riferimento viene meno la possibilità di qualificare

un comportamento come colpevole. Ci /anche in relazione dell'addebito di non aver utilizzato le "fonti di informazioni", presentategli dal cap. Ibba.

Il detto addebito, è, infatti, infondato; indipendentemente da ogni ricerca sulle modalità delle avvenute consegne tra l'Ibba ed il Ciccone, non può un ufficiale di un servizio segreto, (tale è il servizio " I " del corpo delle Guardie di Finanza) essere ritenuto responsabile per non aver attivato determinate " fonti" o per non aver avuto fiducia in essa; la suddetta attività è infatti, per sua natura, salvo i limiti posti dal codice penale e dai diritti soggettivi dei singoli, del tutto insindacabile, nel senso che i modi del suo esercizio sono liberi, in quanto rimessi all'esclusiva valutazione del soggetto, che ricerca segretamente le informazioni.

Nè può essere affermata la responsabilità del Ciccone sostenendo che egli, inviato a Padova al posto dell'Ibba, abbia volutamente → d'accordo con il gen. Giudice e con il col. Loprete o con entrambi - o meso dolosamente di indagare; è questa una tesi che presuppone l'avvenuta commissione di un reato ed

esula, pertanto, dalla competenza di questa Corte.
Il convenuto Ciccone va, allo stato degli atti,
pertanto, assolto da ogni addebito, non risultando
che sia venuto meno ai suoi obblighi di servizio.

Il Procuratore Generale della Corte dei
Conti ha convenuto in giudizio anche il dr. Bruno
Vanzan, che è stato dal dicembre 1972 fino al 30
giugno 1976 a capo del compartimento doganale di
Venezia, addebitandogli di non aver svolto le inda-
gini necessarie per l'adeguato controllo del depò-
sito costiero, appartenente alla "Costieri Alto
Adriatico".

Nel nostro ordinamento i depositi costieri
di oli minerali (previsti dal R.D.L. 2 novembre
1933, n. 1741, art. 11 e segg. e dal relativo regola-
mento di esecuzione approvato con R.D. 12 luglio
1934, n. 1303) sono - al pari dei depositi S.I.F.-
agli effetti fiscali disciplinati come quelli dogana-
li. In essi sono depositati i prodotti petroliferi
da lavorare o finiti per i quali ancora dev'essere
corrisposta l'imposta di fabbricazione. Il trasfe-
rimento degli oli minerali che hanno assolto il tri-
buto nei "depositi liberi" (sono tali i depositi nei
quali sono conservati gli oli minerali che hanno
già corrisposto l'imposta dovuta) può aver luogo solo

mediante apposita certificazione, a norma degli artt. 4 e 5 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474.

I depositi costieri sono soggetti alla disciplina di cui agli artt. 149-162 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, i quali dispongono che l'introduzione e l'estrazione delle merci deve aver luogo sempre sotto la vigilanza degli uffici doganali; essi sono, poi, sottoposti a verifiche periodiche e - come per i depositi liberi - a verifica ogni qual volta cambia l'aliquota di imposizione fiscale.

I depositi costieri sono altresì soggetti alla vigilanza della Guardia di Finanza, a norma degli artt. 21 e segg. del citato D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Il dr. Bruno Vanzan nell'esercizio delle sue funzioni (art. 4 del D.P.R. 1973, n. 43) curò da parte dei competenti uffici l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti norme. Egli, però, non dispose verifiche straordinarie, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. n. 43; ciò - contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore Generale - non può costituire oggetto di addebito, non risultando che una verifica straordinaria fosse stata concordata dal Vanzan con il gen. Spaccamonti, nel piano delle

indagini programmate nei confronti della Costieri Alto Adriatico; va d'altra parte tenuto presente che nel periodo in questione le verifiche del deposito furono diverse sia in via ordinaria sia a seguito delle variazioni delle aliquote d'imposta. Dagli atti di causa risulta infatti che il Vanzan curò che i competenti uffici svolgessero i loro obblighi e dispose in parte il cambiamento del personale doganale addetto alla vigilanza del deposito. In conclusione, dalla documentazione in atti, non si deducono elementi che possano far ritenere che il comportamento del Vanzan, nei pochi mesi intercorsi tra le programmate indagini sulla "Costieri Alto Adriatico" ed il suo pensionamento, sia stato contrario ai doveri del suo ufficio o, comunque, negligente.

Il fatto che l'azione del Vanzan, malgrado che sia esente da censura, non abbia dato alcun concreto esito, nel senso che non abbia permesso la scoperta di prove, o, comunque, di indizi sulle "frodi" che in quel periodo erano—secondo le successive indagini—attuata, dimostra però l'inefficienza del sistema dei normali controlli e l'opportunità che in quel periodo fossero effettivamente svolte le indagini sulla importazione di petrolio previste nel c.d. "appunto Vitali".

La Costieri Alto Adriatico gestiva anche un deposito "libero" collegato a quello "costiero" a mezzo di tubazioni, interrotte da saracinesche, che costituivano per così dire la linea di confine tra la zona doganale e quella non doganale. Il deposito libero, debitamente autorizzato nel 1975 dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, dal Ministero delle Finanze e da quello della Marina Mercantile, era soggetto, a norma delle vigenti disposizioni, al controllo dell'UTIF di Venezia. Non risultano denunciate irregolarità da parte dell'UTIF di Venezia nell'esercizio della sua attività di controllo sul deposito libero in questione; risulta solo che non vennero effettuati i controlli "a monte", in quanto prescritti solo con circolare ministeriale del 1979. Tale manchevolezza non può essere addebitata a colpa del capo dell'U.T.I.F. di Venezia ing. Ferrante, per gli stessi motivi per i quali questa Sezione ha già assolto da analogo addebito, con la già citata decisione n.118 del 15 luglio-3 Settembre 1981, l'ing. Stanislao Familiari dell'UTIF di Treviso.

E', comunque, da notare al riguardo che il collegamento di un deposito costiero ad un deposito libero a mezzo di tubazioni determinava una

situazione di grave pericolosità fiscale, potendo il trasferimento tra i due depositi aver luogo con la massima facilità, dato anche che la gestione dei due diversi depositi era condotta dalla stessa ditta.

La detta situazione di pericolosità fiscale assumeva maggiore rilevanza ove si tenga presente che il deposito costiero in questione procedeva tra l'altro alla "miscelazione e alla denaturazione" dei prodotti petroliferi (art. 11 legge 31 dicembre 1962 n. 1852 e art. 6 D.L. 23 ottobre 1964 n. 989, convertito in legge 18 dicembre 1962, n. 1350) con conseguente possibilità di dirottare quantitativi di prodotti ad usi aventi un diverso carico fiscale, al fine di lucrare sulla differenza di aliquote di imposta.

Su tali questioni mancano, però, elementi per ravvisare la eventuale sussistenza di comportamenti colpevoli da parte degli uffici che hanno autorizzato l'apertura e la gestione dei due depositi da parte della "Costieri Alto Adriatico".

L'ing. Stanislao Familiari, va anch'egli assolto dal residuo addebito di non aver rilevato, particolarmente nel 1975 nei confronti dei depositi della Ditta Della Francesca, che "la capacità a dispo

sizione degli oli lubrificanti(2mc.),della benzina super(24mc.)e del gasolio combustibile(2mc.)era sufficiente per scaricare le singole partite in arrivo anche se non fossero esistite al momento giacenze". Sulla base degli accertamenti svolti al riguardo,a seguito dell'ordinanza emessa da questa Sezione, è stato accertato che è consentito ai titolari di depositi liberi di ritirare dalle raffinerie, dagli stabilimenti petrolchimici, dai depositi doganali e S.I.F. i prodotti petroliferi inviandoli direttamente alla clientela, senza effettuare il materiale passaggio dei prodotti medesimi attraverso i propri depositi; in tal modo vengono caricate e scaricate solo contabilmente partite di oli minerali, con conseguente movimentazione superiore alla capacità dei pozzi.La legittimità di tale operazione è implicitamente prevista dall'art.16, 2 comma, della legge 2 luglio 1957,n.474, il quale esclude al fine della determinazione del calcolo le partite che, per essere state assunte in carico e contemporaneamente scaricate,non abbiano subito una sosta effettiva nel deposito".La questione è stata poi oggetto di circolari della Direzione Generale delle Dogane(n.111 5 agosto 1957 e di altre) con le quali sono state dettate particolari procedure per il "transito" dei prodotti

petrolieri.

Non risulta dagli atti se la ditta "Della Francesca" fosse o meno in tal senso autorizzata, risulta però che essa aveva trascritto nei registri movimenti di prodotti superiore alla capacità dei depositi; detta situazione di superattività, anche se irregolare, non può essere configurata come contrabbando di oli minerali e quindi non può ritenersi produttrice di danno erariale.

Trattasi, infatti, in ogni caso di partite regolarmente registrate.

Da ciò consegue indipendentemente dagli eventuali interventi correttivi che avrebbero potuti o dovuti essere svolti dallo U.T.I.F. di Treviso, che non sussiste tra i suddetti traffici di oli minerali non depositati, benché regolarmente iscritti negli appositi registri, ed il traffico di contrabbando (cioè di prodotti non registrati) che aveva in quel periodo luogo nel Veneto, un rapporto di causalità, nel senso che la denuncia del fatto avrebbe conseguentemente portato alla scoperta delle frodi petrolifere.

La mancanza del rapporto di causalità tra il preteso manchevole comportamento del convenuto ed il danno eraiale, che costituisce oggetto del presente giudizio, esime dalle ulteriori indagini, richieste dalla difesa del convenuto, sulle effettive funzioni svolte nel periodo in questione dall'ing. Stanislato Familiari, nonché sui relativi suoi obblighi di servizio. Per l'ing. Familiari non si pone poi, almeno allo stato degli atti, l'esigenza di ulteriori accertamenti, non essendo egli a capo dell'U.T.I.F. di Treviso nel periodo 1974-1978, e quindi non potendosi egli ritenere responsabile per non aver svolto un più valido ed efficace controllo non solo sulla ditta "Della Francesca", ma anche sulle altre ditte petrolifere operanti in provincia di Treviso.

Nei confronti degli altri convenuti, cioè di Tafi Vieri, Giovanni Vissicchio, Pasquale Ausiello, Gianfranco Battistella, Sergio Favilli e Giuseppe Bove, il Collegio giudicante dispone, ai fini della definizione del giudizio, che essi - a norma dell'art. 117 e 421 c.p.c. - siano interrogati sui fatti di causa.

Dispone altresì che, ai sensi e per gli effetti dei summenzionati articoli, siano

interrogati sui fatti di causa che ad essi si riferiscono, i sigg.:

a) Giovanni Marzano, Renato Ughi e Luciano Palandrì, nella loro qualità di comandanti della zona Veneta per conoscere se e quale attività sia da essi stata svolta in ordine alla verifica della "Costieri Alto Adriatico" e perché è stato dato l'assenso che lo svolgimento della verifica della "Lubrificanti Brunello" fosse svolto dal nucleo regionale di polizia tributaria, anziché da quello provinciale;

b) Francesco Izzo e Carlo Valentino, già comandanti della Legione di Venezia, dopo il trasferimento del col. Vitali, per conoscere se vennero informati che era stato disposto dal gen. Spaccamonti che il comandante della Legione dovesse collaborare con il comandante del Nucleo regionale di polizia tributaria in ordine alle indagini da svolgere nei confronti della "Costieri Alto Adriatico" e quale attività sia stata da essi effettivamente svolta.

c) Corrado Lo Giudice, già comandante del nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia, per conoscere se e quali consegne ebbe dal suo predecessore e quale attività svolse nel periodo del suo comando nei confronti della "Costieri Alto Adriatico" e del

la "Lubrificanti Brunello";

d) Carlo Mittiga, Francesco Campagna, Luigi Davoni, Roberto Niggi, Aldo Boccia, Sabino Guglielmi,

Emiliantonio Iacoboni i quali, come ufficiali addetti al nucleo regionale di polizia tributaria, parteciparono alla verifica della "Lubrificanti Brunello"

e/o della "Costieri Alto Adriatico" per conoscere le istruzioni ricevute ed il modo come vennero svolte le verifiche;

e) Tommaso Orando, Fernando Cipolla, già comandanti del nucleo provinciale di polizia tributaria di Treviso, per conoscere se e quale attività è stata da essi svolta nei confronti della "Lubrificanti Brunello", e le istruzioni da essi ricevute;

f) Silvano Taita, sottufficiale della Guardia di Finanza, per conoscere da chi ebbe l'ordine di formare l'elenco dei certificati relativi a prodotti movimentati dalla "Lubrificanti Brunello" e perchè e come detto elenco venne formato;

g) Alberto Grassi, già comandante del nucleo provinciale e di polizia tributaria di Vicenza, per conoscere l'attività dello stesso espletata nei confronti della "Veneta Idrocarburi";

h) Paolino Peluso, già capo dell'U.T.I.F. di Treviso, per conoscere l'attività svolta dal medesimo nei

confronti della "Lubrificanti Brunello" nonchè se ebbe a programmare nel gennaio 1978 una verifica presso la summenzionata ditta e perchè questa non venne più disposta;

i) Francesco Ferrante, capo dell'U.T.I.F. di Venezia, per conoscere l'attività svolta dal suo ufficio nei confronti del deposito libero della "Costieri Alto Adriatico";

l) Rosario Migliarditi, succeduto a Bruno Varzan, quale capo del compartimento doganale di Venezia, per conoscere l'attività svolta dagli uffici doganali dopo il 30 giugno 1976 nei confronti del "Deposito costiero", della "Costieri Aldo Adriatico";

m) Oliviero Pastorello, funzionario dell'U.T.I.F. di Verona, incaricato della sorveglianza della gestione e della tenuta dei registri di carico e scarico rilasciati alla Veneta Idrocarburi di Sandrigo, in relazione alla tenuta dei detti registri;

n) Vittorio Rolfi, succeduto a Vieri Tafi quale capo dell'U.T.I.F. di Verona, per conoscere le consegne eventualmente avute dal suo predecessore, la situazione riscontrata nell'ufficio, con particolare riguardo all'attività di vigilanza sulle ditte petrolifere.

Per i suddetti interrogatori il Collegio giudicante - ai sensi dell'art. 15 del R.D. 12 agosto

1933, n. 1038, concernente la procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei Conti—delega il consigliere prof. Antonio Troccoli, relatore del presente giudizio; il medesimo potrà disporre, sulla base delle risultanze degli interrogatori, l'acquisizione dei nuovi mezzi di prova che si renderanno necessari per l'accertamento dei fatti di causa, in relazione anche alle richieste già formulate dalle parti interessate.

La Corte dei Conti, Sez. II Giurisdizionale per le materie di contabilità pubblica

PER QUESTI MOTIVI

condanna i convenuti Raffaele Giudice e Donato Loprete al pagamento a favore dell'erario della somma di £ 100.000.000.000 (centomiliardi), ripartiti tra gli stessi in parti uguali, oltre il pagamento degli interessi dalla data del 1 giugno 1976 e le spese di giudizio che assommano fino alla data della presente decisione a £ 2.038.155 (*due milioni trecentottanta e cinque*) dichiara la sussistenza dell'interesse di Nicola

Loprete ad intervenire in giudizio;

dichiara la sussistenza della propria giurisdizione, ai fini della convalida del sequestro a carico di Raffaele Giudice e Donato Loprete, nei confronti di Galluzzo Giuseppina, Turi Anna Maria, Carparelli

Antonia e Nicola Loprete;

convalida, dopo aver rigettata ogni diversa o contraria pretesa da parte dello interveniente Nicola Loprete, nonché da parte di Galluzzo Giuseppina, Turi Anna Maria e Carparelli Antonia, nella loro qualità di terzi, sulla base delle dichiarazioni rese da queste, nonché dal rappresentante della Banca Nazionale dell'Agricoltura e della Banca Nazionale delle Comunicazioni, nei confronti di Raffaele Giudice; il sequestro disposto con decreto presidenziale del 4/2/1982 relativo al deposito di 50 milioni in B.T.P. 12% scadenza 1 aprile 1984 presso la Banca Nazionale del Lavoro (deposito n. 18487 intestato a Giudice Raffaele e/o Galluzzo Giuseppina); il sequestro disposto con decreto presidenziale del 4 febbraio 1982 del saldo attivo del conto corrente n. 26287 presso la filiale di via Bissolati della Banca Nazionale del Lavoro, intestato a Giudice Raffaele e a Galluzzo Giuseppina;

- il sequestro disposto con decreto presidenziale del 1 aprile 1982 del saldo attivo del conto corrente n. 16948 presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni, intestato a Giudice Raffaele e a Galluzzo Giuseppina;

- il sequestro disposto con decreto presidenziale

del 3 marzo 1982, relativo ai beni mobili esistenti nell'abitazione di Giudice Raffaele;

-il sequestro, disposto con decreto presidenziale

1 aprile 1982, del saldo attivo del conto corrente n.10253/D presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, filiale di piazza indipendenza;

nei confronti di Donato Loprete

-il sequestro disposto con decreto presidenziale del 4 febbraio 1982 del saldo attivo del deposito in conto corrente presso il "credito agricolo e commerciale fasanese" intestato a Carparelli Antonia e Loprete Donato;

-il sequestro, disposto con decreto presidenziale 13 marzo 1982, relativo ai beni mobili stti nell'abitazione di Donato Loprete.

Tutti i sequestri relativi ai depositi bancari sono convalidati per la metà dell'importo, restando, quindi esente l'altra parte spettante al cointestatario; del pari il sequestro dei beni mobili siti nelle abitazioni di Raffaele Giudice e Donato Loprete è fatto per la metà del loro valore, restando quindi salva l'altra parte spettante ai loro coniugi.

Assolve dai relativi addebiti, Gianpiero Ciccone, Bruno Vanzan e Stanislao Familiari, dichiarando nei lo

ro confronti compensate le spese di giustizia;

dichiara compensate le spese di giustizia, respin-
gendo ogni loro diversa pretesa, nei confronti del-
le intervenienti Lidia Pompeo Bencivenga e Luciana
Battistella;

liquida a favore della Banca Nazionale dell'Agricol-
tura in relazione alla sua richiesta la somma di
£ 40.000.

La detta somma è posta a carico del cap.
n. 3850 dello stato di previsione della spesa della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rubrica
23 (Corte dei Conti).

Ordina, ai fini della definizione del giudizio
nei confronti di Tafi Vieri, Giovanni Vissicchio,
Pasquale Ausiello, Gianfranco Battistella, Sergio
Favilli e Giuseppe Bove, un'ulteriore istruttoria
per l'assunzione di nuovi mezzi di prova e delega -
ai sensi dell'art. 15 del R.D. 13 agosto 1933,
n. 1038- per l'espletamento della stessa, il Consi-
gliere prof. Antonio Troccoli, componente del Col-
legio giudicante, fissando per l'adempimento il
termine di 120 giorni dalla data di deposito della
presente pronuncia;

Eseguita la disposta istruttoria ovvero
decorso il termine suddetto, sarà, d'ufficio o su

324. richiesta delle parti, fissata una nuova udienza per la definizione del giudizio.

Così deciso in Camera di Consiglio il
16 febbraio 1983.

L'ESTENSORE

Antonio Accioli

IL PRESIDENTE

Mario Perini

Depositata in Segreteria il 23 MAG. 1983

Il Direttore della Segreteria

F. TO. M. SARTI

~~Copia in forma esecutiva, parcella spese e
fascicolo alla Procura Generale~~

La pubblicazione degli atti relativi allo « scandalo dei petroli »,
segue nel tomo VIII.